



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2604

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Indice

1. DDL S. 2604 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2604	5
1.2.2. Testo approvato 2604 (Bozza provvisoria)	48
1.2.3. Testo 1	56
1.3. Trattazione in Commissione	141
1.3.1. Sedute	142
1.3.2. Resoconti sommari	143
1.3.2.1. 1 [^] (Affari Costituzionali) e 12 [^] (Igiene e sanita')	144
1.3.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 12 ^a (Igiene e sanita') - Seduta n. 3 (ant.) dell'11/05/2022	145
1.3.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 12 ^a (Igiene e sanita') - Seduta n. 4 (pom.) del 17/05/2022	154
1.4. Trattazione in consultiva	218
1.4.1. Sedute	219
1.4.2. Resoconti sommari	221
1.4.2.1. 5 [^] (Bilancio)	222
1.4.2.1.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 10/05/2022	223
1.4.2.1.2. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 554 (pom.) dell'11/05/2022	229
1.4.2.2. 7 [^] (Istruzione pubblica, beni culturali)	234
1.4.2.2.1. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 311 (pom.) dell'11/05/2022	235
1.4.2.3. 8 [^] (Lavori pubblici, comunicazioni)	248
1.4.2.3.1. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 271 (pom.) del 10/05/2022	249
1.4.2.3.2. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 272 (pom.) del 17/05/2022	254
1.4.2.4. 10 [^] (Industria, commercio, turismo)	257
1.4.2.4.1. 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 230 (pom.) dell'11/05/2022	258
1.4.2.4.2. 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 231 (ant.) del 12/05/2022	261
1.4.2.5. 11 [^] (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	265
1.4.2.5.1. 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 319 (ant.) dell'11/05/2022	266
1.4.2.6. 14 [^] (Politiche dell'Unione europea)	271
1.4.2.6.1. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 304 (pom.) dell'11/05/2022	272
1.4.2.6.2. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 305 (pom.) del 17/05/2022	279
1.5. Trattazione in Assemblea	286
1.5.1. Sedute	287

1.5.2. Resoconti stenografici	288
1.5.2.1. Seduta n. 430 del 10/05/2022	289
1.5.2.2. Seduta n. 433 del 17/05/2022	368
1.5.2.3. Seduta n. 434 del 18/05/2022	417

1. DDL S. 2604 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2604
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Iter

18 maggio 2022: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.3533](#)

approvato

S.2604

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [52/22](#) del 19 maggio 2022, GU n. 119 del 23 maggio 2022. Testo coordinato G.U. n. 119 del 23 maggio 2022.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#), Ministro della salute [Roberto Speranza](#), Ministro dell'istruzione [Patrizio Bianchi](#), Ministro della difesa [Lorenzo Guerini](#) (Governo [Draghi-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **24 del 24 marzo 2022**, G.U. n. 70 del 24 marzo 2022, scadenza il 23 maggio 2022.

Relazione tecnica integrativa pervenuta il 10 maggio 2022.

Presentazione

Trasmesso in data **5 maggio 2022**; annunciato nella seduta n. 430 del 10 maggio 2022.

Classificazione TESEO

TUTELA DELLA SALUTE, EPIDEMIE, MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE, MEDICINA PREVENTIVA

Articoli

ORDINANZE (Artt.1, 3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 5, 12, 14-bis), RISCHI (Artt.1, 2, 3), SANITA' PUBBLICA (Artt.1, 2, 3), SERVIZI DI EMERGENZA (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.1, 13), CAMERE DEL PARLAMENTO E PARLAMENTO NEL SUO COMPLESSO (Art.1), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.2), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.2), NOMINE (Art.2), DIRETTORI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 14-bis), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.2), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.2, 3, 4, 14-bis), SCRITTURE CONTABILI (Art.2), RENDICONTI (Art.2), CONTI CORRENTI BANCARI (Art.2), RAGIONERIA GENERALE

DELLO STATO (Art.2), BILANCIO DELLO STATO (Art.2), PROGRAMMI E PIANI (Art.2), FARMACOLOGIA E TERAPIA (Art.2), ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.2, 2-bis), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Artt.2, 2-bis), CONCORSI PUBBLICI (Artt.2, 2-bis, 6), FARMACIE (Art.2), FARMACISTI (Art.2), CORSI ABILITANTI (Art.2), AGGIORNAMENTO (Art.2), ANALISI CLINICHE (Artt.2, 4, 9), LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (Artt.2-bis), EDUCAZIONE SANITARIA (Artt.2-bis, 9-bis), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.3), ENTI LOCALI (Art.3), DIVIETI (Artt.3, 4), TERRITORIO NAZIONALE (Artt.3, 6), MALATI (Artt.4, 9), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.4), ACCERTAMENTI SANITARI (Art.4), OBBLIGHI (Artt.4, 5), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Artt.4, 5, 9), ATTI NORMATIVI SECONDARI DEL GOVERNO (Art.4), MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU STRADA (Art.5), TRAGHETTI (Art.5), NAVI E NATANTI (Art.5), TRENI (Art.5), FUNICOLARI E FUNIVIE (Art.5), SPORT ALPINI E INVERNALI (Art.5), SALE CINEMATOGRAFICHE CONCERTISTICHE E TEATRI (Art.5), DISCOTECHE SALE DA BALLO E LOCALI NOTTURNI (Art.5), GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Artt.5, 6), INFANZIA (Artt.5, 9), PERSONE CON DISABILITA' (Artt.5, 9), LAVORATORI E COLLABORATORI DOMESTICI (Art.5), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.5), CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI (Artt.5, 7), CASE DI RIPOSO (Artt.5, 8), TEATRI (Art.5), OSPEDALI (Art.5), STRUTTURE DI CURA DI TIPO OSPEDALIERO (Art.5), CLINICHE E CASE DI CURA (Art.5), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.6, 7, 7-bis, 9), MENSE AZIENDALI (Art.6), BAR E RISTORANTI (Art.6), VISITE AI DETENUTI (Art.6), SPETTACOLO (Art.6), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Artt.6, 9-bis), PISCINE (Art.7), CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (Art.7), CASE DA GIOCO (Art.7), ASSISTENZA AGLI ANZIANI (Art.7), DIRETTORI SANITARI (Art.7), VACCINAZIONI OBBLIGATORIE (Art.8), PERSONALE SANITARIO (Art.8), PERSONALE DELLA SCUOLA (Artt.8, 9), PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CARCERARIA (Art.8), FORZE ARMATE (Art.8), FORZE DI POLIZIA (Art.8), SCUOLA (Art.9), SICUREZZA NEL LAVORO (Artt.9-bis), PERSONALE E ATTIVITA' DELLA SANITA' (Art.10), PROROGA DI TERMINI (Artt.10, 12), TRASFUSIONI (Artt.10-bis), DONATORI DI SANGUE (Artt.10-bis), TELEMATICA (Artt.10-bis), VIGILANZA (Art.11), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.11), SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Artt.12, 14-bis), MEDICI (Art.12), ASSISTENZA SANITARIA (Art.12), OSSERVATORI (Art.13), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art.13), ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (ISS) (Artt.13, 14-bis), BASI DI DATI (Art.13), DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (Art.13), INTERNET (Art.13), INFORMAZIONE (Art.13), REGIONI (Artt.13, 14-bis), ABROGAZIONE DI NORME (Art.14), ASSISTENZA PSICHIATRICA (Artt.14-bis), PROVINCE AUTONOME (Artt.14-bis, 14-ter), TRENTO (Artt.14-bis, 14-ter), BOLZANO (Artt.14-bis, 14-ter), ASSISTENZA SCOLASTICA (Artt.14-bis), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Artt.14-ter)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1^a Sen. [Vincenzo Garruti \(M5S\)](#) (dato conto della nomina l'11 maggio 2022) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 12^a Sen. [Paola Boldrini \(PD\)](#) (dato conto della nomina l'11 maggio 2022) .

Relatore di maggioranza Sen. [Paola Boldrini \(PD\)](#) nominato il 17 maggio 2022 .

Relatore di maggioranza Sen. [Vincenzo Garruti \(M5S\)](#) nominato il 17 maggio 2022 .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [1^a \(Affari Costituzionali\)](#) e [12^a \(Igiene e sanita'\)](#) in sede **referente** il 5 maggio 2022. Annuncio nella seduta n. 430 del 10 maggio 2022.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2604

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2604

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
dal **Ministro della salute** (SPERANZA)
dal **Ministro dell'istruzione** (BIANCHI)
e dal **Ministro della difesa** (GUERINI)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)
(V. Stampato Camera n. 3533)

approvato dalla Camera dei deputati il 5 maggio 2022

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 maggio 2022*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 » e dopo le parole: « dall'articolo 26 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

al secondo periodo, dopo le parole: « da adottare » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, ».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 », dopo le parole: « 1° aprile 2022 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « contrasto alla » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto della »;

al secondo periodo, dopo le parole: « maggiori oneri » sono aggiunte le seguenti: « a carico della finanza pubblica »;

al quarto periodo, le parole: « vicarie, e » sono sostituite dalle seguenti: « vicarie, » e dopo le parole: « maggiori oneri » sono aggiunte le seguenti: « a carico della finanza pubblica »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « dall'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »

sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, »;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « commi 457 e seguenti » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « delle pubbliche amministrazioni » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al secondo periodo, dopo le parole: « progressivamente assegnato » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e dopo le parole:* « ad altre amministrazioni » *il segno d'interpunzione:* « , » *è soppresso;*

al comma 6, dopo le parole: « "Fondi di riserva e speciali" » *il segno d'interpunzione:* « , » *è soppresso;*

al comma 8, le parole: « a ogni emergenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « di ogni emergenza » *e le parole:* « epidemico pandemiche » *sono sostituite dalla seguente:* « epidemico-pandemiche »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

"e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di *test* diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa" ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (*Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori*) - 1. Al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e di promuovere, nella fase post-pandemica, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di quattro unità di personale, di cui due di Area C - posizione economica C1 e due di Area B - posizione economica B1, per completare la copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori è rideterminata in dodici unità complessive, di cui un'unità con qualifica C5, tre unità con qualifica C1, un'unità con qualifica B3, sei unità con qualifica B1 e un'unità con qualifica A3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Art. 10-bis:

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di COVID-19 »;

al comma 1, alinea, dopo le parole: « il Ministro della salute, » *sono inserite le seguenti:* « nel rispetto

dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, »;

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 ».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso Art. 10-ter:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata »;

al comma 2, le parole: « all'articolo 10-quater, commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5 ».

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso Art. 10-quater:

all'alinea, le parole: « fino al 30 aprile 2022 » sono soppresse;

al comma 1:

alla lettera a), alinea, sono premesse le seguenti parole: « fino al 15 giugno 2022, » e le parole: « mezzi di trasporto » sono sostituite dalle seguenti: « mezzi di trasporto »;

alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: « fino al 30 aprile 2022, »;

alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: « fino al 30 aprile 2022, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017 »;

al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022 ».

All'articolo 6:

al comma 2, lettera a), capoverso 1, lettera d), dopo le parole: « dall'articolo 9-ter.1 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 7:

al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

"1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 può adottare misure precauzionali più restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive" ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (*Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19*) - 1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: "prima dose di vaccino" sono sostituite dalle seguenti: "prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi" e, al secondo periodo, le parole: "ciclo vaccinale primario" sono sostituite dalle seguenti: "ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose," ».

All'articolo 8:

al comma 3, lettera d), le parole: « dell'articolo 4 comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 4, comma 5 »;

al comma 4:

al capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, le parole: « anti SARS-CoV-2, » sono sostituite dalle seguenti: « anti SARS-CoV-2; »;

al capoverso Art. 4-ter.2:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 1 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 6, le parole: « di bilancio. » sono sostituite dalle seguenti: « di bilancio". »;

al comma 5, le parole: « "e 4-ter," » sono sostituite dalle seguenti: « "e 4-ter" »;

al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1:

al primo periodo, le parole: « regime sanzionatori » sono sostituite dalle seguenti: « regime sanzionatorio » e le parole: « lettera a-bis » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a-bis) »;

al secondo periodo, le parole: « 9-octies, e 9-novies » sono sostituite dalle seguenti: « 9-octies e 9-novies ».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso Art. 3:

alla rubrica, le parole: « ivi compresa modalità » sono sostituite dalle seguenti: « ivi comprese modalità »;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « dell'anno scolastico 2021-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno scolastico 2021/2022 »;

al terzo periodo, le parole: « a legislazione vigente." » sono sostituite dalle seguenti: « a legislazione vigente. »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età » sono soppresse;

al comma 4, primo periodo, le parole: « , accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata » sono soppresse;

al comma 5:

all'alinea, le parole: « dell'anno scolastico 2021-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno scolastico 2021/2022 »;

alla lettera a), le parole: « fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 »;

al comma 3, alinea, le parole: « legge 24 aprile 2002, n. 27 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) -

1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza ».

All'articolo 10:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 350.000 euro;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 »;

al comma 2, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2022 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022 »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".

5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 »;

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Medicina trasfusionale) - 1. Al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività

trasfusionali, le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020 ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a), capoverso 1:

al primo periodo, le parole: « 10-ter comma 2, 10-quater » sono sostituite dalle seguenti: « 10-ter, comma 2, e 10-quater »;

al secondo periodo, dopo le parole: « e al comma 7 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 12:

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999".

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché in materia di formazione specifica in medicina generale ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « indirizzi forniti dal Ministero della salute, » sono inserite le seguenti: « nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2, », le parole: « decreto-legge 2020, n. 34, » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

al comma 2, dopo le parole: « all'Istituto superiore di sanità » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « regolamento (UE) 2016/679 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, »;

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di sanità »;

al comma 6, dopo le parole: « regolamento (UE) 2016/679 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 è l'Istituto

superiore di sanità ».

All'articolo 14:

al comma 1, la parola: « 2-ter, » è soppressa e le parole: « 8-ter, 9-quater.1 » sono sostituite dalle seguenti: « 8-ter e 9-quater.1 ».

Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

« Art. 14-bis. - (Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico) - 1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

"402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

*c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e *master* universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario nazionale;*

d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa".

2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

"402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 182, della medesima legge".

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotto dal

comma 3 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 14-ter. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

All'allegato A:

è aggiunto, in fine, il seguente numero:

5-bis.	Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
--------	--

».

All'allegato B:

al numero 2, le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 »;

il numero 3 è soppresso.

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e altre disposizioni in materia sanitaria ».

Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022.

Testo del decreto-legge

**Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza
della cessazione dello stato di emergenza**

Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
**Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia
da COVID-19, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza**, e altre disposizioni in
materia sanitaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma,
della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che
consente limitazioni della libertà di circolazione
per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, recante « Misure urgenti per
il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici »;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, recante « Misure urgenti per

la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante « Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti »;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante « Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening »;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante « Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali »;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali »;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante « Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore »;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge

23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; Considerata l'esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria; Ritenuto che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19; Considerata la necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, dell'istruzione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19)

1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2

Articolo 1.

(Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19)

1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia **di** COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del **codice di cui al**

gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.

Articolo 2.

(Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità, avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie,

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare, **nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità**, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.

Articolo 2.

(Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto **della** pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri **a carico della finanza pubblica**. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità, avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, che opera in coordinamento e a supporto del

e che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unità di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Al 31 dicembre 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1.

3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell'immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di

direttore dell'Unità di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri **a carico del la finanza pubblica**. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Al 31 dicembre 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1.

3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell'immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale così

personale così composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.

4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, con le modalità semplificate previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché tramite l'utilizzo di venti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto è progressivamente assegnato fino al 31 dicembre 2022, all'Unità di cui al comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni, in servizio presso la predetta Unità. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale.

5. Il Ministero della salute provvede entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio

composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.

4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, con le modalità semplificate previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché tramite l'utilizzo di venti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto è progressivamente assegnato, fino al 31 dicembre 2022, all'Unità di cui al comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la predetta Unità. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale.

5. *Identico.*

2014, n. 59 o da altra direzione generale

individuata con decreto del Ministro della salute.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole « degli alimenti » sono inserite le seguenti: « , di contrasto a ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti. ».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. *Identico.*

8. All'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole « degli alimenti » sono inserite le seguenti: « , di contrasto **di** ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie **epidemico-pandemiche** emergenti. ».

8-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

« *e-quater*) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di *test* diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa ».

Articolo 2-*bis*.

(Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

1. Al fine di riprendere le attività di contrasto

delle patologie oncologiche e di promuovere, nella fase post-pandemica, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di quattro unità di personale, di cui due di Area C - posizione economica C1 e due di Area B - posizione economica B1, per completare la copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori è rideterminata in dodici unità complessive, di cui un'unità con qualifica C5, tre unità con qualifica C1, un'unità con qualifica B3, sei unità con qualifica B1 e un'unità con qualifica A3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Articolo 3.

(Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 10-bis. - *(Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia*

Articolo 3.

(Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19)

1. *Identico:*

« Art. 10-bis. - *(Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di*

da COVID-19) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. ».

Articolo 4.

(*Isolamento e autosorveglianza*)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 10-*ter.* - (*Isolamento e autosorveglianza*) - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-*quater*, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

COVID-19) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, **nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità**, con propria ordinanza:

a) *identica*;

b) *identica* ».

Articolo 4.

(*Isolamento e autosorveglianza*)

1. *Identico*:

« Art. 10-*ter.* - (*Isolamento e autosorveglianza*) - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, **salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata**.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-*quater*, **comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5**, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo

3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento. ».

Articolo 5.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-ter, come inserito dal presente decreto, è inserito il seguente:

« Art. 10-quater. - *(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)* - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, **fino al 30 aprile 2022** è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, *Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità*;
- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

contatto.

3. *Identico* ».

Articolo 5.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. *Identico*:

« Art. 10-quater. - *(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)* - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) **fino al 15 giugno 2022**, per l'accesso ai seguenti mezzi di **trasporto** e per il loro utilizzo:

- 1) *identico*;
- 2) *identico*;
- 3) *identico*;
- 4) *identico*;
- 5) *identico*;
- 6) *identico*;
- 7) *identico*;

b) **fino al 30 aprile 2022**, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i

comprensori sciistici;

c) **fino al 30 aprile 2022**, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi; **dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.**

2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. **Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera *a*), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettere *b*) e *c*), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.

8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. ».

Articolo 6.

(Graduale eliminazione del green pass base)

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « Alle persone ospitate » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate ».

2. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass base*, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass base*, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) mense e *catering* continuativo su base contrattuale;

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

c) concorsi pubblici;

d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo

7. *Identico.*

8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. **Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022 ».**

Articolo 6.

(Graduale eliminazione del green pass base)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identico:*

« 1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.

»;

b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole « ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 ».

3. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ».

4. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ».

5. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass* base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti

restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

e) *identica*;

f) *identica* »;

b) *identica*;

c) *identica*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, *Intercity*, *Intercity* Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. »;

b) i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole « e al comma 2-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*quater*, comma 6 »;

d) al comma 3-*bis*, le parole « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure » sono sostituite dalle seguenti: « Le misure » e le parole « e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale » sono soppresse;

e) al comma 4, le parole « , 2-*bis* » sono soppresse.

6. All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ».

6. *Identico.*

7. All'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ».

7. *Identico.*

8. All'articolo 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

8. *Identico.*

a) ai commi 1 e 6, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 »;

b) al comma 7, le parole « 31 marzo 2022 » sono

sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ».

Articolo 7.

(Graduale eliminazione del green pass rafforzato)

1. All'articolo 9-*bis*.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass rafforzato*, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass rafforzato*, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

b) convegni e congressi;

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

».

b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole « e fino alla cessazione dello stato di emergenza

Articolo 7.

(Graduale eliminazione del green pass rafforzato)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

epidemiologica da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2022 »; b) al comma 1-*sexies*, il primo periodo è sostituito b) *identica* ; dal seguente: « A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*. ».

***b-bis*) dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:**
« 1-*sexies*.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 può adottare misure precauzionali più restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario adottate, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive ».

Articolo 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: « prima dose di vaccino » sono sostituite dalle seguenti: « prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi » e, al secondo periodo, le parole: « ciclo vaccinale primario » sono sostituite dalle seguenti: « ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose, ».

Articolo 8.

(Obblighi vaccinali)

1. *Identico*.

Articolo 8.

(Obblighi vaccinali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « Al fine di tutelare la salute pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica »;

b) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole « non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2022 »;

2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti:
« In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento. »;

c) al comma 6, le parole « alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 ».

2. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo le parole « Dal 10 ottobre 2021 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2022 ».

2. *Identico.*

3. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. *Identico:*

a) al comma 1:

a) *identica;*

1) nell'alinnea, dopo le parole « Dal 15 dicembre 2021 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2022 »;

2) le lettere a), b) e d) sono abrogate;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

b) *identica;*

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

c) *identica;*

« 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7. »;

d) al comma 3, ultimo periodo, le parole « 15 giugno 2022. » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4 comma 5. »;

d) al comma 3, ultimo periodo, le parole « 15 giugno 2022. » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5. »;

e) il comma 4 è abrogato;

e) *identica;*

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Obbligo vaccinale per il personale delle strutture di cui

f) *identica.*

all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ».

4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-ter.1. - (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale) - 1. Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie:

- a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2;
- b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
- c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- d) personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

« Art. 4-ter.1. - (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale) - 1. Identico.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Art. 4-ter.2. - (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola) - 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Art. 4-ter.2. - (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola) - 1. Identico.

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della

l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

6. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante

vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. **Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.**

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

5. *Identico.*

6. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

5. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante

l'estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, al comma 1, le parole « e 4-ter », sono sostituite dalle seguenti: « , 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2 ».

6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è sostituito dal seguente:

« Art. 4-quinquies. - (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater) - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021. ».

7. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di sanzioni pecuniarie, al comma 1, le parole « di cui all'articolo 4-quater » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater ».

8. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole « dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 4-ter.2 »;
- b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le parole « , 4-quater e 4-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « e 4-ter.2 »;
- d) all'articolo 9-sexies, comma 1, le parole « , 4-quater e 4-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « e 4-ter.2 »;
- e) all'articolo 9-septies, comma 1, le parole « , 4-quater e 4-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « e 4-ter.2 ».

Articolo 9.

l'estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, al comma 1, le parole « e 4-ter » sono sostituite dalle seguenti: « , 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2 ».

6. Identico:

« Art. 4-quinquies. - (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater) - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime **sanzionatorio** di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021. ».

7. Identico.

8. Identico.

Articolo 9.

(Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - *(Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2) - 1.* A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »

2. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori **nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età** utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del *test* è attestato con una autocertificazione.

3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo

(Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

1. *Identico:*

« Art. 3. - *(Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi **comprese** modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2) - 1.* A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico **2021/2022**, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del *test* è attestato con una autocertificazione.

3. *Identico.*

grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del *test* è attestato con una autocertificazione.

4. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, **accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.**

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

4. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico **2021/2022**, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini **accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65**, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. ».

b) *identica*;

c) *identica* ».

2. L'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi del citato articolo 3-*sexies* sono ridefinite in funzione della presente disposizione.

2. *Identico*.

3. Il comma 3-*ter* dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

3. Il comma 3-*ter* dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 3-*ter*. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. ».

« 3-*ter*. *Identico*. ».

Articolo 9-bis.

(Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Articolo 10.

(Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31

Articolo 10.

(Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19)

1. *Identico*.

dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 350.000 euro;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

2. I termini previsti dalle disposizioni legislative

2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di

di cui all'allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni universitarie, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e già in atto nonché ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.

5. Le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza COVID-19 possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31 dicembre 2022.

cui all'allegato B sono prorogati al **31 luglio 2022** e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ».

5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022.

Articolo 10-bis.

(Medicina trasfusionale)

1. Al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020.

Articolo 11.

(Sanzioni e controlli)

1. Identico:

Articolo 11.

(Sanzioni e controlli)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter comma 2, 10-quater, nonché delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

a) identico:

« 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter, comma 2, e 10-quater, nonché delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7, dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 10-ter, comma 1, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. ».

2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, continuano a trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio.

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è abrogato.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), terzo periodo, e all'articolo 2-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « esclusivamente durante lo stato di emergenza » sono soppresse.

Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7 dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. »;

b) *identica*.

2. *Identico*.

Articolo 12.

*(Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi **nonché in materia di formazione specifica in medicina generale**)*

1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

**b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 ».
3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».**

3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

Articolo 13.

(Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali)

1. Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, l'Istituto superiore di sanità gestisce la specifica piattaforma dati a tal fine già istituita presso il medesimo Istituto con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2020, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad alimentare con i dati sui casi, acquisiti ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 2020, n. 34, convertito, con

Articolo 13.

(Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali)

1. Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, **nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2**, anche dopo il 31 marzo 2022, l'Istituto superiore di sanità gestisce la specifica piattaforma dati a tal fine già istituita presso il medesimo Istituto con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2020, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e secondo le modalità indicate dal predetto Istituto, adottando misure tecniche e organizzative idonee a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai sensi del presente comma sono comunicati tempestivamente dall'Istituto superiore di sanità al Ministero della salute, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono messi a disposizione delle regioni e delle province autonome.

2. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da svolgersi nel rispetto delle modalità concordate con il Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di sanità in interoperabilità con la piattaforma di cui al comma 1, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.

3. Anche dopo il 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il sistema Tessera sanitaria trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.

4. I dati personali raccolti mediante la piattaforma di cui al comma 1 sono trattati dai soggetti indicati dal presente articolo, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità

sono tenute ad alimentare con i dati sui casi, acquisiti ai sensi dell'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge **19 maggio** 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e secondo le modalità indicate dal predetto Istituto, adottando misure tecniche e organizzative idonee a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai sensi del presente comma sono comunicati tempestivamente dall'Istituto superiore di sanità al Ministero della salute, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono messi a disposizione delle regioni e delle province autonome, **anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.**

2. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da svolgersi nel rispetto delle modalità concordate con il Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la piattaforma di cui al comma 1, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.

3. *Identico.*

4. I dati personali raccolti mediante la piattaforma di cui al comma 1 sono trattati dai soggetti indicati dal presente articolo, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica,

pubblica, nonché a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere *i*) e *j*), del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

5. Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di sanità pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalità internazionalmente riconosciute, con gli specifici *database* dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione dell'Istituto superiore di sanità, anche mediante lo sviluppo di nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari, i trattamenti dei dati raccolti con la piattaforma di cui al comma 1, sulla base di specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa apposita pseudonimizzazione e adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico e di ricerca, nonché da enti di particolare rilevanza scientifica, di livello nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni, che a tale scopo assumono la qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

7. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

nonché a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere *i*) e *j*), del regolamento (UE) 2016/ 679 **del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 27 aprile 2016, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

5. Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di sanità pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalità internazionalmente riconosciute, con gli specifici *database* dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie **e sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'Istituto superiore di sanità.**

6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione dell'Istituto superiore di sanità, anche mediante lo sviluppo di nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari, i trattamenti dei dati raccolti con la piattaforma di cui al comma 1, sulla base di specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa apposita pseudonimizzazione e adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico e di ricerca, nonché da enti di particolare rilevanza scientifica, di livello nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni, che a tale scopo assumono la qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 **del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 27 aprile 2016. **Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 è l'Istituto superiore di sanità.**

7. *Identico.*

raccolgono i dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità.

8. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14.

(Abrogazioni)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 1, 2, **2-ter**, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis*, 8-*ter*, 9-*quater*.1 sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022.

8. *Identico.*

Articolo 14.

(Abrogazioni)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 1, 2, 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis*, 8-*ter* e 9-*quater*.1 sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022.

Articolo 14-bis.

(Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico)

1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: « 402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-*bis*, prevedendo che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:

- a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;**
- b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti**

dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e *master* universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera *b*) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla medesima lettera *b*), sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario nazionale;

d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

- 1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;**
- 2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa ».**

2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« 402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 182, della

medesima legge ».

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 14-ter.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2022

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Speranza, *Ministro della salute*

Bianchi, *Ministro dell'istruzione*

Guerini, *Ministro della difesa*

Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia

Allegato A (Articolo 10)		Allegato A (Articolo 10)	
1.	Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale	1.	<i>Identico</i>
		2.	<i>Identico</i>
		3.	<i>Identico</i>
		4.	<i>Identico</i>
		5.	<i>Identico</i>
		5-bis.	Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Semplificazioni per la realizzazione di
2.	Articolo 12, comma 1, del		

	decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario		
3.	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da COVID-19		
4.	Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione		spettacoli dal vivo.
5.	Articolo 3- <i>quater</i> del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165. Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie		
Allegato B (Articolo 10)		Allegato B (Articolo 10)	
1.	Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio	1.	<i>Identico</i>
		2.	Articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Disposizioni in materia di lavoro agile per i

2.	<p>Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.</p> <p>Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato</p>		
3.	<p>Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.</p> <p>Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza</p>		lavoratori del settore privato
		3.	<i>Soppresso</i>

1.2.2. Testo approvato 2604 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2604

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 maggio 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 » e dopo le parole: « dall'articolo 26 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

al secondo periodo, dopo le parole: « da adottare » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, ».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 », dopo le parole: « 1° aprile 2022 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « contrasto alla » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto della »;

al secondo periodo, dopo le parole: « maggiori oneri » sono aggiunte le seguenti: « a carico della finanza pubblica »;

al quarto periodo, le parole: « vicarie, e » sono sostituite dalle seguenti: « vicarie, » e dopo le parole: « maggiori oneri » sono aggiunte le seguenti: « a carico della finanza pubblica »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « dall'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « commi 457 e seguenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « delle pubbliche amministrazioni » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, dopo le parole: « progressivamente assegnato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « ad altre amministrazioni » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 6, dopo le parole: « "Fondi di riserva e speciali" » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 8, le parole: « a ogni emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ogni emergenza » e le parole: « epidemico pandemiche » sono sostituite dalla seguente: « epidemico-pandemiche »;
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa" ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori) - 1. Al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e di promuovere, nella fase post-pandemica, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di quattro unità di personale, di cui due di Area C - posizione economica C1 e due di Area B - posizione economica B1, per completare la copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori è rideterminata in dodici unità complessive, di cui un'unità con qualifica C5, tre unità con qualifica C1, un'unità con qualifica B3, sei unità con qualifica B1 e un'unità con qualifica A3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Art. 10-bis:

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 »;

al comma 1, alinea, dopo le parole: « il Ministro della salute, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, »;

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 ».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso Art. 10-ter:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata »;

al comma 2, le parole: « all'articolo 10-*quater*, commi 4 e 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 10-*quater*, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5 ».

All'articolo 5:

*al comma 1, capoverso Art. 10-*quater*:*

al comma 1:

all'alinea, le parole: « fino al 30 aprile 2022 » *sono soppresse;*

alla lettera a), alinea, sono premesse le seguenti parole: « fino al 15 giugno 2022, » *e le parole:* « mezzi di trasporto » *sono sostituite dalle seguenti:* « mezzi di trasporto »;

alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: « fino al 30 aprile 2022, »;

alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: « fino al 30 aprile 2022, » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « ; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017 »;

al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022 ».

All'articolo 6:

al comma 2, lettera a), capoverso 1, lettera d), dopo le parole: « dall'articolo 9-*ter*.1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente decreto ».

All'articolo 7:

al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:

"1-*sexies*.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 può adottare misure precauzionali più restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive" ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-*bis*. - (*Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19*) - 1. All'articolo 9, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: "prima dose di vaccino" sono sostituite dalle seguenti: "prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi" e, al secondo periodo, le parole: "ciclo vaccinale primario" sono sostituite dalle seguenti: "ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose," ».

All'articolo 8:

al comma 3, lettera d), le parole: « dell'articolo 4 comma 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 4, comma 5 »;

al comma 4:

*al capoverso Art. 4-*ter*.1, comma 2, le parole:* « anti SARS-CoV-2, » *sono sostituite dalle seguenti:* «

anti SARS-CoV-2; »;

al capoverso Art. 4-ter.2:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 1 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 6, le parole: « di bilancio. » sono sostituite dalle seguenti: « di bilancio". »;

al comma 5, le parole: « "e 4-ter," » sono sostituite dalle seguenti: « "e 4-ter" »;

al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1:

al primo periodo, le parole: « regime sanzionatori » sono sostituite dalle seguenti: « regime sanzionatorio » e le parole: « lettera a-bis » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a-bis »;

al secondo periodo, le parole: « 9-octies, e 9-novies » sono sostituite dalle seguenti: « 9-octies e 9-novies ».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso Art. 3:

alla rubrica, le parole: « ivi compresa modalità » sono sostituite dalle seguenti: « ivi comprese modalità »;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « dell'anno scolastico 2021-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno scolastico 2021/2022 »;

al terzo periodo, le parole: « a legislazione vigente." » sono sostituite dalle seguenti: « a legislazione vigente. »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età » sono soppresse;

al comma 4, primo periodo, le parole: « , accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata » sono soppresse;

al comma 5:

all'alinea, le parole: « dell'anno scolastico 2021-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno scolastico 2021/2022 »;

alla lettera a), le parole: « fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 »;

al comma 3, alinea, le parole: « legge 24 aprile 2002, n. 27 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) -

1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza ».

All'articolo 10:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui

all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 350.000 euro;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 »;

al comma 2, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2022 »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022 »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".

5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 »;

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Medicina trasfusionale) - 1. Al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per

l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020 ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a), capoverso 1:

al primo periodo, le parole: « 10-ter comma 2, 10-quater » sono sostituite dalle seguenti: « 10-ter, comma 2, e 10-quater »;

al secondo periodo, dopo le parole: « e al comma 7 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 12:

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999".

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché in materia di formazione specifica in medicina generale ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « indirizzi forniti dal Ministero della salute, » sono inserite le seguenti: « nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2, », le parole: « decreto-legge 2020, n. 34, » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

al comma 2, dopo le parole: « all'Istituto superiore di sanità » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « regolamento (UE) 2016/679 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, »;

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di sanità »;

al comma 6, dopo le parole: « regolamento (UE) 2016/679 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 è l'Istituto superiore di sanità ».

All'articolo 14:

al comma 1, la parola: « 2-ter, » è soppressa e le parole: « 8-ter, 9-quater.1 » sono sostituite dalle seguenti: « 8-ter e 9-quater.1 ».

Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

« Art. 14-bis. - (Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico) - 1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

"402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e *master* universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario nazionale;

d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa".

2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

"402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 182, della medesima legge".

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 14-ter. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i

rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

All'allegato A:

è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«

5 - bis.	Articolo 38- <i>bis</i> del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
-------------	--

».

All'allegato B:

al numero 2, le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 »;

il numero 3 è soppresso.

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e altre disposizioni in materia sanitaria ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

17 maggio 2022

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per
il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza (2604)**

**EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Sopprimere l'articolo.

1.2

MALAN, ZAFFINI

Sopprimere l'articolo.

1.3

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre», ovunque ricorrenti, con le seguenti: «31 maggio».

Art. 2

2.1

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Sopprimere l'articolo.

2.2

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - 1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una adeguata capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il Ministero della salute, al fine dell'espletamento delle funzioni assegnate, si avvale anche del supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare.

2. Il Ministero della salute provvede entro il 30 maggio 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

3. Al Segretariato generale è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020».

2.3

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi da 1 a 8;*

b) *al comma 8-bis, sostituire il capoverso «e-quater» con il seguente:*
«e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa».

2.4

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Sostituire i commi da 1 a 8-bis con il seguente: «1. I commi da 457 a 467 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati».

2.5

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Sostituire i commi da 1 a 8-bis con il seguente: «1. Al comma 457 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "proprio decreto" sono inserite le seguenti: ", valido fino al 15 maggio 2022,".».

2.6

MALAN, ZAFFINI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Dal 1° giugno 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 30 giugno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni di Direttore dell'Unità. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-9 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Al 31 maggio 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° luglio 2022, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1.»

2.7

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 maggio».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 maggio 2022» e al terzo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: «1° gennaio 2023» con le seguenti: «1° giugno 2022».

2.8

MALAN, ZAFFINI

Sopprimere i commi da 3 a 8.

2.9

MALAN, ZAFFINI

Al comma 3, sopprimere il penultimo periodo.

2.0.1

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi)

1. Le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle Regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo commissariamento, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla

data di entrata in vigore della presente Legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 Dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, previa ricognizione ed accertamento del reale ed indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i livelli essenziali di assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad altre limitazioni di legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 08 Marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 Luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).

3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle unità operative di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina

e chirurgia di accettazione e di urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

Art. 2-ter

*(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN
dei medici della specialistica ambulatoriale interna)*

1. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale dal almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 08 Marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 Luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

Art. 2-quater

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2-bis e 2-ter della presente legge si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in

parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.»

ORDINI DEL GIORNO

Art. 2-*bis*

G2-*bis*.1

FREGOLENT, ROMEO, AUGUSSORI, CANTÙ, BINETTI, LUNESU, MARIN, DORIA, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premesso che:

sono molteplici le ripercussioni che la pandemia da COVID-19 ha avuto sulle cure oncologiche, in quanto ha comportato l'interruzione dei trattamenti e ritardi nelle diagnosi nonché nelle attività di ricerca e sperimentazione;

l'Associazione italiana registri tumori (IRTUM) stima che per il quinquennio 2016-2020, in Italia, siano state diagnosticate 7.000 neoplasie tra i bambini e 4.000 tra gli adolescenti (15-19 anni), in linea con il quinquennio precedente. La media annuale stimata è di 1.400 casi nella fascia d'età 0-14 anni e 900 in quella 15-19 anni;

negli ultimi 10 anni in Europa, a fronte della sperimentazione di nuovi farmaci per combattere i tumori per gli adulti, sono ancora pochissimi quelli studiati per l'età pediatrica. Si evidenzia la mancanza di una ricerca dedicata all'età pediatrica, e, dunque, la carenza di farmaci dedicati ai bambini e sperimentati su di loro, tutto ciò comporta la difficoltà di accesso a farmaci innovativi;

la ricerca biomedica ha fatto grandi passi avanti nella cura dei tumori pediatrici, ma per poter usufruire delle migliori terapie disponibili i piccoli pazienti devono essere arruolati in protocolli di cura, che garantiscano loro i più elevati *standard* internazionali. Rispetto alle cure *standard*, non strut-

turate, l'apertura di questi protocolli ha costi aggiuntivi a carico delle strutture ospedaliere che, spesso, hanno grandi difficoltà a reperire i fondi necessari a sostenerli;

un'indagine condotta in Italia da Fondazione Soleterre e dall'Unità di ricerca sul trauma dell'Università Cattolica ("Cancro in età evolutiva: fattori di rischio e di protezione per il benessere psicologico degli adolescenti"), sul breve periodo (da novembre 2019 a settembre 2021) su un campione di 31 adolescenti dai 12 e 23 anni in cura presso la U.O.C. Oncoematologia Pediatrica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, ha rilevato punteggi di ansia e depressione clinicamente significativi per il 6,5 per cento dei giovani. Inoltre per il 12,9 per cento del campione l'ansia e la depressione sono responsabili di comportamenti di ritiro sociale e al loro aumentare crescono anche lamentele somatiche, problemi di pensiero e problemi di attenzione;

appare quindi necessario individuare nuovi approcci e interventi che possano migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita di molti pazienti oncologici pediatrici.

per tutto quanto sopra considerato e prospettato

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della finanza pubblica:

1) ad assumere iniziative ai fini di una corretta ed uniforme presa in carico del paziente oncologico pediatrico promuovendo a livello territoriale l'approccio multidisciplinare e il lavoro di *équipe* con la presenza di diversi specialisti, con l'obiettivo di garantire e migliorare il benessere psico-fisico del paziente pediatrico oncologico e della propria famiglia;

2) a promuovere l'assistenza psicologica dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie, nell'ambito dei reparti di oncologia medica, effettuata da laureati in psicologia, abilitati, e con specifiche competenze nell'ambito;

3) ad istituire un fondo pubblico per il finanziamento degli studi accademici al fine di incentivare e sostenere la ricerca scientifica riguardo alle patologie oncologiche pediatriche sui farmaci orfani e per lo sviluppo di nuove terapie, stanziando fondi per i farmaci oncologici pediatrici innovativi, l'attivazione di protocolli di cura sperimentali e lo sviluppo di studi clinici mediante un approccio terapeutico multidisciplinare;

4) a prevedere lo stanziamento di fondi volti al supporto economico delle famiglie a basso reddito, considerando i costi che le famiglie devono sostenere in caso di ricoveri presso centri di cura distanti dalla propria residenza;

5) ad emanare tutti i decreti attuativi relativi all'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

G2-bis.2

FREGOLENT, ROMEO, AUGUSSORI, CANTÙ, BINETTI, LUNESU, MARIN, DORIA,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premessi che:

la pandemia da COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni sulle cure oncologiche, in quanto ha comportato l'interruzione dei trattamenti e ritardi nelle diagnosi;

il cancro è la seconda causa di mortalità nei Paesi dell'Unione europea dopo le malattie cardiovascolari;

si prevede che, senza un'azione decisa, il numero di casi aumenterà quasi del 25 per cento entro il 2035, facendo del cancro la prima causa di morte nella UE. Inoltre

in Italia nel 2019, secondo l'ultimo rapporto AIOM-AIRTUM, sono state effettuate circa 371.000 nuove diagnosi di tumore (196.000 uomini e 175.000 donne). Complessivamente in Italia ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno. Le 5 neoplasie più frequenti, nel 2019, nella popolazione sono quelle della mammella (53.500 nuovi casi), colon retto (49.000), polmone (42.500), prostata (37.000) e vescica (29.700);

la pandemia ha gravemente accentuato le differenze tra le Regioni relativamente alla disponibilità delle prestazioni e in ordine all'accesso all'assistenza. Numerosi reparti chirurgici sono stati chiusi e convertiti in reparti di medicina dedicati ai pazienti con COVID-19 e ciò ha comportato evidenti limitazioni, in termini di volume, di altri casi trattati. Complessivamente, nel 2020, sono stati rinviati oltre un milione di interventi chirurgici, come evidenziato da uno studio dell'università Cattolica. Incrociando i dati di questa ricerca con quelli delle schede di dimissione ospedaliera del 2019, emerge che sono stati rimandati il 99 per cento degli interventi per tumori alla mammella, il 99,5 per cento di quelli per cancro alla prostata, il 74,4 per cento al colon retto;

la difficile gestione del COVID-19, inoltre, ha contribuito ad accrescere la consapevolezza della necessità di un profondo rinnovamento tecnologico e di processo dell'assistenza oncologica, che deve rappresentare un vero e proprio traino per l'ammodernamento dell'intero servizio sanitario nazionale;

è necessaria l'adozione di un nuovo piano oncologico nazionale, che deve seguire la via indicata dall'Europa, prevedendo azioni, tempistiche, finanziamenti e modifiche regolatorie e legislative per superare l'emergenza oncologica, al fine di rispondere concretamente alle gravi insufficienze strut-

turali dell'assistenza ai malati di cancro rese più che mai evidenti dalla pandemia. Inoltre, è fondamentale che prenda in considerazione gli sviluppi che la medicina ha raggiunto negli ultimi anni, e in un'ottica di maggiore inclusione preveda una cabina di regia che coinvolga anche le associazioni dei pazienti, appare quindi necessario individuare nuovi approcci e interventi che possano migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita di molti pazienti oncologici;

la terapia con radioligandi, o radioligand therapy, si inserisce in questo scenario. Si pone come esempio innovativo della medicina di precisione, grazie al quale si intende individuare strategie di intervento mirate, sicure ed efficaci. Si tratta di un metodo innovativo che deriva dai progressi delle conoscenze in medicina nucleare e che tuttavia per sua natura richiede un'attenta pianificazione, dalle scelte di politica sanitaria all'adeguamento delle infrastrutture necessarie all'erogazione del trattamento;

la complessità di questa terapia necessita di un adeguamento infrastrutturale, nonché la gestione nell'ambito di un *team* multidisciplinare. A tal fine, dunque, è necessario che vi sia un'adeguata implementazione e istituzionalizzazione della terapia RLT affinché sia inserita all'interno delle politiche sul cancro, nazionali e regionali, e si ponga come un'alternativa di cura a disposizione dei pazienti;

L'oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato sull'acquisizione di informazioni meccanicistiche sullo stato di malattia e l'uso conseguente di terapie mirate (terapie personalizzate e di precisione). Il nuovo paradigma oncologico si basa sui test Next Generation Sequencing (NGS) per la profilazione genetica tramite biopsia solida e anche biopsia liquida. Questi nuovi test sono in grado di analizzare fino ad oltre 300 mutazioni geniche in una singola analisi e di fornire dati anche sul Tumor Mutational Burden (TMB);

per tutto quanto sopra considerato e prospettato

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della finanza pubblica:

1) a provvedere all'adozione di un nuovo piano oncologico nazionale che sia in linea con il piano oncologico europeo, che consideri le nuove terapie sul cancro, prevedendo misure di supporto alle strutture di ricerca italiane per assicurare ai pazienti oncologici di fruire dell'innovazione, garantendo la competitività nella ricerca;

2) ad adottare iniziative volte a facilitare e semplificare i percorsi e i tempi autorizzativi con misure di supporto alla ricerca scientifica, in particolare quella innovativa, stanziando fondi per l'ammodernamento della strumentazione tecnologica per la diagnosi delle malattie oncologiche ed onco-ematologiche;

3) ad adottare iniziative volte a sostenere lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità, nell'ottica di sviluppare nuove innovazioni te-

rapeutiche, tra cui la terapia con radioligandi, attivando strumenti di coordinamento delle attività delle reti oncologiche regionali, al fine di garantire l'equa efficacia del modello su tutto il territorio nazionale;

4) ad emanare il decreto attuativo per consentire il finanziamento dei test NSG, al fine di garantire l'accesso a questi test a tutti i pazienti eleggibili, nonché prevedere un'implementazione del predetto fondo tenendo conto del volume potenziale dei pazienti suscettibili di una profilazione mediante NGS.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Sopprimere l'articolo.

3.2

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sopprimere l'articolo.

3.3

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», alinea, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 maggio».

3.4

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere la lettera a).

3.5

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», lettera a), sostituire le parole: «o d'intesa» con le seguenti: «e d'intesa» e dopo le parole: «province autonome», inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.».

3.6

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», lettera a), dopo le parole: «delle province autonome» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e delle imprese.».

3.7

MALAN, ZAFFINI

Al capoverso «Art. 10-bis», lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché non comportino limitazioni alle libertà personali o di impresa ovvero siano solo raccomandazioni non obbliganti.».

3.8

MALAN, ZAFFINI

Al capoverso «Art. 10-bis», sopprimere la lettera b), e aggiungere, in fine, alla lettera a), le seguenti parole: «purché non comportino limitazioni alle

libertà personali o di impresa ovvero siano solo raccomandazioni non obbligatorie».

3.9

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sentiti i Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti».

3.10

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», lettera b), dopo le parole: «per materia», inserire le seguenti: «e previa comunicazione alle Camere».

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

MALAN, ZAFFINI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni

urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

impegna il Governo:

a non avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 3, capoverso "Articolo 10-bis" in modo tale da limitare i diritti di cui agli articoli 4, 13, 14, 16, 17, 19 e 21 della Costituzione.

G3.2

MALAN, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

impegna il Governo:

a non avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 3, capoverso "Articolo 10-bis", lettera a), in modo tale da limitare i diritti di cui agli articoli 4, 13, 14, 16, 17, 19 e 21 della Costituzione.

EMENDAMENTI

3.0.1

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che

vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000,00.

2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si compensa, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

Art. 4

4.1

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 1, capoverso «Articolo 10-ter» apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «risultate positive» inserire le seguenti: «e sintomatiche»;*
- b) *sopprimere il comma 2;*
- c) *al comma 3, sopprimere le parole: «e 2».*

4.2

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», comma 2, dopo le parole: «SARS-CoV-2», inserire le seguenti: «, a carico del sistema sanitario nazionale.».

Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

Art. 5

5.1

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Sopprimere l'articolo.

5.2

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sopprimere l'articolo.

5.3

MALAN, ZAFFINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. All'articolo 1-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, è fatto obbligo

di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere."».

5.4

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI, LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Sopprimere il comma 1.

5.5

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sopprimere le parole: «di tipo FFP2»;*

2) *al comma 4, capoverso «Art. 10-quater», lettera a), sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «dodici anni».*

5.6

ZAFFINI, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sostituire le parole «15 giugno 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 aprile 2022».

5.7

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», al comma 1, lettera a), al punto 7) sopprimere la parola: «primaria.».

5.8

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sopprimere i commi 2 e 5.

5.9

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino al 30 aprile 2022 nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, negli *hospice* e nei reparti di degenza ospedaliera, sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.»

5.10

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sopprimere il comma 3.

5.11

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria».

ORDINE DEL GIORNO

G5.1

BINETTI, VITALI, FREGOLENT

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

premesso che:

dal 31 marzo 2022 il DL 24/2022 ha permesso il superamento dello stato di emergenza da Covid-19 e quindi è scattato un graduale ritorno alla vita ordinaria, con la fine del sistema delle zone colorate, il progressivo superamento del green pass base e rafforzato e la eliminazione delle quarantene precauzionali; l'articolo 5 disciplina l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto, prorogandolo fino al 15 giugno 2022;

il decreto ha disposto altresì l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi, e fino al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

mentre le modalità di applicazione del decreto nel contesto sportivo e nel mondo dello spettacolo sono state interpretate con la maggiore liberalità possibile, per cui stadi e teatri, cinema e luoghi per concerti, sono tornati a riempirsi con facilità, nei contesti sanitari, dagli ospedali alle RSA, le visite da parte di familiari e visitatori alle persone sono ancora contingentate, creando un disagio considerevole ai pazienti e agli ospiti ricoverati;

si tratta evidentemente di una misura a tutela delle persone più fragili, spesso costrette a vivere in comunità, nei quali tuttavia continuano a sof-

frire di solitudine e non di rado presentano una sindrome da abbandono, con tutti gli effetti depressivi che ciò comporta; paradossalmente per tutelare le persone più fragili si sono create modalità che le rendono fisicamente protette ma psicologicamente ancor più fragili, con i segni visibili di una sindrome post-traumatica da stress;

per ragioni di sicurezza, pur potendo visitare, sempre e solo su prenotazione, i propri cari, per un tempo contingentato, i parenti non possono incontrare i loro familiari nei luoghi di vita quotidiana, dal momento che le visite, programmate per evitare assembramenti, avvengono in spazi anonimi, possibilmente all'aperto; altrettanto complesse, e spesso ancor di più, sono le regole per chi desidera visitare un degente in ospedale. Tutto sembra fatto in modo da scoraggiare la visita: ai varchi di ingresso sono richiesti la certificazione verde Covid-19 in forma cartacea o digitale di avvenuta vaccinazione o guarigione (Green pass rafforzato o Super Green pass), il documento d'identità, l'autodichiarazione pre-triage sottoscritta (disponibile sul portale asst-spedalivicivili.it); un tampone negativo al virus eseguito entro le 48 ore precedenti la visita;

è facile immaginare che quando un paziente viene ricoverato corre il rischio di non vedere più i suoi familiari; le direzioni sanitarie possono sospendere le visite qualora si sviluppasse un focolaio tra gli anziani ospiti. Negli ospedali, i direttori dei reparti possono decidere di interrompere le visite se queste comportano un rischio per i malati degenti; insomma per anziani e degenti le cose sembrano essersi complicate, creando un rigetto molto forte nei confronti della ospedalizzazione;

non possiamo esporre gli anziani a fare una drammatica scelta: isolati in casa, lontani dagli affetti di figli e nipoti, senza poter incontrare gli amici e con il rischio che il peso della solitudine generi stress e depressione, oppure liberi di ricevere amici e conoscenti ma con il rischio di ammalarsi di Covid-19, malattia particolarmente aggressiva dopo i 70 anni;

bisogna considerare che non tutti gli anziani sono uguali e che le tecnologie, dagli smartphone ai social media, possono essere di grande aiuto; ci sono anziani che si possono considerare a bassa fragilità, sia psicologica che fisica, e altri a più alta fragilità, ed è fondamentale saper distinguere tra i bisogni degli uni e i bisogni degli altri; tenendo conto del loro stato mentale ed emotivo, che può causare alterazioni della memoria, della capacità di concentrazione del controllo emotivo, e favorire l'irritabilità;

la tecnologia, però, può rappresentare un aiuto concreto: Tablet e smartphone possono aiutare a superare la solitudine, grazie a videochiamate e chat, per cui è importante favorire gli anziani nell'acquisto di tablet o smartphone con l'aiuto di volontari disposti a insegnare loro ad utilizzarli. Il Bonus Tablet per anziani non è mai stato istituito ma potrebbe essere un sussidio, valutabile anche sotto il profilo sanitario, molto efficace. Anche per loro deve valere il principio della transizione digitale e il Governo potrebbe valutare un grande progetto per la digitalizzazione nelle RSA, e perfino negli ospedali, perché tra anziani, degenti, familiari e professionisti, la comunicazione possa

sfruttare tutti i canali possibili riducendo il gap relazionale e il vuoto esistenziale che la pandemia ha reso così concretamente visibile,

impegna il Governo:

fatte salve le norme di protezione fisica di anziani e degenti, a valutare l'opportunità di sollecitare i direttori generali delle diverse strutture a considerare anche le esigenze di natura psicologica delle persone fragili.

EMENDAMENTI

5.0.1

ZAFFINI, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

Art. 6

6.1

MALAN, ZAFFINI

Sopprimere l'articolo.

6.2

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Sopprimere l'articolo.

6.3

MALAN, ZAFFINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Eliminazione del green pass base)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-*bis* è abrogato.».

6.4

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

«1. Il capo I del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.

2. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 8.

6.5

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il capo I del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 8 e gli articoli 7 e 8.

6.7

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «15 aprile 2022».

6.6

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «24 maggio 2022».

6.8

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 4, articolo 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87, le parole: "di sei mesi" sono sostituite con le parole: "illimitata".»

6.10

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1, le parole "e fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 15 maggio 2022".».

6.9

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1, le parole "e fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 20 maggio 2022".».

6.11

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.».

6.12

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sopprimere il comma 3.

6.13

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sopprimere il comma 4.

6.14

MALAN, ZAFFINI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, al comma 6, alla fine dell'ultimo periodo, inserire i seguenti: "ad eccezione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Agli oneri derivanti, pari a euro 120.000.000 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".»

6.0.1

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di funzionalità degli uffici giudiziari)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»

6.0.2

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di ripristino della funzionalità degli uffici giudiziari)

1. Con circolare del Ministero della Giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono emanate linee guida nazionali per il celere ripristino della piena funzionalità di tutti gli uffici giudiziari, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022.».

6.0.3

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

All'articolo 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.».

Art. 7

7.1

MALAN, ZAFFINI

Sopprimere l'articolo.

7.2

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sopprimere l'articolo.

7.3

MALAN, ZAFFINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Eliminazione del green pass rafforzato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-bis.1 è abrogato.».

7.4

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde rafforzata gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;».

7.5

MALAN, ZAFFINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, nonché ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso ai seguenti servizi e attività;».*

b) *al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei*

visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso."».

7.6

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire l'alinea con la seguente: «Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:».

7.7

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, lettera a) numero 1, sostituire le parole: «da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato» con le seguenti: «da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base».

7.8

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le lettere b), c), d), f) e g).

7.9

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sopprimere il comma 2.

7.0.1

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.2

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, del-

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.3

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.4

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.5

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che attesti l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2."».

7.0.6

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario".».

7.0.7

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente: "*c-ter*) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 eseguito, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario."».

7.0.8

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscono certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1."».

Art. 8

8.1

PARAGONE, MARTELLI, DE VECCHIS, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

8.2

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sopprimere l'articolo.

8.3

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Sopprimere l'articolo.

8.4

MALAN, ZAFFINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Superamento dell'obbligo vaccinale)

1. Al decreto-legge 1 aprile 2022, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, gli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati.»

8.5

MALAN, ZAFFINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Abolizione dell'obbligo vaccinale)

1. Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 è abrogato.»

8.6

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sopprimere il comma 1.

8.7

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2022,» con le seguenti: «30 aprile 2022,».

8.8

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati che non hanno contratto infezione da SARS-CoV-2;».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di intervenuta guarigione, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione definitiva della sospensione."»

8.9

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2-bis. L'obbligo vaccinale di cui ai commi 1 e 1-bis non sussiste per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1° marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute».

8.10

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera, b) sopprimere il numero 1);*
 - b) sopprimere la lettera c);*
 - c) al comma 3, sopprimere la lettera d).*
-

8.11

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 1), lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione definitiva della sospensione."».

8.12

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sopprimere i commi 2 e 3.

8.13

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sopprimere il comma 2.

8.14

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sopprimere il comma 3.

8.15

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sopprimere il comma 4.

8.16

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1.», comma 1, sostituire le parole: «15 giugno 2022» con le seguenti: «15 maggio aprile 2022».

8.17

MALAN, ZAFFINI

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1.», sopprimere la lettera a).

Conseguentemente,

a) alla rubrica, sopprimere le parole: «della scuola.»;

b) al comma 4, sopprimere il capoverso «Art. 4-ter.2.»;

c) al comma 6, capoverso «Art. 4-quinquies», al comma 1, sostituire le parole: «i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater» con le seguenti: «i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-quater e il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore»;

d) sopprimere il comma 7.

8.18

MALAN, ZAFFINI

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1», apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sopprimere la lettera a);

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'obbligo vaccinale di cui al precedente comma 1 si applica fino al 30 aprile 2022 al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2»

8.19

MALAN, ZAFFINI

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1», al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente,

a) alla lettera d) sopprimere le parole: «personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «Obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale».

8.20

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1.», comma 2, dopo le parole: «L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste», inserire le seguenti: «per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1 marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2,

disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute e».

8.21

MALAN, ZAFFINI

Al comma 4, sopprimere il capoverso «Art. 4-ter.2».

8.22

MERLO

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sostituire le parole: «15 giugno 2022» con le seguenti: «31 luglio 2022»;*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «delle attività didattiche a contatto con gli alunni» con le seguenti: «di qualsiasi tipologia di attività scolastica»;*

3) *sopprimere i commi 4, 5 e 6.*

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:

«1-quater.1. A partire dal 1 aprile 2022 e fino 31 luglio 2022 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2, articolo 26 del DL n. 18/2020, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 26 del DL n. 18/2020, il periodo di assenza dal servizio prescritto dal medico specialista dipendente o convenzionato con il SSN o dal medico di medicina generale che ha in cura il lavoratore è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta a decorrere dal 17 marzo 2020. Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rileva ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento. e si applica a partire. La certificazione attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita è rilasciata dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. o dal medico di medicina generale che ha in cura il lavoratore ed i cui riferimenti devono essere riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato di assenza dal servizio. Nel caso di lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del

riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sufficiente riportare, per le competenti verifiche, i riferimenti del predetto riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nel medesimo certificato di assenza dal servizio. La tutela prevista dal presente comma si estende anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati giudicati dal medico competente inidonei temporanei alla mansione, per motivazioni legate ad un aumentato rischio Covid-19 correlato. Dal 1° aprile 2022 fino al 31 luglio 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

1-quater.2. È prorogato fino al 30 settembre 2022 il diritto al lavoro agile, in assenza degli accordi individuali, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati:

- a) di cui al comma 2-*bis*, articolo 26, del DL 18/2020;
- b) che svolgono funzioni di caregiver, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- c) genitori che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità con connotazione di gravità grave riconosciuta ai sensi del comma 3, articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile.

1-quater.3. Il decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato».

8.23

MALAN, ZAFFINI

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», al comma 1, sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «24 maggio».

Conseguentemente,

- a) al comma 2, sopprimere il primo periodo.*
 - b) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*
-

8.24

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale scolastico di cui al comma 1 sospeso per le ragioni di cui al presente decreto-legge durante l'anno scolastico 2021/2022 che sia in servizio per l'anno di prova, è comunque permesso di svolgere, nel termine del medesimo anno scolastico, un orario di servizio che permetta l'adempimento dei termini prescritti ai fini dell'immissione in ruolo.».

8.25

MALAN, ZAFFINI

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

8.26

MALAN, ZAFFINI

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del suo orario di servizio e funzione, nonché delle norme contrattuali vigenti».

8.27

MALAN, ZAFFINI

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», sopprimere il comma 4.

8.28

MALAN, ZAFFINI

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.29

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 4-*quater* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, è soppresso».

8.30

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sopprimere il comma 6.

8.31

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 6, capoverso, «Art. 4-*quinquies*», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-*sexies*, i soggetti di cui agli articoli 4-*ter*.1, 4-*quater*, il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione

tecnica superiore, nonché il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli *9-ter.1*, *9-ter.2*, *9-quinquies*, *9-sexies*, *9-septies*, *9-octies*, e *9-novies* del decreto-legge n. 52 del 2021.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

8.32

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 6, capoverso «Art. 4-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di dare seguito a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, gli oneri relativi all'esecuzione di test antigenici e molecolari sono a carico del Servizio Sanitario nazionale».

8.33

MALAN, ZAFFINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«*8-bis.* È disposto il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del CCNL dell'11 aprile 2008.».

8.34

RAUTI, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«*8-bis.* È disposto il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di

sospensione del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del CCNL dell'11 aprile 2008.».

8.35

RAUTI, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La sospensione dalla retribuzione nei confronti di lavoratori ancora soggetti all'obbligo vaccinale non opera nei confronti delle donne in congedo di maternità.».

8.36

RAUTI, MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La sospensione dalla retribuzione nei confronti di lavoratori ancora soggetti all'obbligo vaccinale non opera nei confronti del personale in servizio legittimamente assente dal lavoro per qualsiasi causa.».

8.37

MALAN, LA RUSSA, ZAFFINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il periodo di sospensione delle persone che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale, è comunque riconosciuto un assegno alimentare in misura pari alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti previdenziali, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.»

8.38

MALAN, ZAFFINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In nessun caso può essere imposta, attraverso qualsiasi tipo di sanzione, la somministrazione di dosi di vaccino contro il Covid-19 a persone in possesso dei requisiti per il Green Pass rafforzato.».

ORDINI DEL GIORNO

G8.1

MALAN, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

impegna il Governo:

ad impedire, in qualsiasi pubblica amministrazione, l'imposizione della somministrazione di dosi di vaccino contro il Covid-19 a persone in possesso dei requisiti per il Green Pass rafforzato, attraverso qualsiasi tipo di sanzione.

G8.2

ROMANO, RICCIARDI, MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epide-

mia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento reca ai commi 1 e 3 delle modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale;

le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione;

il medesimo articolo del provvedimento, al comma 4, conferma l'obbligo del vaccino fino al 15 giugno 2022, per ulteriori categorie di lavoratori, come il personale docente ed educativo della scuola, ritenendo la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni;

considerato che:

lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 221 del 2021, convertito dalla legge n. 11 del 2022, fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente rinnovato, con conseguente cessazione dello stesso alla data del 31 marzo 2022 e introduzione nell'ordinamento di nuove disposizioni ai fini del superamento delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia;

in particolare, dal 1° aprile 2022 e fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, il personale docente inadempiente, dichiarato temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni, è di fatto destinato ad attività di supporto all'istituzione scolastica, la cui discrezionalità operativa è in capo ai singoli Dirigenti scolastici;

tuttavia, anche in assenza di una chiara ed incontrovertibile circolare del Ministero della salute con riferimento all'esenzione dalla vaccinazione da COVID-19 dei soggetti guariti, è accaduto che molti docenti, non riuscendo ad ottenere le certificazioni di provvisoria esenzione dal vaccino - e pur dopo aver contratto l'infezione - sono stati comunque sospesi dal servizio;

doendo allo stato attuale trovare applicazione la suddetta disciplina, ne conviene, che a decorrere dalla predetta data del 1° aprile 2022, il personale docente privo di vaccinazione, ma in possesso di una certificazione verde da guarigione non potrà essere in ogni caso adibito all'attività di diretta docenza nelle classi loro assegnate;

ciò sembra essere in contraddizione con le linee operative del Ministero della Salute che ha nel tempo sostanzialmente equiparato gli effetti dell'evento "vaccinazione" agli effetti dell'evento "guarigione da Covid-19"; al punto che entrambi gli eventi sono condizione sufficiente per ottenere il cd. green pass rafforzato;

ritenuto inoltre che:

l'infezione dal virus SARS-CoV-2 determina un differimento dell'applicazione del suddetto obbligo, secondo i termini temporali, concernenti la vaccinazione successiva alla guarigione, indicati dalla circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, e dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, parzialmente modificativa della prima circolare. Inoltre, sulla base di esse, ai fini della determinazione della decorrenza dell'obbligo in oggetto, si fa in genere riferimento, in via interpretativa, al termine di sei mesi dalla guarigione;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

eliminare questa disparità di trattamento, sia nell'ambito lavorativo sanitario che scolastico, fra i soggetti vaccinati e quelli guariti dall'infezione, equiparati solo per l'ottenimento di una certificazione amministrativa, ma impossibilitati a svolgere la medesima mansione lavorativa;

differire il termine temporale per l'avvio del ciclo vaccinale o la somministrazione della dose booster al personale scolastico e sanitario che abbia contratto il Covid-19 a partire dal 1° gennaio 2022 all'effettiva disponibilità di vaccini specificamente costruiti per contrastare le nuove varianti.

EMENDAMENTI

8.0.1

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana" sono aggiunte le seguenti: "o a causa di inoculazione volontaria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-Cov- 2."».

8.0.2

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2)

1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto superiore di sanità, è autorizzata la spesa di euro 200 milioni a valere sulle risorse stanziato a favore della Fondazione «Enea Tech e Biomedical» di cui al comma 5 dell'articolo 42 del decreto legge 29 maggio 2020, n. 34.»

8.0.3

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.»

8.0.4

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione

permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-Cov-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.

915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

8.0.5

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo

3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione: un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali,

nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 6. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.

5. Avverso il giudizio della Commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

8.0.6

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Indennità di specificità infermieristica)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e da-

gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° aprile 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.».

Art. 9

9.1

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 1, capoverso «Art. 3.», commi 2 e 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «di tipo FFP2» ovunque ricorrano;*
- b) *sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «dodici anni».*

9.2

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 3.», sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e di tipo chirurgico da parte degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla

prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

3-bis. Nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.»

9.3

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «fermo restando il riconoscimento di una specifica indennità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo di cui all'articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41».

9.7

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Sono a carico del Servizio Sanitario nazionale gli oneri relativi all'esecuzione dei test antigenici rapidi o molecolari. Il risultato del test, che dovrà essere negativo per la riammissione in classe, costituisce documento di autocertificazione.».

9.4

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 5, sostituire l'alea con la seguente: «Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:».

Conseguentemente, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65».

9.5

PARAGONE, MARTELLI, DE VECCHIS, GIARRUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 5, sopprimere la lettera a).

9.6

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in presenza di almeno un caso di positività di uno o più alunni della sede dell'istituzione scolastica.».

ORDINE DEL GIORNO

G9.1

FREGOLENT, ROMEO, AUGUSSORI, CANTÙ, BINETTI, LUNESU, MARIN, DORIA,
CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premessi che:

l'articolo 9 del presente Decreto, al comma 5, dispone che fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età;

sulla base di tale norma dal 1° aprile 2022 i bambini che abbiano compiuto 6 anni di età hanno l'obbligo di indossare la mascherina a prescindere dal ciclo scolastico frequentato, e dunque, anche se frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia;

tale norma rischia di creare delle vere e proprie discriminazioni tra i più piccoli, invero in una medesima classe della scuola dell'infanzia, si hanno gruppi di bambini obbligati a portare la mascherina e altri no;

tale previsione, inoltre, si pone come una vera e propria stortura rispetto al decreto in oggetto, che avrebbe dovuto condurci ad una graduale riapertura e un ritorno alla normalità, prevedendo la normalizzazione della situazione pandemica e non certo ad un aumento delle restrizioni, in special modo a spese dei soggetti più deboli, come appunto i bambini;

impegna il Governo

ad intraprendere delle iniziative urgenti, al fine di rimuovere ogni forma di disparità di trattamento tra i bambini, prevedendo una precipua modifica della norma, ripristinando il sistema antecedente che individuava l'obbligo di indossare la mascherina non sulla base dell'età ma del grado di istruzione.

EMENDAMENTI

9.0.1

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Teleassistenza e telemedicina)

1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 100 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.2

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Teleassistenza e telemedicina)

1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 50 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 10

10.1

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Sopprimere l'articolo.

10.2

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»

10.3

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 5-bis) aggiungere il seguente:

«5-bis.1) Articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.»

10.4

AUGUSSORI, CALDEROLI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, FREGOLENT, CANTÙ,
LUNESU, MARIN, DORIA

Sostituire i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater con i seguenti:

«1-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, 2-bis e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2022. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite

massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 5,4 di euro per l'anno 2022.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma *1-bis* si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1-quater. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato. È parimenti abrogato il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, pari a 21,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

10.5

MALAN, ZAFFINI

Al comma 2, Allegato B, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

10.6

MALAN, ZAFFINI

Al comma 2, Allegato B, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) Articolo 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Congedi parentali.».

10.7

MALAN, ZAFFINI

Al comma 3, sostituire le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c)» con le seguenti: «la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)».

10.8

MALAN, ZAFFINI

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:

«5-quinquies.1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".»

ORDINI DEL GIORNO

G10.1

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, FREGOLENT, CANTÙ,
LUNESU, MARIN, DORIA

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante di-

sposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

premesso che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i medesimi giorni di assenza non siano computati ai fini del periodo di comporta;

il comma *2-bis* del medesimo articolo ha previsto che i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

il comma *7-bis* del medesimo articolo 26 ha disposto, infine, un rimborso forfettario di 600 euro in favore dei datori di lavoro privati con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS per gli oneri sostenuti relativi ad ogni singolo lavoratore che non abbia diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS e che non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;

le disposizioni di cui ai commi 2 e *2-bis* sono state oggetto di varie proroghe e, da ultimo, l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, ne ha prorogato gli effetti sino al 31 marzo 2022;

l'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, prevede inoltre che, ferme restando le tutele previste per i fragili ai sensi delle disposizioni richiamate, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, siano individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità;

il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022 e finalizzato ad individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, non ha però ricevuto concreta attuazione;

l'articolo 10 del decreto-legge in esame dispone una proroga sino al 30 giugno delle sole disposizioni contenute nel comma *2-bis* dell'articolo 26, mentre circoscrive la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 ai soggetti indicati nel decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché tutte le misure di tutela dei lavoratori fragili, richiamate in premessa, siano prorogate anche per i prossimi mesi e, più in generale, sino a quando l'andamento della situazione epidemiologica lo richieda;

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché le tutele nei confronti dei lavoratori fragili trovino applicazione anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

ad abrogare il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022.

G10.2

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento, al comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga al 31 agosto 2022 le disposizioni concernenti la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente;

la disposizione, in altri termini, proroga quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 90 del decreto legge n. 34 del 2020, prevedendo, entro il 31 agosto 2022, il termine dell'obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (art. 90, comma 3) e, al contempo, entro la medesima data, la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare lo smart working ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (art. 90, comma 4);

considerato che:

con l'emergenza Covid-19 è stato approntato un framework normativo volto ad agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

a partire dal decreto legge n. 18 del 2020, articolo 87, il lavoro agile è stato definito come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa anche nelle pubbliche amministrazioni ed è stato poi nuovamente confermato con il decreto legge n. 56 del 2021, che ha previsto il ricorso allo smart working fino al 31 dicembre 2021;

lo scenario è successivamente cambiato, dal 15 ottobre 2021 in poi, quando si è fatto un passo indietro sul lavoro agile nella pubblica amministrazione ed è stato emanato un DPCM firmato il 24 settembre 2021 per stabilire che la modalità ordinaria di lavoro sarebbe stata quella in presenza;

è così decaduta la procedura semplificata ed il Ministero della pubblica amministrazione ha altresì pubblicato apposite linee guida al fine di dare un'indicazione generale alle amministrazioni su come organizzare i contratti di lavoro agile, al quale possono accedere in modo consensuale e volontario tutti i lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato ed indeterminato; valutato inoltre che:

al pari dei dipendenti privati, anche quelli pubblici devono poter ricorrere al lavoro a distanza a prescindere dall'obbligatorietà dell'accordo individuale, dal momento che la stessa concezione del lavoro è fortemente mutata durante questi anni di pandemia e, infatti, lo smart working, applicato in prima istanza nel corso del lockdown causato dal Covid-19, come affermato dal Ministro per le politiche giovanili Dadone, altro non è che un'opportunità per rivoluzionare il mondo del lavoro;

in altri paesi, del resto, come ad esempio la Danimarca o la Svezia, la cultura del lavoro "smart", vale a dire "intelligente, sveglio, acuto", è presente già da diversi anni ed ha mostrato concretamente come si è giunti alla creazione di nuove abitudini e alla gestione più efficace del rapporto tra la sfera professionale e quella privata;

impegna il Governo a:

incentivare il ricorso allo smart working nella pubblica amministrazione come strumento di conciliazione vita privata-lavoro;

prevedere la proroga del termine di deroga agli accordi individuali per i dipendenti del settore privato fino al 31 dicembre 2022.

EMENDAMENTI

Art. 11

11.1

MALAN, ZAFFINI

Sopprimere l'articolo.

11.2

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sopprimere l'articolo.

11.4

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è soppresso».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

11.3

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è soppresso».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono soppressi».

11.5

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 1, lettera a), comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

11.6

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «due» con la seguente: «duecento»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «terza» con la seguente: «trecentesima»;*

c) *al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da uno a dieci giorni» con le seguenti: «da una a due ore»;*

d) *al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «seconda» con la seguente: «duecentesima».*

ORDINI DEL GIORNO

G11.1

CANTÙ, ROMEO, FREGOLENT, AUGUSSORI, RIZZOTTI, BINETTI, ZAFFINI,
LUNESU, MARIN, DORIA, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione

dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

Premesso che:

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per gli ultra cinquantenni, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento, in caso di inosservanza del predetto obbligo. L'articolo 1 del decreto, al comma 2, stabilisce che l'obbligo non sussiste, per cui la somministrazione del vaccino può essere tralasciata o differita, in ipotesi di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito, ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto della disciplina ministeriale in materia;

la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento scatta per i soggetti che, entro il 1 febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute, non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi;

il presente sistema sanzionatorio prevede che attraverso l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), il Ministero della Salute comunica ai non adempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio, invitando gli stessi, entro 10 giorni dalla ricezione, di comunicare all'ASL competente per territorio l'eventuale certificazione afferente al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, oppure ulteriore motivo di assoluta e oggettiva impossibilità. Negli stessi 10 giorni, i medesimi inadempienti hanno l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'avvenuta presentazione di detta documentazione, l'ASL competente per territorio trasmette ad Agenzia Entrate Riscossione, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla mancata sussistenza dell'obbligo vaccinale, oppure all'impossibilità di adempiervi, ove l'ASL competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, verrà notificato un avviso di addebito all'inadempiente, con valore di titolo esecutivo. Per l'eventuale opposizione alla sanzione la competenza appartiene al giudice di pace;

il Ministero della Salute ha inviato all'Agenzia delle entrate-Riscossione gli elenchi delle persone che non si sono sottoposte al vaccino - si tratterebbe di una platea di circa 1,8 milioni di over 50 - e, dopo la verifica, si prevede l'invio delle cartelle. Al momento sarebbero in via di spedizione circa 600 mila avvisi;

il database non risulta affidabile posto che sono state notificate multe a persone decedute e a persone vaccinate, anche in altri paesi, a persone

decedute e, ancor più grave, a persone che il vaccino lo hanno fatto in Italia ma non sono state ancora caricate a sistema;

emerge la necessità di approfondire attentamente, anche per la rilevanza dei dubbi di incostituzionalità da più parti sollevati, i profili formali e sostanziali incidenti *ictu oculi* in punto di legittimità del procedimento sanzionatorio, in particolare per la parte in cui le disposizioni di interesse non prevedono l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato, posto che, se di obbligo vaccinale (anche in forma surrettizia) trattasi, non ci può essere prescrizione di consenso informato dovendo lo Stato assumersi integralmente la responsabilità per eventuali effetti avversi, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti del produttore ad ogni conseguente effetto di ragionevole certezza di efficacia, durata e sicurezza al fine di ristabilire un rapporto di fiducia tra Stato e cittadino;

dei 1,8 milioni soggetti over 50 che non risultano vaccinati circa 800 mila sono guariti dal Covid-19, e spetterà, dunque, a questi ultimi procedere alla comunicazione alle Asl di competenza, con una procedura non proprio agevole, per evitare la multa da 100 euro;

considerato che:

il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" avrebbe potuto e dovuto, per le ragioni suesposte, prevedere la sospensione, almeno per sei mesi, dell'invio degli avvisi di addebito delle sanzioni, in attesa degli approfondimenti necessari, al fine di evitare un aumento del contenzioso, considerato che la procedura di richiesta all'Azienda Sanitaria e di verifica da parte di quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'effettiva ipotesi di esenzione è un procedimento ostico che comporterà lungaggini in termini di controlli, valutando, altresì, di rimuovere fattispecie di obbligo vaccinale correlate al consenso informato posto che non vi può essere obbligo vaccinale nemmeno in forma surrettizia senza che sia preceduto da assunzione di piena responsabilità da parte dello Stato per eventuali effetti avversi;

impegna il Governo

a sospendere, quantomeno per sei mesi, l'invio degli avvisi di addebito delle sanzioni, in attesa degli approfondimenti necessari, almeno fintantoché non saranno verificati i casi di vaccinati all'estero, di persone decedute e di persone che il vaccino lo hanno fatto in Italia ma non sono state ancora caricate a sistema, e più in generale sui presupposti oggettivi e soggettivi tenuto conto delle criticità in materia di profilassi vaccinale in fatto e in diritto emerse fra cui l'ontologica incoerenza tra obbligo vaccinale e consenso informato, al fine di evitare un aumento del contenzioso, considerato che la procedura di richiesta all'Azienda Sanitaria e di verifica da parte di quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'effettiva ipotesi di esenzione è un procedimento ostico con lungaggini in termini di controlli, al fine di sviluppare la cultura

dell'adesione alla profilassi vaccinale sicura ed efficace nel tempo e contro l'infezione, sulla base del postulato convincere per non costringere.

Art. 12

G12.1

CANTÙ, ROMEO, FREGOLENT, AUGUSSORI, RIZZOTTI, BINETTI, ZAFFINI, LUNESU, MARIN, DORIA, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premesso che:

il 31 marzo 2022 è terminato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato nei termini in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

le varie proroghe e i due anni ed oltre di emergenza non hanno fatto sì che si provvedesse a tutelare alcune posizioni che per le loro fragilità avrebbero dovuto maggiormente sensibilizzare l'attenzione del Governo in materia di prevenzione, sicurezza e protezione in particolare dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e dei lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o in conseguenza dello svolgimento di terapie salvavita, nonché dei lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica legittimante l'esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov2;

il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, non ha neppure preso in considerazione per la parte afferente la Sanità il dissesto di sistema che si è venuto a creare in questi due anni di pandemia da più parti valutato in oltre 5 miliardi di mancate risorse riconosciute alle Regioni in parte corrente, lasciando al PNRR la rigidità imposta dall'Europa con una prioritizzazione dei progetti non conforme alle esigenze di *upgrading* tecnologico che deve essere contestuale alla messa in sicurezza e a norma antisismica delle strutture, il che purtroppo non consente né di colmare le lacune del SSN in materia infrastrutturale né tantomeno le carenze di risorse umane e strumentali essenziali

per il rafforzamento delle attività di prevenzione, il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie no covid-19 e il potenziamento delle cure territoriali e domiciliari, secondo i nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» pubblicata su GU n.102 del 3 maggio 2022;

considerato il deficit strutturale, nonostante il dettato generale della norma, in materia di controlli che non si possono limitare alle sole previsioni del cosiddetto CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) di natura prettamente formale e procedimentale, rilevando la necessità di introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti a Missione 6 del PNRR che dovrebbe essere agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4;

onde assicurare le necessarie coperture si suggerisce di riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a investimento, con garanzia di coerente allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti alla stregua del modello dell'Ecosistema Dati Sanitari sull'effettiva finalizzazione a garanzia nel tempo di efficace contrasto delle inappropriately, sprechi e disfunzioni;

posto che gli obiettivi a Missione 6 del PNRR non possono realizzarsi se disgiunti da un contestuale percorso di adeguamento gestionale delle Aziende sanitarie e delle relative articolazioni ospedaliere e territoriali, appare indispensabile introdurre a norma di legislazione ordinaria correttivi normativi atti a rafforzare in qualità e quantità il personale operante nelle strutture anche di emergenza urgenza preospedaliere ed ospedaliere per un reale potenziamento del monte ore di risorsa umana effettivamente in grado di superare la fase emergenziale per poi essere a regime nella nuova normalità valorizzando il *know how* competenziale e professionale già disponibile anche per accelerare il processo formativo dei nuovi assunti nella fase emergenziale;

allo scopo, non essendo il momento di disperdere competenze, conoscenze ed esperienze qualificate, si suggerisce per tutto il periodo di vigenza del PNRR:

di mantenere la possibilità di conferire financo oltre i limiti di età gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

superare le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rendendo possibile la libera professione (che non deve eccedere

il limite del 25% del monte orario complessivo e deve essere autorizzata dal datore di lavoro prioritariamente nella struttura di appartenenza ovvero per il cittadino o nei confronti dei medici di famiglia nonché presso le strutture sanitarie e socio sanitarie della Rete) aperta a tutti gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN;

in attesa della messa a regime del riordino del sistema preospedaliero ed ospedaliero di emergenza urgenza secondo il modello di cui al Disegno di Legge n. 2153, presentato presso il Senato della Repubblica nella presente legislatura, al fine di colmare le carenze stimate complessivamente su base nazionale in almeno 4.000 medici e 10.000 infermieri, escludere disparità dispositive e penalizzazioni nel percorso lavorativo degli operatori sanitari che lavorano nella Medicina d'Urgenza e Rianimazione in punto di istituti legati alle indennità accessorie o equivalenti (tenuto conto dei carichi di lavoro rispetto alle altre attività e specializzazioni trattandosi di professioni usuranti, che danno poco spazio alla carriera, con turnistica logorante senza un vero e proprio riconoscimento sostitutivo compensativo sì da assicurare trattamenti economici sovrapponibili per quantità e qualità di performance prestazionali rese) atte a valorizzare e non discriminare il personale operante presso il sistema preospedaliero ed ospedaliero di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, infermieristico, tecnico e soccorritore con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato ovvero di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, così come dovendosi assicurare pari regole in materia di libera professione della dirigenza sanitaria anche per le specializzazioni di Medicina d'Urgenza tanto in attività extraospedaliera (attualmente SET 118) che nelle unità operative di Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e più in generale nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) superandosi differenti trattamenti e discipline in materia di incompatibilità ed esclusività;

nonché elevare temporaneamente il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a sessantotto anni in materia di conferimento di incarichi di direzione generale;

per tutto quanto sopra considerato e prospettato

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, valutando l'opportunità per tutto il periodo di vigenza del PNRR e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della finanza pubblica, di:

1) prorogare le misure previste a tutela dei lavoratori fragili, di cui fra l'altro all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché dei lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale avuto riguardo alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44;

2) mantenere la possibilità di conferire anche oltre i limiti di età incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

3) superare almeno in via sperimentale le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rendendo possibile la libera professione (che non deve eccedere il limite del 25% del monte orario complessivo e deve essere autorizzata dal datore di lavoro prioritariamente nella struttura di appartenenza ovvero per il cittadino o nei confronti dei medici di famiglia nonché presso le strutture sanitarie e socio sanitarie della Rete) aperta a tutti gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN;

4) escludere disparità giuridiche ed economiche per i professionisti dei servizi territoriali e ospedalieri di Emergenza Urgenza in punto di istituti legati alle indennità accessorie o equivalenti atte a valorizzare e non discriminare il personale operante presso il sistema preospedaliero ed ospedaliero di emergenza urgenza di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, infermieristico, tecnico e soccorritore con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato ovvero di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, così come in materia di libera professione della dirigenza sanitaria anche per le specializzazioni di medicina d'urgenza tanto in attività extraospedaliera (attualmente SET 118) che nelle unità operative di Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e più in generale nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) superandosi disparità di norme in materia di incompatibilità ed esclusività, garantendo eque prospettive di carriera e di trattamento economico anche mediante misure compensative in forma di indennità specifiche per gli operatori dei servizi di emergenza urgenza (oltre che di assistenza e tutele legali, protezione dagli episodi di aggressione e violenza sui luoghi di lavoro) variabili per quantità e qualità di performance prestazionali rese in ragione dell'impatto della turnistica e del carico di lavoro e delle condizioni di pressione e logoramento psico fisico intrinseco alle attività svolte;

5) elevare temporaneamente il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a sessantotto anni in materia di conferimento di incarichi di direzione generale;

6) introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti a Missione 6 del PNRR agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 atto a coniugare le opere di messa a norma e sicurezza anche antisismica delle strutture con la dotazione nei relativi reparti e servi-

zi ospedalieri di strumentazione tecnologica up to day, mediante rilevazione complessiva da prioritarizzare senza ulteriore indugio per darne contezza nel successivo step di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR sulla base di griglia di dotazione essenziale per le attività di prevenzione diagnosi e cure secondo standard aggiornati rispetto ai parametri indicati nel Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, con adeguamento tecnologico a massimo di 5 anni quale parametro di sostituzione necessitata in presenza di nuove tecnologie superiormente validate;

7) riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a investimento, ferma la corretta allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti alla stregua del modello dell'Ecosistema Dati Sanitari sull'effettiva finalizzazione, a garanzia nel tempo del contrasto delle inappropriately, sprechi e disfunzioni ma anche degli investimenti in risorse umane e strumentali indispensabili anche per rispondere ai nuovi standard delle cure territoriali di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» pubblicata su GU n.102 del 3 maggio 2022, consentendo il ripianamento straordinario dei maggiori costi sostenuti durante lo stato di emergenza sanitaria per tutto il periodo di attuazione di Missione 6 a PNRR;

8) prevedere in sede di revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture di cui all'adottanda legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che a tutti i contratti e a tutti i singoli accordi ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si applica il sistema di valutazione quanti qualitativa, monitoraggio e controllo delle prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale nell'interesse dell'utenza di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e possibile revisione del comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 per il conseguente abbattimento delle liste di attesa con nuove regole di ingaggio degli erogatori tenuti a condividere effettivamente le agende e in tempo reale (pubblicate on line) e remunerati per una fetta parte in ragione del pieno abbattimento delle liste di attesa (con obiettivo principale l'azzeramento delle inappropriately) modello negoziale che si integra con le nuove regole di ingaggio dei medici di medicina generale per l'effettivo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN e con la valorizzazione della libera professione all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.

G12.2

MAUTONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

premesso che:

il comma 3-*quater* dell'articolo 12 del provvedimento, inserito dalla Camera dei deputati, differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della disciplina transitoria che consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha stabilito al comma 547 che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

la legge di bilancio per il 2019 al comma 548-*bis* ha stabilito, inoltre, che *"Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa,, possono procedere fino al 31 dicembre 2022, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture[.]"*;

il medesimo comma della legge di bilancio per il 2019 prevede, altresì, che a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548 che prevede che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, ri-

sultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;

alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, non appartenenti alla rete formativa, si applicano le disposizioni di cui l'articolo 1.2 dell'Allegato 1 Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 13 giugno 2017 n. 402, che prevede che *"al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi"*;

considerato che

è necessario dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548-*bis* della legge 30 dicembre 2018 e che la limitazione a 18 mesi per le assunzioni degli specializzandi in medicina, veterinaria, odontoiatria, farmacia, biologia, chimica, fisica e psicologia a partire dal terzo anno nelle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, non appartenenti alla rete formativa, costituisce un limite a discapito proprio di quelle strutture che hanno maggiore necessità di figure professionali per la copertura dell'attività assistenziale specialistica;

solo gli specializzandi assunti a tempo determinato, senza limiti temporali nelle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica, sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

impegna il Governo

a prevedere la possibilità anche per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate non appartenenti alla rete formativa, di prorogare i contratti di assunzione a tempo determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548-*bis* della legge 30 dicembre 2018 sino alla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica, affinché gli specializzandi assunti possano conseguire l'inquadramento a tempo indeterminato nell'ambito della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

EMENDAMENTI

12.0.1

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Modifica dell'articolo 1, comma 268,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: "ruolo sociosanitario," inserire le seguenti: "nonché il personale del ruolo tecnico e amministrativo".»

Art. 13

13.1

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GIANNUZZI,
LANNUTTI, LA MURA, MININNO, SBRANA

Sopprimere l'articolo.

13.2

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'Istituto superiore di sanità gestisce», inserire le seguenti: «, con il supporto tecnico, operativo e organizzativo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 202, n. 82, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,».

13.3

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 106,» sostituire le parole da: «e secondo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, e secondo le modalità indicate al predetto Istituto dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di adottare le necessarie e opportune misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti, che diano garanzia funzionale, operativa e di inviolabilità dell'architettura informatica della piattaforma dati evitando così l'esfiltrazione degli stessi».

13.4

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Istituto superiore di sanità», inserire le seguenti: «, secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite».

13.5

MALAN, ZAFFINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 sono abrogati a decorrere dal 1° maggio 2022.»

13.6

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 2, dopo le parole: «, quest'ultimo trasmette», inserire le seguenti: «secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,».

13.7

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 2, dopo le parole: «, i dati individuali», inserire le seguenti: «pseudonimizzati, così come previsto dal regolamento (UE) 2016/679,».

13.8

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 3, dopo le parole: «trasmette alla piattaforma», inserire le seguenti: «, in forma pseudonimizzata e secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,».

13.9

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 4, dopo le parole: «a fini di archiviazione», inserire le seguenti: «, in modalità disaccoppiata,».

13.10

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Sopprimere il comma 5.

13.11

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 5, dopo le parole: «, possono essere condivisi» inserire le seguenti: «in forma aggregata secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.».

13.12

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 6, dopo le parole: «e la sicurezza del dato», inserire le seguenti: «, secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.».

13.13

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.»

13.15

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 7, dopo le parole: «e di Bolzano», inserire le seguenti: «in qualità di titolari dei dati ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,».

13.14

MALAN, ZAFFINI

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «con cadenza giornaliera».

13.16

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 7, dopo le parole: «specifica circolare», inserire le seguenti: «da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge,».

Conseguentemente,

aggiungere in fine il seguente periodo: «La circolare ministeriale dovrà necessariamente tenere conto delle indicazioni operative e tecniche fornite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, atte ad evitare l'esfiltrazione dei dati raccolti ai fini statistici ed epidemiologici.».

13.17

CRUCIOLI, ANGRISANI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI,
LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSÌ, LA MURA

Al comma 7, dopo le parole: «Istituto superiore di sanità», aggiungere in fine le seguenti: «, i quali assumono la qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.».

13.18

MALAN, ZAFFINI

Al comma 8, sostituire le parole: «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «con le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui all'articolo 2, commi 1 e 2».

ORDINI DEL GIORNO

G13.1

MALAN, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

considerato che:

il giudice federale del Texas Mark Pittman ha richiesto nello scorso autunno all'agenzia Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti d'America di pubblicare celermente la documentazione riguardante il vaccino anti Covid-19 prodotto da Pfizer, di gran lunga il più diffuso in Italia con oltre 95 milioni di dosi distribuite; in un primo tempo l'agenzia si era resa disponibile a pubblicarne 500 pagine al mese, ritmo che avrebbe consentito di terminare il compito solo nel 2076; il giudice ha ritenuto tale periodo incompatibile con le esigenze di trasparenza e libertà di informazione imponendo la pubblicazione dell'intera documentazione entro otto mesi; a partire dal mese di marzo sono perciò state pubblicate 80mila pagine;

la suddetta documentazione è in gran parte di carattere tecnico e ne sono state diffuse varie interpretazioni, in particolare riguardo alle reazioni avverse e all'efficacia, che hanno causato dubbi e disorientamento;

impegna il Governo:

a riferire tempestivamente alle Commissioni competenti di Senato e Camera sul contenuto della documentazione rilasciata dalla FDA sul vaccino

anti Covid-19 Pfizer al fine di dissipare dubbi e preoccupazioni che notizie su di essa hanno suscitato.

G13.2

MALAN, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

premesso che:

lo stesso Giorgio Palù, presidente del Cda dell'Agenzia italiana del farmaco ha spiegato in audizione che le risorse limitate impediscono un più completo rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di studiare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, un incremento dei fondi destinati al rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19.

G13.3

ROMANO, RICCIARDI, MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

premesso che:

l'articolo 13 del provvedimento, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute;

spetta all'Istituto superiore di sanità la gestione della specifica piattaforma dati "Sistema di sorveglianza integrata Covid-19", che regioni e pro-

vince autonome sono quotidianamente tenute ad alimentare con i dati acquisiti e raccolti nei propri territori;

la disposizione garantisce, anche dopo il 31 marzo 2022, la funzionalità del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2;

il Ministero della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la suddetta piattaforma, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini;

il Sistema Tessera sanitaria continua inoltre a trasmettere alla piattaforma il numero di tamponi antigenici rapidi effettuati con l'indicazione degli esiti, per la successiva trasmissione al Ministero della salute;

considerato che:

il settimo rapporto congiunto sull'impatto dell'epidemia sulla mortalità totale dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato che da inizio pandemia (marzo 2020) a gennaio 2022 l'eccesso di mortalità totale, rispetto alla media 2015-2019, è stato di 178 mila decessi;

valutato inoltre che:

il rapporto annuale AIFA sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19, contenente l'analisi delle 117.920 segnalazioni di sospette reazioni avverse successive alla vaccinazione inviate alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 dicembre 2021, ha evidenziato che il monitoraggio e la valutazione dei casi fatali sono in approfondimento presso tutte le Agenzie Regolatorie a livello globale, sebbene solo poche di esse rendano disponibili rapporti periodici e valutazioni pubbliche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere pubblico, sui canali informatici istituzionali, un chiaro e costantemente aggiornato quadro su quanti soggetti con tre dosi di vaccino hanno contratto il Covid, sul rapporto dei dati relativi al tasso di infezione tra le persone non vaccinate, sull'esistenza di studi ufficialmente riconosciuti relativi alla risposta del sistema immunitario, sul numero e sul tipo degli eventuali effetti collaterali correlati alla somministrazione del vaccino.

G13.4

MALAN, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni

urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, al fine di consentire una migliore valutazione della situazione pandemica,

impegna il Governo:

a rendere agevolmente consultabili i dati di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19, suddivisi per classi di età e stato vaccinale, introducendo una categoria a sé per coloro che sono stati vaccinati nei quattordici o quindici giorni precedenti, senza includerli né tra i vaccinati, né tra i non vaccinati;

a rendere consultabili il più rapidamente possibile i dati sulla mortalità generale, suddivisi per classi di età.

EMENDAMENTO

Art. 14

14.0.1

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Attuazione del Titolo X del Codice del Terzo Settore)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del Titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai fini dell'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10.».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2604
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a (Affari Costituzionali) e 12^a (Igiene e sanità) in sede referente

[N. 3 \(ant.\)](#)

11 maggio 2022

[N. 4 \(pom.\)](#)

17 maggio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali) e 12[^] (Igiene e sanita')

1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 12ª (Igiene e sanità) - Seduta n. 3 (ant.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 12ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
12ª (Igiene e sanità)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
3ª Seduta

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,55

IN SEDE REFERENTE

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice per la 12ª Commissione, senatrice **BOLDRINI** (PD), d'intesa con il relatore per la 1ª Commissione, senatore **GARRUTI** (M5S), riferisce sul provvedimento in titolo, riportandosi alla relazione scritta in precedenza distribuita, di seguito riassunta.

Il decreto-legge in conversione - rispetto al quale la Camera ha operato modifiche ed integrazioni - reca disposizioni per il superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed altre disposizioni in materia sanitaria.

Il decreto-legge non ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale è dunque cessato lo scorso 31 marzo. In relazione a tale cessazione, l'articolo 1 del decreto ha previsto in ogni caso la possibilità di adozione, fino al 31 dicembre 2022, di ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare, in ambito organizzativo, operativo e logistico, il mantenimento della capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'attività ordinaria; tali ordinanze possono recare anche misure derogatorie (limitatamente agli ambiti suddetti e con efficacia limitata al 31 dicembre 2022).

I commi da 1 a 8 del successivo articolo 2 prevedono, in primo luogo, la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia; la struttura è operante fino al 31 dicembre 2022 in sostituzione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale - figura che non è più prevista dopo il 31 marzo 2022 -; al direttore della nuova Unità sono attribuiti i medesimi poteri già stabiliti per il suddetto Commissario straordinario. Si dispone, inoltre, che dal 1º gennaio 2023 il

Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità, prevedendo, a tali fini, una ridefinizione dell'assetto organizzativo del Dicastero e l'autorizzazione all'assunzione, da parte del medesimo Ministero, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale.

Il successivo comma 8-*bis* introduce a regime, in primo luogo, la possibilità di somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati, sia di vaccini contro il virus SARS-CoV-2 sia di vaccini antinfluenzali; la possibilità è limitata agli assistiti aventi almeno diciotto anni di età ed è subordinata alla presentazione di una documentazione comprovante la pregressa somministrazione di un'analoga tipologia di vaccino. In secondo luogo, il comma introduce a regime la possibilità di effettuazione, nelle farmacie, di test diagnostici con prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.

L'articolo 2-*bis* prevede un incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori e un'autorizzazione, per il medesimo ente pubblico, allo svolgimento di procedure concorsuali di reclutamento di personale.

L'articolo 3 prevede che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della salute: con ordinanze adottate di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, possa definire o aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza (in relazione alla situazione epidemiologica) dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; con ordinanze adottate sentiti i Ministri competenti per materia, possa stabilire limitazioni agli spostamenti da e per l'estero e misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022.

L'articolo 5 concerne l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni ambiti.

Il comma 1 dell'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2022 la norma transitoria che subordina, per le persone ospitate presso alcune strutture residenziali, la possibilità di uscite temporanee alla condizione del possesso di una certificazione verde COVID-19.

I commi da 2 a 8 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7 e i commi 6 e 8 dell'articolo 8 hanno ridefinito, con riferimento al mese di aprile 2022, la disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso a determinati ambiti o servizi, per i quali, dal 1° maggio 2022, la condizione suddetta non si applica più.

La lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 7 proroga fino al 31 dicembre 2022 la norma transitoria che subordina la possibilità di accesso dei visitatori ad alcune strutture residenziali alla sussistenza di una delle seguenti due condizioni: possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (contro il COVID-19); possesso contestuale di una certificazione verde COVID-19, generata in base al completamento del suddetto ciclo vaccinale primario o in base all'avvenuta guarigione dal COVID-19, e di una certificazione attestante l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito (con riferimento al COVID-19) nelle quarantotto ore precedenti l'accesso. La successiva lettera *b-bis*) introduce la possibilità che il direttore sanitario della struttura adotti misure precauzionali più restrittive.

La lettera *b*) dello stesso comma 2 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022 anche della norma transitoria che subordina la possibilità di accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere alla sussistenza di una delle due suddette condizioni (previste, come detto, per l'accesso alle strutture residenziali oggetto della lettera *a*)).

L'articolo 7-*bis* reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde COVID-19, con riferimento ai casi in cui sia stato assunto un prodotto vaccinale monodose contro il COVID-19 e successivamente si sia contratta la medesima malattia e si sia guariti.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di

vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione.

Il successivo comma 4 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori (diverse dalle categorie interessate dai precedenti commi da 1 a 3).

I commi 5 e 7 dello stesso articolo 8 recano alcune novelle di coordinamento.

Il comma 1 dell'articolo 9, in primo luogo, modifica, con decorrenza dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), con riferimento alle ipotesi di positività all'infezione da COVID-19 fra gli alunni o i bambini. Tali norme prevedono in ogni caso la prosecuzione delle attività in presenza, con l'obbligo temporaneo - nell'ipotesi di almeno quattro casi di positività nella sezione o gruppo classe o classe - di impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per i docenti, gli educatori e gli alunni di età superiore a sei anni, e recano alcune prescrizioni per il caso di comparsa dei sintomi (successivi ai contatti in oggetto). Il comma disciplina inoltre la possibilità di didattica digitale integrata per gli alunni in isolamento per positività al COVID-19 e proroga fino alla suddetta conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 l'applicazione di alcune misure di sicurezza, tra cui (capoverso 5, lettera a)) l'obbligo di impiego di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (ad eccezione di alcune ipotesi, individuate dalla medesima lettera a)).

Il successivo comma 2 reca una norma di coordinamento in relazione alle novelle di cui al comma 1.

Il comma 3 estende all'anno scolastico 2021-2022 la norma transitoria che consente la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti anche per i casi di svolgimento delle attività didattiche a distanza.

L'articolo 9-*bis* definisce, nelle more delle determinazioni che, secondo la normativa già vigente, devono essere adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.

Il comma 1 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A (le quali continuano ad operare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente). Tali disposizioni riguardano: la specificazione che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale; la possibilità, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza; il trattamento di dati personali (tra cui dati relativi alla salute); la riduzione del termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione; la possibilità di svolgimento, da parte del personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di prestazioni (con altri datori di lavoro o committenti) al di fuori dell'orario di servizio (per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore); alcune norme in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

Il comma 1-*bis* dello stesso articolo 10 proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di cui al D.M. 4 febbraio 2022 (inerenti a determinate

situazioni di fragilità), il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero; tale beneficio resta subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Il successivo comma 1-ter reca una delle molteplici norme transitorie del presente decreto in materia di lavoro agile.

Detto comma reca anche un incremento, per il 2022, dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche.

Il comma 1-quater dello stesso articolo 10 reca la quantificazione e la copertura degli oneri di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter.

Il comma 4 dell'articolo 10 reca una proroga per la prosecuzione dell'applicazione di procedure semplificate per alcuni concorsi, indetti e già in atto alla data del 31 marzo 2022, e per alcuni corsi di formazione, già in atto alla medesima data.

Il successivo comma 5 prevede che le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dell'emergenza da COVID-19, possano continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31 dicembre 2022.

I commi 5-bis e 5-ter prorogano al 31 dicembre 2022 la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Il comma 5-quater proroga al 31 dicembre 2023 le norme temporanee che prevedono una deroga alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie e che ampliano, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare, l'ammissibilità di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.

L'articolo 10-bis prevede che le prestazioni sanitarie relative sia all'accertamento dell'idoneità alla donazione sia alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti sia alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale siano inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo linee guida (adottate secondo la procedura stabilita dal medesimo articolo).

L'articolo 11 reca un aggiornamento delle norme sanzionatorie relative ad alcune misure di emergenza epidemiologica da COVID-19; l'aggiornamento è disposto in relazione ad altre novelle operate dal presente decreto ed al conseguente cambiamento degli estremi dei riferimenti normativi.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 12 recano alcuni interventi di coordinamento testuale in relazione alla suddetta cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza epidemiologica.

Il comma 3-bis, in primo luogo, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specifica. Il comma, inoltre, specifica che l'attività così prestata deve essere computata nel monte ore complessivo di attività didattica pratica, previsto nell'ambito del corso medesimo, e modifica la norma sulla definizione, con riferimento ai suddetti incarichi, di limiti del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale.

Il comma 3-ter riduce da dieci a cinque anni il requisito minimo di anzianità di attività convenzionale con il Servizio sanitario nazionale per la figura dei tutori dei suddetti corsi di formazione specifica in medicina generale.

Il comma 3-quater differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della disciplina transitoria che consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la prosecuzione dopo il suddetto termine del 31 marzo 2022 delle attività di raccolta dei dati inerenti ai contagi dal virus SARS-CoV-2, nonché alle vaccinazioni ed ai test antigenici rapidi relativi al medesimo virus, e a definire le possibilità di trattamento di tali dati.

L'articolo 14 stabilisce - in relazione alle novelle di precedenti articoli del decreto - l'abrogazione, a

decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme.

I commi 1, 2 e 4 dell'articolo 14-*bis* modificano la procedura e i criteri per la definizione delle misure attuative relative al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico. I commi 3 e 5 demandano ad un altro decreto ministeriale la definizione delle misure attuative per una specifica quota, relativa al 2022, del suddetto Fondo, quota che (per il medesimo 2022) è riservata (già in base alla legislazione vigente) a progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

Infine, l'articolo 14-*ter* reca la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali territoriali.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, secondo quanto concordato in sede di Uffici di Presidenza integrati, eventuali ordini del giorno ed emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 11 di domani, giovedì 12 maggio.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) critica la scelta dei relatori di rinunciare alla illustrazione del provvedimento, per accelerarne i tempi di esame, considerata la sua rilevanza.

Dato che alcune misure saranno in vigore fino al 31 dicembre, il ricorso alla decretazione d'urgenza, a suo avviso, appare giustificato solo dall'esigenza di aggiornare gli interventi in relazione all'evoluzione della pandemia. Tuttavia, se così fosse, si dovrebbe tenere conto del fatto che ormai all'estero è stato eliminato l'obbligo di indossare le mascherine. Del resto, al Vertice con gli altri leader dell'Unione europea, tenutosi a Bruxelles a fine marzo, anche il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri, attenendosi alla normativa vigente in Belgio, non hanno utilizzato dispositivi di protezione individuali, nemmeno in luoghi chiusi, e non hanno rispettato il distanziamento.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene quindi irragionevole che sia mantenuto l'obbligo fino al 15 giugno in particolare per i bambini, che non solo sono più esposti al rischio di dermatiti - anche a causa delle temperature più elevate - ma risentono anche di effetti negativi dal punto di vista dell'apprendimento e della socializzazione. Nel loro caso, quindi, le mascherine di qualunque tipo sono così nocive da poterle indicare con la sigla FFp38, in luogo di FFp2.

Ricorda, infine, che gli operatori sanitari, tanto celebrati per il loro coraggio e la loro dedizione al sacrificio, in particolare nella prima fase della pandemia, restano soggetti agli obblighi vaccinali e quindi alle connesse misure di sospensione dal servizio e dallo stipendio, in caso di inadempimento dell'obbligo.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) sottolinea che il provvedimento, al contrario di quanto potrebbe sembrare dalle considerazioni del senatore Malan, alleggerisce progressivamente le misure restrittive che si sono rese necessarie negli ultimi due anni per contrastare la pandemia da Covid-19, tanto che ormai dal 31 marzo è cessato lo stato di emergenza.

Anche per le classi di studenti, sebbene sia ancora previsto l'uso della mascherina, sono introdotte norme che favoriscono in ogni caso la continuità didattica, considerato che è ammessa l'attività in presenza anche in caso di positività di quattro alunni.

Il sottosegretario SILERI ritiene inaccettabile e assolutamente da censurare, al di là delle rispettive convinzioni sull'utilità dei dispositivi di protezione individuale, il paragone proposto dal senatore Malan tra le mascherine FFp2 e la pistola P38 utilizzata durante il drammatico periodo degli anni di piombo.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) precisa di aver utilizzato quella espressione per alludere alla pericolosità delle mascherine.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), presidente della Commissione affari costituzionali, ritiene che la

precisazione del senatore Malan sia inaccettabile, soprattutto se si considera che due giorni fa era l'anniversario del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Non si può non tenere conto altresì del grave episodio accaduto recentemente, cioè l'esibizione di una band musicale denominata "P38 - La gang", che è stato unanimemente censurato dalla politica, al di là delle appartenenze, e dall'opinione pubblica. Invita, quindi, il senatore Malan a non utilizzare espressioni che richiamano una pagina drammatica della storia italiana.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia che il provvedimento in esame costituisce un significativo progresso verso il ritorno alla normalità, dopo le restrizioni che si sono dovute osservare finora.

Nonostante la situazione risulti ormai decisamente meno preoccupante, anche grazie alla campagna di vaccinazione e alle misure restrittive poste in essere, ritiene comunque preferibile un atteggiamento di prudenza e di cauto ottimismo, considerato che ancora ieri in Italia si sono registrati 56.000 contagi e 158 decessi e che per l'autunno sono previste alcune varianti sconosciute.

Ritiene pertanto incomprensibili le valutazioni negative sul provvedimento in esame, che prevede l'allentamento di alcune misure, per esempio l'eliminazione dell'obbligo di indossare le mascherine in molti luoghi e di esibire il green pass. Del resto, la situazione attuale consente una maggiore serenità, dopo due anni in cui si è dovuta affrontare una pandemia senza precedenti, che si è riusciti a contrastare solo attraverso restrizioni che hanno però salvaguardato la salute e la libertà di tutti, una volta superata la crisi.

Sulla base di queste considerazioni, Forza Italia esprime il proprio orientamento favorevole sul decreto-legge in esame, sebbene con il rammarico di non poter apportare ulteriori miglioramenti al testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del presidente Parrini. Allo stesso tempo, nel sottolineare il comportamento solitamente garbato e rispettoso delle istituzioni del senatore Malan, ritiene che egli, dopo un momento di riflessione, sarà di certo disponibile a porgere le proprie scuse per l'espressione fuori luogo, con cui probabilmente intendeva proporre una battuta. Per quanto riguarda il decreto-legge, osserva con soddisfazione che finalmente si prevedono alcune riaperture e si alleggeriscono le restrizioni e si passa dalla gestione emergenziale a quella ordinaria, con la cessazione delle funzioni del commissario straordinario. A tale proposito, formula espressioni di ringraziamento per il generale Figliuolo, che ha egregiamente svolto il compito assegnatogli dal Governo, mentre non si può dire altrettanto per il suo predecessore, il dottor Arcuri, sul cui operato il giudizio resta sospeso in attesa di futuri chiarimenti.

Sottolinea che il testo all'esame presenta alcune criticità, in particolare per la mancanza di chiarezza sulla posizione degli insegnanti non vaccinati o sulla insufficienza delle misure, peraltro originariamente non previste ma poi introdotte alla Camera dei deputati, relative ai lavoratori fragili. Vi sono anche correzioni da apportare, come quelle relative ai disabili che non possono assentarsi se la loro mansione non può essere svolta da remoto. Infine, è necessario intervenire per evitare che l'obbligo di indossare la mascherina fino al 15 giugno riguardi bambini che ancora frequentano la scuola materna ma compiono i sei anni in questo periodo.

Preannuncia, quindi, la presentazione di ordini del giorno, per sollecitare il Governo a trovare una soluzione adeguata alle criticità evidenziate, e di emendamenti, quanto meno per individuare con chiarezza gli aspetti da modificare in futuro, essendo consapevole che non vi saranno probabilmente margini di tempo per emendare il testo.

In ogni caso, ribadisce la richiesta formulata nella sede dell'Ufficio di Presidenza affinché i lavori siano organizzati in modo da consentire per lo meno l'esame degli ordini del giorno, per esprimere un indirizzo al Governo sulle questioni da risolvere prioritariamente.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del presidente Parrini. Ritiene che quella del senatore Malan non possa essere considerata una semplice battuta mal riuscita. A suo avviso, non è sufficiente una mera espressione di censura di parole che ritiene demenziali, soprattutto in un periodo

storico caratterizzato da tensioni di vario genere. Ritiene che la reazione sarebbe stata ben più rigorosa, se parole analoghe fossero state pronunciate da un esponente del Movimento 5 Stelle.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*), nell'associarsi alle considerazioni del presidente Parrini, esprime il proprio convincimento che il senatore Malan si scuserà con i colleghi. Passa quindi al merito del provvedimento, osservando che indubbiamente è volto ad alleggerire o eliminare del tutto le restrizioni, in particolare con riferimento ai dispositivi di protezione per le vie respiratorie o alla certificazione verde. Auspica che quanto prima sia possibile tornare alla normalità, a condizione tuttavia che i tecnici confermino un giudizio positivo sull'evoluzione della pandemia. Nel concordare con il senatore Augussori sulle criticità sottolineate, rileva con preoccupazione che la campagna vaccinale per la quarta dose non sta progredendo come auspicato.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) rileva come il decreto-legge in esame dia l'impressione di una realtà di emergenza epidemiologica ancora molto grave, confermando restrizioni delle libertà individuali e d'impresa. Osserva che l'imposizione di tali restrizioni, che hanno pregiudicato l'economia e il sistema di relazioni umane, non ha determinato lo sperato contenimento della diffusione del virus, in quanto il dato dei decessi risulta ancora molto elevato rispetto ad altri Paesi europei. Ritiene che la gestione dell'emergenza pandemica sia stata affrontata con leggerezza e pertanto sia da censurare. Considerato che i dati scientifici dimostrano la diffusione a livello ormai endemico del virus, giudica sbagliata la decisione di proseguire sulla strada delle restrizioni, vista anche la comparsa di nuove varianti che, se pur molto diffuse, risultano meno aggressive rispetto al ceppo iniziale. Sul punto, suggerisce di prendere in considerazione altri interventi, sostenuti dalla comunità scientifica, per monitorare l'andamento del virus, quali l'aggiornamento del vaccino e le terapie domiciliari. Nel riaffermare la necessità di evitare ulteriori restrizioni, propone di affidare alla sensibilità dei cittadini la scelta sull'uso dei dispositivi di protezione individuale. Consiglia di prestare attenzione ai problemi trattati dal provvedimento in esame e di non incentrare il dibattito sulle modalità espressive degli oratori.

La [PRESIDENTE](#) si associa al precedente intervento del presidente Parrini e confida che il senatore Malan vorrà meglio chiarire il senso dell'espressione utilizzata.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), dopo aver ringraziato la Presidente e il senatore Augussori per le espressioni di fiducia nei suoi confronti, precisa che le sue parole non avevano certo un intento celebrativo di fatti violenti commessi in passato né dell'arma utilizzata in quelle occasioni, tanto che ha detto volutamente "FFp38" e non, come qualcuno sembra avere inteso, "P38".

In ogni caso, formula le proprie scuse nei confronti di chi si è sentito offeso dall'uso di quella sigla, assicurando che non la ripeterebbe. Rileva comunque che quella sigla è stata pronunciata in Aula trent'anni fa, da altra parte politica, senza provocare altrettanto scandalo. Si rammarica, infine, perché il dibattito è stato in parte distolto dalle questioni di merito, per concentrarsi su un aspetto formale, benché spiacevole.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno con cui richiama l'attenzione sulle misure di protezione da adottare per gli anziani ospedalizzati o ospiti delle RSA. Fa presente che, oltre all'esigenza di proteggere i soggetti più fragili, occorre considerare anche i bisogni di affettivi e i problemi psicologici dei degenti e dei loro familiari. Ritiene opportuno che anche agli anziani siano forniti dispositivi elettronici, che consentirebbero loro di rimanere in contatto con le persone care.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la discussione del provvedimento in esame sia l'occasione per insistere, quanto meno tramite un ordine del giorno, affinché sia recepito quanto promosso con la mozione a sua prima firma n. 1-00477 del 7 aprile. Nel ribadire le criticità già fatte rilevare in materia di lavoratori fragili, osserva che si continua a non prendere in considerazione, per la

parte afferente alla sanità, il dissesto di sistema che si è venuto a creare in questi due anni di pandemia, da più parti valutato in oltre 5 miliardi di euro di mancate risorse riconosciute alle Regioni in parte corrente. Rileva inoltre che si lascia al PNRR la rigidità imposta dall'Europa, che a suo avviso non consente di colmare le lacune del SSN in materia infrastrutturale, né tantomeno le carenze di risorse umane e strumentali. Saggiunge che colmare dette lacune e carenze è essenziale per il rafforzamento delle attività di prevenzione, per il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie non COVID e per il potenziamento delle cure territoriali e domiciliari. Ribadisce come non si possa prescindere anche da correttivi normativi sul riordino dell'emergenza urgenza e su meccanismi stringenti di monitoraggio, valutazione e controllo. Occorre a suo avviso superare il *deficit* strutturale in materia di controlli, che non si possono limitare alle sole previsioni del cosiddetto contratto istituzionale di sviluppo, di natura prettamente formale e procedimentale: urge un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti della missione 6 del PNRR, che dovrebbe essere agganciato alla previsione di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 4 del 2022. In aggiunta agli interventi in tema di controlli, è dell'avviso che occorra riconoscere maggiore flessibilità alle Regioni, consentendo il ripianamento straordinario dei maggiori costi sostenuti durante lo stato di emergenza sanitaria per tutto il periodo di attuazione del PNRR. Rileva che gli obiettivi suaccennati non possono realizzarsi disgiuntamente da un contestuale percorso di adeguamento gestionale delle aziende sanitarie e delle relative articolazioni ospedaliere e territoriali, con correttivi atti a rafforzare in qualità e quantità il personale operante nelle strutture, incluse quelle di emergenza urgenza preospedaliera ed ospedaliera. Auspica il sostegno di tutte le forze politiche, opposizione compresa, alle proposte avanzate.

La senatrice [SBRANA](#) (*CAL-A-PC-IdV*) evidenzia che le restrizioni (mascherine e uso del *green pass*) sono ancora presenti, in particolare per il personale sanitario. Esprime riserve sia sull'uso della mascherina sia sui reiterati richiami vaccinali, in mancanza di evidenze scientifiche circa l'efficacia di tali misure. Osserva inoltre che la vaccinazione di massa non ha impedito la diffusione del virus e soprattutto non esclude, per il singolo, la possibilità di una o più infezioni nel tempo. Si associa alle perplessità di alcuni cittadini di fronte alla prospettiva della quarta dose, rilevando che sul punto, peraltro, la campagna vaccinale è ferma. Si domanda altresì se il mancato assolvimento di tale ulteriore adempimento vaccinale avrà conseguenze per alcune categorie di lavoratori, come è successo in passato. Si sofferma quindi sulla scarsa virulenza del virus, che attualmente non causa forme gravi di malattia. Rimarca che le restrizioni ancora presenti in Italia sono state abolite quasi ovunque e che molti Paesi che hanno evitato l'imposizione di obblighi vaccinali hanno fatto registrare un numero di decessi meno elevato di quello italiano.

Il senatore [MAUTONE](#) (*M5S*), a livello generale, esprime apprezzamento per la gradualità con la quale si è provveduto a ridurre le restrizioni funzionali al contenimento della pandemia. Ricorda che in ambito sanitario occorre fornire risposte puntuali e calibrate sulla situazione reale. Si sofferma, quindi, su un aspetto particolare, riguardante la carenza di medici specialisti nei presidi ospedalieri. Sottolinea, al riguardo, che l'articolo 12, comma 3-*quater*, consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate. Suggestisce di prevedere la possibilità di procedere a dette assunzioni anche per le strutture sanitarie che sono coinvolte nel piano formativo elaborato dalle università.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e avverte che il seguito e la conclusione dell'esame, a partire dalle repliche, avranno luogo nella seduta che sarà convocata per il prossimo martedì 17 maggio. Prende atto delle scuse porte dal senatore Malan nel corso del suo ultimo intervento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45

1.3.2.1.2. 1^a (Affari Costituzionali) e 12^a (Igiene e sanità) - Seduta n. 4 (pom.) del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 12^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
12^a (Igiene e sanità)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022
4^a Seduta

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
[PARENTE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2604) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la discussione generale.

La relatrice per la 12a Commissione [BOLDRINI](#) (PD), in sede di replica, ricorda che, sebbene alcune forme di precauzione siano ancora consigliabili, la situazione di emergenza pandemica si sta esaurendo, anche per merito dei numerosi interventi normativi che hanno disciplinato la vita e le attività degli italiani negli ultimi due anni. Nel citare l'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità, si sofferma sui benefici che la campagna di vaccinazione ha comportato, soprattutto nell'evitare ulteriori decessi e nel limitare la pressione sul Servizio sanitario nazionale. Rammenta l'alto tasso di vaccinazione della popolazione italiana rispetto ad altri Paesi, che ha consentito un graduale ritorno alla normalità. Giudica necessario agire ancora con prudenza: il decreto-legge in esame contiene, a suo avviso, margini prudenziali corretti.

Ringrazia i colleghi che sono intervenuti in maniera puntuale durante la discussione generale; in particolare ricorda l'intervento della senatrice Binetti, incentrato sulla condizione degli anziani ricoverati nelle RSA, che hanno sofferto maggiormente la lontananza dalle famiglie. Fa presente che, grazie al provvedimento in esame, è stata prevista una dilatazione degli orari delle visite in tali strutture sanitarie, presso le quali dovrebbe essere garantita, sempre nel rispetto delle norme di

sicurezza, una articolazione oraria flessibile delle viste, a vantaggio delle esigenze degli ospiti. Fa notare che il decreto-legge in esame rappresenta inoltre un passo avanti verso il ritorno alla normalità e non contiene norme limitative delle libertà, che pure sono state necessarie in passato per uscire da una situazione di emergenza. Cita, come esempio, le nuove regole sulla gestione dei contagi a scuola, che hanno permesso di far tornare gli studenti in presenza. Da ultimo, ricorda la disposizione riguardante la formazione dei medici di medicina generale, aspetto spesso dibattuto presso la Commissione sanità.

Il RELATORE per la 1a Commissione e il rappresentante del GOVERNO rinunciano allo svolgimento della replica.

La [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri sul testo delle Commissioni 5a, 7a, 8a, 10a, 11a e per le questioni regionali, nonché il parere sul testo e sugli emendamenti della 14a Commissione. Comunica, altresì, che sono stati presentati 18 ordini del giorno e 159 emendamenti (pubblicati in allegato).

Ricorda che il provvedimento è atteso in Assemblea alle ore 16,30 odierne.

Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 5.6, 6.7, 6.10, 8.7, 8.16, 8.18 e 13.5, in quanto volti a introdurre termini già trascorsi; inammissibile l'emendamento 13.13, perché privo di portata modificativa; improponibile, per estraneità, l'emendamento 14.0.1.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore [MAUTONE](#) (M5S) illustra l'ordine del giorno G/2604/16/1a e 12a, con cui propone di prorogare i contratti di assunzione a tempo determinato agli specializzandi dei presidi ospedalieri non appartenenti alla rete formativa.

Sulla proroga prospettata dall'ordine del giorno testé illustrato, interviene il senatore [DORIA](#) (L-SP-PSd'Az), il quale si dichiara favorevole all'estensione della rete formativa per gli specializzandi, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti formativi delle strutture private esterne a tale rete.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'ordine del giorno G/2604/13/1a e 12a, che impegna il Governo a ripristinare le tutele per i lavoratori fragili già previste fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Nonostante gli interventi migliorativi della Camera dei deputati, rispetto al testo originario che non conteneva misure di questo tipo, infatti, evidenzia il permanere di alcune carenze. In particolare, la proroga delle tutele dovrebbe essere retroattiva, come previsto in passato, per evitare una lacuna di circa tre mesi nella copertura di queste categorie di lavoratori. Inoltre, rileva l'esigenza di estendere la misura dello *smart working* e dell'assenza giustificata, attualmente ripristinate solo per una lista ristretta di persone con patologie croniche, indicata nel decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, a una più ampia platea di beneficiari.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) illustra l'ordine del giorno G/2604/15/1a e 12a, con il quale si impegna il Governo a incentivare il ricorso alla modalità di lavoro agile nella pubblica amministrazione e a prorogare tali misure per i dipendenti del settore privato fino al 31 dicembre 2022.

È stato accertato, infatti, un incremento della produttività per il 50 per cento dei lavoratori in *smart working*, durante la pandemia. A suo avviso, quindi, bisognerebbe evitare approcci pregiudizialmente ideologici su questa modalità di lavoro, che in effetti reca benefici ai lavoratori, consentendo una migliore conciliazione della vita privata con il lavoro, con effetti positivi anche sul rendimento lavorativo.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/2604/14/1a e 12a, con il quale si intende far cessare le disparità di trattamento tra i guariti dall'infezione da Covid-19 e i vaccinati, per il personale sanitario e scolastico, tenendo anche presente che recentemente sono state pronunciate alcune sentenze con cui è stata riconosciuta l'illegittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori sospesi dalle loro mansioni.

L'atto di indirizzo in esame, inoltre, impegna il Governo a effettuare l'eventuale ulteriore vaccinazione con vaccini aggiornati alle nuove varianti del virus e non con quelli utilizzati finora.

Non essendovi altre richieste d'intervento per illustrazione, la [PRESIDENTE](#) dà la parola ai relatori e al rappresentante del Governo.

I RELATORI si rimettono sugli ordini del giorno al parere del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2604/1/1a e 12a, a condizione che lo stesso sia riformulato in un testo 2, nel quale sia soppresso il punto 5 e sia introdotta l'espressione "valutare la possibilità di" nei punti 3, 4, 6, 7 e 8.

Poiché la senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), prima firmataria, accetta la richiesta riformulazione, l'ordine del giorno è accolto dal Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2604/2/1a e 12a, G/2604/3/1a e 12a e G/2604/4/1a e 12a.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2604/5/1a e 12a, a condizione che lo stesso sia riformulato in un testo 2 nel quale sia introdotta l'espressione "valutare la possibilità di".

Poiché il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), in qualità di firmatario, accetta la richiesta riformulazione, l'ordine del giorno è accolto dal GOVERNO nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2604/6/1a e 12a, a condizione che lo stesso sia riformulato in un testo 2 nel quale sia introdotta l'espressione "valutare la possibilità di".

Poiché la presidente [PARENTE](#) (*IV-PSI*), in qualità di firmataria, accetta la richiesta riformulazione, l'ordine del giorno è accolto dal GOVERNO nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2604/7/1a e 12a, a condizione che lo stesso sia riformulato in un testo 2 in cui sia introdotta l'espressione "valutare la possibilità di" e un riferimento alla necessità di attendere l'esito dell'approfondimento istruttorio.

Poiché il senatore [MALAN](#) (*FdI*), primo firmatario, accetta la richiesta riformulazione, l'ordine del giorno è accolto dal GOVERNO nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2604/8/1a e 12a e G/2604/9/1a e 12a.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2604/10/1a e 12a, a condizione che lo stesso sia riformulato in un testo 2 nel quale sia introdotta l'espressione "valutare la possibilità di".

Poiché il senatore [MALAN](#) (*FdI*), primo firmatario, non accetta la richiesta di riformulazione, l'ordine

del giorno è posto in votazione, previa verifica del numero legale, e risulta respinto.

Prevvia dichiarazione di voto favorevole del senatore [MALAN](#) (*FdI*), posto in votazione con il parere contrario del rappresentante del Governo, è respinto l'ordine del giorno G/2604/11/1a e 12a.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2604/12/1a e 12a, a condizione che lo stesso sia riformulato in un testo 2 in cui sia introdotta l'espressione "valutare la possibilità di".

Poiché la senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), prima firmataria, accetta la richiesta riformulazione, l'ordine del giorno è accolto nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2604/13/1a e 12a, a condizione che lo stesso sia riformulato in un testo 2 in cui sia introdotta l'espressione "valutare la possibilità di".

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur apprezzando la disponibilità del Governo a trovare un punto di mediazione, ritiene preferibile non modificare l'ordine del giorno G/2604/13/1a e 12a nel senso indicato dal Sottosegretario. Peraltro, rileva che, con l'accoglimento del primo punto del dispositivo dell'ordine del giorno G/2604/1/1a e 12a, il Governo si è già impegnato a prorogare le tutele a favore dei lavoratori fragili.

Si dichiara semmai disponibile a inserire l'espressione: "a valutare la possibilità di" solo per il secondo punto del dispositivo, mentre - a suo avviso - il terzo punto del dispositivo risulta essere una mera conseguenza dei precedenti. Eventualmente, si potrebbe sostituire la parola: "abrogare" con l'altra: "superare". Propone inoltre di invertire il secondo e il terzo punto, così modificati, per una lettura più lineare del testo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sul primo punto dell'ordine del giorno. Quanto al secondo punto, ribadisce la proposta di premettere l'espressione: "a valutare la possibilità di". Per quanto riguarda il terzo punto, ritiene condivisibile la proposta di modifica del senatore Augussori.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula pertanto l'ordine del giorno G/2604/13/1a e 12a in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

L'ordine del giorno G/2604/13/1a e 12a (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritira l'ordine del giorno G/2604/14/1a e 12a - sottoscritto dal senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) -, alla luce del parere contrario del rappresentante del Governo. Fatto proprio dal senatore [MALAN](#) (*FdI*), detto ordine del giorno è posto ai voti e risulta respinto.

Si passa all'ordine del giorno G/2604/15/1a e 12a.

Il sottosegretario SILERI si dichiara disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) ritiene opportuno un accoglimento con formula piena.

Si richiesta del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/2604/15/1a e 12a è accantonato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2604/16/1a e 12a.

Si passa all'ordine del giorno G/2604/17/1a e 12a, sul quale il parere del rappresentante del

GOVERNO è contrario.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), in riferimento al predetto ordine del giorno, ricorda che la limitazione dei diritti fondamentali del cittadino può avvenire solo per legge.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2604/17/1a e 12a è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [MALAN](#) (*FdI*), l'ordine del giorno G/2604/18/1a e 12a è posto ai voti con il parere contrario del GOVERNO e risulta respinto.

Si passa nuovamente all'esame dell'ordine del giorno G/2604/15/1a e 12a, in precedenza accantonato.

Il sottosegretario SILERI invita i proponenti ad inserire, dopo le parole: "impegna il Governo", l'espressione: "a valutare l'opportunità di".

Quanto al primo punto del dispositivo, ribadisce l'invito a inserire, dopo la parola: "incentivare", le altre: "nel rispetto della prioritaria esigenza di garantire un sempre più elevato standard nell'erogazione dei servizi" e, dopo le parole: "vita privata-lavoro", le seguenti: "attraverso la contrattazione collettiva".

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*), nell'accogliere la modifica formulata dal rappresentante del Governo, propone di aggiungere la parola: "anche" prima dell'espressione: "attraverso la contrattazione collettiva".

Il sottosegretario SILERI conviene sull'ulteriore modifica proposta dal senatore Toninelli.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) riformula quindi l'ordine del giorno G/2604/15/1a e 12a in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2604/15/1a e 12a (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la trattazione degli ordini del giorno.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [GRANATO](#) (*CAL-A-PC-IdV*) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si intende sopprimere l'articolo 1, in quanto - nel prevedere il rientro alla situazione ordinaria, in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 - si stabilisce la possibilità di emanare ulteriori ordinanze di protezione civile.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo 2 del decreto-legge, con il quale, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, si istituisce un'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Ritiene inaccettabile la previsione di ulteriori limitazioni *ad libitum* delle prerogative costituzionalmente riconosciute ai cittadini.

L'emendamento 2.3 è volto a escludere la somministrazione dei vaccini presso le farmacie, in quanto ciò dovrebbe avvenire in un ambiente medico sicuro e alla presenza di personale medico qualificato, in grado di intervenire in caso di effetti avversi.

Con l'emendamento 2.4, si propone di abrogare i commi da 457 a 467 della legge n. 178 del 2020, che riguardano l'attuazione del piano vaccinale.

Illustra quindi l'emendamento 2.5, che intende limitare al 15 maggio 2022 il piano strategico dei vaccini anti Covid del Ministro della salute.

Passa quindi all'emendamento 5.1, che prevede l'utilizzo delle mascherine sui mezzi di trasporto fino al

15 giugno, in considerazione del fatto che ormai negli altri Paesi europei tale obbligo è ormai venuto meno. Sottolinea che questi dispositivi non solo risultano inutili ma sono anche dannosi, in quanto, a seguito del loro deterioramento, possono causare l'inalazione di piccolissime particelle di materiale. Cita l'esempio della Svezia che ha subito un numero di morti inferiore a quello dell'Italia pur avendo applicato misure restrittive molto meno rigorose. Ritiene pertanto incomprensibili le limitazioni ancora imposte dal Governo, quasi che gli italiani avessero un genoma differente.

Con l'emendamento 6.2 si propone di sopprimere l'articolo 6, che prevede la graduale eliminazione del green pass base, ritenendosi che tali misure inutili sarebbero dovute venire meno contemporaneamente alla cessazione dello stato di emergenza.

Si sofferma sull'emendamento 6.4, che abroga le disposizioni relative alla certificazione verde di base e rafforzata, in quanto - a suo avviso - gli obblighi vaccinali non sono stati ratificati da specifici organi tecnico-scientifici.

Con l'emendamento 8.3 si intende sopprimere l'articolo 8, relativo alla durata delle certificazioni verdi, ritenendosi inaccettabile il mantenimento degli obblighi vaccinali per alcune categorie. A tale proposito, ricorda che sui vaccini non sono in grado di fornire garanzie neanche le case farmaceutiche e che l'EMA avrebbe dichiarato che i rapporti sulla sicurezza dei vaccini sono coperti dal segreto militare. Bisognerebbe chiedere al Governo, allora, come può essere libero e informato il consenso prestato in occasione delle vaccinazioni.

Il sottosegretario SILERI, nel replicare alla senatrice Granato, ripercorre i contenuti del suo intervento e critica le affermazioni, a suo giudizio prive di qualsivoglia fondamento scientifico, in tema di supposti effetti dannosi delle mascherine, farmacologia, efficacia dei vaccini e dati sulla mortalità da Covid-19. Osserva che la senatrice Granato ha di fatto espresso valutazioni ingiuriose nei confronti dei parlamentari e dei rappresentanti del Governo, accusati di aver pianificato a tavolino, non solo a livello nazionale ma anche internazionale, l'emergenza pandemica, che solo in Italia ha causato più di 160 mila morti. Sottolinea la gravità di tali parole.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) si associa alle considerazioni del sottosegretario Sileri.

La senatrice [GRANATO](#) (*CAL-A-PC-IdV*) annuncia che consegnerà al Sottosegretario gli studi sulla nocività delle mascherine.

Si sofferma quindi sull'emendamento 8.24, che consente al personale scolastico sospeso, nell'anno di prova, di prestare servizio per un orario sufficiente all'adempimento delle prescrizioni per l'immissione in ruolo. Infine, fa presente che con l'emendamento 13.1 si propone di sopprimere l'articolo 13 del decreto.

Conclude auspicando un'attenta valutazione degli emendamenti, in considerazione degli effetti gravissimi che, a suo avviso, stanno producendo i vaccini, peraltro prodotti sulla base di un ceppo virale che non è più in circolazione.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che la senatrice Granato ha dimenticato di illustrare il proprio emendamento 10.1, con il quale si propone di sopprimere l'articolo 10, che prevede le misure a tutela dei lavoratori fragili, senza le quali malati oncologici, immunodepressi e disabili gravi sarebbero costretti a tornare a lavorare in presenza, mettendo così a rischio la propria vita. Nel ritenere che una proposta simile debba essere considerata indegna, invita a ritirare l'emendamento 10.1.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

La relatrice per la 12a Commissione [BOLDRINI](#) (*PD*), anche a nome del relatore per la 1a Commissione [GARRUTI](#) (*M5S*), invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

In esito a votazione congiunta, sono quindi respinti gli emendamenti identici 1.1 e 1.2. E' poi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.3.

La relatrice per la 12a Commissione [BOLDRINI](#) (PD), anche a nome del relatore per la 1a Commissione [GARRUTI](#) (M5S), invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

In esito a separate votazioni, sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice per la 12a Commissione [BOLDRINI](#) (PD), anche a nome del relatore per la 1a Commissione [GARRUTI](#) (M5S), invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

In esito a votazione congiunta, sono quindi respinti gli emendamenti identici 3.1 e 3.2.

Posti separatamente ai voti, sono respinti tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice per la 12a Commissione [BOLDRINI](#) (PD), anche a nome del relatore per la 1a Commissione [GARRUTI](#) (M5S), invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

In esito a separate votazioni, sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice per la 12a Commissione [BOLDRINI](#) (PD), anche a nome del relatore per la 1a Commissione [GARRUTI](#) (M5S), invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

In esito a votazione congiunta, sono respinti gli emendamenti identici 5.1 e 5.2. In esito a separate votazioni, sono quindi respinti tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 5 (fatta eccezione per l'emendamento 5.6 dichiarato inammissibile).

La relatrice per la 12a Commissione [BOLDRINI](#) (PD), anche a nome del relatore per la 1a Commissione [GARRUTI](#) (M5S), invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con votazione congiunta, sono respinti gli emendamenti identici 6.1 e 6.2. In esito a separate votazioni, sono quindi respinti tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 6 (fatta eccezione per gli emendamenti 6.7 e 6.10 dichiarati inammissibili).

La relatrice per la 12a Commissione [BOLDRINI](#) (PD), anche a nome del relatore per la 1a

Commissione [GARRUTI](#) (*M5S*), invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti identici 7.1 e 7.2. In esito a separate votazioni, sono quindi respinti tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 7.

La relatrice per la 12a Commissione [BOLDRINI](#) (*PD*), anche a nome del relatore per la 1a Commissione [GARRUTI](#) (*M5S*), invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

In esito a votazione congiunta, sono respinti gli emendamenti identici 8.1, 8.2 e 8.3. Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 8.4 a 8.32 (fatta eccezione per gli emendamenti 8.7, 8.16 e 8.18 dichiarati inammissibili). Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti identici 8.33 e 8.34. E' poi respinto l'emendamento 8.35.

Si passa alla votazione dell'emendamento 8.36.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, che mira a ripristinare la corresponsione della retribuzione ai lavoratori assenti legittimamente dal servizio, come le donne in congedo di maternità.

Posto votazione, l'emendamento predetto è respinto.

In esito a distinte votazioni, sono respinti anche i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 8.

La relatrice per la 12a Commissione [BOLDRINI](#) (*PD*), anche a nome del relatore per la 1a Commissione [GARRUTI](#) (*M5S*), invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

In esito a separate votazioni, sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La relatrice per la 12a Commissione [BOLDRINI](#) (*PD*), anche a nome del relatore per la 1a Commissione [GARRUTI](#) (*M5S*), invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Si passa all'esame dell'emendamento 10.1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime il proprio rammarico per la decisione dei proponenti di non ritirare l'emendamento suddetto, che - ribadisce - espone i lavoratori fragili a gravissimi rischi per la loro salute. Si meraviglia per la sottoscrizione dell'emendamento da parte della senatrice Sbrana, che ha anche studiato medicina.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*), nel richiamarsi alle considerazioni del senatore Augussori, invita i

proponenti dell'emendamento 10.1 a una ulteriore riflessione. Ricorda che le misure di tutela dei lavoratori fragili sono state inserite in prima lettura, nell'altro ramo del Parlamento, e quindi vi è stato forse un errore nella predisposizione di un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) fa appello ai proponenti dell'emendamento affinché lo ritirino, per preservare la dignità del Parlamento: considerando che il virus in Italia ha provocato circa 165.000 vittime, ritiene doveroso un approccio basato sulle evidenze scientifiche.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si associa alle considerazioni dei colleghi.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) anticipa un voto contrario, qualora l'emendamento sia posto in votazione.

La senatrice [GRANATO](#) (*CAL-A-PC-IdV*) ritira l'emendamento 10.1. Dà atto che la proroga delle tutele per i lavoratori fragili è stata inserita alla Camera dei deputati nel contesto di una misura molto più ampia e che, per un disguido, è rimasto in vita un emendamento che originariamente non si riferiva a quelle categorie di lavoratori.

Con distinte votazioni, sono respinti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 10. L'esito della votazione sull'emendamento 10.4 risulta confermato dalla controprova disposta su richiesta del senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

La relatrice per la 12a Commissione [BOLDRINI](#) (*PD*), anche a nome del relatore per la 1a Commissione [GARRUTI](#) (*M5S*), invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

In esito a votazione congiunta, sono respinti gli emendamenti identici 11.1 e 11.2.

Con distinte votazioni, sono respinti anche i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 11.

La relatrice per la 12a Commissione [BOLDRINI](#) (*PD*), anche a nome del relatore per la 1a Commissione [GARRUTI](#) (*M5S*), invita al ritiro dell'emendamento riferito all'articolo 12 del decreto-legge, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Posti ai voti, l'emendamento 12.0.1 è respinto.

La relatrice per la 12a Commissione [BOLDRINI](#) (*PD*), anche a nome del relatore per la 1a Commissione [GARRUTI](#) (*M5S*), invita al ritiro degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

In esito a separate votazioni, sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13 (fatta eccezione per gli emendamenti 13.5 e 13.13 dichiarati inammissibili).

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che l'unico emendamento riferito all'articolo 14 è stato dichiarato improponibile, pone in votazione il mandato ai relatori Paola Boldrini e Garruti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2604, con autorizzazione alla richiesta di

svolgimento di relazione orale.

Le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [2604](#)

G/2604/1/1 e 12 (testo 2)

[Cantù](#), [Romeo](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Zaffini](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Calderoli](#),
[Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premessi che:

il 31 marzo 2022 è terminato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato nei termini in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

le varie proroghe e i due anni ed oltre di emergenza non hanno fatto sì che si provvedesse a tutelare alcune posizioni che per le loro fragilità avrebbero dovuto maggiormente sensibilizzare l'attenzione del Governo in materia di prevenzione, sicurezza e protezione in particolare dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992) e dei lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o in conseguenza dello svolgimento di terapie salvavita, nonché dei lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica legittimante l'esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov2;

il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, non ha neppure preso in considerazione per la parte afferente la Sanità il dissesto di sistema che si è venuto a creare in questi due anni di pandemia da più parti valutato in oltre 5 miliardi di mancate risorse riconosciute alle Regioni in parte corrente, lasciando al PNRN la rigidità imposta dall'Europa con una prioritizzazione dei progetti non conforme alle esigenze di *upgrading* tecnologico che deve essere contestuale alla messa in sicurezza e a norma antisismica delle strutture, il che purtroppo non consente né di colmare le lacune del SSN in materia infrastrutturale né tantomeno le carenze di risorse umane e strumentali essenziali per il rafforzamento delle attività di prevenzione, il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie no covid-19 e il potenziamento delle cure territoriali e domiciliari, secondo i nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» pubblicata su GU n.102 del 3 maggio 2022;

considerato il deficit strutturale, nonostante il dettato generale della norma, in materia di controlli che non si possono limitare alle sole previsioni del cosiddetto CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) di natura prettamente formale e procedimentale, rilevando la necessità di introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti a Missione 6 del PNRN che dovrebbe essere agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4;

onde assicurare le necessarie coperture si suggerisce di riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a investimento, con garanzia di coerente allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti alla stregua del modello dell'Ecosistema Dati Sanitari sull'effettiva finalizzazione a garanzia nel tempo di efficace contrasto delle inappropriatezze, sprechi e disfunzioni;

posto che gli obiettivi a Missione 6 del PNRR non possono realizzarsi se disgiunti da un contestuale percorso di adeguamento gestionale delle Aziende sanitarie e delle relative articolazioni ospedaliere e territoriali, appare indispensabile introdurre a norma di legislazione ordinaria correttivi normativi atti a rafforzare in qualità e quantità il personale operante nelle strutture anche di emergenza urgenza preospedaliere ed ospedaliere per un reale potenziamento del monte ore di risorsa umana effettivamente in grado di superare la fase emergenziale per poi essere a regime nella nuova normalità valorizzando il *know how* competenziale e professionale già disponibile anche per accelerare il processo formativo dei nuovi assunti nella fase emergenziale;

allo scopo, non essendo il momento di disperdere competenze, conoscenze ed esperienze qualificate, si suggerisce per tutto il periodo di vigenza del PNRR:

di mantenere la possibilità di conferire financo oltre i limiti di età gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

superare le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rendendo possibile la libera professione (che non deve eccedere il limite del 25 per cento del monte orario complessivo e deve essere autorizzata dal datore di lavoro prioritariamente nella struttura di appartenenza ovvero per il cittadino o nei confronti dei medici di famiglia nonché presso le strutture sanitarie e socio sanitarie della Rete) aperta a tutti gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN;

in attesa della messa a regime del riordino del sistema preospedaliero ed ospedaliero di emergenza urgenza secondo il modello di cui al Disegno di Legge n. 2153, presentato presso il Senato della Repubblica nella presente legislatura, al fine di colmare le carenze stimate complessivamente su base nazionale in almeno 4.000 medici e 10.000 infermieri, escludere disparità dispositive e penalizzazioni nel percorso lavorativo degli operatori sanitari che lavorano nella Medicina d'Urgenza e Rianimazione in punto di istituti legati alle indennità accessorie o equivalenti (tenuto conto dei carichi di lavoro rispetto alle altre attività e specializzazioni trattandosi di professioni usuranti, che danno poco spazio alla carriera, con turnistica logorante senza un vero e proprio riconoscimento sostitutivo compensativo sì da assicurare trattamenti economici sovrapponibili per quantità e qualità di performance prestazionali rese) atte a valorizzare e non discriminare il personale operante presso il sistema preospedaliero ed ospedaliero di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, infermieristico, tecnico e soccorritore con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato ovvero di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, così come dovendosi assicurare pari regole in materia di libera professione della dirigenza sanitaria anche per le specializzazioni di Medicina d'Urgenza tanto in attività extraospedaliere (attualmente SET 118) che nelle unità operative di Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e più in generale nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) superandosi differenti trattamenti e discipline in materia di incompatibilità ed esclusività;

nonché elevare temporaneamente il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a sessantotto anni in materia di conferimento di incarichi di direzione generale;

per tutto quanto sopra considerato e prospettato

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, valutando l'opportunità per tutto il periodo di vigenza del PNRR e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della finanza pubblica, di:

1) prorogare le misure previste a tutela dei lavoratori fragili, di cui fra l'altro all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché dei lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale avuto riguardo alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44;

2) mantenere la possibilità di conferire anche oltre i limiti di età incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

3) a valutare la possibilità di superare almeno in via sperimentale le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rendendo possibile la libera professione (che non deve eccedere il limite del 25 per cento del monte orario complessivo e deve essere autorizzata dal datore di lavoro prioritariamente nella struttura di appartenenza ovvero per il cittadino o nei confronti dei medici di famiglia nonché presso le strutture sanitarie e socio sanitarie della Rete) aperta a tutti gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN;

4) a valutare la possibilità di escludere disparità giuridiche ed economiche per i professionisti dei servizi territoriali e ospedalieri di Emergenza Urgenza in punto di istituti legati alle indennità accessorie o equivalenti atte a valorizzare e non discriminare il personale operante presso il sistema preospedaliero ed ospedaliero di emergenza urgenza di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, infermieristico, tecnico e soccorritore con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato ovvero di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, così come in materia di libera professione della dirigenza sanitaria anche per le specializzazioni di medicina d'urgenza tanto in attività extraospedaliera (attualmente SET 118) che nelle unità operative di Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e più in generale nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) superandosi disparità di norme in materia di incompatibilità ed esclusività, garantendo eque prospettive di carriera e di trattamento economico anche mediante misure compensative in forma di indennità specifiche per gli operatori dei servizi di emergenza urgenza (oltre che di assistenza e tutele legali, protezione dagli episodi di aggressione e violenza sui luoghi di lavoro) variabili per quantità e qualità di performance prestazionali rese in ragione dell'impatto della turnistica e del carico di lavoro e delle condizioni di pressione e logoramento psico fisico intrinseco alle attività svolte;

5) a valutare la possibilità di introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti a Missione 6 del PNRR agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 atto a coniugare le opere di messa a norma e sicurezza anche antisismica delle strutture con la dotazione nei relativi reparti e servizi ospedalieri di strumentazione tecnologica *up to day*, mediante rilevazione complessiva da prioritarizzare senza ulteriore indugio per darne contezza nel successivo *step* di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR sulla base di griglia di dotazione essenziale per le attività di prevenzione diagnosi e cure secondo standard aggiornati rispetto ai parametri indicati nel decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, con adeguamento tecnologico a massimo di 5 anni quale parametro di sostituzione necessitata in presenza di nuove tecnologie superiormente validate;

6) a valutare la possibilità di riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a investimento, ferma la corretta allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti alla stregua del modello dell'Ecosistema Dati Sanitari sull'effettiva finalizzazione, a garanzia nel tempo del contrasto delle inappropriately, sprechi e disfunzioni ma anche degli investimenti in risorse umane e strumentali indispensabili anche per rispondere ai nuovi standard delle

cure territoriali di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» pubblicata su GU n.102 del 3 maggio 2022, consentendo il ripianamento straordinario dei maggiori costi sostenuti durante lo stato di emergenza sanitaria per tutto il periodo di attuazione di Missione 6 a PNRR;

7) a valutare la possibilità di prevedere in sede di revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture di cui all'adottanda legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che a tutti i contratti e a tutti i singoli accordi ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si applica il sistema di valutazione quanti qualitativa, monitoraggio e controllo delle prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale nell'interesse dell'utenza di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e possibile revisione del comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 per il conseguente abbattimento delle liste di attesa con nuove regole di ingaggio degli erogatori tenuti a condividere effettivamente le agende e in tempo reale (pubblicate on line) e remunerati per una fetta parte in ragione del pieno abbattimento delle liste di attesa (con obiettivo principale l'azzeramento delle inapproprietezze) modello negoziale che si integra con le nuove regole di ingaggio dei medici di medicina generale per l'effettivo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN e con la valorizzazione della libera professione all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.

G/2604/1/1 e 12

[Cantù](#), [Romeo](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Zaffini](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premessi che:

il 31 marzo 2022 è terminato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato nei termini in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

le varie proroghe e i due anni ed oltre di emergenza non hanno fatto sì che si provvedesse a tutelare alcune posizioni che per le loro fragilità avrebbero dovuto maggiormente sensibilizzare l'attenzione del Governo in materia di prevenzione, sicurezza e protezione in particolare dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992) e dei lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o in conseguenza dello svolgimento di terapie salvavita, nonché dei lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica legittimante l'esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov2;

il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, non ha neppure preso in considerazione per la parte afferente la Sanità il dissesto di sistema che si è venuto a creare in questi due anni di pandemia da più parti valutato in oltre 5 miliardi di mancate risorse riconosciute alle Regioni in parte corrente, lasciando al PNRR la rigidità imposta dall'Europa con una prioritizzazione dei progetti non conforme alle esigenze di *upgrading* tecnologico che deve essere contestuale alla messa in sicurezza e a norma antisismica delle strutture, il che purtroppo non consente né di colmare le lacune del SSN in materia infrastrutturale né tantomeno le carenze di risorse umane e strumentali essenziali per il rafforzamento delle attività di prevenzione, il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie no covid-19 e il potenziamento delle cure territoriali e domiciliari, secondo i nuovi standard qualitativi,

strutturali, tecnologici e quantitativi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» pubblicata su GU n.102 del 3 maggio 2022;

considerato il deficit strutturale, nonostante il dettato generale della norma, in materia di controlli che non si possono limitare alle sole previsioni del cosiddetto CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) di natura prettamente formale e procedimentale, rilevando la necessità di introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti a Missione 6 del PNRR che dovrebbe essere agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4;

onde assicurare le necessarie coperture si suggerisce di riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a investimento, con garanzia di coerente allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti alla stregua del modello dell'Ecosistema Dati Sanitari sull'effettiva finalizzazione a garanzia nel tempo di efficace contrasto delle inappropriately, sprechi e disfunzioni;

posto che gli obiettivi a Missione 6 del PNRR non possono realizzarsi se disgiunti da un contestuale percorso di adeguamento gestionale delle Aziende sanitarie e delle relative articolazioni ospedaliere e territoriali, appare indispensabile introdurre a norma di legislazione ordinaria correttivi normativi atti a rafforzare in qualità e quantità il personale operante nelle strutture anche di emergenza urgenza preospedaliera ed ospedaliera per un reale potenziamento del monte ore di risorsa umana effettivamente in grado di superare la fase emergenziale per poi essere a regime nella nuova normalità valorizzando il *know how* competenziale e professionale già disponibile anche per accelerare il processo formativo dei nuovi assunti nella fase emergenziale;

allo scopo, non essendo il momento di disperdere competenze, conoscenze ed esperienze qualificate, si suggerisce per tutto il periodo di vigenza del PNRR:

di mantenere la possibilità di conferire financo oltre i limiti di età gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

superare le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rendendo possibile la libera professione (che non deve eccedere il limite del 25 per cento del monte orario complessivo e deve essere autorizzata dal datore di lavoro prioritariamente nella struttura di appartenenza ovvero per il cittadino o nei confronti dei medici di famiglia nonché presso le strutture sanitarie e socio sanitarie della Rete) aperta a tutti gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN;

in attesa della messa a regime del riordino del sistema preospedaliero ed ospedaliero di emergenza urgenza secondo il modello di cui al disegno di legge n. 2153, presentato presso il Senato della Repubblica nella presente legislatura, al fine di colmare le carenze stimate complessivamente su base nazionale in almeno 4.000 medici e 10.000 infermieri, escludere disparità dispositive e penalizzazioni nel percorso lavorativo degli operatori sanitari che lavorano nella Medicina d'Urgenza e Rianimazione in punto di istituti legati alle indennità accessorie o equivalenti (tenuto conto dei carichi di lavoro rispetto alle altre attività e specializzazioni trattandosi di professioni usuranti, che danno poco spazio alla carriera, con turnistica logorante senza un vero e proprio riconoscimento sostitutivo compensativo sì da assicurare trattamenti economici sovrapponibili per quantità e qualità di performance prestazionali rese) atte a valorizzare e non discriminare il personale operante presso il sistema preospedaliero ed ospedaliero di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, infermieristico, tecnico e soccorritore con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato ovvero di

lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, così come dovendosi assicurare pari regole in materia di libera professione della dirigenza sanitaria anche per le specializzazioni di Medicina d'Urgenza tanto in attività extraospedaliera (attualmente SET 118) che nelle unità operative di Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e più in generale nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) superandosi differenti trattamenti e discipline in materia di incompatibilità ed esclusività;

nonché elevare temporaneamente il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a sessantotto anni in materia di conferimento di incarichi di direzione generale;

per tutto quanto sopra considerato e prospettato

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, valutando l'opportunità per tutto il periodo di vigenza del PNRR e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della finanza pubblica, di:

1) prorogare le misure previste a tutela dei lavoratori fragili, di cui fra l'altro all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché dei lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale avuto riguardo alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44;

2) mantenere la possibilità di conferire anche oltre i limiti di età incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

3) superare almeno in via sperimentale le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rendendo possibile la libera professione (che non deve eccedere il limite del 25% del monte orario complessivo e deve essere autorizzata dal datore di lavoro prioritariamente nella struttura di appartenenza ovvero per il cittadino o nei confronti dei medici di famiglia nonché presso le strutture sanitarie e socio sanitarie della Rete) aperta a tutti gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN;

4) escludere disparità giuridiche ed economiche per i professionisti dei servizi territoriali e ospedalieri di Emergenza Urgenza in punto di istituti legati alle indennità accessorie o equivalenti atte a valorizzare e non discriminare il personale operante presso il sistema preospedaliero ed ospedaliero di emergenza urgenza di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, infermieristico, tecnico e soccorritore con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato ovvero di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, così come in materia di libera professione della dirigenza sanitaria anche per le specializzazioni di medicina d'urgenza tanto in attività extraospedaliera (attualmente SET 118) che nelle unità operative di Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e più in generale nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) superandosi disparità di norme in materia di incompatibilità ed esclusività, garantendo eque prospettive di carriera e di trattamento economico anche mediante misure compensative in forma di indennità specifiche per gli operatori dei servizi di emergenza urgenza (oltre che di assistenza e tutele legali, protezione dagli episodi di aggressione e violenza sui luoghi di lavoro) variabili per quantità e qualità di performance prestazionali rese in ragione dell'impatto della turnistica e del carico di lavoro e delle condizioni di pressione e logoramento psico fisico intrinseco alle attività svolte;

5) elevare temporaneamente il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a sessantotto anni in materia di conferimento di incarichi di direzione generale;

6) introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti a Missione 6 del PNRR agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui

all'articolo 21 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 atto a coniugare le opere di messa a norma e sicurezza anche antisismica delle strutture con la dotazione nei relativi reparti e servizi ospedalieri di strumentazione tecnologica up to day, mediante rilevazione complessiva da prioritarizzare senza ulteriore indugio per darne contezza nel successivo step di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR sulla base di griglia di dotazione essenziale per le attività di prevenzione diagnosi e cure secondo standard aggiornati rispetto ai parametri indicati nel Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, con adeguamento tecnologico a massimo di 5 anni quale parametro di sostituzione necessitata in presenza di nuove tecnologie superiormente validate;

7) riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a investimento, ferma la corretta allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti alla stregua del modello dell'Ecosistema Dati Sanitari sull'effettiva finalizzazione, a garanzia nel tempo del contrasto delle inapproprietezze, sprechi e disfunzioni ma anche degli investimenti in risorse umane e strumentali indispensabili anche per rispondere ai nuovi standard delle cure territoriali di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» pubblicata su GU n.102 del 3 maggio 2022, consentendo il ripianamento straordinario dei maggiori costi sostenuti durante lo stato di emergenza sanitaria per tutto il periodo di attuazione di Missione 6 a PNRR;

8) prevedere in sede di revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture di cui all'adottanda legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che a tutti i contratti e a tutti i singoli accordi ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si applica il sistema di valutazione quanti qualitativa, monitoraggio e controllo delle prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale nell'interesse dell'utenza di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e possibile revisione del comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 per il conseguente abbattimento delle liste di attesa con nuove regole di ingaggio degli erogatori tenuti a condividere effettivamente le agende e in tempo reale (pubblicate on line) e remunerati per una fetta parte in ragione del pieno abbattimento delle liste di attesa (con obiettivo principale l'azzeramento delle inapproprietezze) modello negoziale che si integra con le nuove regole di ingaggio dei medici di medicina generale per l'effettivo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN e con la valorizzazione della libera professione all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.

G/2604/2/1 e 12

[Fregolent](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Cantù](#), [Binetti](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premessi che:

sono molteplici le ripercussioni che la pandemia da COVID-19 ha avuto sulle cure oncologiche, in quanto ha comportato l'interruzione dei trattamenti e ritardi nelle diagnosi nonché nelle attività di ricerca e sperimentazione;

l'Associazione italiana registri tumori (IRTUM) stima che per il quinquennio 2016-2020, in Italia, siano state diagnosticate 7.000 neoplasie tra i bambini e 4.000 tra gli adolescenti (15-19 anni), in linea con il quinquennio precedente. La media annuale stimata è di 1.400 casi nella fascia d'età 0-14 anni e 900 in quella 15-19 anni;

negli ultimi 10 anni in Europa, a fronte della sperimentazione di nuovi farmaci per combattere i

tumori per gli adulti, sono ancora pochissimi quelli studiati per l'età pediatrica. Si evidenzia la mancanza di una ricerca dedicata all'età pediatrica, e, dunque, la carenza di farmaci dedicati ai bambini e sperimentati su di loro, tutto ciò comporta la difficoltà di accesso a farmaci innovativi;

la ricerca biomedica ha fatto grandi passi avanti nella cura dei tumori pediatrici, ma per poter usufruire delle migliori terapie disponibili i piccoli pazienti devono essere arruolati in protocolli di cura, che garantiscano loro i più elevati *standard* internazionali. Rispetto alle cure *standard*, non strutturate, l'apertura di questi protocolli ha costi aggiuntivi a carico delle strutture ospedaliere che, spesso, hanno grandi difficoltà a reperire i fondi necessari a sostenerli;

un'indagine condotta in Italia da Fondazione Soletterre e dall'Unità di ricerca sul trauma dell'Università Cattolica ("Cancro in età evolutiva: fattori di rischio e di protezione per il benessere psicologico degli adolescenti"), sul breve periodo (da novembre 2019 a settembre 2021) su un campione di 31 adolescenti dai 12 e 23 anni in cura presso la U.O.C. Oncoematologia Pediatrica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, ha rilevato punteggi di ansia e depressione clinicamente significativi per il 6,5 per cento dei giovani. Inoltre per il 12,9 per cento del campione l'ansia e la depressione sono responsabili di comportamenti di ritiro sociale e al loro aumentare crescono anche lamentele somatiche, problemi di pensiero e problemi di attenzione;

appare quindi necessario individuare nuovi approcci e interventi che possano migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita di molti pazienti oncologici pediatrici.

per tutto quanto sopra considerato e prospettato

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della finanza pubblica:

1) ad assumere iniziative ai fini di una corretta ed uniforme presa in carico del paziente oncologico pediatrico promuovendo a livello territoriale l'approccio multidisciplinare e il lavoro di *équipe* con la presenza di diversi specialisti, con l'obiettivo di garantire e migliorare il benessere psico-fisico del paziente pediatrico oncologico e della propria famiglia;

2) a promuovere l'assistenza psicologica dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie, nell'ambito dei reparti di oncologia medica, effettuata da laureati in psicologia, abilitati, e con specifiche competenze nell'ambito;

3) ad istituire un fondo pubblico per il finanziamento degli studi accademici al fine di incentivare e sostenere la ricerca scientifica riguardo alle patologie oncologiche pediatriche sui farmaci orfani e per lo sviluppo di nuove terapie, stanziando fondi per i farmaci oncologici pediatrici innovativi, l'attivazione di protocolli di cura sperimentali e lo sviluppo di studi clinici mediante un approccio terapeutico multidisciplinare;

4) a prevedere lo stanziamento di fondi volti al supporto economico delle famiglie a basso reddito, considerando i costi che le famiglie devono sostenere in caso di ricoveri presso centri di cura distanti dalla propria residenza;

5) ad emanare tutti i decreti attuativi relativi all'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

G/2604/3/1 e 12

[Fregolent](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Cantù](#), [Binetti](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premessi che:

la pandemia da COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni sulle cure oncologiche, in quanto ha comportato l'interruzione dei trattamenti e ritardi nelle diagnosi;

il cancro è la seconda causa di mortalità nei Paesi dell'Unione europea dopo le malattie cardiovascolari;

si prevede che, senza un'azione decisa, il numero di casi aumenterà quasi del 25 per cento entro il 2035, facendo del cancro la prima causa di morte nella UE. Inoltre

in Italia nel 2019, secondo l'ultimo rapporto AIOM-AIRTUM, sono state effettuate circa 371.000 nuove diagnosi di tumore (196.000 uomini e 175.000 donne). Complessivamente in Italia ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno. Le 5 neoplasie più frequenti, nel 2019, nella popolazione sono quelle della mammella (53.500 nuovi casi), colon retto (49.000), polmone (42.500), prostata (37.000) e vescica (29.700);

la pandemia ha gravemente accentuato le differenze tra le Regioni relativamente alla disponibilità delle prestazioni e in ordine all'accesso all'assistenza. Numerosi reparti chirurgici sono stati chiusi e convertiti in reparti di medicina dedicati ai pazienti con COVID-19 e ciò ha comportato evidenti limitazioni, in termini di volume, di altri casi trattati. Complessivamente, nel 2020, sono stati rinviati oltre un milione di interventi chirurgici, come evidenziato da uno studio dell'università Cattolica. Incrociando i dati di questa ricerca con quelli delle schede di dimissione ospedaliera del 2019, emerge che sono stati rimandati il 99 per cento degli interventi per tumori alla mammella, il 99,5 per cento di quelli per cancro alla prostata, il 74,4 per cento al colon retto;

la difficile gestione del COVID-19, inoltre, ha contribuito ad accrescere la consapevolezza della necessità di un profondo rinnovamento tecnologico e di processo dell'assistenza oncologica, che deve rappresentare un vero e proprio traino per l'ammodernamento dell'intero servizio sanitario nazionale;

è necessaria l'adozione di un nuovo piano oncologico nazionale, che deve seguire la via indicata dall'Europa, prevedendo azioni, tempistiche, finanziamenti e modifiche regolatorie e legislative per superare l'emergenza oncologica, al fine di rispondere concretamente alle gravi insufficienze strutturali dell'assistenza ai malati di cancro rese più che mai evidenti dalla pandemia. Inoltre, è fondamentale che prenda in considerazione gli sviluppi che la medicina ha raggiunto negli ultimi anni, e in un'ottica di maggiore inclusione preveda una cabina di regia che coinvolga anche le associazioni dei pazienti,

appare quindi necessario individuare nuovi approcci e interventi che possano migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita di molti pazienti oncologici;

la terapia con radioligandi, o radioligand therapy, si inserisce in questo scenario. Si pone come esempio innovativo della medicina di precisione, grazie al quale si intende individuare strategie di intervento mirate, sicure ed efficaci. Si tratta di un metodo innovativo che deriva dai progressi delle conoscenze in medicina nucleare e che tuttavia per sua natura richiede un'attenta pianificazione, dalle scelte di politica sanitaria all'adeguamento delle infrastrutture necessarie all'erogazione del trattamento;

la complessità di questa terapia necessita di un adeguamento infrastrutturale, nonché la gestione nell'ambito di un *team* multidisciplinare. A tal fine, dunque, è necessario che vi sia un'adeguata implementazione e istituzionalizzazione della terapia RLT affinché sia inserita all'interno delle politiche sul cancro, nazionali e regionali, e si ponga come un'alternativa di cura a disposizione dei pazienti;

l'oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato sull'acquisizione di informazioni meccanicistiche sullo stato di malattia e l'uso conseguente di terapie mirate (terapie personalizzate e di precisione). Il nuovo paradigma oncologico si basa sui test Next Generation Sequencing (NGS) per la profilazione genetica tramite biopsia solida e anche biopsia liquida. Questi nuovi test sono in grado di analizzare fino ad oltre 300 mutazioni geniche in una singola analisi e di fornire dati anche sul Tumor Mutational Burden (TMB);

per tutto quanto sopra considerato e prospettato

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, nell'ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della finanza pubblica:

1) a provvedere all'adozione di un nuovo piano oncologico nazionale che sia in linea con il piano oncologico europeo, che consideri le nuove terapie sul cancro, prevedendo misure di supporto alle strutture di ricerca italiane per assicurare ai pazienti oncologici di fruire dell'innovazione, garantendo la competitività nella ricerca;

2) ad adottare iniziative volte a facilitare e semplificare i percorsi e i tempi autorizzativi con misure di supporto alla ricerca scientifica, in particolare quella innovativa, stanziando fondi per l'ammodernamento della strumentazione tecnologica per la diagnosi delle malattie oncologiche ed oncoematologiche;

3) ad adottare iniziative volte a sostenere lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità, nell'ottica di sviluppare nuove innovazioni terapeutiche, tra cui la terapia con radioligandi, attivando strumenti di coordinamento delle attività delle reti oncologiche regionali, al fine di garantire l'equa efficacia del modello su tutto il territorio nazionale;

4) ad emanare il decreto attuativo per consentire il finanziamento dei test NSG, al fine di garantire l'accesso a questi test a tutti i pazienti eleggibili, nonché prevedere un'implementazione del predetto fondo tenendo conto del volume potenziale dei pazienti suscettibili di una profilazione mediante NGS.

G/2604/4/1 e 12

[Fregolent](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Cantù](#), [Binetti](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premessi che:

l'articolo 9 del presente decreto, al comma 5, dispone che fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età;

sulla base di tale norma dal 1° aprile 2022 i bambini che abbiano compiuto 6 anni di età hanno l'obbligo di indossare la mascherina a prescindere dal ciclo scolastico frequentato, e dunque, anche se frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia;

tale norma rischia di creare delle vere e proprie discriminazioni tra i più piccoli, invero in una medesima classe della scuola dell'infanzia, si hanno gruppi di bambini obbligati a portare la mascherina e altri no;

tale previsione, inoltre, si pone come una vera e propria stortura rispetto al decreto in oggetto, che avrebbe dovuto condurci ad una graduale riapertura e un ritorno alla normalità, prevedendo la normalizzazione della situazione pandemica e non certo ad un aumento delle restrizioni, in special modo a spese dei soggetti più deboli, come appunto i bambini;

impegna il Governo

ad intraprendere delle iniziative urgenti, al fine di rimuovere ogni forma di disparità di trattamento tra i bambini, prevedendo una precipua modifica della norma, ripristinando il sistema antecedente che individuava l'obbligo di indossare la mascherina non sulla base dell'età ma del grado di istruzione.

G/2604/5/1 e 12 (testo 2)

[Binetti](#), [Vitali](#), [Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

premessi che:

dal 31 marzo 2022 il decreto-legge n. 24 del 2022 ha permesso il superamento dello stato di emergenza da Covid-19 e quindi è scattato un graduale ritorno alla vita ordinaria, con la fine del sistema delle zone colorate, il progressivo superamento del green pass base e rafforzato e la eliminazione delle quarantene precauzionali; l'articolo 5 disciplina l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto, prorogandolo fino al 15 giugno 2022;

il decreto ha disposto altresì l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi, e fino al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

mentre le modalità di applicazione del decreto nel contesto sportivo e nel mondo dello spettacolo sono state interpretate con la maggiore liberalità possibile, per cui stadi e teatri, cinema e luoghi per concerti, sono tornati a riempirsi con facilità, nei contesti sanitari, dagli ospedali alle RSA, le visite da parte di familiari e visitatori alle persone sono ancora contingentate, creando un disagio considerevole ai pazienti e agli ospiti ricoverati;

si tratta evidentemente di una misura a tutela delle persone più fragili, spesso costrette a vivere in comunità, nei quali tuttavia continuano a soffrire di solitudine e non di rado presentano una sindrome da abbandono, con tutti gli effetti depressivi che ciò comporta; paradossalmente per tutelare le persone più fragili si sono create modalità che le rendono fisicamente protette ma psicologicamente ancor più fragili, con i segni visibili di una sindrome post-traumatica da stress;

per ragioni di sicurezza, pur potendo visitare, sempre e solo su prenotazione, i propri cari, per un tempo contingentato, i parenti non possono incontrare i loro familiari nei luoghi di vita quotidiana, dal momento che le visite, programmate per evitare assembramenti, avvengono in spazi anonimi, possibilmente all'aperto; altrettanto complesse, e spesso ancor di più, sono le regole per chi desidera visitare un degente in ospedale. Tutto sembra fatto in modo da scoraggiare la visita: ai varchi di ingresso sono richiesti la certificazione verde Covid-19 in forma cartacea o digitale di avvenuta vaccinazione o guarigione (Green pass rafforzato o Super Green pass), il documento d'identità, l'autodichiarazione pre-triage sottoscritta (disponibile sul portale asst-spedalivicivili.it); un tampone negativo al virus eseguito entro le 48 ore precedenti la visita;

è facile immaginare che quando un paziente viene ricoverato corre il rischio di non vedere più i suoi familiari; le direzioni sanitarie possono sospendere le visite qualora si sviluppasse un focolaio tra gli anziani ospiti. Negli ospedali, i direttori dei reparti possono decidere di interrompere le visite se queste comportano un rischio per i malati degenti; insomma per anziani e degenti le cose sembrano essersi complicate, creando un rigetto molto forte nei confronti della ospedalizzazione;

non possiamo esporre gli anziani a fare una drammatica scelta: isolati in casa, lontani dagli affetti di figli e nipoti, senza poter incontrare gli amici e con il rischio che il peso della solitudine

generi stress e depressione, oppure liberi di ricevere amici e conoscenti ma con il rischio di ammalarsi di Covid-19, malattia particolarmente aggressiva dopo i 70 anni;

bisogna considerare che non tutti gli anziani sono uguali e che le tecnologie, dagli smartphone ai social media, possono essere di grande aiuto; ci sono anziani che si possono considerare a bassa fragilità, sia psicologica che fisica, e altri a più alta fragilità, ed è fondamentale saper distinguere tra i bisogni degli uni e i bisogni degli altri; tenendo conto del loro stato mentale ed emotivo, che può causare alterazioni della memoria, della capacità di concentrazione del controllo emotivo, e favorire l'irritabilità;

la tecnologia, però, può rappresentare un aiuto concreto: Tablet e smartphone possono aiutare a superare la solitudine, grazie a videochiamate e chat, per cui è importante favorire gli anziani nell'acquisto di tablet o smartphone con l'aiuto di volontari disposti a insegnare loro ad utilizzarli. Il Bonus Tablet per anziani non è mai stato istituito ma potrebbe essere un sussidio, valutabile anche sotto il profilo sanitario, molto efficace. Anche per loro deve valere il principio della transizione digitale e il Governo potrebbe valutare un grande progetto per la digitalizzazione nelle RSA, e perfino negli ospedali, perché tra anziani, degenti, familiari e professionisti, la comunicazione possa sfruttare tutti i canali possibili riducendo il gap relazionale e il vuoto esistenziale che la pandemia ha reso così concretamente visibile,

impegna il Governo:

fatte salve le norme di protezione fisica di anziani e degenti, a valutare la possibilità di sollecitare i direttori generali delle diverse strutture a considerare anche le esigenze di natura psicologica delle persone fragili.

G/2604/5/1 e 12

[Binetti](#), [Vitali](#), [Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

premesso che:

dal 31 marzo 2022 il decreto-legge n. 24 del 2022 ha permesso il superamento dello stato di emergenza da Covid-19 e quindi è scattato un graduale ritorno alla vita ordinaria, con la fine del sistema delle zone colorate, il progressivo superamento del green pass base e rafforzato e la eliminazione delle quarantene precauzionali; l'articolo 5 disciplina l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto, prorogandolo fino al 15 giugno 2022;

il decreto ha disposto altresì l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi, e fino al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

mentre le modalità di applicazione del decreto nel contesto sportivo e nel mondo dello spettacolo sono state interpretate con la maggiore liberalità possibile, per cui stadi e teatri, cinema e

luoghi per concerti, sono tornati a riempirsi con facilità, nei contesti sanitari, dagli ospedali alle RSA, le visite da parte di familiari e visitatori alle persone sono ancora contingentate, creando un disagio considerevole ai pazienti e agli ospiti ricoverati;

si tratta evidentemente di una misura a tutela delle persone più fragili, spesso costrette a vivere in comunità, nei quali tuttavia continuano a soffrire di solitudine e non di rado presentano una sindrome da abbandono, con tutti gli effetti depressivi che ciò comporta; paradossalmente per tutelare le persone più fragili si sono create modalità che le rendono fisicamente protette ma psicologicamente ancor più fragili, con i segni visibili di una sindrome post-traumatica da stress;

per ragioni di sicurezza, pur potendo visitare, sempre e solo su prenotazione, i propri cari, per un tempo contingentato, i parenti non possono incontrare i loro familiari nei luoghi di vita quotidiana, dal momento che le visite, programmate per evitare assembramenti, avvengono in spazi anonimi, possibilmente all'aperto; altrettanto complesse, e spesso ancor di più, sono le regole per chi desidera visitare un degente in ospedale. Tutto sembra fatto in modo da scoraggiare la visita: ai varchi di ingresso sono richiesti la certificazione verde Covid-19 in forma cartacea o digitale di avvenuta vaccinazione o guarigione (Green pass rafforzato o Super Green pass), il documento d'identità, l'autodichiarazione pre-triage sottoscritta (disponibile sul portale asst-spedalivicivi.it); un tampone negativo al virus eseguito entro le 48 ore precedenti la visita;

è facile immaginare che quando un paziente viene ricoverato corre il rischio di non vedere più i suoi familiari; le direzioni sanitarie possono sospendere le visite qualora si sviluppasse un focolaio tra gli anziani ospiti. Negli ospedali, i direttori dei reparti possono decidere di interrompere le visite se queste comportano un rischio per i malati degenti; insomma per anziani e degenti le cose sembrano essersi complicate, creando un rigetto molto forte nei confronti della ospedalizzazione;

non possiamo esporre gli anziani a fare una drammatica scelta: isolati in casa, lontani dagli affetti di figli e nipoti, senza poter incontrare gli amici e con il rischio che il peso della solitudine generi stress e depressione, oppure liberi di ricevere amici e conoscenti ma con il rischio di ammalarsi di Covid-19, malattia particolarmente aggressiva dopo i 70 anni;

bisogna considerare che non tutti gli anziani sono uguali e che le tecnologie, dagli smartphone ai social media, possono essere di grande aiuto; ci sono anziani che si possono considerare a bassa fragilità, sia psicologica che fisica, e altri a più alta fragilità, ed è fondamentale saper distinguere tra i bisogni degli uni e i bisogni degli altri; tenendo conto del loro stato mentale ed emotivo, che può causare alterazioni della memoria, della capacità di concentrazione del controllo emotivo, e favorire l'irritabilità;

la tecnologia, però, può rappresentare un aiuto concreto: Tablet e smartphone possono aiutare a superare la solitudine, grazie a videochiamate e chat, per cui è importante favorire gli anziani nell'acquisto di tablet o smartphone con l'aiuto di volontari disposti a insegnare loro ad utilizzarli. Il Bonus Tablet per anziani non è mai stato istituito ma potrebbe essere un sussidio, valutabile anche sotto il profilo sanitario, molto efficace. Anche per loro deve valere il principio della transizione digitale e il Governo potrebbe valutare un grande progetto per la digitalizzazione nelle RSA, e perfino negli ospedali, perché tra anziani, degenti, familiari e professionisti, la comunicazione possa sfruttare tutti i canali possibili riducendo il gap relazionale e il vuoto esistenziale che la pandemia ha reso così concretamente visibile,

impegna il Governo:

fatte salve le norme di protezione fisica di anziani e degenti, a valutare l'opportunità di sollecitare i direttori generali delle diverse strutture a considerare anche le esigenze di natura psicologica delle persone fragili.

G/2604/6/1 e 12 (testo 2)

[Parente](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n.

24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premessi che:

la situazione epidemiologica da COVID-19 in Italia necessita ancora di un monitoraggio costante e continuativo. Seppur lo stato di emergenza è terminato il 31 marzo, la pandemia non è ancora finita. Invero, seppur in diminuzione, i numeri risultano essere ancora alti. In data 10 maggio 2022, i nuovi casi COVID in Italia erano 56.015, a seguito di 317mila tamponi effettuati, facendo così salire ad almeno 16.872.618 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia. I pazienti in terapia intensiva erano 358, mentre i decessi della giornata di martedì 10 maggio sono stati 158, rispetto agli 84 del giorno precedente, per un totale di 164.731 vittime da febbraio 2020;

considerato che:

i dati sopra forniti sono difficilmente individuabili dai siti istituzionali. Invero, sul sito web del Ministero della Salute, il monitoraggio della situazione epidemiologica avviene sia quotidianamente che settimanalmente, ma gli indicatori risultano essere di difficile comprensione e i dati non disaggregati per categorie;

l'Istituto superiore di Sanità, attraverso il sistema di Sorveglianza integrata COVID-19, pubblica quotidianamente i dati microbiologici ed epidemiologici in merito all'andamento dell'epidemia, che vengono forniti ed aggiornati con cadenza giornaliera dalle Regioni e Province Autonome (PA) e dal Laboratorio nazionale di riferimento per SARS-CoV-2 dell'ISS;

tali dati, trasmessi online giornalmente attraverso la pubblicazione di rapporti, forniscono un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello previsto in altri flussi di dati come per esempio quello del Ministero della Salute e mostrano le caratteristiche dei pazienti deceduti e positivi al SARS-CoV-2 in Italia da inizio sorveglianza. I rapporti presentano i dati dei deceduti, considerandone le caratteristiche demografiche, le patologie preesistenti e le complicanze nei pazienti trasferiti in reparti di terapia intensiva ed in quelli non trasferiti in reparti di terapia intensiva, i decessi per fascia di età ed in particolare, presenta un dettagliato confronto delle caratteristiche dei decessi SARS-COV-2 positivi nei casi 'non vaccinati', nei casi con 'ciclo incompleto di vaccinazione' e in quelli con 'ciclo completo di vaccinazione';

considerato, inoltre, che:

la lettura dei dati contenuti nei rapporti risulta di non semplice comprensione per chiunque non abbia competenze mediche e statistiche. Inoltre, alla luce della situazione pandemica attuale, tali dati, seppur aggiornati non sono dettagliati e pertanto il sito del Ministero della Salute risulta essere sfornito di tali informazioni;

il decreto del 24 marzo contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, ha riconfermato l'importante attività e compito di monitoraggio;

in data 21 aprile 2022, è stata svolta un'interrogazione urgente, n. 3-03271, di analogo contenuto al Ministro della Salute. Nella risposta, il Ministro condivideva la posizione espressa dall'interrogante ed assicurava un lavoro di monitoraggio costante ed aggiornato, dichiarando: "assicuro però da parte mia che continueremo, dentro questo contesto, il nostro lavoro di monitoraggio e che daremo massima attenzione alle proposte che lei ha indicato nell'interrogazione.";

valutato che:

proprio il superamento dello stato di emergenza e l'allenamento delle misure anti Covid impongono la diffusione di una informazione puntuale sullo stato dell'epidemia per continuare a difendere e a proteggere le cittadine e i cittadini fragili, a partire dalla popolazione anziana;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità di prevedere anche sul sito del Ministero della Salute una "comunicazione istituzionale" chiara e comprensibile per i cittadini attraverso una divulgazione

quotidiana di un documento, con dati disaggregati, che fornisca informazioni in merito a:

- prevalenza delle varianti nei deceduti da SARS-CoV-2;
- presenza di comorbilità o di patologie preesistenti nei deceduti da SARS-CoV-2;
- numero di casi di decessi e ricoveri in terapia intensiva per infezione da Covid-19,

differenziata per stato vaccinale e classe di età.

G/2604/6/1 e 12

[Parente](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premessi che:

la situazione epidemiologica da COVID-19 in Italia necessita ancora di un monitoraggio costante e continuativo. Seppur lo stato di emergenza è terminato il 31 marzo, la pandemia non è ancora finita. Invero, seppur in diminuzione, i numeri risultano essere ancora alti. In data 10 maggio 2022, i nuovi casi COVID in Italia erano 56.015, a seguito di 317mila tamponi effettuati, facendo così salire ad almeno 16.872.618 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia. I pazienti in terapia intensiva erano 358, mentre i decessi della giornata di martedì 10 maggio sono stati 158, rispetto agli 84 del giorno precedente, per un totale di 164.731 vittime da febbraio 2020;

considerato che:

i dati sopra forniti sono difficilmente individuabili dai siti istituzionali. Invero, sul sito web del Ministero della Salute, il monitoraggio della situazione epidemiologica avviene sia quotidianamente che settimanalmente, ma gli indicatori risultano essere di difficile comprensione e i dati non disaggregati per categorie;

l'Istituto superiore di Sanità, attraverso il sistema di Sorveglianza integrata COVID-19, pubblica quotidianamente i dati microbiologici ed epidemiologici in merito all'andamento dell'epidemia, che vengono forniti ed aggiornati con cadenza giornaliera dalle Regioni e Province Autonome (PA) e dal Laboratorio nazionale di riferimento per SARS-CoV-2 dell'ISS;

tali dati, trasmessi online giornalmente attraverso la pubblicazione di rapporti, forniscono un livello di dettaglio maggiore rispetto a quello previsto in altri flussi di dati come per esempio quello del Ministero della Salute e mostrano le caratteristiche dei pazienti deceduti e positivi al SARS-CoV-2 in Italia da inizio sorveglianza. I rapporti presentano i dati dei deceduti, considerandone le caratteristiche demografiche, le patologie preesistenti e le complicanze nei pazienti trasferiti in reparti di terapia intensiva ed in quelli non trasferiti in reparti di terapia intensiva, i decessi per fascia di età ed in particolare, presenta un dettagliato confronto delle caratteristiche dei decessi SARS-COV-2 positivi nei casi 'non vaccinati', nei casi con 'ciclo incompleto di vaccinazione' e in quelli con 'ciclo completo di vaccinazione';

considerato, inoltre, che:

la lettura dei dati contenuti nei rapporti risulta di non semplice comprensione per chiunque non abbia competenze mediche e statistiche. Inoltre, alla luce della situazione pandemica attuale, tali dati, seppur aggiornati non sono dettagliati e pertanto il sito del Ministero della Salute risulta essere sfornito di tali informazioni;

il decreto del 24 marzo contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, ha riconfermato l'importante attività e compito di monitoraggio;

in data 21 aprile 2022, è stata svolta un'interrogazione urgente, n. 3-03271, di analogo contenuto al Ministro della Salute. Nella risposta, il Ministro condivideva la posizione espressa

dall'interrogante ed assicurava un lavoro di monitoraggio costante ed aggiornato, dichiarando: "assicuro però da parte mia che continueremo, dentro questo contesto, il nostro lavoro di monitoraggio e che daremo massima attenzione alle proposte che lei ha indicato nell'interrogazione.";

valutato che:

proprio il superamento dello stato di emergenza e l'allenamento delle misure anti Covid impongono la diffusione di una informazione puntuale sullo stato dell'epidemia per continuare a difendere e a proteggere le cittadine e i cittadini fragili, a partire dalla popolazione anziana;

impegna il Governo a:

prevedere anche sul sito del Ministero della Salute una "comunicazione istituzionale" chiara e comprensibile per i cittadini attraverso una divulgazione quotidiana di un documento, con dati disaggregati, che fornisca informazioni in merito a:

- prevalenza delle varianti nei deceduti da SARS-CoV-2;
- presenza di comorbilità o di patologie preesistenti nei deceduti da SARS-CoV-2;
- numero di casi di decessi e ricoveri in terapia intensiva per infezione da Covid-19,

differenziata per stato vaccinale e classe di età.

G/2604/7/1 e 12 (testo 2)

[Malan, Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, considerato che:

il giudice federale del Texas Mark Pittman ha richiesto nello scorso autunno all'agenzia Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti d'America di pubblicare celermente la documentazione riguardante il vaccino anti Covid-19 prodotto da Pfizer, di gran lunga il più diffuso in Italia con oltre 95 milioni di dosi distribuite; in un primo tempo l'agenzia si era resa disponibile a pubblicarne 500 pagine al mese, ritmo che avrebbe consentito di terminare il compito solo nel 2076; il giudice ha ritenuto tale periodo incompatibile con le esigenze di trasparenza e libertà di informazione imponendo la pubblicazione dell'intera documentazione entro otto mesi; a partire dal mese di marzo sono perciò state pubblicate 80mila pagine;

la suddetta documentazione è in gran parte di carattere tecnico e ne sono state diffuse varie interpretazioni, in particolare riguardo alle reazioni avverse e all'efficacia, che hanno causato dubbi e disorientamento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riferire tempestivamente alle Commissioni competenti di Senato e Camera e all'esito dell'approfondimento istruttorio sul contenuto della documentazione rilasciata dalla FDA sul vaccino anti Covid-19 Pfizer al fine di dissipare dubbi e preoccupazioni che notizie su di essa hanno suscitato.

G/2604/7/1 e 12

[Malan, Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, considerato che:

il giudice federale del Texas Mark Pittman ha richiesto nello scorso autunno all'agenzia Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti d'America di pubblicare celermente la documentazione

riguardante il vaccino anti Covid-19 prodotto da Pfizer, di gran lunga il più diffuso in Italia con oltre 95 milioni di dosi distribuite; in un primo tempo l'agenzia si era resa disponibile a pubblicarne 500 pagine al mese, ritmo che avrebbe consentito di terminare il compito solo nel 2076; il giudice ha ritenuto tale periodo incompatibile con le esigenze di trasparenza e libertà di informazione imponendo la pubblicazione dell'intera documentazione entro otto mesi; a partire dal mese di marzo sono perciò state pubblicate 80mila pagine;

la suddetta documentazione è in gran parte di carattere tecnico e ne sono state diffuse varie interpretazioni, in particolare riguardo alle reazioni avverse e all'efficacia, che hanno causato dubbi e disorientamento;

impegna il Governo:

a riferire tempestivamente alle Commissioni competenti di Senato e Camera sul contenuto della documentazione rilasciata dalla FDA sul vaccino anti Covid-19 Pfizer al fine di dissipare dubbi e preoccupazioni che notizie su di essa hanno suscitato.

G/2604/8/1 e 12

[Malan](#), [Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

premessi che:

lo stesso Giorgio Palù, presidente del Cda dell'Agenzia italiana del farmaco ha spiegato in audizione che le risorse limitate impediscono un più completo rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di studiare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, un incremento dei fondi destinati al rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19.

G/2604/9/1 e 12

[Romano](#), [Ricciardi](#), [Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

premessi che:

l'articolo 13 del provvedimento, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute;

spetta all'Istituto superiore di sanità la gestione della specifica piattaforma dati "Sistema di sorveglianza integrata Covid-19", che regioni e province autonome sono quotidianamente tenute ad alimentare con i dati acquisiti e raccolti nei propri territori;

la disposizione garantisce, anche dopo il 31 marzo 2022, la funzionalità del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2;

il Ministero della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la suddetta piattaforma, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini;

il Sistema Tessera sanitaria continua inoltre a trasmettere alla piattaforma il numero di tamponi antigenici rapidi effettuati con l'indicazione degli esiti, per la successiva trasmissione al Ministero della salute;

considerato che:

il settimo rapporto congiunto sull'impatto dell'epidemia sulla mortalità totale dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato che da inizio pandemia (marzo 2020) a gennaio 2022 l'eccesso di mortalità totale, rispetto alla media 2015-2019, è stato di 178 mila decessi;

valutato inoltre che:

il rapporto annuale AIFA sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19, contenente l'analisi delle 117.920 segnalazioni di sospette reazioni avverse successive alla vaccinazione inviate alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 dicembre 2021, ha evidenziato che il monitoraggio e la valutazione dei casi fatali sono in approfondimento presso tutte le Agenzie Regolatorie a livello globale, sebbene solo poche di esse rendano disponibili rapporti periodici e valutazioni pubbliche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere pubblico, sui canali informatici istituzionali, un chiaro e costantemente aggiornato quadro su quanti soggetti con tre dosi di vaccino hanno contratto il Covid, sul rapporto dei dati relativi al tasso di infezione tra le persone non vaccinate, sull'esistenza di studi ufficialmente riconosciuti relativi alla risposta del sistema immunitario, sul numero e sul tipo degli eventuali effetti collaterali correlati alla somministrazione del vaccino.

G/2604/10/1 e 12

[Malan](#), [Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, al fine di consentire una migliore valutazione della situazione pandemica,

impegna il Governo:

a rendere agevolmente consultabili i dati di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19, suddivisi per classi di età e stato vaccinale, introducendo una categoria a sé per coloro che sono stati vaccinati nei quattordici o quindici giorni precedenti, senza includerli né tra i vaccinati, né tra i non vaccinati;

a rendere consultabili il più rapidamente possibile i dati sulla mortalità generale, suddivisi per classi di età.

G/2604/11/1 e 12

[Malan](#), [Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

impegna il Governo:

ad impedire, in qualsiasi pubblica amministrazione, l'imposizione della somministrazione di dosi di vaccino contro il Covid-19 a persone in possesso dei requisiti per il Green Pass rafforzato, attraverso qualsiasi tipo di sanzione.

G/2604/12/1 e 12 (testo 2)

[Cantù](#), [Romeo](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Zaffini](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premessi che:

il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per gli ultra cinquantenni, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento, in caso di inosservanza del predetto obbligo. L'articolo 1 del decreto, al comma 2, statuisce che l'obbligo non sussiste, per cui la somministrazione del vaccino può essere tralasciata o differita, in ipotesi di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito, ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto della disciplina ministeriale in materia;

la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento scatta per i soggetti che, entro il 1 febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute, non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi;

il presente sistema sanzionatorio prevede che attraverso l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), il Ministero della Salute comunica ai non adempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio, invitando gli stessi, entro 10 giorni dalla ricezione, di comunicare all'ASL competente per territorio l'eventuale certificazione afferente al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, oppure ulteriore motivo di assoluta e oggettiva impossibilità. Negli stessi 10 giorni, i medesimi inadempienti hanno l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'avvenuta presentazione di detta documentazione, l'ASL competente per territorio trasmette ad Agenzia Entrate Riscossione, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla mancata sussistenza dell'obbligo vaccinale, oppure all'impossibilità di adempiervi, ove l'ASL competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, verrà notificato un avviso di addebito all'inadempiente, con valore di titolo esecutivo. Per l'eventuale opposizione alla sanzione la competenza appartiene al giudice di pace;

il Ministero della Salute ha inviato all'Agenzia delle entrate-Riscossione gli elenchi delle persone che non si sono sottoposte al vaccino - si tratterebbe di una platea di circa 1,8 milioni di over 50 - e, dopo la verifica, si prevede l'invio delle cartelle. Al momento sarebbero in via di spedizione circa 600 mila avvisi;

il database non risulta affidabile posto che sono state notificate multe a persone decedute e a persone vaccinate, anche in altri paesi, a persone decedute e, ancor più grave, a persone che il vaccino lo hanno fatto in Italia ma non sono state ancora caricate a sistema;

emerge la necessità di approfondire attentamente, anche per la rilevanza dei dubbi di incostituzionalità da più parti sollevati, i profili formali e sostanziali incidenti *ictu oculi* in punto di legittimità del procedimento sanzionatorio, in particolare per la parte in cui le disposizioni di interesse non prevedono l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato, posto che, se di obbligo vaccinale (anche in forma surrettizia) trattasi, non ci può essere prescrizione di consenso informato dovendo lo Stato assumersi integralmente la responsabilità per eventuali effetti avversi, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti del produttore ad ogni conseguente effetto di ragionevole certezza di efficacia, durata e sicurezza al fine di ristabilire un rapporto di fiducia tra Stato e cittadino;

dei 1,8 milioni soggetti over 50 che non risultano vaccinati circa 800 mila sono guariti dal

Covid-19, e spetterà, dunque, a questi ultimi procedere alla comunicazione alle Asl di competenza, con una procedura non proprio agevole, per evitare la multa da 100 euro;

considerato che:

il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" avrebbe potuto e dovuto, per le ragioni suesposte, prevedere la sospensione, almeno per sei mesi, dell'invio degli avvisi di addebito delle sanzioni, in attesa degli approfondimenti necessari, al fine di evitare un aumento del contenzioso, considerato che la procedura di richiesta all'Azienda Sanitaria e di verifica da parte di quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'effettiva ipotesi di esenzione è un procedimento ostico che comporterà lungaggini in termini di controlli, valutando, altresì, di rimuovere fattispecie di obbligo vaccinale correlate al consenso informato posto che non vi può essere obbligo vaccinale nemmeno in forma surrettizia senza che sia preceduto da assunzione di piena responsabilità da parte dello Stato per eventuali effetti avversi;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di sospendere, quantomeno per sei mesi, l'invio degli avvisi di addebito delle sanzioni, in attesa degli approfondimenti necessari, almeno fintantoché non saranno verificati i casi di vaccinati all'estero, di persone decedute e di persone che il vaccino lo hanno fatto in Italia ma non sono state ancora caricate a sistema, e più in generale sui presupposti oggettivi e soggettivi tenuto conto delle criticità in materia di profilassi vaccinale in fatto e in diritto emerse fra cui l'ontologica incoerenza tra obbligo vaccinale e consenso informato, al fine di evitare un aumento del contenzioso, considerato che la procedura di richiesta all'Azienda Sanitaria e di verifica da parte di quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'effettiva ipotesi di esenzione è un procedimento ostico con lungaggini in termini di controlli, al fine di sviluppare la cultura dell'adesione alla profilassi vaccinale sicura ed efficace nel tempo e contro l'infezione, sulla base del postulato convincere per non costringere.

G/2604/12/1 e 12

[Cantù](#), [Romeo](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Zaffini](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premesso che:

il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per gli ultra cinquantenni, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento, in caso di inosservanza del predetto obbligo. L'articolo 1 del decreto, al comma 2, statuisce che l'obbligo non sussiste, per cui la somministrazione del vaccino può essere tralasciata o differita, in ipotesi di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito, ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto della disciplina ministeriale in materia;

la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento scatta per i soggetti che, entro il 1 febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute, non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi;

il presente sistema sanzionatorio prevede che attraverso l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), il Ministero della Salute comunica ai non adempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio, invitando gli stessi, entro 10 giorni dalla ricezione, di comunicare all'ASL competente per territorio

l'eventuale certificazione afferente al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, oppure ulteriore motivo di assoluta e oggettiva impossibilità. Negli stessi 10 giorni, i medesimi inadempienti hanno l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'avvenuta presentazione di detta documentazione, l'ASL competente per territorio trasmette ad Agenzia Entrate Riscossione, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla mancata sussistenza dell'obbligo vaccinale, oppure all'impossibilità di adempiervi, ove l'ASL competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, verrà notificato un avviso di addebito all'inadempiente, con valore di titolo esecutivo. Per l'eventuale opposizione alla sanzione la competenza appartiene al giudice di pace;

il Ministero della Salute ha inviato all'Agenzia delle entrate-Riscossione gli elenchi delle persone che non si sono sottoposte al vaccino - si tratterebbe di una platea di circa 1,8 milioni di over 50 - e, dopo la verifica, si prevede l'invio delle cartelle. Al momento sarebbero in via di spedizione circa 600 mila avvisi;

il database non risulta affidabile posto che sono state notificate multe a persone decedute e a persone vaccinate, anche in altri paesi, a persone decedute e, ancor più grave, a persone che il vaccino lo hanno fatto in Italia ma non sono state ancora caricate a sistema;

emerge la necessità di approfondire attentamente, anche per la rilevanza dei dubbi di incostituzionalità da più parti sollevati, i profili formali e sostanziali incidenti *ictu oculi* in punto di legittimità del procedimento sanzionatorio, in particolare per la parte in cui le disposizioni di interesse non prevedono l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato, posto che, se di obbligo vaccinale (anche in forma surrettizia) trattasi, non ci può essere prescrizione di consenso informato dovendo lo Stato assumersi integralmente la responsabilità per eventuali effetti avversi, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti del produttore ad ogni conseguente effetto di ragionevole certezza di efficacia, durata e sicurezza al fine di ristabilire un rapporto di fiducia tra Stato e cittadino;

dei 1,8 milioni soggetti over 50 che non risultano vaccinati circa 800 mila sono guariti dal Covid-19, e spetterà, dunque, a questi ultimi procedere alla comunicazione alle Asl di competenza, con una procedura non proprio agevole, per evitare la multa da 100 euro;

considerato che:

il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" avrebbe potuto e dovuto, per le ragioni suesposte, prevedere la sospensione, almeno per sei mesi, dell'invio degli avvisi di addebito delle sanzioni, in attesa degli approfondimenti necessari, al fine di evitare un aumento del contenzioso, considerato che la procedura di richiesta all'Azienda Sanitaria e di verifica da parte di quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'effettiva ipotesi di esenzione è un procedimento ostico che comporterà lungaggini in termini di controlli, valutando, altresì, di rimuovere fattispecie di obbligo vaccinale correlate al consenso informato posto che non vi può essere obbligo vaccinale nemmeno in forma surrettizia senza che sia preceduto da assunzione di piena responsabilità da parte dello Stato per eventuali effetti avversi;

impegna il Governo

a sospendere, quantomeno per sei mesi, l'invio degli avvisi di addebito delle sanzioni, in attesa degli approfondimenti necessari, almeno fintantoché non saranno verificati i casi di vaccinati all'estero, di persone decedute e di persone che il vaccino lo hanno fatto in Italia ma non sono state ancora caricate a sistema, e più in generale sui presupposti oggettivi e soggettivi tenuto conto delle criticità in materia di profilassi vaccinale in fatto e in diritto emerse fra cui l'ontologica incoerenza tra obbligo vaccinale e consenso informato, al fine di evitare un aumento del contenzioso, considerato che la procedura di richiesta all'Azienda Sanitaria e di verifica da parte di quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'effettiva ipotesi di esenzione è un procedimento ostico con lungaggini in termini di controlli, al fine di sviluppare la cultura dell'adesione alla profilassi vaccinale sicura ed efficace nel

tempo e contro l'infezione, sulla base del postulato convincere per non costringere.

G/2604/13/1 e 12 (testo 2)

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

premessi che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i medesimi giorni di assenza non siano computati ai fini del periodo di comporto;

il comma *2-bis* del medesimo articolo ha previsto che i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

il comma *7-bis* del medesimo articolo 26 ha disposto, infine, un rimborso forfettario di 600 euro in favore dei datori di lavoro privati con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS per gli oneri sostenuti relativi ad ogni singolo lavoratore che non abbia diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS e che non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;

le disposizioni di cui ai commi 2 e *2-bis* sono state oggetto di varie proroghe e, da ultimo, l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, ne ha prorogato gli effetti sino al 31 marzo 2022;

l'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, prevede inoltre che, ferme restando le tutele previste per i fragili ai sensi delle disposizioni richiamate, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, siano individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità;

il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022 e finalizzato ad individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, non ha però ricevuto concreta attuazione;

l'articolo 10 del decreto-legge in esame dispone una proroga sino al 30 giugno delle sole disposizioni contenute nel comma *2-bis* dell'articolo 26, mentre circoscrive la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 ai soggetti indicati nel decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché tutte le misure di tutela dei lavoratori fragili, richiamate in premessa, siano prorogate anche per i prossimi mesi e, più in generale, sino a quando l'andamento della situazione epidemiologica lo richieda;

a superare il decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022;

a valutare la possibilità di adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché le tutele nei confronti dei lavoratori fragili trovino applicazione anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

G/2604/13/1 e 12

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

premessi che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i medesimi giorni di assenza non siano computati ai fini del periodo di comporto;

il comma 2-bis del medesimo articolo ha previsto che i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

il comma 7-bis del medesimo articolo 26 ha disposto, infine, un rimborso forfettario di 600 euro in favore dei datori di lavoro privati con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS per gli oneri sostenuti relativi ad ogni singolo lavoratore che non abbia diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS e che non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;

le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis sono state oggetto di varie proroghe e, da ultimo, l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, ne ha prorogato gli effetti sino al 31 marzo 2022;

l'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, prevede inoltre che, ferme restando le tutele previste per i fragili ai sensi delle disposizioni richiamate, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, siano individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità;

il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022 e finalizzato ad individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, non ha però ricevuto concreta attuazione;

l'articolo 10 del decreto-legge in esame dispone una proroga sino al 30 giugno delle sole disposizioni contenute nel comma 2-bis dell'articolo 26, mentre circoscrive la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 ai soggetti indicati nel decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022;

impegna il governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché tutte le misure di tutela dei lavoratori fragili, richiamate in premessa, siano prorogate anche per i prossimi mesi e, più in generale, sino a quando l'andamento della situazione epidemiologica lo richieda;

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché le tutele nei confronti dei lavoratori fragili trovino applicazione anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

ad abrogare il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022.

G/2604/14/1 e 12

[Romano](#), [Ricciardi](#), [Mantovani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento reca ai commi 1 e 3 delle modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;

le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione;

il medesimo articolo del provvedimento, al comma 4, conferma l'obbligo del vaccino fino al 15 giugno 2022, per ulteriori categorie di lavoratori, come il personale docente ed educativo della scuola, ritenendo la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni;

considerato che:

lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 221 del 2021, convertito dalla legge n. 11 del 2022, fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente rinnovato, con conseguente cessazione dello stesso alla data del 31 marzo 2022 e introduzione nell'ordinamento di nuove disposizioni ai fini del superamento delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia;

in particolare, dal 1º aprile 2022 e fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, il personale docente inadempiente, dichiarato temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni, è di fatto destinato ad attività di supporto all'istituzione scolastica, la cui discrezionalità operativa è in capo ai singoli Dirigenti scolastici;

tuttavia, anche in assenza di una chiara ed incontrovertibile circolare del Ministero della salute con riferimento all'esenzione dalla vaccinazione da COVID-19 dei soggetti guariti, è accaduto che molti docenti, non riuscendo ad ottenere le certificazioni di provvisoria esenzione dal vaccino - e pur dopo aver contratto l'infezione - sono stati comunque sospesi dal servizio;

dovendo allo stato attuale trovare applicazione la suddetta disciplina, ne conviene, che a decorrere dalla predetta data del 1º aprile 2022, il personale docente privo di vaccinazione, ma in possesso di una certificazione verde da guarigione non potrà essere in ogni caso adibito all'attività di diretta docenza nelle classi loro assegnate;

ciò sembra essere in contraddizione con le linee operative del Ministero della Salute che ha nel tempo sostanzialmente equiparato gli effetti dell'evento "vaccinazione" agli effetti dell'evento "guarigione da Covid-19"; al punto che entrambi gli eventi sono condizione sufficiente per ottenere il cd. green pass rafforzato;

ritenuto inoltre che:

l'infezione dal virus SARS-CoV-2 determina un differimento dell'applicazione del suddetto obbligo, secondo i termini temporali, concernenti la vaccinazione successiva alla guarigione, indicati dalla circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, e dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, parzialmente modificativa della prima circolare. Inoltre, sulla base di esse, ai fini della determinazione della decorrenza dell'obbligo in oggetto, si fa in genere riferimento, in via interpretativa, al termine di sei mesi dalla guarigione;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

eliminare questa disparità di trattamento, sia nell'ambito lavorativo sanitario che scolastico, fra i soggetti vaccinati e quelli guariti dall'infezione, equiparati solo per l'ottenimento di una certificazione amministrativa, ma impossibilitati a svolgere la medesima mansione lavorativa;

differire il termine temporale per l'avvio del ciclo vaccinale o la somministrazione della dose booster al personale scolastico e sanitario che abbia contratto il Covid-19 a partire dal 1° gennaio 2022 all'effettiva disponibilità di vaccini specificamente costruiti per contrastare le nuove varianti.

G/2604/15/1 e 12 (testo 2)

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento, al comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga al 31 agosto 2022 le disposizioni concernenti la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente;

la disposizione, in altri termini, proroga quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 90 del decreto legge n. 34 del 2020, prevedendo, entro il 31 agosto 2022, il termine dell'obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (articolo 90, comma 3) e, al contempo, entro la medesima data, la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare lo smart working ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (articolo 90, comma 4);

considerato che:

con l'emergenza Covid-19 è stato approntato un framework normativo volto ad agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

a partire dal decreto legge n. 18 del 2020, articolo 87, il lavoro agile è stato definito come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa anche nelle pubbliche amministrazioni ed è stato poi nuovamente confermato con il decreto legge n. 56 del 2021, che ha previsto il ricorso allo smart working fino al 31 dicembre 2021;

lo scenario è successivamente cambiato, dal 15 ottobre 2021 in poi, quando si è fatto un passo indietro sul lavoro agile nella pubblica amministrazione ed è stato emanato un DPCM firmato il 24 settembre 2021 per stabilire che la modalità ordinaria di lavoro sarebbe stata quella in presenza;

è così decaduta la procedura semplificata ed il Ministero della pubblica amministrazione ha altresì pubblicato apposite linee guida al fine di dare un'indicazione generale alle amministrazioni su come organizzare i contratti di lavoro agile, al quale possono accedere in modo consensuale e volontario tutti i lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato ed indeterminato;

valutato inoltre che:

al pari dei dipendenti privati, anche quelli pubblici devono poter ricorrere al lavoro a distanza a prescindere dall'obbligatorietà dell'accordo individuale, dal momento che la stessa concezione del lavoro è fortemente mutata durante questi anni di pandemia e, infatti, lo smart working, applicato in prima istanza nel corso del lockdown causato dal Covid-19, come affermato dal Ministro per le politiche giovanili Dadone, altro non è che un'opportunità per rivoluzionare il mondo del lavoro;

in altri paesi, del resto, come ad esempio la Danimarca o la Svezia, la cultura del lavoro "smart", vale a dire "intelligente, sveglio, acuto", è presente già da diversi anni ed ha mostrato concretamente come si è giunti alla creazione di nuove abitudini e alla gestione più efficace del rapporto tra la sfera professionale e quella privata;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

incentivare, nel rispetto della prioritaria esigenza di garantire un sempre più elevato standard nell'erogazione dei servizi, il ricorso allo *smart working* nella pubblica amministrazione anche come strumento di conciliazione vita privata-lavoro, anche attraverso la contrattazione collettiva;

prevedere la proroga del termine di deroga agli accordi individuali per i dipendenti del settore privato fino al 31 dicembre 2022.

G/2604/15/1 e 12

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento, al comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga al 31 agosto 2022 le disposizioni concernenti la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente;

la disposizione, in altri termini, proroga quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 90 del decreto legge n. 34 del 2020, prevedendo, entro il 31 agosto 2022, il termine dell'obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (articolo 90, comma 3) e, al contempo, entro la medesima data, la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare lo *smart working* ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (articolo 90, comma 4);

considerato che:

con l'emergenza Covid-19 è stato approntato un framework normativo volto ad agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

a partire dal decreto legge n. 18 del 2020, articolo 87, il lavoro agile è stato definito come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa anche nelle pubbliche amministrazioni ed è stato poi nuovamente confermato con il decreto legge n. 56 del 2021, che ha previsto il ricorso allo *smart working* fino al 31 dicembre 2021;

lo scenario è successivamente cambiato, dal 15 ottobre 2021 in poi, quando si è fatto un passo indietro sul lavoro agile nella pubblica amministrazione ed è stato emanato un DPCM firmato il 24 settembre 2021 per stabilire che la modalità ordinaria di lavoro sarebbe stata quella in presenza;

è così decaduta la procedura semplificata ed il Ministero della pubblica amministrazione ha altresì pubblicato apposite linee guida al fine di dare un'indicazione generale alle amministrazioni su come organizzare i contratti di lavoro agile, al quale possono accedere in modo consensuale e volontario tutti i lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato ed indeterminato;

valutato inoltre che:

al pari dei dipendenti privati, anche quelli pubblici devono poter ricorrere al lavoro a distanza a prescindere dall'obbligatorietà dell'accordo individuale, dal momento che la stessa concezione del lavoro è fortemente mutata durante questi anni di pandemia e, infatti, lo *smart working*, applicato in prima istanza nel corso del lockdown causato dal Covid-19, come affermato dal Ministro per le politiche giovanili Dadone, altro non è che un'opportunità per rivoluzionare il mondo del lavoro;

in altri paesi, del resto, come ad esempio la Danimarca o la Svezia, la cultura del lavoro

"smart", vale a dire "intelligente, sveglio, acuto", è presente già da diversi anni ed ha mostrato concretamente come si è giunti alla creazione di nuove abitudini e alla gestione più efficace del rapporto tra la sfera professionale e quella privata;

impegna il Governo a:

incentivare il ricorso allo smart working nella pubblica amministrazione come strumento di conciliazione vita privata-lavoro;

prevedere la proroga del termine di deroga agli accordi individuali per i dipendenti del settore privato fino al 31 dicembre 2022.

G/2604/16/1 e 12

Mautone

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

premessi che:

il comma 3-*quater* dell'articolo 12 del provvedimento, inserito dalla Camera dei deputati, differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della disciplina transitoria che consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha stabilito al comma 547 che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

la legge di bilancio per il 2019 al comma 548-*bis* ha stabilito, inoltre, che *"Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa,, possono procedere fino al 31 dicembre 2022, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture[.]"*;

il medesimo comma della legge di bilancio per il 2019 prevede, altresì, che a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548 che prevede che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;

alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, non appartenenti alla rete formativa, si applicano le disposizioni di cui l'articolo 1.2 dell'Allegato 1 Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 13 giugno 2017 n. 402, che prevede che *"al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane*

che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi";

considerato che

è necessario dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548-*bis* della legge 30 dicembre 2018 e che la limitazione a 18 mesi per le assunzioni degli specializzandi in medicina, veterinaria, odontoiatria, farmacia, biologia, chimica, fisica e psicologia a partire dal terzo anno nelle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, non appartenenti alla rete formativa, costituisce un limite a discapito proprio di quelle strutture che hanno maggiore necessità di figure professionali per la copertura dell'attività assistenziale specialistica;

solo gli specializzandi assunti a tempo determinato, senza limiti temporali nelle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica, sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

impegna il Governo

a prevedere la possibilità anche per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate non appartenenti alla rete formativa, di prorogare i contratti di assunzione a tempo determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548-*bis* della legge 30 dicembre 2018 sino alla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica, affinché gli specializzandi assunti possano conseguire l'inquadramento a tempo indeterminato nell'ambito della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

G/2604/17/1 e 12

[Malan](#), [Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

impegna il Governo:

a non avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 3, capoverso "Articolo 10-*bis*" in modo tale da limitare i diritti di cui agli articoli 4, 13, 14, 16, 17, 19 e 21 della Costituzione.

G/2604/18/1 e 12

[Malan](#), [Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

impegna il Governo:

a non avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 3, capoverso "Articolo 10-*bis*", lettera a), in modo tale da limitare i diritti di cui agli articoli 4, 13, 14, 16, 17, 19 e 21 della Costituzione.

Art. 1

1.1

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Malan](#), [Zaffini](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre», ovunque ricorrenti, con le seguenti: «31 maggio».

Art. 2

2.1

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una adeguata capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il Ministero della salute, al fine dell'espletamento delle funzioni assegnate, si avvale anche del supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare.

2. Il Ministero della salute provvede entro il 30 maggio 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

3. Al Segretariato generale è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020».

2.3

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *i commi da 1 a 8 sono soppressi*

b) *al comma 8-bis, sostituire il capoverso "e-quater" con il seguente:*

"e) *quater* la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa».

2.4

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Sostituire i commi da 1 a 8 -bis con il seguente: «1. I commi da 457 a 467 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati».

2.5

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Sostituire i commi da 1 a 8 -bis con il seguente: «1. Al comma 457 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "proprio decreto" sono inserite le seguenti: ", valido fino al 15 maggio 2022,"

2.6

[Malan, Zaffini](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Dal 1° giugno 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 30 giugno 2022.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai

ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni di Direttore dell'Unità. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-9 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Al 31 maggio 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° luglio 2022, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1»

2.7

[Malan, Zaffini](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre" con le seguenti: "31 maggio".

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "31 maggio 2022" e al terzo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: "1° gennaio 2023" con le seguenti: "1° giugno 2022".

2.8

[Malan, Zaffini](#)

Sopprimere i commi da 3 a 8.

2.9

[Malan, Zaffini](#)

Al comma 3, sopprimere il penultimo periodo.

2.0.1

[Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessi, La Mura](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Articolo 2-bis

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi)

1. Le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle Regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo commissariamento, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente Legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi,

nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 Dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, previa ricognizione ed accertamento del reale ed indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i livelli essenziali di assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad altre limitazioni di legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 08 Marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 Luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).

3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle unità operative di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

Articolo 2-ter

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della specialistica ambulatoriale interna)

1. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale dal almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le

disposizioni di cui al DPCM 08 Marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 Luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

Articolo 2-quater

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2-bis e 2-ter della presente legge si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.

Art. 3

3.1

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)
Sopprimere l'articolo.

3.2

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Sopprimere l'articolo.

3.3

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso articolo 10-bis, alinea, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 maggio».

3.4

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)
Al comma 1, capoverso articolo 10-bis, sopprimere la lettera a)

3.5

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 10-bis", lettera a), sostituire le parole "o d'intesa" con le seguenti: "e d'intesa" e dopo le parole: "province autonome," inserire le seguenti: ", previo parere delle competenti commissioni parlamentari,".

3.6

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso Art. 10 -bis, lettera a), dopo le parole «delle province autonome» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e delle imprese.».

3.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al capoverso "Art. 10-bis", lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "purché non comportino limitazioni alle libertà personali o di impresa ovvero siano solo raccomandazioni non obbliganti".

3.8

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al capoverso "Art. 10-bis", sopprimere la lettera b), e aggiungere, in fine, alla lettera a), le seguenti parole: "purché non comportino limitazioni alle libertà personali o di impresa ovvero siano solo raccomandazioni non obbliganti".

3.9

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Al comma 1, capoverso "Art. 10-bis", la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sentiti i Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti".

3.10

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso Art. 10 -bis, lettera b), dopo le parole «per materia», aggiungere le seguenti: «e previa comunicazione alle Camere».

3.0.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis. (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000,00.

2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si compensa, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47."

Art. 4

4.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 1, capoverso "Articolo 10-ter" apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: "risultate positive" aggiungere le seguenti: "e sintomatiche";*
- b) *sopprimere il comma 2;*
- c) *al comma 3, sopprimere le parole: "e 2".*

4.2

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 10-ter", comma 2, dopo le parole: "SARS-CoV-2,", inserire le seguenti: ", a carico del sistema sanitario nazionale,"

Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:

a) "2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute".

Art. 5

5.1

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[Malan](#), [Zaffini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 5. (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. All'articolo 1-*bis* del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere.»

5.4

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Sopprimere il comma 1.

5.5

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 10-quater", sopprimere le parole: "di tipo FFP2";

2) al comma 4, capoverso "Art. 10 quater", lettera a), sostituire le parole: "sei anni" con le seguenti: "dodici anni".

5.6

[Zaffini](#), [Malan](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sostituire le parole «15 giugno 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 aprile 2022».

5.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso Art. 10 -quater , al comma 1, lettera a), al punto 7) sopprimere la parola: "primaria".

5.8

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso Art. 10 -quater, sopprimere i commi 2 e 5.

5.9

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso articolo 10-quater, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Fino al 30 aprile 2022 nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, negli hospice e nei reparti di degenza ospedaliera, sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.»

5.10

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso Art. 10 -quater, sopprimere il comma 3.

5.11

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso Art. 10 -quater, al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria».

5.0.1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« Articolo 5 bis

«Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234».

Art. 6

6.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Malan](#), [Zaffini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Eliminazione del green pass base)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-bis è abrogato.»

6.4

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti: «1. Il capo I del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.

2. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 8.

6.5

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il capo I del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.»

Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 8 e gli articoli 7 e 8.

6.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "15 aprile 2022".

6.6

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "24 maggio 2022"

6.8

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Al comma 4, articolo 9, del decreto -legge 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87, le parole: "di sei mesi" sono sostituite con le parole: "illimitata".»

6.10

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1, le parole "e fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 15 maggio 2022".

6.9

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1, le parole "e fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 20 maggio 2022".

6.11

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso".

6.12

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 3.

6.13

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 4.

6.14

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, al comma 6, alla fine dell'ultimo periodo, inserire i seguenti: "ad eccezione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Agli oneri derivanti, pari a euro 120.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".»

6.0.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 6-bis

(Disposizioni in materia di funzionalità degli uffici giudiziari)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»

6.0.2

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di ripristino della funzionalità degli uffici giudiziari)

1. Con circolare del Ministero della Giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono emanate linee guida nazionali per il celere ripristino della piena funzionalità di tutti gli uffici giudiziari, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022.».

6.0.3

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso».

Art. 7

7.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Malan](#), [Zaffini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Eliminazione del green pass rafforzato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-bis.1 è abrogato.».

7.4

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde rafforzata gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;"

7.5

[Malan](#), [Zaffini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire l'alinnea con la seguente: «Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, nonché ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso ai seguenti servizi e attività»;*

b) *al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «Fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o*

molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso.».

7.6

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il n. 1, con il seguente: "1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:".

7.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, sostituire le parole: " da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato " con le seguenti: "da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base".

7.8

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le lettere b), c), d), f) e g).

7.9

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 2.

7.0.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.2

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge

23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.3

[Malan, Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.4

[Malan, Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.5

[Malan, Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente: «*c-ter*) effettuazione di un test salivare antigenico che attesti l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2.»

7.0.6

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario».

7.0.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente: «*c-ter*) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 eseguito, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.»

7.0.8

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-*bis*, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1. ».

Art. 8

8.1

[Paragone](#), [Martelli](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Sopprimere l'articolo.

8.4

[Malan, Zaffini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Superamento dell'obbligo vaccinale)

1. Al decreto-legge 1 aprile 2022, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, gli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati.»

8.5

[Malan, Zaffini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 8

(Abolizione dell'obbligo vaccinale)

1. Il decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44 è abrogato.»

8.6

[Angrisani, Crucoli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura](#)

Sopprimere il comma 1.

8.7

[Crucoli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "31 dicembre 2022," con le seguenti: "30 aprile 2022,".

8.8

[Malan, Zaffini](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati che non hanno contratto infezione da SARS-CoV-2.»;

conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di intervenuta guarigione, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione definitiva della sospensione.»

8.9

[Crucoli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera: «a-bis) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2-bis. L'obbligo vaccinale di cui ai commi 1 e 1-bis non sussiste per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1º marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute».

8.10

[Angrisani, Crucoli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera, b) sopprimere il punto 1);

b) sopprimere la lettera c);

c) al comma 3, sopprimere la lettera d).

8.11

[Angrisani, Crucoli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura](#)

Al comma 1), lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: "2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su

istanza dell'interessato, dispone la cessazione definitiva della sospensione.".

8.12

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Sopprimere i commi 2 e 3.

8.13

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Sopprimere il comma 2.

8.14

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Sopprimere il comma 3.

8.15

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Sopprimere il comma 4.

8.16

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Al comma 4, capoverso "Art. 4-ter. 1., comma 1, sostituire le parole: "15 giugno 2022" con le seguenti: "15 maggio aprile 2022".

8.17

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 4, capoverso Art. 4 -ter.1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente,

a) alla rubrica, sopprimere le parole «della scuola»;

b) al comma 4, sopprimere il capoverso Art. 4-ter.2;

c) al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, al comma 1, sostituire le parole «i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater» con le seguenti: «i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-quater e il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore»;

d) sopprimere il comma 7.

8.18

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 4, capoverso Art.4 -ter.1, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sopprimere la lettera a);

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'obbligo vaccinale di cui al precedente comma 1 si applica fino al 30 aprile 2022 al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2».

8.19

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 4, capoverso Art.4 -ter.1, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Consequentemente,

a) alla lettera d) sopprimere le parole: "personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché";

b) sostituire la rubrica con la seguente: "(Obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale).

8.20

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 4, capoverso "Art. 4-ter .1.", comma 2, dopo le parole: "L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste", aggiungere le seguenti: "per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1 marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute e".

8.21

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 4, sopprimere il capoverso Art. 4 -ter.2.

8.22

[Merlo](#)

Al comma 4, capoverso Art. 4 -ter.2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire le parole «15 giugno 2022» con le seguenti «31 luglio 2022»;

2) al comma 2, sostituire le parole «delle attività didattiche a contatto con gli alunni» con le seguenti «di qualsiasi tipologia di attività scolastica»;

3) sopprimere i commi 4, 5 e 6.

Consequentemente all'articolo 10, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:

1-quater .1. A partire dal 1 aprile 2022 e fino 31 luglio 2022 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2, articolo 26 del DL n. 18/2020, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 26 del DL n. 18/2020, il periodo di assenza dal servizio prescritto dal medico specialista dipendente o convenzionato con il SSN o dal medico di medicina generale che ha in cura il lavoratore è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta a decorrere dal 17 marzo 2020. Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rileva ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento. e si applica a partire. La certificazione attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita è rilasciata dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. o dal medico di medicina generale che ha in cura il lavoratore ed i cui riferimenti devono essere riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato di assenza dal servizio. Nel caso di lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sufficiente riportare, per le competenti verifiche, i riferimenti del predetto riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nel medesimo certificato di assenza dal servizio. La tutela prevista dal presente comma si estende anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati giudicati dal medico competente inidonei temporanei alla mansione, per motivazioni legate ad un aumentato rischio Covid-19 correlato. Dal 1° aprile 2022 fino al 31 luglio 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto

monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

1-*quater*.2. È prorogato fino al 30 settembre 2022 il diritto al lavoro agile, in assenza degli accordi individuali, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati:

a) di cui al comma 2-*bis*, articolo 26, del DL 18/2020;

b) che svolgono funzioni di caregiver, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) genitori che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità con connotazione di gravità grave riconosciuta ai sensi del comma 3, articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile.

1-*quater*.3. Il decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato».

8.23

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 4, capoverso Art. 4 -*ter*.2, al comma 1, sostituire le parole "15 giugno" con le seguenti: «24 maggio».

Conseguentemente,

a) al comma 2, sopprimere il primo periodo.

b) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8.24

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Al comma 4, capoverso «Art. 4-*ter*.2», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Al personale scolastico di cui al comma 1 sospeso per le ragioni di cui al presente decreto-legge durante l'anno scolastico 2021/2022 che sia in servizio per l'anno di prova, è comunque permesso di svolgere, nel termine del medesimo anno scolastico, un orario di servizio che permetta l'adempimento dei termini prescritti ai fini dell'immissione in ruolo.».

8.25

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 4, capoverso Art. 4 -*ter*.2, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

8.26

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 4, capoverso Art. 4 -*ter*.2, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del suo orario di servizio e funzione, nonché delle norme contrattuali vigenti».

8.27

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 4, capoverso Art. 4 -*ter*.2, sopprimere il comma 4.

8.28

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 4, capoverso Art. 4 -*ter*.2, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.29

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'articolo 4-*quater* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, è soppresso».

8.30

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Sopprimere il comma 6.

8.31

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 6, capoverso, Art. 4 -quinquies, sostituire il comma 1) con il seguente:

1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-quater, il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

8.32

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 6, capoverso "Art. 4-quinquies", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Al fine di dare seguito a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, gli oneri relativi all'esecuzione di test antigenici e molecolari sono a carico del Servizio Sanitario nazionale".

8.33

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. E' disposto il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del CCNL dell'11.4.2008.».

8.34

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. E' disposto il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del CCNL dell'11.4.2008.».

8.35

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La sospensione dalla retribuzione nei confronti di lavoratori ancora soggetti all'obbligo vaccinale non opera nei confronti delle donne in congedo di maternità.».

8.36

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis. La sospensione dalla retribuzione nei confronti di lavoratori ancora soggetti all'obbligo vaccinale non opera nei confronti del personale in servizio legittimamente assente dal lavoro per qualsiasi causa.»

8.37

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Per il periodo di sospensione delle persone che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale, è comunque riconosciuto un assegno alimentare in misura pari alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti previdenziali, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.»

8.38

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. In nessun caso può essere imposta, attraverso qualsiasi tipo di sanzione, la somministrazione di dosi di vaccino contro il Covid-19 a persone in possesso dei requisiti per il Green Pass rafforzato."

8.0.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «autorità sanitaria italiana» sono aggiunte le seguenti: «o a causa di inoculazione volontaria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-Cov- 2.».

8.0.2

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2)

1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto superiore di sanità, è autorizzata la spesa di euro 200 milioni a valere sulle risorse stanziato a favore della Fondazione «Enea Tech e Biomedical» di cui al comma 5 dell'articolo 42 del decreto legge 29 maggio 2020, n. 34.»

8.0.3

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.»

8.0.4

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-Cov-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.
3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.
4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

8.0.5

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione: un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità

stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 6. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.

5. Avverso il giudizio della Commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

8.0.6

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Indennità di specificità infermieristica)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° aprile 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.».

Art. 9

9.1

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 3.", commi 2 e 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: "di tipo FFP2" ovunque ricorrano;*
- b) *sostituire le parole: "sei anni" con le seguenti: "dodici anni".*

9.2

[Malan, Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso Art.3, sostituire il comma 3) con i seguenti:

3-bis) Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e di tipo chirurgico da parte degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

3 ter) Nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

9.3

[Malan, Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso Art. 3, al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «fermo restando il riconoscimento di una specifica indennità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo di cui all'articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41».

9.7

[Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura](#)

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Sono a carico del Servizio Sanitario nazionale gli oneri relativi all'esecuzione dei test antigenici rapidi o molecolari. Il risultato del test, che dovrà essere negativo per la riammissione in classe, costituisce documento di autocertificazione."

9.4

[Malan, Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso Art.3, al comma 5), sostituire l'alinea con la seguente: «5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:».

Conseguentemente, sopprimere alla lettera a) le seguenti parole: "per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65".

9.5

[Paragone, Martelli, De Vecchis, Giarrusso](#)

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 5, sopprimere la lettera a).

9.6

[Malan, Zaffini](#)

Al comma 1, capoverso art. 3, al comma 5, aggiungere la lettera c)-bis:

"c)-bis. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in presenza di almeno un caso di positività di uno o più alunni della sede dell'istituzione scolastica."

9.0.1

[Malan, Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Teleassistenza e telemedicina)

1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 100 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.2

[Malan, Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Teleassistenza e telemedicina)

1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 50 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 10

10.1

[Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioi, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Malan, Zaffini](#)

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 3, inserire il seguente:

«3-bis. Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»

10.3

[Malan, Zaffini](#)

Al comma 1, allegato A, dopo il numero 5-bis aggiungere il seguente:

«5-bis. 1. Articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.»

10.4

[Augussori, Calderoli, Pirovano, Grassi, Riccardi, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Doria](#)

Sostituire i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater con i seguenti:

1-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, *2-bis* e *7-bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2022. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 5,4 di euro per l'anno 2022.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma *1-bis* si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1-quater. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato. È parimenti abrogato il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, pari a 21,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

10.5

[Malan, Zaffini](#)

Al comma 2, Allegato B, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»

10.6

[Malan, Zaffini](#)

Al comma 2, Allegato B, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Articolo 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Congedi parentali.»

10.7

[Malan, Zaffini](#)

Al comma 3, sostituire le parole "le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c)" con le seguenti "la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)".

10.8

[Malan, Zaffini](#)

Dopo il comma 5 quinquies, aggiungere il seguente:

«*5-quinquies.1* Al comma 1 dell'articolo *17-bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»»

Art. 11

11.1

[Malan, Zaffini](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Sopprimere l'articolo.

11.4

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è soppresso».

Conseguentemente, il comma 2 è soppresso.

11.3

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è soppresso".

Conseguentemente,

sostituire il comma 2 con il seguente: "L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono soppressi".

11.5

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Al comma 1, lettera a), comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

11.6

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 1., sostituire la parola: "due" con la seguente: "duecento";*

b) *al comma 1, lettera a), numero 1., sostituire la parola: "terza" con la seguente: "trecentesima";*

c) *al comma 1, lettera a), numero 1., sostituire le parole: "da uno a dieci giorni" con le seguenti: "da una a due ore";*

d) *al comma 1, lettera a), numero 1., sostituire la parola: "seconda" con la seguente: "duecentesima".*

Art. 12

12.0.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

(Modifica dell'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole "ruolo sociosanitario," inserire le seguenti "nonché il personale del ruolo tecnico e amministrativo".»

Art. 13

13.1

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)
Sopprimere l'articolo.

13.2

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "l'Istituto superiore di sanità gestisce", inserire le seguenti: ", con il supporto tecnico, operativo e organizzativo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 202, n. 82, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,".

13.3

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "n. 106," sostituire le parole fino alla fine del periodo con le seguenti: ", e secondo le modalità indicate al predetto Istituto dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di adottare le necessarie e opportune misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti, che diano garanzia funzionale, operativa e di inviolabilità dell'architettura informatica della piattaforma dati evitando così l'esfiltrazione degli stessi".

13.4

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Istituto superiore di sanità", inserire le seguenti: ", secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,"

Conseguentemente, sopprimere le parole: ", secondo le modalità da quest'ultimo stabilite".

13.5

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 sono abrogati a decorrere dal 1º maggio 2022.»

13.6

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 2, dopo le parole: ", quest'ultimo trasmette", *inserire le seguenti: "secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,"*

13.7

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 2, dopo le parole: ", i dati individuali", *inserire le seguenti: "pseudonimizzati, così come previsto dal regolamento (UE) 2016/679,"*

13.8

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 3, dopo le parole: "trasmette alla piattaforma", inserire le seguenti: ", in forma pseudonimizzata e secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,".

13.9

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 4, dopo le parole: "a fini di archiviazione", inserire le seguenti: ", in modalità disaccoppiata,".

13.10

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 5.

13.11

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Al comma 5, dopo le parole: ", possono essere condivisi" *inserire le seguenti: "in forma aggregata secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,".*

13.12

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Al comma 6, dopo le parole: "e la sicurezza del dato", inserire le seguenti: ", secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,".

13.13

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: "Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016."

13.15

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Al comma 7, dopo le parole: "e di Bolzano", inserire le seguenti: "in qualità di titolari dei dati ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,".

13.14

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: con cadenza giornaliera.

13.16

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Al comma 7, dopo le parole: "specifica circolare", inserire le seguenti: "da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge,"

Conseguentemente,

aggiungere in fine il seguente periodo: "La circolare ministeriale dovrà necessariamente tenere conto delle indicazioni operative e tecniche fornite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, atte ad evitare l'esfiltrazione dei dati raccolti ai fini statistici ed epidemiologici."

13.17

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)
Al comma 7, dopo le parole: "Istituto superiore di sanità", aggiungere in fine le seguenti: ", i quali assumono la qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016."

13.18

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «con le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui all'articolo 2, commi 1 e 2».

Art. 14

14.0.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Attuazione del Titolo X del Codice del Terzo Settore)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del Titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai fini dell'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2604
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a (Bilancio)

[N. 552 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

[N. 554 \(pom.\)](#)

11 maggio 2022

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 311 \(pom.\)](#)

11 maggio 2022

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 271 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 272 \(pom.\)](#)

17 maggio 2022

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 272 \(pom.\)](#)

17 maggio 2022

10^a (Industria, commercio, turismo)

[N. 230 \(pom.\)](#)

11 maggio 2022

[N. 231 \(ant.\)](#)

12 maggio 2022

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 319 \(ant.\)](#)

11 maggio 2022

14^a (Politiche dell'Unione europea)

[N. 304 \(pom.\)](#)

11 maggio 2022

[N. 305 \(pom.\)](#)

17 maggio 2022

Commissione parlamentare questioni regionali

11 maggio 2022

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 552 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
552^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2604\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, per verificare l'invarianza finanziaria del provvedimento, con particolare riguardo alle previsioni recate dall'articolo 2 sulla costituzione temporanea di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, dall'articolo 2-bis sul potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori, nonché dall'articolo 10 sulla proroga dei termini correlati alla pandemia.

Per ulteriori osservazioni sulle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 305 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che i rilievi posti dal relatore trovano risposta nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità finanza pubblica, positivamente verificata, che mette a disposizione della Commissione.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si riserva di formulare, alla luce della relazione tecnica testé consegnata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1764) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale*

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone l'approvazione di un parere non ostativo sugli emendamenti, che è posto in votazione e approvato.

(2185) *CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che anche sul nuovo testo occorre ribadire l'esigenza di verificare gli effetti finanziari delle disposizioni ivi contenute, con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, laddove viene esclusa la gravità della colpa, qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva.

Risulta altresì necessario verificare le conseguenze finanziarie dell'articolo 3, in base al quale - sui principali piani, programmi o progetti previsti dal PNRR, nonché dal Piano complementare allo stesso - la Corte dei conti assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante.

Da ultimo, occorre acquisire conferma della compatibilità delle funzioni attribuite alla Corte dei conti con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro ai rilievi avanzati dalla relatrice sul nuovo testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1193) *Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori*

(1478) *Alessandra MAIORINO ed altri. - Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace*

(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui prevede l'istituzione del corso di formazione in tema di prospettiva di genere, al fine di sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado, che occorre valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 3.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 2.3 in relazione al parere che sarà reso sul testo.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa dell'acquisizione di elementi istruttori da parte dei Dicasteri competenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Manca, illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte riferite agli articoli 1 e 2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.4, che prevede lo svolgimento di attività formative aggiuntive. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 4.3. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi degli emendamenti 4.7, 4.7 (testo corretto) e 4.8 (analogo al 4.9 e al 4.9 (testo 2)), che aggiungono ulteriori enti tra i possibili soggetti fondatori di ITS Academy. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento del relatore 4.100, che interviene sul credito d'imposta per le donazioni alle fondazioni ITS, di cui peraltro non appaiono evidenti, anche in relazione al testo, i profili di copertura finanziaria. Occorre valutare la proposta 4.100 (testo 2), la cui lettera b), sostitutiva del comma 6 dell'articolo 4, recepisce la condizione sul testo formulata da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.21, che estende agli iscritti ai percorsi ITS l'applicazione degli strumenti e dei servizi per il successo formativo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre verificare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 5.4 e 5.5, con particolare riguardo alla disciplina del trattamento economico e all'inquadramento contrattuale del personale utilizzato negli ITS. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.7, che prevede una sperimentazione triennale per l'accesso agli ITS dei diplomati nei percorsi di formazione professionale. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.8, che impone il reclutamento del personale degli ITS mediante concorso pubblico, con possibili profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle commissioni di esame anche i rappresentanti delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, ivi inclusa la proposta 8.3 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare. Richiede la relazione tecnica

sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (analoga a 10.2), 10.4, 10.5 (analoga a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che intervengono sulla composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore del 2006. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse previste dall'emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da coprire. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a specifiche finalità. Occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni accreditate. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi della proposta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del Fondo. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, ivi compresa la proposta 11.10 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.100, che inserisce tra gli enti temporaneamente accreditati anche le fondazioni ITS esistenti purché iscritte al registro delle persone giuridiche, anche ai fini della deroga ai criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 11. Sui restanti emendamenti e sul subemendamento 14.100/1, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 3.4, nonché sulla proposta 3.3 non segnalata dalla Commissione, concordando per il resto con l'assenza di osservazioni prospettata dal relatore.

Per quanto concerne agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.100 e 4.21. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti 4.7 (testo corretto), 4.9 (testo 2). Sull'emendamento 4.100 (testo 2), si pronuncia in senso non ostativo a condizione che siano apportate una serie di modifiche, che illustra alla Commissione.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) manifesta perplessità sull'avviso contrario espresso dal Governo sulle proposte 4.7, 4.8 e 4.9, che sembrano differenziarsi dai corrispondenti emendamenti 4.7 (testo corretto) e 4.9 (testo 2) solo per aspetti di natura redazionale.

A seguito di un breve approfondimento, con la valutazione conforme del Governo, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, prospetta l'espressione di un parere non ostativo anche sui tre emendamenti appena richiamati.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4 non segnalati dal

relatore, manifesta un avviso contrario sulle proposte 4.1, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.20, mentre sull'emendamento 4.10 la valutazione è di semplice contrarietà. Sulle restanti proposte, concorda con l'assenza di osservazioni prospettata dalla Commissione.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), anche in relazione alla proposta 4.18, ritiene che, al di là di una possibile formulazione poco felice, non si configurino criticità di carattere finanziario.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S), dopo una breve verifica, concordando con la segnalazione testé compiuta, prospetta al riguardo l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La rappresentante del GOVERNO, con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 5, si pronuncia in senso contrario, in mancanza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 5.4, 5.5 e 5.8, nonché, tra gli emendamenti non segnalati dalla Commissione, sulle proposte 5.3 e 5.6. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 5.7, nonché sulle restanti proposte.

Su richiesta della Commissione, illustra le criticità di natura finanziaria concernenti la proposta 5.8.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), soffermandosi sulla portata normativa dell'emendamento 5.6, ritiene che siano difficilmente configurabili profili di onerosità.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte la rappresentante del GOVERNO, il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) e il presidente [PESCO](#) (M5S), la Commissione conviene sull'accantonamento dell'esame della proposta, al fine di consentire un supplemento di istruttoria.

Dopo aver dato risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), il presidente [PESCO](#) (M5S), alla luce della discussione e sulla base degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.100, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.8.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.10 e 4.18.

Sull'emendamento 4.100 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della proposta emendativa con la seguente: «"all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a. al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";
- b. sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale ammontare del credito

d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";

c. dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo."».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, fatta eccezione per la proposta 5.6, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e seguenti.".

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 11 maggio 2022, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.1.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 554 (pom.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
554ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2317\)](#) NENCINI e altri. - *Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore [CALANDRINI](#) (FdI), illustra l'ulteriore emendamento 3.100 riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria GUERRA concorda con la valutazione del Presidente.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone l'approvazione di un parere non ostativo che, posto in votazione, risulta approvato.

Il PRESIDENTE si riserva di rendere, sul nuovo testo che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea, il parere ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

La Commissione conviene.

[\(2604\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), alla luce degli elementi contenuti nella relazione tecnica depositata dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messa ai voti e approvata.

[\(2604\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di ribadire all'Assemblea il parere testé reso alle Commissioni riunite.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso favorevole del Governo, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata.

[\(2333\)](#) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 10 maggio e gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la proposta 5.6 indicata dal Governo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, osserva l'opportunità di valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle commissioni di esame anche i rappresentanti delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Osserva inoltre che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, ivi inclusa la proposta 8.3 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, rileva che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori

contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (analoga a 10.2), 10.4, 10.5 (analoga a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che intervengono sulla composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*. Osserva inoltre l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnala l'opportunità di valutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore del 2006. Occorre poi avere conferma della disponibilità delle risorse previste dall'emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da coprire. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a specifiche finalità. Osserva inoltre che occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni accreditate. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi della proposta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del Fondo.

Rileva inoltre la necessità di valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, ivi compresa la proposta 11.10 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.100, che inserisce tra gli enti temporaneamente accreditati anche le fondazioni ITS esistenti, purché iscritte al registro delle persone giuridiche, anche ai fini della deroga ai criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 11. Analogamente, richiede la relazione tecnica anche sulla proposta 14.100 (testo 2), che reca una disciplina transitoria per le fondazioni ITS che fanno già riferimento a più di un'area tecnologica (comma 1-*bis*) e prevede una disciplina sulla ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2022 (comma 3-*bis*).

Sui restanti emendamenti e sul subemendamento 14.100/1 e 14.100 (testo 2)/1, osserva che non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, osserva che occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria GUERRA, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non ha osservazioni da formulare sulla proposta 6.2, mentre, con riguardo all'emendamento 6.1, non segnalato dalla Commissione, si pronuncia in senso contrario, in assenza di apposita previsione volta a escludere qualsivoglia onere di sostituzione conseguente all'impiego, per le finalità ivi previste, del personale docente della scuola pubblica.

Concorda quindi con il relatore sull'assenza di osservazioni per i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6, come anche sulle proposte relative agli articoli 7 e 8, ivi inclusa la proposta 8.3 (testo 2). Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 9, esprime un avviso contrario sulla proposta 9.1, in assenza di apposita previsione di esclusione di impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica, nonché sulla proposta 9.2, in mancanza di relazione tecnica. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 9.0.1.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) manifesta perplessità sulle motivazioni addotte a fondamento dell'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 9.1, che non appaiono convincenti.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) condivide i dubbi espressi dal senatore Dell'Olio.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*IV-PSI*) chiede l'accantonamento dell'esame della proposta 9.1, al fine di svolgere un supplemento di istruttoria.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sulla proposta 9.0.1, di cui andrebbe approfondito l'eventuale impatto finanziario derivante dall'abrogazione delle disposizioni ivi richiamate.

La sottosegretaria GUERRA si riserva di svolgere al riguardo un'ulteriore verifica.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 9.1 e 9.0.1.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, non ha nulla da osservare, alla luce delle condizioni espresse sul testo dalla Commissione bilancio, sulle proposte 10.1, 10.2, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.9, mentre si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 10.4 e 10.0.1.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), intervenendo sull'emendamento 10.0.1, reputa ingiustificato e incoerente l'avviso contrario del Governo. Chiede pertanto di disporre l'accantonamento del relativo esame, al fine di valutare, in linea con la proposta del relatore, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, idonea a suo avviso a superare eventuali problematiche di carattere finanziario.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame della proposta 10.0.1.

La sottosegretaria GUERRA, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 11, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 11.1, 11.3 e 11.4, nonché, in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 11.10 (testo 2).

Non ha invece osservazioni da formulare sulla proposta 11.5, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo in questione.

La senatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare l'esame della proposta 11.8.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ritiene necessario un approfondimento sui profili finanziari della proposta 11.10 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO, in relazione alla proposta appena richiamata, fa presente che, nel caso di destinazione a uno scopo particolare di una quota di risorse già stanziata, deve comunque valutarsi l'adeguatezza del restante stanziamento per le finalità originarie. Per tali ragioni è necessario acquisire una relazione tecnica.

Interviene la senatrice [EVANGELISTA](#) (*IV-PSI*) per chiedere chiarimenti sulle ragioni della contrarietà del Governo alla proposta 11.3.

Il PRESIDENTE, concorde la rappresentante del GOVERNO, osserva che l'emendamento in questione presenta un problema di onerosità, che potrebbe essere eventualmente superato mediante la presentazione di una riformulazione.

Dispone quindi l'accantonamento dell'esame della proposta 11.8 e degli analoghi emendamenti 11.7 e 11.9, nonché della proposta 11.10 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 14.100 e 14.100/1, mentre chiede di rinviare l'esame degli emendamenti 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2)/1, la cui istruttoria è in corso.

Con riguardo all'emendamento 15.1, esprime un avviso contrario in assenza di relazione tecnica.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), con riferimento alla proposta 15.1, rappresenta che le Province autonome di Trento e Bolzano non accedono attualmente la fondo ordinario per il finanziamento degli ITS, e inoltre il sistema dell'alta formazione, nato nel 2006 antecedentemente a quello nazionale, è gestito da Istituzione di formazione, sia paritarie che provinciali.

Al riguardo, considerato che il PNRR è un piano nazionale straordinario di investimenti e riforme e, proprio per queste caratteristiche, esula e supera la legislazione ordinaria, evidenzia che la proposta intende consentire agli enti o soggetti, comunque denominati, che operano nelle Province autonome, di accedere ai finanziamenti statali.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento della proposta in discussione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 15 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.1, 9.2, 10.4, 11.1, 11.3, 11.4 e 11.6.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 15, fatta eccezione per le proposte 9.1, 9.0.1, 10.0.1, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 (testo 2), 14.100 (testo 2), 14.100 (testo2)/1 e 15.1, il cui esame resta sospeso."

La proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 1.1. Occorre poi valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria della proposta 3.1, di cui va verificata anche la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Occorre, altresì, acquisire conferma del carattere ordinamentale delle proposte 3.0.1 e 3.0.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.2. 7[^] (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.2.1. 7^a(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 311 (pom.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a) MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022 311^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)
indi del Vice Presidente
[VERDUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 12^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge n. 2604, approvato dalla Camera dei deputati, ricordando, a livello generale, che il decreto-legge in titolo non ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale è dunque cessato lo scorso 31 marzo; tuttavia, in base all'articolo 1, è possibile l'adozione, fino al 31 dicembre 2022, di ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare in ambito organizzativo, operativo e logistico il mantenimento della capacità operativa e di reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'attività ordinaria. Passando agli aspetti di maggiore interesse della Commissione, riferisce sull'articolo 4, che reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022. Una modifica inserita dalla Camera dei deputati specifica che l'esclusione dell'obbligo di impiego dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie relativa allo svolgimento di attività sportive è subordinata, per i soggetti in autosorveglianza, alla condizione che le medesime si svolgano con modalità di sicurezza rispetto al rischio di contagio (tale condizione si applica anche per le attività sportive all'aperto).

L'articolo 5 concerne l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni ambiti fino al 15 giugno 2022; tali ambiti sono inerenti ai settori del trasporto, anche scolastico, dello spettacolo e dello sport, con la previsione specifica di obbligo di impiego di un dispositivo di tipo FFP2 (o di tipo superiore). In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 conferma l'obbligo di indossare i dispositivi di tipo

FFP2 fino al 30 aprile per gli spettacoli e le manifestazioni sportive che si svolgono all'aperto e fino al 15 giugno per i medesimi eventi che si svolgono al chiuso.

L'articolo 6, comma 2 e il comma 1 dell'articolo 7 hanno ridefinito, con riferimento al mese di aprile 2022, la disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso a determinati ambiti o servizi, per i quali, dal 1° maggio 2022, la condizione suddetta non si applica più. La condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 di base è necessaria con riferimento a corsi di formazione pubblici e privati e la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico ed agli eventi o competizioni sportivi che si svolgano all'aperto. È prorogata altresì, per il mese di aprile 2022, la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 rafforzato con riferimento a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, con esclusivo riferimento alle attività che si svolgano al chiuso, nonché gli spazi adibiti a spogliatoi e docce; convegni e i congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi.

L'articolo 6, comma 3, differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cd. "*green pass base*" per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative. Per quanto riguarda il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore si applica l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022. Con riguardo al personale docente ed educativo della scuola, tale obbligo non costituisce più requisito per lo svolgimento delle attività lavorativa tout court, bensì solo requisito essenziale per lo svolgimento di attività didattiche a contatto con gli alunni. Il successivo comma 4 differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cd. "*green pass base*" per l'accesso alle strutture della formazione superiore.

Le novelle di cui all'articolo 6, commi 6-8, e all'articolo 8, comma 6 e comma 8, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, operano, con decorrenza dal 25 marzo 2022, la revisione di un complesso di norme transitorie che richiedono il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, agli uffici giudiziari, nonché ai luoghi di esercizio delle funzioni dei soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Il comma 4 dell'articolo 8 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori. Le novelle di cui al comma 4 - che confermano, per le categorie interessate dalle stesse novelle, il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo in esame - sopprimono, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa. Le categorie interessate dalle novelle riguardano: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. Riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l'utilizzo del personale docente inadempiente ad attività di supporto all'istituzione scolastica.

Le novelle confermano che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche devono provvedere, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021-2022, alla sostituzione del personale docente ed educativo inadempiente al suddetto obbligo di vaccinazione, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato; resta fermo che tali contratti si risolvono di diritto qualora i soggetti sostituiti adempiano all'obbligo suddetto. La norma omologa viene soppressa con riferimento al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle medesime istituzioni scolastiche, in relazione alla soppressione del divieto di svolgimento dell'attività lavorativa.

L'articolo 8, comma 8, alle lettere *a)* e *b)*, reca disposizioni di coordinamento della disciplina in

materia di obblighi vaccinali in capo al personale scolastico, educativo e formativo, nonché delle università e delle istituzioni AFAM.

Il comma 1 dell'articolo 9, in primo luogo, modifica, con decorrenza dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), con riferimento alle ipotesi di positività all'infezione da COVID-19 fra gli alunni o i bambini. Tali norme prevedono in ogni caso la prosecuzione delle attività in presenza, con l'obbligo temporaneo - nell'ipotesi di almeno quattro casi di positività nella sezione o gruppo classe o classe - di impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per i docenti, gli educatori e gli alunni di età superiore a sei anni, e recano alcune prescrizioni per il caso di comparsa dei sintomi. Il comma disciplina inoltre la possibilità di didattica digitale integrata per gli alunni in isolamento per positività al COVID-19 e proroga fino alla suddetta conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 l'applicazione di alcune misure di sicurezza, tra cui l'obbligo di impiego di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Il comma 1 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A (le quali continuano ad operare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente). Tali disposizioni riguardano: la specificazione che alcuni incarichi di lavoro autonomo, previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale; la riduzione del termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione; alcune norme in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo la cui efficacia si esaurirà il 31 dicembre 2022.

Il comma 1-*bis* dello stesso articolo 10 proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di fragilità, il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero. Il comma 1-*ter* proroga fino al 30 giugno 2022 la norma temporanea secondo la quale la prestazione lavorativa dei dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, può essere svolta in modalità agile. È previsto anche un incremento, per il 2022, dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche.

Il comma 3 dell'articolo 10, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19. Il successivo comma 5-*quinqüies* proroga fino al 30 giugno 2022 la norma transitoria sulla possibilità di ricorso all'istituto del lavoro agile, con riferimento ai dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali.

Riguardo ai summenzionati articolo 10, comma 2, ed allegato B, ricorda che essi recano anche la proroga fino al 31 luglio 2022 delle norme temporanee sulla sorveglianza sanitaria eccezionale di alcune categorie di lavoratori, pubblici e privati.

L'articolo 12, commi 3-*bis*, proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti ad un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi relativi al settore in oggetto.

L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la prosecuzione dopo il suddetto termine del 31 marzo 2022 delle attività di raccolta dei dati inerenti ai contagi dal virus SARS-CoV-2, nonché alle vaccinazioni ed ai test antigenici rapidi relativi al medesimo virus, e a definire le possibilità di trattamento di tali dati.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola al relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto; si sofferma quindi su un aspetto che è stato al centro del dibattito in merito al disegno di legge in titolo: quello del maggiore grado di protezione richiesto per la partecipazione a spettacoli dal vivo ed eventi sportivi sino al 15 giugno 2022, sottolineando che per altri settori - come le discoteche e le sale da ballo - non è prevista la necessità di indossare dispositivi di tipo FFP2. Chiede pertanto al relatore di integrare la sua proposta di parere con un'osservazione al riguardo, volta a consentire anche per la partecipazione a spettacoli dal vivo ed eventi sportivi sino al 15 giugno 2022 l'utilizzo di dispositivi di protezione non di tipo FFP2.

Il presidente [PRESIDENTE](#) si unisce alla richiesta della senatrice Montevecchi.

Accogliendo tale sollecitazione, il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è quindi posta ai voti e approvata.

SULLA DISCUSSIONE IN SEDE REDIGENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2317, RINVIATO IN COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella odierna seduta dell'Assemblea è stato deciso un breve rinvio in Commissione del disegno di legge n. 2317, mantenendo la sede redigente, per una modifica al testo la cui necessità - segnalata dagli uffici del Governo - è emersa nel tardissimo pomeriggio di ieri. Avverte che l'ordine del giorno della seduta è quindi integrato con la discussione in sede redigente di tale disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che la relatrice ha presentato l'emendamento 3.100, volto a operare la modifica in questione. Nel rammentare che l'iniziativa in titolo era stata approvata dalla Commissione lo scorso 4 maggio all'unanimità, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento della relatrice 3.100 alle ore 15.

Concorda unanime la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta è quindi sospesa fino alle ore 15,10 per consentire di acquisire i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Prende atto la Commissione

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(2317) NENCINI e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta dell'11 maggio 2022
(Discussione)

Il **PRESIDENTE** ringrazia il sottosegretario Lucia Borgonzoni per la sua presenza; ricorda che, come già comunicato dal presidente Nencini a inizio seduta, nella odierna seduta dell'Assemblea è stato deciso un breve rinvio in Commissione del disegno di legge in titolo, mantenendo la sede redigente, per una modifica sul testo, con particolare riferimento all'articolo 3.

Comunica altresì che la relatrice ha presentato l'emendamento 3.100, pubblicato in allegato, volto a sostituire il riferimento, contenuto all'articolo 3, comma 3, del testo approvato dalla Commissione alla "commissione prevista dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126", integrata nei modi indicati nel testo, con il riferimento a un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'emendamento della relatrice opera anche modifiche di coordinamento.

Ricorda che nella parte iniziale della seduta è stato stabilito, con decisione unanime, di fissare alle ore 15 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 3.100 e informa che non è stato presentato alcun subemendamento.

Prende atto la Commissione

Il **PRESIDENTE** avverte quindi che si intendono acquisite le precedenti fasi procedurali e che la Commissione procederà esclusivamente alla discussione dell'articolo 3 del testo già approvato dalla Commissione nella seduta dello scorso 4 maggio (si veda lo stampato n. 2317-A) al quale è riferito l'emendamento 3.100 della relatrice, salva la votazione finale sul conferimento del mandato alla relatrice.

Concorda la Commissione.

La senatrice **DE LUCIA** (M5S) ringrazia tutti i componenti della Commissione e il sottosegretario Borgonzoni per la disponibilità mostrata, sottolineando che l'esigenza di correggere il testo non deriva da valutazioni errate o da imprecisioni nel lavoro svolto dalla Commissione nella precedente fase dell'*iter*, bensì da una segnalazione pervenuta solo ieri da parte del Governo; coglie anzi l'occasione per ringraziare sentitamente gli uffici del Senato. Dà quindi per illustrato l'emendamento 3.100.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.100 è quindi posto i voti e approvato.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 3 come emendato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 2317, nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate nel corso della discussione conclusa lo scorso 4 maggio e dall'ulteriore modificazione testé apportata all'articolo 3, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale, nonché a effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento eventualmente necessari.

Il **PRESIDENTE** rileva che la Commissione si è espressa, in tutte le votazioni, all'unanimità.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in

materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il presidente **VERDUCCI** (PD), relatore, presenta gli emendamenti 2.100, 4.1 (testo 2), 5.100, 5.0.100, 6.100 e 8.100 riferiti al disegno di legge n. 2285, adottato a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato. Propone di fissare alle ore 12 di martedì 17 maggio il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che l'articolo 8, comma 4, reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori, sopprimendo, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa; premesso che le categorie interessate dalle novelle riguardano: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; premesso che, riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l'utilizzo del personale docente inadempiente ad attività di supporto all'istituzione scolastica; premesso che le novelle confermano che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche devono provvedere, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021-2022, alla sostituzione del personale docente ed educativo inadempiente al suddetto obbligo di vaccinazione, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato; che resta fermo che tali contratti si risolvono di diritto qualora i soggetti sostituiti adempiano all'obbligo suddetto; considerato quindi che l'articolo 8, comma 4, fa riferimento alla sostituzione del personale educativo inadempiente, il quale appare anch'esso interessato dalla soppressione del divieto di svolgimento dell'attività lavorativa e che la suddetta sostituzione del personale inadempiente viene prevista, nella novella, con decorrenza dal 1° aprile 2022,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità del termine indicato nell'articolo 8, comma 4, al quale fa comunque riferimento per la quantificazione degli oneri finanziari la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, considerato che la norma sulla sostituzione era già vigente.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesse che l'articolo 8, comma 4, reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori, sopprimendo, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa;
premesse che le categorie interessate dalle novelle riguardano: il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
premesse che, riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l'utilizzo del personale docente inadempiente ad attività di supporto all'istituzione scolastica;
premesse che le novelle confermano che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche devono provvedere, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021-2022, alla sostituzione del personale docente ed educativo inadempiente al suddetto obbligo di vaccinazione, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato; che resta fermo che tali contratti si risolvono di diritto qualora i soggetti sostituiti adempiano all'obbligo suddetto;
considerato quindi che l'articolo 8, comma 4, fa riferimento alla sostituzione del personale educativo inadempiente, il quale appare anch'esso interessato dalla soppressione del divieto di svolgimento dell'attività lavorativa e che la suddetta sostituzione del personale inadempiente viene prevista, nella novella, con decorrenza dal 1° aprile 2022,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità del termine indicato nell'articolo 8, comma 4, al quale fa comunque riferimento per la quantificazione degli oneri finanziari la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, considerato che la norma sulla sostituzione era già vigente;

si invitano altresì le Commissioni di merito, con riferimento all'obbligo, recato all'articolo 5, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per la partecipazione a spettacoli dal vivo ed eventi sportivi sino al 15 giugno 2022, a consentire che tale obbligo possa essere adempiuto senza la necessità di indossare dispositivi di tipo FFP2.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2317](#)

Art. 3

3.100

La Relatrice

Al comma 3, sostituire le parole da "del presente articolo sono esaminati dalla commissione" fino a "ente locale interessato", con le seguenti: "sono esaminati da un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

Conseguentemente, nel comma 4, sostituire le parole: "della commissione" con le seguenti: "dell'organismo collegiale".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2285](#)

Art. 2

2.100

Il Relatore

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le borse di ricerca sono finanziate da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi. Le università che rispettano il limite massimo delle spese di personale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, possono altresì finanziare le borse di ricerca anche a valere su risorse proprie."

Art. 4

4.1 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4

(*Contratti di ricerca*)

1. L'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(*Contratti di ricerca*)

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli

enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie e che l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di tecnologo è previsto anche per coloro che sono stati titolari di contratti di ricerca per almeno tre anni, anche non consecutivi, ovvero che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, al trattamento iniziale per il terzo livello di ricercatore o tecnologo.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

2. All'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «*master* universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 2010, n. 240»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «*master* universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o al contratto di ricerca».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire il capoverso "3" con il seguente:

"3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei

anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto.";

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.»;

c) sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è svolta da una commissione composta analogamente a quanto previsto dal comma 2, lettera b-bis), con l'esclusione dei membri della commissione che hanno valutato il candidato nell'ambito della procedura di selezione per la stipula del contratto di cui al comma 3, e comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.".

d) dopo la lettera g) inserire la seguente:

"g-bis) il comma 7 è abrogato."

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

«Art. 24-ter

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*.».

2. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal presente articolo, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio.»

Art. 6

6.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

"Art. 6

(Disposizioni in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato)

1. L'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito con il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Ricercatori e tecnologi a tempo determinato)

«1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato al livello iniziale con durata di tre anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Al termine del contratto l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato nel livello corrispondente.

2. Decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.

3. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi dell'ente interessato o di altro ente di ricerca ovvero da professori universitari di prima fascia, in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando. Gli enti possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il ruolo di tecnologo anche a coloro che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici.

4. Alle procedure di cui al presente articolo è dedicata una sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 e fermi restando i requisiti di partecipazione ivi previsti, una quota

non inferiore al 25 per cento delle risorse indicate per le medesime procedure all'interno del piano triennale di attività di cui all'articolo 7 è riservata a coloro che, presso il medesimo ente, sono stati titolari di contratti a tempo determinato, ovvero di assegni di ricerca o di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni.

3. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono soppresse le seguenti parole «di ruolo di terzo livello»;

b) al secondo periodo le parole «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello,» sono soppresse;

c) il quinto periodo è sostituito dal seguente «Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate dopo il 1° gennaio 2019 ed entro la data di entrata in vigore della presente legge».

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 310, lettera b), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 8

8.100

Il Relatore

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. A tali procedure e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3, 5 e 5-*bis* nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.";

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-*bis*. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, laddove il finanziamento, anche parziale, del relativo contratto sia a valere sulle medesime risorse.

3-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure di selezione già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-*quater*. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le università riservano una quota non superiore al 15 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge, a soggetti che sono, o sono stati nei trentasei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 comma 3,

lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o a soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.";

c) sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono inquadrati, a richiesta, al terzo anno di contratto.

4-ter. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dalla presente legge."

1.4.2.3. 8[^] (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.3.1. 8^a(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 271 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022

271^a Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [BERUTTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il provvedimento in titolo, che reca disposizioni volte a superare le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 dopo la cessazione dello stato di emergenza, terminato lo scorso 31 marzo.

Esso incide pertanto su diversi aspetti connessi alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria e dispone la graduale rimozione delle restrizioni introdotte per il contrasto della pandemia, con particolare riferimento all'uso delle certificazioni verdi e dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, al regime dell'isolamento e dell'autosorveglianza, agli obblighi vaccinali nonché alla gestione dei casi di positività all'infezione nel sistema educativo, scolastico e formativo.

Ulteriori disposizioni sono dirette a disciplinare la cessazione delle attività delle strutture emergenziali e il trasferimento dei relativi poteri ad altri organi. Viene in ogni caso salvaguardata la possibilità che, fino alla fine del 2022, con ordinanze della protezione civile o, a seconda degli ambiti, del Ministro della salute, possano essere assunte tempestivamente le misure necessarie per fronteggiare l'evolversi della pandemia.

Sono introdotte modifiche al sistema delle sanzioni e dei controlli ed è disciplinata la raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono state apportate diverse integrazioni, che tra l'altro riguardano le assunzioni della Lega italiana per la lotta contro i tumori, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le tutele per i lavoratori fragili nonché per le persone con disturbi dello spettro autistico, il conferimento di incarichi e le assunzioni del personale sanitario.

Le disposizioni di più diretto interesse per la 8^a Commissione sono contenute negli articoli 5 e 6.

In particolare, l'articolo 5 introduce nel decreto-legge n. 52 del 2021 un nuovo articolo 10-*quater* che, nel disciplinare l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, al comma 1, lettere *a*) e *b*), come modificate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prolunga fino al prossimo 15 giugno l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutte le tipologie di mezzi di trasporto già individuate dalla normativa previgente, con eccezione per le funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciali e anche ove ubicate in comprensori sciistici, in relazione alle quali la scadenza dell'obbligo di indossare la mascherina è rimasto fissato allo scorso 30 aprile, come previsto nel testo originario del decreto-legge in esame.

Allo scopo di garantire l'efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto dal 1° maggio fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il contenuto dell'articolo 10-*quater*, comma 1, lettera a), è stato recepito in un'apposita ordinanza emanata dal Ministro della salute il 28 maggio scorso.

L'articolo 6 disciplina la graduale eliminazione del *green pass* base.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per la Commissione, il comma 5, con una novella all'articolo 9-*quater* del citato decreto-legge n. 52, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 30 aprile, fosse sufficiente il solo *green pass* base per l'accesso e l'utilizzo delle tipologie di mezzi di trasporto per i quali, in base alla normativa previgente, era invece necessario il possesso del *green pass* rafforzato. La nuova formulazione dell'articolo 9-*quater*, comma 1, non ha ricompreso i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per l'accesso ai quali, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, è dunque sufficiente unicamente il rispetto dell'obbligo di indossare una mascherina FFP2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **FEDE** (M5S) illustra il provvedimento in titolo che introduce ulteriori misure urgenti volte a semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR nonché a rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. Definisce inoltre una nuova disciplina per la formazione e per il reclutamento del personale del settore scolastico.

Il Capo I (articoli 1-17) reca norme per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca.

Tra i vari interventi disposti, vengono riformate le procedure per le assunzioni pubbliche, mediante l'istituzione di un portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e operativo dal prossimo 1° luglio, quale piattaforma per l'accesso ai concorsi banditi dalle amministrazioni per le assunzioni di personale a tempo sia determinato che indeterminato (articolo 2) e sono definite nuove regole per l'espletamento dei concorsi (articolo 3).

È previsto che nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici venga inserita una nuova sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e *social media*, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione (articolo 4).

Viene rivisto il quadro normativo sulla mobilità orizzontale ed è rafforzato l'impegno a favore dell'equilibrio di genere (articoli 5 e 6).

Tra le disposizioni volte a potenziare la capacità amministrativa delle amministrazioni centrali, regionali e locali titolari di interventi inclusi nel PNRR, l'articolo 10, al comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di incarichi retribuiti con contratti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da più di due anni. Il comma 2 ricomprende tra tali incarichi quelli di cui all'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici (incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento), nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non sia possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento.

Il comma 3 estende le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato, previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, ai soggetti attuatori di interventi inclusi nel PNRR, mentre, sulla base del comma 4, le amministrazioni pubbliche potranno ricorrere, per il conferimento di incarichi professionali, alle modalità di selezione previste sempre dall'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021.

L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno a procedere ad assunzioni di personale finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività connesse alla gestione e al controllo dei finanziamenti statali per gli investimenti dei comuni relativi a progetti previsti nel PNRR. Si ricorda che, tra tali investimenti, sono ricompresi quelli relativi ad opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, gli interventi per l'efficientamento energetico e quelli per la rigenerazione urbana.

Il Capo II (articoli 18-22) contiene le misure per l'attuazione del PNRR in materia fiscale e finanziaria. Tra le varie disposizioni, l'articolo 21 autorizza le amministrazioni titolari degli interventi a destinare al finanziamento dei Progetti Bandiera, di cui all'articolo 33, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 152 del 2021, proposti dalle regioni e dalle province autonome, le eventuali risorse non assegnate ad esito delle procedure di selezione dei progetti, facendo salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari per la realizzazione delle opere.

Il Capo III (articoli 23-27) reca misure per l'attuazione del PNRR in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, che tra l'altro riguardano la promozione della produzione e dell'impiego di idrogeno verde nonché il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli interventi per l'efficientamento energetico e la protezione antisismica conseguenti all'applicazione del *superbonus* e del *sismabonus*.

Il Capo IV (articoli 28-32) riguarda la transizione digitale.

In particolare, l'articolo 28, al fine di dare attuazione ad una riforma inclusa nel PNRR, disciplina la costituzione di una nuova società a capitale interamente pubblico, denominata 3-I S.p.A., finalizzata allo svolgimento, sulla base di un apposito contratto di servizio, delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici, a favore di INPS, INAIL, ISTAT, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero del lavoro e altre pubbliche amministrazioni centrali.

L'articolo 29 consente di superare i limiti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, stabiliti dall'articolo 1, comma 591, della legge n. 160 del 2019, oltre che per le spese relative all'acquisto di beni e servizi nel settore informatico come già previsto dalla legislazione vigente, anche per l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali.

L'articolo 32, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità di azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati nel PNRR e nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), amplia la finalizzazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, istituito dall'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che le risorse in esso stanziato vengano destinate alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale.

Le disposizioni del Capo V (articoli 33-37) riguardano l'attuazione del PNRR in materia di infrastrutture, beni culturali, Zone economiche speciali e Zone logistiche semplificate.

Per quanto riguarda, in particolare, il settore delle infrastrutture, l'articolo 33 prevede che i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, finanziate, in tutto o in parte, con risorse del PNRR, del PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei, sono da considerarsi di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.

Tutti gli interventi per l'elettrificazione dei porti sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

L'autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico nonché titolo a costruire

ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può superare i centoventi giorni, ovvero centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

L'intervento in esame è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Missione M3C2-4, Riforma 1.3, del PNRR, che costituisce, secondo quanto riferito dalla Prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, una delle due riforme che il MIMS deve ancora realizzare nel 2022.

L'articolo 34 inserisce il possesso della certificazione della parità di genere tra i requisiti in base ai quali, nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia provvisoria che gli operatori economici sono tenuti a prestare in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del codice dei contratti pubblici, è ridotto del 30 per cento. Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno inoltre indicare nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti il maggiore punteggio attribuito all'offerta concernente beni, lavori o servizi che implichi l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della relativa certificazione.

L'articolo 35 precisa che le misure di semplificazione previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei si applicano anche agli investimenti pubblici suddivisi in lotti funzionali.

Il Capo VI (articoli 38-40) contiene misure per l'attuazione di talune linee progettuali previste nel PNRR in ambito turistico, con le quali, tra l'altro, le disposizioni relative agli interventi per il Giubileo 2025, introdotte dalla legge di bilancio 2022, vengono integrate ai fini della realizzazione degli investimenti collegati al progetto *Caput Mundi-Next generation UE* per grandi eventi turistici.

Il Capo VII (articoli 41-43) riguarda la giustizia, mentre il Capo VIII (articoli 44-47) definisce gli interventi nel settore dell'istruzione.

Il Capo IX (articoli 48-50) contiene le disposizioni finali.

Tra queste, l'articolo 48 prevede l'abrogazione di diverse disposizioni vigenti, talune delle quali riferite a materie di competenza della 8^a Commissione.

In primo luogo, viene abrogato l'articolo 13-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 112 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/34/UE sullo spazio ferroviario europeo unico, nei quali si prevede l'istituzione di un sistema comune di informazione e di biglietteria integrata in relazione ai servizi di trasporto di passeggeri che si svolgono in condizioni di libero mercato e non soggetti a contribuzione pubblica, nonché la sua estensione agli altri servizi di trasporto passeggeri. La relazione illustrativa evidenzia che le previsioni della disciplina europea sul sistema comune di informazione e biglietteria integrate hanno carattere meramente facoltativo e che, al contempo, servizi di tale tipologia sono in realtà già forniti sulla base di appositi accordi commerciali tra gli operatori. A seguito di tali considerazioni, nonché della valutazione dell'onerosità finanziaria della eventuale gestione del sistema di informazione e biglietteria integrata da parte di un soggetto pubblico, viene pertanto disposta l'abrogazione delle suddette disposizioni.

Viene inoltre abrogato l'articolo 59, comma 1, lettere *l*), *q*) e *r*), del decreto legislativo n. 229 del 2017, nel quale si prevede che, con il regolamento di modifica della disciplina contenuta nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, si proceda a definire l'organizzazione e il funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, a disciplinare il controllo dello Stato di approdo sulle unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana, nonché ad individuare le procedure e le modalità per l'accertamento del tasso alcolemico dei conduttori di unità da diporto. In base a quanto riportato nella relazione illustrativa, l'abrogazione di tali disposizioni dipende dal fatto che si tratta di materie già disciplinate dalla legislazione vigente.

Infine, viene abrogato l'articolo 11, comma 9, lettera *a*), del decreto legislativo n. 237 del 2021, nel quale si prevede di apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 24 del 1998 in relazione alla disciplina del riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna. La relazione illustrativa sottolinea che tale materia è stata interamente disciplinata dal decreto legislativo n. 237 e che non sussistono

pertanto esigenze di coordinamento che giustifichino l'intervento di coordinamento previsto nella disposizione di cui si chiede l'abrogazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.3.2. 8^a(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 272 (pom.) del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022

272^a Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il Segretario generale dell'Aviation Working Group, Jeffrey Wool.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle ricadute nell'ordinamento italiano della Convenzione di Città del Capo del 2001 e del relativo protocollo aeronautico: audizione del Segretario generale dell'Aviation Working Group

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 26 aprile.

Il **PRESIDENTE** introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola al dottor WOOL, che svolge la sua relazione.

Prendono la parola successivamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori **LUPU** (*M5S*) e **RUFA** (*L-SP-PSd'Az*).

Interviene in replica il dottor WOOL.

Il **PRESIDENTE** ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*), con riferimento al tema della migrazione sul *cloud* dei dati delle pubbliche amministrazioni e alla necessità che tale migrazione avvenga in sicurezza, nell'interesse di tutti i cittadini, chiede al relatore di valutare l'opportunità di inserire nello schema di parere un'osservazione volta a garantire la rapida conclusione della procedura per l'affidamento della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale e assicurarne così una celere e piena operatività, anche al fine di prevederne l'utilizzo in via prioritaria e di disporre un obbligo di motivazione anticipata e qualificata, in capo alla pubblica amministrazione che decida di non avvalersene.

Il relatore **FEDE** (*M5S*) ringrazia il senatore Cioffi per lo spunto fornito e dichiara la propria disponibilità a valutare tutte le osservazioni che i colleghi vorranno fargli pervenire, ai fini

dell'eventuale inserimento nello schema di parere.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), con riferimento al contenuto dell'articolo 28 del provvedimento in esame, domanda se sia realmente necessario costituire una nuova società a capitale interamente pubblico per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali, considerato che già esiste una società interamente pubblica, la SOGEI, che svolge funzioni analoghe.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) osserva che, mentre la SOGEI è partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, il capitale della nuova società prevista dall'articolo 28 sarebbe sottoscritto da INPS, INAIL e ISTAT. Il coinvolgimento di tali soggetti potrebbe presentare profili interessanti e positivi, ma è certamente opportuno approfondire il tema sollevato dalla senatrice Pergreffi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1679) SANTILLO e altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno 2021.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi richieste di ulteriori interventi in discussione generale, propone di considerare conclusa tale fase procedurale e di procedere a fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. A tal fine, domanda se mercoledì 25 maggio potrebbe essere ritenuto una data congrua.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che i senatori possano disporre di una settimana ulteriore per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore [CIOFFI](#) (M5S) si associa alla richiesta della senatrice Pergreffi, in considerazione della tecnicità della materia e della necessità di approfondire le questioni emerse nel corso delle audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone dunque di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno a martedì 31 maggio, alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, propone che la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2604 abbia luogo al termine dell'audizione del Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) formula una proposta di parere favorevole.

In mancanza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 12,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.4. 10[^] (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.4.1. 10^a(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 230 (pom.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)
MERCLEDÌ 11 MAGGIO 2022
230^a Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2469\)](#) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Castellone ha riformulato l'emendamento 18.0.23 in un testo 4, pubblicato in allegato. Il testo originario si intende conseguentemente ritirato. Dà conto inoltre del parere della 5^a Commissione reso in data odierna, fermo restando che l'esame in quella sede non si è concluso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2604\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1^a e 12^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in oggetto, recante disposizioni per il superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed altre disposizioni in materia sanitaria. Dopo aver ricordato che il decreto-legge n. 24 non ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, cessato lo scorso 31 marzo, rileva che l'articolo 1 del decreto ha previsto in ogni caso la possibilità di adozione, fino al 31 dicembre 2022, di ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare, in ambito organizzativo, operativo e logistico, il mantenimento della capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'attività ordinaria; tali ordinanze possono recare anche misure derogatorie.

Illustra poi i commi da 1 a 8 del successivo articolo 2 che prevedono la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia. Si dispone, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità. Sottolinea altresì che il comma 8-*bis* introduce a regime, la possibilità di somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati, sia di vaccini contro il virus SARS-CoV-2 sia di vaccini antinfluenzali.

Dà indi conto dell'articolo 3, secondo cui fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della salute può definire o aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza (in relazione alla situazione epidemiologica) dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, nonché stabilire limitazioni agli spostamenti da e per l'estero e misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Fa presente che l'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento derivante dalla positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022. In particolare, la nuova disciplina estende il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto.

Precisa altresì che all'articolo 5 concerne l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni ambiti, mentre i commi da 2 a 8 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7 e i commi 6 e 8 dell'articolo 8 hanno ridefinito, con riferimento al mese di aprile 2022, la disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso a determinati ambiti o servizi, per i quali, dal 1° maggio 2022, la condizione suddetta non si applica più.

Dopo aver accennato all'articolo 9-*bis*, che disciplina i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A.

Illustra poi il comma 1-*bis* dello stesso articolo 10 che proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 (inerenti a determinate situazioni di fragilità), il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero; tale beneficio resta subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Il successivo comma 1-*ter* - prosegue la relatrice - reca una delle molteplici norme transitorie del presente decreto in materia di lavoro agile.

Accenna indi al comma 4 dell'articolo 10, che reca una proroga per la prosecuzione dell'applicazione di procedure semplificate per alcuni concorsi, indetti e già in atto alla data del 31 marzo 2022, e per alcuni corsi di formazione, già in atto alla medesima data, mentre l'articolo 11 reca un aggiornamento delle norme sanzionatorie relative ad alcune misure di emergenza epidemiologica da COVID-19. Fa notare infine che i commi da 1 a 3 dell'articolo 12 recano alcuni interventi di coordinamento testuale in relazione alla suddetta cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza epidemiologica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata oggi, mercoledì 11 maggio, alle ore 19,30, è sconvocata.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2469](#)

Art. 18

18.0.23 (testo 4)

[Castellone](#), [Pirro](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università, la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera c). A tal fine, le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome che hanno riconosciuto i corsi l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di master.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, ed in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle Università, la riconducibilità di tali master alla predetta formazione manageriale. A tal fine le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome, ovvero anche all'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica che hanno riconosciuto i corsi, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master.».

1.4.2.4.2. 10^a(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 231 (ant.) del 12/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)
GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022
231^a Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 9,05

IN SEDE REFERENTE

[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato ulteriormente riformulato l'emendamento 13.6 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2604\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 12^a. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, la relatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato. Ricorda in particolare che in Italia la campagna vaccinale è proseguita in maniera soddisfacente e dunque ritiene necessario proseguire nella promozione di una comunicazione trasparente ed efficace, che infonda sicurezza nei cittadini. Si sofferma altresì sull'esigenza di riorganizzare le strutture amministrative in maniera snella, anche per fronteggiare eventuali ulteriori situazioni emergenziali, e sottolinea l'importanza di circoscrivere l'uso della mascherina protettiva in particolari contesti e periodi dell'anno,

come per esempio durante la stagione influenzale. Si augura inoltre che possa ritenersi superato l'obbligo del certificato verde e che si proceda in maniera uniforme rispetto agli altri Paesi europei. Precisa conclusivamente che occorre garantire il lavoro agile, in determinate circostanze, nella forma ibrida che consenta la connessione da remoto.

La senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (Fdi) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, rilevando criticamente come molte misure assunte finora non abbiano alcuna base scientifica; tra queste, cita l'obbligo di indossare la mascherina solo in alcuni luoghi a differenza di altri. Lamenta peraltro che l'Italia rappresenti l'unico Paese europeo in cui vige ancora tale obbligo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice è posto ai voti e risulta approvato.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) si invitano le Commissioni di merito a sollecitare il Governo affinché si completi la campagna vaccinale, sapientemente condotta dal Commissario straordinario, attraverso una comunicazione chiara e trasparente che continui a diffondere i messaggi di sicurezza e prevenzione e promuova al tempo stesso l'efficacia dei vaccini antinfluenzali;
- 2) si suggerisce di procedere ad una ridefinizione snella dell'assetto organizzativo del Ministero della salute affinché il costituendo ufficio, in caso di eventuale futura emergenza, assuma un ruolo strategico operativo improntato alla velocità decisionale che ha contraddistinto l'operato del Commissario straordinario, per evitare che si debba ricorrere nuovamente alla suddetta figura;
- 3) si sottolinea l'esigenza di promuovere l'utilizzo della mascherina protettiva solo laddove si renda necessario per ragioni di affollamento, soprattutto nella stagione influenzale, con l'obiettivo di proteggersi e proteggere l'intera comunità, senza distinzione tipologica, nei luoghi di lavoro o del tempo libero;
- 4) si valuti se possa essere considerato terminato l'obbligo di esibire il certificato verde COVID-19 sul territorio italiano per i residenti, e si sollecita la promozione in Europa di accordi comuni che valgano per i trasporti aerei, internazionali tra i diversi Paesi europei e non;
- 5) nelle more dell'approvazione dell'istituto del "lavoro agile" all'interno dei CCNL, si reputa necessario ricorrere alla suddetta modalità laddove compatibile con le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta, sia nei casi di malattia e/o di fragilità fisica attestata dal medico, sia nei casi di disabilità grave di un componente della famiglia, senza distinzioni specifiche tra lavoro pubblico e privato e soprattutto senza appesantire la comunicazione amministrativa all'ente previdenziale e assistenziale.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2469](#)

Art. 13

13.6 (testo 3)

[Pirro](#), [Boldrini](#), [Cantù](#), [Errani](#), [Marti](#), [Sbrollini](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

"Art. 13

Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131»;

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del Fascicolo Sanitario Elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto»;

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: «*dal comma 1*» sono inserite le seguenti: «*e con le modalità di cui al comma 1-bis*» e le parole: «*, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi,*» sono soppresse;

c) all'art. 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*»;

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di Long Term Care - LTC che non siano a carico del Servizio sanitario

nazionale;

c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale , ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "*l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale,*" le parole "*il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8*" sono sostituite dalle seguenti: "*con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.*";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9- *bis.* Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute."

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private*».

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.4.2.5. 11[^] (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.5.1. 11^a(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 319 (ant.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCLEDÌ 11 MAGGIO 2022
319^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2598\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza, il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) segnala in primo luogo l'articolo 1, volto a integrare la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale, nonché l'articolo 2, recante una nuova disciplina per il portale unico del reclutamento delle pubbliche amministrazioni. Passa quindi all'articolo 3, i cui commi da 1 a 3 operano una revisione della disciplina dei criteri e delle modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico non dirigenziale, mentre il comma 4 specifica che ai concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento di pubblicazione del bando. Dà inoltre conto dei successivi commi 5 - in materia di procedura per l'adozione di linee guida per l'attuazione, da parte degli enti territoriali, di alcune norme sul reclutamento di dirigenti pubblici -, 6 - che prevede un aggiornamento della disciplina di rango regolamentare in materia di accesso agli impieghi pubblici - e 7 - relativo all'aggiornamento dei protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi. Passa poi all'articolo 4, il quale integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'utilizzo delle tecnologie informatiche. Dopo aver notato che l'articolo 5 prevede l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di misure per favorire l'equilibrio di genere nelle carriere, si sofferma sulle disposizioni recate dall'articolo 6, volto a modificare la disciplina concernente le procedure di mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni e a limitare la possibilità di ricorso a comandi o distacchi, oltre a

modificare la norma sull'applicazione anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri della disciplina del trattamento economico accessorio.

Osserva inoltre che il comma 5 introduce la possibilità di un'indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane operanti presso l'Unione europea, che il comma 7 prevede, in via transitoria, la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni italiane, a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea e che il comma 8 proroga il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni in posizione di lavoratori sovranumerari.

Fa presente che il comma 3 dell'articolo 9 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a incrementare la propria dotazione organica di posizioni dirigenziali e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, mentre l'articolo 15 è finalizzato a consentire l'incremento della dotazione organica dell'ANPAL.

Dopo aver segnalato lo stanziamento per il 2022 destinato a FormezPA dall'articolo 8, dà conto dell'articolo 10, il quale consente il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo e amplia le possibilità di applicazione delle modalità di selezione già previste da norme transitorie per le assunzioni a tempo determinato e per il conferimento di incarichi professionali.

Illustrate le misure relative al potenziamento della dotazione organica della Scuola nazionale dell'amministrazione disposte dall'articolo 12, segnala che l'articolo 14 prevede la possibilità di svolgere già dal terzo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado i percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Osserva quindi che l'articolo 19 dispone l'istituzione del Portale nazionale del sommerso e che l'articolo 20 prevede la promozione da parte dell'INAIL di protocolli d'intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con le imprese impegnate nell'esecuzione di interventi oggetto del PNRR.

Fatto presente che l'articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., ai fini dello sviluppo, della manutenzione e della gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici in favore degli enti pubblici previdenziali, specifica che l'articolo 34 modifica il codice dei contratti pubblici relativamente alla materia della certificazione della parità di genere.

In conclusione, richiama l'attenzione sull'articolo 44, recante disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di primo e secondo grado.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [ROMANO](#) (*M5S*) segnala, ai fini della predisposizione del parere, la questione del mancato riconoscimento dell'indennità di amministrazione a favore del personale appartenente alle aree professionali e dirigenziali delle agenzie pubbliche, cui si applica il contratto del comparto ministeriale, ma al quale non sono ancora state destinate le risorse disponibili sullo specifico fondo previsto dalla legge di bilancio per il 2020.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*) introduce l'esame dei profili di competenza del decreto-legge n. 24, richiamando l'attenzione innanzitutto sull'articolo 2, volto alla costituzione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia

e all'autorizzazione all'assunzione di un contingente di personale da parte del Ministero della salute, nonché sull'articolo 2-*bis*, teso all'incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Riguardo all'articolo 3, segnala la possibilità per il Ministro della salute di definire o aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Successivamente segnala la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi recata dall'articolo 4, mentre l'articolo 5 concerne l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni ambiti.

Segnalate le modifiche apportate dagli articoli 6, 7 e 8, commi 6 e 8, alla disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde COVID-19, osserva che i commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori dei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale e si sofferma sulle modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori recate dal successivo comma 4.

Osserva poi che il comma 1 dell'articolo 9 modifica la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale con riferimento alle ipotesi di positività all'infezione da COVID-19 fra gli alunni o i bambini e che l'articolo 9-*bis* definisce i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere svolta a distanza.

Passa quindi al comma 1 dell'articolo 10, recante proroga delle disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A, e al successivo comma 1-*bis*, il quale proroga la norma temporanea che riconosce il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti rientranti nelle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022.

Dà inoltre conto del comma 1-*ter*, che reca una norma transitoria in materia di lavoro agile.

Dopo aver precisato che l'articolo 10, comma 2 e allegato B, reca proroga delle norme temporanee sulla sorveglianza sanitaria eccezionale di alcune categorie di lavoratori, dà conto del comma 4 dell'articolo 10, volto a prorogare l'applicazione di procedure semplificate per alcuni concorsi e corsi di formazione.

Prosegue illustrando le disposizioni di proroga recate dai successivi commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, relative al conferimento di incarichi di lavoro autonomo nel comparto sanità, al riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie e all'ammissibilità di assunzioni di cittadini extracomunitari alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.

Dopo aver segnalato l'articolo 11, il quale reca un aggiornamento delle norme sanzionatorie relative ad alcune misure di emergenza epidemiologica da COVID-19, fa presente che il comma 3-*bis* dell'articolo 12 modifica la disciplina transitoria che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specifica, mentre il successivo comma 3-*quater* differisce l'applicabilità della disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

Osservato che l'articolo 14 stabilisce l'abrogazione di un complesso di norme, si sofferma sull'articolo 14-*bis*, recante modifiche della procedura e i criteri per la definizione delle misure attuative relative al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.

Conclude rilevando che l'articolo 14-*ter* reca la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali territoriali.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone al relatore di includere nel parere una specifica raccomandazione riguardo la necessità di mantenere alto il livello di attenzione circa le misure di

sostegno e tutela a favore dei lavoratori fragili.

Intervengono successivamente il senatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*), il senatore [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*) e la senatrice [FEDELI](#) (*PD*), dichiarando la disponibilità dei rispettivi Gruppi a procedere alla votazione del parere nel corso della seduta.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) segnala al relatore l'opportunità di un riferimento alla necessità di ristori specifici per i lavoratori del settore delle RSA, resa di particolare attualità dalla preoccupante contrazione degli organici.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) conviene riguardo l'opportunità di includere nel parere i richiami alle questioni poste.

Il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene di accogliere quanto suggerito nel corso del dibattito e predispone conseguentemente uno schema di parere favorevole con raccomandazione, il cui testo è pubblicato in allegato.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è quindi posto in votazione.

Dopo le dichiarazioni di voto contrario del senatore [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*) e di voto di astensione del senatore [MAFFONI](#) (*FdI*), la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Tiziana NISINI manifesta la disponibilità del Governo, impegnato in ulteriori approfondimenti in merito al provvedimento in esame, ad attendere il parere della Commissione fino a martedì 17 maggio.

La relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) prende atto della disponibilità del Governo e propone di fissare un nuovo termine per la trasmissione di eventuali proposte di osservazione alle ore 12 di venerdì 13 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2331) Emanuele PELLEGRINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di

adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [FEDELI](#) (PD) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Ha la parola la relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), la quale propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 13,30, è anticipata alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604**

L'11a Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, raccomandando di tenere sempre alta l'attenzione sulla necessità di misure di sostegno e tutela a favore dei lavoratori fragili.

La Commissione coglie altresì l'occasione per auspicare che in un prossimo provvedimento vengano disposti ristori destinati al settore dei lavoratori delle RSA, in considerazione del particolare impegno aggiuntivo profuso nel corso della epidemia pandemica da Covid-19.

1.4.2.6. 14[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.6.1. 14^a(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 304 (pom.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
304^a Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE ([n. COM\(2021\) 565 definitivo](#))
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che è finalizzata a contrastare l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali, contro l'elusione e l'evasione fiscali e si applica a tutte le imprese che sono considerate fiscalmente residenti in uno Stato membro. A tal fine, la proposta stabilisce indicatori di "sostanza minima economica", per identificare le imprese usate impropriamente, al solo fine di ottenere vantaggi fiscali e attribuisce a tali entità di comodo determinate conseguenze fiscali.

In particolare, le imprese che hanno almeno il 75 per cento di ricavi rappresentati da *passive income*, ovvero redditi di natura esclusivamente finanziaria, slegati dall'esercizio di un'attività economica, e che sono coinvolte per oltre il 60 per cento in attività internazionali e sono gestite o amministrare tramite società terze, sono tenute a dichiarare, nella dichiarazione dei redditi, se soddisfano gli indicatori di sostanza minima. Si tratta del cosiddetto "test di sostanza economica" volto a valutare l'esistenza di un'effettiva attività economica, identificata da elementi tra cui la presenza di amministratori non esterni all'impresa e residenti nello Stato dell'impresa, il sostenimento di oneri a fronte dell'attività, e la disponibilità di uffici nello Stato di localizzazione della società.

Se la sostanza minima economica non è presente, allora l'impresa è considerata società "di comodo" ed è assoggettata all'imposta sui redditi da parte dello Stato membro di residenza dell'impresa e da parte degli Stati membri degli azionisti, negando ad essa l'applicazione degli accordi internazionali volti a evitare le doppie imposizioni.

È inoltre previsto che tutti gli Stati membri possano accedere alle informazioni sulle società di comodo dell'UE in qualsiasi momento e senza bisogno di ricorrere a una richiesta di informazioni, attraverso un

registro centrale, da istituire presso la Commissione europea entro il 30 giugno 2024.

La proposta è oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, salvo il Parlamento svedese. Secondo il *Riksdag*, la Commissione europea non fornisce una giustificazione sufficiente della necessità di una regolamentazione giuridica aggiuntiva rispetto a quella esistente, che peraltro rischia sovrapposizioni normative e maggiori oneri amministrativi per le imprese e per le amministrazioni fiscali nazionali.

Il Relatore ricorda che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Secondo il Governo, la normativa europea potrà, peraltro, ben integrarsi con la disciplina nazionale di contrasto delle società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, senza incompatibilità.

Ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*CAL-A-PC-IdV*) chiede di disporre di maggiore tempo per svolgere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali ([n. COM\(2021\) 762 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*), relatore, riepiloga i contenuti della proposta di direttiva in titolo, finalizzata a garantire che i soggetti che svolgono la loro attività lavorativa mediante piattaforme di lavoro digitali (tra cui i cosiddetti *riders*), possano godere di un adeguato complesso di diritti e prestazioni sociali, al fine di migliorare le loro condizioni di lavoro e di garantire loro un trattamento equo e paritario, prevenendo situazioni di abuso dei contratti atipici.

In particolare, la proposta prevede misure dirette ad assicurare la corretta determinazione della loro posizione contrattuale, la promozione della trasparenza, dell'equità e della responsabilità nella gestione algoritmica della loro attività, e a migliorare la trasparenza del lavoro anche in situazioni transfrontaliere, in quanto il 59 per cento di tutte le persone che lavorano mediante piattaforme digitali nell'UE interagisce con clienti stabiliti in un altro Paese.

Ricorda che la proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 20 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, salvo il Parlamento svedese che ritiene che la proposta non rispetti a sufficienza le diversità dei mercati del lavoro degli Stati membri e l'autonomia delle parti sociali e potrebbe avere conseguenze di vasta portata per il settore.

Ricorda inoltre che, sulla proposta, è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*CAL-A-PC-IdV*) ritiene fondamentale intervenire a tutela dei lavoratori di un settore che considera come il punto più basso mai raggiunto da un'idea di lavoro. Ricorda che l'Italia, grazie al decreto-legge del 2019, si posiziona bene rispetto a una regolamentazione del settore. Tuttavia, risulta che più del 78 per cento degli interessati si è dichiarato contrario alla trasformazione

in lavoro subordinato. Ciò, presumibilmente perché i lavoratori temono che da tale riforma possano derivare licenziamenti e ancor più scarsa sicurezza, per il possibile riversarsi su pochi di un maggior carico di lavoro. Al riguardo, pertanto, la Senatrice avverte che la proposta di direttiva non prevede forme di accompagnamento volte a evitare licenziamenti o carichi di lavoro eccessivi, nella fase transitoria e auspica attenzione in tal senso da parte della Commissione di merito.

Il relatore [NANNICINI](#) (PD) sottolinea come la legislazione nazionale già prevede una disciplina relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro, che si pone in linea con i contenuti della proposta di direttiva in esame. Il futuro recepimento della direttiva dovrà quindi incentrarsi principalmente sulle disposizioni volte ad assicurare trasparenza sull'algoritmo di funzionamento della piattaforma, che gestisce l'attività lavorativa in questione, e sugli aspetti di tutela giurisdizionale dei diritti stabiliti. Ritiene tuttavia che la Commissione possa limitarsi a considerare gli elementi contenuti nella proposta di direttiva, che - come detto - non hanno un grande impatto sulla normativa già vigente in Italia, lasciando poi alla fase di esame del futuro schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva e le questioni di merito volte a disciplinare le parti normative da recepire e a stabilire le eventuali misure di accompagnamento transitorio.

Ribadisce quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [LICHERI](#) (M5S), relatore, introduce l'esame del provvedimento in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per il superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e altre disposizioni in materia sanitaria.

Il decreto-legge in conversione non prevede la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, che è cessato lo scorso 31 marzo. In relazione a tale cessazione, si rileva che l'articolo 1 del decreto ha previsto in ogni caso la possibilità di adozione, fino al 31 dicembre 2022, di ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare il mantenimento della capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'attività ordinaria.

I commi da 1 a 8 del successivo articolo 2 prevedono la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale; la struttura è operante fino al 31 dicembre 2022 in sostituzione del Commissario straordinario per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il successivo comma 8-bis introduce la possibilità di somministrazione, presso le farmacie, sia di vaccini contro il virus SARS-CoV-2 sia di vaccini antinfluenzali. Si introduce anche la possibilità di effettuazione, nelle farmacie, di test diagnostici.

L'articolo 3 prevede che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della salute: possa definire o aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; e possa stabilire limitazioni agli spostamenti da e per l'estero.

L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus.

L'articolo 5 concerne l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni ambiti.

Il comma 1 dell'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2022 la norma transitoria che subordina, per le

persone ospitate presso alcune strutture residenziali, la possibilità di uscite temporanee. I commi da 2 a 8 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7 e i commi 6 e 8 dell'articolo 8 hanno ridefinito, con riferimento al mese di aprile 2022, la disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde Covid-19 ai fini dell'accesso a determinati ambiti o servizi.

La lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 7 proroga fino al 31 dicembre 2022 la norma transitoria che subordina la possibilità di accesso dei visitatori ad alcune strutture residenziali ad alcune condizioni.

La lettera *b*) dello stesso comma 2 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022 anche della norma transitoria che subordina la possibilità di accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere ad alcune condizioni.

L'articolo 7-*bis* reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde Covid-19.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. Il successivo comma 4 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per alcune categorie di lavoratori.

Il comma 1 dell'articolo 9 modifica la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito delle scuole e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), con riferimento alle ipotesi di positività all'infezione da Covid-19 fra gli alunni o i bambini.

L'articolo 9-*bis* definisce i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità a distanza.

Il comma 1 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A. Il comma 1-*bis* dello stesso articolo 10 proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero. Il successivo comma 1-*ter* reca una delle molteplici norme transitorie in materia di lavoro agile.

Riguardo all'articolo 10, comma 2, e all'allegato B, si ricorda che essi recano anche la proroga fino al 31 luglio 2022 delle norme temporanee sulla sorveglianza sanitaria eccezionale di alcune categorie di lavoratori, pubblici e privati. Il comma 4 dell'articolo 10 reca una proroga per la prosecuzione dell'applicazione di procedure semplificate per alcuni concorsi e per alcuni corsi di formazione. Il successivo comma 5 prevede che le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni per la gestione dell'emergenza da Covid-19, possano continuare ad operare fino al 31 dicembre 2022. I commi 5-*bis* e 5-*ter* prorogano al 31 dicembre 2022 la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale sanitario in quiescenza.

Il comma 5-*quater* proroga al 31 dicembre 2022 le norme temporanee che prevedono una deroga alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie e che ampliano, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare, l'ammissibilità di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.

L'articolo 10-*bis* prevede che le prestazioni sanitarie relative sia all'accertamento dell'idoneità alla donazione sia alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti sia alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale siano inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo linee guida.

L'articolo 11 reca un aggiornamento delle norme sanzionatorie relative ad alcune misure di emergenza epidemiologica da Covid-19.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 12 recano alcuni interventi di coordinamento testuale in relazione alla cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza epidemiologica. Il comma 3-*bis* proroga al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria per l'assegnazione degli incarichi di medicina generale.

L'articolo 13 reca norme intese ad assicurare la prosecuzione dopo il 31 marzo 2022 delle attività di raccolta dei dati inerenti ai contagi dal virus SARS-CoV-2, nonché alle vaccinazioni ed ai test antigenici rapidi, e a definire le possibilità di trattamento di tali dati.

L'articolo 14 stabilisce - in relazione alle novelle del decreto - l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme.

L'articolo 14-*bis* reca disposizioni per l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 14-*ter* reca la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali territoriali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ([n. COM\(2022\) 50 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ([n. COM\(2022\) 55 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

In assenza del relatore, senatore De Siano, il [PRESIDENTE](#) svolge una relazione integrativa, volta a dare risposta alle due richieste di chiarimento emerse nel corso dell'esame delle due proposte di regolamento, che prorogano di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, il periodo di applicazione dei regolamenti europei che istituiscono i certificati Covid.

La prima riguarda l'esame da parte degli altri Parlamenti nazionali, per sapere quali Camere o Parlamenti hanno effettivamente concluso l'esame e quali lo hanno ancora in corso, e l'orientamento in tali sedi emerso. La seconda riguarda l'emissione della certificazione anche ai casi di sperimentazione e di somministrazione di placebo.

Per quanto riguarda la prima, dal sito IPEX risulta che le proposte sono esaminate da 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, nessuna delle quali ha finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Dieci di queste Camere risultano avere ancora in corso di esame le due proposte di regolamento e quindi resta ancora possibile una loro pronuncia nel prossimo futuro. Tale possibilità appare tuttavia poco probabile, poiché le 8 settimane previste per la procedura sullo scrutinio di sussidiarietà sono scadute lo scorso 14 aprile 2022 e qualora queste avessero avuto dei rilievi critici da esprimere, è ragionevole presumere che lo avrebbero fatto entro tale scadenza. Lo stesso dicasi nel caso di utilizzo della procedura del cosiddetto "dialogo politico", che consente sempre il dialogo tra Parlamenti nazionali e Istituzioni europee a prescindere dalle 8 settimane: è ragionevole presumere che, qualora queste avessero avuto dei rilievi critici da esprimere, si sarebbero pronunciate per tempo, in vista dell'esame presso il Parlamento europeo e il Consiglio. Appare, pertanto, probabile che l'esame, che dal sito IPEX risulta ancora in corso per le 10 Camere, non sia in effetti destinato a concludersi.

Tre Camere, invece, risultano aver concluso l'esame. Si tratta del Senato francese, del Parlamento irlandese e del Parlamento spagnolo. Il Senato francese, il 9 marzo, ha affermato che: "dato che per facilitare la libera circolazione è preferibile che gli Stati membri dispongano di un sistema europeo interoperabile per certificare la vaccinazione, il test negativo o la guarigione, il gruppo di lavoro sulla sussidiarietà, della Commissione affari europei ha quindi deciso di non proseguire l'esame di queste proposte di regolamento". Il Parlamento irlandese ha deliberato il 29 marzo che le proposte non

richiedono ulteriore esame, non rilevandosi criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà. Similmente, il Parlamento spagnolo ha deliberato il 29 marzo che le proposte sono conformi al principio di sussidiarietà.

Per quanto riguarda la seconda questione, si osserva che le proposte prevedono il rilascio del certificato COVID digitale anche ai partecipanti dei *trial* clinici su vaccini sperimentali, in virtù del fatto che bisogna incentivare la ricerca scientifica e quindi la partecipazione ai *trial*, anche in funzione della comparsa di nuove varianti del virus. Tale certificazione sarà rilasciata indistintamente sia al volontario che ha ricevuto il vaccino sperimentale, sia al volontario che ha ricevuto la dose destinata al gruppo di controllo, onde evitare di compromettere la sperimentazione. Tuttavia, i regolamenti lasciano comunque ciascun Stato membro nella piena libertà di decidere se accettare tali certificati. Infine, gli Stati membri restano liberi di imporre restrizioni di loro scelta all'ingresso nel loro territorio e di determinare i mezzi di prova accettati (vaccinazione, test, guarigione), mentre il certificato europeo digitale COVID serve solo a garantire l'affidabilità di tali prove e l'interoperabilità dei Sistemi informatici che consentono il rilascio del certificato.

Il Relatore ritiene, pertanto, di confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte delle due proposte in esame.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ringrazia per le risposte fornite, ma ritiene che permangano alcune questioni non congruenti nelle proposte in esame. Incidentalmente ritiene, inoltre, che le proposte, essendo regolamenti europei di cui assicurare l'efficacia, avrebbero dovuto essere assegnate anche alla 14a Commissione.

Sottolinea quindi la evidente indeterminatezza insita nelle proposte, in cui si ammette una carenza di conoscenza della situazione epidemiologica e si rinvia al secondo semestre di quest'anno per riscontrare un eventuale aumento delle infezioni o un'eventuale comparsa di nuove varianti. Ritiene inoltre necessario entrare nel merito dei contenuti delle proposte stesse e rinviare alla Commissione di merito i rilievi di incertezza e di incongruenza delle proposte, la cui applicazione ha portato una differente disciplina tra certificazione da vaccino di base o guarigione e certificazione da vaccino di richiamo, oltre alle forti differenziazioni di durata della validità delle stesse certificazioni, a fronte di una durata che in Europa è di 270 giorni (9 mesi) e in cui non viene specificato cosa avvenga qualora ci si trovi oltre tale scadenza.

Il [PRESIDENTE](#), circa la considerazione relativa all'assegnazione, sottolinea come tutte le proposte legislative europee, tra cui quelle in esame, sono state assegnate alla 14a Commissione in due distinte sedi: nella sede primaria, relativa alla verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, con l'eventuale approvazione di una risoluzione, e nella sede consultiva, relativa al merito, con l'eventuale approvazione di un parere indirizzato alla Commissione di merito. Nulla vieta, pertanto, di far pervenire alla 12a Commissione le valutazioni di merito, o comunque di lasciare agli atti le considerazioni svolte in seduta.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (CAL-A-PC-IdV), restando sui profili relativi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, sottolinea l'incongruenza delle proposte, che prorogano una regolamentazione che di fatto limita la libera circolazione delle persone, richiamando come base giuridica l'articolo 21 del TFUE, che invece postula la difesa della libera circolazione.

Ritiene inoltre del tutto sproporzionato l'intervento proposto, che dichiaratamente origina dalle mutate condizioni epidemiologiche, in cui si afferma il superamento del picco dei contagi e del godimento di un certo grado di immunizzazione, oltre a una netta diminuzione del numero dei decessi, e d'altra parte non solo si mantiene e si rafforza l'architettura del sistema del *green pass*, ma se ne estende la vigenza addirittura fino alla metà del 2023.

Il senatore [LICHERI](#) (M5S) si associa alle considerazioni svolte.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.6.2. 14^a(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 305 (pom.) del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022
305^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il senatore **LICHERI** (M5S), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si dispone la conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 24, recante disposizioni per il superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e altre disposizioni in materia sanitaria.

Il relatore richiama, quindi, i principali contenuti del provvedimento, di competenza della Commissione, nonché del regolamento (UE) 2021/953, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2288, del 21 dicembre 2021 e dal regolamento delegato (UE) 2022/256, del 22 febbraio 2022, e della raccomandazione (UE) 2022/107, del 25 gennaio 2022, su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid-19.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere su di esso un parere non ostativo.

Dà quindi conto degli emendamenti ad esso riferiti, soffermandosi in particolare sull'emendamento 6.8, su cui propone di esprimere un parere contrario. L'emendamento 6.8 prevede, infatti, di sostituire l'attuale durata di 6 mesi, della validità del certificato Covid da guarigione, con una durata illimitata, al pari di quella prevista per il certificato da dose di richiamo.

La contrarietà a tale proposta emendativa è motivata dal fatto che l'attuale certificato Covid da guarigione, rilasciato dalle autorità italiane, si identifica con la corrispondente certificazione Covid

europea, disciplinata dal regolamento (UE) 2021/953, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2288, del 21 dicembre 2021, e dal regolamento delegato (UE) 2022/256, del 22 febbraio 2022. Tale normativa europea prevede che, ai fini dell'interoperabilità, della sicurezza tecnica e del reciproco riconoscimento dei certificati, per assicurare la libera circolazione nel territorio dell'Unione, il loro termine temporale di validità sia armonizzato tra gli Stati membri. In tal senso, il regolamento prevede una validità di 9 mesi per il certificato da vaccinazione primaria (prima e seconda dose o dose unica) e di 6 mesi per il certificato da guarigione, lasciando agli Stati membri la libertà circa la validità del certificato da dose di richiamo.

Pertanto, la previsione di una scadenza diversa, per la certificazione che è funzionale alla libera circolazione delle persone nel territorio dell'Unione, si porrebbe in contrasto con il predetto regolamento europeo, poiché inficerebbe il buon funzionamento del sistema europeo di interoperabilità e reciproco riconoscimento da questo stabilito.

Vero è che la normativa europea si riferisce primariamente all'attraversamento dei confini nazionali all'interno dell'UE e che, pertanto, in teoria, nulla vieterebbe agli Stati membri di prevedere diversamente all'interno dei propri territori, per esempio con una diversa validità temporale dei certificati.

Tuttavia, una disciplina diversa, interna a uno Stato membro, dovrebbe evitare di ostacolare il buon funzionamento del sistema europeo volto ad assicurare la libera circolazione delle persone. Nel caso di specie, potrebbe essere, per esempio, prevista l'istituzione di un sistema di certificazione parallelo, valido esclusivamente all'interno dei confini nazionali, applicabile sia ai cittadini e residenti nazionali, sia ai cittadini e residenti di altri Stati membri, presenti sul territorio nazionale, e non valido per l'attraversamento dei confini nazionali. In tal caso, la normativa nazionale andrebbe comunque notificata alla Commissione europea (ai sensi dell'articolo 11 del regolamento) ai fini della valutazione sugli effetti che ne deriverebbero per l'esercizio della libertà di circolazione.

Pertanto, sebbene l'intenzione dell'emendamento possa essere ammissibile in principio, per come esso è formulato e per come interviene sulla normativa esistente, il parere non può che essere contrario. Propone quindi di formulare un parere contrario sull'emendamento 6.8 e non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ringrazia per l'esplicazione circa la contrarietà sull'emendamento 6.8, ma esprime comunque perplessità, chiedendo per quale motivo un certificato da dose di richiamo può avere una durata illimitata, mentre un certificato da guarigione non può andare oltre i 6 mesi di validità.

Inoltre, ribadisce l'incongruità delle decisioni politiche sulla durata della validità dei certificati, quando, per ammissione della stessa Commissione europea, non si dispongono di dati scientifici ed epidemiologici sufficienti per valutare la durata dell'effetto immunizzante della dose di richiamo, rispetto al medesimo effetto derivante dalla guarigione.

Preannuncia, per questi motivi il voto contrario del Gruppo M5S.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (*FdI*) stigmatizza l'operato altalenante del Governo italiano, che ha modificato più volte e in breve tempo le durate dei certificati, e rileva come manchi alcuna evidenza scientifica sul grado di immunizzazione derivante dalla dose di richiamo, tale da giustificare una validità illimitata del relativo certificato, rispetto al grado di immunizzazione derivante dalla guarigione da Covid.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) afferma come la decisione di stabilire una specifica durata temporale della validità dei certificati verdi Covid non può essere amministrativa, ma deve fondarsi su considerazioni assolutamente scientifiche.

La senatrice [GINETTI](#) (*IV-PSI*) ricorda che la competenza della 14ª Commissione si limita alla valutazione sulla compatibilità delle disposizioni nazionali all'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore [MARCUCCI](#) (PD) si associa a tal ultima considerazione e dà atto al relatore di aver approcciato correttamente il provvedimento in esame nello schema di parere presentato. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo Gruppo.

Anche la senatrice [GIAMMANCO](#) (FIBP-UDC) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che lo schema di parere rientri negli ambiti di competenza della 14a Commissione.

Il senatore [FAZZOLARI](#) (FdI) preannuncia il proprio voto contrario, ritenendo che il Governo italiano abbia stabilito durate diverse dei certificati, al fine di incentivare la campagna vaccinale.

Replica il relatore [LICHERI](#) (M5S) ribadendo che la contrarietà all'emendamento 6.8 si basa sul fatto che l'attuale certificazione nazionale si identifica con il sistema europeo e che, pertanto, una modifica su tale regolamentazione nazionale si ripercuote direttamente sulla necessità di rispettare e di non violare il dettato del regolamento europeo in questione.

Precisa, inoltre, che la durata illimitata del certificato da dose di richiamo rappresenta evidentemente una condizione temporanea, nelle more di conoscere i dati epidemici e scientifici relativi all'effetto immunizzante della stessa, mentre le durate di 9 mesi per il ciclo primario di vaccinazione e di 6 mesi per la guarigione sono state stabilite dal Legislatore europeo sulla base dei corrispondenti dati scientifici ed epidemici disponibili.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE ([n. COM\(2021\) 565 definitivo](#))
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, ribadisce quanto già espresso nella seduta precedente e conferma l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme transitorie per l'imballaggio e l'etichettatura dei medicinali veterinari autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 ([n. COM\(2022\) 76 definitivo](#))
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che stabilisce norme transitorie finalizzate a consentire ai medicinali veterinari, già autorizzati in conformità della direttiva 2001/82/CE o del regolamento (CE) n. 726/2004, come applicabili al 27 gennaio 2022 (ultimo giorno della loro vigenza), di poter essere immessi sul mercato (oltre che di essere commercializzati) fino al 29 gennaio 2027, anche se la loro etichettatura o il loro foglietto illustrativo non sono conformi al nuovo regolamento (UE) 2019/6.

Ricorda che il periodo transitorio si rende necessario al fine di rispondere alle gravi preoccupazioni sollevate dalle autorità competenti degli Stati membri e dai portatori di interessi, in relazione alla necessità di garantire la fornitura continua dei medicinali veterinari necessari, evitando il rischio di interruzione nella disponibilità di tali medicinali, che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla salute e sul benessere degli animali, sia di quelli da allevamento che degli quelli da compagnia.

La proposta è oggetto di esame da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Ricorda, inoltre, che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e se ne sottolinea l'urgenza, al fine di non rischiare la carenza di disponibilità dei medicinali veterinari sul mercato.

Per completezza osserva che il citato regolamento (UE) 2019/6 è oggetto del disegno di legge di delegazione 2021 (AS 2481), che all'articolo 16 delega al Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento relativo ai medicinali veterinari, stabilendo 5 criteri direttivi di delega.

Ritiene, infine, di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ([n. COM\(2022\) 50 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ([n. COM\(2022\) 55 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa, in considerazione delle questioni emerse nell'ultima seduta, relativamente all'esame delle due proposte di regolamento, che prorogano di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, il periodo di applicazione dei regolamenti europei che istituiscono i certificati Covid.

Al riguardo, ricorda preliminarmente che i regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954, di cui si prevede la proroga, riguardano unicamente l'utilizzo dei certificati Covid digitale dell'UE ai fini dell'attraversamento dei confini statali, mentre la decisione di utilizzarli, e la loro regolamentazione interna, resta di piena competenza del singolo Stato membro.

I regolamenti europei prevedono l'obbligo del reciproco riconoscimento delle certificazioni tra gli Stati

membri e a tal fine stabiliscono un quadro tecnico che consente la loro interoperabilità e la loro sicurezza contro le falsificazioni, e un quadro di armonizzazione circa i contenuti minimi che devono riportare.

Essi non impongono, quindi, agli Stati alcun obbligo di vaccinazione, né di utilizzo della certificazione per la vita interna al territorio nazionale, limitandosi a prevedere un sistema di riconoscimento dei certificati, da utilizzare qualora lo Stato di destinazione del viaggio transfrontaliero preveda per i propri cittadini l'uso della certificazione. Pertanto, il sistema dei certificati europei, così come la relativa proroga in esame, non impedisce allo Stato membro di poter decidere, per esempio di non richiedere più alcuna certificazione ai propri cittadini, residenti o turisti, per lo svolgimento delle attività interne al proprio territorio e per l'ingresso nel proprio territorio.

Qualora invece uno Stato richieda la certificazione per i propri cittadini e per chi entra nel territorio, allora i regolamenti impongono il riconoscimento dei certificati emessi dagli altri Stati membri in conformità alla normativa europea, ai fini della tutela della libera circolazione e del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza o residenza.

In ogni caso, i regolamenti consentono agli Stati membri di imporre restrizioni ulteriori all'ingresso nel proprio territorio, purché necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di Covid-19, anche tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici. Ciò vale, quindi, anzitutto per l'attraversamento dei confini statali, ma anche per lo svolgimento di attività internamente al territorio dello Stato, nella misura in cui ciò rientri nella libertà di circolazione. Se, pertanto, lo Stato reputi necessario ulteriori restrizioni per lo svolgimento di determinate attività, come per esempio la certificazione delle dose di richiamo, i regolamenti lo consentono, purché siano necessarie e proporzionate allo scopo e basate su elementi scientifici ed epidemiologici, oltre a dover essere applicabili egualmente per i cittadini e residenti di altri Stati membri come per i propri cittadini e residenti.

Per quanto riguarda la validità temporale dei certificati, il regolamento delegato (UE) 2021/2288, del 21 dicembre 2021, ha introdotto, sempre ai soli fini degli spostamenti tra Stati membri, la validità massima di 270 giorni (9 mesi) del certificato da vaccinazione primaria, monodose o a due dosi, secondo la strategia di vaccinazione dello Stato membro, lasciando gli Stati del tutto liberi circa la validità del certificato emesso dopo la o le dosi di richiamo. Successivamente, il regolamento delegato (UE) 2022/256, del 22 febbraio 2022, ha stabilito la validità massima di 180 giorni (6 mesi) del certificato emesso in caso di guarigione da Covid.

Ciò significa che, in caso si riscontri una certificazione emessa da un tempo superiore alle due soglie citate, ai fini dell'attraversamento dei confini nazionali permane la possibilità di ottenere, per i cittadini europei, un certificato verde temporaneo a seguito di tampone negativo. Si precisa, al riguardo, che l'atto COM(2022) 50, oltre ai noti tamponi molecolari e antigenici rapidi, inserisce tra i test validi ai fini dell'ottenimento della certificazione anche i test antigenici di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o saggi immunologici automatizzati, che testano gli antigeni in un ambiente di laboratorio. In ogni caso, le proposte in esame non intervengono sulle strategie vaccinali dei singoli stati membri e sull'utilizzo a livello nazionale del certificato verde, ma si limitano a prevedere la proroga di un anno del quadro normativo sul reciproco riconoscimento dei certificati ai fini della libera circolazione europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ringrazia il relatore per i chiarimenti offerti, ma ritiene di non condividere appieno l'intenzione di prorogare di un anno il quadro normativo europeo sulla certificazione Covid.

Il relatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene, infine, di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte delle due proposte in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (n. COM(2021) 802 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, informa che sono pervenute alcune richieste di audizione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che tali audizioni si svolgeranno nella giornata di martedì 24 maggio, tra le ore 13 e le ore 16.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si dispone la conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 24, recante disposizioni per il superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e altre disposizioni in materia sanitaria;

considerato in particolare che:

- il decreto-legge non ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, che è cessato lo scorso 31 marzo, disponendo in ogni caso la possibilità di adozione, fino al 31 dicembre 2022, di ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare il mantenimento della capacità operativa e di pronta reazione delle strutture;

- si introduce la possibilità di somministrazione, presso le farmacie, sia di vaccini contro il virus SARS-CoV-2 sia di vaccini antinfluenzali, oltre alla possibilità di effettuazione, nelle farmacie, di test diagnostici;

- si modifica la disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus;

- si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022 della norma transitoria che subordina a determinate condizioni l'accesso dei visitatori ad alcune strutture residenziali e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere;

ricordato che il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce, ai soli fini degli spostamenti tra i Paesi dell'Unione europea un sistema di riconoscimento reciproco dei certificati Covid interoperabili tra gli Stati membri, basato sul principio di non discriminazione dei cittadini o residenti di altri Stati membri rispetto ai propri cittadini o residenti. Gli Stati membri restano liberi di imporre restrizioni quali test di ingresso, quarantena o autoisolamento per chiunque entra nel proprio territorio, purché necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di Covid-19, anche tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici pubblicati dall'ECDC sulla base della raccomandazione (UE) 2020/1475. Ai fini dell'interoperabilità e del reciproco riconoscimento tra Stati membri, i certificati Covid digitali dell'UE sono armonizzati quanto ai

contenuti minimi che devono riportare e quanto a specifiche tecniche minime in grado di assicurarne l'autenticità contro le falsificazioni;

rilevato, inoltre, che il regolamento delegato (UE) 2021/2288, del 21 dicembre 2021, ha introdotto, sempre ai soli fini degli spostamenti tra Stati membri, la validità massima di 270 giorni (9 mesi) del certificato da vaccinazione primaria, monodose o a due dosi, secondo la strategia di vaccinazione dello Stato membro, lasciando gli Stati del tutto liberi circa la validità del certificato emesso dopo la o le dosi di richiamo, mentre il regolamento delegato (UE) 2022/256, del 22 febbraio 2022, ha stabilito la validità massima di 180 giorni (6 mesi) del certificato emesso in caso di guarigione da Covid. Inoltre, La proposta di regolamento COM(2022) 50, prevede la proroga di un anno, fino al 30 giugno 2023, della validità del sistema di circolazione tra Stati membri mediante il certificato Covid digitale dell'UE;

ricordata la raccomandazione (UE) 2022/107, del 25 gennaio 2022, su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid-19, secondo cui, le misure contro la pandemia da Covid-19 dovrebbero essere applicate tenendo conto dello stato di salute della persona, piuttosto che della situazione epidemiologica a livello regionale, ad eccezione delle zone in cui la circolazione del virus è molto elevata;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, parere contrario sull'emendamento 6.8 e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2604
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 430](#)

Dibattito connesso

10 maggio 2022

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 12 maggio 2022 alle ore 12:00

[N. 433](#)

Discussione generale

17 maggio 2022

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

[N. 434](#)

Trattazione articoli

18 maggio 2022

(replica del relatore).

Posta questione di fiducia su approvazione, senza emend. né artt. agg.vi, dell'art. unico del ddl n. 2604, di conv. del d-l n. 24/2022, nel testo delle Commissioni riunite, identico a quello della Camera dei deputati

Trattazione articoli

Discussa questione di fiducia su approvazione, senza emend. né artt. agg.vi, dell'art. unico del ddl n. 2604, di conv. del d-l n. 24/2022, nel testo delle Commissioni riunite, identico a quello della Camera dei deputati

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione, senza emend. né artt. agg.vi, dell'art. unico del ddl n. 2604, di conv. del d-l n. 24/2022, nel testo delle Commissioni riunite, identico a quello della Camera dei deputati :

accordata : favorevoli 201, contrari 38, astenuti 0, votanti 239, presenti 240

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 430 del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

430a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-A-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,38).

Si dia lettura del processo verbale.

MARGIOTTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 5 maggio 2022 è stato trasmesso dalla Camera deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza » (2604).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 17 maggio.

Nella seduta di oggi si svolgerà, fino alla sua conclusione, la discussione generale del decreto-legge

sugli effetti economici della crisi ucraina. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito.

Nel pomeriggio di domani, una volta pervenuto l'emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge, la Presidenza procederà alla valutazione di ammissibilità e alla trasmissione del testo alla 5ª Commissione permanente.

Nella mattina di giovedì 12 maggio l'Assemblea passerà alle dichiarazioni di voto sulla fiducia, alle quali seguirà la chiama.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede altresì, a partire dalle ore 9,30, la discussione, dalla sede redigente, dei seguenti disegni di legge: dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma; celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti; legge salvamare, già approvata dal Senato e modificata dalla Camera dei deputati.

Su richiesta di alcuni Gruppi, i lavori parlamentari di Assemblea e Commissioni di domani saranno sospesi dalle ore 12 alle ore 14.

Martedì 17 maggio, alle ore 16,30, saranno discussi il decreto-legge sulla cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati, e la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio sui percorsi di trattamento per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere.

La Conferenza dei Capigruppo si riunirà nella stessa giornata di martedì 17, alle ore 15,30, per definire l'ulteriore programma dei lavori.

Giovedì 19 maggio, alle ore 15, è previsto il *Premier question time*.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 17 maggio:

Martedì	10	maggio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2564
Mercoledì	11	"	h. 9,30-20	- Decreto-legge n. 21,
				E f f e t t i economici crisi ucraina (scade il 20 maggio)
Giovedì	12	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2416 - Dichiarazione monumento nazionale Teatro Regio di Parma (dalla sede redigente) - Disegno di legge n. 2317 - Celebrazioni per il centesimo

				<p>anniversario della morte di Giacomo Matteotti (dalla sede redigente)</p> <p>- Disegno di legge n. 1571-B - legge SalvaMare (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)</p>
Martedì	17	maggio	h. 16,30-20	<p>- Disegno di legge n. 2604</p> <p>- Decreto-legge n. 24, Cessazione stato d'emergenza (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 23 maggio)</p> <p>- Doc. XXII-bis, n. 8 - Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio sui percorsi di trattamento per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere</p>

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2604 (Decreto-legge n. 24, Cessazione stato d'emergenza) dovranno essere presentati entro le ore 12 di giovedì 12 maggio.

Giovedì 19 maggio, alle ore 15, sono previste le interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2564

(Decreto-legge n. 21, Effetti economici crisi ucraina)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	51'
L-SP-PSd'Az	46'
FIBP-UDC	41'
PD	35'
Misto	34'+5'
FdI	27'+5'
IV-PSI	24'
C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)- Alternativa-P.C-I.d.V.	22'
Aut (SVP-PATT, UV)	20'
Dissenziati	da stabilire

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2604

(Decreto-legge n. 24, Cessazione stato d'emergenza)

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui	
M5S	41'
L-SP-PSd'Az	37'
FIBP-UDC	33'
PD	28'
Misto	27'+5'
FdI	21'+5'
IV-PSI	19'
C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)- Alternativa-P.C-I.d.V.	18'
Aut (SVP-PATT, UV)	16'
Dissenziati	da stabilire

[CRUCIOLI](#) (*CAL-A-PC-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRUCIOLI](#) (*CAL-A-PC-IdV*). Signor Presidente, prendo la parola per chiedere una modifica del calendario, perché credo che in un momento come quello che stiamo vivendo l'argomento più importante per tutti noi e per il Paese sia quello relativo alla crisi ucraina e militare e alle determinazioni che dobbiamo assumere in merito all'invio o meno di ulteriori armamenti.

Pertanto, signor Presidente, le chiederei di calendarizzare con urgenza questa settimana -

possibilmente già domani - l'intervento in Aula del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri attraverso lo strumento delle comunicazioni, così da consentire all'Assemblea di dare indicazioni al Governo attraverso la votazione delle proposte di risoluzione.

Come ulteriore modifica al calendario, chiedo che l'informativa del presidente Draghi prevista per la prossima settimana venga trasformata in comunicazioni, così da consentire all'Assemblea di esprimersi con il voto.

Ricapitolando, chiedo due modifiche al calendario: la calendarizzazione questa settimana dello svolgimento di comunicazioni del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa e la trasformazione dell'informativa del presidente Draghi in comunicazioni.

Mi pare evidente che si debba anticipare già a domani (o comunque con urgenza) le comunicazioni dei Ministri competenti e - poi - consentire al Senato, in tutte e due le occasioni, di dare indicazioni precise al Governo in relazione all'invio o meno di ulteriori armi all'Ucraina.

Chiedo quindi che venga messa ai voti questa richiesta di modifica del calendario. (*Applausi*).

[CASTELLONE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASTELLONE](#) (*M5S*). Signora Presidente, noi già la settimana scorsa, in realtà, abbiamo sollecitato il presidente Draghi a venire in Aula alla Camera per condividere la linea politica del nostro Governo in questo momento così delicato. Dobbiamo però tener conto del fatto che la proposta del senatore Crucoli è irrealizzabile, visto che il presidente Draghi in questo momento si trova negli Stati Uniti; quindi chiedere che venga domani in Aula è improponibile. (*Commenti*). Per noi è importante che venga il presidente Draghi e non i Ministri; quindi ci asterremo su questa proposta di modifica del calendario. Chiediamo però e sollecitiamo di nuovo la presenza in Aula del presidente Draghi al più presto per le comunicazioni. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatrice Castellone. Peraltro ciò è stato oggetto di discussione in Conferenza dei Capigruppo e - come tutti i colleghi hanno potuto apprendere - comunque è già previsto un *Premier time* la settimana prossima. Abbiamo già discusso sulle eventuali modalità ed è prevista un'altra Conferenza dei Capigruppo all'inizio della prossima settimana (giusto per dare contezza piena).

Procediamo con la votazione della proposta di modifica del calendario.

[RAUTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RAUTI](#) (*FdI*). Vorrei motivare brevemente il nostro voto di astensione rispetto al calendario che ci apprestiamo a votare. Ricordo che la settimana scorsa Fratelli d'Italia, nel corso dell'audizione congiunta presso le Commissioni difesa di Camera e Senato, alla presenza del ministro Guerini, aveva già chiesto un'informativa del presidente Draghi. Lo abbiamo fatto perché il mandato pieno che Parlamento ha dato - mi riferisco ai decreti-legge Ucraina uno e due - prevedeva anche un aggiornamento continuo e costante al Parlamento. Quindi, in virtù di questo, eravamo stati tra i primi a chiedere un'informativa. Successivamente il Presidente - come è stato ricordato dai colleghi - ha indicato la data del 19 per un *question time* e nel frattempo si stanno svolgendo incontri importanti che riguardano il viaggio del presidente Draghi e il suo incontro con il presidente Biden.

Vorrei pertanto motivare la nostra astensione sulla richiesta di modifica del calendario avanzata dal collega Crucoli, che sta per essere posta ai voti. Tale richiesta di audizione dei Ministri in qualche modo è compresa e superata dal *question time* già calendarizzato; quindi ne faccio una questione di metodo e non di merito, evidentemente. Però voglio anche dire che noi ci auguriamo che venga accolto quanto Fratelli d'Italia ha appena proposto nella Conferenza dei Capigruppo, cioè che si possa trasformare il *question time* già calendarizzato in un'informativa, perché questo ci consentirebbe di avere tempi più lunghi di confronto su un tema che sicuramente rappresenta l'emergenza tra le emergenze. Rispetto a questo noi ci asteniamo, in virtù anche di quanto richiesto in Conferenza dei Capigruppo, e attendiamo evidentemente un riscontro delle disponibilità del *premier* Draghi.

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatrice Rauti. Il suo intervento dà ulteriore conto di quanto avevo riportato all'Aula circa il merito della discussione in Conferenza dei Capigruppo.

FATTORI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (*Misto*). Signor Presidente, vorrei annunciare il voto a favore della proposta di far venire a riferire i Ministri, che mi sembra abbiamo una responsabilità notevole e possono benissimo farlo anche se il *premier* Draghi è negli Stati Uniti.

Mi associo inoltre alla richiesta di un'informativa, perché sappiamo tutti che il *question time* non prevede il voto di proposte di risoluzioni e soprattutto perché spesso purtroppo non viene data voce alle opposizioni (soprattutto al Gruppo Misto). Pertanto non solo chiedo che si tenga una informativa, ma se questo voto fosse negativo, chiedo che si dia la possibilità a tutti di fare delle domande, altrimenti nei *question time* succede sempre che le opposizioni, soprattutto nel Gruppo Misto, non hanno parola. Annuncio pertanto che intendo comunque fare una domanda al presidente Draghi, in virtù del fatto che i senatori all'opposizione siamo solo una ventina; nel caso in cui non ci fosse concessa l'informativa, vorrei quindi che fosse data una corsia privilegiata alle opposizioni per porre quesiti al presidente Draghi. Diversamente trasformeremo il *question time* in un teatrino dove le maggioranze chiedono al Presidente cosa sta facendo, egli risponde e loro si complimentano. Credo invece che le opposizioni in questo frangente debbano avere maggior spazio di quello che purtroppo in questo caso hanno.

PRESIDENTE. Senatrice Fattori, interpretiamo il suo intervento come dichiarazione di voto a favore della proposta del senatore Crucioli; invece le altre considerazioni saranno oggetto di valutazione la prossima Conferenza dei Capigruppo, come è già stato preannunciato.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Crucioli.

Non è approvata.

Resta inteso che alcune delle questioni poste saranno oggetto della prossima Conferenza dei Capigruppo di martedì prossimo.

CRUCIOLI (*CAL-A-PC-IdV*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

CRUCIOLI (*CAL-A-PC-IdV*). Signor Presidente, non sono apparsi i numeri nel tabellone.

PRESIDENTE. Ricordo che il voto di controprova è senza registrazione.

Discussione del disegno di legge:

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (Relazione orale) (ore 16,54)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2564.

I relatori, senatori Fenu e Tiraboschi, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fenu.

FENU, *relatore*. Signor Presidente, il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Ringrazio la collega relatrice, senatrice Tiraboschi, per il lavoro svolto - devo dire, con competenza - i Presidenti, il rappresentante del Governo, la sottosegretaria Guerra, e tutti i componenti delle Commissioni riunite per il lungo lavoro svolto per migliorare del testo, cercando di dare una risposta alle problematiche emerse nel corso del dibattito nelle Commissioni.

Permettetemi di precisare che molti temi e diverse proposte emendative non hanno trovato spazio in questo provvedimento perché saranno oggetto dei decreti-legge di prossima emanazione da parte del Governo, in particolare del cosiddetto decreto-legge aiuti. Un tema tra tutti, ad esempio, è la proroga della scadenza prevista per l'utilizzo del superbonus 110 per cento per le abitazioni unifamiliari. Un'altra misura che spero possa essere presente nel testo del decreto-legge aiuti è la maggiore agevolazione alla cedibilità dei crediti fiscali da parte delle banche anche ai clienti, anche prima del

terzo passaggio.

Andando nel dettaglio del contenuto del provvedimento, l'articolo 1, commi 1 e 2, dispone la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022, mentre il comma 3 sospende alcune agevolazioni in materia di accise sui carburanti per il medesimo periodo disposte a legislazione vigente in ragione di specifici utilizzi. Il comma 7 - per prevenire il rischio di manovre speculative - prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Nel corso dell'esame parlamentare le misure all'articolo 1 sono state prorogate all'8 luglio con un emendamento del Governo che ha recepito il contenuto del decreto-legge 2 maggio 2022 n. 38 recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

L'articolo 2 stabilisce che i datori di lavoro privati possono assegnare a titolo gratuito ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito.

L'articolo 3 prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 chilowatt - diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica - di un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.

L'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas che sono state già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, il cosiddetto decreto-legge energia. Questo a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. (*Brusio*).

Presidente, io riesco comunque a leggere anche con questo frastuono, però magari c'è qualcuno interessato ad ascoltare.

PRESIDENTE. Senatore Fenu, ha ragione. Sa che io sono sempre molto attenta a richiamare l'Assemblea all'ascolto, quindi faccio un ulteriore richiamo anche perché chi vuole ascoltare può stare in Aula, chi non lo ritiene, non è obbligato, mentre il tema è d'interesse. Chiedo quindi ai colleghi di abbassare molto sensibilmente il tono della voce o altrimenti di uscire.

Sarà mia cura richiamare l'attenzione. Prego, senatore Fenu.

FENU, relatore. La disposizione prevede altresì che tale credito d'imposta sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. Qui si applica il medesimo meccanismo che già conosciamo per il superbonus e che sarà oggetto di imminente modifica; è già stato oggetto di modifica alla Camera perché adesso sappiamo che le banche potranno cedere ai propri clienti. In caso di cessione del credito d'imposta le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.

Le proposte emendative relative agli articoli 3 e 4 sono tra quelle che non hanno trovato spazio in questo provvedimento, ma troveranno spazio nei decreti di prossima emanazione.

L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari sotto forma di credito di imposta, riconosciuti dal decreto-legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica, le cosiddette imprese energivore, e alle imprese a forte consumo di gas naturale, quindi gasivore.

Nel corso dell'esame parlamentare sono state approvate diverse disposizioni di rilievo, aggiunte all'articolo 5. In particolare, si segnala l'approvazione dell'emendamento volto a consentire agli impianti di biogas esistenti di massimizzare la produzione di energia elettrica, anche superando il limite di potenza ammessa ai sensi della normativa sul riconoscimento degli incentivi, valorizzando tale extraproduzione al prezzo di mercato e senza incidere sul totale delle risorse erogate a titolo di incentivo.

L'articolo 9 stabilisce che i crediti di imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, stabiliti dagli articoli 15 del decreto-legge n. 4 del 2022, dall'articolo

4 del decreto-legge n. 17 del 2022 e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n.17 del 2022, sono utilizzati entro il 31 dicembre 2022 e sono cedibili, anche in questo caso con il medesimo meccanismo che conosciamo, relativo al superbonus e agli altri *bonus* edilizi. L'articolo 18 introduce un credito di imposta a favore delle imprese esercenti attività agricole e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. L'articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito di imposta, alle imprese turistico-ricettive pari al 50 per cento dell'importo dell'IMU versata a titolo di seconda rata per l'anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Un passaggio particolare merita l'approvazione di un emendamento fortemente voluto da tutti i Gruppi parlamentari, che dà maggiore respiro alle imprese: si tratta dell'ulteriore proroga dell'inizio della restituzione della quota capitale dei prestiti contratti a seguito degli effetti negativi del Covid-19. Quindi parliamo in particolare delle moratorie sui mutui e dei prestiti acquisiti con garanzia dello Stato.

Gli articoli da 24 a 28 recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali esercitabili dal Governo, quindi la cosiddetta *golden power*, per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. La disciplina è stata ulteriormente implementata dagli emendamenti dei relatori, nonché dall'approvazione dell'emendamento che estende la *golden power* anche alle concessioni di grande derivazione idroelettrica. L'articolo 37 istituisce per l'anno 2022 un contributo straordinario a carico dei soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (quindi il cosiddetto extraprofitto). Anche su questo punto segnalo che le proposte emendative saranno oggetto dei prossimi decreti-legge e, immagino, in particolare del decreto-legge aiuti.

L'articolo 31 reca alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea. In relazione a questo, segnalo l'approvazione di un emendamento, anch'esso fortemente voluto da tutti i Gruppi parlamentari, che prevede misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

L'articolo 32 reca alcune disposizioni per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ulteriormente rafforzate dall'approvazione di due emendamenti.

L'articolo 33 protrae a tutto il 2022 l'impiego sia dei lavoratori interinali, impiegati presso le commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale, sia dei contratti a termine, utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari.

Infine, ma solo per ordine di articolo, segnalo l'approvazione di un importantissimo emendamento, volto a consentire agli enti locali di utilizzare gli avanzi di amministrazione per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia. Signor Presidente, cedo volentieri la parola alla collega, senatrice Tiraboschi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Tiraboschi.

[TIRABOSCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, colleghi senatori, sottosegretario Guerra, non ripeterò la relazione che ha fatto diligentemente il collega Fenu, con il quale c'è stato sempre un grande rapporto di collaborazione. Voglio però certamente ringraziare il Governo, nelle persone dei sottosegretari Guerra e Freni, perché ci hanno ascoltato, soprattutto nelle ultime giornate che sono state particolarmente concitate e intense. Un ringraziamento va anche ai due presidenti di Commissione Giroto e D'Alfonso, tra i quali c'è sempre stata grande armonia che ha consentito di portare a casa questo provvedimento.

Non intendo ripetere dunque quello che ha già detto il collega, ma farò qualche breve considerazione. Non nascondo che nelle ultime tre o quattro settimane mi sono chiesta più volte: siamo in una fase di economia di mercato o di economia di guerra? Questo perché in 10a Commissione abbiamo contestualmente esaminato due provvedimenti, quello in esame oggi e il disegno di legge sulla

concorrenza. Mi sono detta: no, qui siamo in una fase di economia di guerra. Questa è poi la ragione per la quale ci troviamo ad approvare sostanzialmente piccole manovre finanziarie, e il sottosegretario Guerra ce l'ha detto più volte: non troverete magari soddisfazione in questo provvedimento e in questo veicolo, però attenzione, poiché ce ne saranno molti altri prima della manovra finanziaria, perché siamo in una fase tanto imprevedibile e discontinua per cui certamente non ci fermeremo a questo provvedimento.

Fino a questo provvedimento, considerando le somme che abbiamo già speso l'anno scorso, più o meno credo che saremo arrivati a 12 miliardi. Se andiamo ad aggiungere i prossimi 12 miliardi del decreto che dovrebbe uscire a breve, arriveremo a 23-24 miliardi, che è una cifra consistente. Questo perché il Governo è estremamente attento alla situazione economico-sociale, che è veramente drammatica; lasciatemelo considerare da imprenditore: questo rappresenta un momento di estrema difficoltà e da imprenditori ci preoccupa in modo particolare.

Dico con assoluta onestà intellettuale che il Governo, in maniera generosa anche se con grandi difficoltà, ha prestato attenzione anche al tessuto produttivo con tutta una serie di misure sul piano fiscale. Non le ripeto, perché le ha già dette benissimo il collega: riduzione delle accise fino all'8 luglio; crediti di imposta differenziati tra la piccola e media impresa e la grande impresa; ulteriore differenziazione tra le cosiddette imprese energivore considerate strategiche e le grandi imprese che sono state estremamente colpite dal caro bollette. Tutto questo sicuramente è accolto in termini positivi perché la risposta del Governo c'è stata. Chiaramente non è una risposta sufficiente, quindi attenderemo le prossime misure nel decreto che passerà alla Camera.

La misura, che è stata sempre voluta con questo provvedimento, di potenziamento dell'attività di sorveglianza sui prezzi è di nuovo accolta favorevolmente, perché tranquillizza tutti gli operatori sapere che c'è un'autorità che può vigilare, così come tutte le garanzie SACE che riguardano soprattutto il mondo delle imprese sia per quanto attiene al tema della rateizzazione delle bollette per i consumi energetici, sia per quanto riguarda le imprese energivore di interesse strategico che fino al 31 dicembre potranno essere assistite da queste garanzie.

Altre misure fiscali che abbiamo apprezzato sono quelle rivolte al settore dell'agricoltura, che è stato fortemente colpito; in modo particolare la rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti delle quote latte, un emendamento che credo abbia voluto la Lega in particolare e che è stato favorevolmente accolto.

Per quanto riguarda il turismo, come ha già detto prima il collega, il credito di imposta IMU rappresenta una misura molto importante per un settore che non si è assolutamente ripreso; ha visto un minimo di ripresa dopo la pandemia, ma in questa situazione la ripresa non è ancora consistente e robusta. A tal riguardo, vorrei dire che abbiamo ragionato sulla piattaforma «Booking» e abbiamo insistito particolarmente perché si tenesse in considerazione un emendamento, che poi non è passato come tale per una serie di ragioni tecniche, che il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato; abbiamo apprezzato moltissimo che sia potuto confluire in un ordine del giorno che in qualche misura - lasciatemelo dire - possa consentire a questo Parlamento di portare avanti un ragionamento sul concetto di posizione economica rilevante che sta all'interno del disegno di legge sulla concorrenza. È un tema, esattamente come quello del *golden power*, che inizialmente stava all'interno di quel disegno di legge e che noi abbiamo introdotto in questo provvedimento, perché abbiamo ritenuto fondamentale salvare non solo i settori delle telecomunicazioni, dei trasporti e così via, ma anche - come ha detto bene il collega prima - le concessioni di grande derivazione idroelettrica. Questo per dire che una serie di misure che hanno riguardato questo provvedimento, che appunto è un provvedimento di guerra, sono anche contenute nel disegno di legge cosiddetto concorrenza, che non è ancora arrivato qui in Senato e che sappiamo essere estremamente importante, per attirare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si intrecceranno quindi vari argomenti.

Ancora una considerazione sulle misure che sono state volute per gli enti locali, in modo particolare la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione per le spese correnti. Questo mette gli enti locali in una situazione di minore difficoltà, perché sappiamo perfettamente che tutte le bollette hanno significato per quei bilanci delle problematiche non da poco.

Vi è poi il rimborso ai Comuni - questa è un'altra misura che, se non sbaglio, hanno voluto tutte le forze politiche di questo Parlamento - che accolgono i minori non accompagnati dall'Ucraina: questa attenzione verso i profughi in generale, ma in modo particolare verso i minori (sappiamo peraltro che sono già in numero consistente e stanno frequentando le scuole) è stata sicuramente apprezzata.

Voglio anche citare il contributo straordinario, previsto da un emendamento che ha voluto il presidente d'Alfonso, per i Comuni con popolazione complessiva superiore ai 100.000 abitanti affinché si fondano: è un'innovazione importante che è stata favorevolmente accolta da tutta la Commissione, proprio perché è un modo di innovare la collaborazione territoriale tra i Comuni che sappiamo essere più importante. Se questa fosse poi l'anticamera - è una mia considerazione - della prossima definizione delle macro-Regioni, non nascondo che sarebbe un bel passo.

Alcune piccole misure hanno interessato molto il mondo del commercio, come la proroga fino al 30 settembre del 2022 per l'occupazione del suolo pubblico. Durante la pandemia abbiamo visto che l'estensione delle attività commerciali in all'esterno è stata molto apprezzata dal mercato; la gente ama mangiare fuori e quindi anche questo sicuramente è molto importante.

Farei ancora una breve considerazione - proprio perché c'è lei, Sottosegretario, e perché abbiamo ascoltato molte categorie prima di arrivare ad una sintesi non così facile di questo provvedimento - sull'extraprofitto. C'è stata una discussione abbastanza vivace e non nascondo che una mia personale posizione ce l'ho, ovvero che le accise non dovrebbero concorrere a formare la base imponibile e quindi non si dovrebbe calcolare chiaramente l'imposta sugli extraprofitto su questa base imponibile che comprende l'accisa che invece viene sostanzialmente versata, anche se poi fortunatamente, con questo provvedimento che ha ridotto le aliquote, è stato possibile per l'utente finale pagare un po' meno la benzina. L'obiezione di cui speriamo che il Governo tenga conto, perché sappiamo che all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze c'è un dibattito su questo tema, credo che vada presa in considerazione nel prossimo provvedimento. Sappiamo che da questo extraprofitto dovrebbero arrivare 10-11 miliardi, c'è qualche dubbio che si possano conseguire questi importi per finanziare tutte queste spese. In questo preciso caso - chiaramente non ho la quantificazione - non credo che incida così tanto. Mi rivolgo proprio a lei, Sottosegretario, affinché sia tenuta in considerazione questa riflessione che è arrivata da una parte significativa di quel mondo distributivo e che credo vada presa in esame per evitare poi situazioni che inevitabilmente si potrebbero manifestare, come ricorsi e mancati pagamenti di questa imposta. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

[ABATE](#) (*CAL-A-PC-IdV*). Signor Presidente, il Governo dei migliori mette anche su questo provvedimento - il decreto Ucraina due, che oggi è in Aula per essere convertito - l'ennesima fiducia, confermando così la volontà di infliggere l'ennesimo colpo mortale alla piccola e media impresa agricola e della pesca. (*Applausi*). Dall'analisi del testo definitivo constatiamo che ancora una volta rimane totalmente inascoltato il grido disperato dei piccoli e medi imprenditori che chiedono liquidità perché non hanno soldi a causa del rincaro delle materie prime e del gasolio per organizzare la prossima materia produttiva. Una piccola parentesi sul rincaro delle materie: sarebbe importante andare a vedere la causa e la speculazione dietro a questo aumento, perché come dice il professore Cottarelli, il conflitto nato nel cuore dell'Europa ha influito su questo rincaro solo del 20 per cento. Quindi il Governo si dovrebbe anche occupare di andare a vedere perché c'è stato questo aumento esagerato, frutto probabilmente di speculazioni in atto che si giustificano con il conflitto. Il progetto di questo Governo è chiaro oramai: uccidere e nascondere il cadavere delle piccole e medie imprese, per tutelare e dare i fondi stanziati ai grandi gruppi di settore e alle *lobby*. Lo si era capito domenica notte, allorquando si concludeva, nelle Commissioni competenti, l'esame degli emendamenti presentati al decreto-legge oggi in esame, sul quale, da me e dai colleghi parlamentari, era stato dato il mandato ai relatori a riferire oggi oralmente in Assemblea al Senato. Delle tante proposte di modifica presentate per tentare di correggere il tiro di questo decreto-legge, che non aiuta certamente le piccole e medie imprese, ne sono state approvate una manciata, ma proprio di facciata, che non hanno minimamente influito sulla nefasta efficacia originaria di questo provvedimento.

Tra gli emendamenti respinti ve n'erano cinque a mia prima firma, ma elaborati insieme al Copoi, il Coordinamento produttori ortofrutticoli italiani, e ai pescatori, da Nord a Sud, che non si sentono rappresentati né dalle associazioni di categoria e tanto meno dal Governo Draghi. Certamente non saranno aiutati nemmeno con quest'ultimo decreto-legge farsa, che va ancora in aiuto - come dicevo - dei grandi gruppi produttivi e delle multinazionali.

In particolare, nella seconda fase di esame del provvedimento nelle Commissioni, avevamo deciso di segnalare solo due emendamenti dei quattro concernenti la piccola e media impresa: il contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto dei carburanti e per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca e il finanziamento - che avevo richiesto di nuovo - della cambiale agraria. Naturalmente né l'uno, né l'altro sono passati.

Il secondo emendamento, in particolar modo, doveva servire ad assicurare sufficiente liquidità alle piccole e medie imprese del settore agricolo e della pesca, per far sì che non chiudano, per avere una produzione annuale e rimanere aperte, introducendo la possibilità, per le suddette imprese, di accedere ad un'alternativa al credito di imposta, utile solo alle grandi imprese che hanno fatto investimenti, che possono rinegoziare il credito e lo estendono da qui a venticinque anni (quindi è tutelata solo una parte delle grandi imprese). Per queste povere piccole e medie imprese si chiedeva un finanziamento, sempre garantito dall'Ismea, che consentisse di avere quel minimo di liquidità che stanno chiedendo a gran voce. Prevedendo un beneficio alternativo, equivalente rispetto al credito d'imposta già previsto, l'emendamento non sarebbe stato nemmeno oneroso. Il Governo Draghi, però, anche in questo caso, con la complicità del ministro Patuanelli, ha tirato dritto per la sua strada.

Per non parlare, poi, dell'articolo 21! Un articolo scandaloso, che libera e prevede l'uso del digestato tal quale sui terreni agricoli. Che cos'è il digestato? Il digestato è ciò che esce dagli impianti di biogas. Ma non sta tanto in questo la crimosità dell'articolo, quanto nel fatto che l'ultimo comma abroga l'articolo 527 voluto dal Partito Democratico nella legge finanziaria del 2019, che prevedeva che l'equiparazione ai fertilizzanti chimici non potesse essere automatica ma dovesse rispettare determinate condizioni. Fra queste, occorreva misurare il contenuto di azoto nel digestato e soprattutto effettuare due analisi da mandare all'Ispettorato antifrode presso il Ministero dell'agricoltura. Questa norma, che era l'unica garanzia che evitava potenzialmente di avvelenare i terreni e le falde acquifere, è stata stralciata, abrogata. Ora noi andiamo a spandere sui terreni un materiale che comunque deriva dai reflui della zootecnia e da tutti i residui dell'agricoltura e ai cittadini non è dato sapere nemmeno cosa contiene e in quali quantità.

La cosa che mi preoccupa di più è che c'è un passaggio - perché qui i provvedimenti andrebbero letti e studiati - in cui si dice che il digestato sostituisce i concimi chimici, aprendo eventualmente la porta anche a una futura obbligatorietà.

Oggi, neanche a farlo apposta, abbiamo avuto in Commissione un imprenditore zootecnico il quale ci ha detto - ascoltate, perché questa è una testimonianza che deve rimanere agli atti - che, quando lui mette nel suo biodigestore i residui della lavorazione del formaggio, la Regione Veneto gli chiede 190 euro a quintale per lo smaltimento, perché la Regione ritiene questi residui velenosi e quindi rifiuti speciali. Ho detto all'imprenditore di non preoccuparsi, perché da questo momento in poi gli hanno risolto il problema: immediatamente quei residui si sono trasformati in concimi fertili e potranno essere sparsi su terreni agricoli.

Questo è un articolo criminoso (*Applausi*). Se è vero, infatti, che dobbiamo effettuare la transizione ecologica ed è necessario, però dobbiamo farlo nel rispetto della salute dei cittadini, dei nostri figli, dei terreni e delle falde acquifere. Su questo presenterò un'istanza anche al Ministro della salute, perché non può girarsi dall'altra parte. La transizione ecologica non deve pesare, né sui piccoli e medi imprenditori, né sulla salute dei cittadini, né sull'ambiente, altrimenti non si va ad attuare la transizione ecologica, ma si adottano provvedimenti criminosi. Mi deve scusare, signora Presidente, e uso questo termine, però sentire una cosa del genere proprio oggi in Commissione mi ha fatto male, perché la pericolosità di questi provvedimenti la vedremo fra cinque, sei, sette anni, quando ormai sarà troppo tardi.

La ringrazio, signora Presidente, e mi scuso per i toni e l'emozione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunque ovviamente la *vis polemica* è assolutamente ammessa.

È iscritto a parlare il senatore De Carlo. Ne ha facoltà.

[DE CARLO](#) (*FdI*). Signora Presidente, vorrei sincerarmi innanzitutto delle condizioni fisiche della collega che mi ha preceduto, perché l'ho vista particolarmente in difficoltà: mi auguro che non abbia strascichi la sua concitazione.

PRESIDENTE. Si attenga all'intervento.

DE CARLO (*FdI*). Era un gesto di cortesia.

PRESIDENTE. Cortesia o meno, i commenti sui colleghi ovviamente sono respinti dalla Presidenza.

DE CARLO (*FdI*). Ripeto, era assolutamente un gesto di cortesia.

PRESIDENTE. Lasci alla Presidenza interpretare.

Prego, senatore De Carlo, proceda pure.

DE CARLO (*FdI*). Torneremo comunque anche sul tema del digestato, perché anche la visione oscurantista e dei no è quella che ha portato alla situazione nazionale per cui la scarsa programmazione energetica, assieme all'assente programmazione agricola, oggi di fatto rende noi e soprattutto le nostre imprese in costante difficoltà rispetto a costi che sono schizzati alle stelle e ad interventi, come quelli previsti in questo decreto-legge, che certo non leniscono una situazione di fortissimo disagio, tant'è che questo decreto-legge Ucraina...(*Brusio*). Vedo che la collega sta bene.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, dalla parte dell'emiciclo alla mia sinistra proviene un vociferare che impedisce di ascoltare con la dovuta attenzione il collega.

Purtroppo quando l'Aula è vuota, se qualcuno parla ad alta voce, vi sembrerà incredibile, ma si sente ancora di più.

Prego, senatore De Carlo, siamo interessati al suo intervento.

[DE CARLO](#) (*FdI*). Il decreto-legge Ucraina, il cui nome è assolutamente improprio, trascina di fatto problemi che sono precedenti all'invasione russa dell'Ucraina, ed è probabilmente il tentativo di rimediare, se non altro verso l'opinione pubblica, a vent'anni di una programmazione scarsa, sbagliata o assente, in campo energetico, dove una serie di no, che continuiamo a vedere comunque reiterati e scollegati dall'assoluta realtà dei fatti, hanno pesantemente condizionato la passata politica energetica della Nazione. No alle trivelle prima, no al nucleare ancora prima; forse se aveva un senso negli anni Ottanta, adesso possiamo tranquillamente, scevri da ogni ideologia, sederci ad un tavolo e realizzare la politica energetica di una Nazione senza preconcetti e senza posizioni ideologiche che ne condizionino poi per vent'anni la nostra dipendenza da altre fonti.

La transizione ecologica è ottima. Chi è più ecologista di qualcuno che si occupa dell'ambiente e quindi dell'agricoltura? Credo nessuno. È per questo che il ciclo dei rifiuti in agricoltura va chiuso attraverso i prodotti dell'agricoltura, seguendo tutte le norme a salvaguardia della salute pubblica. Credo che questo nessuno possa metterlo in dubbio. Il fatto però che il ciclo del rifiuto e l'economia circolare passino anche attraverso la valorizzazione di quanto poi l'agricoltura lascia è un dato di fatto assolutamente oggettivo, è parte dell'ecologia ed è ciò che accade normalmente in natura.

Tutti questi no reiterati ci hanno messo in una condizione di forte dipendenza anche sotto il profilo squisitamente agricolo, tanto che gli aumenti importanti dei fertilizzanti (170 per cento), dei mangimi (90 per cento), del gasolio (129 per cento), condizionano fortemente le nostre imprese, che troveranno solo un beneficio limitato rispetto agli oneri che subiranno.

A dirlo non è Luca De Carlo, che potrebbe essere tacciato di partigianeria per il fatto di essere uno dei senatori che stanno all'opposizione, ma un rapporto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), secondo il quale il 30 per cento delle aziende agricole avranno un reddito negativo. Prima della crisi di questi prezzi, che è precedente all'invasione dell'Ucraina, solo il 7 per cento delle aziende agricole avevano un reddito negativo. Tra l'altro ci sono grandi differenze tra le aziende granivore, che fanno cioè grandissimo uso di mangimi, come la suinicoltura e magari anche le aziende della cerealicoltura, rispetto ad altre aziende.

Ricordo a tutti che le aziende delle vacche da latte, ad esempio, sono straordinariamente in ginocchio. Tanti agricoltori hanno scelto oggi di non iniziare il ciclo produttivo perché lo ritengono antieconomico e non acquistano i suini per farne dei maiali. Tutto questo in un contesto già molto

difficile che deriva dal problema del virus della peste suina. Tra l'altro si sapeva dal 2014 che sarebbe approdata anche in Italia, soprattutto dopo le prime evidenze nelle zone dell'Est europeo. A tale problema si è data una risposta limitata con scarsa programmazione, senza andare al nocciolo della questione, relativo al contenimento del numero dei cinghiali che erano il vero viatico di trasmissione del virus.

Ricordo a tutti, primo a me stesso, che proprio la Commissione agricoltura del Senato aveva presentato una risoluzione per contenerne il numero, votata già l'anno scorso, con ampio anticipo rispetto a quando si è manifestata poi la peste suina. Tralascio le considerazioni di chi quando vede un cinghiale che allatta i propri cuccioli in centro a Roma ne dà una visione bucolica e quasi affettiva, vedendola come una forma di ripristino da parte della natura degli spazi che l'uomo gli ha sottratto. Quello è il fallimento delle politiche ambientali, perché un cinghiale costretto a ravanare nei rifiuti del centro della città è un cinghiale che oggi non ha più uno spazio su cui vivere nel suo ambiente naturale. Quindi non possiamo far finta che la causa sia diventata il problema. È lì che dovremmo agire, ma - ripeto - si deve agire non con la pancia, ma con la programmazione. Non è il consenso immediato che darà risposte alle politiche energetiche e agricole. È la programmazione, ciò che oggi fa bene alla Nazione. Ciò che si decide oggi potrebbe essere impopolare, ma potrebbe anche essere quello che servirà tra vent'anni ai nostri figli. Smettiamola allora di correre dietro il consenso facile a chi fa più *like* su un *post* e concentriamoci su quelli che devono essere gli interventi strutturali.

Non possiamo certamente farlo da soli - è vero - ma dobbiamo farlo in Europa con quello che fino a oggi è stato un nano politico e un gigante burocratico che non ha facilitato gli Stati nazionali, ma - anzi - ha messo i bastoni fra le ruote con riferimento al loro sviluppo. Mi riferisco a coloro che hanno deciso scientemente che in Europa non si dovesse più produrre, soprattutto in campo agricolo, e che le materie prime si dovessero acquistare laddove costavano meno e alla stessa politica che ha liquidato questo atteggiamento come *naïf*. Questo è stato non un atteggiamento *naïf*, ma il fallimento di vent'anni di politiche agricole in Europa che hanno pesantemente condizionato anche i nostri produttori.

Si pensi alla questione delle quote latte, oggi oggetto di un emendamento al provvedimento in esame. Il nostro fabbisogno è coperto solo all'85 per cento dalla produzione interna; il 15 per cento è latte che prendiamo dall'estero. Come è possibile che la programmazione sia stata giusta? Come è possibile che - a oggi - il valore di quel latte sia remunerato in maniera anti-economica? Da uno studio del Crea emerge che il costo per produrre un litro di latte è di 46 centesimi di euro (questo prima della guerra in Ucraina), mentre quello che veniva liquidato in condizioni normali, salvo luoghi dove esistono produzioni DOP come il Grana Padano, è tra i 38 e 39 centesimi di euro. È questa una vendita sottocosto? Eccome se lo è. È questo un sistema che strutturalmente può rimanere in piedi? No, non lo è. Fare questi interventi è quasi come cercare di spalare il male con un bicchiere, senza agire strutturalmente laddove vi sono le nostre grandi carenze.

Credo che le grandi riforme strutturali si potranno fare non con un Governo al cui interno c'è tutto e il contrario di tutto, ma solo con un Governo (che sia da una parte, o dall'altra) che abbia chiaro un programma, una visione del mondo dei prossimi vent'anni. Non serve un Governo che rincorra il consenso o - peggio ancora - il mantenimento del proprio *status quo*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

[MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare la Presidenza e il collega Perosino per la gentilezza nell'avermi consentito di parlare prima di lui.

Ruberò pochi minuti di tempo alla Presidenza, ai colleghi e ai rappresentanti del Governo. Desidero ringraziare la relatrice, senatrice Tiraboschi, per il lavoro che è stato fatto nelle ultime settimane in Commissione, un lavoro difficile e complicato che ha visto momenti di incontro, scontro e approfondimento su temi significativi e importanti. Talvolta si pensava che il buon senso dovesse regnare, mentre - al contrario - è regnato non si è ben capito che cosa, forse una sorta di macedonia tra questioni ideologiche e tecnico-burocratiche alle quali francamente siamo ormai abbastanza abituati.

Noi di Forza Italia voteremo convintamente a favore del provvedimento, ma non possiamo far finta che non sia successo nulla. Su un argomento che mi sta particolarmente a cuore per quanto riguarda il

turismo (settore del quale mi occupo nella vita privata, ma anche come responsabile nazionale per Forza Italia) abbiamo cercato di affrontare uno dei temi più spinosi degli ultimi anni, ossia il rapporto tra le prenotazioni, che una volta riguardavano solo le camere d'albergo, mentre adesso si prenota tutto *online* (dalle barche, alle biciclette e a tutto ciò che gira intorno alle vacanze). Di tutto questo siamo giustamente entusiasti come utenti (io sto da tutte e due le parti, perché faccio l'utente e faccio l'imprenditore), perché basta premere un pulsantino e arriviamo subito alla prenotazione. Fantastico. Solo che dietro a tutto questo mondo ci sono le imprese italiane, ci sono le imprese del turismo, di ogni settore, dal ristorante al bar, all'ospitalità, ai servizi, al trasporto (i bus turistici, gli NCC), che, ogni volta che questo ditino va sulla prenotazione *online*, vedono decurtato dal proprio fatturato una cifra che oscilla tra il 15 e il 23 per cento, talvolta anche il 30 per cento del valore della prenotazione.

Tutto bene, qual è il problema? Il portale *online* diffonde i nostri prodotti turistici nel mondo, offre a ciascuno di noi la possibilità di farli acquistare in tutto il mondo. Quindi è un fatto positivo, bene. Scegliamo noi di stare su quei portali, le imprese scelgono di stare su quei portali. Allora dov'è il problema? Il problema è che Forza Italia ha detto al Governo: oltre alle imprese italiane, che ovviamente usufruiscono del servizio, lavorano e danno occupazione, solo nel turismo, a quasi quattro milioni di persone, vediamo se quei signori dei portali pagano anche le tasse in Italia. Noi lo sappiamo che non le pagano in Italia. Ma qual è la cosa grave? Dopo che quel ditino su quel bottoncino ha fatto la prenotazione, il calcolo della provvigione non solo avviene sull'imponibile, ma anche sull'IVA, perché il prezzo è IVA compresa, perché le imprese italiane versano l'IVA con l'F24, che non è un aeroplano. Fa male uguale, ma non è un aeroplano; è un documento che il 16 del mese si utilizza per pagare le tasse. E allora che succede? Succede che su questo ammontare generale viene pagato il 20 per cento di provvigione; paghiamo la provvigione anche sull'IVA che versiamo allo Stato. Abbiamo pertanto proposto di scorporarla.

Ma c'è di più. Le imprese dei portali *online*, che fanno la fattura alle nostre imprese, siccome risiedono in Olanda o in paradisi fiscali europei, non fanno la fattura con l'IVA esposta. Quindi l'imprenditore del turismo in generale non solo paga il 20 per cento sull'IVA che poi dovrà versare allo Stato, ma, quando riceve la fattura dal portale *online*, non ha neanche l'IVA esposta per poterla scaricare. Solo lo scorso anno ci sono stati cinque miliardi di prenotazioni. Fate il conto: al 10 per cento, sono 500 milioni, più la percentuale sull'IVA, che l'imprenditore si è trovato sulle spalle e ci ha dovuto pagare la provvigione. Sono circa 600-700 milioni di IVA, che nessuno ha più visto. Avevamo proposto di fargliela pagare oppure di ridurre e di mettere un tetto alle provvigioni. Nulla, parere contrario su tutto. Allora a me è venuto da dire che il Governo si inginocchia di fronte ai portali *online* e se ne frega del Parlamento e delle imprese italiane che pagano le tasse.

Alla fine abbiamo portato a casa un mesto ordine del giorno, che, come mi hanno insegnato i miei maestri, non si nega mai a nessuno (figuriamoci). Devo ringraziare la mia Presidente di Gruppo, la relatrice e tutti i colleghi che hanno lavorato in Commissione, nonché il collega Lannutti e il collega Dessì, che hanno voluto sottoscrivere questo ordine del giorno, per far capire che è un ordine del giorno corale ed è un interesse del Parlamento. Si arriva in Commissione con il compito fatto dai burocrati del Ministero e i nostri illustri - cui va il mio ringraziamento, perché francamente, come disse nostro Signore dalla croce, "Signore perdonali, perché non sanno quello che fanno" - vengono e rendono parere negativo. E, alla domanda "perché?", rispondono "perché l'Agenzia delle entrate non è d'accordo" oppure "perché la Guardia di finanza ha espresso parere contrario". Ma allora che ci stiamo a fare qua, Presidente?

I cittadini che ci hanno eletto ci chiedono di intervenire su queste storture evidenti, perché il Governo e il Parlamento stanziavano miliardi; facciamo opere importanti, facciamo manovre di sostegno all'economia quando basterebbe davvero nulla, e lo sottolineo. Basterebbe far rispettare le regole alle imprese che vengono a pescare. Una volta si diceva: non diamogli il pesce, diamogli la canna, e la canna gliel'abbiamo data anche troppo lunga perché da Amsterdam con la canna così lunga vengono a pescare nel laghetto italiano, si portano via il pesce e non ne vediamo più neanche l'ombra, perché non c'è neppure un ritorno da un punto di vista occupazionale se non qualche *contractor* a partita IVA che gira per le strutture e fa i contratti nelle aziende.

Io sono per il libero mercato, sono per la libertà, perché le imprese possano decidere se avvalersi o meno di questi modelli di commercio; ci mancherebbe altro. Ma serve equità.

Se un determinato noleggiatore di barche o bar o ristorante prende una prenotazione, paga giustamente la provvigione, è giusto che l'IVA venga scaricata (*Applausi*), come è giusto che l'impresa che fa l'intermediazione paghi le tasse qui. Provate ad andare a fare un'operazione del genere da un'altra parte!

Io ho un'attività all'estero e se ho operatività su un altro territorio devo pagare le tasse. Questo è il tema. Quindi, mi sento totalmente insoddisfatto; il Governo non sa neanche di cosa abbiamo parlato ma, per amor di Dio, ci mancherebbe altro! Ripeto la citazione: «Perdonali, perché non sanno quello che fanno». Credo che bisognerebbe prestare una certa attenzione e non inginocchiarsi di fronte alle grandi multinazionali, che vengono, pescano e se ne vanno senza lasciare traccia.

Un'ultima raccomandazione: il Parlamento è sovrano rispetto al Governo; a mio e a nostro avviso, il ruolo politico che si esercita per conto dei cittadini deve avere un valore maggiore di un semplice capo di gabinetto o di un funzionario di Ministero, seppure importante. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.

[BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei fare tre sottolineature fondamentali tra i tanti risultati che insieme abbiamo portato a casa.

Il primo - ringrazio il collega Marti, che è qui accanto a me, perché l'abbiamo portato a casa insieme - è la proroga fino al 30 settembre degli spazi esterni per bar, ristoranti e pubblici esercizi, che potranno sfruttare così anche la stagione estiva, ovviamente previo pagamento, ma saranno posti di lavoro, saranno entrate per le aziende; penso sia un modo per sostenere un sistema produttivo verso la ripartenza. Ci veniva chiesto da tutta Italia, soprattutto dalle località turistiche e dalle città d'arte.

Un altro risultato importante che guarda al futuro è quello che permetterà finalmente alle aviosuperfici italiane (ce ne sono oltre 600) di realizzare dei distributori di carburante: questo potrà, da un lato, ridurre l'impatto dei costi del carburante; dall'altro, permettere di avere maggiore sicurezza, ma soprattutto di sviluppare un settore che all'estero, specie in Germania e in Spagna, produce importanti ricadute sul territorio.

Il terzo risultato che vorrei sottolineare - per rispetto, dico che è stato sottoscritto da colleghi di tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e opposizione, con un forte sostegno anche dal Governo - riguarda il sistema nazionale di protezione ambientale. È nato nel 2017, non è la sommatoria di singoli enti e delle agenzie regionali per l'ambiente, ma è qualcosa di più: un sistema a rete. Ebbene, c'erano due storture fondamentali, la prima delle quali sul personale.

Quando si è andati a bloccare il pubblico impiego e le assunzioni - ovviamente non c'eravamo noi - è stato fatto in maniera lineare, e ne sanno qualcosa i Comuni. Ebbene, è stata bloccata la possibilità assunzionale delle ARPA. Ora possono assumere il 25 per cento in più e andare a colmare, con figure fondamentali, come ingegneri e tecnici specializzati, quanto occorre per tutelare l'ambiente, la sicurezza, la salute e per portare a compimento il PNRR, viste tutte le competenze che abbiamo dato all'ARPA, facendolo in maniera concreta, perché per difendere l'ambiente non basta inserirlo Costituzione.

Chiedo ancora un minuto di tempo per evidenziare una cosa che invece non va, nonostante l'intero Parlamento e l'intero Governo fossero a favore, per una interpretazione surreale della Ragioneria dello Stato: chiedo alla Presidenza di ascoltare con attenzione. Con la legge n. 68 del 2015 si sono introdotti i reati ambientali, a difesa di tutti. Ebbene, è stato dato un compito importante alle ARPA, che lo hanno portato a termine: ci sono infatti tantissime sanzioni comminate, nonostante la scarsità di personale. Le ARPA hanno comminato le multe e le hanno incassate: parliamo di 3.177.000 euro nel 2017, 5.402.000 euro nel 2018, 4.489.000 euro nel 2019, 3.772.000 euro nel 2020. Manca il 2021, ma parliamo in tutto di quasi 20 milioni di euro, che però non possono spendere, perché c'è scritto che l'ARPA fa le multe e le incassa, ma non c'è scritto che l'ARPA può spendere. Ci sono dunque 20 milioni di euro che potremmo dedicare alla tutela dell'ambiente: così come le ASL incassano le multe per la sicurezza sui lavoratori da chi non rispetta la sicurezza e le possono spendere sulla base del decreto legislativo n. 758 del 1994, lo stesso non possono fare le ARPA. Ci sono soldi fermi ed è

responsabilità di qualcuno se non si possono spendere per la salute e per la tutela dell'ambiente: risolviamo dunque anche la tematica relativa a questa seconda parte dell'emendamento, firmata da tutti e che la Ragioneria dello Stato non ha voluto farci approvare, per una questione meramente interpretativa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pesco. Ne ha facoltà.

PESCO (M5S). Signor Presidente, nel decreto-legge in esame ci sono alcune cose che personalmente mi hanno lasciato molto perplesso. Devo fare una critica a tutti i colleghi, perché secondo me non è stata mostrata sufficiente sensibilità al tema del caro bollette e del gas. Mi spiego meglio: stiamo approvando moltissime misure, manovre e azioni finalizzate a ridurre l'onere per le famiglie legato alle bollette, soprattutto del gas. Avremmo però potuto concentrarci di più nel trovare una soluzione alla fonte, all'origine del problema. Dico questo perché, attualmente, in bolletta, stiamo pagando la quota energia riferita al gas circa 90 euro. In realtà, chi importa il gas in Europa lo fa a prezzi che vanno dai 17 ai 20 euro, con punte di 64 euro per una parte marginale di gas che arriva da altri posti: mi riferisco infatti al gas che arriva dalla Russia, dall'Algeria e anche dall'Azerbaijan. Abbiamo insomma prezzi molto contenuti, anche in confronto con i nostri *partner* europei, che il gas lo pagano anche di più. Ho la certezza di quel che dico, perché l'ho letto su un documento molto importante, ovvero il Bollettino della Commissione europea sul mercato del gas, che esce trimestralmente. L'ultimo, che ho potuto vedere, riguarda gli ultimi tre mesi del 2021, quando il caro energia era già in atto. Abbiamo anche la controprova, perché in Italia abbiamo un grande importatore, l'ENI, che ha decuplicato i propri utili. Quindi, se prima ci potevano raccontare che facevano questi utili da altre parti e non sul gas, adesso anche loro sono stati costretti ad ammettere che gli utili li fanno proprio grazie al rincaro della quota energia gas.

Quindi, onorevoli colleghi, avremmo potuto concentrarci sul trovare una soluzione a questo problema e fare in modo che gli importatori venissero in qualche modo favoriti, avvantaggiati e guidati nella possibilità di calmierare alla fonte il prezzo del gas. Lo si può fare, perché già succede sul mercato dell'energia elettrica, in cui abbiamo un acquirente unico, che compra energia e quello è il riferimento. La stessa cosa potremmo farla sul gas. Potremmo tranquillamente dire che c'è un gestore unico: abbiamo già il GME che gestisce il mercato del gas in Italia; potrebbe essere l'accentratore e fare in modo che compri il gas dagli importatori ad un certo prezzo e lo rivenda agli operatori.

Vi erano due emendamenti in questo provvedimento che dicevano che il prezzo di riferimento del gas poteva essere minore rispetto a quello altissimo, che conosciamo bene, della quotazione TTF olandese, che - lo ricordo a tutti - è la quotazione utilizzata per stabilire il prezzo della quota energia del gas sulla nostra bolletta, oppure rispetto al prezzo all'importazione. Questi emendamenti sono stati ignorati perché probabilmente si pensava fosse difficile applicarli. Ma vi ripeto: abbiamo già un emendamento approvato alla Camera che dà la possibilità all'ARERA di stabilire il prezzo del gas anche con riferimento al prezzo reale della materia prima. Avevamo un emendamento, che poteva essere approvato, che chiedeva di fare riferimento al prezzo dell'importazione, quindi al costo originale della materia prima, e poi abbiamo un sistema che già funziona: quello elettrico sull'acquirente unico. Abbiamo il GME che opera nel mercato del gas e avrebbe potuto tranquillamente svolgere questa funzione.

Collegli, a me sembra che manchi la volontà di farlo; preferiamo fare in modo che l'ENI continui a decuplicare i propri utili e preferiamo tassare gli extraprofiti come stiamo facendo ora, magari anche arrivando al 25 per cento, ma rimangono comunque troppi utili a vantaggio di pochi operatori. Questo è sbagliato, colleghi, quindi vi prego di fare il possibile affinché, riguardo alle prossime misure che ci troveremo a valutare, si trovi una soluzione alla fonte. I nostri cittadini non hanno bisogno dell'aiuto per pagare la bolletta, ma hanno bisogno che la bolletta costi meno, e secondo me le condizioni per farlo ci sono. Quindi vi prego veramente di fare il possibile per poter attuare una misura del genere. *(Applausi)*.

Ci sono altre due punti che non mi piacciono in questo decreto-legge. Il primo è quello riferito al 5G, di cui si è occupato molto il nostro collega Sergio Romagnoli: un emendamento che permette agli operatori che costruiscono torri di non depositare la documentazione che fino a oggi hanno sempre

dovuto depositare per l'installazione di torri e tralicci per il 5G. È una cosa che ci lascia perplessi: se hanno dovuto farlo fino ad oggi, perché da ora non devono più farlo, soprattutto considerando l'arrivo di una tecnologia molto importante per le nostre telecomunicazioni? Il MoVimento 5 Stelle è a favore delle tecnologie, delle telecomunicazioni e della digitalizzazione, però ci tiene alla salute dei cittadini (*Applausi*), quindi anche se per rifare i tralicci può essere immaginato che non serva fornire la documentazione che comprovi il rispetto della normativa sui campi elettromagnetici, secondo noi è utile che ci sia un riferimento a questi dati. Diversamente, si rischia di fare del male.

Vi è poi un'altra norma che purtroppo mi ha lasciato molto perplesso, quella sui dirigenti pubblici; me ne sono già occupato nella scorsa legislatura. Sappiamo di una famosa sentenza che ha dichiarato illegittimi alcuni dirigenti dell'Agenzia delle entrate. Poi si sono accavallate molte altre questioni, ma in questo provvedimento vi è una norma che permette di stabilizzare come dirigenti dei funzionari. Secondo me, questo non è corretto. Nella nostra pubblica amministrazione abbiamo persone validissime, estremamente competenti e bravissime che possono svolgere ruoli più importanti, ma stabilizzare in questo modo dei dipendenti pubblici nel ruolo di dirigenti, a mio parere, non è corretto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dopo il decreto-legge n. 17 del 2022 sull'energia, con il quale abbiamo messo in campo risorse per 6,7 miliardi di euro, ecco ora un provvedimento importante: il decreto-legge n. 21 sull'Ucraina, con una dotazione iniziale di 3,6 miliardi, e a seguire l'emendamento del Governo che aggiunge ulteriori 2,3 miliardi, per un totale di quasi 6 miliardi di euro. Si tratta di un provvedimento che contiene misure importanti - oltre alla Presidenza del Consiglio, ci sono nove Ministeri coinvolti - per sostenere adeguatamente il sistema Italia: il contenimento dei prezzi di gasolio e benzina, il taglio delle accise, il *bonus* carburante ai lavoratori dipendenti, il credito d'imposta a favore delle imprese, il *bonus* sociale su elettricità e gas. Vi sono temi importanti quali la rateizzazione delle bollette, la cessione dei crediti d'imposta, l'integrazione salariale, le misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo e di tutti gli enti pubblici.

Sul tema dell'agricoltura il provvedimento introduce, all'articolo 19, un'importante novità in tema di aiuto e sostegno al comparto, finanziando la rinegoziazione o la ristrutturazione dei mutui agrari: un aspetto che riguarda molte delle oltre 720.000 imprese agricole attive nel nostro Paese, che potranno contare su un intervento in garanzia fino a 5 milioni di euro. Il fondo è stato rifinanziato per 20 milioni di euro da Ismea e c'era anche un emendamento condiviso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che aveva messo a disposizione ulteriori 80 milioni di euro, sul quale però non c'è stato un riscontro positivo della Ragioneria generale dello Stato. Abbiamo però la ragionevole certezza, leggendo le bozze, che il fondo verrà rifinanziato nel decreto-legge aiuti, già approvato in Consiglio dei ministri, per ulteriori 100 milioni di euro, in modo tale da portare una garanzia totale che supera quasi i 2 miliardi di euro solo per il comparto agricolo e questo diventa importante.

A questo articolo, volto a generare una maggiore liquidità per le imprese, è stata apportata una modifica importante, che arriva dopo anni di assurde battaglie e giudizi non sempre corretti sul tema rimborsi da multe derivanti da quote latte. In Italia nel 2021 abbiamo importato circa 621.000 tonnellate di latte; il confronto tra produzione e consumo è all'88 per cento. Siamo cresciuti: fino al 2018 era al 78 per cento, 10 per cento in più, ma manca ancora il 12 per cento. Allora perché, nonostante la crescita di questo settore, che sta aumentando in quantità e qualità, ci sono molti allevatori ancora in contenzioso per il pagamento delle multe derivanti dalle quote latte?

Con il nostro emendamento all'articolo 21, che attua la riapertura dei termini per la rateizzazione del pagamento di queste multe, forniamo una chiara indicazione alle migliaia di produttori coinvolti e chiudiamo una pagina buia della storia zootecnica del nostro Paese, che ha visto l'imposizione dei limiti alle produzioni di latte da parte dell'Unione europea, senza tener conto come la nostra produzione da sempre sia inferiore al fabbisogno del consumo in Italia. Il nostro emendamento consente di riaprire per sessanta giorni i termini, attivando così la fase di riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle entrate, dando la possibilità alle aziende di aderire alla rateizzazione di cui avrebbero potuto beneficiare nella fase di prima imputazione del debito. Ciò riguarderebbe oltre 3.000

aziende - non poche - per un importo totale che supera gli 800 milioni di euro: da un lato consentirebbe ai debitori di pagare i loro danni senza affrontare una procedura di riscossione coattiva, permettendo loro anche di accedere ai benefici della pubblica amministrazione e, dall'altro lato, all'amministrazione di incrementare il livello di recuperi senza sopportare gli oneri delle procedure esecutive. Perciò, questo emendamento, portando a venticinque anni quella che era la ristrutturazione del debito, genera la liquidità per affrontare questo tema, tenendo presente che chi ha delle multe che superano i 300.000 euro le può rateizzare in venti o trent'anni con un pagamento unico annuale. Noi abbiamo ritenuto come Lega che fosse doveroso coniugare le indicazioni che arrivano dall'Europa - senza tacciarne gli eccessi, quando dovuto - con le istanze dei produttori italiani.

Un altro tema per noi importante è quello dei cambiamenti climatici. La diminuzione del 35 per cento delle precipitazioni su gran parte della nostra penisola fa a pugni con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2022, della normativa sul deflusso ecologico, che sostituisce quella in essere al 31 dicembre 2021 sul deflusso minimo vitale. Il tema dei rilasci in alveo, nel periodo estivo, diventa fondamentale al fine di poter implementare le colture agricole, come previsto dalla modifica, sui terreni a riposo della PAC per circa 200.000 ettari in più per il nostro Paese. Abbiamo approvato proprio in quest'Aula il 26 aprile scorso - e ringrazio i colleghi - una risoluzione della Commissione agricoltura per chiedere una proroga dell'entrata in vigore di questo provvedimento così restrittivo. Come Gruppo Lega, abbiamo presentato un emendamento all'articolo 21 per far sì che dalla risoluzione si passasse ad una norma cogente, che potesse entrare in vigore prima del periodo estivo, molto caro anche alla nostra agricoltura. L'emendamento ha avuto il parere favorevole della Commissione. Il delicato momento geopolitico che stiamo vivendo richiede misure destinate a far fronte agli effetti economici della crisi internazionale in atto, tenendo conto delle necessità agroalimentari, soprattutto delle produzioni. Sono quindi importanti le sperimentazioni, ma bisogna che entro il 2025 questo non entri in vigore, perché creerà sicuramente dei problemi alla nostra agricoltura.

Altre misure sono state introdotte su questo tema, fra cui alcune importanti anche per la filiera suinicola, per l'abbattimento dei costi, per implementare il progetto del decreto legislativo sulle pratiche sleali. Stiamo assistendo a forti tensioni sul mercato delle *commodity*, dettate soprattutto dal ruolo che l'incertezza genera rispetto agli scenari dell'approvvigionamento alimentare. Lo straordinario picco dei prezzi delle materie prime ha peggiorato anche le condizioni di vita delle fasce più deboli della popolazione mondiale, limitandone l'accesso a risorse indispensabili come cibo ed energia. L'impennata dei prezzi in questo ultimo arco temporale è stata la più alta degli ultimi decenni per intensità e durata. Pensate che il picco raggiunto nel primo trimestre 2022 è superiore ai picchi 2007-2008 e anche al livello toccato negli anni Settanta del secolo scorso in piena crisi petrolifera. Uno degli aspetti da evidenziare è che c'è un andamento quasi identico tra cereali, petrolio e zucchero, perciò l'incertezza regna su tutte le *commodity*. Questa incertezza impatta sulle aziende agricole e le porta a dover ragionare in modo più ampio e anche in modo diverso, in modo più efficiente ed efficace. Il settore primario deve familiarizzare da subito con strumenti finanziari nuovi e mutualistici, per accedere alla stabilità dei redditi, che diventa fondamentale. Occorre che non perdiamo ulteriore tempo per intervenire ancora sia sulle semplificazioni che sui sostegni, per dare risposte certe ad una filiera come quella agroalimentare che sicuramente, alla luce del ruolo strategico che riveste per l'economia del Paese, merita risposte immediate e concrete da questo Parlamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzi. Ne ha facoltà.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 18,10)

LANZI (M5S). Signor Presidente, solo pochi giorni fa intervenivo in quest'Aula nell'ambito della discussione generale sul decreto energia, che ha preceduto in termini di misure introdotte il contenuto del decreto oggi in discussione, che risulta già in parte superato dal nuovo decreto aiuti di recente licenziato da Consiglio dei ministri. Così come per la pandemia, e anzi anche in misura maggiore, un conflitto armato nel cuore dell'Europa e il caro energia rappresentano delle emergenze da fronteggiare senza esitazioni. Siamo stati i primi a dover dare delle risposte di fronte a una pandemia globale di cui non si conosceva ancora nulla e credo che in quell'occasione il Governo guidato dal presidente Conte si sia mostrato risoluto e vicino ai problemi dei cittadini. Lo ha fatto non con le parole, ma con

provvedimenti concreti, finanziati attraverso diversi scostamenti di bilancio che hanno salvato migliaia di imprese e permesso a milioni di cittadini di superare un momento di estrema difficoltà. (*Applausi*). Ma non ci siamo limitati soltanto a questo, perché contro lo scetticismo generale siamo riusciti a portare le difficoltà che stava attraversando il nostro Paese nei tavoli europei, dove sono grazie alla perseveranza del MoVimento 5 Stelle abbiamo portato a casa il *recovery fund*.

Anche quella che stiamo fronteggiando in questi mesi è una situazione senza precedenti. Per alcuni settori, anzi, la situazione è decisamente peggiore rispetto a quella generata dal Covid. Eppure - la mia constatazione non è priva di rammarico - non vedo la stessa solerzia da parte del Governo nel cercare in tutti i modi di risolvere i problemi che affliggono imprese e cittadini. Certo, in questo decreto, così come nel decreto che l'ha preceduto, ci sono molte misure degne di nota, ma di certo non sufficienti. La situazione che stiamo attraversando ci impone misure ed interventi straordinari. Fortunatamente, dopo una prima fase in cui forse si era sottostimato il rischio economico per il nostro Paese, il Governo ha deciso di ascoltarci e di adottare misure via via sempre più straordinarie, arrivando al recente stanziamento di 14 miliardi contenuto nel decreto aiuti, senz'altro un passo in avanti molto importante ma ancora insufficiente, soprattutto in considerazione dell'assenza di misure strutturali che possano renderci più autonomi dal punto di vista energetico. Alcuni obietteranno che è semplice dare giudizi *a posteriori*.

Vedete, colleghi, quello che noi sosteniamo oggi riguardo alla politica energetica nazionale, lo sostenevamo anche tanti anni fa: sono anni che parliamo dell'importanza di puntare sulle energie rinnovabili, avviando un progressivo abbandono delle energie fossili. Se solo avessimo iniziato questo percorso sin da quando il MoVimento 5 Stelle ha portato questo tema in Parlamento, posso assicurarvi che oggi non saremmo di certo in questa situazione. (*Applausi*).

Quanto al merito del provvedimento oggi in discussione, non nascondo la grande soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento a mia prima firma che istituisce un sistema di interscambio di *pallet*. Sebbene si tratti di una tematica poco conosciuta per i cittadini, vi assicuro che per il settore logistico-alimentare rappresenta una vera e propria rivoluzione, che proverò a spiegare brevemente. Le merci destinate alla grande distribuzione vengono trasportate su bancali di legno chiamati *pallet*, che rappresentano un costo aziendale non indifferente, soprattutto se moltiplicato per la mole di merce inviata. Nella consegna delle merci, tale *asset* finiva sempre più spesso distrutto, disperso o trafugato, con ingente danno economico sopportato dai proprietari precedenti che spesso, in qualità di parte contrattuale debole nel rapporto di fornitura, si ritrovavano a dover sostenere questa perdita. Notevole era anche l'impatto ambientale di un sistema in cui si aveva poco interesse a recuperare un *pallet* non di propria proprietà. Grazie alla nuova disciplina introdotta all'interno del presente decreto-legge, l'azienda cessionaria, salvo espressa dispensa del proprietario o del committente, è obbligata a restituire l'eguale ammontare di *pallet* ricevuti, oppure ad emettere un *voucher* attestante il debito che, trascorsi sei mesi dall'emissione, dovrà essere saldato. In questo modo il consegnatario avrà l'interesse a mantenere in buono stato il *pallet* da riconsegnare e lo Stato, senza alcun aggravio per la finanza pubblica, avrà dato il proprio contributo decisivo per sostenere la parte contrattuale più debole, ponendo fine ad assurde sopraffazioni. Quello che viene generato è di fatto un sistema di interscambio posto sotto la sorveglianza del Ministero dello sviluppo economico.

L'approvazione di questo testo deve essere motivo di orgoglio per tutti noi, perché con questa norma la politica ha dimostrato concretamente di avere a cuore l'istanza di migliaia di produttori e di imprese della filiera alimentare e logistica, che trova sintesi proprio in questa norma.

Desidero ringraziare tutti i colleghi, a partire da coloro che hanno deciso di sottoscrivere l'emendamento, fino a coloro che, condividendone lo spirito, lo hanno sostenuto, in particolare il sottosegretario Pichetto Fratin. Questa norma è una vittoria di cui ognuno di noi potrà fregiarsi.

Mi avvio alla conclusione del mio intervento ricordando altre misure introdotte grazie al combinato disposto del decreto-legge oggi in discussione e del decreto-legge aiuti, come l'incremento della tassa sugli extraprofitto per le società energetiche e le misure destinate al sostegno delle imprese energivore, ossia del tessile, della carta, del vetro e della ceramica, settori che più degli altri stanno sopportando le conseguenze economiche dei rincari e per le quali occorre intervenire con ulteriori forme di sostegno

ad hoc. Non bastano gli interventi volti a scongiurare ulteriori blocchi della produzione che hanno segnato gli ultimi mesi di attività, ma occorre un nuovo piano di sviluppo industriale che tenga conto dell'andamento del prezzo di mercato fin quando l'emergenza non potrà dirsi del tutto superata. Concludo davvero con una riflessione. Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto, magari qualcuno anche in quest'Aula non mi ha ascoltato; le persone possono dimenticare ciò che si è fatto e non riconoscere i meriti, ma le persone non dimenticheranno mai come le abbiamo fatte sentire. Siamo qui per risolvere i problemi dei cittadini, siamo qui per il bene comune e l'interesse generale. Noi del MoVimento 5 Stelle le persone le vogliamo far sentire bene e continueremo a farci sentire qui e fuori di qui. Vogliamo essere ascoltati. Il nostro Presidente ci invita a non fare promesse irrealizzabili, ma di fronte al possibile gli ostacoli vanno rimossi senza se e senza ma. Viva noi, viva tutti noi! (*Applausi*).

Sulle dimissioni di venti componenti della 3a Commissione permanente

PRESIDENTE. La Giunta per il Regolamento, riunitasi in data odierna, 10 maggio 2022, ha espresso il seguente parere:

«Preso atto delle dimissioni di venti componenti della 3a Commissione permanente affari esteri, emigrazione, e della contestuale indisponibilità da parte dei Gruppi di designarne i sostituti, atteso che la situazione in essere impedisce la funzionalità della suddetta Commissione, considerato anche il parere espresso dalla Giunta per il Regolamento il 21 gennaio 2009, il Presidente del Senato è tenuto, al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, a provvedere agli adempimenti necessari al rinnovo dell'organismo, in analogia dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento».

I Gruppi sono pertanto invitati a procedere alle designazioni di rispettiva competenza entro venerdì 13 maggio, alle ore 13.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2564 (ore 18,16)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alessandrini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI (L-SP-PSd'Az). Signora Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, come Gruppo abbiamo provato in ogni modo a migliorare questo disegno di legge, presentando molti emendamenti, così come abbiamo fatto in occasione dell'esame di altri provvedimenti.

Si tratta di proposte che nascono dall'ascolto dei cittadini, delle categorie produttive, degli attori della società civile, richieste che vengono dal Paese reale e che, ahimè, in moltissimi casi sono state ignorate. L'impressione è che si sia persa, almeno in parte, l'occasione per portare avanti un provvedimento che sarebbe arrivato veramente al cuore del problema e che avrebbe restituito respiro a moltissime categorie.

Occorrono provvedimenti coraggiosi e quello che chiediamo è proprio questo.

Voteremo a favore di questo disegno di legge per senso di responsabilità: è un provvedimento che cerca di tamponare provvisoriamente la situazione e, in maniera minima, una parte delle criticità e delle urgenze del Paese. Si tratta di interventi non risolutivi.

Occorre in futuro un provvedimento in cui il Governo prenda in mano tutte le emergenze, cercando di abbassare i costi delle materie prime che aumentano, di occuparsi dei lavoratori, a partire dai soggetti fragili, dalle loro famiglie e mi riferisco alle tante famiglie italiane che, a causa degli aumenti del costo della vita, non riescono più ad arrivare alla fine del mese.

Passando al provvedimento in esame, c'è un aspetto che mi preme sottolineare, in relazione al quale come Gruppo abbiamo presentato più volte proposte specifiche di aiuto. Mi riferisco al tema dei Comuni in dissesto: penso alla mia città, a Terni, amministrata oggi dalla Lega e dal centrodestra, ma vittima di una precedente cattiva gestione amministrativa, che ha causato il dissesto dell'ente. Come Terni ci sono Potenza e altri Comuni, che si trovano a fronteggiare la difficile situazione di un dissesto ereditato.

Chi in quest'Assemblea è stato amministratore locale e ha avuto l'onore, come me, di rappresentare i cittadini come assessore, come consigliere comunale o come primo cittadino, conosce le difficoltà che si incontrano ogni giorno nel gestire una città. Gli amministratori locali fanno quotidianamente dei salti mortali, con imprese mirabolanti, per gestire la complessa macchina comunale con i pochi mezzi a disposizione. Le normali e molteplici criticità di un'amministrazione sono state acuitizzate dalla

pandemia e più recentemente dalla guerra in Ucraina e gli enti fanno davvero molta fatica a svolgere le attività quotidiane e a garantire ai cittadini anche i servizi minimi.

È già notevolmente difficile e complesso portare avanti l'amministrazione ordinaria: immaginate cosa possa significare gestire un Comune in dissesto economico in un momento come questo, caratterizzato da tantissimi fattori di rischio.

Ebbene, anche in questo disegno di legge, come in molte altre occasioni, abbiamo presentato più emendamenti per aiutare i Comuni in dissesto. In questo caso la nostra proposta emendativa è stata trasformata in ordine del giorno.

Sono consapevole che l'impegno economico per questo tipo di Comuni sia molto oneroso, ma ritengo che il compito del Governo deve essere anche questo. L'Esecutivo centrale deve fornire agli amministratori locali gli strumenti per poter governare e per poter gestire al meglio l'ente: è un dovere al quale il Governo non può sottrarsi. I Comuni in dissesto dovrebbero essere una priorità, perché i cittadini, i servizi loro offerti e la loro qualità di vita dovrebbero essere una priorità.

Avrei preferito che già da questo provvedimento il Governo si fosse preso in carico i Comuni capoluogo di Provincia che stanno vivendo questa particolare situazione economica. Apprezzo comunque l'impegno che con responsabilità, finalmente, ci è stato assicurato dalla Commissione finanze e tesoro. La Commissione inserirà nel primo provvedimento utile la proposta della Lega tesa ad evitare che Comuni, come Terni e Potenza, vadano in *default*. Un risultato apprezzabile che arriva a conferma del grande impegno del mio partito e che consolida la nostra vicinanza alle esigenze dei territori.

Un aspetto di questo provvedimento che vorrei sottolineare è relativo al lavoro somministrato. Non posso che esprimere soddisfazione per l'approvazione del nostro emendamento che consentirà ad oltre 100.000 persone di continuare a lavorare. È grazie a questo emendamento che diventa possibile superare il limite temporale di impiego oltre i ventiquattro mesi dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'Agenzia per il lavoro e inviati in missione a termine presso la medesima azienda, con la proroga fino al 30 giugno 2024 per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'Agenzia per il lavoro senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Ciò consente di eliminare quello che di fatto era un ostacolo alla continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione. La necessità di far slittare al 30 giugno l'entrata in vigore del limite di utilizzo per ventiquattro mesi era quella di salvare almeno 100.000 posti di lavoro messi a rischio dal *turnover* dipendente e dall'introduzione del citato limite temporale.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 18,22)

(Segue ALESSANDRINI). Vorrei ringraziare per il prezioso lavoro svolto il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, senatrice Tiziana Nisini, che ha convocato tra l'altro un Tavolo al Ministero per trovare una soluzione con tutte le associazioni di rappresentanza coinvolte. Ringrazio altresì tutto il Gruppo della Lega per l'impegno profuso anche in questa situazione per far accogliere anche l'emendamento citato. Un lavoro prezioso ancor di più per 100.000 famiglie. È grazie alla Lega al Governo che si sono raggiunti questi traguardi ed è anche questo il senso e la motivazione reale della nostra presenza nell'Esecutivo: migliorare la qualità della vita degli italiani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calandrini. Ne ha facoltà.

[CALANDRINI \(Fdi\)](#). Signor Presidente, da un decreto-legge che ha un titolo così fantasioso, taglia prezzi, sinceramente ci saremmo aspettati molto di più, in particolare per le imprese e le famiglie italiane che sono ormai arrivate allo stremo. Forse il provvedimento al nostro esame prova a fare qualcosa in riferimento chiaramente anche al caro energia e al caro bollette, ma lo fa, come sempre, in un modo molto blando e temporaneo senza avere soluzione nel medio e lungo periodo, ricorrendo quindi sempre a soluzioni tampone. Avete prorogato il taglio delle accise sui carburanti e questo chiaramente ci fa molto piacere, ma ciò non risolve il problema alla base della speculazione sui prezzi che c'è ed è molto evidente.

Il tema della speculazione non è stato sollevato dal partito Fratelli d'Italia, ma il vostro Governo e in particolare i vostri ministri Cingolani e Patuanelli. Se avete individuato la fonte di questo problema

ormai da più di qualche mese, perché continuate a restare a guardare? Sinceramente noi non riusciamo ancora a comprenderlo. Avete esteso da aprile fino a giugno la possibilità di rateizzare le bollette di luce e gas; anche questo non è che un intervento palliativo perché rateizzare non risolve certamente il problema. Posticipare e dilazionare un pagamento non significa assolutamente ridurre la misura in cui lo stesso pagamento grava sulle famiglie e sulle imprese italiane. Ci saremmo aspettati anche su tale tema sicuramente interventi più incisivi. Risulta perciò evidente che sapete mettere solo toppe a questi interventi senza arrivare a quello che noi da sempre chiediamo dall'inizio dell'emergenza pandemica e dall'inizio del conflitto: soluzioni strutturali, che non ci sono e non è nemmeno prevedibile che possano esserci. Con questo decreto-legge consentite di pagare le bollette a rate, con il prossimo intervento darete 200 euro per pagare le bollette e fare la spesa. Una misura che costa 6 miliardi di euro di contributi pubblici. Questa cifra si aggiunge ai 7 miliardi di euro stanziati in legge di bilancio per fare quell'operazione effimera. Noi siamo d'accordo quando si parla di riduzione delle tasse, ma stiamo parlando di 7 miliardi di euro per ridurre di 2 punti le aliquote Irpef e nessuno si è assolutamente accorto dei risparmi d'imposta di cui avete sempre parlato. Si tratta, quindi, di miliardi di euro che non creano un effetto moltiplicatore e non consentono, quindi, un rimbalzo del prodotto interno nazionale.

Che dire, poi, della riforma del catasto, che aumenta il prelievo fiscale sulla casa? Chissà se nel prossimo decreto introdurrete la patrimoniale, tanto cara alla sinistra italiana. Con il provvedimento oggi in esame consentite ai Comuni con le casse in rosso di alzare anche le addizionali Irpef che gravano sui nostri contribuenti. Pertanto, con una mano date e con l'altra riprendete. Che senso ha tutto questo? Qualcuno dovrebbe forse spiegarlo un po' meglio di come avete fatto fino a oggi.

Da questo decreto non ci aspettavamo miracoli, perché a noi non piace fare demagogia. Tuttavia, è chiaro che i problemi che si affrontano hanno origini lontane e sono figli di una politica energetica nel segno di un estremo ambientalismo, la cui conseguenza è stata rendere l'Italia totalmente non autosufficiente e dipendente dalle importazioni dall'estero. Di questo qualcuno dovrà pur assumersi le responsabilità.

Oggi sentiamo parlare di blocco totale del petrolio e del gas russo. Appoggiamo pienamente le sanzioni contro la Russia, ma ciò che non vogliamo è che, per colpire la Russia, restino colpite - e magari anche affondate - le nostre imprese. Chiediamo pertanto al Governo non solo di valutare le possibili alternative all'approvvigionamento delle energie, ma anche di invertire la tendenza che finora ci ha visti prendere fuori da casa nostra quello che potevamo avere da risorse di cui il nostro Paese di certo non è a corto.

L'Italia rischia di pagare un prezzo altissimo, anzi lo sta già pagando, considerando le famiglie che non arrivano alla fine della terza settimana del mese e non potranno certo fare affidamento sull'ennesimo *bonus* che con questo decreto e con i prossimi verrà dato. Le imprese sono in ginocchio e alcune - come tutti sapete - hanno fermato anche le produzioni. Noi pensiamo che questa volta l'Europa non possa voltarsi dall'altra parte.

C'è bisogno - lo abbiamo detto e ridetto e anche tanti di voi lo hanno affermato - di rivedere le politiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza che non potevano prevedere - e non hanno previsto - questa nuova crisi dovuta al rincaro delle materie prime e alla guerra in Ucraina.

Allo stesso modo, c'è bisogno di un nuovo *recovery fund*: un *energy recovery fund* per sostenere quei Paesi colpiti indirettamente dalle conseguenze del conflitto. Su questo ci aspettiamo che il presidente Mario Draghi metta in campo tutta la sua autorevolezza affinché ci sia un'*escalation* diplomatica nel conflitto oggi in atto tra Russia e Ucraina.

Il problema è che, per affrontare questa emergenza, ci vorrebbe un Governo solido e meno eterogeneo di quello che c'è, con una visione chiara del Paese e del futuro: tutto ciò che questo Governo evidentemente non ha. Le forze politiche che lo compongono non sono d'accordo su nulla. Proprio in un momento in cui ci vorrebbe senso di responsabilità, non fanno altro che picconare la tenuta dell'Esecutivo, come abbiamo visto anche oggi. Ho sentito parlare il Presidente della Commissione bilancio e qualche collega ha chiesto se il senatore Pesco è passato all'opposizione. Dico questo per indicare la tenuta di questa maggioranza.

Come Fratelli d'Italia siamo stati profeti nel dire, sin dal primo giorno, che questa maggioranza non aveva troppa strada da percorrere perché era ed è troppo diversa per stare insieme. Il tempo è galantuomo e - purtroppo - le cose ci stanno dando ragione.

In conclusione, noi continueremo a denunciare tutto ciò che sta accadendo, così come stiamo facendo negli ultimi anni, in particolare con questo monocameralismo di fatto. Ci troviamo oggi di fronte all'ennesimo voto di fiducia sull'ennesimo decreto che arriva in Aula. Noi faremo sempre denunce a voce alta e alzeremo la voce per dire all'Italia intera che, mentre il Paese è alle prese con la peggior crisi dal dopoguerra a oggi, la vostra priorità torna a essere una riforma elettorale in senso proporzionale. Se ne parla in questi giorni e sembra che il Partito Democratico sia addirittura disponibile a portare in Aula questa riforma. Lo fate per trovare un modo per garantirvi - perché solo a questo può servire - quella poltrona da cui non vi siete voluti separare e che comunque tra pochi mesi dovrete lasciare, visto che la legislatura oramai sta giungendo al termine.

Noi, come Fratelli d'Italia, non temiamo il ritorno alle urne, né strane leggi elettorali. Continueremo a chiedere il ritorno al voto il prima possibile, perché l'Italia merita un Governo forte e all'altezza della situazione, e non un'accozzaglia di partiti che sono tutto e il contrario di tutto e che neppure un autorevole Presidente del Consiglio è stato in grado di guidare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie per il rispetto dei tempi, senatore Calandrini.

Comunico che, siccome sono molti gli interventi, anche di cinque o di sette minuti, e siccome sono tantissime le persone iscritte a parlare - pertanto andremo oltre i tempi normali - sarò inflessibile sui tempi e ve li segnalerò prima.

È iscritta a parlare la senatrice Ferrero per cinque minuti. Ne ha facoltà.

[FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ne impiegherò quattro, se riesco.

Cari colleghi, Governo, ringrazio i relatori e ovviamente il Governo, nelle persone della sottosegretaria Guerra e del sottosegretario Freni. Ringrazio inoltre gli uffici per l'impegno che, nella proliferazione dei provvedimenti oramai da due anni a questa parte, è particolarmente intenso.

Lasciatemi però dire, colleghi, che in quattro anni non abbiamo imparato niente nella gestione dei lavori. Vero è che, tra forze politiche molto variegiate, gli accordi di maggioranza diventano complicati. Ma, in ogni caso, tutti noi dovremmo essere concordi nel non ridurci a concludere i lavori sempre di notte, questa volta addirittura nella notte tra domenica e lunedì. Non è un problema per noi, ma più che altro è un problema proprio di lavoro: il lavoro svolto di notte rischia di essere non serio e foriero di errori, che, seppur piccoli, vanno inevitabilmente sistemati poi in un secondo momento. Non mi stuferò mai di dire che di notte bisognerebbe dormire e non lavorare a provvedimenti importanti.

Detto ciò e fatto questo piccolo appunto, si può affermare che il provvedimento in esame va nella giusta direzione. Con esso il Governo ha cominciato ad accogliere le sollecitazioni arrivate in particolare dal nostro Gruppo e dal nostro segretario Matteo Salvini, che fin da tempi non sospetti aveva messo in guardia sui pericoli degli aumenti e dei rincari energetici. È sicuramente un buon inizio per avviare successivi provvedimenti di più ampio respiro. Per questo nel mio intervento non mi soffermerò tanto su quello che andremo ad approvare; molti sono, d'altronde, gli emendamenti a nostra firma che hanno ottenuto, anche attraverso accordi trasversali, il parere favorevole del Governo e il voto favorevole in Commissione.

Vorrei invece sensibilizzare tutti voi, colleghi, su quelli che sono il piano reale e il piano istituzionale, cioè due piani che fanno fatica a incontrarsi. Siamo tutti consapevoli degli aumenti del costo delle materie prime, dell'energia e inevitabilmente del carrello della spesa, ma gli imprenditori erano a conoscenza del fenomeno dell'aumento delle materie prime già dall'inizio del 2021. Allora, colleghi, questo epilogo è stato inevitabile, anche perché forse non abbiamo saputo ascoltare a sufficienza. Poi tutto è precipitato ed è stato accelerato dalla guerra, ovviamente; ma i presupposti erano già evidenti. Dobbiamo imparare a captare i segnali che ci dà il mondo reale. C'è una parte di questo Parlamento che, vedendo evasori ovunque e il furbo dietro ogni angolo, crede che con lacci e laccioli si ostacolino queste storture. Ma quella parte politica spesso non si rende conto che le complicazioni delle procedure non fanno altro che agevolare i professionisti della burocrazia e i furbetti, che sanno bene come aggirare le norme. Quindi, ascoltate gli imprenditori di quelle aziende sane, di quelle

aziende che lavorano onestamente. Il mio vuole essere un appello per i prossimi provvedimenti.

In questo grave momento di crisi economica non è tanto importante dare, ma evitare di togliere, evitare di riscuotere, come è stato fatto per le accise sui carburanti, d'altronde. Semplifichiamo le procedure, abbassiamo l'imposizione fiscale per imprese e lavoratori, perché solo così potranno affrontare le problematiche economiche anche dovute al conflitto, ma che oggi non sentiamo ancora, perché devono ancora arrivare.

Quindi, ascoltiamo imprenditori e famiglie e caliamoci tutti quanti nella realtà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pergreffi. Ne ha facoltà.

[PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, siamo di fronte a un decreto-legge veramente necessario, perché in questo momento penso che tutti gli italiani lo aspettino per poter risolvere tantissime delle situazioni che ci siamo trovati di fronte con il caro materie prime.

Illusterò alcuni interventi che sono stati messi a punto di competenza della nostra Commissione. Penso - ad esempio - a un importantissimo emendamento che mira a incentivare il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, prevedendo la possibilità di diminuire i canoni delle concessioni demaniali su cui insistono le attività terminalistiche, favorendo in tal modo un trasporto sostenibile grazie all'utilizzo dei treni con conseguente diminuzione delle emissioni di CO2 e della congestione delle strade nelle aree di riferimento. Questo è un emendamento importante che si stava tanto attendendo, soprattutto per quanto riguarda le aree portuali.

C'è poi un altro emendamento veramente molto importante. In questi mesi ci siamo trovati di fronte al caro dei materiali, legato alla difficoltà del reperimento delle materie prime. Nell'ambito edilizio interi cantieri, soprattutto adesso che ci troviamo di fronte ai cantieri del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche ai cantieri privati, non si riescono a trovare i materiali, soprattutto per quello che riguarda gli isolamenti: non arrivano e, di conseguenza, il cantiere si ferma e si trovano prezzi completamente folli, che ovviamente fanno saltare tutti i piani finanziari. Da qui la grande importanza di un emendamento di cui ero prima firmataria: la proroga dei titoli edilizi abilitativi, per consentire più respiro alle imprese e ai cittadini privati che si trovano in questo momento nella difficoltà di poter chiudere i cantieri con le scadenze dei titoli abilitativi. Reputo questa una misura veramente importante che si è riusciti a portare a casa.

C'è poi tutta la questione che non si è risolta del tutto - probabilmente troverà soluzione nel prossimo provvedimento - sui prezziari a cui far riferimento per le opere edili, che sono da adeguare: se già avessimo avuto un prezzario aggiornato a gennaio di quest'anno, a questa data, a maggio, sarebbe stato completamente fuori fase. Dispiace, però, che un emendamento non abbia avuto buon fine.

Ci troviamo di fronte a una previsione di 500 milioni per il fondo degli autotrasportatori relativo al comparto merci. Poiché in questo momento quel settore sta soffrendo soprattutto a causa del caro carburante, delle accise e quant'altro, va benissimo che ci sia questo fondo. Tuttavia, ci si è dimenticati una categoria importantissima: quella relativa al trasporto persone. Penso ai bus turistici - per esempio - ma anche al trasporto persone in generale, che si trovano anch'essi a dover combattere ogni giorno contro il caro carburante e, anche se hanno investito su mezzi innovativi, si ritrovano con metano e gas alle stelle.

Non dimentichiamoci che questa categoria ha subito le conseguenze del *lockdown*, il fermo di tutte le gite e mi riferisco non solo a quelle scolastiche, ma a tutte in generale; ha subito una riduzione della capienza al 50 per cento per quasi due anni e adesso si trova a fronteggiare il caro carburanti, per cui veramente non riesce ad andare avanti. Quindi, quello che chiedevamo al Governo era soltanto il gesto simbolico di ricordarsi di questa categoria davvero importante, che racchiude tantissimi posti di lavoro, ma ha delle serie difficoltà e quindi non possiamo dimenticarle.

Tra breve ci troveremo a esaminare un altro decreto-legge sempre relativo alla questione delle accise, che contiene già un articolo sull'autotrasporto, e un decreto trasporti. Spero dunque, dopo quello che è successo in questa fase, che tale problematica possa trovare una soluzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

[CIOFFI](#) (*M5S*). Signor Presidente - come è stato già detto - il decreto-legge in esame riguarda tutto ciò che è connesso alla crisi ucraina, nella vita dei cittadini e delle imprese, tant'è vero che è stato

chiamato taglia prezzi. Tante sono le cose presenti nel decreto-legge in esame e tanto è stato il lavoro delle Commissioni parlamentari. Mi soffermerò su uno dei tanti possibili aspetti, che riguarda l'estensione della disciplina della *golden power*.

La disciplina della *golden power* nacque sostanzialmente nel 1994 - si chiamava allora *golden share* - all'epoca delle privatizzazioni, ed è stata poi modificata durante il Governo Monti, a seguito dei richiami della Corte di giustizia dell'Unione europea, perché ritenuta un po' troppo forte e non rispondente ai dettami dell'Unione europea, anche se in uno scritto dell'attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Garofoli, che si intitolava «*Golden power* e controllo degli investimenti esteri», lo stesso autore sosteneva che la Corte di giustizia «non ha mai condannato in radice la *golden share*, rimarcando piuttosto che l'esercizio dei connessi poteri è compatibile con la disciplina dell'Unione».

La normativa si è poi evoluta e siamo arrivati alla *golden power*, che il Governo Conte, nel 2019, ha esteso al campo delle telecomunicazioni e del 5G. In questo momento si è ulteriormente estesa la disciplina della *golden power* a tutto il settore dell'energia, dei trasporti e, ovviamente, delle telecomunicazioni, con un'estensione del concetto. Ciò parte in realtà da un ragionamento fatto in occasione del decreto-legge concorrenza e serve a estendere il potere dello Stato nel difendere i suoi *asset* strategici principalmente dalla speculazione.

Sono tantissimi i fondi speculativi famosi, gli *hedge fund*, che investono con l'obiettivo puro di ottenere risorse. Sono tanti nel mondo e il più grande, anche se non è propriamente un *hedge fund*, è il fondo statunitense "BlackRock", che ha a disposizione 10 *trillion dollar*, cioè 10.000 miliardi di dollari, per investire. Per non parlare poi del fondo "Bidgewater" sempre statunitense, tutto *hedge* e pari a 160 miliardi di dollari. Ci sono poi anche i fondi sovrani che arrivano dall'Asia, come il fondo sovrano "China investment corporation", che ha 800 miliardi di dollari, e quelli di Abu Dhabi e del Qatar. Quindi, la disciplina dell'estensione della *golden power* serve a tutelare l'interesse economico degli *asset* strategici dell'Italia, relativamente alle speculazioni che arrivano da Paesi esteri, perché questo, purtroppo, è un mondo dominato dalla finanza.

Tutti noi sappiamo - ne abbiamo parlato in un'altra occasione - quanto la speculazione abbia inciso sul mercato dei *title transfer facility* (TTF), e cioè sul mercato che determina il costo del gas. Abbiamo già detto nella precedente occasione di dibattito che il volume degli scambi e di transazioni finanziarie su quel mercato è esattamente 10 volte il volume del gas realmente esistente sul mercato. Quindi, il tema del dominio della finanza è assolutamente centrale e per questo dobbiamo proteggere l'economia, perché abbiamo bisogno di lavoro. Dobbiamo mettere al centro l'economia che produce lavoro e tassazione, perché spesso - come sappiamo bene - questi fondi hanno sistemi elusivi e dobbiamo dunque combattere tutto questo.

Quando ragioniamo sul ruolo dell'Europa, partiamo dal ragionamento sulla *golden power* per estenderlo al ruolo che l'Europa deve avere nella competizione globale con i grandi giganti che sono al di là dell'Atlantico, se quindi sostanzialmente il Nord America, e con quelli che sono invece nella parte asiatica. Abbiamo bisogno di un'Europa che ragioni in modo diverso e dobbiamo capire come e quando l'Europa debba intervenire per non fare la fine del famoso vaso di coccio tra i vasi di ferro. Abbiamo bisogno di un'Europa più forte.

Noi abbiamo fatto questi ragionamenti anche nell'ambito di una mozione presentata all'attenzione di tutti i senatori, in cui chiediamo che il Governo intervenga per stimolare la BCE a diventare come la Fed, inserendo cioè nel mandato della BCE la piena occupazione. Abbiamo un Presidente del Consiglio che ha una certa esperienza in tema di BCE e, quindi, sicuramente può - se vuole - cercare di spingere per arrivare a questo. D'altra parte, ciò significa riallineare lo statuto della BCE all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea. Oltretutto, in quella stessa mozione chiedevamo di cambiare una dizione. L'Unione europea viene definita come un'economia sociale di mercato fortemente competitiva. Noi dobbiamo dire invece che è fortemente competitiva nei confronti dei Paesi extra-UE, perché la competizione tra Paesi interni all'Unione produce non un rafforzamento delle politiche dell'Unione, bensì un deperimento. Tutti sappiamo del *surplus* commerciale della Germania.

In questo momento abbiamo bisogno di un'Europa più forte e più coesa. In un momento come quello

attuale, che è purtroppo di guerra, potremmo ragionare proprio su questo punto: un'Europa più forte ha bisogno di un maggiore impiego militare oppure può ragionare in un altro modo? Lancio una provocazione: l'Unione europea potrebbe essere una zona che rinuncia all'arma nucleare. Forse potremmo ragionare in un altro modo: dovremmo imparare ad avere il coraggio di ragionare in un altro modo, perché è l'unica soluzione se vogliamo difendere gli interessi dei cittadini e delle imprese europee.

Come vedete, si può ragionare sulla *golden power* per avere un quadro più ampio: è questo quello che dobbiamo fare in Senato, altrimenti non ha senso il nostro lavoro. Il nostro lavoro ha un senso se lo inquadrriamo in un contesto più grande e più generale, che è sempre l'interesse dei cittadini europei. E purtroppo questa guerra non è assolutamente nell'interesse dei cittadini europei. (*Applausi*). Questa guerra è interesse di altri, che non sono certo i cittadini europei.

Ci sono anche altre cose nel provvedimento che stiamo discutendo e che andremo ad approvare presumibilmente domani, come - per esempio - il fatto di aver dichiarato i rottami di ferro un elemento critico. È stato anche modificato un passaggio in cui si diceva che bisognava notificare solo se le esportazioni avvenivano da parte di imprese italiane, come se un'impresa turca potesse esportare, quando sappiamo che è la Turchia stessa che ci fa la concorrenza sui rottami di ferro: il costo marginale che noi paghiamo sui rottami ferro lo fa la Turchia. Bisogna capire come funziona il costo marginale, come abbiamo fatto sul gas. Aver fatto una modifica ci permette effettivamente di raggiungere un obiettivo. Si tratta quindi di piccoli passaggi ma importanti.

Lo stesso dicasi per i crediti fiscali, che sono un'innovazione importante. Certo, stiamo ancora parlando di vari passaggi. Bisogna avere il coraggio presumibilmente di tornare alla situazione di quando abbiamo aperto la circolazione libera dei crediti fiscali, perché è un modo alternativo di intervenire. Anche questa è una cosa importante.

Avevamo presentato poi un emendamento riguardante l'incremento della tassazione sugli extraprofiti dal 10 al 25 per cento, e questo è stato recepito nel cosiddetto decreto-legge aiuti, approvato in Consiglio dei ministri e di cui aspettiamo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In sostanza, quello che dobbiamo fare è un ragionamento di sistema. Quando proviamo a ragionare sul sistema, capiamo come la nostra azione politica può essere fortemente incidente sul mondo nel quale lavoriamo. A volte basta un emendamento per provare a cambiare la situazione.

Mi auguro che tutti noi abbiamo il coraggio, la voglia, l'abnegazione di fare veramente gli interessi dei cittadini e delle imprese europee, e soprattutto di quelle piccole, per far capire che la competizione la dobbiamo fare con coloro che sono fuori dall'Unione europea. Dobbiamo avere il coraggio definitivo per capire che solo insieme riusciamo a fare qualcosa e i veri *competitor* sono quelli che hanno tanti soldi al di fuori dell'Unione europea. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marti. Ne ha facoltà.

[MARTI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ci stiamo occupando della conversione in legge del decreto-legge riguardante le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina.

Per fronteggiare questa crisi internazionale vengono introdotte dal decreto-legge in esame una serie di disposizioni per far fronte alle eccezionali esigenze, in particolare in ordine allo svolgimento delle attività produttive, per contenere i prezzi dell'energia sul mercato italiano e fronteggiare la situazione di instabilità nel funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo-ucraino.

Nonostante il lavoro in Commissione sia stato molto intenso, faticoso e corposo, sono stati prodotti più di 1.421 emendamenti da parte di tutti i Gruppi parlamentari e la Lega si ritiene soddisfatta, anche se non del tutto, perché si può fare sempre di più. Il lavoro del nostro Gruppo è stato forte e importante su tutta una serie di temi. Siamo un po' rammaricati da piccoli segnali che il Governo forse ci avrebbe potuto dare su situazioni che sembrano piccole a noi, ma sono grandi per i vari settori. Mi riferisco - ad esempio - all'emendamento che stanziava piccolissimi fondi per i centri riabilitativi per i diversamente abili dotati di piscine riscaldate, utilizzate per fisioterapia e riabilitazione in acqua; vi era poi un nostro emendamento contro il taglio dei militari, che è stato bocciato, previo parere negativo da parte del

Governo. La riduzione prevista dal prossimo 1° luglio di altre 1.000 unità dall'operazione Strade sicure è un grave danno per il nostro Paese. Come Lega continueremo a batterci per le Forze dell'ordine e per l'incolumità degli italiani.

Inoltre, il Governo poteva accogliere il nostro emendamento sugli extraprofitto a banche. Avevamo chiesto con forza di ampliare la platea dei soggetti chiamati a versare il contributo straordinario contro il caro bollette. Occorreva un atto concreto di redistribuzione sociale, innalzando la tassazione degli extraprofitto dal 10 al 25 per cento ed estendendola anche alle banche e agli intermediari finanziari che operano nel settore dell'energia. Se il nostro emendamento fosse stato approvato e accolto dal Governo, avrebbe garantito delle entrate allo Stato e, di conseguenza, la distribuzione di profitti a milioni di italiani, ma anche di coprire gli oneri per rimuovere gli effetti distorsivi contenuti nella norma che penalizzano diverse imprese. Sarebbe stato un gesto di giustizia sociale, una misura equa e necessaria, per contenere i costi del caro energia e aiutare famiglia ed imprese.

È anche vero però che sono arrivati altri piccoli, grandi segnali: grazie al lavoro fatto dal Gruppo Lega con il resto della maggioranza e all'insistenza del nostro partito, sono stati accolti emendamenti che in questo momento di grave crisi *post* pandemica aiutano realmente i nostri cittadini. Mi riferisco in particolar modo - ringrazio Giorgio Bergesio e il Gruppo - alla rateizzazione del pagamento delle multe derivanti dalle quote latte, importantissimo provvedimento. Inoltre, ci possiamo ritenere soddisfatti per l'approvazione dell'emendamento in difesa delle nostre aziende per quanto riguarda le esportazioni dei rottami, con cui viene ampliato il numero dei soggetti obbligati a trasmettere l'informativa di esportazione al Ministero dello sviluppo economico, che potrà effettuare un monitoraggio chiaro per tutte le imprese che vogliono esportare, incluse quelle estere. Questa è un'iniziativa che serve per tutelare le nostre realtà produttive da pratiche di mercato scorrette che metterebbero in seria difficoltà interi settori, dall'edilizia alle acciaierie, con conseguenze pesanti per le nostre imprese e ricadute sociali e occupazionali.

Un'altra risposta concreta agli imprenditori che faticano ancora a riprendersi dall'emergenza sanitaria ed economica e che ci chiedono con forza di non essere lasciati soli nella ripartenza *post* pandemica è l'approvazione dell'emendamento che permette - per esempio - ai bar, ai ristoranti e ai pubblici esercizi in generale, già ritenuti idonei, a continuare, previo pagamento, a usufruire di tavoli e sedie all'aperto per tutta la stagione estiva, senza dover produrre alcuna nuova richiesta e senza che le amministrazioni comunali possano negarlo. Questo servirà anche per alleggerire le stesse amministrazioni comunali, oltre che per lo sviluppo delle nostre attività.

Siamo orgogliosi di questi e di tantissimi altri risultati, frutto di trattative con la maggioranza di Governo, sulla quale sono certo non avremmo potuto incidere restando all'opposizione.

Presidente, vorrei concludere questo mio intervento su una questione che da cittadino pugliese mi interessa direttamente e mi sta a cuore, che riguarda l'ex Ilva. Non è possibile - lo dico ai compagni di questo percorso di Governo di larghe intese - che il PD assecondi una iniziativa del MoVimento 5 Stelle, cercando di votare quell'emendamento sull'ex Ilva in Commissione, che per fortuna non è passato, con il parere contrario da parte del Ministero dello sviluppo economico, solo per pura demagogia, come appare chiaro dalle notizie di stampa delle ultime ore, di ieri e oggi.

È evidente che i ritardi sulle operazioni di bonifica - è bene chiarirlo - delle aree dell'ex Ilva sono addebitabili a chi ne ha la competenza, e cioè alla gestione commissariale, che non abbiamo messo noi. I fondi a questo destinati ci sono, i soldi per le bonifiche ci sono, ma i commissari non stanno portando avanti il progetto e tutto va molto a rilento. La norma approvata nel decreto è stata ampiamente discussa con la Presidenza del Consiglio e con tutti i partiti di questa maggioranza presenti nella cabina di regia. Obiettivo del Governo e del ministro Giorgetti è dare una accelerazione al processo di decarbonizzazione, che si rende necessaria nell'interesse della città di Taranto, finalizzata a una produttività efficiente di un settore chiave della nostra economia, soprattutto in questo periodo storico, con l'aumento dei prezzi e la mancanza di materie prime. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

[PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, il decreto-legge n. 21 al nostro esame viene chiamato anche decreto Ucraina e questo mi dà lo spunto per parlare brevemente di

Ucraina, di cosa ne pensano gli italiani secondo i sondaggi, ma soprattutto le persone che noi che siamo qui frequentiamo. Mi pare di poter dire, sintetizzando al massimo, che gli italiani pensano che Biden in queste ore dia ordini a Draghi, che Stoltenberg dia ordini a Zelensky dicendogli di non mollare la Crimea, ma l'Ucraina non fa parte della NATO. Mi pare che l'Occidente voglia entrare in guerra a tutti i costi e nessuno parla di diplomazia - ricordo quella di Kissinger, segreta ma efficace - ad eccezione del Papa. L'Occidente mi pare impazzito, e lo dico in quest'Aula con profonda convinzione e timore.

Tanto si è cercato di fare in questo decreto per aiutare tutte le categorie colpite dagli aumenti che sono semplicemente pazzeschi: riduzione temporale e parziale delle accise; crediti d'imposta per le imprese con crediti negoziabili, che però diventano debito pubblico; possibilità di chiedere ai gestori la rateizzazione delle bollette in ventiquattro mesi, ma purtroppo, dopo qualche mese, invece di avere una sola bolletta se ne hanno due. Le accise sulle quali si paga l'IVA vengono sterilizzate in parte, ma sono il problema dei problemi. Penso che bisognerebbe tentare - lo dico modestamente e sommessamente al Governo - di sterilizzare le accise per un anno - secondo i miei calcoli, il costo è di 15 miliardi - e ciò andrebbe fatto subito con uno scostamento, perché lo scostamento prima o dopo andrà fatto, in maniera che i prezzi siano ridotti alla fonte e non si debbano erogare dei sussidi dopo. Si deve pensare a una riduzione dei costi e dei prezzi o a un minor aumento dei prezzi, perché forse non si tornerà mai più ai prezzi di prima. Occorre sterilizzare per un anno le accise, con tutto quello che ne deriva, perché in economia bisogna raffreddare, allungare i tempi, dare delle certezze. Il famoso *bonus* del 110 per cento per le villette unifamiliari e per raggiungere il 30 per cento viene prorogato dal 30 giugno al 30 settembre e forse è ancora poco: se tutti compriamo gli stessi articoli, poi a causa delle speculazioni, delle difficoltà di fabbricazione o del contesto internazionale, i prezzi aumentano in percentuali che non possiamo neanche dire o ripetere. Il mio consiglio è di avere il coraggio di fare una manovra.

Come possono risparmiare i Comuni sulle bollette dell'illuminazione pubblica? Ci sono dei tentativi per spegnere alcuni lampioni, ma questo marchingegno avrebbe un costo superiore al risparmio. Si propone di consentire di utilizzare l'avanzo di amministrazione per pagare le bollette, ma come farebbe chi non lo ha? I modesti ristori che sono stati attribuiti - modesti perché non si può fare di più - sono un tanto per abitante; ad esempio, il decreto-legge n. 17 stanziava circa 5 o 6 euro per abitante, ma i piccoli Comuni da 100 abitanti non possono ricevere 300 o 400 euro.

L'articolo 23 del decreto-legge in esame tratta della revisione prezzi, un tema che mi sta molto a cuore. Innanzitutto c'è un problema su cui bisogna mettersi d'accordo: la revisione dei prezzi riguarda i lavori che sono in corso, per i quali le imprese aggiudicatrici dell'appalto fanno presente che c'è stato un incremento superiore all'8 per cento. Tuttavia, per i lavori che sono in progettazione esecutiva, e quindi chiaramente in pre-appalto, non è prevista e le stazioni appaltanti non possono andare avanti. Bisogna quindi prevederla anche in questo caso. Io avevo presentato degli emendamenti che riguardavano i prezziari, con la richiesta di sospensione per un anno e di proroga del fine lavori per un anno, ma mi è stato opposto un diniego con delle giustificazioni che condivido soltanto in parte. Signor Presidente, la senatrice Gallone mi cede due minuti. Avevo fatto anche la proposta dirompente di ridurre l'IVA sui lavori pubblici dal 22 al 4 per cento, ottenendo, data la situazione di guerra, anche il benessere dell'Unione europea. Il 18 per cento avrebbe permesso di fare... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Perosino, ha esaurito il suo tempo. Non siamo in un mercato e, comunque, le diamo un minuto.

PEROSINO *(FIBP-UDC)*. Mettiamoci tutti davvero attorno a un tavolo...

PRESIDENTE. Il problema è che non si possono chiedere cinque minuti e poi preparare un intervento che ne dura dieci.

PEROSINO *(FIBP-UDC)*. Va bene e, allora, termino il mio intervento.

Bisogna trovare la quadra per il futuro dell'Italia altrimenti avremo guai peggiori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

[GALLONE](#) *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, ci sono due modi per affrontare un'onda gigantesca che ti viene addosso: o si sta fermi e ci si fa travolgere, oppure si prende una tavola e si cavalca l'onda. Il

provvedimento in discussione, insieme ai precedenti e a quelli futuri che arriveranno, potrebbe essere veramente quella tavola per cavalcare l'onda immensa che si è formata con l'avvento della pandemia e che oggi sta raggiungendo la sua massima altezza a causa di una guerra che speriamo finisca presto.

Noi di Forza Italia abbiamo fatto moltissime proposte che riguardano il *bonus* carburante dei dipendenti da parte dei datori di lavoro, la semplificazione nella costruzione o sostituzione di impianti fotovoltaici e il potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica; l'estensione dei lavori del *superbonus* al 110 per cento ad altri *bonus* edilizi; la proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni e di concessioni del suolo pubblico, perché questo vuol dire usare le strutture attrezzate, come i *dehors*, per far ripartire l'economia e il turismo; misure di sostegno per il comparto teatrale e moltissime altre.

Visto che il tempo è poco e contingentato, dico che noi avremmo voluto fare molto di più, ma purtroppo la Ragioneria dello Stato e gli uffici frenano molte proposte che noi ritenevamo opportune. Siamo tuttavia soddisfatti, per quanto mi riguarda, per aver consentito agli impianti a biogas esistenti di massimizzare la produzione elettrica anche superando il limite di potenza ammessa. E questo sarà molto utile soprattutto per le imprese agricole che, in regime di autoconsumo, potranno usare più energia rinnovabile. Siamo felici del rimborso ai Comuni che accolgono i minori non accompagnati - mi riferisco a quei 100 euro al giorno che consentiranno loro di provvedere al loro mantenimento - previsto in un emendamento trasversale, condiviso peraltro, come quello in cui si prevede, sempre per i Comuni, la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione per la copertura degli oneri derivanti dalle maggiori spese per l'energia.

Anch'io spendo una parola - come ha già fatto prima la collega Simona Pergreffi - su un comparto che continua a essere dimenticato, anche soltanto come riconoscimento alla categoria: mi riferisco al comparto dei bus turistici, che ha subito - com'è stato ricordato - un grande danno proprio a causa della pandemia e che oggi, anche durante la guerra, si è rivelato preziosissimo. Sono infatti questi bus che, in maniera volontaria e autonoma, si sono messi a disposizione per portare in Ucraina i beni di prima necessità per le persone in guerra, riportando indietro anche molti profughi e sfollati. Non possiamo avere quindi persone generose, che compiono gesti di questo genere, che poi invece vengono dimenticate.

Da qui ecco dunque l'appello anche da parte mia: non possiamo pensare oggi di subire quest'onda, andando verso una povertà energetica, senza dare sostegno, e non già da un punto di vista economico, perché sappiamo che cosa serve in questo momento al Paese. All'Italia servono certezze per il mondo imprenditoriale; serve semplificazione; serve che il Governo e lo Stato lascino fare a chi sa fare quello che può.

Noi non ci stancheremo in questo momento di ribadire quelli che sono per noi dei cavalli di battaglia sul tema della semplificazione, come per esempio la *flat tax*; il tema del costo del lavoro e quindi del cuneo fiscale; il tema della reintroduzione del sistema dei *voucher*, perché tutti i profughi che stanno arrivando oggi in Italia, e hanno la speranza legittima - e noi con loro ce lo auguriamo - di poter ritornare nel loro Paese, hanno bisogno di lavorare e lo devono poter fare in maniera flessibile e snella. Ringrazio di cuore la senatrice Tiraboschi per il prezioso e importante lavoro che ha fatto come relatrice, perché ovviamente avere un relatore attento, che ascolta le istanze ed è capace di fare sintesi, è molto importante. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, questo decreto taglia prezzi è il sesto provvedimento dal secondo semestre dello scorso anno che prevede misure per fronteggiare il caro energia e il caro carburante. Complessivamente ad oggi ammontano a 22 i miliardi stanziati, di cui oltre 5 proprio in questo decreto.

Rispetto al caro energia queste sono in sintesi le misure introdotte nel provvedimento. Innanzitutto c'è la riduzione sino al prossimo 8 luglio delle accise di benzina, gasolio e GPL: una misura che ci rende particolarmente soddisfatti, visto che la Lega, con una mozione agli inizi di marzo, è stata la prima forza politica a sollecitare il Governo per introdurla.

Sono stati poi innalzati i contributi sotto forma di credito d'imposta per le imprese energivore e

gasivore, per le maggiori spese sostenute per l'acquisto e utilizzo di elettricità e gas.

È stato introdotto per la prima volta il credito di imposta per le maggiori spese di energia elettrica e gas da parte delle imprese piccole e medie.

Importante è anche il credito di imposta del 20 per cento per l'acquisto di carburanti nel primo trimestre 2022 per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

Per il periodo 1° aprile-31 dicembre è stato esteso poi il valore dell'ISEE a 12.000 per l'accesso al *bonus* sociale gas acqua e luce da parte delle famiglie che - lo ricordo - è stato potenziato da ottobre 2021. La platea dei nuclei beneficiari sale dunque da 4 a 5,2 milioni.

Sul *bonus* sociale e povertà energetica ricordo che la Lega ha denunciato come l'automatismo valesse solo per i percettori del reddito di cittadinanza, mentre per le restanti famiglie in difficoltà economica, moltissime delle quali ignare del diritto al beneficio e che in questi mesi hanno continuato a pagare bollette salatissime, correva l'obbligo di presentare al Comune la documentazione sostitutiva unica con l'indicazione dei propri redditi e patrimoni, con l'aggravante peraltro di beneficiare del *bonus* solo da quel momento in poi. È una discriminazione questa inaccettabile che, grazie al ministro Giorgetti, abbiamo rimosso con il cosiddetto decreto aiuti, con il quale, oltre all'automatismo, per tutti è stata introdotta la retroattività con compensazione del *bonus* sociale. (*Applausi*). Abbiamo vinto una battaglia di giustizia ed equità.

Durante la conversione, purtroppo, ancora una volta sono stati pressoché nulli gli spazi finanziari a disposizione del Parlamento. Degna di nota però è la confluenza del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, che ha portato non so a prorogare la riduzione dell'accisa di benzina e gasolio GPL all'8 luglio, ma per la prima volta ha anche introdotto misure a favore della filiera del gas per autotrazione, da mesi letteralmente in ginocchio. Bene non solo l'azzeramento fino all'8 luglio dell'accisa del gas per autotrazione, ma soprattutto, dopo che la Lega da ottobre 2021 lo aveva ripetutamente richiesto con diversi emendamenti, anche l'applicazione dell'IVA agevolata al 5 per cento del gas per autotrazione, al pari di quanto da ottobre si sta facendo per il gas per usi civili e industriali.

Con la stessa determinazione continueremo a insistere affinché l'IVA agevolata al 5 per cento possa una volta per tutte applicarsi anche ai servizi di teleriscaldamento e per i contratti servizio energia, dove il gas viene impiegato in via indiretta per il riscaldamento delle case. Sempre in conversione bene l'emendamento della Lega che consente, in ambito agricolo, di sfruttare il pieno utilizzo della capacità tecnica degli impianti installati di produzione di energia elettrica da biogas.

Prima di concludere devo fare due riflessioni: la prima riguarda l'introduzione della tassa sugli extraprofitti realizzati dalle imprese che esercitano attività in ambito energetico. È ovvio che con il caro energia ci sono soggetti che da mesi stanno straguadagnando. Dunque una norma che prevedesse un prelievo solidaristico straordinario serviva ed, anzi, era doverosa, ma doveva essere equa e giusta, come non è invece l'articolo 37 del decreto-legge che invece presenta molti elementi distorsivi che rischiano di penalizzare fortemente alcune imprese. La norma infatti non tiene conto delle accise versate, delle operazioni straordinarie, dei derivati finanziari a copertura del rischio, dove protagoniste sono invece le banche, colpendo solo i contratti fisici.

La Lega, con emendamenti tutti bocciati, non solo chiedeva di rimuovere queste distorsioni, ma ha proposto anche di allargare la platea dei soggetti chiamati a pagare la tassa anche alle banche e agli intermediari finanziari che operano nel settore energetico con contratti finanziari e strumenti derivati. Incomprensibilmente però anche questa proposta è stata bocciata - udite udite - per onerosità: un grave errore perché l'approvazione del nostro emendamento avrebbe garantito non solo maggiori entrate allo Stato e, di conseguenza, la distribuzione di profitti a milioni di italiani, ma anche di coprire gli oneri per rimuovere effetti distorsivi contenuti nella norma penalizzanti per diverse imprese che probabilmente saranno portate a fare ricorso alla Consulta. La domanda nasce spontanea: il coinvolgimento delle banche era oneroso per lo Stato - noi diciamo assolutamente no - o per Draghi? Ci auguriamo che, con il cosiddetto decreto aiuti, dove è stato annunciato un innalzamento della tassa dal 10 al 25 per cento, si corra ai ripari.

Per quanto riguarda la seconda e ultima riflessione, tutte le misure varate fino ad oggi - azzeramento oneri sistema bollette luce e gas, IVA agevolata al 5 per cento per il gas, potenziamento *bonus* sociale,

credito d'imposta per le imprese per i consumi di energia elettrica e gas e infine la riduzione delle accise dei carburanti - sono coperte fino al secondo trimestre e, dunque, fino al 30 giugno, l'8 luglio per quanto riguarda la riduzione dell'accisa. Dalle anticipazioni il cosiddetto decreto aiuti non interviene a prorogare queste misure ed è un grande problema. Siccome il caro energia, aggravato dalla guerra russo ucraina, ha caratteristiche strutturali e prosegue incessantemente con prezzi proibitivi, gioco forza il Governo entro un mese dovrà necessariamente varare un altro provvedimento corposo che estenda al terzo trimestre la misura a tutela di cittadini delle imprese e della ripresa economica, pena la crisi. Serviranno diversi miliardi. È probabile che occorra una nuova serie di interventi a debito, ovviamente anche comunitario, dove l'Europa è chiamata a fare la sua parte. Se Bruxelles, con il *recovery fund*, ha permesso di fare debito per la transizione ecologica e digitale, non c'è motivo alcuno che si sottragga per impedire questo dramma che da quasi un anno colpisce famiglie e interi settori produttivi in crisi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.

[EVANGELISTA](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che siamo chiamati oggi a esaminare, ha visto un intenso lavoro da parte del Governo, ma anche del Parlamento. Desidero ringraziare tutti i miei colleghi, i relatori e i commissari che hanno lavorato intensamente, soprattutto domenica notte, per concludere l'esame del decreto nei tempi.

Il provvedimento possiede i requisiti straordinari di necessità e urgenza propri del decreto-legge, perché straordinaria è la situazione che si è venuta a creare da più di due mesi e che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Si tratta di una tragedia anzitutto umanitaria e che inevitabilmente assume connotati anche economici. È evidente che la guerra rechi con sé conseguenze drammatiche, in primo luogo tragedie umanitarie che si consumano territorialmente in Ucraina, ma che ci toccano da vicino e da cui non possiamo e non dobbiamo distogliere lo sguardo. Ci sono però anche altre conseguenze di tipo economico che si abbattono sulle famiglie e sulle imprese italiane, che hanno già dovuto scontare un prezzo molto alto per l'emergenza pandemica.

Il decreto di oggi nasce in queste condizioni e prova a far fronte agli effetti economici e umanitari, anche con riferimento allo svolgimento delle attività produttive, per contenere i prezzi dell'energia sul mercato italiano e fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale che deriva dal conflitto russo-ucraino.

Si tratta pertanto di un provvedimento di ampio respiro, che parte dalle misure taglia prezzi per energia e gas, ma che inevitabilmente è chiamato a prevedere anche misure di sostegno per le imprese e il lavoro, nonché per specifici comparti quali autotrasporti, agricoltura e pesca. Si tratta di misure eccezionali come fondi, riduzione delle accise e dell'IVA, *bonus* e contributi in denaro e sotto forma di crediti d'imposta, che vogliono affrontare la situazione eccezionale derivante dalla crisi internazionale in atto.

Il Gruppo Italia Viva-P.S.I ha cercato di dare il proprio contributo con proposte emendative che potessero correggere le storture e le criticità del provvedimento, ma anche prendere in considerazione situazioni e soggetti che non vi erano compresi. Voglio ricordare, in particolare, l'emendamento, anche a mia firma, volto a ridurre l'enorme impatto che l'aumento del prezzo del gas ha avuto sul settore dell'autotrazione alla luce dell'aumento dei prezzi delle materie prime sul mercato energetico e, in particolare, del gas e del metano, che sono quintuplicati rispetto ai valori di inizio 2021. Con questa proposta prevediamo che una quota del fondo per il sostegno al settore dell'autotrasporto venga destinata alla riduzione dell'IVA per le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione.

Abbiamo poi presentato un emendamento per meglio specificare la platea dei soggetti destinatari della norma sul *bonus* carburante, chiarendo che tutti i datori di lavoro privati - e non solo le aziende private - possano assegnare ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina. Infatti, il riferimento alla nozione di azienda privata rischiava di limitarne la portata applicativa. Il nostro obiettivo, invece, era quello di assicurare che anche i titolari degli studi professionali, i loro dipendenti e i collaboratori, già economicamente colpiti dalla crisi pandemica e dalla crisi energetica, potessero avvalersi e beneficiare di questo utile strumento per far fronte al caro carburanti.

Ancora, voglio ricordare l'emendamento che prevede la sospensione dei versamenti dovuti nei mesi di

aprile, maggio e giugno delle ritenute di lavoro dipendente e dell'IVA per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e strutture artistiche, i quali sono stati già duramente colpiti dall'emergenza pandemica.

Tralasciando altri importantissimi emendamenti, per i quali ringrazio in particolare il collega Marino, ricordo quello che prevede che, per l'installazione di pali, torri e tralicci per la comunicazione elettronica, non sia più necessaria l'autorizzazione dell'ARPA. Tale emendamento non è stato votato dal MoVimento 5 Stelle. Bisogna però sempre dare ai cittadini informazioni complete e veritiere: l'autorizzazione dell'ARPA resta sempre per la fase di installazione degli apparati radioelettrici attivi. È chiaro quindi che l'emendamento riguarda soltanto le infrastrutture passive e questo perché Italia Viva pensa sicuramente alla salute pubblica dei cittadini e la vuole tutelare, ma garantendo sempre anche la semplificazione delle procedure.

Certo, si poteva fare di più e di meglio, ma portiamo a casa questo emendamento e continuiamo con il lavoro, perché il decreto-legge in esame si inserisce in un quadro di provvedimenti emergenziali che sono stati già adottati e di altri che ancora devono essere adottati; esso è indispensabile per arginare le gravi conseguenze di questo conflitto.

Concludo, Presidente: dev'essere chiaro che occorrono notevoli sforzi diplomatici per costruire la pace. Per fermare questa guerra serve un'azione diplomatica dell'Europa, che stringa un accordo di pace solido, portando davvero al tavolo del dialogo i due Paesi, perché nel frattempo le conseguenze umanitarie ed economiche sono senza precedenti anche per il nostro Paese.

Ho concluso e ringrazio l'Assemblea tutta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

[IANNONE](#) (*FdI*). Signor Presidente, impegnerò soltanto pochi minuti, perché ci avviamo mestamente all'ennesimo voto di fiducia. Questa legislatura purtroppo si avvia a rimanere storica, nel senso che le parole del Capo dello Stato nel suo discorso di insediamento resteranno come un cammeo isolato nel rispetto di quello che dovrebbe essere il ruolo del Parlamento. E pensare che non c'è più neanche la scusante dello Stato d'emergenza.

È evidente che quello cui abbiamo assistito ormai è diventata una triste prassi, che si consuma su ogni provvedimento: continui rinvii delle sedute, Commissioni che non lavorano di giorno e poi sono costrette a *sprint* finali di notte, nella confusione, quando i colleghi hanno difficoltà a capire quello che stanno votando, con un metodo che straccia tutti i Regolamenti e tutte le prassi parlamentari.

Noi abbiamo cercato, come opposizione patriottica, anche in questo provvedimento e anche in questo clima, di dare il nostro contributo per affrontare le difficoltà della nostra Nazione. Raccogliamo veramente molto poco in termini di ascolto da parte del Governo e delle forze politiche di maggioranza. Insisteremo sulle proposte, come siamo abituati a fare, perché vogliamo fare l'opposizione a questo Governo, che dimostra che mesi fa avevamo emblematicamente ragione nel sostenere che non si può dare vita a Governi definiti di larghe intese, che poi diventano soltanto Governi delle lunghe attese, perché su ogni misura da intraprendere è evidente che c'è la necessità di addivenire a compromessi, che sono sempre purtroppo al ribasso.

Vorrei focalizzare il mio intervento sull'articolo 36 di questo provvedimento, con il quale sono stati prorogati - finalmente, dico io - gli incarichi per il personale Covid delle scuole. Si tratta di una necessità improrogabile, che noi avevamo sostenuto attraverso un emendamento anche in precedenti provvedimenti. Si arriva sempre in ritardo, perché era evidente che la nostra scuola non potesse andare avanti senza questo personale, e rilanciamo dicendo che non potrà affrontare il nuovo anno scolastico senza questo personale. Non si capisce per quale motivo questa decisione non potesse essere già adottata lo scorso mese, cioè prima che quegli incarichi giungessero al loro esaurimento. Migliaia di persone sono state condannate a una vita da girone dantesco, dopo aver prestato il loro servizio nell'interesse dello Stato, e fino all'ultimo giorno non sapevano se dovevano rimanere in servizio. Tra l'altro, parliamo di persone che vivono a centinaia di chilometri di distanza da casa e dalle proprie famiglie e che naturalmente dovevano confermare gli affitti e tutti i loro impegni di vita. Non si capisce perché non si poteva concedere loro un agio di tempo e di tranquillità, approvando il nostro emendamento. Comunque ci fa piacere che finalmente il Governo e la maggioranza si siano convinti e

abbiano trovato le risorse per fare questo.

Chi ha un'esperienza da amministratore locale sa bene che gli anni scolastici si preparano con largo anticipo e dunque, se non vogliamo che il prossimo anno scolastico inizi con ulteriori e sempre più gravi incertezze, bisogna intraprendere già da adesso determinate decisioni, che abbiamo cercato di proporre con i nostri emendamenti all'articolo 36. Siamo felici per il fatto che sia passato l'impegno per gli idonei della scuola primaria e dell'infanzia, ma non si capisce, anche a questo proposito, quale metodo abbia seguito la Commissione, perché al cospetto di emendamenti uguali, sia nel contenuto sia nel testo, ci si trova approvati quelli che avevano una numerazione peggiore.

Per noi non è importante piazzare una bandierina, ma la forma è sostanza e in questa sede, al massimo livello delle istituzioni italiane, questo principio non dovrebbe essere mai derogato; viene invece puntualmente tradito e messo da parte, con grave lesione dei diritti di tutti i parlamentari e in particolare dell'opposizione, che legittimamente e con grande senso del dovere deve realizzare il suo ruolo di controllo dell'attività del Governo. Purtroppo questa è una prassi e il Governo, autodefinitosi dei migliori, è incapace di comprendere queste elementari dinamiche. È anche per questo, evidentemente, che si costringono le sigle sindacali e l'intero mondo della scuola ad annunciare uno sciopero generale per il 30 maggio prossimo venturo. Se aveste ascoltato le nostre proposte e anche quelle di tanti altri parlamentari della maggioranza, che sono evidentemente delusi dal vedersi inascoltati, probabilmente questo sciopero sarebbe stato scongiurabile e soprattutto ci saremmo potuti presentare al nuovo anno scolastico con molte certezze in più.

Questo è però, purtroppo, un modo di agire del Governo e testimonia anche l'incapacità della maggioranza di farsi ascoltare, che si conferma in tutte le cose. Penso ad esempio alla vicenda degli enti locali e alla scadenza del 30 aprile, che per un periodo si è parlato di prorogare per i rendiconti consuntivi, che i Comuni hanno grave difficoltà a presentare. Non se n'è fatto nulla e, adesso che la scadenza è stata superata, si annuncia una proroga al 31 maggio prossimo venturo, che è ormai alle porte. Come si pensa di governare i processi di una Nazione prorogando in maniera postuma scadenze che sono state già superate e avanzate?

È evidente che questo Governo, che è un gigante dai piedi d'argilla, vacilla sempre di più. Allora noi vi diciamo: se non siete capaci di governare e quest'esperienza e questa stagione politica si sono consumate, è meglio restituire da subito la parola agli italiani attraverso le elezioni, in modo che possano scegliere una maggioranza che dia un Governo legittimo alla nostra Nazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berutti. Ne ha facoltà.

BERUTTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, ci troviamo ad esaminare un nuovo decreto-legge che in parte, vista la drammatica evoluzione della crisi che porta a contesti ai quali è necessario rispondere per via emergenziale, può ritenersi già superato dal cosiddetto decreto-legge aiuti approvato qualche giorno fa in Consiglio dei ministri. Veniamo da due anni di Covid che ha provato sotto ogni aspetto sociale ed economico il nostro Paese. Si era infatti faticosamente avviata una ripresa che oggi si è fermata e che è aggravata a causa della crisi in Ucraina. Viste tutte le conseguenze economiche che ne derivano e che sono purtroppo in continua evoluzione, man mano che si mettono in campo delle sanzioni risentiamo di nuove perdite alle quali è necessario trovare soluzione.

Si tratta di una crisi che riguarda tutti: il caro bollette e il caro carburante infatti incidono sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Quindi bene ha fatto il Governo ad intervenire con un decreto d'urgenza dando aiuti a cittadini e imprese, evitando così che queste ultime si trovino nella nefasta condizione di dover fermare la produzione, licenziare o chiudere. La riduzione delle accise su gasolio e benzina prevista in questo decreto-legge era necessaria, ma certamente è una soluzione temporanea.

Le ripercussioni per l'Italia dovute a questa crisi sono senza dubbio impattanti. In termini di economia generale, il mercato russo per noi era florido e ne stiamo risentendo in termini turistici e di *export*. Basti pensare allo stop di tutte le nostre eccellenze, come i mobili, il vino e il settore della moda, che in Russia valgono 1,5 miliardi l'anno. Per quanto riguarda il settore agroalimentare, Ucraina e Russia sono i maggiori esportatori di mais e grano, e nel momento in cui non si muove più quel grano - così com'è capitato per la benzina - si mette in atto una speculazione devastante. È aumentato addirittura il

prezzo dei fertilizzanti, per cui gli allevatori stanno risentendo non solo del caro carburante. Non dimentichiamo che solo poche settimane fa i pescatori non sono usciti in mare per svariati giorni.

Viene da chiedersi come farà l'Esecutivo a mettere in atto ottime proposte, avendo all'interno della propria maggioranza partiti che ancora oggi votano no alla nostra indipendenza energetica. Molti di noi, che fanno politica da anni sui territori, sanno benissimo che con l'esclusività dei no non si può fare il bene della cosa pubblica. Infatti, ad oggi ci ritroviamo davanti una crisi di questa portata senza avere molti strumenti per combatterla e dovremmo crearceli senza perdere tempo. Ci sono state le politiche scellerate di partiti, oggi in quest'Aula, che di fatto hanno aumentato la dipendenza energetica dell'Italia con i loro no TAV, no TAP, no trivelle, no gassificatori, no nucleare e ora no termovalorizzatore.

Serve capacità di visione, serve qualche sacrificio; certamente non serve la miopia populista di dire no a tutto e continuare a importare energia dalle vicine Francia e Slovenia, che la producono col nucleare. Anche il ministro Cingolani sostiene la bontà del nucleare. È positivo quello che sta decidendo il Governo cercando di importare gas e potenziare estrazioni sul nostro territorio.

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare si è reso necessario per scandire e ampliare la platea di cittadini ed imprese su cui sta ricadendo la crisi economica. È necessario mettere in campo misure utili a sostenere queste eccezionali esigenze, quindi apprezziamo la riduzione dell'aliquota di accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante; la disposizione che prevede uno stanziamento per l'anno 2022 da destinare al settore dell'autotrasporto, finalizzata alla riduzione dei pedaggi autostradali, e il contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale.

È altresì positivo il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, dovuto per l'anno 2022, a cui sono tenuti produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica e di gas, nonché di prodotti petroliferi, che hanno beneficiato di extraprofitti a causa dell'aumento dei prezzi delle tariffe del settore. Vi sono poi le ulteriori risorse per il 2022 per finanziare i cosiddetti marebonus e il ferrobonus; la cedibilità dei crediti di imposta riconosciuta alle imprese energivore e a quelle a forte consumo di gas naturale; soprattutto, vi è il *bonus* sociale elettricità e gas. Insomma, sono tutte misure buone, ma serve agire pesantemente con visione verso il futuro.

Bene anche le disposizioni in materia di cybersicurezza, su cui io stesso ho presentato un'interrogazione. L'evoluzione della situazione internazionale e del contesto geopolitico ha infatti fatto emergere la necessità di rivalutare lo scenario di rischio tecnologico di prodotti e servizi di sicurezza informatica. Pertanto, era necessario e urgente stanziare fondi per fare in modo che si potesse intervenire tempestivamente all'avvio di un processo di diversificazione di talune tipologie di prodotti, caratterizzate da un alto livello di pervasività sulle reti, e dei sistemi in cui operano, con conseguente potenziale impatto sul rischio complessivo, assicurando la continuità dei servizi di sicurezza.

Essenziale è la disposizione per l'accoglienza dei profughi ucraini in Italia. Solo ad oggi sono arrivate più di 112.000 persone, di cui 38.000 bambini. Serve una politica di integrazione, non solo di accoglienza, visto che questa gente lascia delle città fantasma in cui difficilmente potrà tornare.

Visto il decreto in esame e il decreto aiuti, approvato qualche giorno fa in Consiglio dei ministri, è lapalissiano che è necessaria una soluzione a lungo termine. Serve una strategia di lungo periodo; gli aiuti sul gas potrebbero non essere sufficienti. Il costo del carburante potrebbe diventare più serio, visto che il G7 ha confermato l'embargo di gas e petrolio russo. Che succede se davvero questo avviene? Non si risolve di certo solo con il taglio delle accise. Dobbiamo guardare al futuro e cercare le soluzioni più veloci ed efficienti per portare il nostro Paese all'indipendenza e a un conseguente minore impatto davanti alla crisi economica che ne deriva.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

[COMINCINI](#) (PD). Signor Presidente, il decreto che ci apprestiamo a votare per la sua conversione in legge ha offerto a famiglie ed imprese alcune risposte rispetto alle criticità che la guerra avviata dalla Russia in Ucraina ha portato anche nel nostro Paese.

Dalla temporanea riduzione dell'aliquota di accisa sui carburanti alle agevolazioni fiscali per i buoni carburante per i dipendenti delle aziende; dai contributi straordinari sotto forma di credito d'imposta

per le imprese con forte consumo di energia a quelli per le imprese agricole e turistico-ricettive; da un rafforzamento delle norme sulla *golden power* per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori ritenuti strategici alla definizione di un contributo straordinario sugli extraprofitti a carico dei soggetti operanti nel settore energetico: sono state numerose le misure che questo decreto ha portato in essere e che sappiamo essere anticipatorie di una serie di altri interventi. Siamo in attesa dell'importante decreto-legge aiuti, che conterrà significative misure anche dal punto di vista economico, ma questo decreto ha dato tempestivamente delle prime risposte ad alcune questioni che diventavano critiche.

L'azione emendativa del Parlamento ha portato però ad alcune migliorie del testo che era stato approvato dal Consiglio dei ministri. In particolare, il Gruppo Partito Democratico ha ottenuto risultati significativi in alcuni ambiti. Sono state ampliate ai contraenti generali le disposizioni urgenti in materia di prezzi dei materiali dei contratti pubblici. Ci sono alcune disposizioni in tema di semplificazione in materia di 5G. È stato fatto un intervento importante sul lavoro sportivo, a tutela delle nuove primavere; in tema di trasporti, nel settore dei porti, ci sono una misura per la promozione del traffico ferroviario delle merci in ambito portuale e poi la soluzione di un problema che si protraeva da tempo, con l'ingresso dei lavoratori marittimi stranieri nelle nostre aree portuali a bordo di grandi navi da crociera. Ci sono misure in tema di minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina; nell'ambito del commercio, c'è stata l'estensione al 30 settembre delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico per bar e ristoranti ed anche la semplificazione delle relative procedure.

Per quanto riguarda gli enti locali, viene ripristinata la disciplina relativa alla gestione da parte dei Comuni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in particolare per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà; ci sono contributi per i Comuni di grandi dimensioni che procedono alle fusioni; l'autorizzazione ad utilizzare l'avanzo di amministrazione per coprire i maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia e anche la revisione degli indicatori di *deficit* strutturale di bilancio.

Siamo riusciti ad ottenere l'approvazione di emendamenti anche in ambito scolastico, con le misure sull'acquisto di impianti di ventilazione meccanica controllata nell'ambito del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e disposizioni in materia di integrazione delle graduatorie di merito del concorso ordinario per l'infanzia e la primaria.

Sono misure che abbiamo potuto ottenere grazie al dialogo in seno alla maggioranza e al confronto con il Governo, che voglio ringraziare e che - lo ricordo al senatore Iannone, che forse si è perso nelle dinamiche parlamentari e della nostra Costituzione - è assolutamente legittimo e legittimato ad operare in rappresentanza degli italiani.

È stato fatto un lavoro complesso anche questa volta, certo con la presentazione di numerosi emendamenti, tutti quanti importanti, anche se è chiaro che poi il peso specifico delle diverse misure va anche soppesato e calibrato e a volte il tempo che impieghiamo a fare scelte politiche è anche dovuto alla mole del lavoro che noi stessi produciamo e che poi va chiaramente vagliato. Tutti i Gruppi parlamentari avrebbero forse la necessità di riuscire a soppesare meglio le proposte che presentano per poter rendere la loro azione più efficace ed anche più spedita, perché a volte la volontà di agire per migliorare i provvedimenti del Governo si traduce in una quantità di emendamenti significativa che poi si trasforma in un freno alla nostra azione.

A ciascuno di noi e a tutti quanti i Gruppi vorrei dire che dovremmo trovare una modalità per rendere davvero più spedito e più efficace l'intervento del Parlamento sui provvedimenti del Governo. Credo però che l'esperienza di questa legislatura, prima con l'emergenza derivante dal Covid e ora con l'emergenza legata alla guerra in Ucraina, ci abbia anche resi capaci di gestire gli aspetti più complicati dei procedimenti legislativi e della nostra produzione di emendamenti.

Desidero ringraziare i presidenti D'Alfonso e Girotto per la conduzione dei lavori, ovviamente i relatori Fenu e Tiraboschi per il lavoro di cucitura delle proposte, di cui si sono fatti carico insieme alla sottosegretaria Guerra e al sottosegretario Freni per come hanno accompagnato i nostri lavori.

Il Partito Democratico è soddisfatto del lavoro che il Governo ha precedentemente svolto con l'elaborazione del decreto; siamo però anche soddisfatti del lavoro di miglioramento del testo che il nostro Gruppo, con gli altri Gruppi di maggioranza, ha saputo ottenere, con il consueto dialogo, a volte

intenso, ma che ha prodotto risultati. Crediamo che si debba andare avanti in questa direzione, siamo in attesa del testo dell'importante decreto aiuti per poter soppesare anche quelle misure e per poter dare un ulteriore contributo di miglioramento rispetto alle esigenze che le famiglie e le imprese esprimono e che le forze politiche interpretano attraverso la propria presenza in Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccardi. Ne ha facoltà.

[BOCCARDI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli senatori, l'ora è tarda però vorrei utilizzare il tempo a mia disposizione per soffermarmi, prima di entrare nel merito del provvedimento, su due aspetti per me fondamentali.

In primo luogo, desidero ribadire la piena solidarietà e il sostegno del Gruppo Forza Italia - e penso di poter parlare a nome di tutto il popolo italiano - al popolo ucraino e sottolineare come l'Italia, insieme a tutti i Paesi alleati, stia cercando una soluzione diplomatica, che rimane la via maestra per risolvere questa crisi. Al contempo, vorrei dire che è un diritto e un nostro dovere aiutare le vittime che non possono difendersi da sole dall'aggressione e anche in questo caso l'Italia a mio avviso sta facendo la sua parte.

Il secondo aspetto è rappresentato dalle ricadute economiche che questa guerra, che ormai dura da oltre due mesi, ha sulla nostra economia. In Italia i rincari di petrolio, gas e carbone stanno facendo crescere i costi delle imprese e questo impatto si traduce in un aumento della bolletta energetica italiana di 5,7 miliardi su base mensile, ovvero in un maggior onere di 68 miliardi su base annua. Finora le imprese hanno in gran parte assorbito questi aumenti dei costi nei propri margini, in certi casi fino ad annullarli, invece di scaricarli, come si dovrebbe, sulle fasi successive della produzione. I margini erosi spiegano perché l'inflazione in Italia è ancora bassa. L'unico aspetto positivo è che questo andamento di prezzi e margini ha salvaguardato la competitività delle imprese italiane rispetto a quelle di altri Paesi, ma a mio parere questo processo non è sostenibile per un lungo periodo. Per questo diverse imprese stanno purtroppo riducendo o fermando la produzione o prevedono di farlo nei prossimi mesi.

D'altra parte, i rincari dei prezzi energetici comprimono il potere d'acquisto delle famiglie e ciò influirà sull'ampiezza e sul ritmo di crescita dei consumi, il cui recupero è stato prima ostacolato dall'aumento dei contagi e ora anche dalla maggiore incertezza che influenza la fiducia, che a marzo, come abbiamo visto tutti, è crollata.

Un altro impatto della guerra deriva dalle sanzioni o controsanzioni: l'impatto diretto delle sanzioni alla Russia sull'*export* italiano è complessivamente modesto; il blocco riguarda 686 milioni di euro di vendite in Russia, pari all'8,9 per cento dell'*export* italiano nel Paese, che a sua volta rappresenta l'1,5 per cento del totale dell'*export* italiano. Quello che preoccupa, però, è che ci sono alcuni specifici prodotti italiani, ad esempio alcuni macchinari, per i quali il peso del mercato russo supera il 10 per cento; pertanto, se l'impatto totale del mancato *export* italiano verso la Russia è sostenibile, non lo è invece per quelle imprese italiane che hanno nel mercato russo il destinatario principale, se non esclusivo, dei loro prodotti o servizi.

L'andamento del PIL nel 2022 risulta molto meno favorevole di quanto precedentemente stimato: quest'anno si registrerebbe un incremento dell'1,9 per cento, con un'ampia revisione al ribasso, pari a circa il 2,2 per cento, rispetto allo scenario delineato lo scorso ottobre, quando tutti i previsori erano concordi sul 4 per cento. Contestualmente, preoccupa il rialzo dei tassi, in quanto farà crescere gradualmente la spesa per interessi, quindi ci sarà meno spazio di bilancio per mettere in campo manovre espansive. Si rischia quindi di tornare a politiche prudenti per evitare aumenti dello *spread*, che comunque è già molto in salita.

Nel decreto-legge in esame il Governo ha provveduto a mettere in campo molte misure importanti, che ometto di ricordare, perché sono state già ampiamente descritte sia dai relatori sia dai nostri colleghi senatori. Permettetemi però una riflessione sui *bonus*, anche visto l'ultimo decreto-legge aiuti che dev'essere emanato. A mio modo di vedere, forse sarebbe necessario un riordino di tutti questi *bonus*. Solo per il 2022 ne abbiamo addirittura oltre 40, dal *bonus* bancomat al *bonus* autobus, solo per fare due esempi. Sono misure tampone, mentre in questo momento servirebbero una visione complessiva e, soprattutto, interventi strutturali per il rilancio del nostro Paese.

In Commissione - e qui ringrazio i presidenti D'Alfonso e Giroto, i relatori Tiraboschi e Fenu, nonché tutti i colleghi della Commissione - abbiamo cercato di fare un proficuo lavoro di approfondimento e di sintesi per trovare soluzioni ad almeno alcune questioni che riteniamo importanti, proprio per cercare di dare una visione che vada oltre l'emergenza immediata.

Lasciatemi ora approfondire alcuni degli emendamenti che sono stati approvati, tra cui, innanzitutto, quello riferito a una questione molto rilevante, come quella dei servizi di comunicazione basati sulla tecnologia 5G. Siamo intervenuti in questo caso con dei correttivi, a mio modo di vedere molto significativi.

Il decreto nella sua formulazione iniziale - voglio ricordarlo - prevedeva l'obbligo di trasmettere una notifica comprensiva della programmazione annuale di acquisti, ma questo appare incompatibile con la possibilità delle imprese di fornire sin da subito informazioni tecniche dettagliate. Abbiamo quindi ritenuto necessario espungere dall'articolato il riferimento al grado di dettaglio dell'informazione trasmessa e di esplicitare in un'ottica di semplificazione l'esclusione dall'obbligo di notifica le acquisizioni che comportano la mera estensione di beni o servizi relativi a contratti in essere già notificati secondo la vecchia procedura o comunque già approvati.

Per lo stesso motivo, la previsione di aggiornamento del piano annuale con cadenza quadrimestrale, contenuta nel testo originale del decreto, rappresentava un eccessivo irrigidimento. Abbiamo quindi voluto garantire agli operatori di proseguire senza incertezze nelle consuete attività legate allo sviluppo delle reti 5G e in quest'ottica, proprio per non ingessare l'attività di tali imprese, abbiamo eliminato il riferimento all'aggiornamento su base quadrimestrale, prevedendo che questo avvenga nel corso dell'anno senza finestre temporali.

Forza Italia è intervenuta inoltre per salvare i lavori ammessi a usufruire di agevolazioni fiscali nel campo dell'edilizia, come ad esempio ecobonus, sismabonus o *bonus* facciate. Con un emendamento, a mia prima firma, abbiamo introdotto l'obbligo per le imprese esecutrici dei lavori di importo superiore a 516.000 di possedere il requisito di qualificazione delle società organismi di attestazione (SOA), analogamente a quanto già oggi previsto per tutti i lavori di ricostruzione sismica.

Consentitemi di fare chiarezza su questo emendamento. Garantire regolarità e *standard* di qualità non significa implementare ulteriormente la burocrazia per queste aziende, ma dare qualità e, soprattutto, sicurezza sul lavoro. In questo modo sarà possibile distinguere le imprese serie da quelle improvvisate, che magari - voglio ricordarlo, perché è successo negli ultimi mesi - hanno cambiato codice Ateco all'ultimo momento per mero opportunismo, trasformando aziende decotte in false aziende edili, producendo profitti molto elevati.

Inoltre, per salvaguardare le imprese piccole e diligenti abbiamo inserito un lasso temporale, fino al 31 dicembre 2022, in cui non ci sarà nessun cambiamento della norma, mentre dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 basterà la richiesta della domanda di certificazione. Solo dal 1° luglio scatterà la norma.

Un altro miglioramento va incontro a un'esigenza molto sentita dal mondo produttivo e voglio ringraziare in maniera particolare il sottosegretario Freni e la sottosegretaria Guerra, con cui abbiamo lavorato alacremente, per aver accolto la nostra richiesta. A giugno, voglio ricordarlo, migliaia di imprese si sarebbero trovate a dover pagare le rate in quota capitale dei finanziamenti accesi con garanzia dello Stato in base al cosiddetto decreto cura Italia. Siamo riusciti a prorogare di ulteriori sei mesi lo spazio temporale per iniziare a pagare. Quindi la misura porterà il pagamento delle rate da ventiquattro a trentasei mesi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montani, se è presente in Assemblea. Quello è il senatore Pellegrini, se lo riconosco bene nonostante l'inutile ormai mascherina che i nostri senatori questori ci costringono, vi costringono a tenere.

È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, egregi colleghi e colleghe e rappresentanti del Governo, il decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge contiene alcune norme proposte dal MoVimento 5 Stelle davvero molto importanti.

Mi riferisco innanzitutto alla cosiddetta *golden power* per le grandi derivazioni idroelettriche. È un emendamento a prima firma del nostro senatore Andrea Cioffi che estende i poteri speciali dello Stato

nei settori ritenuti strategici per la sicurezza nazionale quali l'energia, le comunicazioni, i trasporti ed anche ora le concessioni di competenza regionale. In buona sostanza questa norma metterà al riparo le concessioni dei grandi bacini idroelettrici - parliamo di produzione di energia rinnovabile che, mai come in questo momento, si è capito quanto sia fondamentale per il nostro Paese - da acquisizioni che potrebbero mettere in difficoltà o in pericolo il nostro Paese dal punto di vista energetico. Siamo davvero soddisfatti che questa importante innovazione abbia ricevuto l'approvazione praticamente unanime del Parlamento.

Altra norma significativa riguarda i lavori del cosiddetto superbonus 110 per cento. Le imprese che eseguono tali lavori e che, in sostanza, operano con soldi pubblici devono fornire alla collettività garanzie di essere in grado di sapere e poter organizzare, realizzare, gestire e portare a termine i lavori, offrendo un prodotto di qualità, eseguendo le opere a regola d'arte ed applicando tutte le norme di sicurezza sul lavoro. Non possiamo infatti più accettare il doloroso susseguirsi di morti nei cantieri.

Applichiamo a questi lavori un sistema in qualche modo simile a quello adottato per i lavori pubblici, utilizzando il criterio della certificazione SOA. Abbiamo però previsto una soglia al di sotto della quale le imprese appaltatrici e subappaltatrici non dovranno obbligatoriamente dotarsi della SOA e l'abbiamo individuata in 516.000 euro, il doppio del limite che vige per le opere da realizzarsi nei Comuni danneggiati dal sisma. Un limite che riteniamo assolutamente congruo per discriminare i lavori grandi da quelli di più piccola entità, per i quali è necessario un tipo di organizzazione diversa e meno complessa.

Abbiamo altresì previsto che il regime transitorio parta dall'anno prossimo, quindi non dal 2022, ma esattamente dal primo gennaio 2023, data dalla quale le imprese dovranno dimostrare di avere almeno richiesto la certificazione SOA.

La norma poi andrà a regime il primo luglio del 2023, tra più di un anno; un lasso di tempo assolutamente ragionevole per consentire alle migliaia di imprese edili italiane serie e competenti, che voglio rimarcare, essendo tra l'altro operatore del settore, sono la stragrande maggioranza in Italia, di qualificarsi e di prepararsi ad operare anche in tutti quei cantieri che si apriranno anche dopo il 2023 grazie agli ingenti fondi del PNRR. Fondi per i quali il MoVimento 5 Stelle e il presidente Conte si sono tanto battuti in Europa e che rappresentano uno dei nostri maggiori successi politici. *(Applausi)*.

Abbiamo presentato l'emendamento sulla qualificazione delle imprese, a mia prima firma, sin dalla legge di bilancio per il 2022, poi lo abbiamo riproposto nel decreto sostegni-*ter* e finalmente ha visto la luce in questo provvedimento esattamente nel senso che intendevo a dicembre scorso insieme ai miei colleghi del MoVimento 5 Stelle.

Altra norma importantissima di marca MoVimento 5 Stelle è quella della cedibilità dei crediti di imposta delle imprese energivore e gasivore. Norma che darà respiro e aiuto finanziario concreto a tutte quelle imprese che sono in difficoltà a causa dell'aumento vertiginoso dei prezzi energetici.

Quest'estensione del meccanismo della cessione dei crediti di imposta è il riconoscimento, anche da parte di questo Governo, della validità di un meccanismo ideato, proposto e approvato dal MoVimento 5 Stelle, che consente una più veloce immissione di liquidità nell'economia reale e dà la possibilità alle aziende di ricorrere meno al mercato finanziario. Ci auguriamo e continueremo a batterci per questo meccanismo, affinché sia esteso il più possibile ad altri crediti d'imposta. Mi riferisco, per esempio, alla formazione 4.0, alle comunità energetiche tra imprese (le cosiddette comunità energetiche industriali) e agli investimenti verdi nelle aziende. Questa è la strada da seguire se vogliamo aumentare gli investimenti, far correre il Paese e aumentare il PIL. Lo capirebbe, per la verità, anche un bambino: non c'è bisogno di essere banchieri o economisti di fama internazionale. *(Applausi)*. Il meccanismo della cedibilità dei crediti di imposta sta segnando una vera e propria rivoluzione finanziaria ed economica di cui nessuno deve avere paura, ma che anzi deve essere valorizzata sempre di più, pur con tutti i controlli del caso per evitare ogni abuso e frode.

Voglio altresì rimarcare che tanti altri emendamenti del MoVimento 5 Stelle a questo provvedimento sono stati inclusi nel decreto-legge aiuti e in quello accise, a testimonianza della bontà e della lungimiranza delle nostre proposte. Mi riferisco, ad esempio, alla proroga del taglio delle accise sugli idrocarburi, all'aumento delle tasse sui cosiddetti extraprofitti delle aziende energetiche e alla proroga

del cosiddetto superbonus 110 per le case unifamiliari dal 30 giugno al 30 settembre.

A tal proposito, voglio segnalare un comportamento del Governo che, dal mio punto di vista, è davvero singolare e incoerente. Infatti, da un lato l'Esecutivo proroga giustamente la misura per le unifamiliari accettando, anche se con ritardo, le pressanti sollecitazioni del MoVimento 5 Stelle, delle altre forze e del mondo dell'edilizia, mentre, dall'altro, attacca il superbonus in Europa, per mezzo della sua voce più autorevole, ossia il presidente Draghi.

Tra l'altro - mi spiace dirlo - in quell'occasione il Presidente del Consiglio ha fatto considerazioni prive di fondamento fattuale ed economico, visto che, ad esempio, ha parlato di prezzi raddoppiati o triplicati per colpa del superbonus. Io posso dire, senza paura di essere smentito, che è informato male perché l'aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime e dei semilavorati si registra in tutto il mondo e non solo in Italia dove c'è il super bonus.

Tra l'altro, non è la prima volta che il presidente Draghi o il ministro Franco raccontano cose inesistenti in merito al superbonus 110. Ricordo quando, qualche mese fa, dissero che quella del superbonus era una delle più grandi truffe del secolo e parlarono di frodi miliardarie, salvo poi doversi precipitosamente correggere quando furono resi noti i dati dell'Agenzia delle entrate che - è quasi inutile dirlo - avevamo richiesto noi del MoVimento 5 Stelle. Tali dati certificavano che meno dell'1 per cento degli importi impiegati nel superbonus erano stati accertati come originati da frodi e che solo il 3 per cento del totale delle frodi su tutti i *bonus* edilizi era ascrivibile a questo provvedimento. *(Applausi)*.

Io davvero non capisco questo continuo tirare la corda e tale accanimento nei confronti di una misura che ha consentito al nostro Paese di fare un balzo in avanti sia nel settore dell'efficientamento energetico e sismico, sia in merito al PIL e che è stata testualmente elogiata dalla presidente von der Leyen in una lettera al nostro Governo e anche da altri importanti esponenti europei.

Mi viene da consigliare sommessamente e rispettosamente al Presidente del Consiglio di consultare gli studi fatti sul tema, tra cui quello del Cresme e della Camera dei deputati (che quantifica in 4 miliardi di euro per il 2021 il saldo economico positivo per lo Stato derivante dall'applicazione del superbonus e degli altri *bonus* edilizi), oppure l'ultima rilevazione dell'Enea (che evidenzia, al 30 aprile scorso, come i lavori di efficientamento energetico da superbonus abbiano fatto risparmiare al Paese più di 5 milioni di megawattora, che corrispondono al consumo annuo di energia elettrica di oltre un milione di famiglie).

Bisogna prendere atto che l'epoca dell'*austerità*, delle politiche lacrime e sangue, delle letterine dalla Banca centrale europea del 5 agosto 2011 e delle regole astruse sulla convergenza di bilancio è finita per sempre e che, grazie al MoVimento 5 Stelle, si è aperta una nuova era di sviluppo, di redistribuzione della ricchezza, di politiche espansive e di creazione di lavoro buono, stabile e correttamente retribuito. Indietro non si torna. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 11 maggio 2022

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 11 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 20,05).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Auddino, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Botto, Campagna, Cattaneo, Centinaio, Cerno,

Damiani, De Poli, Di Marzio, Donno, Doria, Faggi, Florida, Galliani, Ghedini, Grassi, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Pazzaglini, Pichetto Fratin, Porta, Pucciarelli, Quarto, Ronzulli, Russo, Santangelo, Sciascia, Segre, Sileri, Tosato e Vanin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Endrizzi e Morra, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Rampi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Conzatti, Marilotti e Rivolta.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 3 maggio 2022, la senatrice Giannuzzi e il senatore Mininno hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Pc - Idv.

Il Presidente *pro tempore* del Gruppo C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Pc - Idv ha accettato tali adesioni.

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 4 maggio 2022, ha comunicato che il senatore Grimani ha aderito all'interno del Gruppo stesso alla componente "+Europa - Azione".

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 9 maggio 2022, il senatore Crucioli ha comunicato la composizione dell'Ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Pc - Idv:

Presidente: senatore Mattia Crucioli

Vice Presidente: senatrice Bianca Laura Granato

Tesoriere: senatore Cataldo Mininno

Segretari: senatrice Luisa Angrisani, senatrice Rosellina Sbrana.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il Presidente del Gruppo parlamentare C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Pc - Idv, con lettera in data 9 maggio 2022, ha comunicato che il Gruppo assume la seguente nuova denominazione: "C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - Alternativa - P.C. - I.d.V.".

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera del 4 maggio 2022, il senatore Mattia Crucioli, Presidente *pro tempore* del Gruppo parlamentare C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro) - P.C. - I.d.V., ha proceduto alle seguenti designazioni dei rappresentanti nelle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: Granato

2a Commissione permanente: Crucioli

3a Commissione permanente: Dessì

4a Commissione permanente: Mininno

5a Commissione permanente: Lezzi

6a Commissione permanente: Lannutti

7a Commissione permanente: Corrado

8a Commissione permanente: Abate

9a Commissione permanente: Abate

10a Commissione permanente: La Mura

11a Commissione permanente: Angrisani

12a Commissione permanente: Sbrana

13a Commissione permanente: La Mura

14a Commissione permanente: Giannuzzi

Conseguentemente, la senatrice Angrisani cessa di appartenere alla 7a Commissione permanente, il senatore Dessì cessa di appartenere all'8a Commissione permanente e la senatrice Sbrana cessa di appartenere alla 9a Commissione permanente.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, trasmissione di

documenti

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta del 21 aprile 2022, ha approvato - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente la tutela dei diritti umani nelle residenze sanitarie assistenziali, alla luce dell'emergenza sanitaria, e gli effetti sulla condizione delle persone anziane (Doc. XXIV-ter, n. 5).

Il predetto documento è inviato al Ministro della salute.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Urraro ha presentato la relazione sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Andrea Augello pendente presso il Tribunale di Roma (Doc. IV-quater, n. 7).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 (2342-B)

(presentato in data 06/05/2022)

S.2342 approvato dal Senato della Repubblica; C.3441 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati;

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della salute

Ministro dell'istruzione

Ministro della difesa

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (2604)

(presentato in data 05/05/2022)

C.3533 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021 (2605)

(presentato in data 06/05/2022)

C.3418 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Mininno Cataldo

Modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di provvedimenti precauzionali connessi a procedimento penale e disciplinare (2600)

(presentato in data 03/05/2022);

senatrice Boldrini Paola

Istituzione del profilo di autista soccorritore (2601)

(presentato in data 03/05/2022);

senatori Maiorino Alessandra, Lanzi Gabriele, Croatti Marco, Leone Cinzia, Di Girolamo Gabriella, Romagnoli Sergio, Vanin Orietta, Pavanelli Emma, Trentacoste Fabrizio, Russo Loredana, Pisani Giuseppe, La Mura Virginia, Giannuzzi Silvana, Donno Daniela

Disposizioni in materia di accesso al matrimonio e all'unione civile per tutti, nonché in materia di filiazione (2602)

(presentato in data 04/05/2022);

senatrice Malpezzi Simona Flavia

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso,

sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità (2603)
(presentato in data 05/05/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Regione Lazio

Tutela delle relazioni affettive e della genitorialità delle persone ristrette (2543)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 06/05/2022);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Lunesu Michelina ed altri

Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita (2594)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità),

Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/05/2022);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Campari Maurizio ed altri

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito lavorativo (2589)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 12^a (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/05/2022);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Pirro Elisa ed altri

Istituzione della Giornata nazionale della defibrillazione precoce (2592)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 06/05/2022);

Commissioni 1^a e 2^a riunite

Sen. Grasso Pietro

Modifiche alla legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2578)

(assegnato in data 06/05/2022).

In sede referente

Commissioni 1^a e 12^a riunite

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro salute Speranza ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (2604)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3533 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 06/05/2022).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 06/05/2022 la 7^a Commissione permanente Pubbl. istruzione ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Sen. Nencini Riccardo ed altri "Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti" (2317)

(presentato in data 08/07/2021).

In data 06/05/2022 la 7^a Commissione permanente Pubbl. istruzione ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
Sen. Saponara Maria "Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma" (2416)
(presentato in data 13/10/2021).

In data 10/05/2022 le Commissioni 7^a e 11^a riunite hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per il disegno di legge: "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo" (2318)
(presentato in data 13/07/2021).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 aprile 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, il parere circostanziato e le osservazioni della Commissione europea in ordine alla notifica 2022/0079/I relativa al progetto recante "Legge regionale 15 Aprile 1999, n. 25 «Principi generali della Regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con il metodo della produzione integrata - Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti» Parte generale."

La predetta documentazione è deferita alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1168).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2022/0157/I relativa al progetto recante "Specifiche tecniche relative al Registro dei pegni mobiliari non possessori di cui al decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119".

La predetta documentazione è deferita alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1169).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso all'aeromobile Cessna T210N, marche di identificazione N6973N, nei pressi dell'aeroporto di Boscomantico (Verona), in data 17 maggio 2019.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1170).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 29 aprile 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, la relazione concernente la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Doc. XXVII, n. 30).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione - aggiornata al mese di dicembre 2021 - sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro o confisca.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Doc. CLIV, n. 5).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 5 e 6 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

al dottor Lucio Bedetta, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;

alla dottoressa Marilena Barbaro, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello

generale, nell'ambito del Ministero della transizione ecologica;
al dottor Antonio Viola, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 4 maggio 2022, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Tommaso Pellegrino a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni (n. 54).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 aprile 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e sulla sicurezza dell'Aviazione civile in Italia, relativo all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXXV*, n. 6).

Il Ministero della transizione ecologica, con lettera in data 5 maggio 2022, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, a decorrere dal 3 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, all'ingegner Paolo D'Aprile di Capo del Dipartimento responsabile dell'Unità di missione per il PNRR, dello stesso Dicastero.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 28 aprile 2022, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2022/0231, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 136/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (COM(2022) 156 definitivo), alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (COM(2022) 184 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2022) 183 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
Comunicazione della Commissione - Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e

sull'etichettatura energetica 2022-2024 (C(2022) 2026 definitivo), alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 2 marzo al 1° maggio 2022, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di documenti. Deferimento

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 27 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *p*), della legge 12 luglio 2011, n. 112, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità nell'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. CCI*, n. 5).

Corte dei conti, trasmissioni di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 28 e 29 aprile 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di SOGESID S.p.A. per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 551);

dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Orientale, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 552).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento

Il Presidente della regione Piemonte, con lettera in data 4 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione, riferita all'anno 2020, concernente l'attuazione degli adempimenti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Atto n. 1167).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 28 aprile 2022, ha inviato il testo di 10 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 23 al 24 marzo 2022, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definitiva in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE), alla 1a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1097);

risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e (UE) 2021/1147 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e interazione, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1098);

risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1099);

risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione), alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1100);
risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1101);
risoluzione adottata in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, alla 2a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1102);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1103);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1104);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1105);
risoluzione sulla necessità di un piano d'azione urgente dell'UE per garantire la sicurezza alimentare all'interno e all'esterno dell'Unione europea alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte russa, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1106).

**Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.
Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 4 maggio 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 333/2002, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (COM(2022) 658 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali (COM(2022) 157 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Romano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03278 del senatore Turco ed altri.

Mozioni

[GASPARRI](#), [ZANDA](#), [DE PETRIS](#), [QUAGLIARIELLO](#), [DI NICOLA](#), [CANGINI](#), [MARCUCCI](#), [RAMPI](#), [IORI](#) - Il Senato,

premessi che:

la crisi delle sale cinematografiche italiane è molto nota. Recentemente autorevoli esponenti del settore ne hanno ampiamente sottolineato la gravità e le serissime implicazioni nei confronti di un settore di grande rilevanza economica e culturale;

i numeri sugli incassi degli ultimi anni delle sale cinematografiche, infatti, appaiono molto preoccupanti anche nel confronto con quanto accade nel resto d'Europa, dal quale emerge che: 1) l'Italia è l'unico dei grandi Paesi europei ad evidenziare un segno negativo negli incassi 2021 rispetto al 2020 con un meno 7 per cento; 2) c'è stato un calo del 50-60 per cento degli incassi nel periodo di piena apertura rispetto al triennio 2017-2019; 3) si stima una perdita del fatturato complessivo di circa 700 milioni di euro con una previsione per il 2022 di un calo del 60 per cento, pari a 600 milioni;

appare evidente come questa situazione sia insostenibile per l'intero settore dell'industria cinematografica e metta a grave rischio un settore molto importante dell'economia italiana, nonché della cultura nazionale contemporanea;

è unanime l'attenzione che tutto il comparto rivolge all'importanza delle sale cinematografiche, non solo perché offrono lavoro a decine di migliaia di addetti, ma anche per il ruolo fondamentale per l'industria cinematografica, sia in termini economici sia in termini di visibilità e promozione dei prodotti;

in questi anni di pandemia durante i quali ci sono state numerose iniziative di sensibilizzazione e sostegno al comparto, il Governo e il Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della cultura) hanno adottato numerosi provvedimenti per sostenerlo, sia nella fase di chiusura durante la pandemia, sia per il rilancio nella fase di riapertura;

appare superfluo ribadire l'importanza culturale e sociale che le sale cinematografiche hanno avuto e hanno per il nostro Paese. In passato veri e propri "monumenti" cittadini, che nel corso degli ultimi decenni hanno subito numerose trasformazioni e che oggi si sono adeguate alle nuove necessità della società;

anche il Presidente della Repubblica nel corso della cerimonia al Quirinale di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello", ha ribadito che "Le sale del cinema richiedono attenzione e non possono essere trascurate. Il loro ruolo sociale è importante, nelle città più popolate come anche nei centri minori. Le sale sono centri di aggregazione. La crisi delle sale cinematografiche da noi si presenta superiore a quella di altri Paesi europei. Questo spinge a interventi e ad aver cura di questo patrimonio civile. Risorse destinate a cinema e teatri per migliorare l'eco-efficienza degli ambienti e consentire di abbellirli, di renderli più funzionali e sicuri riguardano una questione di grande rilievo", impegna il Governo:

1) ad adottare misure volte a:

a) prevedere una "finestra" di 180 giorni per tutti i *film*, italiani e stranieri, a protezione dell'uscita in sala per i prossimi tre anni, salvo poi tornare ai 105 giorni *ante* pandemia. Si tratterebbe di una misura fondamentale per incentivare la visione in sala, già adottata anche in maniera più incisiva in altri Paesi come ad esempio la Francia, che ha addirittura esteso a 15 mesi;

b) prolungare il "tax credit" al 60 per cento alla distribuzione, al fine di agevolare investimenti in materia di promozione e conseguente visibilità dei prodotti;

c) rimodulare il "tax credit" alla produzione al 40 per cento per opere con prioritario sfruttamento cinematografico, al 30 per cento per quelle destinate ad altri circuiti e modalità di fruizione. È chiaro che il prodotto destinato alla sala sviluppa un ben diverso potenziale economico per tutta la filiera rispetto a quello destinato ad altri canali, ma dovendo affrontare costi più sostenuti e rischi più alti;

d) introdurre una chiara regolamentazione sulle "uscite evento" di tre giorni che, in mancanza di regole chiare, sono state utilizzate per aggirare il periodo di tempo fissato dalle finestre e finire in tempi brevi sulle altre forme di distribuzione, al fine di restituire giusta importanza al valore delle *performance* dei *film* in sala attraverso una regolamentazione chiara che eviti ogni tipo di aggiramento;

e) promuovere iniziative a tutela e sostegno del comparto cinematografico in tutta la sua evoluzione tecnologica.

(1-00485)

Interrogazioni

[GRANATO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'Ucraina è uno dei maggiori Paesi dell'Europa in termini geografici e demografici ed è anche uno dei vicini immediatamente confinanti con l'Unione europea;

da oltre 20 anni l'UE sostiene l'Ucraina nel suo programma di riforma in un cammino verso l'integrazione economica e relazioni politiche più approfondite. Questo Paese è incluso nella politica europea di vicinato dal 2003. Nel 2007 l'Ucraina e l'UE hanno iniziato a negoziare l'accordo di associazione (AA), compresa la zona di libero scambio globale e approfondita (Deep and Comprehensive Free-Trade Area - DCFTA). Nel novembre 2013 l'Ucraina ha sospeso la firma dell'AA/DCFTA, suscitando così la rivoluzione di "Euromaidan" del 2014. L'AA/DCFTA è stato firmato, infine, nel giugno 2014 ed è entrato in vigore nel settembre 2017. L'AA è teso ad avvicinare l'Ucraina e l'UE, sviluppando rapporti politici più profondi, legami economici più forti e un maggiore rispetto per i valori comuni;

l'Ucraina ha un lungo passato di corruzione e si trova ad affrontare sia la piccola che la grande corruzione. La piccola corruzione è diffusa ed è accettata da gran parte della popolazione come se fosse quasi inevitabile. I cittadini, secondo l'interrogante, spesso giustificano la loro partecipazione a questa piccola corruzione osservando che gli alti funzionari e gli oligarchi sono coinvolti nella corruzione a un livello di gran lunga superiore e che gli esperti stimano che ogni anno vengano persi ingenti importi (nell'ordine di decine di miliardi di dollari) come conseguenza della corruzione in Ucraina;

"Transparency International" definisce la grande corruzione come "l'abuso di potere ad alto livello a beneficio di pochi e a scapito di molti, che reca danni gravi e diffusi ai singoli cittadini e alla società" e in Ucraina la grande corruzione si basa su connessioni informali tra funzionari pubblici, membri del Parlamento, pubblici ministeri, giudici, autorità di contrasto, dirigenti di imprese pubbliche (SOE - State Owned Enterprises) e persone/imprese con legami politici: vi sono circa 3.500 aziende pubbliche a livello centrale e 11.000 a livello comunale;

il sistema ucraino, per quanto risulta all'interrogante, facilita la grande corruzione offrendo la "cattura dello Stato" a *clan* di potenti *élite* politiche ed economiche, con struttura piramidale e radicati nell'insieme delle istituzioni pubbliche e dell'economia, considerata caratteristica specifica della corruzione in Ucraina, tanto che sia il Fondo monetario internazionale, sia il Governo dell'Ucraina hanno riconosciuto la resistenza alle riforme strutturali dimostrata dagli interessi costituiti;

i giornalisti d'inchiesta pubblicano regolarmente articoli sui flussi finanziari illeciti degli oligarchi (compreso il riciclaggio di denaro), addirittura nell'UE. Una relazione stima il costo dell'elusione fiscale attraverso le società *offshore* ad almeno un miliardo di euro l'anno;

dal 2016 al 2020, i tre principali ostacoli agli investimenti esteri in Ucraina sono rimasti gli stessi: corruzione diffusa, mancanza di fiducia nel potere giudiziario e monopolizzazione del mercato e cattura dello Stato da parte degli oligarchi;

la grande corruzione derivante dalla debolezza dello Stato di diritto e dalla vasta influenza degli oligarchi è contraria ai valori dell'UE ed è un importante ostacolo allo sviluppo dell'Ucraina;

l'attuale conflitto con l'afflusso di colossali masse di danaro (e armamenti) in donazione proprio all'Ucraina e ai suoi oligarchi (a tale proposito si ricorda che l'ex Presidente ucraino Petro Oleksijovyč Poroshenko è un produttore di armi ed ha un suo personale esercito) non può che produrre una ulteriore e ancor più grande corruzione in quel Paese;

la perdita di importanti parti del territorio ucraino adiacenti alla Russia rischia di alimentare ancor più il sistema predatorio degli oligarchi ucraini;

in Gran Bretagna i rifugiati ucraini stanno promuovendo contro il Governo una "Class Action" per i molteplici problemi riscontrati nel sistema di accoglienza britannico, a cominciare dagli alloggi

abitativi per finire con i ritardi burocratici nell'ottenimento dei visti britannici; mentre in Italia è stato già Papa Francesco a lamentarsi dei privilegi accordati agli immigrati ucraini rispetto a quelli provenienti da altri Paesi, pur coinvolti in guerre;
l'Unione europea intende accelerare l'entrata dell'Ucraina col rischio concreto che la grande corruzione di quel Paese si estenda nei Paesi membri attuali,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda prendere il Governo nel Consiglio europeo per congelare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea fintanto che, come per gli altri Paesi, tutto non sia in regola con le clausole di entrata nell'Unione, come emerge dalla Relazione speciale del settembre 2021 della Corte dei conti europea sulla grande corruzione in Ucraina.

(3-03310)

[CALANDRINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la provincia di Latina negli anni ha visto aumentare plurimi fenomeni criminali, rendendo evidente l'esigenza di incrementare la pianta organica delle forze dell'ordine, in modo da rispondere alle mutate esigenze;

dai dati pubblicati nel 2021 dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno emerge che vi sono state 17.267 denunce e lo scenario di illegalità crescente richiede l'innalzamento della Questura di Latina al livello superiore, al fine di conseguire l'obiettivo dell'aumento degli organici per rinforzare il sistema di sicurezza;

le richieste delle forze politiche e dei sindacati per un aumento di organico si moltiplicano e da anni chiedono che ciò avvenga, alla luce del peggioramento delle condizioni di ordine pubblico e delle nuove e sempre più strutturali emergenze legate, in una provincia come quella di Latina, alle infiltrazioni della malavita organizzata, all'immigrazione, alle truffe e ai furti;

di tutta evidenza l'esigenza che vengano effettuate verifiche nei settori dell'economia permeabili ad ingerenze da parte di associazioni mafiose e nei quali potrebbero annidarsi interessi economici rilevanti. Inoltre, è da considerare che la crisi di liquidità derivata dai recenti accadimenti, sia di natura sanitaria, che derivante dalla situazione di instabilità internazionale, potrebbe aprire spazio all'ingresso di capitali provenienti da attività illegali nei settori dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici, dell'intrattenimento e turistico;

negli ultimi dodici anni vi sono state indagini significative che hanno svelato sodalizi, la presenza di una criminalità organizzata e di mafia autoctona, oltre a realtà criminali limitrofe che derivano dalla particolare posizione geografica di Latina;

dall'analisi degli atti processuali, delle segnalazioni della Banca d'Italia di operazioni finanziarie sospette, dai rapporti della Regione Lazio, si evince un incremento prevalente di reati di tipo economico;

la delinquenza organizzata sfrutta le difficoltà economiche quali quelle derivanti dalla crisi pandemica e quindi pone in essere strategie tra cui usura, attività estorsiva, speculativa in ambito immobiliare, illecita concorrenza attraverso l'uso di minaccia o violenza, corruzione nell'ambito dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, riciclaggio di denaro. Ne deriva l'esigenza di tenere massima attenzione e di assegnare alla Questura di Latina un numero adeguato di rinforzi, al fine di aumentarne l'organico per garantire una maggiore presenza sul territorio da parte della Polizia di Stato, portando così ad aumentare la sicurezza per i cittadini;

il Comune di Latina si è espresso con voto unanime di una mozione, in data 3 marzo 2022, in merito all'urgenza di procedere nell'elevazione di fascia della Questura di Latina, di cui è pervenuta comunicazione ufficiale all'interrogante e agli organi competenti, quali il Ministro, il capo della Polizia, il prefetto e il questore di Latina e al Presidente della Regione Lazio, manifestando, altresì, l'impegno del Sindaco di insistere nella richiesta di incrementare l'organico della Questura di Latina;

a parere dell'interrogante e alla luce degli elementi evidenziati, sarebbe necessaria l'istituzione a Latina di una sede distaccata della Direzione distrettuale antimafia, oltre che l'apertura di un centro della Direzione investigativa antimafia, ufficio specializzato in indagini antimafia interforze composto da componenti delle varie forze di polizia;

la seria situazione descritta è stata ulteriormente acclarata dalla recente intesa stipulata tra Prefettura e

Comune per prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità? mediante la firma del protocollo di legalità e prevenzione antimafia, il cui obiettivo è rafforzare gli strumenti di prevenzione ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto evidenziato relativamente alle crescenti esigenze di assegnare alla Questura di Latina l'innalzamento al livello di fascia superiore, dotandola di un adeguato aumento dell'organico, al fine di garantire il necessario maggiore intervento delle forze dell'ordine su un territorio con una rilevante presenza della criminalità organizzata, oltre a realtà criminali limitrofe che derivano dalla particolare posizione geografica di Latina;

se ritenga di dare seguito alla citata richiesta e a quella di istituire a Latina una sede distaccata della Direzione distrettuale antimafia, oltre che l'apertura di un centro della Direzione investigativa antimafia, ufficio specializzato in indagini antimafia interforze composto da componenti delle varie forze di polizia e a quanto disposto nell'atto unanime del Consiglio comunale di Latina e con quale tempistica intenda procedere.

(3-03312)

[DE LUCIA](#) - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il 30 marzo 2022 è stato adottato dalla Ministra dell'università e della ricerca un decreto relativo alla "Mobilità tra università, enti di ricerca e imprese", al fine di attuare la riforma 1.1 della componente M4C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) "Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità";

nel decreto è prevista, tra le altre norme, la mobilità temporanea, senza limite di tempo predefinito, in forma di distacco o aspettativa, dei docenti e ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca verso le imprese, anche pubbliche, e la mobilità temporanea, senza limite di tempo predefinito, dei dipendenti delle imprese private e pubbliche;

in tale decreto, mentre viene consentito il distacco verso le università dei dipendenti delle imprese, pubbliche e private, non è previsto, invece, il distacco dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verso le università e gli enti pubblici di ricerca;

si valuta positivamente la scelta di creare uno scambio e un dialogo tra il mondo della docenza e della ricerca universitaria e le realtà professionali, che rappresenta un elemento positivo per le università e gli enti pubblici di ricerca, che così si possono alimentare con casistiche didattiche e problemi scientifici provenienti dall'osservazione della realtà viva e non mediata esclusivamente dalle pubblicazioni scientifiche, troppo spesso astratte, e anche per le imprese, che così possono coniugare la dimensione del "fare" con impostazioni di metodo scientifico, tipiche del mondo universitario;

altresì non si ritiene opportuno l'esclusione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche da questa circolazione intellettuale e professionale, poiché ad essere ammessi al distacco sono, infatti, secondo l'art. 7, del decreto ministeriale 30 marzo 2022, esclusivamente "i dipendenti delle imprese", laddove per "impresa", l'articolo 1, comma 2, lett. f) del decreto, intende "le imprese pubbliche e private, gli altri enti privati titolari di agevolazioni su progetti di ricerca finanziati da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, nonché gli organismi di ricerca di cui alla Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014 senza scopo di lucro";

ciò significa che per insegnare in università, secondo il suddetto decreto, potrà essere distaccato, ad esempio, un medico di una clinica privata, ma non un primario ospedaliero pubblico, un dipendente di una fondazione privata, ma non un diplomatico di carriera o un funzionario pubblico;

tale disposizione, quindi, discrimina in maniera evidente i dipendenti pubblici, privilegiando esclusivamente quelli privati, senza peraltro stabilire i requisiti di cui devono essere in possesso quest'ultimi per poter accedere all'insegnamento;

questa scelta non sembra trovare alcuna giustificazione logica, in quanto sotto il profilo della qualificazione professionale i dipendenti pubblici hanno superato prove concorsuali severe, a

differenza di quelli privati, selezionati quasi sempre con metodi meno rigidi;
inoltre il decreto 30 marzo 2022 non specifica i requisiti di cui devono essere in possesso i non meglio definiti "dipendenti delle imprese", di cui non sono precisati, né la qualifica e né il titolo di studio, altresì non sono richiesti titoli di ricerca, quali ad esempio dottorato di ricerca, abilitazione scientifica nazionale;

va altresì segnalato che i dipendenti pubblici sono già pagati dall'Erario, sicché l'eventuale distacco verso le università o gli enti pubblici di ricerca non graverebbe ulteriormente sulla finanza pubblica;

e, ancora, nel caso di mobilità di professori e ricercatori verso le imprese, quest'ultime beneficerebbero a costo zero della professionalità scientifica già acquisita da dipendenti pubblici: l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2022 prevede che "l'impresa destinataria", ove previsto nelle convenzioni, può anche procedere al rimborso del trattamento economico e contributivo erogato dal soggetto erogante", e appare chiaro che si tratta di una scelta facoltativa e non di un obbligo;

il distacco di dipendenti privati verso le università, inoltre, quando concluso, comporterebbe un beneficio esclusivo delle imprese private che godranno dei benefici dell'attività universitaria e di ricerca svolta dai propri dipendenti;

considerato che, a parere dell'interrogante:

risulta insensato, dopo i fatti esposti, pensare che solo le imprese, private o pubbliche, possano beneficiare delle capacità dei ricercatori e dei professori universitari italiani, e che non possano avvantaggiarsene anche le amministrazioni pubbliche;

appare, inoltre, decisamente contraddittorio che da un lato si parli di formazione dei dipendenti pubblici e di rafforzamento delle capacità professionali della Pubblica Amministrazione, e dall'altro si escludano proprio i dipendenti e le aziende pubbliche da questa importante occasione di dialogo con il mondo universitario e della ricerca,

si chiede di sapere:

se nel concetto di "impresa pubblica" siano ricomprese anche le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

se così non fosse, se si intenda estendere la portata del decreto ministeriale 30 marzo 2022 anche in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

quale forma di incentivo, anche economico, si preveda in favore dei dipendenti pubblici in possesso dei titoli di dottorato di ricerca e dell'abilitazione scientifica nazionale, al fine di consentire a questi di transitare, a tempo determinato o indeterminato, nei ruoli delle università e degli enti pubblici di ricerca.

(3-03314)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

a circa 4 chilometri da Alatri (Frosinone) in direzione sud-est, a mezza costa sul monte Pizzuto e non lontano dalla sorgente di Silvidè, sorge il protocenobio benedettino poi sviluppatosi nel complesso noto come "Badia di San Sebastiano e delle Sorelle povere di Santa Chiara", fondato dall'abate Servando ai primi del VI secolo, per conto del patrizio Liberio, sui resti di una sua *villa rustica*. Nell'anno 528 il protocenobio ospitò San Benedetto che, provenendo da Subiaco, avrebbe poi proseguito il viaggio per fondare Montecassino e che si vuole abbia tratto ispirazione per la regola benedettina proprio dalla *Regula Magistri* ivi osservata;

nel 1233, subentrate ai monaci le suore clarisse, e ristrutturato l'intero complesso in forme romaniche, la nuova chiesa, giustapposta a quella primitiva, fu decorata da pittori di scuola umbro-laziale della cerchia del Cavallini con cicli della vita di Cristo e della Vergine;

nel 1442 il Papa soppresse il monastero e da allora prelati insigniti del titolo onorifico di abate si videro concedere la proprietà dei terreni e le rendite della badia; poi, per due secoli (metà XVII-metà XIX sec.) furono i Pamphili a detenerne i diritti, che nel 1853 concessero in enfiteusi a Salvatore Vienna, i cui eredi divennero proprietari a tutti gli effetti nel 1908. Sembra che tra il 1922 e il 1968 una prima parte delle fabbriche e degli spazi a cielo aperto sia stata alienata, mentre la porzione restante avrebbe conosciuto la stessa sorte dal 2000 ad oggi (si veda "Badia San Sebastiano" su

"dimorestoricheitaliane");

attualmente, la proprietà più cospicua e pregiata appartiene ad un *trust* irlandese, la "Sr John Leslie Foundation", spettando una porzione residuale alla fondazione "L'Abbadia", con sede ad Alatri e personalità giuridica riconosciuta a gennaio 2002; sul sito *web* di quest'ultima si legge, però, che i proprietari sarebbero tre e altrettante le parti in cui è suddiviso il compendio (si veda "dimorestoricheitaliane"). Il terzo soggetto, al quale spettano l'aula a piano terra con soffitto a volta, affrescata, e l'ex dormitorio dei monaci posto al primo piano, utilizzato come vano di servizio sia in funzione delle attività di culto che si svolgono nell'aula sottostante, accessibile mediante una scala interna, sia alle funzioni agricolo-pastorali dei terreni circostanti, resta non specificato;

considerato che:

l'oggetto statutario della citata fondazione "L'Abbadia", presieduta dal notaio Carlo Fragomeni, è: "la conservazione ed il recupero dinamico dell'immobile attraverso il restauro di determinati ambienti, l'arredo d'epoca, l'apertura al pubblico per visite, eventi culturali, con o senza soggiorni brevi? ai fini di una rigenerazione dello spirito e del fisico lungo il cammino della "Via Benedicti" che lambisce l'intera abbadia e la vitalizza" (si veda "Badia San Sebastiano" su "dimorestoricheitaliane");

in effetti, nell'edificio che disegna il limite nord-occidentale del complesso, dove si apre l'accesso di servizio, al primo piano, negli appartamenti quattrocenteschi dell'abate, sono allocati il "Badia San Sebastiano Rooms", dove il portale "Hotelmix" pubblicizza la possibilità di soggiornare, benché le prenotazioni *on line* si rivelino poi, di fatto, pressoché impossibili (si veda il sito *web* dedicato) e una piccola galleria d'arte antica che espone dipinti. Negli scorsi anni, i locali hanno ospitato iniziative culturali sovente legate alla riflessione filosofica evoliana (si veda "Eventi Badia San Sebastiano" su "dimorestoricheitaliane"), che Alatri celebra periodicamente. La ricca documentazione fotografica associata mostra ambienti e spazi ben restaurati, tenuti in ottimo stato;

diversamente, per quanto attiene al secondo chiostro, dov'è (nella parete nord) l'ingresso principale del complesso e su cui si affaccia la nuova chiesa badiale, alla chiesa primitiva, aperta sul primo chiostro, nonché a tutti gli altri immobili della "Sr John Leslie Foundation", la mera immagine satellitare è sufficiente a mostrare che i tetti presentano invariabilmente disconnessioni nel rivestimento di coppi, tali da far supporre una condizione di precarietà severa, dovuta a mancata manutenzione. Secondo testimoni oculari, dall'infiltrazione delle acque meteoriche deriverebbero danni ai vani sottostanti, specialmente a quelli che conservano pregevoli affreschi come la chiesa e la stanza che ospitò san Benedetto;

valutato che l'intero complesso della "Badia di San Sebastiano e delle Sorelle povere di Santa Chiara" è vincolato ai sensi, da ultimo, del "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire a quando rimonti, e quali esiti abbia dato, il più recente sopralluogo svolto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina nella "Badia di San Sebastiano e delle Sorelle povere di Santa Chiara" presso Alatri (Frosinone);

se nel corso di detto sopralluogo e dei precedenti il personale ministeriale abbia sempre potuto accedere a tutti i vani e spazi spettanti ai proprietari delle tre parti del compendio;

se e quando l'Ufficio di tutela territoriale abbia imposto ai proprietari delle fabbriche in cattivo stato di conservazione di attivarsi per assicurare la conservazione degli stessi, e qualora non l'abbia fatto o quelli non abbiano ottemperato, quali iniziative s'intendano adottare per impedire che importanti testimonianze culturali possano essere ulteriormente danneggiate, con il rischio di andare perdute irrimediabilmente.

(3-03315)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che il Parco archeologico di Sepino, situato in territorio di Altilia (Campobasso) e gestito dalla Soprintendenza fino all'autunno 2021, mentre l'annesso "Museo della città e del territorio" dipendeva dalla Direzione regionale Musei, gode di autonomia speciale grazie al decreto ministeriale 22 ottobre 2021 n. 380. L'atto di nomina del suo primo direttore, l'archeologo Enrico Rinaldi, vincitore di una

selezione (internazionale, ma a carattere non concorsuale) che all'interrogante risulta avere sollevato numerose perplessità, è il decreto del direttore generale n. 90 del 4 febbraio 2022, sospeso dallo stesso Massimo Osanna il 23 marzo a causa del protrarsi dell'*iter* per l'ammissione a visto da parte della Corte dei conti, che ha registrato l'atto solo il 7 aprile, dopo un'ardua interlocuzione con il Collegio Romano;

considerato che:

la visita ad Altilia-Sepino, il 5 maggio 2022, di una cinquantina di ospiti della sezione molisana dell'Istituto italiano dei Castelli, i quali si sono detti entusiasti di tutte le tappe del viaggio ma rammaricati per il mancato sfalcio dell'erba nel Parco in questione, ha portato alla ribalta dei *media* l'incapacità di quest'ultimo di garantire la manutenzione, benché siano già trascorsi sei mesi dalla sua istituzione ufficiale, preconizzata, però, fin dal semestre precedente (si veda "In 50 stregati dai castelli molisani: "Ma Altilia è sommersa dalle erbacce"" su "isnews");

se il presidente della citata sezione molisana dell'IIC commenta, tra l'incredulo e il beffardo, che soltanto il Ministero della cultura "non sa che in primavera cresce l'erba. Eppure ora c'è un direttore del Parco", nessuno ha dimenticato che, in sede di valutazione finale, del Rinaldi Osanna vantava proprio la "specificità expertise acquisita nel campo della manutenzione programmata", mentre la commissione giudicatrice l'aveva definito "accurato conoscitore del luogo" benché dal *curriculum* non risulti alcuna frequentazione (men che meno assidua) del sito;

i più avvertiti colgono una contraddizione, che potrebbe spiegare lo stato attuale del Parco di Sepino (dove lo stesso Osanna, sopraffatto dalla dimensione bucolica, qualche giorno fa ha associato ad uno scatto che lo ritrae "tra i glicini e il sambuco" il *memento mori* seicentesco "ET IN ARCADIA EGO"), nell'aver l'Amministrazione nominato un dirigente, pagato fin dal 1° marzo 2022, prima di chiedere il codice IPA e aprire il necessario conto corrente, se non addirittura prima di avere predisposto una bozza del bilancio di previsione con cui gestire gli interventi di manutenzione ordinaria (sfalcio dell'erba e pulizie dei servizi) e fare la voltura dei contatori. Tutti costi facilmente stimabili sulla base delle perizie pregresse della Soprintendenza del Molise e delle bollette a quella intestate;

in merito allo sfalcio, non disponendo il Parco di Sepino di alcuna somma impegnabile *ad hoc*, sarà difficile, per l'Amministrazione ministeriale, respingere la tentazione di far tagliare l'erba e far garantire la pulizia dei servizi dalla Soprintendenza o dalla Direzione regionale Musei, costringendo detti uffici, già sovraccarichi, a modificare perizie o redigerne di nuove. Il danno erariale derivante da un'eventuale impropria sostituzione tra enti sarebbe allora patente, se non fosse che un'altra e più acuta criticità rende la Soprintendenza del Molise tuttora responsabile della manutenzione dell'istituto museale con autonomia speciale denominato Parco archeologico di Sepino;

ci si riferisce al mancato passaggio di consegne, ad oggi, tra i due "rami" del Ministero: dal punto di vista amministrativo (e solo da quello), la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise continua ad essere competente su un'area che, invece, è stata sottratta alla sua gestione, ufficialmente e fattivamente, sei mesi fa. Essa non decide più nulla in merito al Parco di Sepino, e ignora la data del passaggio di consegne, ma non ha smesso di pagare le bollette e il suo personale di custodia, pur essendo passato al Parco, è allocato all'interno di edifici che formalmente fanno ancora capo all'Ufficio territoriale di tutela del Molise, perché il trasferimento degli immobili demaniali al nuovo gestore non è ancora avvenuto;

valutato che:

a generare il paradosso descritto si assume il fatto, in realtà di nessuna attinenza, che il direttore generale Musei, nel decidere (in completa autonomia) la perimetrazione del neonato Parco Archeologico di Sepino, atto delicatissimo, anche perché su di essa il Rinaldi potrà rilasciare autorizzazioni paesaggistiche, pare, per quanto risulta all'interrogante, tenda a farsi prendere la mano, allargandolo progressivamente senza mai venirne a capo, benché il decreto istitutivo non lasci alcun dubbio circa la pertinenza all'Istituto esclusivamente dell'area della città romana e del "Museo della città e del territorio";

detto contegno, oltre a creare tensioni e criticità di ordine pratico non trascurabili, alimenta, nei residenti più sensibili ai temi della tutela del sito, il timore di una certa quale accondiscendenza, da

parte del Ministero della cultura, nei confronti di attori locali eventualmente ammalati dalla prospettiva di realizzare, a ridosso del Parco, strutture ricettive, parcheggi, bancarelle e mercatini, con il rischio concreto di alterare in modo irreversibile la natura "di un contesto archeologico e naturalistico, fragile e complesso, qual è il Parco di Sepino" (valutazione finale M. Osanna, cit.), si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riferito e se non ritenga di dover provvedere per lo spettacolo indecoroso del mancato sfalcio e della mancata pulizia dei servizi all'interno del Parco archeologico di Sepino a primavera del 2022;

se sappia spiegare per quale ragione, poiché la direzione del Parco non ha ancora la possibilità/capacità di gestire in maniera almeno decorosa quel sito (creato museo autonomo senza alcuna motivazione culturale, ma con indiscutibile aggravio di costi per lo Stato), la stessa non si faccia da parte almeno finché ogni adempimento tecnico prodromico alla presa in consegna dell'area non sia stato compiuto, dandosi però tempi certi, per evitare che altri debbano farsi carico dell'insipienza amministrativa della dirigenza;

come possa giustificare il fatto che la nomina del direttore del Parco abbia preceduto, sia la presa in consegna delle proprietà demaniali prima in capo alla Soprintendenza del Molise, sia la perimetrazione del nuovo istituto, incombenza che sembra ricadere interamente sul direttore generale Musei, e dunque se sappia riferire quali siano, oggi, i compiti cui attende il "super-direttore" entrato in servizio dal 1° marzo 2022.

(3-03316)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Ai Ministri della cultura e della difesa.* -
Premesso che:

la Reggia di Caserta, istituto del Ministero della cultura dotato di autonomia speciale e diretto dall'architetto Tiziana Maffei, sabato 7 maggio 2022 è di nuovo balzata agli onori delle cronache nazionali per un episodio deplorabile: la musica assordante e le luci psichedeliche di una festa privata, organizzata la sera precedente al secondo piano del lato sinistro del palazzo reale borbonico (dove tuttora si trovano otto alloggi di alti ufficiali dell'Aeronautica), diffondendosi all'esterno, su piazza Carlo di Borbone, ha attirato l'attenzione dei passanti e dato loro l'impressione che il monumento fosse stato trasformato in una discoteca (si veda "Reggia di Caserta, musica a tutto volume e luci da discoteca nelle antiche sale: c'è una festa nelle stanze dell'Aeronautica militare" su "Bing video");

la diffusione di immagini e commenti sui *social* ha scatenato non poche critiche, per il timore che solai e affreschi dei saloni coinvolti potessero riportare danni (si veda "CASERTA Luci psichedeliche e musica a palla... la Reggia vanvitelliana trasformata in discoteca" su "CasertaCE");

secondo i *media*, l'appartamento dove si è svolta la festa sarebbe quello assegnato a Roberto Impegno, comandante della Scuola specialisti dell'Aeronautica Militare, la quale si è poi scusata per l'accaduto con un breve comunicato, assicurando che l'evento è stato di breve durata e le strutture della Reggia non hanno patito alcun impatto né danno (si veda "La Reggia di Caserta trasformata in una discoteca: la denuncia di una guida turistica" su "informareonline" e "Festa nelle stanze della Reggia, l'Aeronautica: Evento privato" su "casertanews");

considerato che:

la Direzione della Reggia ha reagito alle contestazioni con quella che all'interrogante pare come una metaforica alzata di spalle, invocando a scusante la competenza e l'uso esclusivi, sulla parte del complesso edilizio coinvolta nell'episodio, da parte dell'Aeronautica militare (che altrove, nel complesso, ha anche uffici e spazi diversi), rimasta nella Reggia ben oltre la data limite del 2020 fissata dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e dal cronoprogramma del relativo Piano commissariale, perché non sono state individuate sedi alternative;

l'attenzione, però, dovrebbe appuntarsi principalmente sul mancato rispetto degli obblighi basilari che ad entrambe le amministrazioni pubbliche, civile e militare, impone il carattere monumentale e la straordinaria valenza culturale dell'immobile vanvitelliano, che è anche un bene UNESCO, in ordine alla conservazione, ma anche alla sicurezza e alla salvaguardia del decoro. Stabilita la priorità, si tratta poi di capire a chi spetti rivendicare e far rispettare a tutti gli "inquilini" i suddetti obblighi;

valutato che delle due Pubbliche amministrazioni coinvolte, è destinata a rimanere affidataria esclusiva della Reggia quella che fa capo al Ministero della cultura e la normativa che definisce i compiti degli istituti ministeriali dotati di autonomia speciale ha demandato al dirigente di ciascuno di essi anche pressoché tutte le funzioni di tutela altrove svolte dalle Soprintendenze. Del danno d'immagine arrecato alla Reggia di Caserta dal mancato rispetto della dignità del monumento da parte di personale dell'Aeronautica militare, venerdì 6 maggio 2022, dovrebbe chiedere conto a quella forza armata, perciò, proprio la direttrice Maffei, invece di atteggiarsi a vittima di eventi imprevedibili e inevitabili, e il ministro Franceschini rivolgersi al collega Guerini per far valere quelle ragioni, si chiede di sapere:

cosa il Ministro della difesa intenda fare per porre fine immediatamente alla permanenza dell'Aeronautica militare all'interno del Palazzo reale di Caserta (addirittura con appartamenti ad uso privato) anche alla luce dell'episodio del 7 maggio, che ha evidenziato quanto destinazioni non museali siano ormai percepite dai casertani come incompatibili con la dignità di un monumento identitario, al punto da generare sdegno nei confronti di quella forza armata, nel momento in cui ne fa un uso evidentemente inappropriato;

se il Ministro della cultura non rilevi, nel caso riferito, l'ennesima occasione in cui la Direzione *pro tempore* della Reggia di Caserta si è distinta per l'incapacità di assumersi per intero le proprie responsabilità, nonché di cogliere e condividere una sensibilità del territorio finalmente matura e coerente con il dettato costituzionale in materia di salvaguardia del patrimonio culturale pubblico.

(3-03317)

[MONTEVECCHI](#), [DE LUCIA](#), [VANIN](#), [GAUDIANO](#), [PAVANELLI](#), [PISANI Giuseppe](#), [PRESUTTO](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

la legge 8 agosto 2019, n. 81, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020", indicando la procedura per la definizione della dotazione organica delle Fondazioni lirico-sinfoniche (FLS), ha previsto che le Fondazioni predispongano una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo, da adottare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministro della cultura), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

con decreto n. 68 del 4 febbraio 2021 il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha dettato le linee guida inerenti "l'adozione dello schema tipo di dotazione organica delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche" a cui ciascuna FLS deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica;

la proposta di dotazione organica doveva essere trasmessa ai medesimi Ministeri entro i 60 giorni successivi all'adozione del decreto ministeriale, previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e approvata, entro 60 giorni dalla trasmissione, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previo parere, per le FLS che hanno presentato il piano di risanamento, del commissario straordinario;

la legge n. 81 del 2019 ha regolato inoltre la possibilità per le FLS di assumere personale a tempo indeterminato mediante apposite procedure selettive pubbliche, secondo criteri e modalità stabiliti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri principi relativi alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni. La medesima legge ha, altresì, introdotto una disciplina transitoria per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;

considerato che:

l'intento della legge n. 81 del 2019, che ha previsto l'emanazione dello schema di dotazione, era quello di "conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della Fondazione, ovvero un loro incremento, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle Fondazioni lirico-sinfoniche, nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano del genere lirico, sinfonico e del balletto",

nonché quello di tutelare il personale dall'uso eccessivo e reiterato dei contratti a termine da parte delle FLS;

la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021, art. 1, commi 799-801) ha posticipato di un anno (al 31 dicembre 2022) una serie di scadenze relative alla disciplina della dotazione organica; ad oggi risulta agli interroganti che non tutte le FLS abbiano approvato la propria dotazione organica sulla base dello schema tipo, di cui al decreto interministeriale menzionato;

valutato che:

le difficoltà in cui versano le FLS hanno colpito in maniera incisiva le masse artistiche e tecniche e, in particolare, i corpi di ballo che sono stati smantellati o gravemente ridotti da parte di alcune gestioni che esternalizzano il balletto a compagnie esterne;

lo schema di dotazione organica, seppure con alcune criticità, persegue lo scopo di ridare una struttura adeguata al personale delle fondazioni, valorizzando il comparto artistico. Tuttavia, la sua emanazione posticipata rispetto a quanto previsto dalla norma primaria ha anche generato delle criticità;

valutato infine che il giusto e adeguato rilancio delle FLS non avverrà mai con provvedimenti di proroga o sanatorie *ex post*, ma attraverso una regolamentazione preventiva e con opportuni strumenti di valorizzazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda intraprendere per permettere a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche una tempestiva approvazione delle piante organiche, di esperire le apposite procedure selettive e di stabilizzare il personale, anche al fine di prevenire eventuali ulteriori infrazioni con il diritto dell'Unione europea.

(3-03318)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BINETTI](#) - *Al Ministro per le disabilità*. - Premesso che:

sono molte le persone che presentano gravi forme di disabilità multipla, per cui non è facile individuare luoghi adeguati alla presa in carico di problematiche complesse, ma neppure contesti di carattere socio-sanitario che offrano un'accoglienza dignitosa e stimolante, per mantenere il più attivo possibile il loro bagaglio di competenze;

nel nostro Paese, nel 2019, le persone con disabilità, ovvero che soffrono a causa di problemi di salute, di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali, sono 3 milioni e 150 mila (il 5,2 per cento della popolazione), dati emersi in occasione della recente audizione del Presidente dell'ISTAT, Gian Carlo Blangiardo, che ha tracciato un quadro sulla condizione delle persone con disabilità, che include il recente sviluppo del Registro sulla disabilità;

ci sono persone affette da malattie rare, e tra queste si cita il caso di B.D.R., che ha oggi trenta anni, ed è affetta da sclerosi tuberosa, con un interessamento diffuso, multi-organo, che si accompagna ad una forma di epilessia farmaco-resistente e ad un aneurisma cerebrale non trattabile;

a questa condizione fisica si aggiunge anche un disturbo del neuro-sviluppo che inizialmente è stato diagnosticato come una manifestazione dello spettro autistico, per cui è stata trattata fino all'età di 18 anni, mentre ora sembra che stia evolvendo verso un quadro schizofrenico, con frequenti manifestazioni di violenza, che impongono alla famiglia una sorveglianza di 24 ore su 24;

B. è stata vista e seguita in diversi centri, ma senza mai ottenere un effettivo miglioramento della sua condizione, che in realtà è andata peggiorando nel tempo, imponendo alla famiglia costi umani ed economici attualmente impossibili da affrontare;

sembra che non esistano strutture pubbliche a cui potersi appoggiare per trattare casi come questi; la ragazza è stata accolta per un mese presso l'Istituto Serafico di Assisi, struttura molto qualificata sia dal punto di vista pedagogico-abilitativo che medico;

l'inserimento in questa struttura di eccellenza sarebbe possibile se per la ragazza venisse elaborato, da una struttura pubblica, un piano di trattamento altamente personalizzato; ma la madre riferisce di essere in lotta con il centro di salute mentale della Media Valle del Tevere per negligenza e imperizia;

il problema è che non esistono strutture adeguate per quei casi gravissimi, destinati ad aggravarsi nel tempo, per cui il carico di lavoro delle strutture aumenta progressivamente, senza avere una prospettiva di risoluzione; d'altra parte le famiglie sono sempre meno in condizioni di prendersi cura di

queste persone, sia per ragioni di oggettivo impoverimento, sia per esaurimento psico-fisico progressivo;

sono molte più di quanto comunemente non si ritenga le persone nelle condizioni di B. e la mancanza di strutture di accoglienza pone le famiglie in condizione di *stress* crescente, anche perché invecchiando le loro stesse risorse economiche e psico-fisiche si vanno indebolendo; spesso mancano fratelli o altri familiari che possano farsene carico e la prospettiva del dopo di noi carica di una particolare drammaticità, un presente già fin troppo difficile,

si chiede di sapere se, anche in vista dei prossimi decreti attuativi della legge sulla disabilità, siano previsti spazi e tempi di cura per persone in condizioni gravissime e in ogni caso come sia possibile supportare famiglie in cui vivono persone in queste condizioni, fin troppo spesso ferite anche da una certa indifferenza istituzionale, che è possibile diagnosticare come abbandono, in flagrante contraddizione con l'articolo 32 della Costituzione.

(3-03311)

[BINETTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 9 novembre 2021, l'interrogante ha presentato un atto di sindacato ispettivo (3-02922) rivolto al Ministro dell'economia e delle finanze per sapere se lo stesso intendesse rivedere la normativa, per dettarne una più corretta, che escluda il gioco di puro intrattenimento dalle categorie a cui si richiede una nuova omologa e un nuovo nullaosta e si impongono correttamente nuovi e più adeguati vincoli fiscali;

ad oggi, la suddetta interrogazione non ha ricevuto alcuna risposta, cosa grave se si tiene conto di quanto afferma l'ultima circolare dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) n. 14 del 26 aprile 2022, nella quale al punto 1 si impone a qualsiasi tipo di gioco, anche gratuito, come i calciobalilla, *pingpong*, carambole ed altri giochi ad uso gratuito negli oratori e circoli ACLI, ANSPI, di essere certificato e quindi a dover pagare la tassa sugli intrattenimenti (ISI);

il fatto di dover censire anche gli apparecchi gratuiti si scontra con la norma del pagamento dell'imposta sui trattenimenti (ISI), che comporta l'assolvimento dell'imposta: "il pagamento è effettuato dal soggetto passivo d'imposta in unica soluzione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione, in ragione della frazione di anno residua. I soggetti passivi d'imposta sono quelli già definiti nell'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 22 marzo 2004";

non si comprende come a causa delle consuete lentezze burocratiche e dello scarso dialogo fra il Ministero e ADM non si sia ancora giunti ad adeguati chiarimenti sul discorso fiscale, dove per installare un calciobalilla, secondo quanto previsto dal comma 7 *c-bis* dell'art. 110 TULPS, lo si debba pagare come ex AM3 (categoria AM3 - Apparecchi attivabili a moneta o a gettone), ovvero affittati a tempo (calcio balilla, bigliardino e apparecchi simili) come da un decreto con riferimenti di diversa tipologia di giochi e apparecchi;

nell'interrogazione presentata nel novembre scorso si sottolineava come fosse davvero sorprendente ciò che stava accadendo con il decreto del 18 maggio 2021, che riguardava le nuove regole tecniche per cui venivano sottoposti a certificazione onerosa giochi come i calciobalilla, carambole, bigliardi, *flipper*, freccette e dondolanti per bambini: tutti apparecchi senza vincita, ma tutti equiparati alle *video-lottery* e agli AWP o *slot* dei bar;

in altri termini ciò che era, e continua ad essere puro divertimento, è diventato improvvisamente una pericolosa minaccia legata al mondo dell'azzardo, per cui invece di colpire il gioco d'azzardo o il gioco illegale si andava a colpire il gioco di puro intrattenimento, disincentivando ulteriormente questa tipica attività di aggregazione sia per i giovani che per i meno giovani;

esiste peraltro una dichiarazione della Commissione europea, per la quale "I giochi di abilità o da intrattenimento o gli apparecchi da gioco che non distribuiscono premi o che distribuiscono premi solo nella forma di giochi gratuiti non rientrano nell'esclusione delle attività di azzardo"; è evidente quindi il mancato recepimento della nota della Commissione europea;

il problema si pone anche nei confronti degli *eSport*, sport elettronico praticato da migliaia di

appassionati, che entrerà prossimamente nel novero degli sport olimpici, per cui l'ADM, anziché tenere conto del fatto che si tratta di un settore del tutto nuovo, ancora non disciplinato, è recentemente intervenuta imponendo la chiusura di alcune sale, dove si praticavano sport elettronici, contestando la mancata omologazione degli apparecchi e irrogando rilevanti sanzioni pecuniarie agli esercenti; mentre è evidente che si tratta di attività che, proprio per il loro carattere eminentemente sportivo, non possono e non devono essere in alcun modo confuse con i videogiochi tradizionali o con le scommesse sportive;

il tutto mentre è considerevolmente aumentato il volume del gioco d'azzardo elettronico; sono cresciute le scommesse sportive anche su canali illegali, e la cosiddetta azzardopatia in questi anni di *lockdown* si è indubbiamente diffusa a macchia d'olio, coinvolgendo sempre più persone giovani, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga necessario ed urgente rivedere la normativa che equipara giochi come i calciobalilla, carambole, bigliardi, *flipper*, freccette e dondolanti per bambini, tutti apparecchi senza vincita, alle *video-lottery* e agli AWP o *slot* dei bar e analogamente considera una futura disciplina olimpionica alla stessa stregua di un gioco d'azzardo.

(3-03313)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CONZATTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in Italia ci sono circa 3,6 milioni di persone che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore e circa un milione sono considerate clinicamente guarite da oltre 5 anni, ma per la burocrazia sono spesso considerate ancora malate e rischiano discriminazioni nell'accesso a servizi, come l'ottenimento di mutui, la stipula di assicurazioni sulla vita, l'assunzione in un posto di lavoro e l'adozione di un figlio. Oggi, infatti, per richiedere molti servizi è necessario dichiarare se si è avuto il cancro, anche se si è già guariti;

lasciarsi la malattia alle spalle non è semplice, tanto più ove i percorsi burocratici inchiodano a una diagnosi ricevuta diverso tempo prima, impedendo a queste persone di sentirsi come tutti gli altri; nello specifico, la materia delle adozioni per chi ha avuto il cancro ed è guarito incontra oggettive maggiori difficoltà, benché non sia vietata. La legislazione vigente, infatti, ai fini dell'ottenimento dell'idoneità all'adozione, prevede, in capo ai tribunali per i minorenni, tramite l'ausilio dei servizi sociali, l'avvio di indagini sugli aspiranti genitori adottivi che riguardano, tra l'altro, anche lo stato di salute dei richiedenti;

i tribunali per i minorenni tendono a riferirsi a un periodo di 5 anni dalla guarigione come riferimento utile per considerare l'idoneità all'adozione degli ex malati oncologici, tuttavia l'ordinamento non prevede un termine stabilito per legge e non vi è alcuna certezza in tal senso;

considerato che:

per guarigione, in oncologia, si intende il periodo dopo il quale l'aspettativa di vita torna ad essere la stessa della popolazione generale, e oggi dal cancro si può guarire. Infatti, grazie all'innovazione dei percorsi terapeutici, moltissimi tumori vengono curati e altri possono essere cronicizzati, e questo comporta che tantissimi pazienti possano tranquillamente vivere anche a molti anni di distanza da una diagnosi;

tutti i trattamenti antitumorali, sia sistemici (chemioterapia, ormonoterapia) che locali (radioterapia e chirurgia), possono compromettere temporaneamente o permanentemente la fertilità;

sebbene il principio ispiratore della legge sulle adozioni sia, in primo luogo, la tutela del minore ad avere una famiglia, è pur vero che l'esperienza di avere un figlio costituisce speranza di vita e desiderio umano per qualsiasi persona, e, quando c'è una condizione di lunga sopravvivenza dopo una diagnosi di tumore senza recidiva, non c'è motivo per cui non si debba riconoscere l'idoneità all'adozione;

questo percorso andrà valutato caso per caso, perché il requisito di buon senso deve essere che non vi sia un rischio concreto, e prossimo, per la sopravvivenza di chi aspira a diventare genitore, ma è necessario che vi siano delle indicazioni normative di principio, che permettano di superare le discriminazioni e le difficoltà che continuano ad incontrare quotidianamente gli ex malati oncologici, e che permetta di diffondere, anche socialmente, il principio per il quale lo stato di malattia passato non equivale ad una malattia del futuro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire affinché, in relazione agli ex malati oncologici, siano individuati dei termini certi che, una volta decorsi, fatte salve situazioni specifiche, facciano sì che tale pregressa patologia non possa costituire motivo avverso al riconoscimento dell'idoneità all'adozione.

(4-06975)

[VANIN](#), [CROATTI](#), [COLTORTI](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#), [RUSSO](#) - *Al Ministro dell'istruzione*
. - Premesso che:

recenti notizie di stampa riportano di numerose segnalazioni, provenienti da diversi contesti territoriali della regione Veneto, in merito al rischio di formazione delle classi e alle conseguenti ripercussioni sul futuro del servizio scolastico;

è il caso dell'Istituto comprensivo "Ugo Foscolo" di Murano-Burano nella Laguna Veneta, che è formato, tra gli altri, dai plessi di scuola secondaria di primo grado "Vivarini" di Murano e "Galuppi" di Burano, ove le iscrizioni per l'a.s. 2022/2023 contano 33 bambini nella scuola Vivarini e 7 bambini (di cui due con disabilità) nella scuola Galuppi;

l'Ufficio scolastico regionale (USR) per il Veneto ha comunicato l'intenzione di respingere la richiesta del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "Ugo Foscolo" Murano-Burano di formare 3 classi secondarie di primo grado, necessarie per il mantenimento degli alunni nelle scuole di Murano e Burano;

la formazione di una sola classe a Murano e di una a Burano significherebbe obbligare tanti alunni a un tragitto tra un'isola e l'altra di quasi un'ora; peraltro la costituzione di due classi a Murano e la soppressione dell'unica classe a Burano, si legge sempre dalla stampa, potrebbe essere preludio per la chiusura della scuola dell'isola, dando luogo a una perdita di percorso scolastico difficile da recuperare ("veneziatoday", 27 aprile 2022);

situazioni di difficoltà analoghe sono affrontate da altre scuole come la secondaria di primo grado "Loredan" di Pellestrina e la classe prima della sezione Montessori della Giudecca;

per questo, a parere degli interroganti, si conferma urgente il riconoscimento di uno stato di specialità a Venezia anche rispetto al suo contesto scolastico per venire incontro alle esigenze delle famiglie e contrastare la perdita di residenzialità a Venezia e nelle sue isole;

rilevato che:

anche nel comune di Cittadella non si formerà la prima elementare nella scuola primaria della frazione di Santa Maria di Cittadella. Nonostante sembrino esserci le condizioni, il consiglio di istituto ha deciso di non avviare per l'a.s. 2022/2023 una prima classe, causando notevoli disagi a famiglie, genitori e studenti, essendo l'unico istituto presente a sud di Cittadella;

vengono, in aggiunta, denunciate da genitori e associazioni cittadine preoccupanti situazioni di sovraffollamento delle classi del primo anno presso la scuola primaria "Lambruschini" (dell'Istituto comprensivo "G. Galilei") nel comune di Padova, scuola che si caratterizza per l'unicità del suo metodo d'insegnamento laboratoriale e che verrebbe fortemente penalizzata;

considerato che, a parere degli interroganti:

l'avvio dell'a.s. 2022/2023 è imminente e quanto rappresentato descrive solo alcuni dei tanti casi in un complesso e variegato territorio come quello veneto, pertanto appare necessario avviare un'indagine che coinvolga non solo la realtà veneta, ma anche l'intero territorio nazionale, onde evitare per il prossimo anno scolastico (dopo i difficili due ultimi anni che ha vissuto la scuola italiana a seguito dell'emergenza pandemica) ulteriori difficoltà alle famiglie e agli studenti;

occorrono azioni concrete che incidano in maniera evidente sull'attuale disciplina normativa, concedendo flessibilità nella determinazione delle classi con riguardo alla motivata e documentata particolarità del territorio di riferimento, e altresì a sostegno della residenzialità in molte zone del territorio spesso in difficoltà,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere per verificare le decisioni prese dall'USR per il Veneto;

se, alla luce di quanto descritto, ritenga di avviare un'indagine che coinvolga l'intero territorio nazionale, visto l'imminente avvio dell'a.s. 2022/2023.

(4-06976)

[ORTIS](#), [ABATE](#), [BOTTO](#), [GIANNUZZI](#), [LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [LEZZI](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [VANIN](#), [GRANATO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

mercoledì 6 aprile 2022, presso la Prefettura di Campobasso, presenti il prefetto e l'assessore ai trasporti della Regione Molise, si è tenuto un tavolo di confronto tra i lavoratori dell'impresa di trasporto pubblico regionale (ATM - Azienda trasporti molisana), e l'amministratore delegato della società. Tale incontro faceva seguito a quello, precedente, del 10 giugno 2021, durante il quale la dirigenza aveva sottoscritto un'intesa con le organizzazioni sindacali per ovviare alle numerose criticità lamentate in questi anni dai lavoratori;

l'accordo citato era composto da undici impegni: a dieci mesi dalla sua sottoscrizione, però, non si è potuto purtroppo far altro che constatare che tutti questi erano stati disattesi dai vertici dell'azienda. L'intesa, quindi, è stata rescissa;

nonostante la basilarietà delle istanze sindacali, infatti, la dirigenza non si è dimostrata comunque in grado di soddisfare tale richieste; e ciò, nonostante le risorse assegnate mensilmente dalla Regione. Si chiedeva infatti semplicemente di assicurare, tra le altre cose, la regolarità nel pagamento delle retribuzioni nei confronti di tutti i lavoratori dell'impresa; tempestivi versamenti all'istituto di previdenza complementare delle somme trattenute in busta paga (ammonterebbe a ben 500.000 euro la somma non versata dalla società); e la consegna di nuove divise ai dipendenti, che indossano gli stessi indumenti dell'ultima fornitura del 2010 ("Trasporto pubblico regionale- Sindacato: "170 dipendenti vessati e ricattati. Chi continua a proteggere ATM e imprenditore Larivera?", in "altomolise", 8 aprile 2022),

si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di intraprendere al fine di attivare efficienti sistemi di *audit* volti a monitorare le erogazioni effettuate dalle Regioni verso privati, potenziando i sistemi preesistenti o istituendone di nuovi; ciò, al fine di garantire l'efficienza produttiva delle gestioni dei servizi pubblici locali, soprattutto per quel che concerne il trasporto pubblico, vitale per le aree interne del nostro Paese.

(4-06977)

[LICHERI](#), [FENU](#), [LOMUTI](#) - *Ai Ministri per il Sud e la coesione territoriale, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2021 è istituita, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, una Zona economica speciale (ZES) nella regione Sardegna, nei termini di cui al Piano di sviluppo strategico presentato dalla Regione Sardegna e allegato al citato decreto; considerato che:

risultano già istituite sette zone economiche speciali dislocate in Calabria, Campania, Abruzzo, Puglia-Basilicata (Ionica), Molise-Puglia (Adriatica), Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale;

il 2 dicembre 2021, in sede di Conferenza unificata, lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, ha ricevuto l'intesa per la ripartizione di 630 milioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per interventi volti a favorire la competitività e lo sviluppo economico delle ZES;

la ZES Sardegna, definita nei documenti come di imminente istituzione, ha visto l'assegnazione di soli 10 milioni di euro, a fronte dei 62,9 assegnati alla ZES Abruzzo, dei 136 della ZES Campania, degli 83 della ZES Molise-Puglia, dei 108 della ZES Basilicata-Puglia, dei 117 della ZES Calabria, dei 61,4 della ZES Sicilia Orientale e dei 56,8 di quella Occidentale;

atteso inoltre che oltre all'esigua posta finanziaria riservata alla ZES Sardegna, ad oggi non risulta essere stato adottato alcun procedimento attuativo,

si chiede di sapere se risultino ragioni ostative alla concreta realizzazione della Zona economica speciale nella Regione Sardegna e, nel caso, quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché siano garantite le procedure necessarie per l'organizzazione e la gestione

della ZES Sardegna.

(4-06978)

FARAONE - *Ai Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, istituito in attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e riorganizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 con la forma giuridica delle fondazioni di partecipazione (Fondazioni Istituti Tecnici Superiori - ITS), ha tra i suoi obiettivi quello di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello *post*-secondario con profili che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro in aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese;

dai dati del monitoraggio nazionale del 2021 di INDIRE (Istituto nazionale Documentazione Innovazione Ricerca educativa) sugli ITS, risulta che l'80 per cento dei diplomati presso tali istituti trova lavoro entro un anno dall'acquisizione del titolo conclusivo del percorso di studi e, nel 92 per cento dei casi, trova occupazione in un'area coerente col proprio percorso di studi;

rilevato che:

le fondazioni ITS possono rappresentare un modello formativo trainante per diffondere nuove ed elevate competenze tecniche, per promuovere i processi di innovazione tecnologica e per favorire politiche attive del lavoro finalizzate ad un'occupazione qualificata dei giovani, sia direttamente che tramite la costituzione di nuove imprese;

rafforzare il sistema ITS significa aumentare il numero dei giovani occupati e contrastare con efficacia il fenomeno dei "NEET";

il sistema Paese dovrebbe, infatti, sviluppare il settore dell'alta formazione tecnica non universitaria costituita dalle fondazioni ITS sia per i risultati occupazionali già raggiunti, sia per allinearsi agli altri Paesi europei (come Germania, Francia, Svizzera) e extraeuropei (Canada, USA);

considerato che:

il PNRR ha previsto all'interno della missione M4, componente C1, che riguarda il potenziamento dell'offerta e dei servizi di istruzione, l'obiettivo di incrementare il numero di iscritti e di diplomati negli ITS attraverso un investimento di 1,5 miliardi di euro;

il sistema ITS, per affermarsi, necessita di sedi ed infrastrutture stabili che favoriscano l'acquisizione di una specifica identità e visibilità come condizioni necessarie per l'incremento di attrattività, sia in termini di iscrizioni che della possibilità di essere destinatario di risorse aggiuntive private, in sintonia, ad esempio, a quanto previsto dalle *Financing Decisions* della Commissione europea per la programmazione 2021-2027, nello "European Fund for Strategic Investments" (EFSI Equity Instruments), correlativamente a progetti di *Social Impact Investment*;

l'acquisto di sedi, nonché lo loro riqualificazione e rifunzionalizzazione non viola la normativa degli aiuti di Stato ed è già consentito in un altro avviso emanato nell'ambito dell'attuazione di un'altra misura di attuazione del PNRR ("Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno", di cui al decreto 4 ottobre 2021, n. 204, pubblicato dall'Agenzia per la coesione territoriale);

per favorire il processo di rafforzamento del sistema ITS, occorrerebbe destinare una quota di risorse del PNRR a titolarità Ministero dell'istruzione per la Missione M4C1, pari almeno al 30 per cento della capacità finanziaria indicata, all'acquisto di sedi e alla loro riqualificazione e adeguamento funzionale, anche al fine di consentire un efficace allestimento dei laboratori innovativi industria 4.0, già previsti nel PNRR,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per esplicitare che nell'ambito della definizione degli imminenti bandi relativi alla missione M4C1, venga riservata una quota pari ad almeno il 30 per cento dei fondi previsti, da dedicare a progetti finalizzati all'acquisto di sedi, nonché alla loro riqualificazione e rifunzionalizzazione, quale investimento per lo sviluppo del sistema terziario non universitario.

(4-06979)

[AIMI](#), [GASPARRI](#), [CANGINI](#), [PAGANO](#), [GALLIANI](#), [FERRO](#), [VITALI](#), [RIZZOTTI](#), [GALLONE](#), [SICLARI](#), [BARBONI](#), [PEROSINO](#), [BINETTI](#), [PAPATHEU](#), [CESARO](#), [VONO](#), [DE BONIS](#), [DE SIANO](#), [CALIGIURI](#), [PAROLI](#), [BERARDI](#), [CALIENDO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della cultura.* -

Premesso che:

da autorevoli fonti si apprende che domenica 1° maggio, giorno della Festa dei Lavoratori, sul palco del circolo ARCI "Tunnel" a Reggio Emilia, si è esibita una *band* di estrema sinistra con canzoni che definire "provocatorie" è solo un pallido eufemismo;

sul palco è stata esposta la bandiera delle Brigate rosse e sono state eseguite canzoni con messaggi molto violenti e pericolosi: una di queste inneggiava al delitto di Aldo Moro e rievocava gli anni di piombo, una delle pagine più nere e terribili della nostra storia;

il presidente dell'ARCI locale ha minimizzato la questione, bollando l'iniziativa come dissacrante e provocatoria. In realtà, a parere degli interroganti, la sola esposizione della bandiera delle Brigate rosse avrebbe dovuto mettere in allarme gli organizzatori, portandoli ad interrompere tempestivamente lo spettacolo;

peraltro il presidente provinciale dell'ARCI si è dissociato dall'iniziativa, affermando sulla stampa che si stanno valutando provvedimenti (come, per esempio, lo scioglimento del direttivo del circolo ARCI "Tunnel");

tali fatti hanno suscitato sgomento e indignazione a qualunque livello;

da normativa vigente un circolo ARCI è un'associazione senza fini di lucro fra persone che vogliono promuovere insieme un'attività culturale, ricreativa, di solidarietà;

tra gli intenti dell'ARCI, come recita lo statuto nazionale, vi è l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati. Tra le attività che l'ARCI può perseguire, sempre da statuto nazionale, vi sono quelle legate all'organizzazione e alla gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Pertanto è da ritenersi che anche gli spettacoli promossi e organizzati dall'ARCI debbano essere valutati dal direttivo nei contenuti e nella forma, affinché possano rispondere pienamente ai principi dello statuto nazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto accaduto e se intendano acquisire elementi conoscitivi in relazione a quanto esposto in premessa;

se intendano adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, affinché tali episodi non abbiano a ripetersi, intervenendo con norme maggiormente stringenti e chiare riguardanti il Terzo settore, e nello specifico per quanto attiene ai contenuti promossi e diffusi per il tramite di associazioni;

se si intenda altresì intervenire, dal punto di vista normativo, per inasprire le sanzioni nei confronti di coloro che inneggiano al terrorismo, in ogni sua forma e manifestazione, oltraggiando e offendendo la memoria di chi ha perso la vita per mano di organizzazioni terroristiche.

(4-06980)

[SALVINI Matteo](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nella mattina del 5 maggio 2022, 25 medici del Pronto soccorso dell'ospedale "Cardarelli" di Napoli hanno presentato, e protocollato, una lettera di preavviso di dimissioni, un gesto di protesta al fine di denunciare la grave situazione in cui versa il reparto di urgenza dell'ospedale più grande del sud Italia; nella lettera i medici hanno messo in luce la grave situazione di sovraffollamento, con i pazienti che sono costretti ad aspettare diverse ore prima di poter essere visitati, sistemati su barelle senza il giusto distanziamento e senza il rispetto della *privacy*, nonché turni intensivi, per sopperire alla carenza del personale, anche di 18 ore continuative;

diverse testate giornalistiche hanno pubblicato le evidenze di quanto sostenuto nelle innumerevoli segnalazioni dei cittadini, dove sono oggettivizzate situazioni estremizzate per carenze assistenziali e gestionali;

tali condizioni sono inaccettabili e non garantiscono la sicurezza, né del personale, né delle persone

che si rivolgono alla struttura e, soprattutto, manifestano l'impossibilità per i medici di poter assistere adeguatamente i pazienti;

negli ultimi mesi, i dirigenti della struttura ospedaliera sono stati costretti più volte, sotto la pressione incalzante delle richieste di accesso, a chiudere per qualche ora il reparto;

in una nota la direzione del Cardarelli, in merito alle criticità rilevate, comunica di aver «attivato ogni possibile provvedimento atto a decongestionare il DEA e ripristinare in tempi brevi la normale attività»;

il direttore generale, intervistato sul punto, parla di una situazione di sofferenza oggettiva, di cui l'ospedale soffre dall'inizio dell'emergenza epidemica, e prosegue tuttora, anche perché concausa la grave carenza di personale medico, soprattutto dell'emergenza-urgenza, la riconversione di molti reparti COVID, sommata alla mancata presa in carico sul territorio che alimenta inappropriatamente flussi diretti verso il pronto soccorso della rete ospedaliera;

da tempo i parlamentari del Gruppo Lega Salvini *Premier* hanno avuto modo di evidenziare come la gestione della pandemia abbia mostrato le carenze del sistema di emergenza-urgenza del Paese, proponendo soluzioni contemplate da ultimo nel disegno di legge AS 2153, oltre in numerosi atti ed interventi di iniziativa e impulso (tra cui, la risoluzione sull'Affare 456, sui profili sanitari della cosiddetta fase due: strategie *ante* e *post* COVID-19 e gli interventi in 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato sull'affare assegnato 569, sul potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca *post* COVID), stante la necessità di un riordino complessivo, coniugando prevenzione e medicina predittiva nell'aggiornamento del sistema di emergenza-urgenza da integrare con la medicina di cure primarie, al fine di assicurare risposte omogenee sul territorio in termini di efficacia, efficienza, tempestività, equità e qualità del servizio offerto;

è urgente un cambio di passo in termini di integrazione e rafforzamento organizzativo funzionale, sia delle attività di emergenza-urgenza *extra* ospedaliera che ospedaliera per la presa in carico dei bisogni sia nell'ordinarietà che nelle emergenze come quella da COVID-19, nonché superare gli accessi inappropriati al pronto soccorso, rafforzando la rete territoriale di presa in carico, mettendo in campo soluzioni appropriate che non possono prescindere da correttivi normativi e meccanismi stringenti di monitoraggio, valutazione e controllo, come ripetutamente indicato e suggerito;

ad aggravare tale situazione vi è anche il disagio lavorativo dei professionisti dell'emergenza urgenza, e i problemi connessi al loro trattamento economico,

si chiede di sapere alla luce delle osservazioni esposte in premessa, quali interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare in tempi rapidi, anche attraverso l'utilizzo della normativa d'emergenza, per evitare il reiterarsi di gravi episodi come quello descritto in premessa, assolutamente non degni di un Paese civile, individuando idonee soluzioni sulla base delle indicazioni prospettate dal dibattito parlamentare sul tema dell'emergenza-urgenza.

(4-06981)

[BAGNAI](#), [PITTONI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e della salute*. - Premesso che:

lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022, fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente rinnovato, con conseguente cessazione dello stesso alla data del 31 marzo 2022 e introduzione nell'ordinamento di nuove disposizioni ai fini del superamento delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia;

in ottemperanza alle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", per il personale docente ed educativo della scuola, "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni" (ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-*ter*.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24) fino al 15 giugno 2022; la predetta norma ha abrogato tacitamente la precedente disposizione che prevedeva la sospensione dall'attività lavorativa del docente inadempiente e della relativa retribuzione;

in particolare, dal 1° aprile 2022 e fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, il personale docente inadempiente sarà destinato ad attività di supporto all'istituzione scolastica, la cui discrezionalità operativa è in capo ai singoli dirigenti scolastici;

nel frattempo le linee operative del Ministero della salute hanno sostanzialmente equiparato gli effetti dell'evento "vaccinazione" agli effetti dell'evento "guarigione da COVID-19", come è dimostrato dal fatto che entrambi gli eventi sono condizione sufficiente per ottenere il cosiddetto *green pass* rafforzato, come risulta ad esempio dal sito del Governo;

ciononostante, risulta agli interroganti che alcuni dirigenti scolastici, col sostegno degli uffici scolastici regionali, stiano propugnando un'interpretazione restrittiva del citato disposto del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in virtù della quale al personale docente in possesso di una certificazione verde da guarigione (e quindi di un *green pass* rafforzato), ma privo di vaccinazione, viene preclusa l'attività di docenza frontale;

a parere degli interroganti, vista anche l'assenza di un'espressa previsione normativa, l'esclusione dall'insegnamento che riguarda specificamente i lavoratori non vaccinati, ma guariti dal COVID-19, e quindi dotati di *green pass* rafforzato, è illegittima nella sua applicazione, poiché il soggetto non è giuridicamente inadempiente all'obbligo vaccinale;

inoltre, l'infezione da *virus* SARS-CoV-2 determina un differimento dell'applicazione del suddetto obbligo, secondo i termini temporali indicati dalla circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, e dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, parzialmente modificativa della prima circolare; sulla base di queste circolari, ai fini della determinazione della decorrenza dell'obbligo in oggetto, si fa in genere riferimento, in via interpretativa, al termine di sei mesi dalla guarigione;

pertanto, il presente quadro normativo genera una disparità di trattamento fra soggetti vaccinati e soggetti guariti dall'infezione, equiparati solo per l'ottenimento di una certificazione amministrativa, ma impossibilitati a svolgere la medesima mansione lavorativa, sulla base di tempistiche dettate dal Ministero della salute nelle circolari richiamate;

è chiaro, pertanto, che l'attuale assetto normativo non solo non ha prodotto gli effetti sperati, ma ha dato luogo a diverse storture del sistema *post-emergenziale*: ne è un esempio la circolare n. 461 del Ministero dell'istruzione del 1° aprile 2022, nella parte in cui si rappresenta "In ogni caso, per tutti l'accesso alle strutture scolastiche è subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso del *green pass* base ed è consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l'obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di *green pass* rafforzato, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione",

si chiede di sapere, valutati gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno e urgente intraprendere delle iniziative, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere ogni forma di disparità di trattamento tra docenti, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni sia per i docenti vaccinati sia per coloro che risultano guariti dall'infezione da COVID-19.

(4-06982)

[DE VECCHIS](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

l'ordine dei medici di Roma (proc. 414/21-10/M pos.n.34127/M) ha avviato un'azione disciplinare nei confronti del dottor G. B. per presunta violazione del codice deontologico. L'accusa è di aver applicato il principio di precauzione nella prescrizione di esami pre-vaccinali per la corretta valutazione ed attestazione della classe "Goldman" di rischio di reazione avversa da vaccinazione anti SARS-COV-2 e del relativo rapporto rischio/beneficio. L'applicazione del principio di precauzione è stata ribadita anche dall'ordinanza del TAR Sicilia del 23 marzo 2022, che ha posto il quesito di legittimità costituzionale per l'attuale inadeguatezza del *triage* pre-vaccinale e della corretta valutazione di un vantaggio certo della vaccinazione per la salute individuale e collettiva superiore al danno per i singoli; l'esercizio del diritto di prudenza professionale nei confronti dei vaccini anti SARS-COV-2, come di ogni trattamento sanitario, non deve essere considerato come illecito disciplinare, ma essere in linea con le plurime prese di posizione degli organismi legislativi europei. Esso infatti è applicazione del

primo paragrafo del giuramento e dell'articolo 4 del codice di deontologia medica, che prevede l'indipendenza del medico nelle sue decisioni in funzione della tutela della salute e della vita del paziente e dell'articolo 48 dello stesso codice in termini di prevenzione (affermato anche dal primo comma dell'articolo 15), che prevede la corretta informazione al paziente dei rischi cui potrebbe andare incontro nel ricevere un farmaco ancora in fase sperimentale;

considerato che:

l'esercizio della professione medica non può prescindere dal principio di precauzione, che deve sempre ispirare la buona pratica clinica;

ad avviso degli interroganti si tratta di una interpretazione politica del codice deontologico, invece correttamente applicato dal dottor B., che ha portato ad accusare quest'ultimo per il solo fatto di non essere stato condizionato nelle sue scelte cliniche. Questo rappresenta un fatto di estrema gravità, che scredita la figura del medico e la sua etica professionale, e che deve essere debitamente stigmatizzato, si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti per quale motivo l'ordine dei medici di Roma, invece di tutelare l'indipendenza e la non condizionabilità del medico, abbia aperto un procedimento disciplinare nei confronti del dottor G. B., solo per aver applicato correttamente il principio di precauzione, che deve rappresentare la base della buona pratica clinica.

(4-06983)

[SALVINI Matteo](#) - *Al Ministro per le disabilità.* - Premesso che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, presso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli, ubicato a Palermo nel quartiere Vergine Maria, l'accesso alle persone con disabilità è limitato nelle giornate domenicali;

domenica 8 maggio 2022, in occasione della tradizionale "festa della mamma", un uomo si sarebbe recato presso il cimitero dei Rotoli per visitare la tomba della madre recentemente scomparsa, utilizzando come di consueto un'automobile, in quanto portatore di *handicap* con regolare contrassegno autorizzativo rilasciato dal Comune, ma il personale sul posto ne avrebbe impedito l'ingresso, perché la domenica il contrassegno H non sarebbe valido;

secondo il regolamento del cimitero, richiamato dai medesimi organi di stampa, l'accesso con mezzi privati sarebbe consentito solo dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 14, nonché il mercoledì fino alle 15:30, ai cittadini affetti da grave deficienza fisica e che abbiano esposto sul parabrezza il contrassegno H in corso di validità, ai cittadini che abbiano compiuto gli 80 anni di età e ai visitatori affetti da temporanea incapacità motoria, previa esposizione sul parabrezza di certificazione attestante l'impedimento alla normale deambulazione;

le disposizioni richiamate impedirebbero, di fatto, ad una persona con disabilità di accedere al cimitero comunale e far visita ai propri cari durante le domeniche, visto che per le persone con difficoltà di deambulazione l'uso di un veicolo è l'unico strumento per muoversi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti richiamati in premessa;

quali iniziative di propria competenza intenda assumere al fine di fare piena luce sull'accaduto e rendere effettivo il diritto di tutte le persone con disabilità di accedere a spazi e servizi o semplicemente l'esercizio del diritto costituzionale all'accessibilità.

(4-06984)

[SALVINI Matteo](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

il 4 ottobre 2019 Alejandro Meran, un uomo della Repubblica dominicana, accompagnato per accertamenti in Questura a Trieste, uccise due poliziotti;

a seguito del processo, Alejandro Meran è stato assolto per "vizio totale di mente", poiché secondo il verdetto della Corte d'Assise di Trieste in quel momento, come adesso, non era in grado di intendere e volere, anche se dovrà trascorrere almeno 30 anni in una residenza sanitaria assistita;

la Corte d'Assise di Trieste ha accolto la richiesta dei difensori di Meran, ma anche dei PM che avevano chiesto, "non a cuor leggero", l'assoluzione per aver commesso il fatto in stato di non imputabilità;

la pubblica accusa aveva, infatti, accolto l'esito della seconda perizia psichiatrica che ha rovesciato le

sorti del processo salvando Meran da un ergastolo sicuro per il duplice omicidio dei due poliziotti e per il ferimento di altri otto loro colleghi. Secondo la nuova perizia, già al momento del suo fermo Meran soffriva di una forma grave di schizofrenia e di un delirio persecutorio. Quanto basta a sancire la non punibilità del suo operato. Un verdetto accolto con sgomento dai familiari delle vittime, come dagli organi di appartenenza degli agenti, visto che i colpi sono stati esplosi per uccidere; al danno è seguita la beffa: la famiglia dell'agente Demenego ha denunciato di essere stata costretta a pagare tutte le spese processuali per un valore di 35.000 euro, senza rimborsi da parte dello Stato, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno sollevare le famiglie degli agenti uccisi dal pagamento delle spese processuali, attivandosi affinché lo Stato se ne faccia carico.
(4-06985)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che risulta agli interroganti che, nel pomeriggio del 4 maggio 2022, il "San Francesco riceve le stimmate" (1610) del pittore bolognese Guido Reni, esposto alla "Galleria Borghese" in occasione della mostra "Guido Reni a Roma. Il sacro e la natura", ma di proprietà comunale (collezione Museo di Roma a Palazzo Braschi), sia stato danneggiato involontariamente da una visitatrice; considerato che:

il museo ha dato rassicurazioni pressoché immediate circa la modesta portata dell'accaduto, parlando di una "lieve lacerazione superficiale", altrimenti definita "fessura", e descritta più puntualmente dalla direttrice come "4 centimetri di lesione", tali da farle qualificare il danno come "molto lieve". L'accidentalità del caso è indiscussa, ma le circostanze non appaiono del tutto chiare; alcuni resoconti giornalistici sposano infatti la tesi che la turista abbia procurato il danno perché "probabilmente colpita da un malore", come recita la nota stampa diffusa dal Museo la sera del 4 maggio. Altri lasciano spazio al dubbio e alla ben diversa valutazione del caso che quello porta con sé: diverso è se la signora ha avuto un mancamento e, nel tentativo di non cadere, si è retta alle transenne che tengono il pubblico a distanza dalle opere d'arte, urtando però il "San Francesco", o se, invece, la suddetta è inciampata nell'allestimento a causa di elementi sporgenti lungo il percorso di visita, come altre fonti prospettano, sia pure cautamente, parlando di "distrazione?in un passaggio angusto" (si veda "Roma, alla Galleria Borghese turista cade e danneggia tela di Guido Reni in mostra" su "finestresullarte");

testimonianze di altri utenti della mostra romana fanno scrivere a Maria Pia Mazza di "divisori posti ad altezza polpaccio tra le opere e i visitatori", che avrebbero già mietuto altre "vittime", sia pure con conseguenze meno rovinose, e fin da subito, cominciando da un giornalista caduto il giorno stesso dell'inaugurazione (1° marzo 2022) (si veda "Roma, turista cade e danneggia una tela del 1610 di Guido Reni in mostra alla Galleria Borghese" su "open.online");

valutato che l'allestimento incriminato, che "consiste in una architettura effimera che obbliga i visitatori a camminare sui quattro lati della sala per evitare di calpestare i mosaici pavimentali. Alcune sedute di acciaio proteggono invece i mosaici sulle fasce ai lati della sala" risulterebbe essere stato curato direttamente dalla Direzione della "Galleria Borghese", in capo alla storica dell'arte contemporanea Francesca Cappelletti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario farsi promotore di un'accurata verifica tecnica del rispetto, nell'allestimento della mostra "Guido Reni a Roma. Il sacro e la natura", in corso alla "Galleria Borghese" dal 1° marzo al 22 maggio 2022, dei criteri atti a ridurre al minimo i rischi per l'incolumità dei visitatori;

quali misure permanenti siano state prese dopo l'incidente della settimana scorsa (posto che la mostra sarà aperta fino al 22 maggio), per scongiurare rischi analoghi;

se possa riferire per quale ragione l'area dell'incidente del 4 maggio sia stata transennata e la sorveglianza in sala rafforzata solo dopo la caduta della turista, nonostante che un caso analogo fosse già occorso ad un giornalista il 1° marzo e altri, fortunatamente di minore entità, si fossero verificati in seguito, dimostrando ripetutamente la pericolosità di una scelta progettuale rivelatasi infelice;

se sia al corrente del fatto che l'allestimento della mostra sarebbe stato curato dalla Cappelletti e sia in

grado di dire, essendo la dirigente una storica dell'arte, quali professionalità interne con competenze specialistiche in materia di allestimenti museali abbiano proposto o avallato l'incauta scelta compiuta.
(4-06986)

[GUIDOLIN](#), [DI GIROLAMO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [D'ANGELO](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [ENDRIZZI](#), [CROATTI](#), [PRESUTTO](#), [PUGLIA](#), [PIARULLI](#), [FERRARA](#), [MAIORINO](#), [BOTTICI](#), [FEDE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'interno e per le disabilità.* - Premesso che:

come riportato da recenti notizie di stampa, un gravissimo e inaccettabile episodio di inciviltà e degrado morale si è verificato nel tardo pomeriggio del 18 aprile 2022, a danno di ventisette ragazzi disabili, i quali, dopo essere saliti sul treno regionale 3075 alla stazione ferroviaria di Genova (piazza Principe) con direzione Milano, in forza di regolare prenotazione, trovavano i loro posti occupati, illegittimamente, da altri passeggeri, che si rifiutavano categoricamente di lasciarli liberi. Di conseguenza, il gruppo dei giovani disabili degli accompagnatori veniva, di fatto, costretto ad abbandonare il treno;

l'episodio è ancora più grave in quanto, si apprende ancora che il gruppo di ragazzi ha cercato di far valere i propri diritti, sottolineando che l'intera carrozza fosse a loro riservata ma, nonostante la presenza della Polizia ferroviaria e del personale Trenitalia, capotreno compreso, i turisti si rifiutavano di alzarsi per lasciare il posto ai legittimi prenotatari. Trenitalia, per cercare di ovviare in qualche modo all'incresciosa situazione, allestiva un *pullman* sostitutivo per i ragazzi disabili e i loro accompagnatori con destinazione Milano;

considerato che Giulia Boniardi, responsabile l'associazione "Haccade" con cui viaggiavano i ragazzi disabili, ha riferito alla stampa: "Sull'autobus le condizioni erano disagiati: privilegiamo il treno normalmente perché ha una maggiore possibilità motoria, oltre ai servizi igienici. A Milano Centrale, quasi tre ore dopo l'orario previsto, l'autobus si è fermato in piazza Duca d'Aosta in una fermata dei bus Atm senza garantire alcuna sicurezza per i nostri passeggeri. Sono stati fatti scendere sul marciapiede, ma le valigie erano in mezzo alla strada. Abbiamo richiesto assistenza a Trenitalia, ma non ci è stata data: l'azienda non sapeva né dove fossimo né tantomeno che ci fossimo. Siamo stati abbandonati". L'associazione assicura che ci sarebbe stata "tutta la disponibilità a cambiare prenotazione e salire su un altro treno: bastava una telefonata per avvisare del disagio" ("milano.corriere", 20 aprile 2022);

considerato inoltre che:

quanto accaduto, oltre a testimoniare il mancato rispetto delle normali regole di convivenza e la totale mancanza di sensibilità verso le persone disabili, lascia ancora più perplessi in quanto Trenitalia e la Polizia ferroviaria avrebbero dovuto garantire, a coloro che ne avevano diritto in quanto avevano prenotato e pagato, di prendere posto sul treno;

andrebbe accertata ogni eventuale violazione di legge da parte dei viaggiatori che hanno costretto i ragazzi disabili a scendere dal treno,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno assumere urgenti iniziative di competenza volte a verificare l'accaduto e ad accertare le responsabilità di coloro che non hanno garantito il servizio, anche al fine di evitare che episodi di tale gravità abbiano a ripetersi.

(4-06987)

[LOREFICE](#), [ANASTASI](#), [CAMPAGNA](#), [TRENTACOSTE](#), [PISANI Giuseppe](#), [ROMANO](#), [PAVANELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la pandemia da COVID-19, il cui stato d'emergenza durato oltre due anni si è appena concluso, ha fatto emergere, in buona parte delle regioni italiane e anche in quelle considerate più "virtuose", tutte le carenze di un sistema sanitario fondamentalmente regionale, in cui lo Stato centrale mantiene più che altro un ruolo di controllo e di definizione di *standard* minimi di assistenza che devono essere garantiti a tutti i cittadini;

tuttavia, negli ultimi due anni si è assistito a un tentativo di rilancio della sanità pubblica, proprio a seguito della pandemia che, oggi, dovrebbe già mostrare molti dei risultati attesi;

considerato che:

in data 20 gennaio 2022, lo scoppio di un focolaio di COVID-19, che coinvolgeva tre dei cinque addetti del reparto di terapia intensiva dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela (Azienda sanitaria provinciale Caltanissetta), portava alla decisione di chiudere il reparto e di trasferire i sette pazienti ivi ricoverati, in gravi ma stabili condizioni, all'ospedale "S. Elia" di Caltanissetta, nonostante i rischi che evidentemente portava questa decisione;

secondo quanto risulta agli interroganti i parametri vitali dei pazienti trasferiti crollavano a seguito del trasporto e i medici del S. Elia di Caltanissetta, infatti, riferivano, seppur informalmente, che nelle ore immediatamente successive al trasferimento si sono potuti occupare, esclusivamente, di stabilizzare con urgenza i pazienti dopo le operazioni di trasferimento e dalle dirette conseguenze dello stesso;

a seguito del trasferimento a oltre 70 chilometri di distanza, tutti i sette pazienti perdevano la vita nel giro di pochi giorni;

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

la decisione di trasferire pazienti in terapia intensiva espone a enormi rischi che solo in condizioni di assoluta eccezionalità possono essere assunti da parte della dirigenza di un ospedale e dall'Azienda sanitaria di riferimento;

dopo due anni di pandemia le aziende sanitarie dovrebbero essere in grado di gestire eventuali focolai tra il personale sanitario in condizioni di sicurezza e senza esporre i pazienti a rischi ingiustificati e ingiustificabili;

sarebbe stato più opportuno evitare la chiusura della terapia intensiva, trasferendovi, per il tempo necessario, personale medico occupato presso altri reparti di terapia intensiva COVID dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta;

considerato infine che nessuno dei suddetti pazienti ricoverati era al momento del trasferimento intubato, erano in condizioni fragili, ma stazionarie e per alcuni si registrava un miglioramento generale della propria condizione, situazione che faceva sperare in un decorso positivo della malattia, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno avviare un'indagine, previo invio di ispettori, rispetto alle decisioni assunte in occasione dello scoppio del focolaio di COVID-19 presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela, dando così le doverose risposte alle famiglie dei pazienti deceduti.

(4-06988)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la Villa marittima romana di Minori (Salerno) è in condizioni di incuria e degrado. I resti del sito risalente al I secolo d.C. si presentano con un'assenza di manutenzione: erba alta, acqua paludosa nelle vasche e i mosaici danneggiati;

per il 1° maggio 2022 era stata annunciata una giornata di apertura straordinaria e gratuita del sito, anche se in realtà la Villa è aperta tutti giorni con ingresso gratuito seppure in condizioni non buone, nonostante il 28 maggio 2019 fosse stato annunciato lo stanziamento, da parte del Ministero della cultura, di un finanziamento pari a 4,9 milioni di euro per il restauro del monumento e dell'annesso "Antiquarium";

il 23 aprile 2020 il Comune di Minori aveva ricevuto nota dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali, con cui si comunicava la predisposizione del disciplinare d'obbligo relativo al progetto per il restauro dell'antico complesso monumentale;

il Comune di Minori sostiene che, pur non essendo proprietario, da tredici anni provvede al diserbo e alla pulitura delle vasche;

nulla si conosce sullo stato del progetto finanziato per 4,9 milioni di euro che al tempo dello stanziamento scatenò l'immane corsa all'accaparramento del merito, mentre a distanza di anni si riscontra che è rimasto solo un annuncio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa riguardanti lo stato di Villa romana di Minori;

quali atti siano stati compiuti per finalizzare lo stanziamento di 4,9 milioni di euro e a chi siano da

imputare i palesi ritardi;

se il Ministro ritenga che sia un autentico crimine culturale disporre di un simile patrimonio tenuto in uno stato di abbandono con grave nocumento per Minori e la Costa d'Amalfi tutta;

come sia possibile che a pochissima distanza tra di loro, nel Comune di Ravello, Villa Rufolo segni straordinari *record* di presenze turistiche, mentre la Villa romana di Minori versì in tale stato, venendo di fatto sottratta all'offerta culturale del territorio per un flusso turistico di qualità internazionale.

(4-06989)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

i cittadini, i professionisti, le Istituzioni, gli operatori economici, accedono ai servizi dell'Agenzia delle entrate per il tramite del portale "Sister", gestito con il supporto tecnico della SOGEI, che l'ha realizzato e ne cura il funzionamento;

è questo l'unico portale di accesso tramite il quale si possono effettuare visure ipotecarie e catastali, inviare atti di aggiornamento catastale, denunce, modelli ai fini fiscali, registrare contratti e tutte le altre operazioni connesse;

ricorrentemente si riscontrano difficoltà di accesso, interruzioni più o meno momentanee dei servizi, scarto di modelli o atti, irraggiungibilità del sito; e basta eseguire una veloce navigazione su qualsiasi *browser*, digitando "disservizi sister" per visionare un elenco lunghissimo;

di recente, a seguito di un blocco pressoché totale che perdura ancora oggi, la stessa Agenzia delle entrate con la comunicazione inviata ai professionisti, ha addossato per la prima volta ed ufficialmente la responsabilità a SOGEI, dichiarando l'incapacità di quest'ultima di risolvere i problemi;

questi continui disservizi, che non sono più sopportabili, né tollerabili, recano ingenti danni ai singoli cittadini, ai professionisti, agli operatori economici ed anche allo Stato, perché rendono impossibile, tra l'altro, il versamento di tasse, tributi ed imposte, *in primis* all'imposta di registro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti determinati dal disservizio;

se SOGEI e l'Agenzia delle Entrate, per la loro funzione ed i dati che trattano, rientrino tra quei soggetti accreditati per svolgere alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri attività rientranti tra quelle definite di interesse strategico per lo Stato, la cui mancata ovvero inidonea esecuzione comporta l'irrogazione di sanzioni rilevanti;

quali iniziative il Ministro intenda realizzare visto che questa situazione determina l'interruzione di un pubblico servizio.

(4-06990)

[NASTRI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la Città della Salute e della Scienza di Novara è un progetto di ampio respiro, strategico per il Piemonte, che occuperà un'area totale di 172.000 metri quadrati per un totale di 711 posti letto;

negli ultimi tempi, in materia di sanità piemontese, si sente parlare di *deficit* importanti, di possibili piani di rientro, di riduzione delle spese; ciò vuol dire che la pandemia non ha insegnato nulla: mancano medici, mancano infermieri e altro personale; è in atto una dinamica pericolosissima, in base alla quale molti medici stanno lasciando gli ospedali: parlare di tagli è il modo migliore per spingere all'esodo ancora più sanitari; al contrario, è invece il momento di investire sulle strutture ospedaliere e sul personale;

considerato che:

lo scorso settembre 2021, a seguito di un incontro fra Ministero della salute e Regione Piemonte, era stato assicurato che l'*iter* amministrativo e finanziario della Città della Salute e della Scienza di Novara sarebbe proseguito senza ritardi, grazie al rapido intervento della Regione;

si era reso necessario un nuovo aggiornamento del piano finanziario, dopo che era andata deserta la gara d'appalto indetta dall'Azienda ospedaliera universitaria, e contestualmente la proroga di un anno del finanziamento di 95 milioni; l'aggiornamento del piano finanziario ha consentito anche di coprire la comparsa di maggiori oneri derivanti dal repentino incremento dei costi delle materie prime verificatosi nell'ultimo anno; l'assessore alla Sanità aveva anche comunicato l'affidamento da parte della stazione appaltante ad un professionista dell'incarico per la revisione dei prezzi e del quadro

economico per la parte pubblica;
in sostanza, si attendeva unicamente il parere sulla revisione dei prezzi e sul nuovo quadro economico da parte del Nucleo di valutazione del Ministero, per poter procedere con la nuova gara d'appalto, e garantire finalmente la conclusione dei lavori di un'opera attesa da anni e che rappresenta, assieme al Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino, uno dei più importanti interventi di edilizia sanitaria del Piemonte, fondamentale per la città di Novara e per le zone limitrofe;
considerato, inoltre, che i soliti rallentamenti e intoppi burocratici a livello centrale hanno portato alla mancata nomina dei membri del Nucleo di valutazione del Ministero della salute; questi ritardi ingiustificati rischiano di far slittare a chissà quando il via al nuovo bando di gara per la realizzazione della Città della Salute, con un'aggravante imperdonabile: ogni slittamento produce un aumento dei costi, che porta a nuove richieste di finanziamento, che porta a nuovi ritardi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda procedere tempestivamente alla nomina dei membri del Nucleo di valutazione del Ministero, al fine di garantire rapidamente la conclusione della gara d'appalto per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara, e permettere così la fruizione di una delle opere più importanti di edilizia sanitaria per il territorio piemontese.

(4-06991)

[LA PIETRA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

sta destando preoccupazione la notizia, riportata in questi giorni da organi di stampa, che la multinazionale agroalimentare francese Lactalis, proprietaria dal 2019 della BU Castelli Specialità DOP, avrebbe deciso di chiudere entro il primo trimestre del 2023 lo stabilimento Alival di Ponte Buggianese (Pistoia), specializzato nella produzione di prodotti caseari, e quello di Reggio Calabria; l'azienda ha motivato la scelta con la necessità "di concentrare gli investimenti sulle strutture economicamente più sostenibili" e "riportare in equilibrio la gestione operativa dell'azienda, da tempo in sofferenza, e oggi aggravata dall'impatto sui costi di produzione dovuto al protrarsi della crisi pandemica e al nuovo scenario di crisi internazionale";

dure le parole dei sindacati di categoria, secondo i quali non è stato mai aperto "un percorso di gestione della crisi" e parlano di una drammatica "dimensione sociale degli impatti prodotti dalla ristrutturazione della società Alival per un totale di oltre 150 lavoratori direttamente coinvolti" e, ovviamente, di tutto l'indotto;

è necessario un'azione incisiva delle istituzioni competenti per addivenire ad una rivalutazione da parte di Lactalis del piano aziendale, che preveda un investimento negli stabilimenti coinvolti, rilanciando la sua produzione e immagine, e garantisca il consolidarsi degli effetti positivi raggiunti sull'intero settore lattiero-caseario, nonostante i difficili anni di emergenza pandemica, evitando la perdita del salario per numerose famiglie, spesso monoreddito, e l'innescare di un'ulteriore bomba sociale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

se e quali iniziative di competenza intendano assumere per aprire un tavolo di crisi, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare il comparto agroalimentare italiano, individuando soluzioni alternative alla chiusura dei siti produttivi Lactalis, che rappresentano, in particolare, per Ponte Buggianese e la Valdinievole (Pistoia) e per l'intera regione Toscana un presidio economico e sociale fondamentale.

(4-06992)

[LANNUTTI](#), ANGRISANI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il 9 dicembre 2021 la Cassa di Risparmio di Bolzano - Südtiroler Sparkasse AG ("Sparkasse") ha lanciato un'Offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria sulla Banca di Cividale S.p.A. - Società Benefit ("CiviBank" di Cividale del Friuli, in provincia di Udine), di cui detiene già il 17 per cento. L'operazione, approvata dal *board* della banca altoatesina, prevede un prezzo di offerta di 6,50 euro per azione e di 0,1575 euro per ciascun *warrant*. Il prezzo per azione offerto incorpora un premio del 22,64 per cento rispetto alle quotazioni del periodo decorrente dal 15 ottobre 2021 al 3 dicembre 2021 su Hi-Mtf e del 21,02 per cento rispetto alla media dei prezzi degli ultimi 12 mesi su Hi-Mtf;

l'operazione ha lo scopo di creare un nuovo gruppo bancario formato dalle due banche, che resteranno entità giuridiche distinte e con sede in una delle regioni del Nord-Est. In termini di quote di mercato nel territorio di riferimento, si posizionerà immediatamente dopo i quattro principali gruppi bancari nazionali. Secondo Sparkasse, il nuovo gruppo potrà contare su un totale di bilancio a livello consolidato superiore a 16 miliardi di euro e un totale di masse amministrate pari a 26 miliardi di euro; al 30 giugno 2021 Sparkasse e Civibank avevano rispettivamente 1.271 e 583 dipendenti, mentre il numero di filiali rispettivamente di 107 e 64. La banca di Bolzano ha chiuso il bilancio 2021 con un utile netto di 72,6 milioni di euro, il più alto della storia della banca, con un incremento del 139,6 per cento rispetto all'anno precedente. Mentre la CiviBank ha chiuso il bilancio 2021 con un utile netto di 14,1 milioni di euro (più 108 per cento rispetto all'esercizio precedente);

considerato che:

secondo il CdA di CiviBank la richiesta di Sparkasse porterebbe a "un'Opa ostile", che tradisce le promesse di costruire una "banca del Nord-Est capace di rispettare le identità dei territori" e potrebbe danneggiare un "percorso di risanamento in corso da sei anni", che ha consentito all'istituto di Cividale di conseguire un sostanzioso utile di esercizio nell'ultimo bilancio, tanto da anticipare al 2021 obiettivi previsti per il 2023;

lo scorso 25 aprile 2022, i legali della CiviBank hanno depositato un ricorso al Tribunale dell'Unione europea in merito alle offerte pubbliche di acquisto, volontarie e totalitarie, promosse da Sparkasse, al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Banca centrale europea volta ad autorizzare Sparkasse e la Fondazione Sparkasse all'acquisizione di una partecipazione qualificata superiore al 10 per cento e alla successiva acquisizione di una partecipazione di controllo di CiviBank;

nel merito, tale ricorso ha a oggetto l'accertamento del rispetto, da parte di Sparkasse e della Fondazione Sparkasse, della disciplina (decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153) che ha introdotto l'obbligo per le fondazioni bancarie di dismettere le partecipazioni detenute nelle società bancarie conferitarie e il divieto di assumere nuove partecipazioni di controllo in banche. Tale divieto trova una deroga per le fondazioni con sede operativa prevalentemente in regioni a statuto speciale: ragione per cui la fondazione Sparkasse detiene tutt'oggi una partecipazione di controllo in Sparkasse pari al 63,6 per cento;

tale deroga è stata concepita per preservare l'identità territoriale delle banche possedute da tali fondazioni bancarie, nei termini riconosciuti dalla Corte costituzionale, che ha identificato la *ratio* nel "mantenimento di uno stretto legame tra la fondazione e la banca conferitaria, nell'ambito dello stesso territorio". Pertanto il ricorso presentato da CiviBank trova motivazione nel fatto che tale deroga concede, sì, alle fondazioni con sede operativa prevalentemente in Regioni italiane a statuto speciale, quali la Fondazione Sparkasse, di conservare la partecipazione detenuta nella banca conferitaria alla data di entrata in vigore del decreto ma, al contempo, non anche di acquisire il controllo di nuove banche;

il CdA di CiviBank ha inoltre deliberato una seconda iniziativa di tutela dinanzi alla giurisdizione amministrativa, volta a ottenere l'annullamento e la concessione di misure cautelari in relazione al provvedimento di pertinenza dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni bancarie, ugualmente inficiato dalla predetta violazione del divieto di acquisizioni extra-regionali;

oltre a quelle promosse da CiviBank, lo scorso 16 aprile 2022 anche il "Comitato soci e amici della banca Civibank", per il tramite dell'avvocato Gianluca Romagnoli, professore di diritto dell'economia presso l'Università di Padova, ha promosso iniziative nei confronti della Banca d'Italia, della CONSOB e del Ministero in indirizzo, tutte volte a richiedere a tali Autorità una valutazione in merito alla legittimità dell'agire di Sparkasse e della Fondazione Sparkasse nel contesto dell'offerta, alla luce della medesima disciplina di legge relativa al divieto di acquisizione di nuove partecipazioni bancarie di controllo e posta a fondamento delle iniziative della banca descritte;

considerato infine che il 2 maggio le azioni portate in adesione ammontavano complessivamente a 10.524.042, che rappresentano il 39,78 per cento del capitale sociale di CiviBank; tenuto conto delle adesioni ricevute e delle azioni già possedute, la partecipazione di Sparkasse sarebbe ora pari al 56,87 per cento del capitale sociale dell'istituto cividalese. Per Sparkasse, quindi, "la maggioranza del

capitale (escludendo cioè la partecipazione già in mano a Sparkasse e le azioni proprie detenute da CiviBank) ha aderito all'OPA. Per quanto riguarda l'Offerta sui *warrant*, la quota è del 36,69 per cento, con adesioni in forte crescita anche su questo fronte", precisano dall'istituto altoatesino, si chiede di sapere:

di quali elementi disponga il Ministro in indirizzo circa l'operazione di OPA richiamata in premessa, considerando che l'operazione ha già incassato i pareri favorevoli delle Autorità di controllo; quali iniziative, per gli aspetti di propria competenza, intenda intraprendere a diretta tutela dei risparmiatori dell'emittente, considerando che per gli interroganti l'operazione penalizzerebbe di fatto i soliti piccoli risparmiatori, in quanto Sparkasse con l'acquisizione di CiviBank otterrebbe significative sinergie e tenuto conto che l'imponente differenza tra il patrimonio netto di Civibank e il prezzo riconosciuto ai soci comporterebbe un beneficio per Sparkasse, stimato dalla stessa banca altoatesina in oltre 180 milioni di euro, un beneficio che peraltro si trasferirebbe da una banca con sede in Friuli-Venezia Giulia in favore di una banca, e dei relativi azionisti, con sede in Alto Adige, quale è Sparkasse.

(4-06993)

[LANNUTTI](#), [BOTTO](#), [ANGRISANI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la Superjet International S.p.A. è una *joint venture* nata nel 2007 tra l'azienda italiana Alenia Aermacchi, allora detenente il 51 per cento del capitale, e l'industria aeronautica russa Sukhoi Civil Aircraft Co. (SCAC), detenente il restante 49 per cento del capitale;

nel 2016 Alenia Aermacchi è confluita nella divisione aerostutture di Leonardo S.p.A. (il cui maggior azionista, con una quota del 30 per cento, è il Ministero dello sviluppo economico), che il 6 dicembre dello stesso anno ha ceduto alla russa SCAC il 90 per cento della quotazione complessiva di Superjet International, restando titolare del restante 10 per cento;

l'azienda ha la sua sede principale nel perimetro aeroportuale di Tessera a Venezia, nell'entroterra lagunare, e occupa attualmente, oltre all'indotto, 144 dipendenti, impiegati in diverse attività: manutenzione dei velivoli, assistenza clienti, addestramento piloti e altre attività di supporto alla vendita;

la Superjet, che ha già subito conseguenze significative dalle sanzioni imposte alla Federazione Russa in seguito all'intervento militare in Crimea del 2014, rischia ora di essere messa definitivamente in ginocchio dall'attuale crisi ucraina;

infatti, l'esplosione del conflitto e le conseguenti sanzioni comminate alla Russia avrebbero causato una grave crisi di liquidità, tale da mettere in discussione l'effettiva capacità dell'azienda di provvedere alla liquidazione delle retribuzioni;

in particolare, risultano essere state sospese tutte le certificazioni EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) relative a volo, manutenzione e progettazione del velivolo SSJ 100 trattato dall'azienda;

inoltre, diversi fornitori della Superjet avrebbero già comunicato all'azienda la volontà di interrompere gli approvvigionamenti, indispensabili per onorare gli impegni commerciali già concordati;

a complicare ulteriormente la situazione, la decisione a inizio aprile 2022, di procedere con l'accordo di solidarietà al 70 per cento, presa nel timore di ritrovarsi senza liquidità di qui a giugno. Il Ministero del lavoro ha autorizzato fino al 19 agosto il trattamento di integrazione salariale per tutti i lavoratori dell'azienda. Di fatto, però, il 15 aprile tutto è stato superato da un problema più immediato: le banche Intesa e Credito Cooperativo della Marche hanno bloccato i conti dell'azienda «a scopo cautelativo», senza alcun confronto preventivo con la società, impedendo a Superjet di saldare già i salari del 28 aprile 2022;

considerato infine che ad oggi, la società controllante della Superjet, attualmente la Irkut Corporation JSC, non ha ancora reso alcun chiarimento in relazione alla volontà di garantire la continuità delle attività nella sede di Tessera,

si chiede di sapere se il Governo, alla luce degli effetti delle sanzioni applicate alla Russia per l'aggressione militare in Ucraina, intenda intraprendere iniziative, anche mediante un maggior

coinvolgimento di Leonardo S.p.A., che detiene il 10 per cento della società, al fine di assicurare la piena continuità aziendale e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali della Superjet International.

(4-06994)

[FANTETTI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Si chiede di sapere:

anche a seguito di precedenti interrogazioni parlamentari (3-02722 del 20 luglio 2021 e 4-06597 dello scorso 15 febbraio 2022), quali iniziative siano state ad oggi assunte dai Ministri in indirizzo ai fini dell'attuazione dei commi da 1144 a 1149 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

quali ulteriori tempi i Ministri si siano dati per rendere operante il disposto dei commi della stessa legge, indicato nel testo "entro 6 mesi" dal 30 dicembre 2020;

se non ritengano di interesse primario l'esigenza di promuovere i beni di consumo tipici ed i prodotti della ristorazione tradizionale italiana, che all'estero rappresentano l'eccellenza del nostro Paese, offrono possibilità di investimento alle imprese italiane del settore e, favorendo la crescita delle esportazioni, contribuiscono ad accrescere e valorizzare la base produttiva italiana, l'occupazione nazionale, la ricerca e la nostra competitività in ambito internazionale;

in che modo vada interpretato il mancato rispetto, in particolare da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'impegno derivante dall'attuazione del disposto legislativo ricordato (ex commi da 1144 a 1149, dell'art.1 della legge n. 178 del 2020) nel momento in cui le maggiori agenzie di stampa pubblicizzano oggi la nascita del marchio "Ospitalità italiana per le pizzerie italiane nel mondo" che si aggiunge a quello dei ristoranti e delle gelaterie "italiane nel mondo" come iniziativa promossa da Unioncamere con il supporto tecnico-scientifico di ISNART (Istituto nazionale di ricerche turistiche);

se il Ministro dello sviluppo economico concordi con quanto riportato e cioè che il nuovo "marchio diventa uno dei più importanti provvedimenti istituzionali per la difesa dai numerosi tentativi di plagio di questo simbolo della tradizione italiana e per la tutela del suo processo produttivo e della primarietà degli ingredienti. Dopo i ristoranti e le gelaterie quindi anche le pizzerie potranno vantare un riconoscimento distintivo capace di farle emergere dal mercato, grazie agli elementi qualità e di italianità accertati con verifiche oggettive e imparziali" (fonte notizia dell'agenzia "ANSA" del 9 maggio 2022, alle ore 12,34) con ciò eventualmente contraddicendo e rendendo inapplicabile il contenuto del suddetto provvedimento legislativo e la correlata previsione finanziaria.

(4-06995)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 1° maggio 2022, durante i cortei in occasione della Festa dei Lavoratori a Torino e a Trieste ci sono state tensioni tra manifestanti e Polizia. Da una nota diramata dal sindacato di Polizia "Italia Celere", è emerso che nel capoluogo piemontese un cordone di Polizia schierato su via Roma ha impedito l'avanzata dei manifestanti in un'area che era inibita al passaggio del corteo;

dopo poco i manifestanti hanno tentato di oltrepassare lo schieramento di cui una parte viene spostata sotto il porticato della medesima via con le spalle al muro a ridosso degli esercizi commerciali. Qui, il corteo ha cercato lo scontro con il Reparto mobile, investendolo con parolacce, sputi e bastonate;

durante il corteo dei lavoratori ci sono stati dei tentativi da parte dei militanti "No Vax" di infiltrarsi tra i manifestanti, ma, grazie all'intervento della Polizia, questi tentativi sono stati respinti. In piazza Italia invece si è assistito ad una vera e propria rissa tra organizzatori dell'evento e disturbatori "No Vax", perché di fatto, per ragioni ai più sconosciute, non è stato fatto intervenire chi era deputato alla sicurezza e alla legalità;

un funzionario di Polizia, donna in abiti civili, avrebbe ordinato agli agenti di indietreggiare, permettendo ai manifestanti di avanzare contro gli uomini in divisa che stavano ripiegando,

si chiede di sapere:

quali siano le direttive impartite per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in casi come quello descritto;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che occorra rivedere alcune scelte che espongono ad un rischio troppo elevato i poliziotti in divisa che, intervenendo, hanno la quasi certezza di essere indagati e

indietreggiando, di finire in ospedale, come appunto accaduto a Torino;
se a tal proposito ritenga opportuno prendere provvedimenti volti a chiarire i comportamenti da adottare al fine di tutelare il personale maggiormente esposto a violenze nei casi di cortei, come quello citato in premessa.

(4-06996)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

mentre gli incidenti e i morti sul lavoro segnano un aumento costante, confermato anche nei primi mesi del 2022, l'ultimo decennio ha visto crollare il numero di ispettori e controlli;

il contrasto all'illegalità, oltre ad essere un problema di organici è, soprattutto, questione di competenze e quelle degli ispettori che vigilano sul mondo del lavoro si stanno svilendo così in fretta che manca il tempo di farle acquisire ad altri. A dirlo sono gli ispettivi dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), istituito con decreto legislativo n. 149 del 2015 per unificare tutta la vigilanza, compresa la materia di INPS e INAIL, che da allora non hanno più assunto nuovi ispettori;

le comunicazioni di incidenti arrivate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tra gennaio e marzo 2022, sono state 194.106 contro le 128.671 del primo trimestre del 2021, anno in cui 1.221 persone hanno perso la vita sul posto di lavoro, oltre il 12 per cento in più rispetto al periodo pre-pandemia;

questo aumento continuo fa interrogare sulle scelte fatte sul fronte della prevenzione e dei controlli. Dai dati del 2015, l'INAIL aveva 470 ispettori, che oggi si sono ridotti a meno di 200 con intere province scoperte e regioni sguarnite. L'Istituto nazionale della previdenza sociale aveva 1.600 ispettori e oggi ne conta 970, con altri 200 in attesa della pensione entro l'anno. Lo stesso Ispettorato nazionale del lavoro, istituito per ricondurre tutta l'attività ispettiva sotto il controllo del Ministero del lavoro, dai 6.500 ispettivi di sette anni fa è passato ai 4.000 di oggi;

negli uffici territoriali la carenza di organico è incredibile: non si riescono ad evadere le richieste del mondo produttivo e anche il personale amministrativo è ormai molto carente, così che gli ispettori non escono per i controlli, perché devono stare in ufficio ad occuparsi della parte amministrativa. È pur vero che nel mese di maggio 2022 è previsto l'immissione di 1.900 nuovi ispettori ordinari dell'Ispettorato nazionale del lavoro (ed entro la fine dell'anno di altri 1.174 ispettori tecnici), ma risulta grave che il bando per i profili tecnici accetti una qualunque laurea triennale;

per questa ragione, gli oltre 10.000 tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro che operano in numerosi settori della prevenzione, che vanno dalla sicurezza sul lavoro all'igiene degli alimenti, alla veterinaria, all'igiene pubblica e all'ambiente, lamentano il grave disagio relativo alla professionalità specifica che tale ruolo richiede. Infatti, i tecnici della prevenzione sono in possesso di una specifica laurea in "Tecniche della Prevenzione" conseguita presso la facoltà di Medicina e Chirurgia; sono esperti sanitari iscritti ad un Albo professionale e rivestono, per i loro delicati compiti, la qualifica di ufficiali di Polizia giudiziaria;

sembra si voglia sminuire la figura sanitaria che opera nei vari settori del controllo pubblico: prima in qualità di vigili sanitari e oggi come tecnici della prevenzione laureati. Il Ministero della salute e le regioni sono a conoscenza dell'attività svolta da servizi ispettivi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, però, invece di incentivare questa figura sanitaria rafforzandola, dopo anni di tagli indiscriminati sui dipartimenti di prevenzione, si fa di tutto per escluderla e depotenziarla, affidando la sicurezza sui luoghi di lavoro ad altri soggetti che non sono in possesso di adeguata formazione e di competenze specifiche;

in particolare l'INL ha emanato un bando il quale prevede l'assunzione di 1.200 nuovi "ispettori tecnici" presso gli ispettorati del lavoro. Detto bando prevede, per l'ammissione al concorso, il possesso di una generica laurea triennale. Perciò, il messaggio è di tipo generalista: qualsiasi specializzazione consente di svolgere l'attività e le competenze del tecnico della prevenzione nel settore ispettivo nel campo della sicurezza del lavoro;

considerato che:

nonostante le numerose lamentele pervenute agli organi centrali, sia da parte dell'Associazione di categoria UNPISI, che dal mondo civile e universitario e dall'Ordine professionale, la risposta non si è

fatta attendere: un nuovo bando dell'INAIL per la copertura di 32 posti presso la consulenza tecnica per l'accertamento dei rischi e della prevenzione. In quest'ultimo bando pubblico, al danno si aggiunge la beffa e cioè che il requisito per accedere a questo nuovo concorso è quello di essere in possesso di una laurea magistrale, ne vengono elencate ben 23, ma fra queste non è presente quella in Tecniche della Prevenzione;

si è quindi arrivati al paradosso e cioè che chi è storicamente titolato e formato dall'Università e dallo Stato viene automaticamente escluso dalle attività di controllo ed ispezione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel recente bando, dunque, viene negato il possesso di competenze specifiche, mortificando e svalutando le competenze dei tecnici della prevenzione;

si verifica quindi che da un lato gli organici sono falciati dai pensionamenti con le ovvie conseguenze sull'attività ispettiva, dall'altro una transizione verso l'Ispettorato unico e l'ispettore onnisciente che, però, non sembra funzionare perché agli ispettori INL vengono affidati anche gli accertamenti in materia di sicurezza e salute, precedentemente di esclusiva competenza del personale tecnico del SSN laureato in Tecniche della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che sia stato sottovalutato il ruolo dei tecnici della prevenzione, che ogni giorno svolgono con abnegazione e altissimo spirito di servizio l'attività di controllo negli uffici ispettivi delle aziende sanitarie locali;

quali iniziative intenda assumere al fine di potenziare piuttosto che svilire tale figura, che ha sempre contribuito all'elevazione di *standard* ottimali di salute pubblica.

(4-06997)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Comune di Monteiasi, in provincia di Taranto, con delibera n. 46 del 9 giugno 2021, aveva disposto una serie di intitolazioni di strade, immobili e apposizioni targhe che ricordassero alcuni personaggi locali e nazionali;

tra le proposte deliberate dalla Giunta comunale c'era quella di intitolare una strada comunale a Giorgio Almirante;

lo scorso 8 febbraio, il Prefetto di Taranto, dottor Demetrio Martino, dopo aver vagliato le varie proposte contenute nella delibera, ha ritenuto non opportuno intitolare la strada ad Almirante, motivando questa decisione con il fatto che si tratterebbe di una scelta "non unanimemente condivisa ed apprezzata dalla popolazione" e che potrebbe "generare manifestazioni di dissenso", trattandosi di "persona divisiva" che porterebbe a "possibili negative ricadute sulla coesione civile e sociale e con potenziali rischi di turbative per l'Ordine pubblico";

in tutta Italia sono state intitolate strade a Giorgio Almirante, come ad esempio a Viterbo, Pomezia, Rieti, Agrigento, Bari, Lecce ed altri comuni,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Prefetto abbia deciso di non intitolare la strada ad un politico italiano, *leader* di partito nel corso della Prima Repubblica, che ha già avuto altre intitolazioni in importanti città;

su quali basi il Prefetto ritenga che la popolazione non apprezzerrebbe questa scelta e perché ritenga Almirante più divisivo di qualsiasi altro politico che, chiaramente per sua natura, avrà estimatori e detrattori;

se non ritenga questa decisione, motivata dalla preoccupazione di "turbative per l'ordine pubblico", una resa dello Stato ai soliti facinorosi e violenti dell'estrema sinistra, che in circostanze del genere scendono in piazza per protestare contro decisioni prese, come in questo caso, democraticamente.

(4-06998)

[FARAONE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* -

(4-06999)

(Già 3-02971)

[SANTANGELO](#), [PIRRO](#), [FERRARA](#), [LEONE](#), [PAVANELLI](#), [PUGLIA](#), [D'ANGELO](#), [DE LUCIA](#), [LOREFICE](#), [DI GIROLAMO](#), [MAIORINO](#), [TRENTACOSTE](#), [CROATTI](#), [VANIN](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

da articoli di stampa pubblicati sulla rivista *on line* "Tp24" in data 27 maggio 2022 si apprende delle presunte molestie sessuali ad opera di un arbitro internazionale di scherma, E. B. di Mazara del Vallo (Trapani), ai danni di un'atleta minorenni. Secondo il racconto della vittima, nei giorni in cui a Riccione (Rimini) si svolgeva un'importante manifestazione giovanile di scherma, l'arbitro, mentre si trovavano in *hotel*, l'avrebbe baciata, palpeggiata, tentando di aprirle con forza le gambe. Detti episodi sono stati denunciati tramite querela presentata il 2 luglio 2021 a Palermo, sebbene, per competenza territoriale, l'indagine sia oggi in capo alla Procura di Rimini;

poco tempo dopo, il 2 aprile 2022, nel corso di una gara di Coppa Italia regionale assoluta a Santa Venerina (Catania) ad arbitrare la vittima minorenni è stato designato proprio il suo presunto aggressore, B.. Accortasi della marchiana coincidenza, il giorno precedente alla gara, la famiglia della minorenni ha palesato la propria rimostranza scrivendo al presidente della Federscherma, Paolo Azzi, chiedendo l'immediata sospensione dell'arbitro. La risposta, però, è giunta solo tardivamente due giorni più tardi, e riguardava l'asserita inaccoglibilità della richiesta, poiché basata su una generica informazione e il suggerimento di rivolgersi alla Procura del CONI e alla Procura federale. Consiglio immediatamente seguito dalla famiglia in data 5 aprile 2022;

solo in data 22 aprile l'arbitro è stato sospeso *sine die* dalla Federazione;

a riprova della grave negligenza nella designazione, non poteva non essere noto alla Federazione il precedente riguardante l'arbitro B., destinatario di un provvedimento di sospensione per 30 giorni dalla Federazione italiana di scherma a seguito delle accuse di molestie da parte di una giovane ventenne aspirante arbitro, che aveva raccontato di essere stata invitata dall'arbitro ad appartarsi insieme a lui nella camera dell'*hotel* in cui soggiornavano. In quell'occasione, sempre secondo il racconto dell'aspirante arbitro, B. avrebbe cercato di convincerla a concedersi a lui offrendo in cambio aiuto per superare gli esami per conseguire la qualifica di arbitro nazionale. Questo caso, però, non risulta essere stato notiziato alla giustizia ordinaria e pertanto è rimasto all'interno della dimensione domestica della Federazione. La giovane ha infatti raccontato l'accaduto al proprio delegato regionale giungendo fino al presidente di Federscherma e a cinque delegati federali concludendosi con una sorta di patteggiamento interno e con la comminazione della risibile sanzione della sospensione di 30 giorni;

da copiosi articoli di stampa emerge pacificamente come il fenomeno della violenza e delle molestie nei confronti di giovani atlete si ripeta con preoccupante frequenza in tutti gli ambiti sportivi e come lo stesso resti nella maggior parte dei casi celato dietro un forte velo di omertà o reticenza;

il preoccupante fenomeno delle molestie sulle atlete appare ancor più evidente dai commenti sui *social media*, dove le stesse, secondo la ricerca "Social Athletes" condotta da "DAZN" nel 2020, arrivano a manifestarsi nel 22 per cento dei casi, quindi circa un commento su cinque, se il contenuto pubblicato da un'atleta è un *selfie* o un momento leggero e non legato allo sport,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dovere effettuare verifiche in seno alla Federscherma, al fine di appurare i motivi secondo i quali all'arbitro B. non sia stato impedito di arbitrare nonostante le pesanti accuse di violenza sessuale e il precedente a suo carico;

se non si intenda intervenire in via preventiva al fine di tutelare i tesserati, anticipando la giurisdizione ordinaria, nella scherma e in generale nel mondo dello sport, affinché episodi come quelli descritti vengano scongiurati;

quali iniziative si intenda assumere al fine di sensibilizzare l'intero mondo dello sport, anche tramite l'introduzione di sanzioni esemplari, sulla estrema gravità dei comportamenti violenti o molesti e sull'importanza di denunciare gli stessi anche nel caso in cui si arrestino al mero tentativo.

(4-07000)

[PETRENGA](#), [DRAGO](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [DE CARLO](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la bufala mediterranea italiana, in virtù della legge 27 dicembre 2002 n. 292, è considerata patrimonio zootecnico nazionale;

nella regione Campania, le infezioni da brucellosi bufalina e tubercolosi sono presenti da anni e per

eradicare tale fenomeno la Regione Campania con D.G.R. n. 207 del 2019, varava un piano di risanamento e di eradicazione delle infezioni bufaline;

a distanza di due anni, è di tutta evidenza che il piano sia completamente fallito, in quanto secondo gli ultimi dati la percentuale di TBC e di brucellosi è aumentata sino a percentuali che sfiorano il 14 per cento del totale del patrimonio zootecnico, che vede nella sola provincia di Caserta il 60 per cento delle bufale mediterranee;

gli abbattimenti dei capi, in base alle risultanze delle analisi fatte dalle autorità sanitarie locali competenti, hanno comportato l'abbattimento di circa 40.000 bufale;

in virtù dell'applicazione dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 2017/625 è prevista la possibilità di invocare il contraddittorio tramite l'effettuazione di controanalisi, e in virtù delle stesse, è emerso un dato sconcertante tale da rendere di fatto dubbia la metodologia adottata dalle autorità sanitarie locali, come sancito dalle recenti ordinanze del Consiglio di Stato e come reso noto da indagini giornalistiche a cura del servizio pubblico nazionale andate in onda di recente;

il 22 luglio 2021, su iniziativa del Ministero della salute, per favorire il dialogo tra le parti, veniva insediato un tavolo tecnico al quale prendevano parte il Ministero delle politiche agricole, la Regione Campania, la ASL di Caserta e le associazioni di categoria;

con D.G.R. n. 104 dell'8 marzo 2022, la Regione Campania emanava il nuovo piano di eradicazione delle infezioni bufaline in sostituzione di quello precedente, il cui contenuto, come emerso con tutta evidenza, non soddisfa le esigenze e le aspettative delle organizzazioni allevatoriali, che hanno avviato sul territorio una serie di manifestazioni spontanee per evidenziare la inadeguatezza del piano attuale;

ad una prima analisi dello stesso, appaiono non sufficienti le misure previste nel piano per quanto concerne l'isolamento dei capi, le azioni a sostegno del ripopolamento, la tempistica della campagna vaccinale, la tempistica relativa all'elaborazione dei risultati;

ritenuto che:

in virtù del precedente fallimento, ogni ulteriore ritardo e mancata eradicazione delle suddette infezioni costituirebbe un ulteriore danno per il comparto allevatoriale, mettendo a serio rischio di sopravvivenza un patrimonio che andrebbe salvaguardato e valorizzato;

a pagare il danno non sarebbero solo gli allevatori, ma anche tutta la filiera, compresa la trasformazione di un prodotto, la mozzarella di bufala, che in Campania vanta una denominazione di origine (DOP) tra le più importanti d'Europa, e la stessa areale di tutela, potrebbe esserne compromessa;

la Commissione europea non ha mancato di ribadire che: "i risultati raggiunti negli ultimi anni in relazione alla salute delle bufale in Campania sono ben al di sotto degli obiettivi concordati e che in caso di mancato progresso nell'eradicazione della malattia, il sostegno finanziario dell'UE potrà essere interrotto" (Stella Kyriakides commissario alla salute e alla sicurezza alimentare 17 marzo 2020 in riscontro all'atto di sindacato ispettivo n. E004312/2019),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire con ogni urgenza al fine di assicurare le più opportune misure di contrasto alle infezioni bufaline, alla luce di quello che agli interroganti appare come il manifesto fallimento delle politiche di eradicazione poste in essere dalla Regione Campania con la nomina di un commissario *ad acta* dotato dei più ampi poteri, a tutela di un patrimonio zootecnico unico per la sua importanza e di alto valore strategico per l'intera economia della regione.

(4-07001)

FATTORI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

la linea ferroviaria Roma Lido ha un bacino di utenza superiore ai centomila passeggeri ed è un'infrastruttura strategica per la Capitale ed in particolare per il Municipio X, in quanto collega Roma con il suo mare;

la linea ferroviaria Roma - Civita Castellana - Viterbo ha un bacino di utenza superiore ai settantacinque mila passeggeri ed è anch'essa un'infrastruttura strategica per la Capitale ed in particolare per tutti i comuni dell'area Roma Nord e per il Municipio XV, in quanto collega le zone di Prima Porta, Labaro, Centro RAI, Saxa Rubra, Tor di Quinto, Campi Sportivi, Acqua Acetosa, Euclide

con il centro della Capitale, a piazzale Flaminio;
nonostante la loro importanza, la Roma Lido e la Roma Nord sono ormai da molti anni considerate tra le peggiori linee ferroviarie italiane, così come comprovato dalle classifiche annuali del poco ambito Premio Caronte promosso da Legambiente;
negli ultimi anni, in particolare negli ultimi mesi, sia la ferrovia Roma Lido che la ferrovia Roma Nord mostrano crescenti livelli di disservizio, determinando nei fatti situazioni insostenibili che pesano enormemente sulle spalle degli utenti e una vera e propria negazione del diritto alla mobilità;
la linea ferroviaria Roma Lido e la ferrovia Roma Nord, di proprietà della Regione Lazio, sono entrate nella classificazione di linea di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, di conseguenza gli interventi di ammodernamento possono essere direttamente coordinati con la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

considerato che:
per ciò che concerne l'assenza di parco rotabile sulla linea ferroviaria Roma Lido, la soluzione individuata nel tempo, al fine di mitigare i disservizi in attesa dei necessari lavori di adeguamento infrastrutturale, consiste nel recupero e nella messa in esercizio di alcuni convogli ad oggi regolarmente in uso sulle linee Metro A e Metro B di Roma Capitale;
a tale scopo nel 2018 il Consiglio del Municipio X votò all'unanimità una risoluzione (Prot. CO/158982), condivisa con il comitato pendolari, che prevedeva di adattare e trasferire in esercizio sulla linea Roma Lido un numero pari a 5 convogli MA300 utilizzati sulle linee ferroviarie metropolitane della Capitale;
nel gennaio 2019, durante una seduta della VI Commissione permanente del Consiglio regionale del Lazio, Presidente Refrigeri, in audizione congiunta pubblica con l'assessore regionale Alessandri, l'assessore comunale Meleo, il Comitato pendolari, i referenti di ATAC, in quanto gestori del servizio e la Presidente del Municipio X, Giuliana di Pillo, si formalizzò una risoluzione che prevedeva, oltre al relativo finanziamento, l'utilizzo di 5 treni in uso alla Metro B da destinare al parco rotabile della Roma Lido;
nel dicembre 2021, con una mozione votata a maggioranza (Prot.CO/149194 del 21 dicembre 2021), il Municipio X di Roma Capitale impegnò il Presidente del Municipio X e la Giunta, in attesa del completamento delle procedure di trasferimento della gestione della Roma Lido dall'azienda ATAC alle aziende COTRAL e ASTRAL, ad attivarsi tempestivamente presso la Regione Lazio ed il Comune di Roma, al fine di rendere possibile l'utilizzo sulla linea ferroviaria Roma Lido di alcuni convogli ad oggi regolarmente in uso sulla linea Metro A e Metro B;
con la stessa mozione si impegnava il Presidente del Municipio X e la Giunta ad istituire un Osservatorio permanente sulla Roma Lido, costituito da rappresentanze dei Comitati di pendolari del X Municipio, del Comune di Roma e della Regione Lazio, con rappresentanti sia delle maggioranze che delle opposizioni, che sia di raccordo con tutte le Istituzioni e gli Enti competenti al fine di monitorare costantemente l'andamento del servizio e l'avanzamento dei cantieri previsti sull'intera tratta e, nello specifico il completamento della stazione di Tor di Valle e Acilia Sud, con annessa opera integrativa della realizzazione del ponte ciclopedonale che collega la stazione Acilia Sud con l'area urbana, e la costruzione della nuova stazione o fermata di Giardino di Roma, oltre alla realizzazione delle opere accessorie connesse e gli interventi di adeguamento strutturale così come di messa in sicurezza dell'intera rete ferroviaria della Roma Lido;
il mancato funzionamento di diversi impianti di traslazione (ascensori e scale mobili), posti all'interno delle stazioni della Roma Lido o in prossimità delle stesse determina di fatto la negazione del diritto alla mobilità per le persone anziane, le persone con disabilità motoria o scarsa abilità motoria, oltre a comportare una condizione di profonda insicurezza per gli utenti tutti;
i frequenti guasti e gli incidenti che caratterizzano il servizio di trasporto pubblico sulla linea ferroviaria Roma Lido e Roma Nord, oltre a minare il diritto alla mobilità dei cittadini, spingono i pendolari del X Municipio ad abbandonare il mezzo pubblico scegliendo, per evidente necessità, l'auto privata. Questa scelta "obbligata", oltre al congestionamento delle arterie che collegano il litorale con il resto della città ed il congestionamento delle arterie della via Flaminia, via Tiberina e via Cassia,

determina un incremento massivo di polveri sottili e CO₂. La sovrapposizione di questi effetti determina tempi di percorrenza biblici ed enormi danni ambientali;

gli interventi necessari, da tempo richiesti al fine di poter garantire un servizio di trasporto ferroviario sicuro ed affidabile, non sono più rinviabili;

non è più tollerabile, sempre a parere dell'interrogante, che il servizio pubblico del trasporto venga garantito a singhiozzo, a causa delle insufficienti manutenzioni infrastrutturali, così come di una insufficiente dotazione di convogli ferroviari;

non è più ammissibile che i lavori di ampliamento della stazione di Piazzale Flaminio della Roma Nord, iniziati e finanziati dalla Regione Lazio nel lontano 2012, volti ad adeguare la stazione capolinea della ferrovia mediante raddoppio della stessa con un nuovo manufatto in sotterraneo da realizzare lato ingresso di Villa Borghese, mediante la realizzazione di una nuova stazione di attestamento del servizio urbano con adeguamento e miglioramento generale dell'accessibilità della stazione per aumentare le potenzialità della stazione stessa, incrementare la frequenza dei treni sia urbani che suburbani connettendo direttamente la stessa ferrovia con l'omonima stazione della linea "A" della metropolitana di Roma, siano bloccati ormai da anni;

non è più tollerabile, a parere dell'interrogante, per decine di migliaia di cittadini non avere alternative al mezzo di trasporto privato e viaggiare con una offerta di treni davvero inadeguata e vetusta, inconcepibile per una Capitale europea;

gli investimenti della Regione Lazio per l'acquisto di nuovi treni e per alcune manutenzioni infrastrutturali indispensabili sono stati molto tardivi, tanto che non se ne vedono ancora i frutti e per molto tempo ancora la situazione è destinata a rimanere quella odierna,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, visto quanto premesso e considerato, intenda assumere iniziative anche normative, con l'intenzione di tutelare i pendolari costretti a viaggiare nelle condizioni descritte, al fine di risolvere i pensanti disservizi che minano il regolare funzionamento della ferrovia Roma Lido e Roma Nord;

se, inoltre, sia a conoscenza di progetti della Regione Lazio che prevedono la cessione della linea ferroviaria a soggetti terzi, privati, come già fu tentato nel 2013 dalla Giunta Zingaretti nei confronti della società francese RATP, tentativo non andato a buon fine solo per il mancato accordo sulla parte economica.

(4-07002)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03314 della senatrice De Lucia, sulle disposizioni relative alla mobilità tra università, enti di ricerca e imprese;

3-03318 della senatrice Montevercchi ed altri, sulla definizione della dotazione organica delle Fondazioni lirico-sinfoniche (FLS).

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 425a seduta pubblica del 20 aprile 2022, al terzo capoverso di pagina 80, sostituire le parole: "LA PIETRA (Fdi)" con le seguenti: "CIRIANI (Fdi)".

Nel Resoconto stenografico della 429a seduta pubblica del 3 maggio 2022, a pagina 13, l'annuncio: "Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021, trasmissione di documenti" si ha per non apposto.

1.5.2.2. Seduta n. 433 del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

433a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 435 del 19 maggio 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-A-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).

Si dia lettura del processo verbale.

BINETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 12 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

3a Commissione permanente, composizione e convocazione

PRESIDENTE. In data 13 maggio 2022 i Gruppi parlamentari hanno proceduto alle designazioni dei componenti nella 3a Commissione permanente ai fini del rinnovo.

La composizione della Commissione è pertanto la seguente: Aimi, Alfieri, Casini, Craxi, Dessì, Di Micco, Ferrara, Galliani, Garavini, Iwobi, Licheri, Lucidi, Monti, Nocerino, Pacifico, Porta, Salvini, Sileri (sostituito in qualità di membro del Governo dalla senatrice Castellone), Taverna, Urso, Vescovi, Zanda.

La Commissione è convocata domani, mercoledì 18 maggio, alle ore 9, per procedere al rinnovo.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La

richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 24 maggio.

Nella seduta di oggi si svolgerà, fino alla sua conclusione, la discussione generale sul decreto-legge concernente la cessazione dello stato di emergenza. Le repliche avranno luogo domattina alle ore 9,30. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento nel testo approvato dalla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito.

Per la discussione sulla fiducia sono stati attribuiti dieci minuti, in base a specifica richiesta di un Gruppo. Seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama.

La seduta quindi sarà sospesa e riprenderà alle ore 16 per la discussione del disegno di legge delega in materia di spettacolo... (*Brusio*).

I colleghi che non sono interessati potrebbero abbassare il tono della voce, per permettere ai colleghi interessati di conoscere il calendario dei lavori. Vi ringrazio.

La seduta sarà sospesa e riprenderà alle ore 16 per la discussione del disegno di legge delega in materia di spettacolo, collegato alla manovra di bilancio. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi per complessive tre ore, oltre agli interventi dei relatori, del Governo e per le dichiarazioni di voto. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 10 di domani. La seduta di domani non prevede orario di chiusura.

Giovedì 19 maggio, alle ore 9, con trasmissione diretta televisiva, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà un'informativa sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti, ad eccezione del Gruppo Misto, al quale sono attribuiti quindici minuti.

L'ordine del giorno della seduta di giovedì prevede inoltre, dalla sede redigente, la discussione del disegno in materia di celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.

Il *Premier question time*, già previsto alle ore 15 di giovedì, è rinviato ad altra seduta.

Martedì 24 maggio, alle ore 16,30, sarà discussa la relazione - già all'ordine del giorno di oggi - della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio sui percorsi di trattamento per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere.

La Conferenza dei Capigruppo si riunirà nella stessa giornata di martedì 24, alle ore 15,30, per definire l'ulteriore programma dei lavori.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 24 maggio:

Martedì	17	maggio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2604
Mercoledì	18	"	h. 9,30	- Decreto-legge n. 24, Cessazione s t a t o d'emergenza (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 23 maggio</i>)
Giovedì	19	"	h. 9	- Disegno di

				<p>legge n. 2318 - Delega al Governo in materia di spettacolo (<i>collegato alla manovra di bilancio</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sugli ulteriori sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina (giovedì 19, ore 9) - Disegno di legge n. 2317 - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (<i>dalla sede redigente</i>)</p>
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2318 (Delega al Governo in materia di spettacolo) dovranno essere presentati entro le ore 10 di mercoledì 18 maggio.

Martedì	24	maggio	h. 16,30-20	<p>- Doc. XXII-bis, n. 8 - Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio sui percorsi di trattamento per uomini</p>
---------	----	--------	-------------	---

				autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere - Eventuale seguito argomenti non conclusi
--	--	--	--	--

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2604
(Decreto-legge n. 24, Cessazione stato d'emergenza)**

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 4 ore, di cui	
M5S	41'
L-SP-PSd'Az	37'
FIBP-UDC	33'
PD	28'
Misto	27'+5'
FdI	21'+5'
IV-PSI	19'
CAL (Costituzione, Ambiente, Lavoro)- Alternativa-PC-IdV	18'
Aut (SVP-PATT, UV)	16'
Dissenzienti	da stabilire

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2318
(Delega al Governo in materia di spettacolo)**

(3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

M5S	31'
L-SP-PSd'Az	28'
FIBP-UDC	24'
PD	21'
Misto	21'+5'
FdI	16'+5'
IV-PSI	14'
CAL (Costituzione, Ambiente, Lavoro)- Alternativa-PC-IdV	13'
Aut (SVP-PATT, UV)	12'
Dissenzienti	da stabilire

[CRUCIOLI](#) (*CAL-A-PC-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRUCIOLI](#) (*CAL-A-PC-IdV*). Signora Presidente, chiedo una modifica del calendario.

Attesa la gravità della situazione, che precipita di giorno in giorno in Ucraina, e dal momento che si sentono e si susseguono posizioni almeno a parole differenti da parte dei Gruppi e dei *leader* di Gruppi politici, con sfumature diverse che lasciano però intendere che sia necessaria una discussione in questa sede e non nei programmi televisivi, chiedo che il calendario dei lavori venga modificato. Chiedo, inoltre, che giovedì, invece di mere comunicazioni senza voto, si svolgano comunicazioni con conseguente discussione e, quindi, votazione di proposte di risoluzione. Chiedo, quindi, che si proceda, non con un'informativa, ai sensi del Regolamento, bensì con comunicazioni con voto di proposte di risoluzione. Questa è la richiesta che vi sottopongo. Ovviamente chiedo che il tutto, che sia l'uno o sia l'altro, avvenga con diretta televisiva, per fare in modo che il Paese possa vedere quali sono le informative o conoscere le comunicazioni del presidente Draghi.

Chiedo pertanto che venga messa ai voti questa proposta di modifica del calendario.

[PRESIDENTE](#). Per correttezza, nella Conferenza dei Capigruppo la Presidente ha precisato che le tempistiche che vedranno il Presidente del Consiglio impegnato sia al Senato che alla Camera non avrebbero consentito di seguire la procedura da lei proposta.

Metto comunque ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Crucioli, volta a sostituire l'informativa del presidente del Consiglio Draghi prevista all'ordine del giorno della seduta di giovedì alle ore 9 con delle comunicazioni.

Non è approvata. (*Applausi*).

Discussione del disegno di legge:

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (**ore 16,45**)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2604, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Boldrini e Garruti, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Boldrini.

[BOLDRINI](#), *relatrice*. Signor Presidente, il presente decreto-legge, rispetto al quale la Camera ha operato modifiche e integrazioni, reca disposizioni per il superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia di Covid-19 e altre disposizioni in materia sanitaria. Come è noto, il decreto-legge non ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il quale dunque è cessato lo scorso 31 marzo. (*Brusio*).

[PRESIDENTE](#). Senatrice Boldrini, nel pieno rispetto del suo ruolo, invito i senatori presenti in Aula a permettere alla relatrice Boldrini di svolgere la sua relazione. Sembra che non ci sia corrispondenza tra il luogo e il comportamento tenuto. Per cortesia, colleghi, mi sembra di dovervi richiamare come si fa nelle aule scolastiche.

Prego, senatrice Boldrini.

[BOLDRINI](#), *relatrice*. La ringrazio, Presidente.

In relazione a tale cessazione, si rileva in primo luogo che all'articolo 1 del decreto è prevista in ogni caso la possibilità di adozione fino al 31 dicembre 2022 di ordinanze di protezione civile al fine di assicurare in ambito organizzativo, operativo e logistico il mantenimento della capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'attività ordinaria. Tali ordinanze possono recare anche misure derogatorie limitatamente agli ambiti suddetti e con efficacia limitata comunque al 31 dicembre 2022.

I commi da 1 a 8 del successivo articolo 2 prevedono in primo luogo la costituzione di unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia. La struttura è operante fino al 31 dicembre 2022, in sostituzione del commissario straordinario per

l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, figura che non è più prevista dopo il 31 marzo 2022. Ringraziamo, a tal proposito, il commissario Figliuolo, che ha portato avanti fino al 31 marzo tutta l'organizzazione relativa al contenimento della pandemia. Al direttore della nuova unità sono attribuiti i medesimi poteri già stabiliti per il suddetto commissario straordinario. Si dispone inoltre che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta unità, prevedendo a tali fini una ridefinizione dell'assetto organizzativo del Dicastero e l'autorizzazione all'assunzione da parte del medesimo Ministero, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale.

Il successivo comma 8-*bis* introduce a regime in primo luogo la possibilità di somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati, sia di vaccini contro il virus SARS-Cov-2, sia di vaccini antinfluenzali. La possibilità è limitata agli assistiti aventi almeno diciotto anni di età ed è subordinata alla presentazione di una documentazione comprovante la pregressa somministrazione di un'analogha tipologia di vaccino. In secondo luogo, il comma introduce a regime la possibilità di effettuazione nelle farmacie di test diagnostici con prelievamento del campione biologico a livello nasale e salivare e orofaringeo.

L'articolo 2-*bis* prevede un incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori e un'autorizzazione per il medesimo ente pubblico allo svolgimento di procedure concorsuali di reclutamento di personale.

L'articolo 3 prevede che fino al 31 dicembre 2022 il Ministero della salute, con ordinanze adottate di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, possa definire o aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza, in relazione alla situazione epidemiologica, dei servizi delle attività economiche, produttive e sociali e che, sentiti i Ministeri competenti per materia, con ordinanze possa stabilire limitazioni agli spostamenti da e per l'estero e misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-Cov-2 e all'obbligo di auto-sorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus. La nuova disciplina è posta a regime con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022. In particolare, la nuova disciplina estende il regime di auto-sorveglianza a tutti i casi di contatto stretto. Di conseguenza, non sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale e le misure con effetto equivalente a queste ultime.

L'articolo 5 del medesimo decreto concerne l'impiego di dispositivi di protezione per le vie respiratorie in alcuni ambiti. L'articolo reca, oltre ad alcune disposizioni non più operanti dal 1° maggio 2022, un obbligo di impiego dei dispositivi suddetti fino al 15 giugno 2022. In alcuni ambiti (obbligo definito dalla riformulazione approvata alla Camera) queste ultime norme sono identiche a quelle poste nelle more dell'entrata in vigore della suddetta riformulazione a un'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022. Gli ambiti interessati all'obbligo per il periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 15 giugno 2022 sono inerenti ai settori del trasporto, dello spettacolo e dello sport, con la previsione specifica di obbligo di impiego di un dispositivo di tipo FFP2 o di tipo superiore, nonché alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Il comma 1 dell'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2022 la norma transitoria che subordina, per le persone ospitate presso alcune strutture residenziali, la possibilità di uscite temporanee alla condizione del possesso di una certificazione verde Covid-19.

I commi da 2 a 8 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7 e i commi 6 e 8 dell'articolo 8 hanno ridefinito, con riferimento al mese di aprile 2022, la disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde Covid-19, ai fini dell'accesso a determinati ambiti o servizi per i quali, dal 1° maggio 2022, la condizione suddetta non si applica più. La lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 7 proroga fino al 31 dicembre 2022 la norma transitoria che subordina la possibilità di accesso dei visitatori ad alcune strutture residenziali alla sussistenza di una delle seguenti due condizioni: possesso di una certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo

successiva al ciclo vaccinale primario contro il Covid-19; possesso contestuale di una certificazione verde Covid-19 generata in base al completamento del suddetto ciclo vaccinale primario in base all'avvenuta guarigione dal Covid-19 e di una certificazione attestante l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito con riferimento al Covid-19 nelle quarantott'ore precedenti l'accesso.

Con la successiva lettera *b-bis*) si introduce la possibilità che il direttore sanitario della struttura adotti misure precauzionali più restrittive in base all'andamento epidemiologico.

La lettera *b*) dello stesso comma 2 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2022, anche della norma transitoria che subordina la possibilità di accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere alla sussistenza di una delle suddette condizioni previste per l'accesso alle strutture residenziali oggetto della lettera *a*).

L'articolo *7-bis* reca una specificazione sulla durata della validità del certificato Covid-19 con riferimento ai casi in cui sia stato assunto un prodotto vaccinale monodose contro il Covid-19 e successivamente si sia contratta la medesima malattia e si sia guariti. La novella in esame è intesa a esplicitare l'equiparazione, ai fini in oggetto, di tali casi a quelle di infezione e guarigione successiva al completamento di un ciclo vaccinale primario di un prodotto articolato in più dosi.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nel settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione da virus SARS-Cov-2 e di successiva guarigione.

Il successivo comma 4 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per alcune categorie di lavoratori (diverse dalle categorie interessate nei precedenti commi). Le novelle di cui al comma 4, - che confermano - per le categorie interessate - il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo in esame, sopprimono, per il caso di inadempimento - con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel

settore scolastico - il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, ferma restando la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per il summenzionato inadempimento.

Arriviamo poi all'articolo 9. Il comma 1 dell'articolo 9, in primo luogo, modifica, con decorrenza dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale. Tali norme prevedono, in ogni caso, la prosecuzione dell'attività in presenza con l'obbligo temporaneo, nell'ipotesi di almeno quattro casi di positività nella sezione o gruppo classe o classe, di impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per i docenti, gli educatori e gli alunni di età superiore ai sei anni, e recano alcune prescrizioni per i casi di comparsa di sintomi successivi ai contatti in oggetto.

Il comma 3 estende all'anno scolastico 2021-2022 la norma transitoria che consente la valutazione periodica e finale dell'apprendimento anche per i casi di svolgimento delle attività didattiche a distanza.

Inoltre, definisce con l'articolo *9-bis*, nelle more delle determinazioni, che -secondo la normativa già vigente - devono essere adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere svolta anche con modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.

Lascio ora la parola al collega, relatore Garruti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Garruti.

[GARRUTI](#), relatore. Signor Presidente, ringrazio la collega Boldrini.

Il comma 1 dell'articolo 10 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A. Tali disposizioni riguardano: le specificazioni che alcuni incarichi di lavoro autonomo,

ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, possano essere attribuiti, da parte degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale; la possibilità per gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale di trattenere in servizio dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza; il trattamento di dati personali, tra cui i dati relativi alla salute; la riduzione del termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; la possibilità di svolgimento da parte del personale rientrante nelle professioni infermieristiche o di ostetricia, ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ad appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità di prestazioni al di fuori dell'orario di servizio con un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro; alcune norme in materia di semplificazione per realizzazione di spettacoli dal vivo.

Il comma 1-*bis* dello stesso articolo 10 proroga al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce per il periodo prescritto, in assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti nelle condizioni di cui al decreto ministeriale del 4 febbraio 2022 inerenti a determinate situazioni di fragilità, il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero. Tale beneficio resta subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Il successivo comma 1-*ter* reca una delle molteplici norme transitorie del presente articolo in materia di lavoro agile. Al fine di un riepilogo unitario, si rileva che il suddetto comma 1-*ter* proroga fino al 30 giugno 2022 la norma temporanea secondo la quale la prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici o privati cosiddetti facili rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 del 2020, n. 27, e successive modificazioni, e normalmente svolta in modalità agile.

Il diritto al ricorso a tale modalità di prestazione, sempre se compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima, è peraltro previsto per alcune categorie di lavoratori, le quali in parte si sovrappongono a quelle suddette, fino al termine più ampio del 31 luglio 2000, dal comma 2 del presente articolo 10 e dal n. 2 dell'allegato B del presente decreto.

Le categorie interessate sono costituite dai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di quattordici anni e dai lavoratori dipendenti pubblici e privati che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti al rischio di contagio dal virus SARS-Cov-2, in ragione dell'età e della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche e dallo svolgimento di terapia salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischio.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 10 proroga al 31 agosto 2022 la norma che consente in via transitoria ai datori di lavoro privati il ricorso alla modalità di lavoro agile anche in assenza dell'accordo individuale. In tal caso gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito Internet dell'Inail. Il medesimo comma 2-*bis* proroga al 31 agosto 2022 la modalità transitoria di forma semplificata in base alla quale i datori di lavoro del settore privato, in luogo della stipulazione del suddetto accordo individuale con il singolo dipendente, trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via telematica nominativi che presentino lavoro in modalità agile e la data di cessazione della medesima modalità.

Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 10 proroga fino al 30 giugno 2022 la norma transitoria sulla possibilità di ricorso all'istituto del lavoro agile in deroga al requisito dell'accordo tra datore di lavoro e dipendente, con riferimento ai dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta o almeno un figlio con bisogni educativi speciali.

Riguardo al summenzionato comma 1-*ter* dell'articolo 10, si ricorda che esso reca anche un incremento per il 2022 dell'autorizzazione di spesa per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche.

Il comma 1-*quater* dell'articolo 10 reca la quantificazione e la copertura degli oneri di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Riguardo al citato articolo 10, comma 2, allegato B, si ricorda che esso reca anche la proroga fino al 31 luglio 2022 delle norme temporanee sulla sorveglianza sanitaria eccezionale di alcune categorie di lavoratori pubblici e privati in relazione all'epidemia da Covid-19.

Il comma 4 dell'articolo 10 reca una proroga per la prosecuzione dell'applicazione di procedure semplificate per alcuni concorsi indetti e già in atto alla data del 31 marzo 2022 e per alcuni corsi di formazione già in atto alla medesima data. Il successivo comma 5 prevede che le aree sanitarie temporanee già attivate dalle Regioni e dalle Province autonome per la gestione dell'emergenza Covid-19 possono continuare a operare anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento fino al 31 dicembre 2022.

I commi 5-*bis* e 5-*ter* prorogano al 31 dicembre 2022 la normativa transitoria che consente a determinate condizioni il conferimento di incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa a dirigenti medici veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità collocati in quiescenza, nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza.

Il comma 5-*quater* proroga al 31 dicembre 2022 le norme temporanee che prevedono una deroga alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie e sociosanitarie e ampliano per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare, la mensilità di assunzione alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.

L'articolo 10-*bis* prevede che le prestazioni sanitarie relative sia all'accertamento dell'idoneità alla donazione sia alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti sia alla diagnosi e cura della medicina trasfusionale siano inseriti nell'elenco delle prestazioni in telemedicina e organizzate secondo linee guida.

L'articolo 11 reca un aggiornamento delle norme sanzionatorie relative ad alcune misure di emergenza epidemiologica da Covid-19. L'aggiornamento è disposto in relazione ad altre novelle operate dal presente decreto e al conseguente cambiamento degli estremi dei riferimenti normativi. I commi 1 e 3 dell'articolo 12 recano alcuni interventi di coordinamento testuale in relazione alla suddetta cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza epidemiologica. Il comma 3-*bis* in primo luogo proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specifica.

Il comma, inoltre, specifica che l'attività così prestata deve essere computata nel monte ore complessivo di attività didattica pratica previsto nell'ambito del corso medesimo e modifica la norma sulla definizione, con riferimento ai suddetti incarichi, di limiti del massimale degli assistiti in carico e del monte ore settimanale. Il comma 3-*quater* riduce da dieci a cinque il requisito minimo di anzianità di attività convenzionate con Servizio sanitario nazionale per la figura dei tutori dei suddetti corsi di formazione specifica in medicina generale.

Il comma 3-*quater* differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della disciplina transitoria che consente ad enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché delle strutture sanitarie private accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

L'articolo 14 stabilisce, in relazione alle novelle di precedenti articoli del decreto, l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022 di un complesso di norme. I commi 1, 2 e 4 dell'articolo 14-*bis* modificano la procedura e i criteri per la definizione delle misure attuative relative al fondo per la cura dei soggetti con il disturbo dello spettro autistico. L'articolo 14-*ter* reca la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e territoriali.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Riccardi. Ne ha facoltà.

[RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, grazie all'Italia e agli italiani. È così che voglio iniziare oggi il mio intervento, ringraziando tutti i cittadini italiani, i medici e tutto il personale sanitario, gli operai, i commercianti, gli impiegati, i liberi

professionisti, gli studenti, i pensionati e i volontari, nessuno escluso per la straordinaria dimostrazione di buon senso, di tenacia e di collaborazione offerta in questi due anni di terribile pandemia.

Questo comportamento, a parer mio, merita un riconoscimento ancora più grande, perché è stato posto in essere in un clima di grande incertezza e di scarsa lucidità mediatica. Proprio in questi giorni ho letto dichiarazioni volte a incensare la presunta bontà della comunicazione portata avanti nella lotta alla pandemia. Non sono d'accordo. Ho rispetto delle opinioni di tutti, ma su questo tema ritengo che, fin dal principio, siano stati commessi e reiterati importanti errori comunicativi.

Per questo la risposta data dai cittadini italiani, nell'attenzione alle regole e nell'adesione massiccia alla campagna vaccinale, è semplicemente encomiabile. Ed è in considerazione di ciò che, a nome mio e di tutto il Gruppo Lega, porgo a loro il più sincero ringraziamento.

Usciamo da uno stato di emergenza durato settecentonovanta lunghissimi giorni. Abbiamo speso cifre ingenti per acquistare banchi a rotelle e mascherine fatiscenti. Abbiamo visto l'Italia divisa in colori più o meno sicuri e in *green pass* più o meno rafforzati e non possiamo e non dobbiamo fingere che tutto sia andato bene. Dobbiamo riconoscere le mancanze e gli errori e farne tesoro, perché gli italiani ci hanno dimostrato un senso di responsabilità estremo, che noi siamo chiamati a tutelare e proteggere, oggi e per l'avvenire.

Come da prassi in questa legislatura, anche per il provvedimento al nostro esame il Senato non ha potuto intervenire ed incidere sul testo arrivato dalla Camera dei deputati se non per alcuni ordini del giorno proposti in Commissione. Per fortuna, grazie al lavoro svolto dai colleghi della Camera ai quali va il nostro ringraziamento, è stato possibile comunque apportare alcune migliorie al testo base, le quali, anche se non hanno portato il provvedimento ad essere quello che avremmo voluto nella sua totalità, ci consegnano in ogni caso motivi di parziale soddisfazione.

Nello specifico sottolineo l'importanza dell'intervento che permette ai medici in formazione di aumentare il loro massimale di assistiti, dando respiro ad un settore in affanno e alle prese con persistenti ed importanti problemi di carenza di organico. Penso ancora alla deroga alle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie che aiuterà molte residenze sanitarie assistenziali (RSA) a fronteggiare l'altra grave e atavica carenza, quella degli infermieri, e all'approvazione all'unanimità di un nostro emendamento in Commissione che consentirà di sbloccare 77 milioni di euro per le persone con disturbi legati all'autismo, volti a sostenere lo sviluppo di progetti di ricerca, di inclusione e l'incremento del personale a disposizione. (*Applausi*).

Meritano una menzione anche provvedimenti che, con la fine dello stato di emergenza, fanno venire meno l'obbligo di *green pass* per molteplici attività e che contribuiscono a ristabilire una sorta di normalità nel nostro quotidiano e le importanti novità sui vaccini in farmacia, sugli incarichi ai medici in quiescenza e altre significative misure connesse che concedono una boccata di ossigeno al nostro Servizio sanitario nazionale fortemente provato dalla pandemia.

Restano tuttavia ancora alcune discrasie; mi riferisco alla mancanza di chiarezza sulla posizione degli insegnanti non vaccinati e alla necessità di intervenire per evitare che l'obbligo di indossare la mascherina fino al 15 giugno riguardi i bambini che ancora frequentano la scuola materna, ma compiono i sei anni in questo periodo. Soprattutto però mi riferisco ad un tema che ci preme particolarmente, sul quale la Lega ha presentato un ordine del giorno a prima firma del collega Augussoni: la tutela dei soggetti fragili. Siamo tutti estremamente soddisfatti del ritorno ad una normalità sempre maggiore, ma non dobbiamo e non possiamo dimenticare chi non può difendersi autonomamente, chi ha bisogno di un'attenzione ulteriore in questo momento ancora così incerto. Lo Stato non può voltare la testa davanti a tale evidenze, pretendiamo provvedimenti che garantiscano ai soggetti fragili una tutela sanitaria e sociale senza nessuno spazio e incomprensibili disparità di trattamento anche all'interno di questa stessa categoria così delicata. Nello specifico, l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i

medesimi giorni di assenza non siano computati ai fini del periodo di comporto.

Il comma 2-*bis* del medesimo articolo ha previsto anche che i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o a aree di inquadramento mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Entrambe le disposizioni sono state oggetto di diverse proroghe temporali. Tuttavia il decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, con il quale vengono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolari connotazioni di gravità, non ha ricevuto concreta attuazione con la conseguenza che si è creata una divisione inconcepibile tra lavoratori fragili tutelati e lavoratori fragili non tutelati. Con questi ultimi che sono davanti alla scelta di decidere quotidianamente il diritto alla salute o quello alla conservazione del posto di lavoro. Siamo pertanto soddisfatti dell'accoglimento del nostro ordine del giorno con il quale il Governo si impegna a superare la lista esistente in quanto troppo restrittiva. Non possiamo accettare realtà di questo genere e la Lega è sempre pronta e schierata in prima linea a tutela dei più bisognosi, oggi più che mai.

Accingendomi a concludere desidero lasciarvi con una riflessione: per due lunghi anni ci siamo ripetuti ossessivamente che tutto sarebbe andato bene e che ne saremmo usciti migliori, ma lo abbiamo fatto probabilmente senza crederlo realmente, così oggi i problemi che c'erano sono rimasti e quelli che non c'erano sono arrivati per sommarsi agli altri. Rappresentiamo un popolo e un Paese splendido; impegniamoci tutti a lavorare in modo da poterli onorare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ancora una volta per noi di Forza Italia è significativo stigmatizzare e soprattutto rendere chiaro ed evidente, senza alcuna possibilità di equivoco, che il nostro Gruppo è sempre stato assolutamente favorevole all'approccio che il Governo ha voluto dare, in particolare da quando il Presidente del Consiglio dei ministri è Mario Draghi, e alle scelte fatte, per esempio, con la nomina del commissario Figliuolo nella gestione delle vaccinazioni.

Forza Italia è sempre stata assolutamente favorevole all'approccio legato alla politica sanitaria, e devo dire che ho avuto modo di apprezzare molto la competenza e il *modus operandi* del sottosegretario Sileri, che, nel corso di questo anno e mezzo, ha acquistato tutta la mia stima per come ha saputo gestire la situazione anche a livello mediatico. Devo dirglielo, Sottosegretario: lei non è stato eletto nel mio partito, ma ho l'abitudine di dire sempre quello che penso, e lei lo sa.

Non era possibile sminuire, sottovalutare l'impatto devastante di questa pandemia, cercando addirittura di disinformare la popolazione riducendo tutto a provvedimenti meramente incidenti sulla libertà individuale dei cittadini, come se il Governo si divertisse a limitare la libertà individuale e la possibilità di agire e di comportarci come se nulla fosse accaduto. Al contrario, si è imposto un approccio assolutamente serio, con una politica di partecipazione il più possibile massiccia e una campagna di vaccinazione che ha portato a vaccinare innanzitutto i più deboli, i più fragili, per poi arrivare a vaccinare i più giovani e i più piccoli, facendo capire chiaramente che l'uscita da un problema sanitario di portata planetaria potesse essere raggiunta soltanto con il senso di responsabilità e la consapevolezza di cosa avevamo dinanzi, senza sottovalutare, come invece molti hanno pensato di fare, disinformando o addirittura assurgendo quasi al ruolo di novelli scienziati del mondo sanitario.

Nel primo pomeriggio ho sentito un intervento del Sottosegretario alla sanità -che ho molto apprezzato - che replicava a chi evidentemente pensa di essere divenuto improvvisamente uno scienziato nel campo sanitario o una persona competente per aver letto chissà quali articoli su riviste più o meno tecniche. Ebbene, purtroppo, questo brutto vizio di avere un approccio ideologico e piegare tale approccio addirittura a presunte competenze di natura scientifica è quanto di peggio ci possa essere, perché atteggiamenti di questo genere avrebbero potuto portare a peggiorare di gran lunga l'approccio che l'Italia ha avuto rispetto al modo in cui si è fronteggiata questa pandemia e soprattutto ad aumentare di molto il numero dei deceduti che, ahimè, ci sono stati nel nostro Paese.

Il provvedimento al nostro esame è quello di chiusura, quello che porta alle riaperture, alla normalità; certo, con prudenza. Anche io qui in Aula sto parlando con la mascherina e l'idea che le mascherine facciano male alla salute, che possano addirittura generare problemi di natura sanitaria, è risibile. È

addirittura assurdo che si dica tutto questo, soprattutto quando c'è una partecipazione unanime del mondo scientifico sulla necessità assoluta di limitare i danni anche attraverso questo tipo di protezione. Allo stesso modo, con l'attuale Governo abbiamo avuto la capacità di tornare alla normalità meglio e prima di altri Paesi nel mondo, al di là delle disinformazioni portate avanti. Poi c'è chi può criticare un provvedimento rispetto a un altro: per esempio, c'è chi critica un approccio particolarmente prudente da parte del Ministero della salute, quindi di fatto da parte del Governo. Io però ho l'abitudine di affidarmi al mondo della scienza quando non conosco una questione fino in fondo e non ho la competenza o la conoscenza per poter dare un giudizio personale.

Con il provvedimento in esame si chiude un periodo di restrizioni, un periodo complicato per il nostro Paese (ma non solo per il nostro Paese) e il voto che mi sento di dare all'intera gestione di questo periodo così infausto è assolutamente positivo; un voto non solo sufficiente, ma di approvazione assoluta di quanto è stato fatto.

La Camera dei deputati ci affida anche alcune modifiche al presente decreto-legge varato dal Governo; modifiche che, come sempre, hanno portato a migliorare il provvedimento. Voi conoscete l'approccio che ho sempre avuto, dall'inizio di questa legislatura, nei confronti di una fase patologica del sistema democratico del nostro Paese, ma in una situazione come quella che abbiamo vissuto non era possibile agire secondo lo schema del parlamentarismo tradizionale. Le leggi approvate con disegno di legge parlamentare sono davvero poche; si è agito quasi esclusivamente per decreto-legge, però devo dire che questa sorta di monocameralismo *sui generis* che si è generato da questo periodo patologico del nostro sistema democratico ha di fatto garantito comunque la possibilità che almeno una delle due Camere, quella a cui veniva assegnato il provvedimento, potesse modificare il decreto-legge e migliorarlo. Si è fatto sì che i parlamentari si sentissero non utili ma partecipi di un procedimento legislativo, che non dovessero semplicemente approvare il decreto-legge a scatola chiusa, in quanto frutto, prodotto di un'attività parlamentare in questo caso affidata alla Camera dei deputati. Noi qui in Senato possiamo soltanto apprezzare il lavoro svolto dal Governo, ma anche dalla Camera, che ha introdotto modifiche al nostro giudizio assolutamente utili.

Concludo il mio intervento auspicando che un periodo come quello che abbiamo vissuto sia di monito affinché in futuro non si commettano gli errori che talvolta sono stati fatti in passato. Noi possiamo solo essere favorevoli al decreto-legge in discussione, così come modificato dalla Camera dei deputati.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Marin. Ne ha facoltà.

[MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, riassumo alcuni punti che identificano il provvedimento in esame.

Con una modifica approvata presso la Camera dei deputati, l'obbligo di indossare le mascherine, in specifico di tipo FFP2, è stato posticipato dal 30 aprile al 15 giugno sui mezzi di trasporto, anche scuolabus.

L'articolo 8 stabilisce l'obbligo di vaccinazione per i soggetti di età pari o superiore a cinquant'anni fino al 15 giugno, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, viste le ultime sentenze di risarcimento, metto in seria discussione.

Fino al 15 giugno gli ospiti in eventi sportivi che si svolgono al chiuso devono indossare la mascherina e anche questa è una stortura senza senso e senza rigore di logica. Inoltre, il tasso di positività è in costante discesa. Ciò nonostante, i nostri bambini sono ancora costretti a sopportare la mascherina per ore in una situazione climatica che sta rendendo impossibile la tolleranza. È da tempo che la Lega sta chiedendo riscontro su questo tema, ma per ragioni incomprensibili i nostri bimbi dovranno arrivare a fine anno scolastico per liberarsi di questo castigo.

Veniamo poi ai 19 milioni di persone non vaccinate o con ciclo non completato. Questo dato rimarrà pressoché costante, perché rappresenta quella parte di popolazione che, al di là di ogni raccomandazione, sanzione o imposizione, ha già deciso di non vaccinarsi e con grande probabilità non si vaccinerà mai, meno ancora oggi, che non siamo più in stato di emergenza.

L'incongruenza emerge tuttavia, in particolar modo, agli articoli 10 e 12, in cui si predispongono proroghe dei contratti, assunzione di personale medico ed infermieristico, una categoria che, nei

momenti più bui della pandemia, in maniera molto ingenua è stata definita...

PRESIDENTE. Senatrice Marin, mi spiace interromperla, ma devo ricordarle le disposizioni interne dei Senatori questori, secondo cui in Aula c'è l'obbligo della mascherina. La invito quindi cortesemente ad indossarla.

MARIN (*L-SP-PSd'Az*). Mi scusi, signora Presidente.

PRESIDENTE. Si figuri, eravamo assolutamente in tema.

Prego, senatrice, prosegua pure il suo intervento.

MARIN (*L-SP-PSd'Az*). Tornando al personale medico e infermieristico, sono stati definiti angeli. No signori, non sono angeli e medici non si nasce, si diventa, con un percorso formativo universitario. Sono lavoratori terreni preparati e responsabili per gli interventi di loro specifica competenza che, con grande responsabilità e ben conoscendo i rischi del mestiere, si sono presentati al fronte sanitario non appena è stato richiesto il loro lavoro.

La fase emergenziale si è chiusa il 31 marzo e la legge nazionale prevede la possibilità di stabilizzare il personale che abbia svolto almeno diciotto mesi di attività in emergenza Covid. Pertanto, parte di questi angeli viene in sostanza licenziata dai reparti per essere rigettata nel calderone del precariato. I sopravvissuti delle corsie, nonostante l'enorme esperienza acquisita sul campo in situazioni estreme, per dodici, sedici o diciassette mesi e mezzo, non rientrano nel piano di stabilizzazione.

Adesso più che mai dovremmo rivedere i parametri. Si continua a denunciare carenza di personale sanitario, in maniera particolare ora che il sistema sanitario soffre nella gestione del pregresso, trascurato da più di due anni di pandemia. Dinanzi alla mancanza di medici e infermieri, soprattutto in ambiti specifici (psicologi, fisioterapisti, medici di medicina generale, medici e infermieri del pronto soccorso) si dovrebbe individuare un sistema che valorizzi maggiormente le competenze, non relegandole ad una durata temporale. Non bastano le proroghe dei contratti, occorre una stabilizzazione delle posizioni, al fine di ridurre il precariato e andare ad abbattere le carenze di sanitari negli ospedali, prevedendo dunque misure straordinarie di intervento.

Concludo ringraziando lei, signora Presidente, e i colleghi per l'attenzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Governo, colleghi, credo che il disegno di legge con cui oggi definiamo conclusa la fase emergenziale debba essere considerato un momento di serena soddisfazione da parte di tutti noi, che abbiamo vissuto questi anni in maniera molto faticosa sotto tanti punti di vista. E la fatica non è soltanto legata ai numeri che, con una certa costanza, prima quotidiana, adesso settimanale, ci vengono somministrati per dirci di volta in volta quanti sono i contagi, quanti i tamponi, quante le persone ricoverate in terapia intensiva e quelle che ci hanno lasciato definitivamente. Siamo stati abituati a giocare intorno a queste quattro cifre per cercare di capire quale fosse la tendenza di questa pandemia. Ora finalmente ci dicono che la pandemia è finita e lo stato di emergenza si è concluso.

È chiaro che uno dei principali indicatori della fine di questo stato di emergenza è il fatto che il commissario Figliuolo è tornato ad altre occupazioni, suppongo né più semplici, né più facili. Certamente un grande ringraziamento va da parte di tutti noi al commissario Figliuolo, che ha saputo gestire in questi quasi due anni la intensissima campagna di vaccinazione, che è stata davvero il muro di difesa rispetto alla pressione del virus. È stata la difesa, anche se questo virus si sta mostrando più furbo del previsto, per cui le sue continue mutazioni ci mettono in uno stato di allarme nella prospettiva del prossimo vaccino, che molti di noi sono decisi a fare, probabilmente intorno a settembre, se sarà configurato in modo da tener conto delle varianti.

Siamo quindi contenti che si sia conclusa questa fase, anche perché abbiamo registrato alcuni indicatori operativi di vantaggio: per esempio, possiamo entrare e uscire senza dover consegnare o mostrare ogni volta il nostro *green pass*. Tutti noi siamo entrati e usciti mille volte, anche qui in Senato, perfettamente conosciuti, perfettamente noto il fatto che fossimo vaccinati, eppure tutte le volte abbiamo dovuto mostrare la certificazione, in una sorta di rituale alla fine abbastanza stanco e, a mio avviso, un po' ipocrita. Alla fine, infatti, quando si sa che le persone sono vaccinate, chiedere loro cinque, sei, sette volte al giorno il *green pass* ha qualcosa di ridicolo.

Siamo contenti perché in molti luoghi possiamo stare senza mascherina. Di fatto, in Senato è obbligatorio portare la mascherina in Aula, in Commissione, là dove si svolgono gli eventi, i convegni, gli incontri, però per il resto possiamo stare anche senza in giro per i corridoi. Lo stesso vale per la strada o andando al ristorante e questo ci dà una certa sensazione di ritorno alla normalità.

Viviamo ancora con una certa perplessità l'operazione tamponi, perché sappiamo che questo virus è furbo e nel suo trasformarsi sta creando una coda di infezioni di ritorno, per cui anche persone che hanno già avuto il Covid e magari in forma grave adesso possono riprenderselo, anche più volte, sia pure in forma più leggera. Il tampone quindi resta ancora il nostro alleato di salute per capire se c'è o non c'è il virus.

Tutto questo ci fa guardare con ottimismo sotto il profilo della salute, ma ci pone anche due interrogativi su cui vorrei riflettere insieme a tutti voi. Uno degli articoli modificati dall'attuale disegno di legge riguarda il potenziamento delle attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Credo che tutti ci inchiniamo davanti al lavoro straordinario che la Lega italiana tumori sta facendo, lo consideriamo una garanzia, un vantaggio, un'ipoteca positiva rispetto a quelle malattie altre dal Covid. Non c'è dubbio che in questi anni noi abbiamo vissuto questa esperienza: da un lato il Covid, dall'altro le altre patologie. E abbiamo sperimentato materialmente come ai malati non Covid le cose andavano francamente male: le liste di attesa lunghe, gli *screening* che di fatto non sono stati fatti, i *follow up* totalmente rallentati, la riabilitazione resa quasi impossibile. Sappiamo che ci sono un disagio e una sofferenza molto gravi, che riguardano la salute. Quelli di voi che seguono queste vicende sanno che la settimana scorsa è stata quasi interamente dedicata a una riflessione sul malato oncologico. Ci sono stati diversi eventi (anche qui in Senato), per ricordare una cosa che trovo straordinariamente ai limiti dello scandalo: è mai possibile che non abbiamo ancora un piano oncologico nazionale, quando per esempio abbiamo un piano oncologico europeo eccellente?

È giocoforza che io mi rivolga in questo momento al sottosegretario Sileri, che sa con quanta passione seguiamo questo argomento. Il piano oncologico europeo è un piano eccellente; potremmo perfino copiarlo, a tutela di tutti i pazienti oncologici, compresa la dimensione non tanto della prevenzione, quanto piuttosto della diagnosi precoce. Sappiamo tutti che la diagnosi precoce di un tumore aumenta molto le garanzie di poterlo affrontare, vuoi chirurgicamente, vuoi per via farmacologica. Eppure abbiamo toccato con mano un silenzio, il silenzio del Ministero, che copre tutti i piani nazionali. Non voglio qui infierire ricordando anche il piano nazionale delle malattie rare, promesso per legge, e tanti altri piani nazionali che stiamo aspettando. In questo caso specifico, questa legge prende in considerazione misure positive nei confronti della Lega italiana tumori. Mi inchino, ringrazio, ma non capisco perché la visione più ampia e più generale che riguarda il malato oncologico non abbia trovato la sua piena dignità e la sua piena presenza.

Non vi nascondo, Presidente, colleghi, che ho presentato una mozione per cercare di condividere il dibattito su una patologia che ci tocca tutti prima o poi, direttamente o attraverso persone che ci sono care. Signori, l'emergenza Covid non è finita e nemmeno l'emergenza oncologica, tant'è vero che qualcuno sta parlando di una pandemia oncologica. Mi auguro che questa situazione, questo contesto e questo momento facciano in qualche modo reagire tutti noi e facciano reagire il Ministero, il Ministro e il Governo.

C'è poi un altro passaggio contenuto in questo decreto-legge, anch'esso molto interessante, che riguarda la possibilità di modulare, attraverso la figura del direttore sanitario, certe operazioni di tutela, di difesa, di prevenzione e di cura. Esso riguarda anche quell'interlocutore con cui abbiamo imparato a fare i conti durante la pandemia: il senso della solitudine e la difficoltà nell'approccio, nella visita, nell'incontro tra gli ospiti delle RSA e i loro familiari, per esempio, ma anche tra i malati ricoverati in ospedale e i loro familiari. Dietro un obiettivo alto e importante, quello di contenere il rischio, non si è tenuto conto di un altro rischio ugualmente rilevante, quello psicologico. Eppure abbiamo stanziato 500 euro per l'assistenza psicologica, ma dopo abbiamo reso gli spicci nella dimensione affettiva e relazionale.

Dico un'ultima cosa, Presidente, e poi concludo. Questo decreto-legge dice cose importanti e condivisibili anche sulla formazione. In particolare, le dice parlando della formazione del medico di

medicina generale, ad esempio ponendo dei limiti al massimale dei medici di medicina generale. A Roma ci sono medici di medicina generale che hanno 1.500 pazienti, mentre qui si parla di 1.000 pazienti e si parla della possibilità che abbiano con loro dei *tutor*, cioè delle persone che in qualche modo possano essere degli alleati nell'esercizio di un lavoro. Non dice nulla, però, di quell'obiettivo strategico, fondamentale, importantissimo con cui ci dobbiamo confrontare - il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 e il decreto ministeriale n. 71 - che è lo spostamento dell'attenzione dall'ospedale al territorio e quindi dell'esigenza inderogabile di avere una classe di medici di medicina generale più competenti, più pronti, più disponibili, perché svolgono un nuovo lavoro o svolgono in modo diverso il vecchio lavoro.

Mi sarebbe piaciuto dire ancora molte altre cose, ma concludo affermando che è un bene che sia finita l'emergenza, ma non sono finite le conseguenze dell'emergenza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.

[*BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, parto dal riassunto delle puntate precedenti. Il 31 marzo scorso intervenivo in replica al *question time* ricordando al signor Ministro della salute che nelle aule dei tribunali non è possibile porre la questione di fiducia. Giova ricordarlo in questo intervento per i motivi che vedremo. Intanto, quarantasette giorni dopo, siamo qui in fervida e trepidante attesa di votare l'ennesima fiducia, fedeli alla tabella di marcia di questo Governo che ha posto in media la questione di fiducia ogni nove giorni. È un dato che oggettivamente stride con l'ampiezza del supporto parlamentare di cui questo Governo gode e che determina nei fatti, se non nelle intenzioni, una sostanziale abolizione del dibattito. Per capirci, il tema non è tanto la fiducia che verrà posta qui al Senato, perché essa è in qualche modo determinata dalle circostanze e dai tempi regolamentari: i decreti-legge vanno convertiti entro sessanta giorni, il decreto legislativo n. 24 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 24 marzo e ci restano sette giorni per convertirlo, quindi un ulteriore passaggio alla Camera non è nemmeno lontanamente concepibile e questo è pacifico. Il problema però è la questione di fiducia posta alla Camera, dove visto che sono stati presi dei tempi congrui per l'esame ci si sarebbe aspettati maggiore considerazione delle proposte emendative parlamentari. Questa considerazione non c'è stata e ce ne dispiace non solo perché ci porta a considerare con un certo rammarico questo decreto come un'occasione perduta, ma anche perché nel frattempo nelle aule dei tribunali, come era facile prevedere, l'impianto governativo del contrasto alla pandemia sta ricevendo pesanti censure, che sarebbe stato possibile evitare, almeno in alcuni casi, se si fosse prestata maggiore attenzione alle proposte parlamentari, in particolare ad alcune proposte della Lega, cui il Ministro ha opposto un diniego tanto fermo quanto oggettivamente in alcuni casi incomprensibile.

Faccio l'esempio dell'emendamento 8.58 della collega Boldi, che assimilava al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso il personale sanitario che non è a diretto contatto del pubblico e dei pazienti, richiedendo quindi che per esso non venisse disposta la sospensione. Ebbene, non si è voluta prendere in considerazione questa proposta razionale e in una delle aule in cui non si può mettere la fiducia, quella del tribunale di Padova, il 28 aprile scorso il giudice ha disposto il reintegro senza demansionamento di una OSS inadempiente all'obbligo vaccinale, argomentando che l'obbligo vaccinale imposto ai lavoratori in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge, che è quello di preservare la salute degli ospiti. Prosegue il giudice: «Può infatti considerarsi notorio il fatto che la persona che si è sottoposta al ciclo vaccinale può comunque contrarre il virus e contagiare gli altri. Il metodo attualmente più sicuro per impedire che un lavoratore contagi le altre persone presenti sul luogo di lavoro è invece quello di avere la ragionevole certezza che egli non sia infetto, ragionevole certezza che come visto non può essere data dalla vaccinazione, bensì dalla sottoposizione periodica del lavoratore al tampone». Pertanto ha disposto il reintegro del lavoratore sostanzialmente a condizione che egli esibisse un super *green pass*, che poi è quel certificato di cui c'è stato detto che dava la garanzia di trovarsi tra persone non contagiose e quindi non si capisce perché lo si debba superare con provvedimenti più incisivi nel momento in cui il problema è la garanzia di trovarsi tra persone non contagiose. Con l'emendamento 8.75, il collega Borghi aveva chiesto che venisse abrogato il demansionamento degli insegnanti non vaccinati. La proposta non è stata accolta.

In un'altra aula dove non può essere posta la questione di fiducia, quella del tribunale di Grosseto, la

sentenza n. 203/2022 RG del 3 maggio 2022 ha disposto l'immediato reintegro, senza demansionamento, di un insegnante in possesso di certificazione verde rafforzata (ossia, non rafforzata necessariamente da vaccinazione).

Con l'emendamento 8.60 avevamo chiesto la possibilità per il personale sospeso di riscattare i propri contributi. Tale emendamento è stato anch'esso respinto. Non solo, ho appreso poco fa da un medico che i tre mesi di preavviso per il licenziamento non possono decorrere durante il periodo di sospensione, il che significa, sostanzialmente, che un medico che intendesse licenziarsi per andare a fare qualcos'altro dovrebbe corrispondere una pesante penale all'azienda sanitaria presso la quale è impiegato. Sostanzialmente, si vuole ledere il diritto di queste persone a un'esistenza libera e dignitosa per il resto dei loro giorni, oltre la fine dell'emergenza (che, comunque, secondo noi non giustificerebbe, né mai ha giustificato una simile lesione), precludendo loro la possibilità di accedere - a loro spese - a un trattamento pensionistico adeguato.

Mi spiace doverlo rimarcare, ma questa cosa, che è passata abbastanza sotto silenzio, mi pare di una gravità inaudita. Stiamo muovendo una guerra totale e di sterminio contro chi ha ritenuto di fare una scelta in condizioni peraltro di estrema incertezza, che giustificano delle titubanze.

Voglio ricordare, ancora una volta, l'ordinanza del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana che ha ritenuto non manifestamente infondato un rinvio alla Corte costituzionale, argomentando, tra le varie cose, che la farmacovigilanza ha dimostrato in questo periodo delle serie deficienze, che sono state ammesse dagli stessi responsabili nelle audizioni che abbiamo svolto. Ci sono carenze organizzative, mancanza di personale e problemi di *governance*: tutti problemi - ripeto - che sono stati ammessi.

Proprio oggi è stata depositata, da parte di diverse associazioni una memoria *amici curiae* presso la Corte costituzionale per aiutare il giudice costituzionale a formarsi un giudizio su vari aspetti, fra cui lo stato della farmacovigilanza. Non capisco perché si insista con provvedimenti che sembrano animati da una sterile volontà punitiva sottilmente isterica che, per quanto possa ammantarsi di ottime intenzioni, si sta rivelando ogni giorno sempre più controproducente, anche perché, tra l'altro, contribuisce a quella carenza di personale sanitario che si è cronicizzata nella stagione dell'austerità della quale solo la forza in cui mi onoro di militare denunciò per tempo gli inconvenienti, fra cui l'inevitabile scadimento di quello che pure resta uno fra i migliori sistemi sanitari pubblici al mondo. Se tale è, dobbiamo pensare che così sia anche e soprattutto per merito di chi ci lavora. Per tutto ringraziamento non troviamo di meglio da fare che sottoporre questi professionisti a un trattamento discriminatorio, che appare ogni giorno sempre più privo di basi scientifiche, come evidenziano nella loro narrativa alcune delle sentenze che vi ho citato.

Vi è poi il convitato di pietra della strategia di contrasto alla pandemia, che è l'immunità naturale: un fenomeno sotto investigato e negato. I guariti sono, per dirla con le parole del mai troppo compianto Gigi Proietti, il "cavaliere nero" della pandemia: 15 milioni di persone alle quali sarebbe opportuno non rompere l'anima visto che, in tutta evidenza, non vi è alcuna cogente necessità scientifica per farlo, mentre vi sono sufficienti e abbondanti evidenze scientifiche che suggeriscono di considerarli una risorsa in quanto dotati di un'immunità sostanzialmente equivalente a quella vaccinale.

Abbiamo visto, in altre latitudini, la politica diventare oggetto di *fiction* e viceversa, ma, per quanto la fantasia degli sceneggiatori sia fertile, difficilmente uno di loro avrebbe potuto immaginare che un simile attacco al diritto del lavoro, saldamente scritto nel primo articolo della nostra Costituzione, sarebbe stato portato dal fondatore di Articolo Uno. Tutto ciò è amaramente bellissimo, ma occorre che ci disponiamo a porgli fine.

Non avete voluto ascoltare noi, ma non potrete non ascoltare i tribunali. Dico ciò non con compiacimento, ma con amarezza perché mi sembra quanto mai inopportuno offrire alla magistratura una simile occasione di esercitare una supplenza nella funzione di indirizzo politico, emanando decreti palesemente lesivi di diritti costituzionalmente garantiti. Vi ho citato gli articoli 1 e 36 e altri ne potrei citare, ma l'ho fatto un'altra volta e non mi ripeto.

Il problema di un riequilibrio fra i poteri (per essere più espliciti, il problema di una certa esondazione della magistratura) già esiste. Tuttavia, se siamo noi a rompere l'argine della Costituzione, questo

problema lo provochiamo noi e, quindi, perdiamo il diritto di lamentarcene e la credibilità per intervenire.

Con grande umiltà, ma con altrettanta determinazione, esorto tutti i colleghi a riflettere su questo punto. Sono sicuro che, se manteniamo il ritmo di una fiducia ogni nove giorni, non ci mancheranno occasioni per rettificare questa traiettoria. Impegniamoci insieme a non perdere queste occasioni, nel reciproco rispetto e per l'interesse del Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà.

ANGRISANI (*CAL-A-PC-IdV*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, come accade sempre più spesso, ci troviamo oggi a discutere della conversione in legge di un decreto-legge che contiene norme i cui effetti in parte sono già esauriti. Tutto ciò chiaramente è svilente, non solo per il Senato della Repubblica, chiamato a pronunciarsi su qualcosa non più in vigore, ma per la funzione parlamentare complessivamente intesa.

Il decreto-legge è approvato questa mattina nelle Commissioni in sede referente e nessuno dei componenti della 1a e 12a Commissione ha avuto modo di incidere in alcun modo sui contenuti. Se questo è vero - purtroppo lo è, senza dubbi - spiegatemi come si riesca a sostenere la tesi per cui il decreto-legge sia stato esaminato in Commissione, ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione, se non in una forma del tutto anomala e assolutamente formale. Si sta tradendo in questo modo lo spirito della Costituzione: l'importante è esserne consci, perché ognuno è responsabile delle proprie azioni.

L'odierna deriva governista ormai non lascia spazio alcuno alle modifiche legislative di natura parlamentare, né al dibattito, soprattutto se qualcuno la pensa in modo differente. È con questo spirito, dunque, che mi accingo a pronunciare queste brevi considerazioni. Nel Senato della Repubblica, all'epoca del Governo Draghi, c'è una sola opposizione, viva e battagliera, ed è il nuovo Gruppo di cui faccio parte, che rivendica l'idea che possa esserci un futuro diverso nel nostro Paese. (*Applausi*). Un futuro lontano dalle logiche consociative di caste e lobbistiche.

Abbiamo già sperimentato, nel lungo periodo dell'emergenza sanitaria, i cambi di orientamento di un Governo sempre più forte con i deboli e debole con i forti. C'è una parte del Parlamento, però, che intende difendere a tutti i costi quella parte debole della società che non ha voce e che ritiene che alcuni diritti fondamentali della persona umana siano stati violati. Nelle nostre scuole, ad esempio, ne sono accadute di tutti i colori: docenti sospesi dall'esercizio della professione e poi demansionati, nonostante fossero sani, solo perché non vaccinati; quarantene differenziate per gli studenti senza un minimo di rigore logico; obbligo vaccinale imposto fino al 15 giugno 2022 per tutto il personale scolastico, senza alcun senso.

Il Governo è intervenuto senza un minimo bilanciamento tra i diritti costituzionalmente garantiti: da una parte sono stati messi i buoni, quelli vaccinati, a prescindere dall'età; dall'altra parte i cattivi, docenti ed alunni non vaccinati, da dover escludere ed estromettere ad ogni costo. Ciò ha creato una frattura che temo sia insanabile all'interno del nostro sistema scolastico, dividendo docenti, personale ATA e famiglie, in un momento storico in cui l'emergenza sanitaria si è trasformata in emergenza sociale ed economica e richiedeva uno sforzo unitario, a partire dai luoghi della formazione e della crescita dell'essere umano. Gli effetti nefasti, come sempre, si sono riversati *in primis* sulle fasce deboli e meno tutelate della popolazione: bambini e ragazzi non vaccinati, nell'incertezza del rapporto rischi-benefici delle iniezioni in varie fasce d'età, si sono visti dapprima emarginati dai loro compagni e poi addirittura dalle istituzioni scolastiche, per non parlare delle competizioni sportive.

La normativa sulle quarantene differenziate contenute nel decreto-legge n. 5 del 2022, assolutamente discriminatoria, poteva rappresentare però un precedente da tener presente, in considerazione delle norme successive, contenute in quest'altro decreto-legge, perché quando si fa un errore si può tornare indietro. Questa era l'occasione giusta, per esempio, per risolvere la questione dell'obbligo vaccinale per il personale docente, come per altre categorie di professionisti, come medici, infermieri, personale delle Forze armate, rispetto a cui l'introduzione di un termine dilazionato per adempiere, dal 15 giugno al 31 dicembre 2022, non ha alcun senso pratico, logico o giuridico. Era l'occasione per fare un passo indietro e cercare una prima riappacificazione, perché c'era e ci poteva essere l'*iter* parlamentare di questo decreto-legge. Il Governo però ha deciso come sempre a testa bassa, senza ascoltare la voce

critica non tanto dei parlamentari di minoranza, ma dei componenti della società civile. Andate a chiedere fuori da quest'Aula cosa si pensa del prolungamento degli obblighi vaccinali oppure della proroga *ad libitum* dello stato di emergenza. Le abrogazioni di oggi non cancellano l'onta di ieri. Ecco perché sarebbe stato più opportuno chiamare questo testo decreto delle occasioni perse piuttosto che decreto riaperture.

Gli emendamenti non sono stati proprio trattati nelle Aule e invece ci troviamo di fronte ad un pacchetto che è un prendere o lasciare. Chiaramente noi diremo no a questo insieme di misure che continuano ad essere vessatorie per i cittadini, come l'articolo 8 in materia di obbligo vaccinale e l'articolo 3 sui poteri eccezionali attribuiti ancora una volta all'onnipotente Ministro della salute.
(*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, il decreto-legge in discussione ci arriva con una procedura che, benché oramai consueta, non la rende meno inaccettabile. La Costituzione prevede l'esame da parte di entrambe le Camere, ma ora si è scoperto che è impossibile, mentre fino a un paio di anni fa era possibile. Lo si faceva sempre: durante la prima repubblica e durante la seconda repubblica, la stragrande maggioranza dei decreti-legge veniva esaminata realmente da entrambe le Camere, quasi sempre senza fiducia. Ora invece è chiaro che una seconda reale lettura è impossibile perché la Camera ha tenuto questo decreto-legge per cinquanta dei sessanta giorni entro i quali va convertito in legge, per cui si arriva qui e non si può più dire nulla. Il bicameralismo, che è scritto nella Costituzione e che è stato confermato da un *referendum*, viene calpestato. Può succedere qualche volta: nel grande momento dell'emergenza, nella primavera 2020, ci poteva essere anche questa ragione, ma il fatto che questa prassi sia invalsa per tutti gli argomenti è veramente inaccettabile.

C'eravamo tutti quando il neo rieletto presidente Mattarella disse, nel suo discorso di insediamento, che va evitata la compressione delle prerogative del Parlamento, quindi della Camera e del Senato, e che vanno valorizzate. Tutti abbiamo applaudito, ma poi tra coloro che applaudono ci sono coloro che continuano a promuovere questo inaccettabile modo di procedere che va contro la Costituzione.

Venendo al merito, ci troviamo a discutere, ormai al 17 maggio, di termini scaduti o ripristinati il 30 aprile, per cui ci troviamo a fare un lavoro sul passato. Ma chi veramente ha la testa rivolta al passato è il Governo, che continua a stabilire restrizioni che sono pressoché uniche al mondo, non prestando alcuna attenzione né a quello che succede all'estero, né alle esperienze italiane, né ai numeri che gli organismi governativi trovano e diffondono.

Questo decreto-legge, che è battezzato «riaperture», in realtà dovrebbe chiamarsi «richiusure». Infatti una serie di misure che sarebbero scadute vengono prorogate: viene prorogato fino a dicembre l'obbligo vaccinale per tutto il settore della sanità; viene prorogato fino al 15 giugno l'uso delle mascherine.

Ho una domanda precisa da fare ai rappresentanti del Governo. Stranamente qui c'è sempre l'assoluta straordinaria necessità e urgenza di approvare questi decreti, ma il ministro Speranza non lo vediamo mai. Naturalmente tutto il rispetto ai rappresentanti del Governo, al sottosegretario Sileri, che è presente insieme all'altro Sottosegretario, però se il Ministro facesse vedere che è importante anche per lui, e non soltanto per imporre obblighi, limiti e divieti agli italiani, non sarebbe male. Così magari potrebbe spiegarci come mai ha mentito al Parlamento per coprire la sua inadempienza nel rinnovare il piano pandemico. Ricordo che nel corso pandemia sono morte decine di migliaia di persone. Forse qualcuno in meno sarebbe morto, se ci fosse stato un piano pandemico aggiornato, anziché uno vecchio di quasi vent'anni. Questo forse dovrebbe fare il Ministro, oltre ad imporre limiti e divieti.
(*Applausi*).

Io ho una domanda da fare a tutti i membri del Governo che vanno all'estero, dove ormai l'obbligo delle mascherine non c'è più (in alcuni Paesi addirittura non c'è mai stato). Vanno all'estero, senza mascherine, e poi tornano qui e le impongono ad altri.

Segnatamente, al vertice di Bruxelles, ormai due mesi fa, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio e tutti gli altri presenti, il presidente Biden, il cancelliere Scholz, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e tutti gli altri vertici mondiali

hanno partecipato alla riunione senza mascherina, né all'aperto né al chiuso. Non vi era nessun distanziamento particolare: anzi, baci e abbracci. Tutti senza mascherina due mesi fa.

Io, allora, ho una domanda molto precisa da fare. Ho parlato troppo bene del sottosegretario Sileri, che ora se n'è andato. È rimasto solo un Sottosegretario, impegnatissimo in conversazioni telefoniche. Io, però, vorrei che in sede di replica, il relatore, e soprattutto il rappresentante del Governo rispondessero, a questa semplice domanda: come mai il presidente del Consiglio Draghi va ai vertici internazionali senza mascherina e abbraccia persone, anche di una certa età? Egli stesso non è giovanissimo e dunque vi è un rischio maggiore. Poi, però, viene qua e impone ai bambini di sei anni, anche se vanno alla scuola dell'infanzia, di mettere la mascherina fino al 15 giugno.

Dov'è il criterio? Perché quando in Belgio c'è stato quell'incontro, non si è trattato di un'eccezione fatta per l'occasione. In Belgio, da mesi, come quasi in tutto il mondo, non vi è l'obbligo di portare la mascherina. Così come non vi è neanche l'obbligo di non metterla. Se il presidente Draghi pensa che la mascherina serva a ridurre e a contrastare la pandemia, perché non l'ha messa? Era libero di metterla e, invece, non l'ha messa. Poi viene qua e impone ai bambini di sei anni di mettere la mascherina!
(Applausi).

Io voglio avere una risposta. Visto che il Governo porrà la fiducia, io chiedo al ministro Speranza, perché sarebbe bello che venisse lui a porre la fiducia, o comunque al ministro D'Incà, che probabilmente sarà presente, di rispondere a questa semplicissima domanda.

Ricordo che esistono degli studi che parlano delle possibili conseguenze negative dell'uso delle mascherine. È evidente che esso aumenta la reinspirazione di anidride carbonica, cosa di cui si parla molto per altri propositi. È evidente che provoca effetti che mettono a disagio le persone e anche irritazioni della pelle. Nell'ambito didattico, riduce enormemente l'interazione con l'insegnante: poter vedere in faccia l'insegnante e per l'insegnante vedere gli allievi è molto importante. Altrimenti, se la mascherina fosse utile, terremmo sempre la mascherina.

Basta ricordare che il dottor Giovanni Rezza, direttore del settore della prevenzione del Ministero della salute, ha scritto una lettera, in risposta a chi glielo chiedeva, dicendo di non essere in possesso di studi che dimostrino l'utilità e l'efficacia delle mascherine.

Ricordiamo che questo virus è molto mutato. All'inizio la situazione era molto diversa. Ora, con queste varianti, che sono assai meno micidiali, ma sono molto più contagiose, da molti studi appare che non c'è differenza. Sulla *Cochrane library*, che è un grande *database* di ricerche, è stato pubblicato un accurato studio, che spiega che non si è riusciti a dimostrare l'efficacia dell'uso delle mascherine chirurgiche rispetto al loro non uso e neppure è stata dimostrata una chiara differenza tra la mascherina chirurgica e la mascherina FFP2. Questo è solo un esempio.

Qualche giorno fa è uscito uno studio del professor Beny Spira in cui dice addirittura che, secondo alcune analisi, il numero di contagiati è maggiore laddove si utilizza di più la mascherina. Questo, tra l'altro, è il caso dell'Italia che presenta numeri peggiori degli altri e obblighi pari a nessun altro Paese.

Concludo con un dato: il 22 luglio scorso il presidente Draghi ha detto che con il *green pass* ci sarebbe stata la sicurezza di trovarsi tra persone non contagiose e dunque non contagiate. La sua affermazione, che lui non ha mai smentito e per la quale non ha mai chiesto scusa, è stata smentita 5.181.909 volte. Da quel giorno questo è il numero di italiani che si sono contagiati con il Covid-19 pur avendo i requisiti per il *green pass*. Anzi sono ancora di più perché ci sono altri 2.300.000 contagiati tra coloro che avevano fatto due dosi da più di quattro mesi. Siccome infatti il *green pass* dura sei mesi e fino al 31 gennaio durava addirittura nove mesi, probabilmente sono molti di più. Di questi, restando solo a quelli che hanno tre o più dosi di vaccino o due dosi da meno di quattro mesi, 62.000 sono finiti in ospedale, 3.000 nelle terapie intensive e 9.805 sono morti. Forse qualcuno ha pensato di non osservare più comportamentali prudenziali visto che aveva il *green pass* e che il Presidente del Consiglio aveva detto che siamo al sicuro. Allora quando si comunica su argomenti di questo genere, non bisogna fare propaganda, ma dire la verità. Questo è quello che noi chiediamo: verità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

[PARRINI](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, io penso sia importante in occasione del provvedimento al nostro esame ribadire una cosa che abbiamo detto in molti il 24 marzo

quando il decreto-legge è stato emanato e ha iniziato il proprio percorso parlamentare; dal 31 marzo siamo tutti un po' più liberi, ma nessuno deve ritenersi autorizzato ad essere imprudente. Finisce dopo ventotto mesi lo stato di emergenza. Quello che abbiamo alle spalle è noto a molti; non è questa l'occasione per fare un bilancio, ma sono stati periodi molto difficili per tutta la nostra comunità. Periodi nei quali è stata necessaria molta responsabilità, molta capacità di sostenere scelte difficili e una grande quantità di sacrifici da parte dei cittadini. Questo non dobbiamo dimenticarlo nel momento in cui usciamo da un tunnel e, pur non potendo dirci completamente fuori pericolo, iniziamo a respirare.

Credo sia necessario ringraziare chi ha reso possibile nel nostro Paese che si fronteggiasse l'emergenza nel modo in cui lo abbiamo fatto, a cominciare dagli operatori della nostra sanità. Vorrei ringraziare il commissario per l'emergenza generale Figliuolo, la Protezione civile, che ha fatto un lavoro straordinario, e tutti coloro che hanno, a vario titolo, collaborato al buon andamento della campagna vaccinale. Una campagna che - vorrei ricordare - ci ha permesso di raggiungere uno dei risultati di protezione dal virus più alti in Europa; il 90 per cento della popolazione vaccinabile ha completato un ciclo di vaccinazione, l'84 per cento della popolazione in generale lo ha fatto, l'88 per cento della popolazione con più di cinque anni ha avuto una vaccinazione ed ha una protezione contro il Covid. È vero però che questi dati ci dicono che gli italiani che ancora sono privi di vaccino sono 10 milioni.

In questo momento in cui tiriamo un sospiro di sollievo, in cui assaporiamo il godimento della libertà di cui per molto tempo ci è stato impossibile fruire, dobbiamo sapere che affrontiamo i mesi che verranno - e tutti pensiamo a quelli autunnali - con questo dato su cui dobbiamo continuare a riflettere, che certamente non rappresenta un elemento di forza e che, se pure si deve essere ottimisti, deve indurci a una grande prudenza nel gestire la situazione e nel muoverci al fine di un efficace contrasto alla pandemia.

Accennavo prima al contributo che hanno dato gli operatori della nostra sanità; vorrei dire anche che in questi mesi di emergenza il nostro sistema sanitario è profondamente cambiato e si sono fatti investimenti importanti per innovare i modelli di azione del sistema sanitario, ma anche per potenziare gli organici.

Alle volte lo dimentichiamo: abbiamo iniziato questo viaggio nella pandemia in un Paese nel quale si avevano 5.000 borse di specializzazione per medici; adesso siamo arrivati a 17.000; probabilmente non è ancora un numero sufficiente, ma in poco tempo siamo riusciti a triplicare il numero di borse di specializzazione. Questo ha richiesto grande attenzione e un investimento importante di risorse. Il fondo sanitario nazionale è passato a 124 miliardi - era a 114 prima della pandemia - e contiamo di poterlo portare a 128 nei prossimi due anni. Questo ha permesso di far fronte alle tante necessità che durante la crisi pandemica si sono manifestate e io credo che, insieme a una sempre più efficiente organizzazione, il potenziamento delle risorse umane nella nostra sanità sia un elemento decisivo. Da questo punto di vista ci sono opportunità che non vanno sprecate e, analizzando la fine dello stato di emergenza e il determinarsi di alcune riaperture, parte della nostra attenzione deve essere dedicata anche a questi problemi.

Mi sembra che sia stato giusto ribadire anche con questo provvedimento il principio della gradualità e di un approccio mirato all'attuazione delle decisioni. Penso sia stata una decisione corretta quella di prevedere l'obbligo di mascherina in certi luoghi fino al 15 giugno, di prevedere la continuazione dell'obbligo vaccinale per le categorie più esposte fino a fine anno, di prevedere alcuni elementi di particolare prudenza, per esempio, per le visite all'interno di strutture ospedaliere o per chi deve uscire temporaneamente da residenze sanitarie assistite.

Non mi vergogno di aver sostenuto e di sostenere una linea di responsabilità; so bene che c'è chi ha fatto scelte diverse. C'è chi si è iscritto da subito al partito dell'irresponsabilità, della fandonia, della disinformazione, dell'intossicazione mediatica. Devo dire che questo partito ho avuto un alleato in un sistema dell'informazione nel nostro Paese che esce da questa pandemia con l'immagine di una struttura che non ha tanti anticorpi deontologici rispetto al rischio di *fake news* e di inquinamento del dibattito pubblico.

C'è chi, pur non avendo fatto questa scelta, ne ha fatta una comunque sbagliata, e cioè quella di tenere

il piede in due staffe, agendo in modo particolare, da partito di lotta e di Governo, per cui il pomeriggio si votano le misure di prevenzione e di contrasto alla pandemia in Parlamento e, un minuto dopo che le si è votate, ci si esercita nel picconarle nei *tweet*, su Facebook e nelle dichiarazioni. Neanche questo, a nostro avviso, è un modo molto serio di dare un contributo a una sfida nazionale, come è stata quella della lotta alla pandemia. Certamente meno grave di quello dei disinformatori di professione e dei fiancheggiatori dei disinformatori, ma comunque criticabile.

Concludo dicendo che dobbiamo mantenerci molto all'erta, stare in guardia, cercare di monitorare continuamente l'andamento delle cose anche perché non vediamo in giro elementi che possano permetterci di abbandonare completamente ogni cautela. In fondo, anche i dati di oggi ci parlano di 44.000 contagi e soprattutto di 148 decessi, e siamo al 17 maggio; quindi, possiamo permetterci tutto, tranne che la disattenzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge in esame reca disposizioni finalizzate al progressivo superamento delle misure restrittive, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e della necessità di superare lo stato di emergenza, tenendo conto però che il virus circola ancora, che purtroppo abbiamo ancora un importante numero quotidiano di morti e che persistono comunque esigenze di contrasto al diffondersi della pandemia, prima tra tutte il proseguimento delle vaccinazioni, che spero poi siano anche aggiornate con le ultime scoperte scientifiche. Noi dobbiamo essere responsabili, consapevoli e preparati per affrontare i prossimi mesi, alla luce dell'esperienza degli ultimi anni. Ricordo ancora l'estate del 2020, quando circolavano libri poi ritirati su come siamo stati bravi a superare il Covid, i primi in Europa e nel mondo.

Il lavoro svolto alla Camera dai colleghi di Forza Italia ha seguito una traiettoria coerente rispetto a come ci siamo posti fin dall'inizio della pandemia, in un'ottica di prudenza e di semplificazione. Dal punto di vista sanitario siamo consapevoli che la fine dello stato di emergenza non coincide con la fine della pandemia e delle sue conseguenze per la salute dei cittadini, anche a lungo termine. In alcune Regioni si sta infatti approntando il piano per il post-Covid e il *long Covid*; è sufficiente sentire qualcuno che lo ha avuto per capire come a volte cambia veramente la qualità della vita e diventa quasi una malattia cronica. Credo che ogni cittadino che frequenta i mezzi di trasporto del Paese si renda conto della necessità di continuare a indossare le mascherine FFP2 durante il viaggio a sua protezione, nonostante magari qualche parere contrario. Siamo convinti che la mascherina FFP2 sia necessaria negli ospedali e nelle RSA, per la sicurezza degli operatori e delle persone malate fragili, che restano quelle più a rischio di ammalarsi e di non farcela. Spero anche che nessuno si dimentichi lo scandalo delle mascherine non certificate date ai nostri i sanitari in corsia (*Applausi*) e auspico che la magistratura continui con le sue indagini. Siamo profondamente riconoscenti a tutti i professionisti sanitari per l'impegno e la dedizione durante la pandemia, che spesso è costata loro la vita.

Forza Italia ha contribuito a migliorare il provvedimento in esame. La fine dell'emergenza sanitaria porta con sé la cessazione dei poteri assegnati in questi mesi al commissario Figliuolo, al quale era stata affidata in primo luogo la gestione della campagna vaccinale con uno dei primi atti del Governo Draghi, per fortuna. Sotto questo aspetto vorrei sottolineare ancora una volta che, se siamo usciti dall'emergenza e la curva pandemica è da qualche tempo sostanzialmente sotto controllo, ciò è dovuto principalmente al successo della campagna vaccinale, organizzata e gestita nel migliore dei modi proprio dal commissario straordinario.

Il testo conferma il percorso di normalizzazione e il superamento graduale delle misure sanitarie imposte dalla pandemia. Viene rivisto il regime di isolamento e autosorveglianza finora previsto per le persone positive e i contatti stretti, si provvede a riscrivere la gestione dei casi positivi nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado. Allo stesso modo viene rivisto l'obbligo vaccinale per i lavoratori, anche se continuerà a essere obbligatorio fino al 31 dicembre per medici, infermieri e personale sanitario. Insomma, si certifica il fatto che il Paese è entrato finalmente in una nuova fase, lasciandosi alle spalle - spero per sempre - molte delle disposizioni di legge e delle limitazioni che ci hanno accompagnato in questi ultimi due anni. Abbiamo prorogato la possibilità che gli specializzandi degli ultimi anni possano essere assunti e affiancare i medici strutturati; spero altresì

che nel disegno di legge concorrenza si approvi un emendamento perché i medici specializzandi possano partecipare come medici prelevatori per la donazione di sangue, per rendere il nostro Paese assolutamente indipendente per il plasma e i plasmaderivati. Noi dobbiamo puntare sulle nuove generazioni, valorizzarle, metterle in condizioni di operare nel nostro Paese, con garanzie di stabilità lavorativa, economica e di avanzamento di carriera.

Sul tema lavoro oggi più che mai bisogna essere pragmatici se si vogliono tutelare i lavoratori e avere uno sguardo al futuro senza voltarsi indietro, anche se a volte è difficile.

Su questo ci tengo a fare un piccolo inciso, augurandomi che, prima di dare altre precedenze - com'è stato fatto, ad esempio, con l'articolo 34 del decreto Ucraina - i nostri professionisti, soprattutto coloro che a breve non avranno un contratto e il cui contratto, anzi, è scaduto e le Regioni non l'hanno rinnovato, potranno ottenere un prolungamento del contratto o finalmente la stabilizzazione che meritano.

Tra le tante norme introdotte nel corso dell'esame alla Camera, voglio ricordare, grazie a due emendamenti dei colleghi di Forza Italia, la proroga prevista per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità, immunodepressi, con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita per cui, ove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modo agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Non è però abbastanza per i lavoratori fragili, perché c'è ancora una finestra di cinquanta giorni non riconosciuta e spero che questo provvedimento possa applicarsi anche retroattivamente per poterli veramente tutelare.

È stata prevista inoltre la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno un figlio disabile o almeno un figlio con bisogni educativi speciali di svolgere la prestazione di lavoro in modo agile.

In questi anni di pandemia abbiamo cercato di tutelare i pilastri della nostra società e, innanzitutto, il diritto fondamentale alla salute, oltre a quelli al lavoro e allo studio.

Sono convinta che la gradualità e la prudenza dimostrate fino a oggi dal Parlamento e dal Governo siano da perseguire ancora, con una buona capacità di comunicare in maniera diretta e semplice ai cittadini, comunicazione che purtroppo è mancata con il Governo precedente.

Noi dobbiamo lavorare e impegnarci affinché nei prossimi mesi e nel futuro il nostro Paese sia in grado di farsi trovare pronto di fronte a emergenze di questo tipo. Per questo sollecito anch'io il famoso piano pandemico che ancora non abbiamo visto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (M5S). Signora Presidente, colleghe e colleghi, finalmente: questa è la parola che mi viene in mente per prima in questo momento. Finalmente stiamo discutendo della cessazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, un momento che sembrava non sarebbe mai arrivato. Sono stati due anni lunghissimi nei quali tutti noi siamo stati super impegnati ad affrontare un'emergenza che non si era mai vista prima nel nostro Paese: eravamo abituati ad affrontare guerre e problemi interni, ma un attacco alle nostre vite da un microrganismo di pochi nanometri non l'avevamo mai visto o percepito in questo modo, quantomeno negli ultimi cento anni, per cui nessuno di noi lo poteva ricordare e di certo non la nostra Repubblica e il nostro apparato istituzionale.

Ci sono diverse previsioni in questo provvedimento che vanno nel senso della riapertura e i colleghi che mi hanno preceduto ne hanno già puntualizzato chi una e chi un'altra, per cui non mi ripeterò.

Quello che secondo me è importante evidenziare in questo provvedimento riguarda principalmente alcune innovazioni che sono state inserite dai nostri colleghi della Camera. Penso, ad esempio, all'articolo 2-bis, che potenzia le attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori, incrementandone la dotazione di personale al fine di incentivare e ampliare le campagne di prevenzione e di *screening* tumorali. Penso, ancora, all'articolo 12, che proroga i conferimenti di incarichi provvisori ai laureati specializzandi in medicina, nonché all'articolo 10, con il temporaneo superamento del vincolo di esclusività del personale sanitario, vale a dire infermieri, ostetriche, fisioterapisti, tecnici di radiologia, che fino ad oggi hanno potuto superare questi vincoli solo durante la pandemia, prevedendosi un'ulteriore proroga in questo senso.

Tutte queste norme hanno un filo comune: il superamento di due anni di ritardo rispetto alla tutela

della salute dei cittadini italiani. È una cosa di cui io stessa ho parlato diverse volte in quest'Aula. In questi due anni siamo morti di più rispetto agli anni precedenti, in media; ma la differenza di mortalità non è tutta attribuibile al Covid. Ci sono persone che sono morte per un cancro che non è stato diagnosticato, per un ritardo nella terapia, perché hanno avuto dei malesseri e hanno avuto paura di andare in ospedale, avendo una patologia cardiovascolare che magari poteva essere curata senza andare incontro a un esito fatale. La pandemia ha messo in evidenza alcune criticità del nostro Sistema sanitario nazionale, che chi si occupa di sanità da prima del 2020 sapeva benissimo essere esistenti, ma non riusciva a far sentire la voce ai piani alti della politica. Finalmente questa voce l'abbiamo fatta sentire.

Come diceva il presidente Parrini, finalmente c'è un consistente aumento degli stanziamenti per il Fondo sanitario nazionale e un aumento del numero di specializzandi che vengono formati nelle nostre università, mentre una quota consistente (oltre 20 miliardi) del Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà destinata alla sanità, per potenziare prevalentemente la sanità territoriale, quella che ha scricchiolato di più nell'impatto con il Covid, proprio perché per decenni, prima di questo momento, si è lavorato solamente dal lato ospedaliero e tutti quei passaggi di potenziamento della medicina territoriale, che pure erano già previsti, non sono stati realizzati o, peggio ancora, sono stati realizzati a macchia di leopardo nel nostro Paese.

Qual è il problema principe della nostra sanità? Qual è la criticità maggiore che riscontrano i cittadini italiani? È che purtroppo non in tutte le Regioni si riescono a ottenere gli stessi livelli di servizio. È una criticità che grida vendetta in ogni momento, perché chiunque di noi, ogni volta che affronta un problema legato alla sanità, si sente dire che la Regione X è più avanti e queste cose le ha già fatte, mentre la Regione Y è indietro ed è ancora all'abbicci rispetto ad altre situazioni. Quello che non dobbiamo mai dimenticare e su cui non dobbiamo mai abbassare la guardia è cercare di fare in modo che in tutte le Regioni tutti i cittadini italiani abbiano gli stessi livelli di assistenza, le stesse prestazioni e le stesse possibilità di curarsi, senza dover fare quel turismo sanitario che purtroppo per anni è stato così di moda nel nostro Paese, che è così triste da sentire e che dovrebbe indignare ognuno di noi qui in quest'Aula. Il nostro dovere dovrebbe essere quello di garantire le cure a tutti nel proprio domicilio o comunque nel raggio di pochi chilometri.

Un'altra cosa importante, all'interno di questo decreto-legge che finalmente ci apprestiamo a convertire in legge, riguarda il comma 2 dell'articolo 7. L'articolo 7 indica quali devono essere i graduali passi di superamento nell'uso del *green pass* rafforzato che ci ha accompagnato per tanti mesi; lo stiamo ancora utilizzando e lo utilizzeremo fino alla fine dell'anno per l'accesso alle strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie e alle famose RSA, dove tanti dei nostri anziani sono ricoverati. Troppo spesso continuiamo a sentire di strutture che chiudono le porte e impediscono l'accesso ai visitatori. Ogni giorno sui *social* ci sono un *post* o un *tweet* che segnalano una struttura che ancora applica restrizioni agli accessi. Con questo comma, inserito dai colleghi della Camera, si stabilisce che il direttore di una struttura sanitaria possa obbligare a restrizioni maggiori rispetto alle possibilità di accesso previste dalla norma solo di fronte a comprovati motivi, che deve prontamente segnalare alla ASL di riferimento; laddove la ASL ritenga che questi motivi non siano validi per le restrizioni, nega alla struttura la possibilità di metterle in opera, consentendo gli accessi.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,30)

Credo che sia veramente un passo di civiltà fondamentale che finalmente, dopo due anni in cui ci siamo lamentati delle restrizioni e dei disagi psicologici avvertiti dalle persone ricoverate in struttura, poniamo un freno alla libertà dei dirigenti di alcune strutture di assumere decisioni che sono state un po' troppo restrittive e cautelative per chi amministra, ma non certo per chi è costretto a subirle.

Tanti passaggi e anche tante critiche ho sentito da colleghi intervenuti oggi. Forse ci dimentichiamo tutti com'è stato quel periodo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2020, quando il presidente Conte si assunse la responsabilità di chiudere il Paese, di bloccare tutte le attività e di dirci che dovevamo stare a casa per salvare delle vite, perché non avevamo nessun altro strumento a disposizione in quel momento per contrastare questo virus. Sono passati poco più di due anni e abbiamo diversi strumenti: abbiamo prima di tutto il vaccino, che ci sta proteggendo in larga misura; ci sono innovazioni

farmacologiche; ci sono medici che hanno trovato terapie per curare i pazienti e per ridurre la mortalità.

Nonostante le libertà che con questo decreto abbiamo dato, vedo ancora tanta paura e tanta prudenza: ad esempio, nei supermercati si potrebbe andare senza mascherina, ma quando vado a fare la spesa vedo che quasi tutti la indossano. Siamo stati tutti traumatizzati da quello che è successo, il ritorno alla normalità sarà graduale ed è giusto che sia così, per accompagnarci anche con il supporto delle conoscenze di quello che ci ha detto per due anni il comitato tecnico-scientifico, ma gustiamoci finalmente questa libertà ritrovata. Facciamo i passi un po' per volta, ma riconquistiamo la nostra vita com'era prima del Covid, finalmente.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il mio messaggio è molto chiaro: non si tocchino gli Alpini. Anche nella vicenda delle molestie denunciate da alcune signore presenti all'adunata di Rimini, gli Alpini hanno dimostrato il loro incrollabile e intoccabile valore morale. (*Applausi*). I vertici delle associazioni si sono espressi senza esitazione: «Nel momento in cui saranno individuati i presunti colpevoli, saranno subito espulsi perché i valori degli Alpini sono altri».

Io aggiungo: se di Alpini si tratta, perché, signori, voi capite le mie perplessità, quando in un evento al quale hanno partecipato migliaia di visitatori con il cappello di alpino in testa, comprato magari per l'occasione all'ultimo momento in un gazebo di *souvenir*, si punta il dito verso un perfetto sconosciuto. Generalizzare è da stolti, ma questi dubbi non sono sufficienti per dissuadere chi oggi sta chiedendo di fermare le adunate, dando vita ad una campagna denigratoria senza precedenti verso una delle realtà più prestigiose di cui non si può che essere orgogliosi. (*Applausi*).

Gli Alpini ci sono sempre per aiutare chi ha bisogno in ogni situazione e senza mai risparmiarsi, anche per sostenere iniziative culturali e sociali e per integrare i servizi pubblici nei momenti più delicati. Durante le fasi critiche pandemiche il loro apporto è stato fondamentale.

Come ha ben dichiarato il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, ribadisco che gli Alpini ancora oggi portano avanti con forza valori che dovrebbero rappresentare l'ossatura della nostra società: senso del dovere e del sacrificio, solidarietà, amicizia, spirito di appartenenza e attaccamento alle tradizioni.

Signor Presidente, attaccare gli Alpini in modo indiscriminato significa attaccare tutti questi valori che li rappresentano. È pericolosissimo, perché è un attacco all'anima dell'Italia: l'Italia migliore e la più bella.

Non si fa neppure un favore alle donne che, controintuitivamente, oggi, per qualche irragionevole ragione, percepiscono un complimento o un'esternazione goliardica come un atto di violenza. (*Applausi*). Lo dico da donna e da psicologa: signore mie, dovete risolvervi.

Non so chi sta cercando di sporcare l'immagine degli Alpini e non capisco quale sia lo scopo. Non capisco questo astio nei confronti delle Forze armate, così come peraltro è accaduto anche nei confronti delle Forze dell'ordine.

Dopo il fango mediatico gettato su tutte le penne nere, la Lega ha ritenuto doveroso presentare una mozione in ogni Comune d'Italia, partendo da Bergamo, per impegnare sindaci e presidenti di Giunta a esprimere vicinanza all'Associazione nazionale alpini.

Io rappresento il Friuli-Venezia Giulia in Senato e, in qualità di portavoce del mio territorio, mi sento di dire che questi sobillatori del nulla sono impregnati della stessa ideologia di chi oggi vorrebbe togliere il tricolore dal Castello di Gorizia e cancellare i nomi degli irredentisti italiani da vie e scuole.

Il Friuli è già al lavoro per l'adunata di Udine del 2023, per riabbracciare le nostre amate penne nere.

Viva gli Alpini! (*Applausi*).

[PELLEGRINI Marco](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, devo segnalare un fatto che è noto a tutti, ma che credo sia importante dire in quest'Aula. Tre giorni fa, durante il Consiglio comunale di Capaci, ha preso la parola il consigliere Luna e ha detto, tra le altre, queste frasi, che leggo per essere preciso: Capaci non è un paese di mafiosi, Capaci è un paese di gente perbene. La mafia qualcuno dice che c'è? Che la trovasse.

Signor Presidente, in una situazione del genere, a trent'anni dalla strage di Capaci (lunedì 23 maggio ricorrono infatti i trent'anni dalla strage di Capaci), queste dichiarazioni sono assolutamente inaccettabili. Credo che tutte le forze politiche e tutta la società civile debbano chiedere con una sola voce le dimissioni immediate di questo consigliere. Sono parole e concetti assolutamente inaccettabili in questo momento. *(Applausi)*.

Mi aspetto davvero che tutte le forze politiche facciano tutto quello che è nelle loro e nelle nostre possibilità affinché il consigliere Luna si dimetta immediatamente. *(Applausi)*.

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, vorrei ricordare all'Assemblea che oggi è la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia per sostenere le persone LGBT, combattere l'omofobia e prevenire e contrastare le discriminazioni che molte persone sono ancora costrette a vivere e subire ogni giorno, a causa del loro orientamento sessuale.

Combattere l'omofobia significa contrastare pregiudizi, paure e avversioni irrazionali nei confronti dell'omosessualità, dei gay, delle lesbiche, dei transessuali e bisessuali, cioè a dire la multiforme galassia LGBT. Si tratta di stereotipi e pregiudizi che molte persone ancora oggi mostrano negli ambienti di lavoro, nei luoghi di socializzazione e nei diversi momenti della vita quotidiana. Questi atteggiamenti discriminatori sono manifestati in modo più o meno palese, con comportamenti, discorsi o vere e proprie violenze fisiche e verbali nei confronti delle persone LGBT.

L'omofobia non è, secondo me e secondo molti scienziati, un atteggiamento innato, ma un pregiudizio culturalmente acquisito, cioè il frutto di una cultura sbagliata, di un modo di pensare anacronistico e non inclusivo, retaggio di un passato più o meno prossimo o remoto, che ancora oggi è purtroppo ampiamente diffuso in diverse fasce della popolazione.

La battaglia da vincere attraverso campagne informative e di sensibilizzazione è appunto quella di un cambiamento culturale radicale, capace di superare il concetto di normalità e diversità. Non è facile, ma anche la politica e le istituzioni possono e devono fare molto di più e subito; altresì, la scuola e una nuova cultura scolastica potranno fare tanto in tal senso e permettere di superare quelle convinzioni sbagliate che essere omosessuale sia qualcosa di strano, innaturale e contrario alle norme del vivere comune.

Prevenire l'omofobia si può, diffondendo un'educazione sentimentale e sessuale che insegni fin da piccoli a non aver paura di se stessi e delle differenze rispetto agli altri. Siamo tutti uguali nella diversità. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 18 maggio 2022

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 18 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,41)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berutti, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', D'Angelo,

De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Ferro, Florida, Galliani, Ghedini, Marti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pizzol, Pucciarelli, Rivolta, Ronzulli, Rossomando, Sciascia, Segre, Sileri, Testor, Tosato, Turco e Vanin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Garruti e Pagano, per attività della 1^a Commissione permanente; Auddino, Casolati, Donno, Gasparri, Rauti e Vattuone, per attività della 4^a Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Ortis e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Airola e Garavini, per attività dell'Unione interparlamentare.

E' considerato in missione il senatore Stefano, per attività della 14^a Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Mollame ha aderito all'interno del Gruppo stesso alla componente "ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani))".

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 13 maggio 2022, il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Airola; cessa di farne parte il senatore Sileri, sostituito in qualità di membro del Governo dalla senatrice Castellone;

14a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Petrocelli; cessa di farne parte il senatore Licheri.

La Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente - UDC ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Galliani, entra a farne parte la senatrice Anna Maria Bernini;

14a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Anna Maria Bernini, entra a farne parte il senatore Galliani.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, in data 13 maggio 2022, ha inviato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva "Sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid 19", approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 27 aprile 2022 (*Doc. XVII-bis*, n. 7).

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in data 13 maggio 2022, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99 - la relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei comuni sciolti per mafia, approvata dalla Commissione nella seduta del 26 aprile 2022 (*Doc. XXIII*, n. 22).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Regione Sicilia

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (2613)

(presentato in data 16/05/2022);

senatori La Mura Virginia, Nuges Paola, Moronese Vilma

Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo (2614)

(presentato in data 16/05/2022);

senatore Mininno Cataldo

Modifiche alla legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (2615)

(presentato in data 13/05/2022).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 16/05/2022 la 7^a Commissione permanente Pubbl. istruzione ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Sen. Nencini Riccardo ed altri "Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti" (2317)

(presentato in data 08/07/2021).

Affari assegnati

In data 12 maggio 2022 è stato deferito alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla condizione del malato oncologico in epoca *post-Covid* (Atto n. 1172).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 e 17 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

al dottor Antonio Viola, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione;

alla dottoressa Maria Benedetta Francesconi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con lettera in data 5 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il documento concernente l'individuazione delle aree tematiche e degli obiettivi strategici del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 31).

Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021, trasmissione di documenti

Il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con lettera in data 2 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la relazione sulle attività svolte dal medesimo Commissario, corredata della rendicontazione contabile delle spese sostenute, riferita all'anno 2021 e fino al 30 aprile 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 7a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCXLIII*, n. 4).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 12, 13 e 16 maggio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 556);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 557);

di CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 558).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Giovanni Di Salvo da Miano (Napoli) chiede:

l'introduzione della segnaletica pubblica per il pericolo da esposizione solare e disposizioni volte a normare il pericolo e il danno da esposizione solare nonché i rapporti giuridici ad esso riconducibili o imputabili (Petizione n. 1077, assegnata alla 12a Commissione permanente);

l'istituzione di un corso di studi universitari sui diritti e le condizioni delle donne nonché la previsione di un insegnamento, a livello universitario, relativo ai "Diritti delle donne e storia dei movimenti femminili" (Petizione n. 1078, assegnata alla 7a Commissione permanente);

l'istituzione della figura del difensore di ufficio in ambito sportivo e dell'elenco nazionale dei difensori di ufficio innanzi la Procura del Tribunale dello Sport (Petizione n. 1079, assegnata alla 7a Commissione permanente);

istituzione dell'Organismo di mediazione e dell'Ufficio per la mediazione universitaria presso le università statali e nazionali (Petizione n. 1080, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Gianluca Tartaro da Prato (Firenze) e numerosi altri cittadini chiedono interventi urgenti a sostegno delle persone con grado di invalidità riconosciuta tra il 46 e il 73% (Petizione n. 1081, assegnata alla 11a Commissione permanente);

il signor Rolando Oscar Amedeo Giampietro da Matera, Presidente del Comitato PRO FS, chiede interventi urgenti volti alla realizzazione della nuova linea ferroviaria a doppio binario veloce Metaponto-Matera-Altamura-Bari (Petizione n. 1082, assegnata alla 8a Commissione permanente);

la signora Maria Rosaria Di Nunzio da Roma chiede che sia consentita la possibilità di accedere ai bonus in materia edilizia anche ai proprietari di immobili ubicati in complessi immobiliari di proprietà di Enti che, in base alla normativa vigente, non sono in possesso dei requisiti necessari per accedervi (Petizione n. 1083, assegnata alla 5a Commissione permanente);

il signor Ermanno Ramacciato da Mirabello Sannitico (Campobasso) chiede disposizioni relative al ruolo straordinario ad esaurimento degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri (Petizione n. 1084, assegnata alla 4a Commissione permanente);

la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede disposizioni volte a consentire la monetizzazione dei crediti fiscali riconducibili ai bonus previsti dalla normativa vigente in materia edilizia (Petizione n. 1085, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede:

un'attenta valutazione delle ricadute economiche ed energetiche per il nostro Paese conseguenti all'applicazione delle sanzioni a livello europeo nei confronti della Russia, in particolare in merito all'utilizzo della piattaforma Swift per i pagamenti e l'individuazione dei provvedimenti necessari a farvi fronte (Petizione n. 1086, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 6a e 10a);

interventi urgenti volti a perseguire l'obiettivo dell'autonomia energetica, anche mediante la realizzazione di termovalorizzatori di ultima generazione (Petizione n. 1087, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 10a e 13a);

il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede nuove disposizioni in materia di superbonus 110% e, in particolare, in materia di proroga dei termini previsti dalla relativa normativa (Petizione n. 1088, assegnata alla 5a Commissione permanente);

i signori Antonello Sabbione e Maria Cancro da Castel San Niccolò (Arezzo) chiedono l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4% in relazione al pagamento di prestazioni effettuate ad avvocati e consulenti di parte nei procedimenti giudiziari promossi avverso lo Stato, Enti pubblici o Enti privati ospedalieri al fine di ottenere risarcimenti o indennizzi (Petizione n. 1089, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Aurelio Rosini da Mariglianella (Napoli) chiede modifiche agli articoli 148, comma 2, e 182 del Codice della strada, in materia, rispettivamente, di sorpasso e di circolazione dei velocipedi (Petizione n. 1090, assegnata alla 8a Commissione permanente);

la signora Giuseppina Gatto da Roma chiede l'istituzione di un Fondo pensione giovani a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (Petizione n. 1091, assegnata alla 11a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Cancellò ed Arnone (Caserta) chiede:

maggiori controlli in relazione ai reati ambientali nel territorio del Comune di Cancellò ed Arnone e dei Comuni del Basso Volturno (Petizione n. 1092, assegnata alla 13a Commissione permanente);
la riduzione della tassa di successione per gli immobili adibiti a prima casa (Petizione n. 1093, assegnata alla 6a Commissione permanente);
l'innalzamento delle soglie reddituali ISEE al di sotto delle quali sono riconosciute agevolazioni per i servizi essenziali (Petizione n. 1094, assegnata alla 6a Commissione permanente);
interventi per contrastare l'incremento dei prezzi dei prodotti alimentari di prima necessità (Petizione n. 1095, assegnata alla 9a Commissione permanente);
disposizioni volte a contrastare il fenomeno delle sofisticazioni alimentari (Petizione n. 1096, assegnata alla 9a Commissione permanente);
un attento monitoraggio delle spese della Pubblica amministrazione (Petizione n. 1097, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Guido Ammataro da L'Aquila chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema delle cartolarizzazioni (Petizione n. 1098, assegnata alla 6a Commissione permanente);
i signori Luca Baiada, Domenico Gallo, Tullio Scovazzi e Sandro Moggi chiedono che non venga convertito in legge l'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità e per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (Petizione n. 1099, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 1a e 7a);
la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede che venga realizzato celermente l'impianto termovalorizzatore per lo smaltimento dei rifiuti nella città di Roma nonché di valutare la possibilità di realizzazione di altri impianti analoghi nel territorio nazionale (Petizione n. 1100, assegnata alla 13a Commissione permanente);
il signor Marcello De Marca da Marsicovetere (Potenza) chiede modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante la riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (Petizione n. 1101, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 1a e 7a).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Vanin ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03321 della senatrice Mantovani ed altri.

Il senatore Maffoni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07016 della senatrice Rauti ed altri.

Interrogazioni

[D'Angelo Grazia](#), [Gaudiano Felicia](#), [Marilotti](#), [Montevecchi Michela](#), [Croatti](#), [Campagna Antonella](#), [Presutto](#), [Lorefice](#), [Piarulli Angela Anna Bruna](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), nata nel 1925 come manicomio giudiziario maschile del Regno d'Italia, trasformata poi in Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), è stata riconvertita nel 2018 divenendo una casa circondariale con annessa sezione di reclusione, casa di lavoro aperta e una grande Articolazione per la tutela della salute mentale (ATSM), maschile e femminile;

l'Istituto, pur avendo cambiato fisionomia, continua ad ospitare molti soggetti con problematiche psichiatriche e proprio la gestione dell'Articolazione per la salute mentale costituisce la principale criticità dello stesso;

l'ATSM (unica della Sicilia) con le sue peculiarità di reparto «ospedaliero», balzata in più occasioni agli onori della cronaca per episodi di violenza e di inefficienza, è evidentemente inadeguata quale struttura sanitaria così come gravemente insufficiente permane la pianta organica della polizia penitenziaria, ferma a 95 unità, costretta ad operare in situazioni di rischio e in ambienti non consoni alle cure di cui necessiterebbero i pazienti, svolgendo compiti e ruoli al di fuori delle proprie competenze;

le difficili condizioni ambientali descritte hanno dato luogo e continuano a favorire sistematiche manifestazioni di violenza, che spesso si tramutano in tentativi di suicidio, atti di autolesionismo, aggressioni tra detenuti e contro gli agenti di polizia penitenziaria, che mettono a rischio ogni giorno la propria incolumità;

le suddette criticità legate al mancato adeguamento della pianta organica della polizia penitenziaria sono state di recente segnalate in una lettera inviata dai vertici del sindacato Co.S.P. alla Direzione generale del personale e delle risorse, settore della Mobilità e al Provveditorato regionale della Sicilia dell'Amministrazione penitenziaria per segnalare la carenza negli organici della polizia penitenziaria di Barcellona, nel numero minimo di 20 e massimo di 30 unità, rispetto alle nuove avviate postazioni di servizio e reparti detentivi, e l'inopportuno inserimento nel conteggio tra gli assegnati in via definitiva-pianta stabile dei dipendenti poliziotti che si trovano nelle sedi già in posizione di assegnazione temporanea sulla base della legge n. 104 del 1992, rispetto alle assegnazioni per mobilità ordinaria e di incremento sede,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per far fronte alle gravi criticità presenti nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, con particolare riguardo alla necessità di adeguare la pianta organica del personale di polizia penitenziaria alle esigenze della struttura.

(3-03324)

[Corti](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 ottobre 2021, recante "Disposizioni per i criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale" afferma che: "Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art.3 sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

il Ministero in data 16 dicembre 2021 ha poi pubblicato sul proprio sito un documento intitolato: "Precisazioni sul decreto viabilità forestale", in cui chiarisce che comunque "la competenza primaria in materia è delle regioni" e che quindi allo stato "nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla predetta viabilità";

l'emanazione del citato decreto ministeriale ha creato una notevole agitazione nel mondo sportivo ed escursionistico e numerose associazioni hanno espresso la propria perplessità, temendo una possibile interpretazione restrittiva da parte delle regioni e la conseguente inibizione all'esercizio delle loro attività;

in Italia il motociclismo fuoristrada, in particolare la disciplina dell'*Enduro*, ottiene importanti risultati sportivi, con campioni mondiali individuali e di squadra che danno lustro al Paese, oltre all'importanza della disciplina per l'indotto creato nelle località coinvolte dalle manifestazioni;

i timori di una interpretazione restrittiva del decreto ministeriale in questione non sono stati completamente fugati dalle indicate precisazioni del Ministero del 16 dicembre 2021, giacché queste non possono essere considerate sue interpretazioni autentiche;

a riprova di ciò, in occasione di una competizione sportiva mondiale in procinto di essere organizzata, il giorno 3 febbraio 2022 l'Ente Parchi Emilia centrale ha espresso grandi perplessità autorizzative, in quanto il decreto ministeriale 28 ottobre 2021 renderebbe impossibile lo svolgimento di manifestazioni motoristiche sulla viabilità forestale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di sollecitare l'emanazione di una interpretazione autentica del decreto ministeriale che tolga ogni dubbio interpretativo, esplicitando che il decreto non intende limitare la potestà delle regioni di continuare ad autorizzare lo svolgimento di attività ludico-sportive sul proprio territorio, eventualmente anche coinvolgendo la viabilità forestale come definita dal decreto ministeriale 28 ottobre 2021.

(3-03325)

[Lunesu Michelina](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTM-LD), nota anche come malattia polmonare NTM, è una rara e grave infezione batterica a trasmissione ambientale, la cui insorgenza è riconducibile alla presenza di specie micobatteriche diverse rispetto a quelle che causano la tubercolosi;

i risultati di un recente studio americano, pubblicato sull'"American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine", riporta che la prevalenza di questo tipo di malattia, nel recente periodo, è aumentata dell'8 per cento circa, ogni anno, solo negli Stati Uniti. Conseguentemente, anche il tasso di mortalità legato alla patologia ha subito un incremento del 40 per cento;

i pazienti affetti da NTM-LD sperimentano una sintomatologia piuttosto vaga, che comprende febbre, calo di peso, tosse, astenia, disturbi gastrointestinali, sudorazione notturna e presenza di sangue nell'espettorato, la cui gestione può richiedere frequenti e prolungati ricoveri ospedalieri;

la terapia rappresenta un nodo critico: buona parte dei micobatteri non tubercolari è resistente a un gran numero di antibiotici. Tutto ciò allunga e complica il percorso terapeutico, aumentandone i costi e incidendo notevolmente sulla qualità di vita del paziente. Considerate le peculiarità dei micobatteri NTM, i regimi terapeutici spesso prevedono da 2 a 4 farmaci somministrati per periodi fino a 18-24 mesi, ed anche dopo il raggiungimento della conversione dell'esame colturale, ossia l'avvenuta eradicazione dell'infezione, i cicli di antibiotici possono continuare per un periodo di circa 12 mesi;

la malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTM-PD) segue un decorso cronico progressivo e può avere un pesante impatto sulla qualità della vita dei pazienti, esercitare un non trascurabile effetto da un punto di vista economico per il sistema sanitario ed essere gravata da un tasso di mortalità elevato. A fronte di queste problematiche, i trattamenti attualmente utilizzati sono lungi dall'offrire soluzioni soddisfacenti;

la problematica del trattamento della NTM-PD è legata alla mancata standardizzazione dei trattamenti per le micobatteriosi non tubercolari, alla lunga durata e alla tossicità del trattamento e agli alti tassi di fallimento terapeutico, invero esistono ancora molte lacune e bisogni relativi al trattamento della malattia polmonare NTM. Molte delle priorità della ricerca riguardano la necessità di nuovi farmaci, regimi terapeutici, regimi più brevi e regimi meglio tollerati,

si chiede di sapere, alla luce delle osservazioni esposte, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno procedere alla revisione dell'elenco delle malattie rare esenti dalla partecipazione al costo, di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2017, inserendo anche i pazienti affetti da malattia polmonare da micobatteri non tubercolari nell'elenco, affinché tali soggetti possano beneficiare di quanto disposto dalla legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.

(3-03326)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[Binetti Paola](#) - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:

l'attenzione ai pazienti che si trovano nella condizione di dover ricorrere alle cure palliative è sempre maggiore e coinvolge non solo medici palliativisti, ma anche molte altre figure professionali di area sanitaria;

le cure palliative hanno, per loro natura, carattere interdisciplinare, aperto al contributo di conoscenze e competenze interprofessionali; l'integrazione degli apporti di più figure professionali è fondamentale per costruire interventi non frammentati o parziali indispensabili per rispondere alle esigenze di cura di un paziente complesso che ha bisogno di un approccio integrato per rispondere adeguatamente ai suoi bisogni di salute e malattia;

con l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina palliativa, che dovrebbe partire quest'anno in numerose università italiane, la figura del medico palliativista acquisterà un profilo di competenze più specifico non solo sul piano della formazione ma anche sul piano della organizzazione-gestione degli hospice e soprattutto dell'assistenza diretta ai malati;

diventa perciò sempre più necessario garantire una formazione *ad hoc* a tutte quelle figure professionali che di fatto sono responsabili sulle 24 ore dell'assistenza dei pazienti, a cominciare dagli

infermieri;

la formazione infermieristica in cure palliative in questi ultimi anni è stata oggetto di *master* professionalizzanti di alto profilo, in molti casi progettati pensando al lavoro in *team* medico-infermieristico, e quindi con la partecipazione degli uni e gli altri allo stesso *master*; il che non vuol dire creare una confusione di ruoli, ma sottolineare come nella diversità delle funzioni l'obiettivo da raggiungere sia sempre e solo lo stesso: una migliore assistenza al paziente e una maggiore attenzione alla sua famiglia;

gli infermieri d'altra parte stanno assumendo sempre maggior rilievo nel contesto sanitario nazionale tanto che nei professionisti che operano nell'area delle cure palliative è sempre più chiara l'esigenza di frequentare una scuola di specializzazione per lo sviluppo di conoscenze e competenze interprofessionali e professionali specifiche per offrire interventi efficaci ed integrati in relazione alla complessità delle condizioni di salute dei pazienti e delle loro famiglie;

per offrire al paziente cure palliative adeguate alla sua condizione è imprescindibile il contributo del *nursing* (assistenza infermieristica), anche per farsi carico del dolore e degli altri sintomi tipici della condizione dei pazienti affetti da patologie cronico-evolutive, ricorrendo ad un approccio assistenziale che ponga la massima attenzione anche gli aspetti psicologici, sociali e spirituali della cura del paziente;

l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative per laureati in medicina e chirurgia andrebbe affiancata da una contestuale istituzione di analoga scuola di specializzazione per gli infermieri che abbiano conseguito la laurea magistrale in scienze infermieristiche;

la scuola di specializzazione per gli infermieri andrebbe attivata all'interno delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto, come previsto dal decreto interministeriale n. 716/2016, nella consapevolezza che l'inter-professionalità, per essere efficace, richiede livelli formativi analoghi e si costruisce entro percorsi formativi integrati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda aprire l'iscrizione fin da quest'anno alla scuola di specializzazione in cure palliative anche agli infermieri, nella logica e nella struttura prevista dal decreto interministeriale n. 716/2016.

(3-03327)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[Campari](#) - Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza garantisce all'Italia 191,5 miliardi di euro di investimenti da impiegare nel periodo 2021-2026. A questi il Governo ha affiancato un Fondo complementare nazionale da 30,6 miliardi di euro, attraverso l'adozione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

in particolare, con riferimento alla Strategia nazionale Aree interne, il PNRR, alla Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente - Interventi speciali per la coesione territoriale, stanZIA 825 milioni di euro complessivi per l'Investimento: Aree interne, strategia nazionale contro lo spopolamento e sottosviluppo economico, mentre l'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 12, del suddetto decreto-legge, stanZIA complessivi 300 milioni di euro dal 2021 al 2026 per il "miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione" all'interno delle suddette aree; premesso altresì che:

il decreto interministeriale n. 394 del 13 ottobre 2021, nell'attuare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-*quinquies*, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, destina le risorse al finanziamento delle attuali aree interne individuate dalla vigente strategia SNAI, fissandone i criteri di riparto, assegnando alle province e alle città metropolitane, ovvero alle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, il ruolo di soggetti attuatori degli interventi in questione, e demandando all'assemblea dei sindaci dell'area interna, presieduta dal Presidente del soggetto attuatore, la concreta individuazione degli interventi da finanziare;

a dispetto di quanto disciplinato dal decreto interministeriale, sono giunte all'interrogante, in particolar

modo dall'area della provincia di Parma, segnalazioni in merito ad una gestione della procedura di individuazione degli interventi da finanziare da parte delle province, che ha marginalizzato il ruolo dei comuni ricompresi nell'area interna, accentrando di fatto il potere decisionale sugli interventi da realizzare;

considerato che:

la centralità del ruolo degli enti territoriali nella realizzazione del PNRR e degli interventi finanziati con il Fondo complementare nazionale è confermata dal fatto che circa 66,4 miliardi di euro di investimenti sarà attuato direttamente da Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, dei quali circa 50 miliardi vedono proprio i comuni coinvolti come soggetti attuatori;

anche da questa scelta si deduce quale sia il primario rilievo da riconoscere agli enti di prossimità, primo presidio dello Stato nei confronti dei cittadini;

con specifico riferimento alla Strategia nazionale Aree interne, pare il caso di ricordare come le 72 aree individuate attualmente comprendano complessivamente 1.077 comuni italiani, per poco più di 2 milioni di abitanti, ai quali, si ritiene, andrebbe riconosciuto maggior coinvolgimento nei processi decisionali, in particolar modo se riferiti a progetti di sviluppo delle aree di loro appartenenza;

il principio di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni è principio immanente dell'ordinamento costituzionale italiano,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione menzionata in premessa, se non ritengano opportuno verificare quali siano state le procedure adottate dalla Provincia di Parma per individuare gli interventi da finanziare e se queste abbiano rispettato le disposizioni di cui al decreto interministeriale citato, nonché quali siano le azioni che intendano adottare, affinché sia garantito il rispetto del principio di leale collaborazione tra le amministrazioni degli enti territoriali coinvolti dalle procedure di attuazione dei progetti legati al PNRR e al Fondo complementare nazionale, con particolare riferimento all'effettivo coinvolgimento, da parte delle province, dei comuni che insistono nelle aree ricomprese nella Strategia nazionale Aree interne nei processi decisionali di individuazione degli interventi da finanziare.

(4-07022)

[Briziarelli](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'interrogante ha già più volte sottoposto al Ministro in indirizzo le problematiche che da anni riguardano le strutture penitenziarie dell'Umbria e in particolare del carcere di Orvieto;

le criticità denunciate sono state molteplici: all'interno delle strutture penitenziarie indicate sono stati superati i livelli minimi di sicurezza, detenuti hanno tentato il suicidio o hanno aggredito gli agenti in servizio, fino ad arrivare al sequestro di un agente stesso;

è notizia di questi giorni l'ennesima aggressione nel carcere di Orvieto ai danni di diversi agenti penitenziari da parte di un detenuto tunisino, già recidivo per comportamenti finalizzati ad alterare l'ordine e la sicurezza interna all'istituto penitenziario; gli agenti sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari;

da molto tempo i sindacati di categoria denunciano all'amministrazione penitenziaria e ai direttori del carcere di Orvieto succedutesi negli anni, la grave carenza di personale, ma le denunce sono sempre rimaste inascoltate;

anche l'interrogante ha, più volte, denunciato la carenza di agenti di Polizia penitenziaria all'interno delle carceri umbre con tutte le negative conseguenze che la circostanza comporta; solo alcuni degli atti di sindacato ispettivo presentati dall'interrogante hanno ricevuto risposta, ma le problematiche delle strutture carcerarie non hanno mai avuto una soluzione evidente;

a tutto ciò si aggiunge la dichiarazione delle sigle sindacali SAPPE, OSAPP, USPP, CGIL-FP, che, il 9 maggio 2022, unitamente, hanno denunciato nuovamente la grave carenza di personale nel carcere di Orvieto, che ha portato ad una situazione di grave criticità la gestione della struttura penitenziaria;

la denuncia delle sigle sindacali è avvenuta in quanto, proprio in conseguenza della carenza di personale, il 2 maggio l'amministrazione penitenziaria di Orvieto ha negato ai propri dipendenti la possibilità di usufruire delle ferie maturate negli anni dal mese di maggio 2022 in poi;

considerato che:

gli agenti della Polizia penitenziaria nel carcere di Orvieto, anche a seguito della pandemia, sono stati sottoposti a turni massacranti con frequenti e notevoli straordinari e sempre per esigenze di servizio non hanno goduto delle ferie maturate;

la determinazione dell'amministrazione penitenziaria avviene in pieno disprezzo del diritto costituzionalmente garantito ai lavoratori di usufruire delle ferie,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare, affinché il diritto costituzionale per i lavoratori di godere delle ferie maturate sia garantito anche agli agenti della Polizia penitenziaria del carcere di Orvieto.

(4-07023)

[Alessandrini Valeria](#), [Lucidi](#), [Pillon](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 9 maggio 2022 le sigle sindacali SAPPE, OSAPP, USPP, CGIL-FP, unitamente, hanno denunciato nuovamente la grave carenza di personale nel carcere di Orvieto, denuncia rimasta negli anni completamente inascoltata, che ha portato ad una situazione di grave criticità la gestione della struttura penitenziaria;

solo ieri nella struttura penitenziaria di Orvieto si è avuta l'ennesima giornata di ordinaria follia, con alcuni agenti di polizia penitenziaria che sono stati feriti a causa di un'aggressione da parte di un detenuto, tanto che sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari;

ancora oggi gli agenti della polizia penitenziaria, a differenza delle altre forze dell'ordine, non sono dotati di *taser*, la particolare pistola ad impulsi elettrici, che in alcuni casi può essere uno strumento utile per contenere le azioni scomposte e particolarmente aggressive dei detenuti;

il personale non più giovanissimo del carcere di Orvieto auspica che presto si arrivi ad un *turn over*, ad un ricambio generazionale, in un lavoro che, come riportano le notizie di cronaca, è sempre più usurante;

in conseguenza della carenza di personale il 2 maggio l'amministrazione penitenziaria di Orvieto ha negato ai propri dipendenti del carcere la possibilità di usufruire delle ferie maturate negli anni dal mese di maggio 2022 in poi;

considerato che:

gli agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Orvieto, anche a seguito della pandemia, sono stati sottoposti a turni massacranti e sempre per esigenze di servizio non hanno goduto delle ferie maturate;

la determinazione dell'amministrazione penitenziaria avviene in pieno disprezzo del diritto costituzionalmente garantito ai lavoratori di usufruire delle ferie, così come previsto dall'articolo 36 della Costituzione,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare affinché il diritto costituzionale per i lavoratori di godere delle ferie maturate sia garantito anche agli agenti della Polizia penitenziaria del carcere di Orvieto.

(4-07024)

[Faraone](#), [Marino](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

è stato evidenziato che numerosi Comuni hanno introdotto, per la determinazione delle tariffe relative all'applicazione del canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "coefficienti moltiplicatori delle tariffe per le occupazioni di cui ai commi 841 e 842, coefficienti moltiplicatori delle tariffe in base al valore economico della strada o piazza in cui si svolge l'occupazione e coefficienti moltiplicatori delle tariffe per il presunto sacrificio economico imposto alla collettività";

l'introduzione dei predetti coefficienti moltiplicatori, non solo annullerà l'obiettivo dell'alleggerimento del peso dell'imposizione relativa alle occupazioni su aree di mercato in capo agli operatori commerciali che pongono in essere sia occupazioni permanenti (nei mercati giornalieri, nei posteggi fissi e nei mercati attrezzati) sia temporanee (nei mercati settimanali, quindicinali o mensili, nelle fiere e nelle "rotazioni"), ma rischia di far lievitare le tariffe stesse, acuendo ulteriormente la crisi di un settore che già ha subito nel corso degli ultimi cinque anni la cessazione di circa 20.000 piccole attività ambulanti, anche a causa della pandemia ancora in atto;

il legislatore, nel delineare in generale i caratteri distintivi del canone unico patrimoniale, ha previsto all'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, che lo stesso è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

considerato che:

il comma 837 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

il successivo comma 838 prevede che il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso art. 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

l'ente locale, nella determinazione delle tariffe, deve tenere conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 840 della legge n. 160 del 2019, secondo il quale il canone in questione è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;

per quanto riguarda le occupazioni permanenti, vale a dire per quelle che si protraggono per l'intero anno solare, il comma 841 dell'art. 1 richiamato stabilisce le tariffe base, mentre il seguente comma 842 fissa la tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare. In particolare, per quest'ultima tipologia di occupazioni si deve precisare che la tariffa di base giornaliera, diversamente dalle occupazioni permanenti, può essere variata solo entro i limiti espressamente stabiliti dal successivo comma 843. Ed invero, detto comma dispone che i Comuni e le Città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe;

per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato secondo i principi appena delineati;

considerato, inoltre, che:

in riferimento all'applicazione delle tariffe per l'occupazione di suolo pubblico previste dal comma 842, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato la risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021, che tratta in particolare la problematica del frazionamento a ore;

rilevato che:

il criterio riportato nel menzionato comma 843, in diversi regolamenti applicativi comunali, è stato inteso nel senso di una tariffa che deve essere frazionata per un massimo di 9 ore;

al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, la risoluzione n. 1/DF del 31 gennaio 2022 del Dipartimento delle Finanze, stabilisce che occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore;

rilevato, infine, che nonostante le risoluzioni richiamate, l'autonomia regolamentare degli enti locali, in taluni casi, è stata esercitata non rispettando le norme illustrate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga opportuno intervenire, con un atto avente forze di legge, che possa definitivamente chiarire che la piena autonomia regolamentare dell'ente locale in materia deve essere esercitata nel rispetto delle norme illustrate, per cui:

a) l'individuazione di "coefficienti moltiplicatori" per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se effettuata nel rispetto dei limiti espressamente previsti

dall'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore.

(4-07025)

[Masini Barbara](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le pari opportunità e la famiglia e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nella puntata del "Maurizio Costanzo Show" andata in onda l'11 maggio 2022, in seconda serata su Canale5, hanno avuto luogo tre episodi a parere dell'interrogante spiacevoli e discriminatori, in due di questi è stata attuata una vera e propria spersonalizzazione di due donne, le quali non sono state mai chiamate per nome, ma solo appellate solo per le loro caratteristiche fisiche, mentre nell'altro sono state utilizzate espressioni secondo l'interrogante discriminatorie nei confronti della comunità LGBTQ+;

in particolare, ad inizio puntata il conduttore ha chiamato sul palco una ragazza di 23 anni, Sara Croce, di cui però non è stato detto neppure il nome, perché appellata come "la bonas", nome questo del personaggio che interpreta nella trasmissione "Avanti un altro" sempre in onda su Canale5, che era seduta tra il pubblico, invitandola a "fare una passerella per [allietare] il pubblico". A questa scena è seguita una serie di commenti dagli uomini in studio;

successivamente, sempre nella stessa puntata, è stato chiesto a Manuel Bortuzzo, ospite della trasmissione, che fine avesse fatto quella sua "curiosa fidanzata", al secolo Lucrezia Hailé Selassié, scatenando l'ilarità del pubblico e il successivo applauso alle parole di lui "l'ho lasciata"; non contento, sul finale di trasmissione ancora spersonalizzando la ragazza in questione, Costanzo ha chiesto nuovamente a Bortuzzo se secondo lui "sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella", sottolineando con un gesto, per farsi comprendere meglio, uno dei tratti caratteristici della giovane, ossia le sue labbra, tratto questo tipico delle donne di origini africane, quale è Lucrezia;

nel corso della puntata poi c'è stata un'esibizione di Lino Banfi, anch'egli ospite sul palco, che ha intonato il ben conosciuto ritornello di "benvenuti a sti (...)" anch'esso tra l'ilarità dei presenti;

l'art. 5-*bis* del "Testo unico dei doveri del Giornalista" prevede che ogni giornalista "presti attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona";

l'art. 4 del "Testo unico della radiotelevisione" prevede "la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona" e vieta le trasmissioni "che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità";

la Conferenza mondiale delle donne di Pechino del 1995 ha approvato una piattaforma di azione per i diritti delle donne nell'ambito dei *media* e della comunicazione, nella quale l'ONU raccomanda la rappresentazione bilanciata e non stereotipata delle donne nei *mass media*;

la Convenzione sui diritti delle donne CEDAW, ossia la Dichiarazione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata dall'Assemblea generale nel 1979 e ratificata dall'Italia nel 1985, prevede che "gli Stati prendono ogni misura adeguata al fine di modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socioculturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne";

la raccomandazione CM/Rec (2010)5 prevede che "Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure adeguate per combattere qualsiasi forma di espressione, in particolare nei mass media e su internet, che possa essere ragionevolmente compresa come elemento suscettibile di fomentare, propagandare o promuovere l'odio o altre forme di discriminazione nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali o transessuali",

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti e quali siano le sue posizioni in merito;

se non ritenga opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per stigmatizzare certi episodi sulla televisione generalista, per quanto privata, e per far sì che gli indirizzi previsti dalla

legislazione nazionale e internazionale trovino accoglimento concreto;
se non intenda rivolgersi agli organi preposti e al Dipartimento antidiscriminazioni per proporre un "giro di vite" per quei giornalisti che ad avviso dell'interrogante ogni giorno ledono, impuniti, la dignità e i diritti umani.

(4-07026)

[Mallegni](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la provincia di Livorno contempla al suo interno numerose imprese industriali, come l'azienda siderurgica del gruppo indiano JSW, che occupa tuttora centinaia di operai e che risulta essere strategica per l'economia del territorio toscano;

la citata azienda avrebbe affidato ad un'impresa esterna il compito di demolire gli impianti, compresi l'acciaieria e l'altoforno ormai spento dal 2014, non più riattivabile e in procinto di essere smantellato; al momento dell'acquisizione dello stabilimento da parte del gruppo indiano, venne contestualmente firmato un accordo di programma che prevedeva, oltre ad importanti investimenti per la riconversione dell'impianto, l'impiego della manodopera in cassa integrazione e il coinvolgimento di imprese locali nei lavori di smantellamento degli impianti non più necessari;

i piani industriali prevedono il recupero di alcuni materiali e la produzione, per conto di RFI, di ingenti blocchi di rotaie che però sarebbe in grado di garantire l'occupazione ad un numero di operai nettamente inferiore rispetto a quelli attualmente impiegati;

inoltre c'è il timore che senza il forno elettrico, il semplice ammodernamento delle linee di laminazione non basti a mantenere gli attuali livelli occupazionali;

secondo quanto riportato l'11 maggio 2022 dall'autorevole giornale "Financial Times", Sajjan Jindal, presidente di JSW, avrebbe manifestato l'intenzione di vendere gli stabilimenti di Piombino e del Texas per investire nel settore edilizio;

da informazioni giunte all'interrogante, risulta che il vice presidente di JSW Steel Italy, Marco Carrai, avrebbe rassicurato le organizzazioni sindacali che l'azienda starebbe lavorando con tutte le istituzioni ad un *Addendum* che recepirebbe gran parte delle richieste sindacali e che sia stato presentato presso il Ministero in indirizzo un cronoprogramma con relativo *Business Plan* che prevederebbe, oltre ad adeguati investimenti aziendali, la costituzione di un comitato di controllo per vigilare sul contratto per la fornitura di rotaie a RFI e sul rispetto del relativo piano industriale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se quanto comunicato dal "Financial Times" sia stato smentito dai vertici di JSW Steel Italy;

se l'azienda abbia presentato presso il Ministero un cronoprogramma con relativo *Business Plan* e, in caso affermativo, quali punti programmatici contenga per il rilancio del sito industriale.

(4-07027)

[Leone Cinzia](#), [Vanin Orietta](#), [Trentacoste](#), [Pisani Giuseppe](#), [Croatti](#), [Ferrara](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo è venuta a conoscenza del caso di una donna di Brescia, la signora T.P.R., e delle sue due figlie vittime di violenza da parte del marito-padre, E.U. Stando alle informazioni ricevute, quest'uomo per anni ha avuto condotte maltrattanti nei confronti della famiglia, motivo per cui nel 2012 è stato allontanato dall'abitazione in cui viveva con la moglie e la prima figlia, che oggi ha 12 anni. L'uomo è un alcolizzato e, oltre a dover intraprendere un percorso di cura dall'abuso di alcool, dovrà provvedere al mantenimento della figlia;

nel 2016 nasce una seconda figlia, che oggi ha sei anni. Tre anni dopo, a marzo del 2019, la donna denuncia il marito per i maltrattamenti subiti sin dal 2010, ma soprattutto accusa il marito di aver abusato della bambina (allora di appena tre anni). La donna porta la bimba al pronto soccorso e in seguito ad un colloquio con l'assistente sociale e con una psicologa del nosocomio, la donna ed entrambe le figlie vengono collocate presso una struttura protetta;

emerge nel frattempo un quadro desolante di maltrattamenti fisici e verbali dell'uomo nei confronti della moglie, ma anche delle figlie, umiliazioni e offese che durano da anni, come emerge il costante abuso di sostanze alcoliche dell'uomo, eventi certificati dalle varie relazioni dei Carabinieri che negli

anni sono intervenuti a seguito delle molteplici denunce della donna, e come testimoniano i vari referti del pronto soccorso dell'ospedale "Bolognini" di Seriate. Viene così aperto un procedimento penale presso il Tribunale di Bergamo a carico dell'uomo. Nella relazione del servizio sociale che segue il nucleo familiare dal 2010, le assistenti rilevano la "frammentarietà e la scarsa coerenza dei racconti della donna", che vengono "interpretati come segno della di lei fragilità". La donna diventa improvvisamente doppiamente vittima: del marito che la maltratta da anni e dei servizi sociali, che non la ritengono all'altezza del compito genitoriale, perché fragile, dimenticando gli anni di abusi e soprusi. E concludono che la donna debba essere presa in carico da un centro psico sociale (CPS); a luglio 2019 il Tribunale decide che la donna e le due figlie devono rimanere in una struttura protetta e dispone incontri protetti padre-figlie, nonostante la più piccola sia finita al pronto soccorso a causa proprio del padre. I servizi sociali vengono incaricati di verificare la capacità genitoriale di entrambi e stabiliscono le analisi presso un SERT per il padre e una valutazione psicodiagnostica e personologica presso un Centro psico sociale (CPS) per la donna, alla quale viene prescritto un percorso terapeutico di tre mesi presso la comunità "L'Araba Fenice" di Bergamo. La terapia è a base di un antipsicotico, l'Olanzapina, che provoca alla donna un sonno profondo, tanto che dopo qualche giorno di terapia, decide in autonomia di sospendere l'assunzione del farmaco, troppo pesante e invalidante per lei. Questo provoca una reazione scomposta delle assistenti sociali, che la rimproverano, che arrivano a minacciarla, tanto che la donna, spaventata da quegli avvertimenti ("se non avessi assunto il farmaco con cadenza costante mi avrebbero tolte le figlie e scritto al Tribunale per i Minorenni per non farmele vedere mai più e per farmi passare per pazza"), e visto quanto le era accaduto nel frattempo, decide di denunciare il caso ai Carabinieri il 2 dicembre 2019;

considerato che:

due mesi prima, a ottobre 2019, era accaduto l'impensabile e in linea con le minacce ricevute per quel farmaco rifiutato: le bambine vengono affidate ai servizi sociali di Seriate, collocate in una struttura, dove si organizzano incontri protetti padre-figlie e incontri vigilati madre-figlie. E da lì il percorso per questa donna vittima delle circostanze avverse è tutto in salita: nel 2021 la bimba più piccola viene affidata, mentre la più grande viene collocata ancora una volta in una struttura in attesa di una famiglia affidataria, dove però mostra segni di insofferenza che, secondo le relazioni di chi la segue nel percorso, sono dovuti "ad alcuni comportamenti inadeguati della madre durante gli incontri". In altre parole, la colpa è sempre e solo di questa donna che vuole solo tornare a vivere con le sue figlie. A nessuno viene in mente che tale situazione di sofferenza e frustrazione e di lontananza dalla madre hanno reso la bambina intollerante e irrequieta. Ci si lamenta persino che la bimba abbia "manifestato difficoltà nel contesto scolastico";

il 16 febbraio 2022, il Tribunale per i Minorenni di Brescia prende una decisione devastante per la madre: sospende gli incontri tra lei e le bambine, conferma l'affido della bimba più piccola, conferma la permanenza della figlia più grande in una struttura fino al reperimento di una famiglia affidataria e nomina un curatore speciale per le due bambine. Infine, convoca i due genitori per il prossimo 31 maggio 2022: in quella data sarà valutata la loro responsabilità genitoriale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga opportuno adottare iniziative di competenza al riguardo, considerando che la donna non è solo vittima di un uomo maltrattante, che ha abusato persino della loro figlia più piccola, ma è vittima di chi avrebbe dovuto aiutarla a ritrovare la dovuta serenità assieme alle sue figlie, lontano da nuove e devastanti umiliazioni.

(4-07028)

[Lonardo Alessandrina](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

in occasione della prima Giornata internazionale della salute delle piante, il 12 maggio 2022, promossa dalla FAO, Coldiretti e Federforeste hanno denunciato la rapida avanzata di un parassita *killer*, l'"Ips typographus", in grado di infettare gli alberi indeboliti dagli effetti dei cambiamenti climatici; tale insetto si infila sotto la corteccia dove scava intricate gallerie, che interrompono il flusso della linfa ad abeti rossi, larici, abeti bianchi e i pini silvestri, uccidendoli nel giro di poche settimane. In

primavera i maschi del bostrico entrano sotto la corteccia e si accoppiano con le femmine, che scavano nel legno gallerie lunghe fino a 15 centimetri, dove depongono in media ottanta uova. Una volta che la popolazione si moltiplica e diventa aggressiva il bostrico lancia attacchi di massa che portano in breve tempo alla morte delle piante;

tale invasione è scatenata dalla presenza di una grande quantità di legname a terra nelle zone colpite dalla tempesta Vaia. In Italia ci sono oltre 11 milioni di ettari di foreste molto vulnerabili a causa dell'incuria e dell'abbandono. Si rischia così la perdita di un grande patrimonio di biodiversità, con una strategica capacità di assorbire CO2 e mitigare i cambiamenti climatici, nonché un netto peggioramento del *deficit* commerciale nel settore del legno. Il settore ha un indotto di circa 4,8 miliardi di euro nel 2021 con oltre diecimila addetti fra boscaioli e aziende agricole forestali;

occorre dunque creare le condizioni economiche e sociali per contrastare l'allontanamento dalle campagne valorizzando le funzioni di vigilanza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli, nonché adottare urgentemente misure che fronteggino i danni provocati dal bostrico, come la pulizia dei boschi dai tronchi caduti ad alto rischio di infestazione e l'abbattimento delle piante già infestate, con il parallelo snellimento delle procedure burocratiche di intervento e di gestione delle foreste;

non è la prima invasione di insetti e organismi alieni arrivati nelle campagne italiane: basti pensare al batterio della *Xylella* arrivato con essenze importate dall'America Latina, che ha devastato gli oliveti del Salento in Puglia, la Cimice asiatica che danneggia i frutteti italiani, la *Drosophila suzukii*, il moscerino *killer* che attacca ciliegie, mirtilli e uva, oppure la cinipide galligeno che ha fatto strage di castagni, o ancora il punteruolo rosso;

la politica dell'Unione europea risulta in tal senso troppo permissiva, consentendo l'ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nell'UE senza che siano applicate cautele e quarantene che, di contro, vengono richieste ai prodotti nazionali esportati,

si chiede di sapere quali misure urgenti intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine fronteggiare i danni provocati dal bostrico, attivando altresì funzioni di vigilanza, manutenzione e gestione del territorio, valorizzando in tal senso anche il ruolo svolto dagli imprenditori agricoli.

(4-07029)

[Lonardo Alessandrina](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

l'art. 37 della legge n. 461 del 1981 consente ai lavoratori poligrafici di aziende editoriali di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico in presenza di particolari condizioni di crisi aziendale, al maturare delle condizioni di anzianità contributiva richieste. Tale istituto è stato oggetto di successivi interventi legislativi, tra cui il decreto legislativo n. 62 del 2001, modificato poi dalla legge n. 198 del 2001;

ai sensi delle suddette norme, il trattamento di pensionamento anticipato, indipendentemente dal requisito anagrafico, è stato concesso sulla base dell'anzianità contributiva minima di 32 anni. Successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 28 ottobre 2013 è intervenuto nuovamente, innalzando il requisito contributivo ad almeno 35 anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, di 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

restavano esclusi dall'ambito di applicazione i lavoratori che avessero maturato, entro il 31 dicembre 2013, i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del regolamento, a condizione che fossero stati allocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013;

sia il decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 28 ottobre 2013 che la legge n. 208 del 2015 avevano previsto regimi derogatori, stabilendo che i requisiti contributivi previgenti e più favorevoli (pari a 32 anni di anzianità contributiva) continuassero ad applicarsi ai lavoratori poligrafici che, pur non avendo maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, fossero stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'art. 37 della legge n. 461 del 1981, in forza di accordi di procedura sottoscritti rispettivamente entro il 31 agosto e il 31 dicembre del 2013. La legge di bilancio per il 2018 ha poi esteso l'ambito di applicazione della disciplina previgente ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, per le

quali era stata accertata la causale di crisi aziendale, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti dal 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015. Termine poi confermato dalla legge di bilancio per il 2019;

il nuovo e più grave regime contributivo veniva dunque richiesto per i lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti a partire dal 1° giugno 2015. Avendo "Italiaonline" (già Seat Pagine Gialle S.p.A.) concluso un accordo sindacale per la ristrutturazione aziendale in caso di crisi in data 2 luglio 2018, ai dipendenti collocati in cassa integrazione straordinaria è stato richiesto il raggiungimento dei 37 anni di anzianità contributiva, impedendo l'accesso al prepensionamento a chi alla data dell'11 gennaio 2019 non avesse maturato tale requisito;

il legislatore è tornato a normare la materia con l'art. 1, comma 500, della legge di bilancio per il 2020, prevedendo che "in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37 co. 1 let a) 1.416 del 1981 possono accedere al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici ed imprese editrici di giornali quotidiani di periodici di agenzie di stampa diffusione nazionale, le quali avevano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa dal 1° gennaio 2020 del 31 dicembre 2023 piani di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale in presenza di crisi". Si è così venuta a determinare una evidente disparità di trattamento fra i dipendenti delle imprese poligrafiche ammesse al piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, poiché, a seconda che questo sia avvenuto in un certo arco temporale o in un altro, ne segue, a parità di ogni altra condizione, l'applicazione di discipline diverse,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare iniziative al fine di attenuare gli effetti della disparità di trattamento di cui in premessa, prevedendo, con successivi interventi legislativi, una estensione della norma derogatoria contenuta nel suddetto art. 1, comma 500, della legge di bilancio per il 2020, al fine di consentire ai lavoratori esclusi, tra cui i dipendenti dell'ex Seat Pagine Gialle, di accedere alle agevolazioni previste, indipendentemente dalla data in cui sia stato presentato il piano di risanamento e gestione della crisi, ferme restando tutte le altre condizioni previste dalla norma.

(4-07030)

[Pergreffi Simona](#), [Bergesio](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

con la legge di bilancio per il 2020 era stataprevista, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico, messa in sicurezza di strade ed edifici pubblici, abbattimento delle barriere architettoniche;

i vari dati sui lavori delle opere finanziate andavano inserite dai Comuni nel sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP";

l'inizio dei lavori per i contributi del 2020 (art. 1 della legge n. 160 del 2019, per come modificato dall'art. 51, comma 1-bis del decreto-legge n. 104 del 2020) era fissato entro il 15 novembre 2020, mentre per quelli del 2021 (art. 13 del decreto-legge n. 121 del 2021) entro il 31 dicembre 2021;

l'assegnazione dei contributi era prevista per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio e per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, e per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio;

il comma 34 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 e l'art. 4 del decreto del 14 gennaio 2020 disciplinano le modalità di revoca e recupero del contributo assegnato nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo;

migliaia di Comuni stanno ricevendo una comunicazione dalla Direzione centrale della Finanza locale in cui si comunica l'avvio del procedimento amministrativo per la revoca del finanziamento ricevuto;

nel tabulato allegato alla comunicazione i progetti di cui si chiede la revoca del finanziamento sono

ben 4.770 riferiti a circa 3.000 Comuni, considerato che per alcuni vengono revocati i contributi sia del 2020 che del 2021, per un importo totale di ben 498.030.000 euro;
le causali addotte fanno riferimento a: l'ente ha avviato le opere oltre i termini previsti; l'ente non ha provveduto ad utilizzare nei termini previsti il finanziamento concesso, in quanto non risultano CUP associati al citato finanziamento; l'ente ha provveduto ad utilizzare parzialmente il finanziamento concesso; l'ente non ha proceduto al corretto inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio previsto; i Comuni interessati dal procedimento possono presentare motivate controdeduzioni corredate di idonea documentazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione pena la revoca del contributo entro 30 giorni;
in diverse amministrazioni comunali i dati richiesti sono stati inseriti nel BDAP e, considerati i numeri delle infrazioni contestate, è difficile ipotizzare un numero così elevato di Comuni inadempienti; i sindaci lamentano anche la complessità delle procedure burocratiche,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda provvedere alla sospensione delle richieste di revoca, all'avvio di una verifica del sistema BDAP e all'istituzione di un tavolo di confronto tecnico con ANCI e UNCEM per la semplificazione delle procedure burocratiche per la registrazione dei lavori pubblici, anche in considerazione degli organici ridottissimi degli enti locali, in particolare i piccoli Comuni.

(4-07031)

[Garavini Laura](#) - *Ai Ministri per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per la pubblica amministrazione e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è stato avviato con la legge 7 agosto 2015, n. 124, dal Governo Renzi, ha opportunamente coinvolto anche gli italiani iscritti all'AIRE, i quali, in linea con le linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), dovranno utilizzare unicamente SPID (sistema pubblico di identità digitale) e CIE (carta d'identità elettronica) per l'identificazione e l'accesso ai servizi consolari gestiti da Fast-IT;
sono state riscontrate molte difficoltà da parte degli italiani residenti all'estero nella creazione di un'identità digitale, necessaria al fine di accedere a tutti i servizi delle pubbliche amministrazioni, ed è stata prevista una dilazione dei tempi dal 28 febbraio 2021 (termine originario della proroga) al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023 rispettivamente per la necessità di rilascio e utilizzo di credenziali SPID e CIE per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai servizi consolari in rete;
considerato che:

i connazionali residenti all'estero hanno evidenziato una serie di limiti tecnici e di procedure complesse nel funzionamento dei portali. In particolare, per l'acquisizione dell'identità digitale, molti gestori (*identity provider*) hanno posto dei requisiti che non sono compatibili con quelli dei cittadini iscritti all'AIRE. Ad esempio, nella modulistica messa a disposizione per l'iscrizione allo SPID, non compare l'opzione della residenza all'estero e pertanto vi è la richiesta di un indirizzo esclusivamente italiano. Di conseguenza, i nostri connazionali, nel momento in cui si registrano, si trovano oggettivamente impossibilitati ad accedervi. Alcuni prevedono inoltre la possibilità di utilizzare solamente una tessera sanitaria italiana in funzione della verifica del codice fiscale ed un numero di cellulare italiano, che pochissimi possiedono, rendendo quindi complessa anche la sola registrazione ai portali;
ulteriori difficoltà sono state riscontrate in merito alla necessità di utilizzare per la registrazione esclusivamente un documento in corso di validità. Tra questi vi è sicuramente la problematica legata all'impossibilità di inserire il rilascio del documento da parte di un consolato o quella riferita ai tempi d'attesa molto lunghi per la richiesta di una carta di identità elettronica. In particolare, in alcuni Stati, sono previsti fino a 5 mesi di attesa per ottenere un appuntamento per le impronte digitali. Infine, una serie di gestori di identità non prevede e non ammette l'utilizzo del passaporto biometrico per accedere allo SPID. Cosa che, invece, sarebbe estremamente agevole e faciliterebbe il tutto;
rilevato, inoltre, che:

l'acquisizione dell'identità digitale rimane un passo fondamentale verso la progressiva digitalizzazione della pubblica amministrazione, è necessaria una revisione dei requisiti da parte degli *identity provider* al fine di semplificare e snellire le procedure che ostacolano i nostri connazionali nell'accesso ai

servizi consolari;

a causa delle distanze, il fatto di accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione da remoto è ancora più proficuo di quanto non possa essere a livello nazionale, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano sensibilizzare le amministrazioni e i gestori di identità in merito alla necessità di semplificare e snellire le procedure di registrazione per l'ottenimento dell'identità digitale, sollecitando una modifica di tali procedure e la revisione di alcuni aspetti tecnici; se non ritengano opportuno prevedere una campagna informativa, in collaborazione con l'intera rete diplomatico-consolare e i COMITES, indirizzata ai cittadini italiani residenti all'estero in merito alle nuove modalità di accesso alla pubblica amministrazione.

(4-07032)

[De Vecchis](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta dall'interrogante:

il sindacato CEUQ funzione pubblica, nelle sue funzioni istituzionali di tutela dei lavoratori ed ai sensi della vigente normativa in materia di protezione del lavoratore nel rientro al lavoro dopo il contagio da COVID-19 e con patologia psicologica per sindrome *post COVID* lunga, ha inviato istanza in data 11 maggio 2022 al Ministro in indirizzo finalizzata ad ottenere le citate tutele *post COVID* per un lavoratore dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

la richiesta rivestiva carattere di particolare urgenza, poiché la signora A.C., operatore amministrativo, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonostante affetta da grave patologia *post COVID*, è stata obbligata al rientro in ufficio in una sede inadatta al miglioramento delle sue condizioni psicologiche;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, obbliga, infatti, il datore di lavoro ad avere, verso il dipendente affetto da malattia invalidante, un comportamento che non metta ulteriormente a rischio la salute del lavoratore, già fortemente compromessa, declinando tale assunto nel prevedere la sistemazione con minor rischio salute per il dipendente;

in data 13 maggio 2022, con nota n. 555/II-PERS/6905/0-233, la segreteria del Dipartimento ha risposto negativamente alla richiesta non curandosi né delle condizioni di salute della lavoratrice, che attualmente si trova in congedo per malattia, essendosi aggravate le sue condizioni, né della normativa di tutela dei lavoratori, ponendo l'amministrazione in una situazione di illegalità.

per la signora C. la legge di tutela della salute non è stata applicata, nonostante la documentazione medica prodotta dall'interessata certificasse la necessità di riprendere il lavoro in un ufficio protetto, e, come descritto nella nota sindacale, i competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza non hanno volutamente tenuto conto delle condizioni di salute della donna,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta e quali iniziative di competenza intenda attuare affinché siano ripristinate le corrette tutele per i lavoratori portatori di patologie *post COVID*.

(4-07033)

[Rauti Isabella](#), [Ciriani](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago Tiziana Carmela Rosaria](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè Daniela](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga Giovanna](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 5 maggio 2022 la Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione ha diramato, invitando alla massima diffusione presso tutte le istituzioni scolastiche, una circolare recante in oggetto "17 maggio - Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia";

con la medesima nota il Ministero, invocando a monte principi costituzionali ed internazionali richiamati quali fondamento di tale iniziativa, invitava i docenti di ogni ordine e grado a creare occasioni di approfondimento con i propri studenti sui temi legati alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

si tratta di una circolare estremamente controversa che ha immediatamente suscitato un coro di forti e legittime proteste, configurandosi sin da subito come un provvedimento che, lungi dal rappresentare

una mera, semplice e corretta esecuzione, applicazione o declinazione di chiari dettami o principi giuridici, nazionali o sovranazionali volti a promuovere una seria e convinta battaglia contro ogni discriminazione, assume a giudizio degli interroganti i connotati di un'iniziativa diversa e del tutto arbitraria;

l'iniziativa, infatti, è a giudizio degli interroganti palesemente non conforme ed incoerente con il contesto normativo vigente e, soprattutto, con il chiaro e inequivocabile indirizzo politico espresso recentemente dal Parlamento su questi delicatissimi temi in occasione del voto parlamentare sul disegno di legge AS 2005, meglio noto come "disegno di legge Zan" lo scorso 27 ottobre 2021, quando con 154 voti a favore, 131 contrari e 2 astenuti, il Senato della Repubblica ha approvato l'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli;

al riguardo appare utile sottolineare come il medesimo disegno di legge prevedeva, tra l'altro, all'articolo 7, l'istituzione della "giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia", da celebrare nella medesima data dal 17 di maggio di ogni anno con il coinvolgimento e la partecipazione delle scuole: previsione, questa, consapevolmente, motivatamente e convintamente respinta dal voto del Senato della Repubblica, e qui ad opinione degli interroganti riproposto e calato dall'alto mediante un'iniziativa del Governo del tutto arbitraria oltre che nettamente contraria a quanto espressamente deliberato dal Parlamento;

a giudizio degli interroganti tale circolare, oltre ad aggirare il recente indirizzo legittimamente espresso dal Parlamento, in contrasto con i più elementari principi di democrazia e al rispetto della rappresentanza parlamentare, che viene non solo totalmente ignorata ma anche pesantemente compressa, evidenzia una serie di discrasie e forzature sul piano strettamente giuridico che non possono essere ignorate, tanto più perché, come evidenziato, promananti da un provvedimento riconducibile all'iniziativa del Governo, che investe temi di estrema sensibilità e delicatezza, specie perché incidono direttamente sulla determinazione della sfera interiore della persona e sulla fase di formazione dell'identità personale di bambini ed adolescenti;

si rileva come, a ben vedere, proprio quei principi nazionali e internazionali richiamati dalla circolare del Ministero dell'istruzione a proprio fondamento siano insufficienti a rappresentare il presupposto giuridico dell'iniziativa, e che un loro richiamo in tal senso sia da ritenere improprio e forzato;

quanto ai principi internazionali, infatti, la circolare ministeriale richiama "la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e, genericamente e sommariamente, "più articoli del Trattato sull'Unione europea" (senza specificare quali) nonché la risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sull'omofobia in Europa, che ha deciso (al punto n. 4) di indire il 17 maggio di ogni anno la "giornata internazionale contro l'omofobia", omettendo però di esplicitare come nessuno di questi provvedimenti (compresa la citata risoluzione del Parlamento europeo), pur condannando fermamente ogni discriminazione ed invitando gli Stati membri ad un maggiore impegno in tal senso, prescriva l'adozione o promozione nelle istituzioni scolastiche di iniziative o campagne di sensibilizzazione, evidentemente proprio nella consapevolezza della delicatezza degli argomenti trattati e nel rispetto delle prerogative costituzionali degli Stati membri poste a presidio delle libertà fondamentali;

analoghe considerazioni valgono per i principi nazionali invocati dalla circolare, in particolare, quel sacro principio di uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini davanti alla legge cristallizzato nell'articolo 3, comma primo, della Costituzione della Repubblica, che pur rappresentando la norma cardine del nostro ordinamento in materia di discriminazioni certo non può essere addotta a fondamento di un'iniziativa a giudizio degli interroganti parziale, univoca, arbitraria e soprattutto non conforme alle norme vigenti e al chiaro indirizzo espresso dal Parlamento;

infine si evidenzia come la circolare ministeriale non faccia menzione alcuna del consenso preventivo informato dei genitori, che è obbligatorio e previsto per ogni attività integrativa o esterna al piano triennale dell'offerta formativa e che in questo caso non è invece previsto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo fossero a conoscenza della circolare citata e se non ritengano che essa sia in contrasto con gli esiti della deliberazione del Senato sull'AS 2005 dello scorso 27 ottobre;

se non ritengano che il provvedimento, che ha generato le legittime preoccupazioni delle famiglie, leda il principio di libertà educativa.

(4-07034)

[Bagnai](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha modificato l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con l'aggiunta al terzo periodo del comma 5 della seguente disposizione: "In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento";

la circolare del Ministero della salute in data 21 luglio 2021, avente ad oggetto "Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2", prevede che, nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), la vaccinazione "venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione", così superando la precedente circolare del 3 marzo 2021, ove si prevedeva l'effettuazione della vaccinazione "ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa";

nonostante la vigenza di tali disposizioni normative, risulta che alcuni ordini professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri stiano procedendo alla sospensione dei propri iscritti decorsi i 93 giorni dalla data di contrazione del virus;

tale situazione ha portato a diversi ricorsi, in cui il tribunale amministrativo ha predisposto la sospensione in via cautelare del provvedimento di sospensione del sanitario da parte dell'ordine professionale, valutando la sussistenza dei presupposti di gravità e urgenza di cui all'articolo 56 del codice del procedimento amministrativo, ritenendo che il provvedimento emanato dall'ordine professionale non sia coerente con la circolare ministeriale del 21 luglio 2021 e, quindi, con la previsione dell'art. 4, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2021;

a parere dell'interrogante non è pregevole il fatto che la tutela del lavoro e della dignità professionale e umana dei sanitari debba passare attraverso il ricorso ad azioni legali che, all'evidenza, ben potrebbero essere scongiurate dalla corretta applicazione delle norme di legge e delle circolari ministeriali da parte degli ordini professionali. In questa prospettiva, appare evidente che gli ordini professionali non stiano ottemperando alla funzione di tutela della dignità ed indipendenza delle professioni sanitarie;

si rileva inoltre che tale situazione si ripercuote sull'offerta del sistema sanitario nazionale nei confronti dei cittadini, andando ad aggravare ulteriormente una situazione critica, anche in vista del periodo estivo e dell'afflusso di turisti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente intervenire, anche al fine di deflazionare il contenzioso sul punto, predisponendo idonee linee guida affinché gli ordini professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri si attivino per rimuovere ogni forma di disparità di trattamento tra sanitari, a tutela della dignità professionale e del lavoro dei sanitari iscritti, affinché questi si adeguino alla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, e al comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, al fine di garantire lo svolgimento delle attività sia per i sanitari vaccinati sia per coloro che risultano guariti dall'infezione da COVID-19.

(4-07035)

[Conzatti Donatella](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

l'accordo Stato-Regioni del 2010 fissava il numero di almeno 1.000 nascite all'anno quale parametro *standard* cui tendere per il mantenimento o l'attivazione dei punti nascita. Stabiliva inoltre la previsione di punti nascita con numerosità inferiore e comunque non al di sotto di 500 parti all'anno, solo sulla base di motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche interessate con rilevanti difficoltà di attivazione dello STAM;

come da attribuzione del decreto ministeriale 11 novembre 2015, il comitato percorso nascita

nazionale (CPNn) ha predisposto il documento "protocollo metodologico per la valutazione delle richieste di mantenere in attività punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui e in condizioni orogeografiche difficili", parte integrante del decreto stesso;

la competenza sugli *standard* di sicurezza è regolamentata con decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e, per quanto riguarda in particolare i punti nascita, gli *standard* sono ulteriormente definiti negli allegati 1a e 1b dell'accordo citato;

considerato che:

in data 2 febbraio 2016 la Provincia autonoma di Trento ha presentato domanda di deroga per tutti e 4 i punti nascita sotto la soglia di 500 parti annui (Arco, Cavalese, Cles e Tione);

in data 22 giugno 2016 il Ministero della salute, fatte proprie le valutazioni del CPNn, comunicava alla Provincia il responso positivo per i punti nascita di Cavalese e Cles e quello negativo per Arco e Tione. Nel riconoscere la deroga, il CPNn ha dato particolare rilevanza alle criticità connesse alle condizioni orografiche dei punti nascita di Cavalese e Cles;

la deroga veniva comunque subordinata al rispetto dei requisiti inerenti al personale dei punti nascita operanti in Italia; tra gli altri la presenza in guardia attiva (sulle 24 ore) dell'anestesista, del ginecologo, del pediatra e dell'ostetrica. Inoltre erano previsti controlli periodici da parte del Ministero relativamente al rispetto dei criteri previsti;

in data 14 febbraio 2017 è stata inviata al Ministero una comunicazione inerente allo stato dell'arte dei punti nascita di Cavalese e Cles, in risposta alla quale il CPNn, in data 7 marzo 2017, ha poi confermato l'operatività di quello di Cles ed elaborato il parere sospensivo della deroga per il punto nascita di Cavalese, sia per motivi strutturali che di personale;

rilevato, inoltre, che:

nell'interlocuzione tra Provincia autonoma di Trento e Ministero, veniva specificato che la deroga prevedeva, per quanto riguarda il personale, la guardia attiva per tutte le figure professionali richieste (anestesisti, ginecologi, pediatri), e che il ricorso a consulenti (detti gettonisti) poteva avvenire soltanto in una prima fase ed in via eccezionale, mentre a regime andava garantita la presenza di personale stabile e dipendente;

la Provincia ha provveduto a realizzare le infrastrutture richieste per garantire gli *standard* di sicurezza delle sale operatorie presso l'ospedale di Cavalese, ed il CPNn ha provveduto a confermare la possibilità di riapertura, avvenuta il 1° dicembre 2018;

dal marzo 2020, con la diffusione del COVID-19, i punti nascita di Cles e Cavalese hanno vissuto diversi momenti di chiusura, l'ultimo è avvenuto per entrambi dal 13 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;

l'ospedale di Cles e quello di Cavalese in questi anni hanno dovuto ricorrere costantemente in maniera diffusa a ginecologi consulenti, e l'azienda sanitaria non è riuscita a garantire continuità e stabilità alle *équipe* mediche. In questo momento l'operatività del punto nascita di Cavalese è garantita dalla presenza di almeno 3 consulenti ginecologi, provenienti da altre regioni italiane, pagati oltre 700 euro netti a turno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali verifiche siano state svolte in merito al rispetto dei requisiti previsti nei provvedimenti di deroga concessi dal Ministero;

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda porre in essere al fine di monitorare la corretta gestione dei punti nascita in deroga nazionali e garantire le procedure di massima sicurezza per donne e nati.

(4-07036)

[Lannutti](#), [Angrisani Luisa](#), [Abate Rosa Silvana](#), [Granato Bianca Laura](#), [Giannuzzi Silvana](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e dello sviluppo economico*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nel bel mezzo del periodo con i maggiori picchi di calore, cioè le prime settimane di agosto 2021, si ricordano le immagini terrificanti degli incendi dell'estate, con temperature che hanno raggiunto livelli

realmente preoccupanti, con inondazioni devastanti in Cina e nord Europa e la sensazione, generalizzata, di assistere a uno sconvolgimento profondo del clima, l'IPCC ha emesso il suo *report* periodico sullo stato dei cambiamenti climatici ed è stato un'altra volta un resoconto molto grave, che non lascia margini di azione: senza una drastica riduzione delle emissioni di anidride carbonica, aveva sostenuto il *panel* dell'ONU sul clima, non si riuscirà a mantenere l'aumento della temperatura al di sotto di due gradi, cioè la condizione necessaria per limitare i danni, già evidenti oggi, determinati dagli stravolgimenti climatici;

il Ministero della transizione ecologica ha dunque il compito fondamentale di mettere in seria difficoltà quella *élite* che rappresenta la maggiore responsabile del contributo italiano ai cambiamenti climatici. Queste aziende dovrebbero cambiare radicalmente il proprio modello produttivo per rallentare la nostra produzione di gas climalteranti;

il 16 maggio 2022 su RAI3 è andata in onda la trasmissione "Report" che ha citato i dati raccolti in esclusiva dall'associazione "ReCommon", in cui "risulta che nelle settimane precedenti alla presentazione del Recovery Plan, il ministero della Transizione ecologica ha spalancato le porte alle due industrie fossili. ENI e SNAM sono le aziende che hanno ottenuto più incontri con il ministro Cingolani, almeno 10 incontri in meno due mesi, a fronte di quattro incontri in cinque mesi durante il mandato del precedente ministro dell'Ambiente". Non solo. Report ha ricordato come lo scorso anno la pressione dell'industria fossile sull'attuale "governo è stata così forte che la Commissione Europea ha costretto l'Italia a correggere la bozza su idrogeno blu e gas". La Commissione europea ha infatti imposto che i piani di ripresa *post* pandemici non finanziassero energie fossili. Il Ministero ad aprile 2021 aveva invece presentato un piano cercando di finanziare l'idrogeno blu, prodotto da ENI tramite *carbon capture and storage* (CCS), cioè tramite produzione, cattura e stoccaggio di gas fossile. La Commissione se n'è accorta e ha bocciato quella parte di richiesta di finanziamento, facendo diminuire di 2,4 miliardi di euro i fondi a disposizione dell'Italia;

secondo quanto contenuto nell'analisi della strategia di decarbonizzazione di ENI al 2050 (pubblicata dall'autorevole associazione francese "Reclaim Finance", in collaborazione con ReCommon e Greenpeace Italia), i piani del "Cane a sei zampe" non sono in linea con quanto richiesto dagli scenari a impatto zero dell'IPCC e dell'Agenzia internazionale dell'energia per limitare l'aumento della temperatura media globale entro 1,5 gradi Celsius ed evitare gli effetti peggiori dei cambiamenti climatici. ENI infatti nel breve termine continuerà ad aumentare la propria produzione di petrolio e gas fossile, che sarà superiore di circa l'8 per cento rispetto ai livelli del 2016, e "consumerà" entro 2030 il 71 per cento del *budget* di carbonio che le è stato assegnato dai modelli scientifici. Inoltre, nel 2035, l'intensità carbonica delle sue attività sarà superiore del 21 per cento rispetto a quanto consentito;

per Greenpeace Italia e ReCommon "ENI continua a fare *greenwashing* e nasconde l'aumento delle sue emissioni con soluzioni fasulle come la cattura e lo stoccaggio di CO₂, che fino ad ora non ha mai funzionato, oppure schemi di *offsetting* forestale che, seppur attivi da decenni, non hanno protetto le foreste che continuano a degradarsi (...) L'ultima perla che abbiamo ascoltato è la bufala della fusione nucleare, spacciata come disponibile nel prossimo decennio, a dispetto delle affermazioni degli esperti del settore che non la ritengono praticabile prima del 2060;

considerato che:

nel servizio di Report si fa presente che per ridurre la dipendenza energetica da Mosca, sopravvenuta dopo la crisi Ucraina-Russia, l'attuale Governo ha finora "portati a casa accordi con paesi a democrazia limitata o con vere e proprie dittature, accordi di cui non conosciamo i dettagli: non sappiamo quanto pagheremo il metano e nemmeno quali società lo esporteranno in Italia". Si parla di prodotti non certo *green*. Eppure, sottolinea la trasmissione, una soluzione "a chilometro zero" molto più sostenibile dal punto di vista economico e democratico ci sarebbe: "Gli imprenditori italiani e stranieri sono disposti a investire nel nostro paese 80 miliardi di euro in tre anni per costruire nuovi impianti di rinnovabili, che consentirebbero in poco tempo di rimpiazzare metà del gas russo. Ma dal governo non è arrivata nessuna risposta";

peraltro, con una reale svolta *green* dovuta alla produzione di energia da fonti rinnovabili, la bolletta elettrica per gli italiani si ridurrebbe dell'80 per cento. Intervistato da Report, il ministro Cingolani ha

giustificato le proprie riserve sugli impianti a energia rinnovabile parlando di reti elettriche italiane non in grado di gestire i megagigawatt che verrebbero immessi grazie a loro. Secondo il Ministro, infatti, la rete potrebbe addirittura collassare. Non la pensa così il direttore generale ENEL Italia, Nicola Lanzetta, il quale ha letteralmente smentito il Ministro, definendo la rete italiana di alta tensione e di distribuzione tra le più avanzate al mondo, dunque perfettamente in grado di gestire l'aumento di energia pulita,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei piani del Ministero della transizione ecologica e se si intenda intervenire con "correzioni" su eventuali accordi presi con colossi dell'energia come ENI e SNAM;

quali piani si intenda attuare per una svolta veramente *green*, considerato che finora il Governo si è mosso solo per diversificare l'acquisto di gas verso altri Paesi, creando una nuova dipendenza e andando a ripetere lo stesso meccanismo perverso che ha legato l'Italia a filo doppio alla Russia, condannando peraltro le famiglie al pagamento di bollette salatissime;

quale posizione si intenda assumere sulla tassonomia europea introdotta dal regolamento UE 2020/852, visto che la Germania ha annunciato che voterà contro l'inserimento di gas e nucleare come investimenti verdi, mentre finora il Governo italiano parrebbe agli interroganti completamente assente nella battaglia sulla transizione ecologica per abbassare il costo delle bollette, ma viceversa sembrerebbe molto attento agli interessi delle grandi *lobby* petrolifere e nucleariste.

(4-07037)

[Ruotolo](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

la legislazione che disciplina il riconoscimento delle vittime innocenti della criminalità organizzata è prevista dalla legge n. 302 del 1990, di competenza del Dipartimento per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno. Il Dipartimento ha nella sua organizzazione una suddivisione interna, tra cui l'ufficio I responsabile della gestione delle istanze presentate dai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

i riferimenti legislativi che consentono la concessione del beneficio sono: l'art. 1, comma 2, lett. *b*), della legge n. 302 del 1990 che stabilisce che la vittima e gli istanti devono essere soggetti totalmente estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali, e l'art. 2-*quinquies* della legge n. 186 del 2008 prevede il diniego dell'istanza nel caso in cui il beneficiario risulti parente o affine entro il quarto grado con soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per reati mafiosi;

la *ratio* delle norme, così come più volte chiarito dall'Avvocatura dello Stato, è quella di scongiurare il rischio che, "attraverso la destinazione di pubblico denaro a soggetti inseriti in nuclei familiari a rischio di infiltrazioni mafiosa a causa dei precedenti penali di alcuni suoi componenti o anche di semplici loro frequentazioni con soggetti aderenti ad associazioni mafiose, si finisca per favorire, seppure indirettamente, la criminalità organizzata di tale tipo";

come riportato anche da organi di stampa, sono molti i casi, tutti documentati, di pareri non favorevoli all'accoglimento delle istanze, presentate dai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, espressi sia dalle Prefetture, sia dalla commissione consultiva e, infine, dall'ufficio I del Ministero;

si evidenzia come così lo spirito solidaristico che pure aveva ispirato il legislatore ad emanare la legge n. 302 è scemato a causa di frequenti cortocircuiti burocratici che affondano le proprie radici nella non corretta interpretazione della norma;

si segnala il caso di G. C., ucciso dalla camorra il 2 febbraio 2010 davanti alla porta del suo studio "Zendark tattoo" a Casavatore (Napoli). La sentenza penale passata in giudicato ha accertato la completa estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali. Il Ministero ha però ritenuto di rigettare l'istanza presentata dalla madre della vittima, perché i nipoti del marito, suoi affini di 4° grado, sono gravati da precedenti penali;

per quanto risulta all'interrogante, nonostante le successive integrazioni e osservazioni, tutte documentate, fatte pervenire all'ufficio I del Ministero, quest'ultimo con decreto n. 27/2022 ha rigettato, mancando distrattamente di valutare che la madre di G. C., la signora N. R., ha denunciato il coniuge per molestie sessuali a danno della figlia, sorella della vittima G. C.. Per quella denuncia il

marito della R. è stato condannato, giuridicamente escluso dalla famiglia con la perdita della potestà genitoriale e da oltre 30 anni tutti i rapporti con il coniuge, ad oggi deceduto, e con la famiglia di questi sono stati interrotti;

a giudizio dell'interrogante, l'interpretazione e l'applicazione data alla norma relativa alle parentele entro il 4° grado risulta essere incostituzionale, tenuto conto che la Corte costituzionale ha più volte ritenuto arbitrario presumere che valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa, diversi dall'interessato, debbano essere automaticamente trasferiti all'interessato medesimo. Si ricordi la sentenza n. 108 del 1994 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 53 del 1989, in quanto stabiliva l'esclusione dai concorsi in magistratura ordinaria di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa;

l'incertezza ha già determinato, nel passato come nel presente, insostenibili lungaggini ai fini dell'ottenimento dei benefici prescritti o peggio il non accoglimento, che ha l'effetto di lasciare intravedere una pericolosa e deprecabile discriminazione ai danni della memoria delle vittime innocenti della camorra e all'impegno dei loro familiari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle notizie riportate;

se e quali iniziative intenda assumere per garantire l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni;

se intenda agevolare i comportamenti amministrativi onde evitare mancanze e possibili assunzioni di atti illegittimi;

se non ritenga di puntualizzare una corretta e certa interpretazione delle norme anche attraverso l'emanazione di circolari ed atti di indirizzo rivolte agli organi competenti.

(4-07038)

[Pillon](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

in data 5 maggio 2022 dalla Direzione generale per lo studente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione è stata emanata una circolare indirizzata ai direttori generali degli uffici scolastici regionali, nonché ai dirigenti scolastici, nella quale si legge "in occasione del 17 maggio e della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, nonché contro ogni forma di atteggiamento pregiudiziale basato sull'orientamento sessuale - giornata indetta peraltro con la risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 - i docenti e le scuole di ogni grado, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, sono invitati a creare occasioni di approfondimento con i propri studenti sui temi legati alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali";

nella circolare si legge inoltre: "Per l'alto valore dell'iniziativa, si prega di assicurare un'ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso tutte le istituzioni scolastiche";

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

per parlare di omofobia, bifobia e transfobia agli studenti, dalla prima elementare in poi, occorrerebbe necessariamente prima spiegare in che cosa consista l'omosessualità, la bisessualità e la transessualità; la lotta alle discriminazioni, pur meritoria nei suoi presupposti, è fin qui stata utilizzata per lo più come pretesto per la diffusione dei contenuti dell'agenda LGBT;

la circolare, oltre che ideologica e pretestuosa, appare gravemente lesiva della libertà educativa dei genitori, che non solo non vengono coinvolti, ma neppure nominati, nonostante il compito educativo sia espressamente previsto a loro esclusivo carico ai sensi dell'art. 26 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, degli artt. 29 e 30 della Costituzione e dell'art. 147 del codice civile;

la circolare appare inoltre nociva per l'autonomia scolastica, contraria alla normativa vigente in materia di consenso informato e idonea a legittimare una forma di indottrinamento ideologico degli scolari e degli studenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale circolare, se ne condivida i contenuti e se intenda comunicare di chi sia la responsabilità politica e amministrativa della sua diffusione, nonché come intenda mettere in sicurezza la libertà educativa dei genitori che non vogliono

alcuna forma di indottrinamento in relazione all'agenda LGBT.

(4-07039)

[Saponara Maria](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

negli scorsi giorni sono pervenute a numerosi docenti di corsi serali nelle scuole secondarie di secondo grado di Parma gli avvisi, per l'anno scolastico 2022/2023, che li invitavano a presentare domanda in tempi brevissimi come docenti soprannumerari per il trasferimento, a seguito della decisione di sopprimere numerosi corsi serali attivi presso le scuole secondarie di secondo grado;

la ragione della soppressione di questi corsi si troverebbe nella carenza di risorse economiche per garantirli e non nel numero di studenti interessati a frequentarli che, anzi, sarebbe in costante aumento; il problema si era presentato anche agli inizi del corrente anno scolastico 2021/2022, ma era stato risolto attraverso l'utilizzo dei fondi per l'emergenza COVID dedicati alla scuola, per mezzo dei quali si era provveduto ad assumere personale docente e ATA da assegnare ai corsi serali;

evidenziati la rilevante importanza sociale delle scuole serali per l'opportunità che offrono a giovani e adulti di completare il ciclo scolastico superiore, migliorando significativamente la loro formazione culturale e professionale e i grandi sacrifici che questi studenti si sobbarcano per seguire tali corsi scolastici, mentre nelle ore diurne svolgono attività lavorative e adempiono a carichi familiari;

ritenuto che la soluzione di assumere il personale per i corsi serali per mezzo dei fondi per l'emergenza COVID non sia stata una soluzione ottimale e che sarebbe più opportuno affrontare il problema in modo strutturale, aumentando l'organico scolastico di ruolo, in corrispondenza dell'aumento di popolazione studentesca che si avverte in particolare in provincia di Parma,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per evitare la soppressione dei corsi serali della scuola secondaria di secondo grado nella provincia di Parma;

quali iniziative di tipo strutturale intenda assumere per garantire un arricchimento e potenziamento dell'offerta formativa dei corsi serali delle scuole secondarie di secondo grado di Parma, di cui si rileva un costante incremento di domanda.

(4-07040)

[De Poli](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* - Premesso che:

il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha comunicato a 400 Comuni la revoca del contributo dello Stato per un totale di 4.800 opere pubbliche consistenti in interventi per l'efficientamento energetico, per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per lo sviluppo territoriale sostenibile, per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche adducendo come motivo il mancato avvio delle opere nei termini previsti oppure il mancato utilizzo, anche parziale, del finanziamento concesso, nonché l'errato inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio previsto;

considerato che i Comuni, oberati dalle innumerevoli pratiche burocratiche, non riescono a soddisfare le incombenze a loro spettanti per la carenza quasi endemica dell'organico,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno prorogare i termini inizialmente previsti per la richiesta dei fondi, consentendo ai Comuni di avviare i cantieri nell'anno corrente, evitando così di privare i cittadini di opere necessarie alla comunità.

(4-07041)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9^a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-03325 del senatore Corti, sullo svolgimento di manifestazioni ludico-sportive lungo la viabilità forestale;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03326 della senatrice Lunesu, sull'inserimento della malattia polmonare da micobatteri non tubercolari (NTM-PD) nell'elenco delle malattie rare esenti da costi.

1.5.2.3. Seduta n. 434 del 18/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

434a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,33)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2604, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la

discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Boldrini.

BOLDRINI, *relatrice*. Signor Presidente, farò una breve replica - la discussione generale di ieri è stata abbastanza proficua - per dire che oggi ci accingiamo a convertire un decreto-legge davvero importante, visto che parliamo di riaperture e della fine dell'emergenza.

Ricordo - e l'ho ricordato anche in Commissione, ma è bene ribadirlo in questa sede, per ringraziare - che il 90 per cento della popolazione è vaccinata. Gli italiani hanno assunto una responsabilità nei confronti del proprio Paese - e bisogna veramente ringraziarli - raggiungendo una delle immunizzazioni più elevate al mondo. Ciò ha permesso, grazie anche alle misure di distanziamento e all'utilizzo delle mascherine, di prevenire la recrudescenza del virus che ci sarebbe stata e l'altrimenti inevitabile ulteriore impennata della curva epidemiologica. Ricordo che ancora oggi la pandemia non è finita.

In questa sede corre l'obbligo di ringraziare nuovamente tutti coloro per i quali - a mio parere - dovremmo fare ancora di più: mi riferisco ai professionisti della sanità a trecentosessanta gradi, per i quali dovremmo sostenere un ulteriore sforzo dal punto di vista contrattuale ed economico. Lo dico proprio perché lo sento, perché negli ultimi due anni hanno dato tantissimo e hanno seguito i voleri della politica, per capire, insieme alla scienza, che cosa bisognava fare. Sono quindi davvero convinta che abbiano ancora bisogno della politica che decida, affinché il Sistema sanitario nazionale sia messo in sicurezza.

Ma la fine dello stato di emergenza ci aiuta a pensare e a ritornare a una vita normale; lo stiamo facendo, seppure ancora con brevi limitazioni. Ormai fuori c'è il sole e, quindi, possiamo liberamente toglierci la mascherina. Tuttavia, in alcuni luoghi è ancora prevista una prevenzione. È giusto mantenere ancora precauzioni per evitare che si possa tornare indietro, anche perché i numeri ce lo continuano a dimostrare.

La scadenza giuridica, quella della fine del 31 marzo, non corrisponde alla fine della pandemia, ma ci stiamo arrivando. Dobbiamo però mantenere la prudenza che ci ha contraddistinto in questi due lunghissimi anni, che hanno visto progressivamente migliorare le cose.

Rispetto alla discussione che c'è stata, è ovvio che è facile adesso dire non si sarebbe dovuto fare questo o quello; abbiamo visto che, nonostante tutto, la politica si è presa delle responsabilità. E in proposito ringrazio davvero il sottosegretario Sileri, che in questi due anni è sempre stato presente al nostro fianco in sede di conversione dei decreti-legge, ma anche nelle Commissioni, insieme a tutto il Ministero, rispetto a normative che sembravano all'inizio difficoltose, ma che adesso abbiamo compreso.

Sebbene la memoria degli italiani è sempre, purtroppo, molto breve e me ne dispiaccio, mi auguro, però, che si abbia memoria di un passaggio normativo che abbiamo dovuto affrontare. Qualcuno, nella discussione generale di ieri, citava la Corte costituzionale: bene, vediamo la Corte costituzionale, qualora ci fossero dei ricorsi, cosa risponderà. Abbiamo visto che la Corte ha risposto coerentemente quando le è stato sottoposto il tema della validità dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Quindi, siccome la struttura della nostra Repubblica prevede che si possa ricorrere alla Corte costituzionale, ben venga che ci sia una verifica anche dal punto di vista normativo.

Ovviamente l'Esecutivo farà tutto quello che è possibile fare per mettere in sicurezza la popolazione. E lo abbiamo fatto soprattutto per quanto riguarda - voi lo sapete - le grandi problematiche all'interno della scuola e dell'istruzione: i nostri ragazzi avevano davvero bisogno, innanzitutto loro, di essere più liberi e protetti. Lo abbiamo fatto, come lo hanno fatto tutti gli altri Paesi, con fatica, con responsabilità, ma adesso, pian piano, ne stiamo uscendo.

Le piccole limitazioni che rimangono ancora adesso credo siano davvero necessarie per poter uscire finalmente dalla pandemia. La direzione di marcia è questa. Abbiamo solcato il terreno e ora aspettiamo solo che tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni possa svilupparsi in maniera più tranquilla e libera.

Io credo, cari colleghi, alla luce del dibattito, che per certi versi è stato acceso, anche con esternazioni non proprio consone né all'Aula del Senato né a quelle delle Commissioni, che questo decreto, che

dobbiamo convertire perché in scadenza, sia la via giusta per uscire dall'attuale situazione e capire cosa si debba fare nel caso in cui si riproponga. È un percorso che avrà il suo *fil rouge* e che, nel caso, potrebbe essere ripreso, perché avremo già capito come si deve agire.

Io ringrazio davvero per il lavoro compiuto tutte le Commissioni che se ne sono occupate. Ringrazio soprattutto i colleghi della Camera, che hanno posto, rafforzandoli, determinati temi e hanno migliorato alcuni altri punti. Ad esempio, ritorno a parlare dei medici di medicina generale. Vi è un rafforzamento anche per coloro i quali si apprestano a fare questo tipo di attività, con deroghe che speriamo poi possano terminare, perché noi vorremmo ritornare, anche da questo punto di vista, alla normalità.

Io mi auguro - è doveroso dirlo - che, per quanto riguarda il Sistema sanitario nazionale, capiremo finalmente che quelli sono investimenti nel personale. Non sono costi, ma sono un investimento nell'ambito della salute dei nostri cittadini; un monito anche per i prossimi provvedimenti. Cerchiamo di tenere in considerazione anche il seguente punto: tutto quello che stiamo costruendo in questo momento per uscire dalla pandemia, e anche per avere una visione più allargata di quello che sarà il Servizio sanitario nazionale, senza un rafforzamento anche economico faremo fatica a vederlo.

[PRESIDENTE](#). Il relatore, senatore Garruti, e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

[D'INCA'](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2604, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, nel testo delle Commissioni riunite, identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 24, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, nel ringraziare tutti i miei colleghi, sottolineo che non è certamente mia intenzione far perdere tempo all'Assemblea. Avrei dovuto intervenire nella giornata di ieri in sede di discussione generale, ma gli impegni di questi giorni non mi hanno consentito di farlo. Quindi, cerco velocemente di recuperare durante la discussione sulla fiducia.

Questo è un decreto che va verso la normalità e che ha come titolo "Superamento delle misure di contrasto alla pandemia a seguito della cessazione dello stato di emergenza": è di per sé una buona notizia e di questo siamo assolutamente contenti, come lo siamo anche di votare un decreto che va in tale direzione.

Il senso del mio intervento è che ci auguriamo di non essere accusati di lesa maestà se ci permettiamo di dire che comunque si è persa un'occasione. Questa poteva essere l'occasione giusta, alla luce della cessazione dello stato di emergenza, di fare un quadro di misure chiare e precise, di disposizioni precise da mantenere ancora sul tema della pandemia.

Purtroppo constatiamo che in determinati casi si è prodotto un po' di caos. Ad esempio, sulla questione delle mascherine c'è un po' di incertezza - possiamo dirlo - sull'utilizzo: sì alla mascherina se il luogo di lavoro è pubblico, mentre è invece raccomandata se il luogo è privato, come se ci fosse una differenza e come se il virus colpisse da una parte piuttosto che dall'altra; sì alla mascherina nelle mense aziendali e del lavoro pubblico, no alle mascherine nei ristoranti; sì alla mascherina in una struttura sportiva al chiuso come il Palaeur o il Forum di Assago, anche se c'è un distanziamento, no alla mascherina in uno stadio con 70.000 persone tutte schiacciate, assembrate senza alcun distanziamento. Insomma, sono misure che lasciano quantomeno un po' di discussione.

Si dice no alla mascherina per i bambini fino a sei anni, ma da sei anni in su sì alla mascherina; sui voli con licenza italiana dovremmo mettere la mascherina, mentre sugli altri voli europei no: anche qui qualche domanda bisognerebbe porsi. In classe - parlo delle scuole - la mascherina si mantiene, ma poi gli stessi bambini escono, vanno al centro sportivo, al bar, giocano insieme, si abbracciano - com'è giusto che sia - fanno tutti i loro giochi e la mascherina non è prevista.

Insomma, la logica di tali scelte onestamente è un po' tutta da comprendere. In alcuni casi possiamo dire che ci sono anche situazioni al limite del ridicolo, come - ad esempio - quello che succederà sugli aerei, alla luce anche delle scelte prese dall'Agenzia europea per la sicurezza. Direi che sarà abbastanza particolare.

Il ministro Speranza ci ha detto che comunque decide la scienza: non sono scelte politiche, ma decide la scienza. Ma, quando un gruppo di genitori e di associazioni ha mandato una richiesta formale al Ministero per capire se esiste uno studio che metta in evidenza rischi e benefici sulla questione legata alle mascherine imposte dai sei anni in su, è arrivata addirittura una risposta scritta da parte del direttore generale della prevenzione del Ministero della salute, il quale ha detto che il Ministero non è in possesso di alcuno studio.

Allora la domanda è la seguente: certe scelte tecniche - come le chiama il Ministro - sono figlie della scienza o della propaganda venduta come scienza? (*Applausi*). In questo caos sull'utilizzo della mascherina, nell'incertezza cosa fa una persona? Capita spesso anche a me: quando entro in un posto mi chiedo se devo o meno indossarla, come al supermercato o all'aeroporto. Nell'incertezza metto la mascherina, giustamente anche per evitare di incappare in qualche violazione delle regole o anche semplicemente perché temo che la gente magari mi guardi male. Questo è quello che un po' succede. Quindi la domanda è: questo caos è figlio della negligenza, delle difficoltà operative, della burocrazia del Covid, come qualcuno la chiama, oppure è una strategia precisa per abituarci al bavaglio? Sono queste le risposte che bisogna dare.

Noi abbiamo sempre sostenuto le scelte che sono state fatte dal Governo e lo ringraziamo per tutto il lavoro che ha svolto. Non è semplice affrontare situazioni del genere, ma è anche vero che è altrettanto doveroso da parte del Ministro competente dare le risposte alle tante interrogazioni che anche il nostro Gruppo ha presentato negli ultimi mesi per chiedere spiegazioni, lumi sulle cosiddette evidenze scientifiche, spiegando anche perché - lo chiediamo in questa occasione, visto che è presente anche il Sottosegretario - tutta l'Unione europea ha declassato il virus come influenza, mentre noi continuiamo a indossare le mascherine. Abbiamo solo bisogno di sapere il perché; spiegatecelo. Non sto dicendo che ha ragione l'Unione europea e che abbiamo torto noi e abbiamo sbagliato. Vogliamo semplicemente delle risposte.

Forse - e questo lo diciamo anche alla luce quanto succederà in autunno - sarebbe bene cercare di concentrare l'attenzione, come molti esperti hanno già sottolineato su numerosi giornali, su anziani e fragili. Coloro che vanno protetti - non solo adesso, ma anche dopo - sono gli anziani e i fragili. Ciononostante, tante volte - sia in Aula che nelle Commissioni - nel trattare il tema dei fragili non abbiamo avuto tutta l'attenzione per favorire lo *smart working* e venire incontro a certe esigenze per tutelare proprio le fragilità, che penso sia l'obiettivo primario che dovrebbe perseguire il Governo anche in un'ottica futura.

Siamo ben contenti e felici di convertire un decreto per il superamento delle misure di contrasto alla pandemia, anche se occorre molta prudenza e dobbiamo stare attenti perché la pandemia non è assolutamente stata sconfitta. Ci sono delle risposte che sono rimaste inevase e vogliamo anche capire perché l'Italia mantiene una strada non propriamente simile a quella degli altri Paesi europei, visto che qui dentro si parla sempre di Unione europea e si dice di stare uniti e lavorare insieme. Da questo punto di vista, sarebbe forse opportuno adottare quantomeno delle strategie comuni di contrasto alla pandemia, adeguandoci un po' alle scelte che vengono prese da altre parti. Questo è il nostro auspicio.

È vero che siamo di fronte all'ennesimo voto di fiducia, ma comprendiamo anche che i tempi di lavorazione dei decreti sono purtroppo molto lunghi. Avremmo preferito non fosse posta la fiducia, ma comprendiamo che scelte del genere sono importanti e questo decreto fondamentale.

Pertanto, così come verrà annunciato in sede di dichiarazione di voto, il nostro voto sarà decisamente

favorevole. Ci tenevamo però a mettere in evidenza alcune osservazioni. Speriamo di non essere accusati di lesa maestà. Questo è nostro auspicio finale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

GRANATO (CAL-Alt-PC-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATO (CAL-Alt-PC-IdV). Signor Presidente, a suggellare uno stato di emergenza ormai terminato restano le restrizioni atte a preservare nei cittadini l'abitudine all'obbedienza cieca e incondizionata a *Diktat* che di sanitario non hanno mai avuto nulla, affinché accettino con il tempo di vedere i propri diritti trasformati in concessioni elargite ad arbitrio dell'autorità di turno.

Il decreto-legge in esame costituisce l'ennesimo atto inutilmente vessatorio nei confronti dei cittadini italiani, messo in campo da un Governo che ha perso l'opportunità di rimediare, sia pur tardi e parzialmente, al danno fatto con una gestione opaca della pandemia, coronata dall'istituzione di *green pass* e obblighi vaccinali.

Se ci fosse stata in voi buona fede, oggi, anziché avallare questo decreto, avreste chiesto scusa agli italiani e smantellato tutto e li avreste risarciti delle perdite subite e dei danni collaterali da vaccino. Al contrario, volete far passare questo atto come una liberazione rispetto a misure che vi accingete invece a confermare e che - altrimenti - sarebbero cessate con il termine dello stato di emergenza.

Al di là delle tante belle chiacchiere che fate con i vostri discorsi, quel che conta è solo il bottone che deciderete di premere. E, nonostante tutto, premerete quello che convalida la proroga di misure che ovunque in Europa sono decadute, senza spiegarci cosa abbiamo in Italia di diverso dagli altri. Si continua con l'obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto e nelle scuole e con l'obbligo di *green pass* nelle strutture socio-sanitarie, mentre in tutta Europa si vive in un'altra realtà.

È ormai conclamato che la strategia messa in atto dal ministro Speranza, ultimamente accolto assai calorosamente a La Spezia, di puntare sull'obiettivo zero Covid con la coercizione al vaccino e l'abuso di mascherine sia totalmente fallita. Infatti, tra i 35 Paesi europei su cui c'è uno studio dell'università di San Paolo in Brasile sulle misure anti-Covid adottate in rapporto al numero di morti per milione di abitanti, l'Italia si attesta al terzo posto dopo il Portogallo e il Regno Unito, che hanno pure un elevato numero di vaccinati, pur essendo l'Italia la Nazione in cui di gran lunga la popolazione è stata afflitta dal maggior numero di restrizioni, discriminazioni e sanzioni. Dopo due anni di *lockdown* selettivi, l'unico risultato che ha ottenuto il Governo italiano è stato l'aumento di casi di depressione, suicidio, fallimento formativo - abbiamo rovinato una generazione di studenti - lavoratori lasciati senza stipendio, fallimento di aziende in diversi settori strategici per la nostra economia fatta di piccole e medie imprese. Il *green pass*, misura inutile sotto il profilo sanitario, solo in Italia ha assunto una pesante connotazione politica; ha creato discriminazioni sui luoghi di lavoro, con un intento esclusivamente punitivo, completamente estraneo ai principi del nostro ordinamento giuridico. Si sono calpestati i fondamenti basilici della medicina, come quello dell'immunità naturale, nonostante la quale si impongono comunque cicliche somministrazioni di vaccino sempre più ravvicinate ai guariti, come condizione per esercitare alcune professioni tipo quelle sanitarie per le quali gli obblighi sono stati addirittura prolungati al 31 dicembre 2022. Quando mai si è visto un vaccino realizzato su un ceppo del virus non più circolante che si impone a immunizzati rispetto a varianti dello stesso virus più aggiornate? Eppure avviene questo e il professionista sanitario che non si piega viene lasciato a casa senza stipendio. Il risultato è che ogni mese cento medici abbandonano l'Italia.

In Germania i giuristi, esaminati 2.255 casi di sospetti decessi *post* vaccinazione, hanno diffidato i parlamentari dall'imporre obblighi vaccinali, sollevando l'ipotesi a loro carico di *dolus* eventuale, il caso - vale a dire - di chi considera possibile l'eventualità della morte di una persona ma la accetta pur di conseguire un altro obiettivo. Quale sarebbe l'interesse pubblico nell'espone intere categorie a effetti avversi anche letali, visto che ormai è conclamato che questi farmaci non prevengono e non interrompono la catena dei contagi? Sappiamo bene che l'obbligo vaccinale è ingiustificabile nel caso

di farmaci che non immunizzano alla luce della Costituzione, articolo 32, terzo comma, della Carta di Nizza, della Convenzione di Oviedo, del Codice di Norimberga. Non ci potete più raccontare la favoletta che questi farmaci non sarebbero sperimentali solo perché sono stati somministrati a 5 miliardi di persone nel mondo, perché non è il numero di somministrazioni durante una campagna di massa che completa un ciclo di sperimentazione, ma lo è il metodo randomizzato a doppio *check* utilizzato su un campione congruo e per un tempo congruo, che per questa tipologia di farmaci è di non meno di dieci anni.

Vi inchioda ormai, rispetto alla vostra propagandistica narrazione ripetuta fino allo sfinimento, che ci descrive farmaci efficaci e sicuri, il rapporto annuale reso il 30 marzo scorso dalla BioNTech all'ente preposto alla sicurezza dei mercati statunitense, il quale riporta proprio l'avvertimento che tali prodotti potrebbero non avere i requisiti in termini di sicurezza ed efficacia per ottenere l'approvazione definitiva degli enti regolatori europei britannici e statunitensi. Ma è curioso come, mentre agli investitori vengono annualmente rese queste informazioni, ai legali dell'associazione «Istanza Diritti Umani» AIFA ha negato l'accesso in merito, perché questi rapporti non rivestirebbero pubblica utilità e sarebbero coperti addirittura da segreto militare.

Con questo decreto si ratifica il principio che possono esistere categorie di persone sacrificabili a cui sia lecito estorcere un consenso alla somministrazione di farmaci sperimentali sotto il ricatto di sospensione, di demansionamento, di segregazione, senza informazioni perché coperte da segreto militare. Come si può concepire che delle informazioni che sono rese ai mercati vengano negate proprio ai destinatari del trattamento, col pretesto che queste non rivestono interesse pubblico e sarebbero coperte addirittura da segreto militare? Stiamo parlando di farmaci o di altro? A queste situazioni sconcertanti si aggiunge quella del recente allungamento di tre mesi della data di scadenza di 13 milioni di dosi di Pfizer, risultante da un'inchiesta mandata in onda dalla trasmissione «Fuori dal coro» e sappiamo che non è la prima volta che ciò accade.

L'enorme numero di eventi avversi a questi farmaci, secondo EudraVigilance, si aggira sui 4 milioni nei Paesi dell'Unione europea, con oltre 40.000 morti e un aumento cospicuo di mortalità per altre cause durante l'ultimo anno nella fascia di età compresa tra i quindici e i quarantaquattro anni, certificato da Euromomo. Siccome ogni atto legislativo della manovra speculativa di malasanità, applicato alla distribuzione di questi farmaci, non può non implicare delle responsabilità - e non bastano gli scudi penali ai medici vaccinatori - ci sono ormai gli ordini dei medici in fermento e i presidenti chiedono al Governo coperture in cambio dell'obbedienza dimostrata, in spregio all'etica professionale, per aver sanzionato colleghi rei di aver adottato il principio di precauzione nella somministrazione di questi farmaci.

Ecco che arriva in soccorso un'altra subdola manovra dall'ultimo Consiglio d'Europa del 25-26 marzo scorso, della quale il presidente Draghi si è guardato bene dal dare informativa alle Camere. Essa affiderebbe all'OMS la gestione comune delle pandemie per gli Stati che vi aderiscono. Ovviamente tutti sappiamo bene che il primo finanziatore privato dell'OMS è un noto sedicente filantropo che manifesta doti divinatorie per le pandemie, essendo in grado di anticiparne l'avvento con dichiarazioni rese mesi, se non anni prima, e che investe in campagne vaccinali di massa soldi che ottiene da vari Paesi, tra cui l'Italia.

Il modello che gli Stati europei intenderebbero adottare per favorire la speculazione delle farmaceutiche sarebbe lo stesso che si applica ai servizi pubblici: esternalizzare le decisioni e, quindi, le responsabilità di una *governance* sanitaria pandemica globale a un ente sovranazionale, l'OMS appunto, organizzazione finanziata *in primis* da privati in conflitto di interessi nella farmaceutica. Si tratta dell'ultima trovata geniale dei vari Governi europei, sotto il controllo delle oligarchie finanziarie internazionali, per poter svincolare la classe politica e i tecnici da decisioni scomode, lasciate però in mano a burocrati sovranazionali. Si tratterebbe dell'ennesimo processo decisionale espropriato al controllo degli organi giurisdizionali nazionali, presentato come un atto salvifico necessario a scongiurare paventate future crisi sanitarie, che invece potrebbero essere pianificate impunemente in quelle sedi per conto dei portatori di interesse nella più completa impunità.

Se non fosse che quest'ultima pandemia, vista con gli occhi di oggi, si possa configurare piuttosto

come il prodotto di una malasana programmata che non come un evento eccezionale e casuale, potremmo anche essere indotti a crederci. Ma le dichiarazioni che dopo questa pandemia ne annunciano altre, a partire dal prossimo autunno, a opera delle Cassandre e dei Laocoonti di turno, almeno per quanto mi riguarda levano ogni residuo dubbio di buona fede. Una volta si può ingannare un popolo, prendendolo alla sprovvista; la seconda volta si può ingannare solo chi vuole essere ingannato. Il nostro compito è quello di aprire gli occhi agli italiani e di dichiarare il nostro "no" a questo e a futuri provvedimenti che impongano restrizioni alla libertà e ai diritti costituzionali dei cittadini, con pretesti sanitari affini, diffidando il Governo dall'aderire a qualsiasi gestione sovranazionale delle future pandemie, il cui controllo deve rigorosamente rimanere nel nostro Paese e deve essere gestito in totale trasparenza, con responsabilità certe e individuabili dalla giurisdizione nazionale. (*Applausi*).

PARENTE (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, Governo, il futuro è sempre nelle mani di chi lo sa anticipare, prevedendolo e prevenendolo. Passare dagli obblighi dei DPCM e dei decreti alle raccomandazioni e alle condivisioni con le cittadine e i cittadini è il vero cambio di passo per arrivare alla reale possibilità di endemizzare il virus SARS-CoV-2, che c'è e non è stato inventato da nessuno. Se termina l'emergenza, non solo scompare però la presenza e la potenzialità del virus, con una grande differenza: all'inizio ha comandato lui, mentre ora abbiamo la reale possibilità di controllarlo. E ciò è tanto vero che il decreto-legge in conversione supera lo stato di emergenza, ma, nel ritornare alla normalità, prende delle decisioni strutturali. Cito gli articoli 1 e 2, in cui si continua a prevedere la possibilità di emettere delle ordinanze, fino a dicembre. Nell'articolo 2, superate le funzioni del commissario straordinario, il generale Figliuolo, che non ci stanchiamo mai di ringraziare per la sua campagna vaccinale, si istituisce una nuova struttura, e queste funzioni saranno assunte dal Ministero della salute.

Per questo anticipo il voto favorevole e - come Gruppo Italia Viva-Partito Socialista Italiano - rinnoviamo la fiducia al Governo, perché in questa vicenda dell'epidemia è stato molto determinato e prudente allo stesso tempo, essendo noi il Paese che è stato duramente colpito dalla pandemia.

Poi c'è l'articolo 13, che ristabilisce la raccolta di dati per la sorveglianza integrata da SARS-CoV-2 e il monitoraggio della situazione epidemiologica. Anche quando i dati saranno bassissimi e l'epidemia sarà endemica, avremo bisogno di tenere sempre e costantemente sotto controllo questo virus e gli altri; anche quelli non li inventeremo noi, ma è una storia dell'epidemia alla quale dobbiamo prepararci.

Sono molto contenta che sia stato approvato un ordine del giorno a mia firma in Commissione, in cui si chiede al Governo di fornire dei dati, che già ci sono, perché l'Istituto superiore di sanità già li fornisce, ma che siano leggibili dalla popolazione: dati disaggregati, soprattutto sui morti, perché in Italia ce ne sono ancora tanti, per conoscere la comorbidità e le varianti, sempre per il principio che dobbiamo fare una grande alleanza con la popolazione. Quanto più le persone sono consapevoli, tanto più possiamo accompagnare la cittadinanza fuori dall'epidemia. Tuttavia, ottobre è ora e se siamo prudenti, naturalmente non ossessivi, possiamo strangolare il virus nella bella stagione in cui è meno aggressivo, riducendone con il caldo la sua circolazione, depotenziandolo numericamente alla fine dell'estate. Non possiamo dimenticare, in realtà, che negli ultimi due anni i viaggi all'estero e gli affollamenti esasperati nei locali d'estate sono stati il serbatoio e le radici delle esplosioni del virus in autunno.

Ancora una volta, rinnovo l'appello al Governo - l'ho fatto altre volte in Aula - a potenziare il numero dei mezzi pubblici, soprattutto con la ripresa a settembre, e a mantenere l'uso delle mascherine, per esempio nelle ore di punta. Dopo più di due anni dall'inizio dell'epidemia da Covid dobbiamo dire grazie alle italiane e agli italiani per i sacrifici fatti. Ma, nel momento in cui vengono allentate le misure contro il virus, proprio in questo momento, la politica deve assumersi le proprie responsabilità, ancora di più, creando una nuova sanità che non si faccia più trovare impreparata davanti alle emergenze.

Riprendono le attività con l'allentamento delle misure anti-Covid ed è bello per tutti noi assaporare normalità e libertà. Siamo in una fase nuovissima, dopo oltre due anni di difficoltà: meno obblighi e più responsabilità individuale. Ma alla richiesta di prudenza per la cittadinanza deve corrispondere una nuova fase, soprattutto per la politica. È necessario sistemare davvero la sanità per i prossimi anni; bisogna prevenire le pandemie; abbattere le liste d'attesa; costruire la medicina dei territori in armonia con gli ospedali e l'assistenza domiciliare; valorizzare le professioni socio-sanitarie e la loro formazione; garantire su tutto il territorio nazionale la salute ai nostri concittadini; prendersi cura dell'ambiente, della prevenzione; riorganizzare la medicina scolastica e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

C'è tanto da fare e proprio oggi mi sento di fare un appello al Governo, alle Regioni, alle organizzazioni di rappresentanza delle professioni: mettersi al lavoro insieme con coraggio e determinazione. La classe politica ha il dovere di rispondere con impegno a decisioni giuste e sacrifici fatti dalle italiane e dagli italiani. C'è tanto da fare soprattutto, ancora, per proteggere i lavoratori fragili. La Camera ha inserito delle norme al decreto-legge proposto dal Governo, ma non sono ancora sufficienti. E qual è la prima lezione di questa pandemia? La protezione dell'altro da sé, del fragile. C'è sempre il dibattito «mascherine no, mascherine sì», ma è molto semplice: se siamo in una fase di responsabilità individuale, è chiaro che in alcuni luoghi vanno ancora mantenute. Non capisco la richiesta di togliere le mascherine nelle scuole, quando siamo a ridosso della chiusura dell'anno scolastico: lo si fa per essere più sicuri. È molto semplice: l'epidemia si trasmette se siamo in un luogo affollato e, quindi, è giusto che si rimetta la mascherina. La grande lezione di questa epidemia è che siamo responsabili della salute degli altri e quanto più il virus gira, più arriva a un anziano o a un fragile.

Ieri in Commissione abbiamo fatto una discussione sulla questione dello *smart working*. Un'altra lezione che dobbiamo imparare della pandemia è che da questa tragica esperienza dobbiamo trarre conclusioni anche di carattere innovativo nell'organizzazione del lavoro e, quindi, anche la pubblica amministrazione deve rinnovarsi. Lo *smart working* è un'organizzazione del lavoro innovativa; non è vero che assicura meno produttività, ma anche nel pubblico impiego ci sono dei dati secondo cui lo *smart working* può rendere lavoratori e lavoratrici più produttivi oltre che aiutarli a conciliare in modo migliore il lavoro con la famiglia e alcune patologie con la possibilità di essere presenti al lavoro.

Infine, da parte nostra va fatta una riflessione matura sull'articolo 117 della Costituzione. Sappiamo che la tutela della salute è materia di legislazione concorrente, ma lo stesso articolo 117 recita che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Io penso che nei mesi che ci separano dalla fine della legislatura dobbiamo fare una riflessione matura su questo tema ed esercitare, come legislatori nazionali, la funzione di decidere i principi fondamentali; altrimenti rischiamo fortemente che si accentuino le disuguaglianze territoriali. Pertanto, nella sanità va messa in luce la consapevolezza della tragicità della pandemia e della sindemia. È proprio il tema della consapevolezza che richiede un percorso di maturazione di tutti noi, perché la sanità è la priorità assoluta del Paese. Cosa doveva succedere, più di una pandemia di questo genere, per diventare consapevoli che senza sanità non ci sono economia e lavoro? Naturalmente ora c'è anche la guerra, ma non ci deve distogliere dagli impegni che abbiamo preso con la popolazione sulla necessità di sistemare la sanità, che è la priorità assoluta del Paese. Soprattutto nei prossimi mesi sarà necessario stabilire, tra i criteri generali, quello della sostenibilità economica e finanziaria del sistema salute. Il Parlamento italiano deve essere protagonista di questo processo, a fianco della cittadinanza e in sinergia con il Governo e le Regioni. (*Applausi*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, è il caso di celebrare oggi una ricorrenza importante: la cinquantesima votazione di fiducia che il Parlamento italiano effettua con questo Esecutivo. Il Governo dei migliori, o presunti tali, che in realtà è il Governo dei renitenti, quantomeno al dibattito parlamentare, ci propina la cinquantesima votazione di fiducia su un argomento assolutamente

importante e consistente, qual è quello che affronta il cosiddetto decreto-legge riaperture.

Da sempre nel corso della pandemia, per innumerevoli volte, abbiamo posto l'attenzione sulla necessità di rivedere le norme sanitarie e di farla finita con le misure restrittive. Sono passati anni rispetto all'inizio della pandemia, ma la postura - come direbbe il presidente Draghi - è sempre la stessa. Questo provvedimento continua a disporre misure restrittive e trascura quelle importanti di natura sanitaria ormai assolutamente evidenti a tutti tranne che al Governo. Quanto alle misure restrittive, ad esempio all'articolo 1 si prevede addirittura che possano essere emanate ancora e fino al 31 dicembre ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle amministrative competenti, comunicate alle Camere e, quindi, all'insaputa delle istituzioni.

Questo è veramente grave e paradossale, posto che ormai è evidente che di queste misure ne abbiamo piene le orecchie.

Un altro argomento è quello illustrato correttamente - a denti stretti, collega Romeo, me ne dispiaccio e mi auguro che la sua dentatura non ne abbia a soffrire, anche se continuare a dover fare interventi a denti stretti mette a rischio l'assetto della propria dentatura - rispetto alle benedette mascherine. Se infatti, collega Presidente della 12a Commissione, il responsabile della prevenzione del Ministero dice di non avere evidenze scientifiche in grado di sostenere la necessità dell'uso delle mascherine, allora la risposta al collega Romeo la do io: è evidente che si vuole continuare con il bavaglio mediatico e anche quello simbolico, perché il mondo si muove sui simboli e la mascherina comincia a diventare un simbolo.

Ancora misure restrittive a scapito di quelle sanitarie che ormai, colleghi, conoscete: sono quelle che abbiamo ripetuto mille volte, e cioè terapie domiciliari, sanità territoriale, protocollo Covid anche per gli ospedali. Ancora oggi non esiste un protocollo Covid specifico per i ricoveri ospedalieri, e non dico per le terapie domiciliari dove ancora esiste il famoso protocollo Tachipirina e vigile attesa.

Serve il nuovo vaccino. Collega Sileri, io apprezzo la sua presenza e la sua costanza e mi auguro anche che la sua dentatura resista, ma credo sia ormai divenuta paradossale la circostanza che addirittura nella comunità scientifica tutti si interrogano sulla necessità di un nuovo vaccino e sulla inopportunità di chiamare alla quarta dose, posto che a ottobre probabilmente saremo costretti a chiamare alla quinta dose con il vaccino nuovo. Mi auguro che il vaccino nuovo tenga conto delle varianti.

Qualcuno dovrebbe anche spiegare a noi, poveri parlamentari, all'insaputa dei quali continuano ad essere adottati i provvedimenti, a che cosa sono serviti i dieci vaccini a testa che l'Europa ha acquistato dalle grandi aziende produttrici che fanno bilanci esorbitanti.

Va accresciuta la capacità di vigilanza e di profilassi. Rispetto a questo punto il parere della 12a Commissione porta una nota che io ho apprezzato, anche se evidentemente non è sufficiente per portarci a votare quel parere. Vanno adottati i provvedimenti sulla scuola. Piuttosto che costringere i ragazzi a imbavagliarsi - per fortuna almeno sopra i sei anni - per ore e ore, con una spesa assolutamente minima rispetto a quella che avete effettuato per i tanti investimenti sulla scuola - me ne viene in mente uno che lascio a voi indovinare, perché non voglio perseverare e continuare a parlare della solita vicenda dei banchi a rotelle - si dovrebbe provvedere alla ventilazione meccanica della aule, posto che il virus a settembre e ottobre si ripresenterà, assieme anche a quello influenzale. È stato dimostrato che la ventilazione è in grado di abbattere l'80 per cento della trasmissibilità, cosa che il vaccino non è in grado di garantire. Il vaccino infatti è stato in grado di garantire un minor numero di ricoveri in terapia intensiva e di decessi - probabilmente, anche se di questo parleremo - ma non ha coperto rispetto alla trasmissibilità del *virus*. Provvedere alla ventilazione delle aule, che sono ancora classi pollaio, sarebbe assolutamente importante per abbattere la trasmissibilità di oltre l'80 per cento, come è stato dimostrato. (*Applausi*).

Qual è il bilancio delle riaperture? Ho sentito gli interventi dei colleghi e oggi siamo pronti a fare un bilancio del periodo drammatico che l'Italia ha attraversato. Bene, i bilanci sono presto fatti, collega Sileri: abbiamo 20 milioni di prestazioni sanitarie sospese, un'enorme mole di sanità negata; un italiano su tre aspetta una prestazione sanitaria e l'aspetta probabilmente da mesi, se non da anni. Le Regioni sono allo stremo.

Collegli, sapete quant'è il disavanzo delle Regioni rispetto alle spese Covid anticipate dalle stesse con

i propri bilanci? Parliamo di 8,5 miliardi di euro: a tanto ammonta la cifra anticipata dalle Regioni rispetto alle spese Covid, solo in minima parte rimborsate dallo Stato. I finanziamenti Covid ammontano a circa 5 miliardi complessivi nei due anni; le spese delle Regioni ammontano a oltre 13 miliardi nello stesso periodo di tempo.

La Lombardia - per esempio - nel 2021 ha speso 1,7 miliardi e 1,077 miliardi nel 2022; il Lazio ha speso 870 milioni nel 2021 e 840 milioni nel 2022, che sono spese per 80 per cento a carico del bilancio regionale. Capite cosa significa rispetto alle prestazioni sospese e alle liste d'attesa se le Regioni sono allo stremo dal punto di vista finanziario, perché lo Stato ha fatto bancomat coi bilanci regionali e non si impegna a restituire le spese anticipate con il Covid? Quello che ci aspetta è drammatico rispetto a questo quadro.

Il bilancio più drammatico di questo periodo, però, colleghi - e voglio dire alla collega Boldrini che la direzione di marcia non è assolutamente questa - che il Governo registra dopo tutto il periodo di pandemia, è il maggiore abbattimento di prodotto interno lordo rispetto alle economie occidentali, come conseguenza delle misure restrittive adottate che impediscono anche il recupero dei livelli pre Covid.

Oggi «Il Sole 24Ore» titola: l'Italia all'ultimo posto per il recupero dei livelli pre Covid di PIL. Ma soprattutto - cosa veramente drammatica - è che noi registriamo ancora oggi il maggior numero di decessi rispetto all'epidemia da Covid. Su questo si può discettare quanto si vuole; si può dire di tutto e di più, ma tutte le riviste e la comunità scientifica accreditano l'Italia ai vertici delle classifiche per decessi da Covid.

Smettetela, allora, di dire che la direzione di marcia è quella giusta, perché, se questa è la direzione di marcia, evidentemente portate l'Italia a sbattere.

Concludo, Presidente. La ringrazio della disponibilità e mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, relatori compresi: per quale motivo l'Italia è rimasta l'ultima Nazione europea a non istituire una Commissione d'inchiesta? Per quale ragione? Di cosa avete paura?

L'Italia ha avuto Commissioni d'inchiesta in tutte le legislature tranne questa e la precedente: perché non volete istituire una Commissione di chiesa che vada a vedere che cosa è accaduto nel nostro Sistema sanitario nazionale con l'emergenza Covid? Ce lo dovrete dire, e dovrete spiegarlo soprattutto agli italiani. *(Applausi)*.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, come senatore di Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali annuncio il voto favorevole sul disegno di legge in esame. La direzione di marcia è proprio quella giusta.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire segna il superamento della fase più drammatica che ha vissuto il nostro Paese con l'emergenza Covid-19. Sono più di 165.000 le vittime in due anni. Spesso ci dimentichiamo, nelle polemiche, negli interventi, il costo della pandemia: più di 165.000 vittime. Abbiamo vissuto momenti drammatici che non dimenticheremo più. È giusto essere ottimisti, colleghi e colleghi, ma - attenzione - il coronavirus non è scomparso: ci sono 967.000 persone attualmente contagiate e gli ospedali ospitano ancora pazienti da Covid-19.

Certo, dobbiamo guardare al futuro con più ottimismo. Non è una semplice influenza quella che circola e non dobbiamo considerarla tale. Il caldo estivo ci darà una mano, ma dobbiamo essere preparati per l'autunno, quando le temperature caleranno e dovremo essere pronti a intervenire, se la curva dei contagi dovesse risalire.

Con l'approvazione di questo provvedimento decretiamo la cessazione dello stato di emergenza. Si alleggeriscono le restrizioni e si passa dalla gestione emergenziale a quella ordinaria. Siamo dunque in una fase nuova. È decaduto il Comitato tecnico scientifico e già da alcune settimane è scomparso il *super greenpass* quasi dovunque. Ce ne siamo accorti anche noi, qui al Senato, che all'ingresso non dobbiamo più presentare la carta verde. Le mascherine non sono più obbligatorie in diverse situazioni, in altre sono ancora necessarie.

Ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto su questa situazione, che certamente non è semplice

da gestire; ma da qui a dire che ci sia una strategia del bavaglio mi sembra eccessivo. Al contrario, sono rimasto colpito dall'intervento della collega Granato e non ho ascoltato nessuno degli intervenuti successivamente che abbia sottolineato la gravità delle sue affermazioni, quando dice che 40.000 persone in Europa sono morte per i vaccini. No: i vaccini ci hanno salvato la vita, migliaia di vite. È procurato allarme quello della collega Granato.

Sono ventotto i mesi dello stato di emergenza. È andato via anche il generale Figliuolo, ma ne è stato promosso un altro come direttore dell'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Della campagna vaccinale parlerò dopo.

Questo in conversione, quindi, è una sorta di decreto-legge ponte che aiuta a passare da una situazione di emergenza a una situazione ordinaria, che tiene in considerazione il fatto che il virus circola ancora e anche in maniera molto significativa. L'indice di trasmissione è ancora a doppia cifra e, quindi, occorre continuare a mantenere un alto livello di attenzione.

Se dopo due anni possiamo dire che il peggio finalmente è alle spalle, lo dobbiamo a diversi fattori: intanto lo dobbiamo ai risultati ottenuti dalla campagna vaccinale, che ha consentito di avere un tasso di vaccinazione tra i più alti a livello internazionale e di piegare la curva dei contagi nel nostro Paese. Finora sono state somministrate oltre 135 milioni di dosi di vaccino anti-Covid.

In secondo luogo, se stiamo uscendo dalla pandemia, è anche merito dell'efficacia dei tanti provvedimenti di legge emanati dal nostro Governo e dal Parlamento. La direzione di marcia è stata quella giusta. Senza soluzione di continuità, in tutto questo lungo periodo, le misure adottate hanno consentito di rispondere e di adattare, di volta in volta, la normativa al variare dell'andamento del contagio da Covid-19. In effetti, l'attività legislativa si è dovuta piegare e adattare a un andamento non prevedibile e nemmeno conosciuto.

Se stiamo uscendo dall'emergenza, poi, lo si deve al senso di responsabilità praticamente della totalità degli italiani. È proprio in ragione dell'alta percentuale delle vaccinazioni se abbiamo avuto positivi effetti sulle ospedalizzazioni e sulle terapie intensive. Se oggi è possibile discutere di un decreto ripartenze è perché oltre il 90 per cento degli italiani si è vaccinato.

È da apprezzare la scelta di progressività nella riapertura, sia nella dismissione delle mascherine, sia anche per il termine delle misure di restrizione, così come per l'utilizzo del *green pass*. Sono possibili nuovi varianti in autunno, quindi è giusto essere prudenti.

Prima di concludere, però, vorrei tornare sul tema della campagna vaccinale. Signori rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, siamo un esempio virtuoso a livello internazionale per la somministrazione delle prime tre dosi, ma abbiamo un problema serio per le quarte dosi da somministrare ai fragili sopra i sessant'anni, agli anziani e a chi è ospite nei presidi residenziali per anziani. La campagna procede a rilento. Risponde solo il 10 per cento dei convocati: meno del 4 per cento in Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Puglia; sotto il 10 per cento in Molise, Marche, Campania e Abruzzo.

Non ci siamo, perché, come ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli in una intervista dell'altro giorno, il virus si riorganizza con nuove varianti. Se vi sarà bisogno di ulteriori dosi in autunno e per quali categorie, lo si vedrà nel corso dei prossimi mesi. Liberi sì, ma con cautela, augurandoci di lasciarci per sempre alle spalle questa emergenza.

La pandemia ha aumentato le diseguaglianze economiche e sociali. Siamo più volte intervenuti per sostenere famiglie e imprese. Non ci siamo ancora, mentre incombe all'orizzonte la crisi economica provocata dalla guerra in Ucraina, con la quale già iniziamo a fare i conti.

In conclusione, colleghe e colleghi, annuncio il voto favorevole alla questione di fiducia posta dal Governo da parte dei senatori del Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali. (*Applausi*).

[IORI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[IORI](#) (PD). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il nostro Paese sta uscendo da una delle peggiori crisi del dopoguerra. Con il decreto-legge al nostro esame ci avviamo a concludere la pagina delle misure emergenziali e predisponiamo l'auspicato ritorno alla normalità, dopo due lunghissimi anni che hanno segnato la vita di tutti noi.

Abbiamo vissuto esperienze di trasformazioni sociali e relazionali, isolamento, paure, lutti e insicurezze, che hanno interrogato profondamente i nostri vissuti e soprattutto hanno segnato la vita emotiva dei nostri ragazzi nella fase dell'isolamento e del *lockdown*, facendo comprendere a tutti l'importanza della presenza a scuola, dell'apertura, delle relazioni.

Ora, dopo questa fase terribile, in primo luogo dobbiamo ringraziare in particolare tutto il personale sanitario, che in questi lunghissimi mesi ha dato una straordinaria prova di spirito di servizio, anche a rischio della propria vita. A loro va la nostra più profonda gratitudine e l'auspicio che tale ringraziamento si possa tradurre in investimenti ulteriori e in interventi di sostegno reale e concreto al lavoro reso al Paese da un comparto che è ancora in grande difficoltà, a partire dalla carenza di personale formato, problema per il quale sono state già adottate alcune misure. Penso all'aumento delle borse di specializzazione, per esempio, anche se sono ancora insufficienti a fornire le risposte necessarie.

Per questo ritorno alla normalità dobbiamo ringraziare il prezioso lavoro svolto dal Governo, dal commissario Figliuolo, dal Comitato tecnico scientifico. E dobbiamo ringraziare anche i cittadini per il grande senso di responsabilità dimostrato, non solo aderendo massicciamente alla campagna vaccinale, ma anche rispondendo con rigore alle misure di sicurezza sanitaria, dal *green pass* alle mascherine, alle misure messe in campo di volta in volta, in relazione all'evoluzione della pandemia. Lo hanno fatto nonostante vi sia stato chi ha lavorato costantemente per screditare queste misure di buon senso in nome di una presunta libertà individuale che sembra ignorare il bene collettivo.

Il ministro Speranza ha sempre mantenuto in primo piano la consapevolezza che le libertà individuali stanno inevitabilmente insieme con l'interesse generale della collettività. Non è stato un bilanciamento semplice, ma ha avuto il merito di stare ben saldo dentro il solco costituzionale che prevede un legame indissolubile tra i diritti individuali inviolabili e i doveri inderogabili che ogni cittadino ha nei confronti degli altri. Diritti e doveri stanno insieme in una democrazia matura, perché la libertà non è un concetto senza limiti ma si fonda sul rispetto dell'altro, sulla solidarietà, su una civile convivenza, sulla tutela dei più fragili. Tutti i diritti hanno la stessa dignità. (*Applausi*). I cittadini italiani hanno dimostrato di essere una grande comunità, capace di solidarietà e rispetto, nell'inedita definizione dettata dall'emergenza di un equilibrio tra i diritti individuali e quelli collettivi.

Ora andiamo verso la normalità, grazie al processo di convivenza con il virus, ma non stiamo approvando un "liberi tutti", sia chiaro: sarebbe sbagliato e pericoloso questo messaggio, perché il virus circola ancora e se oggi andiamo a guardare al futuro, purtroppo non possiamo avere certezza che sia terminata questa crisi. Dobbiamo essere ancora prudenti e contestualmente lavorare per rafforzare il nostro sistema sanitario e renderlo più pronto per affrontare altre sfide inedite che potrebbero arrivare. Oggi siamo nelle condizioni di avere meno decessi, meno malati gravi e di poter soprattutto riprendere a curare i cosiddetti sospesi dal diritto alla cura, che attendono risposte alle loro diverse patologie, purtroppo trascurate nella fase dell'emergenza pandemica. Fiducia, speranza e prudenza devono guidarci tutti insieme in questo passaggio, in questa strategia del rischio calcolato che il Governo Draghi ha promosso senza tentennamenti e con successo, basata su un approccio sempre attento all'evoluzione della pandemia. Ad esempio, tutte le misure sono state via via ridotte e limitate, salvo che per le strutture sanitarie e sociosanitarie; rimane l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno e per chi lavora nelle strutture dedicate alla cura fino alla fine dell'anno. È una scelta condivisibile, perché riteniamo prioritario difendere la salute soprattutto dei più fragili, e le strutture sociosanitarie devono essere luoghi sicuri.

Iniziare a lavorare per il futuro del sistema sanitario è un obiettivo prioritario per il Paese e va ripensato perché ha certamente sostenuto l'impatto devastante dello tsunami Covid, ma ha mostrato anche dei limiti profondi che ci interrogano e che impongono nuove risposte. Ora il PNRR sarà fondamentale per la realizzazione di questo programma di rinnovamento, ma da solo non potrà essere sufficiente. Ora che la pandemia ha reso evidenti a tutti le criticità, sarebbe molto grave non porvi rimedio. Sia chiaro che un sistema sanitario fragile non solo ha profonde ripercussioni sulla salute delle persone, ma allarga le disuguaglianze, ha effetti negativi sulla crescita economica, mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Abbiamo dunque bisogno di una sanità maggiormente integrata con le

politiche sociali, che investa in formazione e gestione delle risorse umane e che guardi con maggiore attenzione ai lavoratori fragili che vivono una quotidianità più difficile, che hanno patologie complesse e che sono in condizioni di disabilità, affinché possano conciliare la condizione di vita con il diritto al lavoro. (*Applausi*).

Il Paese non può aspettare altre pandemie per capire che il sistema sanitario deve essere necessariamente interessato da una profonda riforma che riporti la persona al centro, passando in tempi rapidi dalla centralità dell'assistenza ospedaliera alla sanità territoriale. A tal fine, si dovrà quindi limitare un uso eccessivo delle cure ospedaliere, pur necessarie, a quando - appunto - sono necessarie; diminuire il numero dei ricoverati, offrendo loro prestazioni più qualificate; promuovere una rete territoriale che integri l'offerta sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale.

Credo che le dimensioni del *to cure* e del *to care*, cioè del curare in senso medico e del prendersi cura in senso umano e relazionale, siano indissolubilmente collegate. Questa è la strada da intraprendere ora per assicurare a tutti i cittadini in tutto il Paese parametri uniformi. Non dimentichiamo che in alcune aree del Paese rimane solo la famiglia a farsi carico dei bisogni socio-sanitari insoddisfatti a causa delle carenze e inefficienze della rete dei servizi sanitari e sociali.

Ora per costruire un nuovo modello abbiamo bisogno di una *vision* innovativa che possa contare sul potenziamento della ricerca, della formazione e dell'organizzazione e sulla telemedicina per sostenere un sistema di cure territoriali e domiciliari funzionanti ed efficaci.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Partito Democratico, ricordando che la scienza ci deve guidare nell'investimento sul benessere delle persone, ma la tutela delle fragilità e la difesa del diritto alla salute sono il primo nostro dovere etico-politico e la garanzia di un'autentica democrazia. (*Applausi*).

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, se dovessimo dare un titolo appropriato alla legge di conversione di questo decreto-legge mi verrebbe in mente: fine dello stato di emergenza.

Siamo di fronte al tanto agognato momento nel quale viene messa la parola fine ad alcune limitazioni alle libertà personali (dolorose, ma necessarie) e ad alcuni obblighi imposti (dolorosi, ma necessari). Si apre una nuova fase nel Paese, che ci deve portare alla normalità, senza trascurare le insidie e i pericoli che ancora sono in atto.

Se siamo arrivati a questo momento, il merito è anzitutto del senso di responsabilità degli italiani che, in un momento delicato e complicato, hanno capito l'importanza di limitarsi in alcune libertà essenziali e adeguarsi alle indicazioni del Governo che non erano *capotiche*, ma suggerite dal mondo scientifico. Dobbiamo fare questa considerazione con grande soddisfazione, ma non dobbiamo dimenticare che non siamo completamente usciti dalla pandemia. Probabilmente, quello che sta succedendo nel cuore dell'Europa (ossia il conflitto tra la Russia e l'Ucraina) ha portato i mezzi di informazione e i *talk show* a occuparsi di questa problematica e a non sottolineare quello che sta succedendo a proposito della pandemia.

Voglio ricordare che ancora ieri ci sono stati circa 50.000 contagiati e 148 vittime. Quindi sicuramente il peggio è alle spalle, ma non possiamo dirci completamente indenni dal rischio di contagio e dal rischio della malattia. Finisce quindi lo stato di emergenza e, con esso, terminano i compiti del commissario straordinario, generale Figliuolo, che cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta per la grande incisività con cui ha portato avanti la campagna di vaccinazione che ha fatto dell'Italia un modello, un faro, una guida riconosciuta da tutta l'Europa. (*Applausi*). È proprio perché non siamo completamente fuori da questa pandemia, però, che questo decreto-legge sostituisce l'attività del commissario straordinario con un'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione delle misure necessarie alla pandemia fino al 21 dicembre 2022. Il Governo giustamente si è dato questa tempistica per verificare se, entro tale data, potremo dire definitivamente sconfitto il virus e dal 1° gennaio 2023 tutte le attività e tutte le iniziative potranno tornare in capo al Ministro della salute.

Vi sono delle misure, nel decreto-legge al nostro esame, che alcune forze politiche come Forza Italia

hanno più volte sollecitato e che il Governo ha tenuto in considerazione e questo è uno dei motivi che rendono plausibile ed opportuna la partecipazione di Forza Italia ad un Governo di salute pubblica e di larghe intese. Vi è, ad esempio, la possibilità per i farmacisti, che siano stati adeguatamente formati, di inoculare i vaccini anti-Covid e i vaccini antinfluenzali; vi è l'autorizzazione ad aumentare il personale della Lega italiana per la lotta contro i tumori e la possibilità per il Ministro della salute, di concerto con le Regioni e con le Province autonome, di aggiornare i protocolli per lo svolgimento in sicurezza di attività economiche, sociali e produttive e questo la dice lunga sulla necessità di provvedimenti collettivi, di partecipazione, di interventi di intesa con le altre istituzioni territoriali. Si prevede, inoltre, la possibilità di stabilire limitazioni negli spostamenti da e per l'estero.

Vi sono poi le nuove norme a proposito di isolamento in caso di positività al Covid e di autosorveglianza in caso di contatti con positivi. Cambia completamente la normativa, cambiano completamente i protocolli, che sono più elastici, più dinamici, danno più libertà ed è quello che avevamo chiesto e che abbiamo ottenuto.

Finalmente la mascherina non è più un tabù e, fatta eccezione per i settori dei trasporti, dello sport, dello spettacolo e soprattutto delle strutture sanitarie, non è più obbligatoria, anche se viene consigliata - e noi ci auguriamo che gli italiani ascoltino questa raccomandazione - nelle sedi di grande aggregazione, dove vi è una concentrazione elevata di persone, ma il semplice fatto che questa mascherina non sia più obbligatoria e che quindi veniamo liberati da una schiavitù è un risultato importantissimo. Credo che ognuno di noi abbia provato soddisfazione a vedere stadi e strutture sportive che sono tornate a riempirsi del pubblico, elemento necessario allo svolgimento delle attività sportive. Tutto questo ci ripaga dei tanti sacrifici che abbiamo fatto in questi due anni.

Vi è anche una parte del provvedimento che riguarda gli ospiti delle strutture residenziali che hanno vissuto - oserei dire - in regime di detenzione domiciliare in questi due anni e che con questo provvedimento hanno la possibilità di tornare ad uscire, sia pure con la garanzia e con l'assunzione di determinati protocolli e di determinate misure di sicurezza.

Sino al 31 dicembre 2022, per l'accesso nelle strutture residenziali e negli ospedali, è necessario il certificato verde, un certificato di guarigione o un test antigenico. Io credo che si debba fare qualcosa in più proprio per le persone che si trovano all'interno di strutture sanitarie o ospedaliere, per consentire che, al di là della precauzione per evitare l'infezione da Covid-19, non soffrano la solitudine e l'enorme distacco dai familiari; qualcosa si è fatto in questo provvedimento, ma si può fare sicuramente di più.

L'apertura a una vita quasi normale ci porta a dire che adesso è necessario ritornare a occuparci di tutti quegli interventi chirurgici che sono stati sospesi o rinviati perché le strutture sanitarie erano impegnate nel fronteggiare l'epidemia. Mi riferisco ai casi oncologici, mi riferisco ai casi di interventi chirurgici importanti e gravi, che adesso possono tornare a essere espletati con la normalità e con la tempestività di cui hanno bisogno.

E poi finalmente - lo abbiamo chiesto a gran voce, anche se siamo alla fine dell'anno scolastico - c'è la possibilità di continuare l'attività scolastica in presenza anche con qualche caso di contagio da Covid-19, a condizione che sia gli studenti che il personale docente usino la mascherina FFP2. Nel settore sanitario c'è la possibilità di utilizzare giovani laureati e la possibilità di trattenerne in servizio il personale sanitario e il personale medico. Ci sono inoltre norme a favore dei dipendenti pubblici fragili; si può e si deve fare di più, ma consideriamo questo un primo passo importante. Vorrei citare inoltre l'incremento della spesa per la sostituzione del personale nelle istituzioni scolastiche e la proroga della semplificazione dei concorsi; sono tutte norme che ci portano su un percorso di normalità.

Ci aspetta un momento importante, il momento dell'estate. A ottobre faremo il punto della situazione; se saremo stati responsabili, se saremo stati prudenti, se saremo stati attenti, se non avremo vanificato i sacrifici fatti in questi due anni, probabilmente ritorneremo a una vita normale. Io mi auguro che gli italiani continuino a essere responsabili come lo sono stati fino a questo momento. Per tutti questi motivi, signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Forza Italia alla conversione di questo decreto-legge. *(Applausi)*.

DORIA (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, nel solco della critica costruttiva tracciata oggi dal nostro Capogruppo e ieri dall'amico Bagnai e dai colleghi che mi hanno preceduto, intervengo in dichiarazione di voto sulla conversione in legge del decreto-legge riaperture, per celebrare finalmente la cessazione dello stato di emergenza. Non è per me una polemica, ma a onor del vero, nella mia duplice veste di medico e di parlamentare, mi preme sottolineare che oggi stiamo convertendo in legge un decreto-legge che potrei definire decotto, perché reca in sé una serie di norme temporalmente già scadute. Per consentirvi di seguire il nesso logico del mio ragionamento, citerò gli articoli più salienti e mi permetterete qualche commento.

Leggendo con attenzione il provvedimento, ci si potrebbe domandare se oggi lo stato di emergenza sia davvero cessato e se sia cessato per una reale evoluzione favorevole del quadro pandemico o solo per incanto del legislatore, distratto da altre emergenze ben più pressanti. Ma il nostro Ministro della salute e il Presidente del Consiglio sono uomini rispettabili e non produrrebbero mai un documento che attesti la cessazione dello stato di emergenza, se così non fosse. Eppure, leggendo con attenzione il testo, verrebbe da domandarsi se, cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambi, richiamando alla mente la famosa frase di Tancredi nel Gattopardo, dove, se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi.

Partendo dal presupposto che sia cessato lo stato di emergenza a far data dal 31 marzo 2022, l'articolo 1 - che leggo testualmente - dispone che possono essere adottati ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da Covid-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico, già emanate durante lo stato di emergenza. Con la cessazione dello stato di emergenza, che non può essere prorogato oltre due anni, decade anche la figura del commissario. A questo proposito, mi preme qui ringraziare il generale Figliuolo per la professionalità e dedizione con cui ha saputo svolgere il compito assegnato, da ottimo soldato ed esperto di logistica (*Applausi*). Egli ha impresso un nuovo corso alla lotta alla pandemia, facendoci dimenticare le tragicomiche primule e i famigerati banchi a rotelle.

Ma torniamo al testo, in alcuni punti assai fumoso. L'articolo 2 prevede, nei commi da 1 a 8, la costituzione di un'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre, non meglio specificate, misure di contrasto alla pandemia. La struttura è operante fino al 31 dicembre 2022, in sostituzione del Commissario straordinario; infatti, al direttore della nuova unità sono attribuiti i medesimi vecchi poteri attribuiti al suddetto Commissario straordinario. Si dispone, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi, facendo capo alla suddetta unità, la quale a sua volta gode dei medesimi poteri del Commissario straordinario, prevedendo a tali fini una sempre non meglio specificata ridefinizione dell'assetto organizzativo del Dicastero e l'autorizzazione all'assunzione, da parte del medesimo Ministero, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale dedicato. Il Ministro della salute, come anche il Presidente del Consiglio, sono uomini rispettabili e dunque faremmo loro un torto imperdonabile se avanzassimo il dubbio che tale norma sia volta a mitigare il divieto, di fatto, di una proroga dello stato di emergenza non previsto.

Anche nel comma 8-*bis* dell'articolo 2 si è forse esagerato nel prevedere la somministrazione, presso le farmacie, sia di vaccini anti SARS-CoV 2 che di vaccini antinfluenzali nei soggetti maggiorenni, con oneri a carico degli assistiti, ad opera di farmacisti opportunamente formati e addestrati allo scopo dall'Istituto superiore di sanità. Da medico, devo sottolineare come la vaccinazione sia un atto medico e come tale deve essere eseguita sotto il diretto controllo del sanitario, al fine di poter gestire eventuali complicanze possibili all'atto dell'inoculazione, come ad esempio shock anafilattici o crisi vagali. Senza voler sminuire il ruolo del farmacista, tanto valeva estendere la platea dei soggetti abilitati, coinvolgendo *in primis* gli infermieri, ma anche gli odontoiatri, o - perché no? - i medici veterinari, visto che, soprattutto questi ultimi, hanno già notevole abilità e competenze nel curare tutti i mammiferi, tranne la nostra specie.

L'articolo 5 è di grande interesse per tutti e disciplina l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 sui mezzi di trasporto. Tale obbligo risulta prorogato al 15 giugno 2022 per i mezzi di trasporto più comuni - così dice la legge - ed è confermato fino al 30 aprile 2022 (quindi già scaduto e decotto) per l'accesso ai mezzi quali funivie, cabinovie e seggiovie. Viene spontaneo domandarsi cosa si debba intendere per "più comuni", riferito ai mezzi pubblici, e sotto quale profilo differiscono tra loro le diverse tipologie di trasporto rispetto al tema oggetto della norma. Non ci risulta infatti che le funivie funzionino solo nel periodo invernale, né che il virus abbia la capacità di discriminare tra chi viaggia in autobus o su una funivia. *(Applausi)*.

Ma il Ministro della salute e il Presidente del Consiglio, che sono uomini rispettabili, non avrebbero mai promulgato un decreto-legge senza basi scientifiche, basi che però stentiamo a ritrovare anche nell'ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2022. Quindi, qualche domanda nasce spontanea: come mai in tutta Europa non c'è l'obbligo della mascherina? Gli italiani sono forse più realisti del re? La letteratura scientifica è concorde sulla reale efficacia filtrante della mascherina rispetto alle dimensioni infinitesimali del virus SARS-CoV-2?

Il comma 1 dell'articolo 5 conferma l'obbligo di indossare i dispositivi tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022, quindi già scaduto anch'esso, per gli spettacoli e le manifestazioni sportive che si svolgono all'aperto e fino al 15 giugno 2022 per i medesimi eventi che si svolgono al chiuso. Da gran tempo è documentato come la possibilità di contagio all'aperto sia minimale; pertanto, si stenta a trovare un razionale al loro impiego.

Altrettanto irrazionale e non supportato da dati scientifici è l'obbligo di utilizzare le mascherine durante l'orario di lezione parte di studenti e docenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, come indicato dai commi 1 e 2 dell'articolo 9. Un plauso va a Matteo Salvini, che proprio lunedì ha lanciato un appello per cambiare questa regola inutilmente oppressiva, che infierisce su bambini e ragazzi già fortemente provati dagli eventi pandemici, che hanno compromesso qualsiasi forma di socializzazione, con le note ripercussioni psicosociali che ciò ha comportato e comporta tuttora. *(Applausi)*.

L'articolo 6, comma 1, estende fino al 31 dicembre 2022 le misure vigenti che regolano le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, consentite soltanto agli ospiti muniti delle certificazioni verdi Covid-19, che possono essere ottenute in seguito alla vaccinazione, alla guarigione certificata o dopo un test antigenico rapido negativo eseguito nelle ultime quarantotto ore o un test molecolare nelle ultime settantadue. Nulla è quindi cambiato dai tempi in cui vige lo stato d'emergenza, ma il Ministro della salute e il Presidente del Consiglio sono uomini rispettabili e non avrebbero mai promulgato un decreto-legge di cessazione dello stato di emergenza se questo non si fosse effettivamente concluso. Nonostante ciò, qualche dubbio, alla luce di questi articoli, ancora resta.

L'articolo 7-bis reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde in seguito a ciclo vaccinale. Qui si innesca una vera e propria diatriba sulla scientificità dell'obbligo vaccinale così come è stato impostato in Italia, dove sono migliaia i casi attestati di reinfezione sintomatica anche grave in soggetti che avevano completato il ciclo vaccinale anche con la terza dose, per non parlare dei cosiddetti novax, che per scelta e convinzione non hanno voluto sottoporsi alla vaccinazione, andando incontro alla sospensione dall'attività lavorativa e relativa remunerazione, salvo vedere oggi riconosciute le proprie ragioni dai tribunali amministrativi regionali e ottenendo il pagamento di emolumenti e spese legali, con evidente danno all'erario, oltre che in spregio al diritto al lavoro sancito dalla Costituzione.

Ho voluto citare solo alcuni degli articoli del decreto-legge riaperture che ci accingiamo a convertire in legge per stimolare un certo spirito critico che in quest'Aula appare ormai da un po' sopito. Allora, nell'eterno conflitto fra ragione e sentimento, interesse e rettitudine, si può constatare che talvolta, pur potendo andare in paradiso in carrozza, scegliamo di andare all'inferno a piedi. Desidero quindi concludere l'intervento sottolineando che, nonostante le perplessità esposte, non mettendo assolutamente in dubbio l'operato del Ministro della salute e del Presidente del Consiglio, che sono persone rispettabili, nella piena consapevolezza di stare attraversando i tempi bui di una tragica crisi

globale, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione intende accordare per l'ennesima volta a questo Governo una fiducia ponderata, dichiarando il voto favorevole al presente provvedimento. *(Applausi)*.

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, finalmente possiamo affermare che, nel lungo e tortuoso percorso della lotta e del contrasto alla pandemia, siamo arrivati ad un punto di svolta radicale. Ciononostante la pandemia non è debellata o scomparsa. In questo momento essa è sotto controllo e sicuramente la sua gestione è meno complessa e permette di guardare con spirito e prospettive diverse, più ottimistiche e favorevoli, sia al presente che al prossimo futuro.

Tuttavia, non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare ciò che è accaduto nella lunga e difficile fase acuta della pandemia, i tanti lutti, gli sconvolgimenti sociali ed economici, i tantissimi drammi personali e familiari. Tutt'oggi, come dicevo, abbiamo ancora diverse decine di morti ogni giorno, che per la quasi totalità sono le persone più fragili, gli anziani e coloro che hanno patologie concomitanti. È un nostro dovere morale e un diritto inalienabile di queste stesse persone tutelare la loro salute e preservarle il più possibile dai tanti dolori e dalle mille sofferenze che già costellano la loro vita.

Il provvedimento che oggi andiamo ad approvare contiene disposizioni urgenti per il superamento delle misure adottate precedentemente per contrastare la diffusione dell'epidemia Covid-19.

Il 31 marzo, come tutti sappiamo, è cessato lo stato di emergenza. Ovviamente, come ha ribadito con fermezza il MoVimento 5 Stelle, era indispensabile rientrare in una gestione per così dire ordinaria ed attuare in modo rapido e consequenziale una serie di misure e provvedimenti volti a tutelare sempre e in primo luogo la salute del singolo e della collettività, permettendo allo stesso modo però un ritorno quasi completo alla normalità di tutto il nostro Paese.

Signor Presidente, voglio però dire e ribadire con forza che la gestione di questa nuova fase, con la forte spinta all'allentamento delle restrizioni, non significa "liberi tutti". Tutto ciò che accadrà nel futuro prossimo dipenderà in gran parte da noi, dai nostri comportamenti personali, dal mantenimento di misure di protezione, ove necessarie, e dal nostro modo di vivere la quotidianità. *(Applausi)*. Fondamentale è mantenere alta l'attenzione e commisurare lo spessore delle misure adottate sempre all'andamento della curva epidemica.

Occorre valutare inoltre le conseguenze a lungo termine sullo stato di salute dopo il Covid-19, il cosiddetto *long-Covid*; oramai scientificamente dimostrato nella sua definizione e nelle sue espressioni cliniche. Esso risulta spesso tanto più impegnativo ed invalidante quanto maggiori sono state le manifestazioni cliniche della fase acuta. Per meglio coordinare gli interventi e monitorare tali soggetti al fine di facilitarne il loro recupero psicofisico è secondo me indispensabile identificare delle strutture, i centri *post Covid*, che siano unità polispecialistiche, in cui operano diverse professionalità che valutano il paziente dopo la malattia nella sua globalità. Non abbassare la guardia verso il Covid significa anche porre maggiore attenzione ed organizzazione a tali strutture. Il MoVimento 5 Stelle ha presentato un disegno di legge sull'istituzione e la presenza in ogni ASL di un centro che operi in tal senso. Purtroppo però, come spesso accade, esso giace, tra tanti altri provvedimenti, in 12a Commissione. Ritengo che se vogliamo impegnarci veramente tutti, e non solo a parole, per migliorare l'assistenza e lo stato di salute dei cittadini, vittime delle espressioni più impegnative del Covid e gestirne le problematiche successive alla fase acuta, la realizzazione di tali centri sia fondamentale, come suggerito da molti scienziati.

Su queste, come su altre criticità, il MoVimento 5 Stelle c'è sempre. Avanti quindi con decisione con le riaperture e con il ritorno ad una normalità tanto desiderata *(Applausi)*, ad un bisogno imprescindibile di socialità e ad una ripresa economica vera e graduale, anche se in quest'ultimo caso, purtroppo, la guerra in Ucraina sta incidendo ancora una volta in senso negativo, rallentandola in modo evidente.

Il virus, nonostante i contagi, è meno virulento, il numero dei ricoveri è nettamente calato, ma secondo

me è indispensabile la prudenza e seguire le linee guida tracciate dalla scienza e dagli organismi scientifici. Non bisogna fare propaganda o speculazione, ad esempio, sul non utilizzo delle mascherine negli ambienti chiusi o negli spazi ristretti, dove, al contrario, il contagio è molto più facile. Abbiamo già sentito parlare dell'utilizzo non necessario delle mascherine o delle riaperture incontrollate in precedenza dalle stesse persone e dalle stesse forze politiche anche durante la fase più critica della pandemia, come se volutamente in quel momento si ignorasse la gravità della fase emergenziale che si stava vivendo e il triste bollettino delle vittime e delle criticità presenti nei nostri ospedali o nei nostri territori.

In quel momento storico occorre dire che queste affermazioni inopportune e pericolose potevano semplicemente aumentare la tensione sociale. Sulla salute non si specula e non si fanno discorsi senza alcun fondamento scientifico.

Come dicevo, raggiungeremo la piena normalità gradualmente, e le restrizioni vanno tolte progressivamente, come d'altronde hanno fatto e stanno facendo gli altri Paesi europei.

Nessuno di noi certamente può ritornare indietro; la positiva evoluzione di questa pandemia dipenderà molto dai nostri comportamenti e sarà direttamente proporzionale alle nostre attenzioni e al nostro senso di responsabilità.

Come ha più volte ribadito il nostro presidente Conte, il MoVimento 5 Stelle ha messo al centro dell'agenda politica temi sociali ed economici importanti e si è sempre schierato a difesa dei cittadini più in difficoltà, più fragili e più deboli economicamente, di chi ha sofferto di più tutte le gravi conseguenze dirette e indirette della pandemia prima, e della guerra in Ucraina successivamente. Nelle crisi a pagare sono sempre i più fragili, sotto tutti i punti di vista.

A febbraio, il 15 per cento delle famiglie e delle imprese italiane non è riuscito a pagare le bollette. Temi come il salario minimo, i rinnovi contrattuali, la transizione energetica - solo per citarne alcuni - devono essere al centro del nostro dibattito politico e devono essere non solo discussi, ma realizzati completamente.

Occorre ripartire con forza e trovare il giusto equilibrio tra la sicurezza sanitaria, la ripresa e lo sviluppo globale. *(Applausi)*.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un'occasione straordinaria - che non si deve perdere - per la ripresa di tutti i settori dell'economia, della sanità, della globalità della vita e per riuscire a migliorare la coesione sociale del nostro Paese.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Questo provvedimento, come detto, recepisce quanto richiesto con forza dal MoVimento 5 Stelle sulla necessità di un rientro progressivo nell'ordinario di tutte le attività dopo la fase emergenziale e la cessazione, dal 31 marzo, dello stato di emergenza. Pertanto, il voto del nostro Gruppo non può che essere favorevole. *(Applausi)*.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame non solo è fuori tempo massimo, ma è proprio fuori dal contesto sociale. Infatti, vi imbarazza, vi obbliga a fare talune precisazioni, a parlare di fiducia ponderata.

Questo provvedimento contiene le tossine di un atteggiamento politico e di una stagione fanatica che caratterizza il Conte 2 come il Draghi 1 e che voi non volete far passare.

Come pensate di far fronte alle gravi carenze in organico negli ospedali - carenze di cui non vi preoccupate da anni - tagliando fuori i medici non vaccinati?

Il medico vaccinato si può contagiare e può contagiare, e voi tenete fuori dal lavoro, invece, sanitari e persone che lavorano in quegli ambiti che sono sani. State procurando un danno alla sanità pubblica: obbligo vaccinale per i lavoratori del settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, e nel gruppone ci mettete dentro anche gli operatori che non hanno contratti e non hanno contatti con i pazienti e i parenti. Sì, anche gente che non ha un contratto e deve essere assunto dalle agenzie di rapporto interinale, e quindi è sempre questo lavoro esterno. Del resto, il vostro fanatismo vi porta a condannare medici che hanno guarito non seguendo le indicazioni dell'assessore di Potenza, il

Roberto, quello lì.

Ci sono bravi medici che rischiano di non poter esercitare solo perché sono bravi medici. E che cosa vogliamo dire a proposito dell'ottusità - certo, ottusità e malafede - con cui obbligate i bambini e gli adolescenti a indossare le mascherine a scuola? E se è una cosa sbagliata, anche se c'è una legge, io mi tolgo la mascherina proprio perché stiamo facendo una battaglia a sostegno dei nostri ragazzi. Questa mascherina a scuola non deve essere più indossata; basta, la scienza non sta dicendo nulla a sostegno dell'obbligatorietà delle mascherine nei luoghi chiusi, nelle aule scolastiche, nei licei, nelle scuole superiori o nelle università. Se, allora, non c'è un nesso, se la scienza non dice nulla di tutto questo, mi domando a quale diavolo avete venduto la vostra anima. Voglio capire perché non c'è logica alcuna. Chi vi ha corrotto culturalmente? Voglio capirlo, perché non si spiega, non c'è una *ratio*. Questa è l'unica verità che abbiamo capito tutti. Se siete degli zombie, chi è che vi tiene in piedi? Chi vi ha corrotti culturalmente (e spero solo culturalmente)?

Italexit vota fermamente no e non gira attorno alle parole, come «fiducia ponderata». Assumetevi la vostra responsabilità. Questo decreto-legge fa schifo e voi avete paura di dirlo di fronte agli italiani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Paragone, il ruolo che in questo momento svolgo, al di là del mio pensiero interiore, mi impone di dirle che i senatori Questori ritengono che dobbiamo tenere la mascherina. Prego perciò lei e il senatore Giarrusso di indossarla. Non l'ho interrotta perché il suo tempo era molto breve, ma adesso la prego di ottemperare alle regole fissate dai senatori Questori. Il che non mi impedisce di sollecitare un ripensamento libero, perlomeno per gli oratori *(Applausi)*, anche con una postazione autonoma, da parte di chi ha il diritto e il dovere di provvedere. *(Commenti)*.

Collega, moderi il linguaggio verso i suoi colleghi. Senatrice Pirovano, non capiamo, è inutile, si sente solo un rumore.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza, evitando assembramenti.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Moles).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Moles.

(Il senatore Segretario Pisani Giuseppe fa l'appello).

*(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza **il vice presidente ROSSOMANDO** - ore 11,58 -)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	240
Senatori votanti	239
Maggioranza	120
Favorevoli	201

Contrari	38
----------	----

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 24.

Collegli, secondo quanto già concordato, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16, con la discussione del disegno di legge delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.

(La seduta, sospesa alle ore 12,02, è ripresa alle ore 16,04).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) **(ore 16,04)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2318.

I relatori, senatori Catalfo e Rampi, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Catalfo.

CATALFO, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Italia negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una diminuzione degli investimenti pubblici nel settore dello spettacolo e per i lavoratori che ne fanno parte. Questa attenzione ridotta, purtroppo, si è tradotta nel tempo in un basso livello di tutele, di remunerazione e di *welfare* e la crisi pandemica, purtroppo, ne ha messo in risalto le fragilità. Abbiamo ancora negli occhi le manifestazioni, pacifiche e giustissime, dei lavoratori dello spettacolo nelle principali piazze italiane, con i propri bauli vuoti.

Sentivamo il dovere di dare una risposta a tutti loro che si traducesse in misure strutturali e non destinate ad esaurirsi in poco tempo. Ci siamo riusciti, lavorando molto e in silenzio. Oggi compiamo un passo decisivo verso un nuovo assetto del lavoro dello spettacolo, che ne riconosca le peculiarità e sappia tutelarne le fragilità. Le istanze, le proposte e le richieste pervenute dagli artisti, dai professionisti e da quanti operano nel mondo della cultura hanno fornito contributi essenziali per il miglioramento del testo.

Vorrei ringraziare le associazioni di categoria, con cui abbiamo lavorato costantemente, in stretto contatto, in questi mesi. Un ringraziamento ai rappresentanti delle arti e dei mestieri, ai tanti coordinamenti di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo di ogni comparto, da "Attrici attori uniti" a "Sarte di scena". Attraverso loro, vorrei mandare un pensiero a tutti i lavoratori della cultura e dello spettacolo.

Non abbiamo lasciato cadere nel vuoto le richieste di ascolto e di aiuto che ci hanno posto durante la pandemia ed oggi compiamo un passo decisivo per garantire al settore il sostegno e le tutele che da tempo erano invocate.

Con l'approvazione di questo importante provvedimento si pongono le fondamenta per una vera riforma strutturale. Il testo, infatti, è stato modificato e ampliato in modo significativo nel corso del suo esame in Commissione, grazie alla proficua collaborazione tra Commissione lavoro e Commissione cultura. Ringrazio, a tal proposito, il collega senatore Rampi, relatore insieme a me del provvedimento, il presidente Nencini e la presidente Matrisciano, i senatori delle Commissioni competenti, le consigliere, i funzionari e il personale delle due Commissioni, il Ministro della cultura e il Ministro del lavoro.

Il disegno di legge delega si pone l'obiettivo di migliorare l'assetto normativo, di riordinare e rivedere gli ammortizzatori sociali, di introdurre nuovi sistemi di tutele per i lavoratori dello spettacolo. Promuove e sostiene i lavoratori professionisti dello spettacolo, riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo come strumento indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiana in Europa e nel mondo.

Riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive. Tra i più importanti risultati, per cui voglio ringraziare ancora tutta la Commissione, vi è appunto il

riconoscimento della discontinuità dell'attività lavorativa. In questo settore, infatti, il rapporto di lavoro è strutturalmente discontinuo.

Il provvedimento riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, anche se rese in brevi intervalli di tempo. Riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro ad ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo.

Istituisce il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore, l'osservatorio dello spettacolo, il sistema nazionale rete degli osservatori, gli osservatori regionali e il tavolo permanente per lo spettacolo. Riconosce la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo e istituisce il registro nazionale degli agenti per lo spettacolo dal vivo. Riconosce i *live club* e istituisce il portale INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo, oltre che lo sportello unico per lo spettacolo. Tanto di quanto sopra esposto è stato inserito in sede referente.

Riguardo agli interventi di più stretto interesse lavoristico inseriti all'interno della delega, vi è l'importante introduzione della definizione di nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore; il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto di lavoro; il riconoscimento dell'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva; la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro; la previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica. Vi è anche un'ulteriore importante modifica che riguarda l'equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo e l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di remunerare ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo che derivi da bandi e procedure selettive.

Il lavoro di proficua collaborazione all'interno delle Commissioni riunite e il continuo confronto con i lavoratori e i loro rappresentanti, oltre che la costruttiva interlocuzione con il Ministero della cultura e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ci ha consentito in sede referente di ampliare le tutele a tutti i lavoratori dello spettacolo, quindi anche a coloro che sono inseriti nel cosiddetto gruppo B, introducendo l'indennità di discontinuità quale indennità strutturale e permanente che riconosce il carattere discontinuo della prestazione dei lavoratori del settore, e ci ha consentito di definire i criteri della stessa riconoscendo tra l'altro, oltre che l'indennizzo, anche le giuste tutele previdenziali.

Si tratta di una importante conquista che conferma, anche dal punto di vista normativo, che l'attività dei lavoratori dello spettacolo non si ferma quando vengono spente le luci del palcoscenico. In particolare si prevedono, in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative: il limite massimo annuo di reddito riferito all'anno precedente e solare; il limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare; il reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore. Viene inoltre prevista la determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, la sua entità massima su base giornaliera e il numero massimo di giornate oggetto di indennizzo e di tutela previdenziale. Anche questo è molto importante.

Voglio ribadire ancora in quest'Aula che sappiamo che c'è stato un primo finanziamento all'interno della legge di bilancio per un fondo destinato all'indennità di discontinuità. Quello che è importante che avvenga nella prossima legge di bilancio è che vi sia un ulteriore stanziamento in modo tale da rendere effettiva e strutturale dal 2023 in poi.

All'articolo 11 viene inserita un'altra importante norma che va ad elevare da 100 a 120 euro il limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relativa ai trattamenti di malattia, di maternità o di paternità dei lavoratori dello spettacolo.

Ho concluso il mio intervento e lascio la parola al mio collega, relatore Rampi, con cui ho avuto il piacere di portare avanti questo provvedimento. Ringrazio ancora tutti coloro che hanno contribuito e lo hanno fatto davvero tutti: è stato un grande lavoro di squadra e sono stata molto contenta di poterlo portare avanti e di poter ottenere questo importantissimo risultato insieme al Parlamento e al Governo.

(Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rampi.

RAMPI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anzitutto il signor Ministro per la sua presenza.

Credo che le parole appena pronunciate della correlatrice, senatrice Catalfo, abbiano trasmesso il clima che ha attraversato i mesi di lavoro sul provvedimento in esame e che, dal punto di vista del nostro ruolo di relatori, va restituito all'Assemblea e soprattutto a tutte quelle colleghe e quei colleghi che, essendo impegnati in altre Commissioni, non hanno misurato il percorso del provvedimento.

Il disegno di legge in oggetto nasce da molte iniziative parlamentari di diversi colleghi parlamentari di quasi tutti - se non tutti - i Gruppi politici sia alla Camera, che al Senato, che sin dall'inizio di questa legislatura hanno cercato di trovare delle soluzioni per garantire un principio che, per noi della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, è fondamentale e avanzato.

Noi siamo normalmente impegnati a promuovere molte iniziative e a stanziare risorse il più possibile in crescita, ma sempre insufficienti, dedicate a iniziative, attività e beni culturali. Con il provvedimento in esame si sancisce un principio che potrebbe sembrare ovvio, ma che tale non è, ossia che la cultura la fanno le persone che lavorano nella cultura. Il lavoro nella cultura deve pertanto funzionare ed essere a tutti gli effetti garantito, tutelato, continuativo e degno di essere tale. Deve essere un lavoro che non deve portare le persone a scegliere se farlo per una parte della vita o per un'altra a causa della mancanza di risorse per continuare a esercitarlo e degli inevitabili vuoti che, per le sue caratteristiche, questo tipo di lavoro presenta. Questo è il punto. A differenza di tutti gli altri, questo lavoro viene a volte sospeso ma non per mancanza di attività o di domanda, bensì perché è fatto così. Il momento che noi vediamo in scena è solo una piccola parte del lavoro in questo settore, il quale prevede prima una preparazione e momenti di concentrazione, approfondimento e arricchimento. Partendo da tante iniziative legislative di tanti parlamentari, abbiamo cercato un modo per garantire, in maniera veramente innovativa, da parte dello Stato italiano, una continuità nella discontinuità, una forma di ordine nel disordine necessario che sta alla base della creatività. Infatti, la creatività ha bisogno di elementi di disordine, movimento e discontinuità. Questa è l'innovazione.

Il provvedimento (lo sanno i colleghi che lo hanno seguito nello specifico) ha in realtà origini molto lontane, in quanto nasce forse addirittura dodici anni fa, ma sicuramente nove anni fa quando i due rami del Parlamento furono impegnati nell'esame di un altro provvedimento che poi venne votato nel 2017. All'epoca lavorammo con i colleghi Verducci e Montevecchi: io ero nell'altro ramo del Parlamento e ci conoscemmo proprio per provare ad arrivare un provvedimento che avesse già, nei criteri di delega, alcune di queste vocazioni. Da allora abbiamo fatto molta strada.

Il provvedimento in esame contiene risultati importanti. Penso, ad esempio, al tema degli osservatori, che è tutto figlio del lavoro di una collega dell'altro ramo del Parlamento, onorevole Carbonaro, che ha dedicato una parte importante della sua attività parlamentare in questa legislatura a questo tema e di cui abbiamo fatto tesoro. Credo che questo sia un modo di procedere virtuoso del bicameralismo italiano.

C'è poi il tema fondamentale, di cui credo parlerà di più la collega Montevecchi, dei *live club*, che mi sta molto a cuore. Anche in questo caso abbiamo provato tante volte a ragionare con loro sul pieno riconoscimento della loro funzione come spazi di cultura, forse non tradizionali come altri (anche se ormai sono ampiamente tradizionali). Certo, il teatro ha più di 2.500 anni di storia, ma, come mi è capitato di dire in una di queste iniziative, il *live club* c'è da sempre, perché forse il primo *live club* c'è stato quando gli uomini si sono trovati attorno a un fuoco e hanno iniziato a cantare delle canzoni per passare la notte e non cedere alla paura. È questa l'origine dell'aggregazione che viene creata dalla musica e dal trovarsi attorno a essa.

Noi ci stiamo occupando di questo, ossia di ciò che è fondamentale per essere umani e per essere democrazia. Per garantire tutto questo bisogna assicurare delle iniziative di legge che funzionino. Si è partito da iniziative parlamentari e c'è poi stata un'iniziativa del Governo che ne ha fatto tesoro. C'è stato uno scambio veramente importante e significativo tra le due Camere, tra Parlamento e Governo e tra Parlamento e tante voci fuori dal Parlamento, che sono state ascoltate, la relatrice le ha citate. Ricordo che, come relatori, abbiamo anche raccolto l'iniziativa di un "parlamento degli artisti" nato al

Piccolo Teatro di Milano, che proprio nel corso della pandemia aveva fatto un lavoro veramente di tipo parlamentare per contribuire a questa iniziativa di legge e in questo provvedimento c'è un pezzo proprio di quel lavoro. La pandemia ha fatto esplodere qualcosa che conoscevamo tutti e ha fatto capire che questo settore così fragile e così discontinuo, se succede qualcosa che muove l'equilibrio che già è precario, rischia di crollare. I Governi ed i Ministri che hanno gestito la pandemia, compresa la senatrice Catalfo, che è seduta accanto a me, hanno cercato in tutti i modi - ci sentivamo telefonicamente in quelle sere - di inventarsi qualche cosa per soccorrere velocemente, urgentemente ed in maniera innovativa queste persone, per fare in modo di non perderle innanzitutto all'attività lavorativa, per fare in modo che le loro professioni non si spegnessero. In quell'occasione abbiamo inventato delle misure e abbiamo capito quanto sia fragile il meccanismo, ma anche quanto in realtà probabilmente, qualora venga generato un volano virtuoso, questo sistema possa stare in piedi da solo. Basti pensare a tutto ciò che genera, in termini culturali, democratici ed economici il lavoro di queste persone, di queste donne e di questi uomini, che produce delle entrate nelle casse dello Stato, tra l'altro con forme di redistribuzione tra chi guadagna molto e chi guadagna poco, perché quando pensiamo a questo settore tutti pensiamo a una trentina di nomi noti - personalmente ho avuto l'onore di lavorare con alcuni di loro, come Roberto Vecchioni e Eugenio Finardi - che sono sicuramente persone che non avranno bisogno di questo provvedimento, ma ad esempio i loro musicisti, i loro tecnici, le persone che realizzano i loro palchi sì, e senza quelle persone non esistono nemmeno loro. C'è quindi un meccanismo di redistribuzione che fa sì che le entrate dell'uno possano generare delle coperture per i periodi non lavorati dell'altro.

Credo che questo sia un bel modo di fare politica, di lavorare in Parlamento, di arrivare a un testo ed anche di confrontarsi. Abbiamo anche avuto talvolta qualche frizione su alcuni dettagli, ma non c'è problema. La sostanza è che oggi consegniamo all'Assemblea un esito molto condiviso nella Commissione, anche se qualche forza politica non è ancora completamente convinta. Questo forse è dovuto al fatto che non siamo stati in grado di includere ancora veramente tutti in queste misure, ma magari alla fine di questa discussione generale e dopo le dichiarazioni di voto riusciremo a fare anche un altro piccolo passo avanti. Sarebbe un bel segnale, perché questo provvedimento deve essere approvato da questa Assemblea e deve essere trasmesso alla Camera, deve iniziare il suo percorso di delega e deve arrivare entro la fine di quest'anno ad avere deleghe avviate e una copertura economica nella prossima legge di bilancio che permetta davvero di far funzionare il meccanismo. Questo diventa un impegno sacro come è sacra quest'Aula, che il Parlamento, forte dei voti che oggi riceverà questo provvedimento, presenterà anche nella legge di bilancio. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice De Lucia. Ne ha facoltà.

DE LUCIA (M5S). Signor Presidente, i due relatori hanno sottolineato la complessità del lavoro effettuato intorno a questo disegno di legge. È stato molto impegnativo, infatti, per tutti quanti noi lavorare a questa legge delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore. Ho voluto scandire il titolo per esteso, in modo che sia chiaro il lavoro che abbiamo fatto; si tratta di un argomento difficile e complesso, che mi sta particolarmente a cuore e che ho tentato di affrontare in questi mesi con uno spirito giusto ed in maniera adeguata. È per questo che ringrazio non solo i due relatori, che ho visto estremamente impegnati nella formulazione finale, ma anche le due Commissioni al completo, che si sono date molto da fare sotto diversi e numerosi aspetti, perché il lavoro - come poi vi renderete ben conto - è estremamente ampio e abbraccia tantissime materie tutte insieme; riuscire a creare un amalgama così complesso non è stato sicuramente facile.

Quella che approviamo oggi è stata definita da prestigiosi operatori del settore una piccola rivoluzione, una grande conquista per tutti i lavoratori e le lavoratrici del mondo dello spettacolo. Aggiungerei che otteniamo così un reale riconoscimento del loro ruolo sociale, che dà prestigio al nostro Paese. Mi auguro che questa piccola rivoluzione cammini velocemente, come ha detto poc'anzi il collega relatore Rampi, e che anche alla Camera possa vedere la luce quanto prima possibile, perché ce n'è bisogno. In questi mesi di lavoro abbiamo capito che questo è un settore che gridava necessità di approvazione di

una norma del genere; e noi abbiamo risposto a questo grido, a questo ennesimo SOS che è venuto da questo settore. (*Applausi*).

Vi espongo molto rapidamente i punti di forza di questa delega al Governo, a cominciare dalla riapertura in materia di riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di spettacolo. C'è poi il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, per l'introduzione di una indennità di discontinuità quale indennità strutturale e permanente. Guardate che nel mondo dello spettacolo la parola "strutturale" e la parola "permanente" non esistono e probabilmente è la prima volta che vengono inserite in una norma legislativa. C'è poi quella per i contratti di lavoro, nonché per l'equo compenso per i lavori autonomi. Abbiamo inoltre il riconoscimento della professione di agente dello spettacolo dal vivo, ma anche il rafforzamento e l'ampliamento delle funzioni dell'osservatorio dello spettacolo e l'istituzione del tavolo permanente per lo spettacolo. Il riconoscimento dei *live club* è uno dei passaggi per i quali io personalmente sto ricevendo più consensi, perché è un mondo, se non il mondo vero della musica che viviamo nelle nostre città, nei nostri borghi, nei piccoli paesi e che finora non aveva un reale riconoscimento.

In questo modo, noi ridiamo la giusta e corretta dignità al settore dello spettacolo. Forse non è facile far comprendere esattamente la portata di quello che stiamo facendo oggi; basta solo pensare che sono coinvolti migliaia di professionisti della lirica, della musica, del teatro, del cinema, della danza e di tutte le arti performative (agenti, tecnici e operatori in genere). Tutti coloro che in realtà danno lustro al nostro Paese, che ci regalano bellezza e che ci permettono di respirare cultura.

Consideriamo che nel 2019 il mondo dello spettacolo contava 327.000 lavoratori e produceva un valore aggiunto di quasi 16 miliardi di euro, l'1 per cento del PIL. Sempre secondo i dati sui lavoratori dello spettacolo dell'INPS, nel 2020 (in piena pandemia) il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita nell'anno è risultato pari a 261.799, con una retribuzione media annua di 10.492 euro (stiamo parlando di 10.000 euro). Praticamente una *débaclé* dal 2019 al 2020. Mi pare inutile, ma ci tengo comunque a sottolineare che il settore dello spettacolo è stato tra quelli che ha scontato l'effetto peggiore a seguito del Covid, come emerge confrontando i dati del 2019 con quelli del 2020. Il gruppo professionale più numeroso in ogni caso rimane quello degli attori, che comunque ha subito un calo di quasi il 20 per cento. Insomma, stiamo parlando di persone che hanno perso il lavoro e alle quali probabilmente oggi stiamo ridando una dignità di persone e di lavoratori.

Permettetemi però di gioire di un passaggio particolare, relativo alle disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo che siamo riusciti a inserire nella norma. L'articolo 13 integra i criteri di riparto del FUS di cui all'articolo 1 della legge n. 63 del 1985, al fine di promuovere l'equilibrio di genere. In pratica, il comma 1 prevede che i decreti di riparto del Ministro della cultura dei contributi a valere sul FUS tengano conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere. È la prima volta probabilmente che si parla di equilibrio di genere nel rispetto delle norme per il mondo dello spettacolo. (*Applausi*).

Ebbene, vi racconto che cosa è successo in realtà. Con la collega Montevicchi abbiamo ascoltato la Rete per la parità di genere nelle arti performative e, a seguito dell'incontro nazionale delle operatrici dello spettacolo, abbiamo ritenuto opportuno dividerne le richieste attraverso la formulazione dell'emendamento che poi è stato approvato e che ritroviamo nel disegno di legge. Si è trattato di un percorso virtuoso di sinergia, volto al superamento della particolare arretratezza del sistema teatrale italiano, che ad oggi presenta percentuali di presenza femminile in posizione di *leadership* e decisionali, di accesso ai mezzi di produzione e ai fondi e di visibilità del lavoro, spesso sottovalutato e sottopagato, tra le più basse in Europa. Questo passaggio è la testimonianza di quanto sia importante l'ascolto che viene dato a chi in realtà è venuto a chiederci aiuto in questo momento difficile.

Concludo affermando che il mondo dello spettacolo oggi ha davvero un motivo per festeggiare e se fino a qualche mese fa abbiamo assistito alla "protesta dei bauli" credo che dopo l'approvazione definitiva, anche alla Camera, di questo provvedimento, i nostri operatori dello spettacolo dovrebbero scendere in piazza con le trombe. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffoni. Ne ha facoltà.

[MAFFONI](#) (*FdI*). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentanti del Governo,

è indubbio che molte categorie di lavoratori hanno pagato un prezzo enorme per la pandemia, aggravata da scelte governative inefficaci e molte volte senza una valida base scientifica. Anche questa mattina ne abbiamo parlato durante l'esame dell'altro provvedimento.

Il dibattito su questo tema è più attuale che mai, visto che, a differenza di altri Paesi europei e nel pieno rispetto delle indicazioni provenienti dalle comunità scientifiche, che nessuno mette in discussione, subiamo oggi limitazioni che all'estero nessun governo impone. È altresì indubbio, gentili colleghi, che una delle categorie che più ha sofferto nei mesi scorsi è stata quella dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, per i quali noi siamo qui probabilmente a deliberare un provvedimento sì doveroso, ma caratterizzato da un colpevole ritardo.

In aggiunta alla carenza di aiuti concreti da parte dello Stato durante la recente pandemia, vi è anche una costante carenza di tutela per i lavoratori, appartenenti ad un settore che - è opportuno ribadirlo - è parte determinante del nostro patrimonio culturale. È sufficiente guardare i dati per comprendere che un lavoratore su cinque non opera più nel settore dello spettacolo rispetto a qualche mese fa: si tratta soprattutto di lavoratrici e lavoratori che si occupavano dell'organizzazione e dell'allestimento - fase invisibile, ma nondimeno fondamentale - di qualsivoglia spettacolo e attività ricreativa. A onor del vero, la mancanza di tutela è infatti ben antecedente alla pandemia, in quanto è da anni che gli ultimi governi, che si sono succeduti, hanno deciso di abbandonare i lavoratori e le lavoratrici di questo prezioso settore. Tutto ciò naturalmente non giova a chi presta il proprio lavoro, né tantomeno a chi è disposto ad investire in questo settore. Finché non vi saranno concrete tutele, purtroppo, è naturale pensare che vi sarà un esodo ancora maggiore da questo ambito, o ulteriori difficoltà, che potrebbero generare un abbassamento dei salari e degli stipendi, con una ricaduta finale sulle delicate questioni della sicurezza sul lavoro. Il tema della sicurezza sul lavoro è fondamentale; lo dico anche perché ricopro l'incarico di Vice Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. La mancanza di disciplina in materia favorisce unicamente condizioni lavorative precarie e sebbene i controlli antecedenti all'Expo 2015 abbiano generato una sensibile diminuzione delle cosiddette morti bianche nel settore ora i dati stanno tornando ad essere allarmanti.

Inoltre, colleghi, ci troviamo all'alba di una stagione di eventi importantissima, la prima dopo la diffusione della pandemia; pertanto, dobbiamo essere pronti a mettere in sicurezza le centinaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici di questo settore. Insomma, che l'Italia viva anche di cultura è noto, pertanto noi di Fratelli d'Italia fatichiamo a capire come i Governi trainati dal Movimento 5 Stelle prima e il cosiddetto Governo dei migliori poi, ancorché con una vastissima maggioranza, abbiano trascurato queste problematiche fino ad oggi.

Riprendendo le puntuali parole del nostro presidente Giorgia Meloni, noi siamo qui per fare un'opposizione seria e costruttiva; inoltre tengo a sottolineare che noi non siamo il partito del no, come qualcuno ci vuole dipingere. Tuttavia, anche su questo importantissimo tema le nostre richieste, soprattutto le nostre proposte e i nostri emendamenti, sono rimasti come sempre inascoltati. È quindi con rammarico per l'ennesima occasione mancata che noi di Fratelli d'Italia ci asterremo sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Laus. Ne ha facoltà.

LAUS (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, permettetemi di esprimere, oltre alla soddisfazione, anche l'orgoglio di poter accompagnare all'esame dell'Assemblea il frutto di mesi di lavoro svolto in sinergia con i colleghi della 7a Commissione. A tale proposito, approfitto per ringraziare anche i due correlatori, il collega Rampi e la collega Catalfo, nonché la Presidente della 11a Commissione, la collega Matrisciano, e il presidente della 7a Commissione Nencini.

La collaborazione è stata veramente straordinaria. La sintesi di diverse esperienze e contributi tra le varie forze politiche si è tradotta in un testo che ci porta finalmente a riconoscere la specificità di chi lavora in campo culturale e in particolare nello spettacolo, dopo due anni di pandemia e una crisi che ha prodotto una dispersione di personale tecnico e artistico senza precedenti, in una galassia di lavoratori e lavoratrici senza certezze, un quinto dei quali, come è stato ricordato dal collega che mi ha

preceduto, ha abbandonato questo settore, che nel 2019 cubava circa 1,5 miliardi di euro. Dopo i due anni peggiori di sempre, insomma, più forte che mai è l'esigenza della delega che diamo al Governo per un riordino complessivo delle disposizioni di legge in materia di spettacolo.

Il principale elemento di novità rispetto al passato, che rappresenta un autentico cambio di passo nella produzione normativa odierna, riguarda il riconoscimento della natura stessa delle professioni creative, dove i tempi di preparazione, di formazione e di studio sono da considerarsi a tutti gli effetti parti integranti dei tempi di lavoro effettivo, perché connaturati e indispensabili alla realizzazione della missione professionale, ovvero la messa in scena dello spettacolo, di qualsiasi natura esso sia. Il provvedimento in esame innova dunque il paradigma con cui ci si è relazionati sin qui con le imprese culturali e creative, favorendo un radicale cambio di rotta in un ambito che storicamente è stato normato poco e male, attraverso provvedimenti frammentari che non hanno mai davvero tenuto conto dei rapidi cambiamenti ai quali il lavoro nello spettacolo è stato da sempre esposto.

Mi permetto di fare con voi una riflessione che sembra apparentemente distinta e distante dall'oggetto in discussione, che è però a mio avviso calzante ed è un richiamo alla nostra responsabilità di legislatori. Generazioni di giuristi da tempo hanno tuonato e continuano ancora a tuonare contro i rischi e i danni prodotti da normative non organiche difficilmente interpretabili e persino inaccessibili. Noi sappiamo benissimo, invece, che le norme non solo devono essere chiare, intellegibili e accessibili nella loro formulazione, ma anche e soprattutto idonee a perseguire gli obiettivi che si propongono. La proposta che oggi portiamo all'esame del Senato è un virtuoso comportamento legislativo perché mette in campo la traduzione di una visione d'insieme. A tale proposito ringrazio il Governo, nelle persone del ministro Franceschini e del ministro Orlando.

L'azione strutturale insieme con la capacità di riconoscere le caratteristiche intrinseche del settore, oltre alla capacità di misurare ad esempio la differenza che sussiste tra lavoro intermittente e lavoro discontinuo, è la risposta più attesa delle lavoratrici e dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Professionisti che nel pieno della pandemia hanno vissuto un profondo stato di abbandono a causa dell'incapacità del legislatore di riconoscerli come titolari di diritti e portatori di una legittima domanda di tutele. La costruzione di un primo *welfare* universale per i lavoratori e le lavoratrici della filiera era al primo posto tra le richieste avanzate dalle varie realtà con cui le Commissioni 7a e 11a del Senato si sono relazionate nel corso dei mesi. È proprio qui la mia soddisfazione, il mio orgoglio. L'impegno che il Parlamento ha preso con loro, però, troverà pieno compimento solamente nella fase di approvazione dei decreti attuativi.

La legge delega che votiamo oggi, infatti, ha anche il merito di far "rivivere" la legge n. 175 del 2017, approvata sul finire della scorsa legislatura e purtroppo rimasta inattuata, anche se le priorità e le esigenze inserite in quella normativa sono tuttora attuali e impellenti. Pensiamo in tal senso alla valorizzazione della musica e degli spettacoli di musica popolare contemporanea, alla definizione delle figure professionali e dei requisiti per svolgere questa professione, alla programmazione di interventi di incentivazione e sostegno degli spettacoli, al potenziamento degli spazi ad essi dedicati. Personalmente mi piace continuare a sperare in un sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani e all'estensione di misure di sostegno finanziario ai soggetti che organizzano spettacoli e concerti di musica pop.

L'approvazione del provvedimento non è perciò che il primo passo di una promessa che andiamo a mantenere. Oggi si pongono le basi affinché il lavoro culturale possa essere veramente tutelato con gli strumenti del *welfare* e della previdenza. È una restituzione di risorse che questo settore genera per il Paese in chiave democratica, civile e anche economica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Papatheu. Ne ha facoltà.

[PAPATHEU](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, sono particolarmente felice di vedere in Aula il ministro Franceschini che, venendo personalmente qui oggi a seguire la discussione, con la sua presenza ha voluto dare al provvedimento in esame la massima attenzione che merita.

Questo provvedimento segna oggi veramente una svolta epocale perché, dopo settantacinque anni, diamo dignità ai lavoratori dello spettacolo. È dal 1947 che purtroppo questi lavoratori sono rimasti privi di qualunque tutela, eppure il nostro Paese vive di cultura, grazie anche ai lavoratori dello

spettacolo, che non sono solo i grandi artisti: pensiamo, ad esempio, anche ai *format* televisivi. Ricordo come durante la pandemia gli stessi grandi artisti sono voluti intervenire per dire che dietro loro c'erano tantissimi lavoratori.

Come ha detto giustamente anche la collega De Lucia, questi stessi lavoratori sono dovuti scendere in piazza perché improvvisamente, dopo settantacinque anni, ci si è accorti che non avevano alcuna indennità. Durante il periodo dell'emergenza da Covid-19, durante il quale sono stati soprannominati addirittura gli invisibili, hanno ricevuto veramente delle miserie, scusatemi se lo dico, ma è così. Hanno dovuto manifestare, hanno dovuto attendere e aspettare una regolamentazione per avere poi delle piccole indennità, ovviamente solo una goccia nell'oceano per persone che, come noi, sono state costrette a rinunciare alla libertà, ma che, cosa ancora più grave, non hanno più potuto prendere parte ad alcuno spettacolo e quindi non hanno più potuto lavorare, perché quello è ciò che sanno fare.

È stato per loro sicuramente anche un grosso trauma personale, ma, grazie anche all'appello corale di tutti coloro che hanno potuto partecipare alle varie manifestazioni, le loro proteste sono state raccolte.

Signor Ministro, sono stata la prima firmataria di questa riforma il 10 aprile 2019: già in tempi non sospetti, dunque, secondo me questo tipo di attività doveva essere oggetto di attenzione, soprattutto dopo i diciotto anni di un Governo al quale non abbiamo mai potuto partecipare e dal quale, nonostante questi lavoratori siano tanto affezionati alla sinistra, non hanno avuto nessun riscontro.

Mi auguro quindi che, dopo la lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, in occasione della quale ritengo che non ci saranno ulteriori ritardi, i nove mesi già richiesti dal Ministero, che con la decretazione farà il lavoro più importante, non diventino settantasei anni di attesa, perché da settantacinque a settantasei in questo Parlamento è un attimo.

Confido nel lavoro corale che è stato fatto da tutte le forze politiche, che mi sento di ringraziare, perché il fatto di avere a cuore un tema così importante come quello dei lavoratori dello spettacolo ci ha visti lavorare in maniera congiunta, peraltro non senza difficoltà. Purtroppo, infatti, la stessa definizione di lavoratori dello spettacolo è stata difficile da individuare. Nel testo di legge da me presentato avevo dato la seguente definizione, che vorrei ricordare e spiegare: per lavoratori dello spettacolo si intendono quei soggetti che, con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un'attività inventiva, un'interpretazione, un'esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo.

In questo provvedimento tutte queste figure sono state tutte richiamate in maniera generale; abbiamo visto che si è fatto riferimento anche alle fondazioni lirico-sinfoniche e in questo senso un grande plauso va a chi le ha volute inserire.

L'elemento secondo me più importante, che va oggi evidenziato e per cui dobbiamo veramente sottolineare il grande lavoro fatto dalla Commissione, è dato dal riconoscimento dell'indennità di discontinuità. Voglio spiegare a chi ci ascolta che nel caso di attori, di musicisti, di comparse o di chiunque sia coinvolto in una *performance*, che si traduce e si sintetizza magari in un minuto, dietro quel minuto ci sono prove, c'è un'energia fisica e psichica, ma soprattutto c'è uno studio, perché bisogna prepararsi per fare quel minuto di spettacolo e per passare da uno spettacolo a un altro. Questo vale soprattutto quando parliamo di teatranti: penso, ad esempio, a "I duellanti", che ho visto al Teatro Quirino di Roma, dove c'era gente che recitava con le armature, con le spade, per cui c'è necessità anche di una forza fisica enorme.

Ebbene, quando ho ascoltato queste persone nel 2019 sono rimasta veramente basita pensando al lavoro incredibile che a mio avviso hanno fatto. Un lavoro che - voglio ricordarlo, e per questo chiedo anche l'attenzione da parte dell'Assemblea - quando eravamo chiusi in casa a causa del Covid sicuramente ci ha potuto dare conforto perché a tenerci compagnia sono stati proprio gli attori, gli artisti, perché eravamo tutti incollati alla televisione. A loro veramente voglio fare un applauso, che farò a nome di tutti, perché veramente hanno meritato, e vi invito ad applaudire agli artisti (*Applausi*), perché in settantacinque anni non si sono mai fermati; hanno continuato a impegnarsi e a lavorare per noi e ci hanno tenuto compagnia anche nelle difficili giornate chiusi in casa per via del Covid, quando l'unico conforto poteva essere la TV.

Ministro, non mi soffermo oltre nell'esame del provvedimento, perché i colleghi l'hanno già ampiamente dibattuto. Mi auguro veramente - e per questo mi appello alla sua attenzione e alla sua sensibilità - che questo Parlamento abbia l'onore di poter dare luce a questo provvedimento veramente epocale visto che abbiamo aspettato settantacinque anni per averlo. Grazie, colleghi, e buon lavoro!
(*Applausi*).

Presidente, le chiedo di poter allegare il testo scritto del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Alessandrini. Ne ha facoltà.

[ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, è stato un lavoro importante, un lavoro corale, condiviso; per questo ringrazio i Presidenti, i relatori e tutti i colleghi delle Commissioni 7a e 11a delle quali faccio parte.

L'approvazione di questo disegno di legge, che delega il Governo in materia di spettacolo, è un primo passo verso il pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori di questo settore, da sempre, purtroppo, considerati - almeno quanto a tutele legislative - figli di un dio minore.

È stato nel corso della pandemia che ci si è finalmente resi conto della necessità di fare un *focus* approfondito su questo comparto, che è stato sicuramente tra i più penalizzati dalla crisi legata al Covid.

L'analisi della situazione ha evidenziato una legislazione carente, che garantiva poco o nulla chi opera nel mondo dello spettacolo, con norme lacunose che non tutelavano appieno i lavoratori del settore. La situazione lavorativa del comparto spettacolo andava attenzionata da tempo e meritava di essere affrontata concretamente. Abbiamo avuto l'opportunità di prendere finalmente in mano la situazione affrontando le problematiche di lavoratori del comparto e cercando di risolverle.

Con questo disegno di legge si mette un primo mattone e si delega il Governo a prevedere misure atte a realizzare il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spettacolo, nonché il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori del settore, iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Vengono previste misure che ridanno dignità a chi è impiegato in questo settore, che qualificano e professionalizzano le varie figure, che regolano e inquadrano in maniera chiara il lavoratore, garantendo tutele anche in caso di malattia e dando garanzie a fini pensionistici.

In molti casi, purtroppo, nell'immaginario comune il lavoratore dello spettacolo artistico o della cultura è spesso assimilato a un hobbista, a colui che si diverte nello svolgere questo tipo di attività o che lo fa - passatemi la frase colorita - a tempo perso, perché ha un altro mestiere con un reddito che gli permette di vivere. Il sottotitolo di questa concezione è: ci diverte e si diverte mentre lavora, poco male se non ha le stesse garanzie degli altri lavoratori. Ciò è assolutamente dequalificante, ingiusto e non corrisponde alla realtà.

Chi arriva a fornire una prestazione artistica il più delle volte lo fa dopo anni di studio, sacrifici e prove, con un'importante formazione alle spalle.

Erroneamente - da profani - ci limitiamo a considerare l'impegno dell'artista soltanto relativamente alle ore in cui è impegnato nello spettacolo o al massimo estendiamo il suo possibile coinvolgimento lavorativo alle ore spese nelle prove. Purtroppo, in moltissimi casi, quando si parla di spettacolo si ignora totalmente lo studio e la formazione che porta l'artista a quella determinata *performance*.

(*Applausi*). Per emergere in qualsiasi settore, compreso quello artistico, non è sufficiente avere talento, ma c'è bisogno di dedizione e sacrificio. L'essere predisposti per una determinata attività ci può eventualmente facilitare, ma per passare dall'essere in potenza a diventare atto (scomodando il filosofo Aristotele) ci sono anni di studio, chilometri percorsi, esercizi, libri consumati e tutto ciò che ne consegue. Il paradigma va cambiato radicalmente: lavorare in questo settore non è un passatempo e merita le tutele riconosciute agli altri lavoratori.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare oggi, dopo un proficuo dibattito in Commissione, in cui siamo riusciti a migliorare aspetti secondo noi carenti, inizia a riordinare il comparto in maniera funzionale al miglioramento della qualità delle prestazioni offerte, rende effettive le tutele per i

prestatori d'opera e li regolarizza.

Mi sono attivata per far inserire un importante emendamento atto a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani che studiano materie attinenti al settore. Mi riferisco ai ragazzi con diploma di istruzione secondaria superiore che provengono da scuole professionali con indirizzo nei servizi culturali e dello spettacolo e con corsi inerenti moda, meccanica, elettronica, elettrotecnica, e alla loro possibilità di lavorare nell'indotto del comparto dello spettacolo. Per loro abbiamo chiesto di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo; un tassello in più per aiutarli concretamente ad entrare in questo mondo.

Questo disegno di legge costituisce una tappa fondamentale del percorso che va verso il giusto riconoscimento e il sostegno e verso la definizione delle garanzie nei confronti dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Non immaginiamoci soltanto l'attore di successo o il cantante che riempie gli stadi con i suoi concerti; pensiamo piuttosto alle maestranze, a chi lavora nel settore in maniera professionale, a chi si impegna quotidianamente, portando avanti la propria attività come qualsiasi altro lavoratore di un altro settore, a chi deve lavorare quel monte ore per arrivare ad avere uno stipendio dignitoso. Ci sono migliaia di professionisti del teatro, della musica, del cinema, della lirica, della danza e di tutte le arti performative che finalmente, grazie a questa normativa, potranno contare su nuove tutele e garanzie. *(Applausi)*.

Questo è il vero, primo intervento importante e sostanziale per quanto riguarda il settore dello spettacolo. Siamo a fianco del Governo e per questo ringrazio i Ministri che si sono occupati di questo lavoro e, in particolare, il sottosegretario alla cultura, la senatrice Lucia Borgonzoni, che si è spesa in prima persona per la stesura di questo provvedimento.

Come Lega siamo molto attenti alle problematiche di chi opera in questo comparto e nel corso della pandemia abbiamo più volte sollecitato interventi e ristori per lenire l'inevitabile recessione economica dei lavoratori dello spettacolo dal vivo.

Siamo consapevoli che questo testo non soddisfa completamente le aspettative di questi lavoratori, ma siamo altrettanto convinti che la strada intrapresa sia quella giusta e che il Governo e le Commissioni lavoreranno affinché la situazione in futuro possa migliorare sensibilmente. Non devono più esserci lavoratori di serie A e di serie B, perché chi opera nel settore dello spettacolo in molti casi si sente abbandonato a se stesso e questo non possiamo più permetterlo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Matrisciano. Ne ha facoltà.

MATRISCIANO (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, innanzitutto tengo a ringraziare tutti i colleghi e le colleghe delle Commissioni lavoro e cultura, che hanno collaborato alla definizione di questo importante provvedimento. In particolare, ringrazio il collega Riccardo Nencini per l'equilibrio e la collaborazione nella gestione del provvedimento, nonché i due relatori, Nunzia Catalfo e Roberto Rampi, per l'impeccabile lavoro. Ringrazio anche la collega Alessandra Carbonaro, che è stata già citata, che alla Camera ha portato avanti un grandissimo lavoro attraverso un'indagine conoscitiva i cui contenuti vengono recepiti nel provvedimento oggi in esame. Non da ultimo, ringrazio le associazioni che ci sono state vicine, con le quali ci siamo confrontati, e i lavoratori stessi, con i quali c'è stato un confronto davvero costruttivo, che ci hanno aiutato a migliorare questo provvedimento. Sono realmente onorata di essere qui oggi e di poter intervenire in Aula su questo provvedimento, che è frutto di una battaglia tanto combattuta dal MoVimento 5 Stelle, che restituisce finalmente dignità ai lavoratori dello spettacolo e dimostra, con i fatti, quanto valore diamo alla cultura. *(Applausi)*.

Se c'è, infatti, un settore che ha sofferto più di altri le conseguenze della pandemia è stato quello della cultura e dello spettacolo. I numeri parlano da soli: si è passati dai 330.000 lavoratori dello spettacolo del 2019 ai 260.000 dell'anno successivo, con un decremento pari ad almeno il 21 per cento. Nello stesso periodo si stima siano stati bruciati quasi 8 miliardi di euro, con un volume di affari che ha segnato un rosso del meno 73 per cento: una catastrofe.

A farne le spese sono stati migliaia di lavoratori, le cui vite sono state stravolte dalla crisi e le cui professionalità sono andate perdute, in assenza di strumenti giuridici idonei a tutelarli nel periodo delle

chiusure forzate.

La giornata di oggi segna una tappa fondamentale sulla strada della definizione di una nuova cornice normativa a tutela degli operatori dello spettacolo, ai quali potrà finalmente essere riconosciuto e garantito il giusto sostegno. Con l'approvazione del disegno di legge delega sullo spettacolo, le migliaia di professionisti della lirica, della musica, del teatro, del cinema, della danza e di tutte le arti performative potranno contare su nuove garanzie grazie alla riforma del settore.

Le novità introdotte dal disegno di legge prevedono, quindi, la delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di una indennità di discontinuità quale indennità strutturale e permanente. Lo abbiamo già detto, ma va ribadito, proprio per la sua portata rivoluzionaria. Quella per i contratti di lavoro, nonché per l'equo compenso per i lavoratori autonomi e, ancora, per il riconoscimento della professione di agente dello spettacolo dal vivo, ma anche per il rafforzamento e l'ampliamento delle funzioni dell'osservatorio dello spettacolo e l'istituzione di un tavolo permanente del settore spettacolo.

Mi soffermo in particolare sulla indennità di discontinuità. L'indennità di discontinuità, introdotta attraverso l'approvazione di un emendamento che, di fatto, ha inserito un sostegno economico per i periodi di inattività, riconosce (e questo è fondamentale) i tempi di preparazione, di formazione e studio quali parti integranti dei tempi di lavoro effettivo, perché connaturati e indispensabili per chi svolge un lavoro nelle arti performative. Posso dire, piena di orgoglio, che si tratta del primo concreto sostegno dedicato ai lavoratori dello spettacolo.

Con il collega Nencini abbiamo chiesto con urgenza la convocazione di un incontro con il Governo per affrontare il nodo legato alle risorse da stanziare per finanziare l'indennità di discontinuità, che riteniamo una misura necessaria e non rinviabile perché sono i lavoratori dello spettacolo che ce lo chiedono a gran voce.

Il fondamento di questo nuovo ammortizzatore sociale riguarda la natura stessa dell'attività di chi opera nel mondo della cultura e dei grandi eventi. Si tratta di una prestazione spesso intermittente e frammentata, che alterna periodi di lavoro a periodi di fermo. La creazione di questo nuovo strumento andrebbe a colmare un *vulnus* che la pandemia ha fatto emergere in modo lampante.

Bisogna creare tutele omogenee e dire basta ad un sistema che viaggia a due velocità e si fonda sulla dicotomia di garantiti e non garantiti. (*Applausi*). La chiave di volta è puntare sull'universalismo delle tutele e dei diritti. Ecco perché è così importante che queste risorse vengano individuate. È una battaglia politica che porteremo avanti anche sul piano istituzionale. Ovviamente nella prossima legge di bilancio sarà opportuno trovare le adeguate coperture, oltre a quelle già inserite nel Fondo emergenza spettacolo.

Al di là di tutto, quello di oggi è senza dubbio un importante passo avanti per il completamento del nuovo *welfare* dello spettacolo, che necessitava di una vera e propria rivoluzione sul piano delle tutele e dei diritti riconosciuti ad una categoria che fino ad oggi è stata ingiustamente penalizzata. Oggi il MoVimento 5 Stelle è qui e resterà a fianco dei lavoratori della cultura e dello spettacolo, per sancire un nuovo inizio basato su maggiori tutele e più sostegni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Catalfo.

CATALFO, relatrice. Signor Presidente, farò una replica molto celere. Credo che questa sia una giornata molto importante. Gli interventi dei senatori hanno certificato il grande lavoro di squadra compiuto nelle Commissioni. Ringrazio il ministro Franceschini per aver seguito tutto l'*iter* e per la sua presenza odierna qui in Aula. L'auspicio è che si proceda velocemente con i decreti legislativi e la disciplina di questo insieme di norme e di tutele, con la regolamentazione che riguarda anche i compensi, il *welfare* e l'indennità di discontinuità che certifica il fatto che lavorare nel settore dello spettacolo, per tutte le diverse tipologie di lavoratori (dagli artisti ai tecnici), è un vero e proprio lavoro; è un lavoro discontinuo, ma produce utili ed è un tassello fondamentale dell'economia italiana, oltre che un investimento importante nella cultura per il nostro Paese.

L'auspicio è che si proceda velocemente e che questo settore possa essere anche un nuovo volano per le nuove professioni. Andiamo incontro a un'evoluzione del mercato del lavoro, alle nuove tecnologie,

a nuove professionalità anche in questo settore, quindi anche a una nuova possibilità per i giovani di investire nel loro futuro e di avere certezza del proprio progetto di vita. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rampi.

RAMPI, relatore. Signor Presidente, nel ricordare - perché è giusto - le tante persone che hanno contribuito davvero a questo provvedimento, che sono meno note e che non appaiono e non appariranno nelle cronache parlamentari, ci sono tre nomi che vorrei citare. Il primo è quello del presidente della mia Commissione, Riccardo Nencini, perché davvero ha messo in questo provvedimento un'energia, una tenacia e una generosità non comuni; credo abbia fatto la differenza ed è giusto riconoscerglielo. Gli altri due nomi sono quelli di due figure tecniche, il professor Casini e la dottoressa Cipollone, che davvero hanno messo un'energia incredibile in questo provvedimento: ogni tanto bisogna ricordarsi anche di chi lavora nell'amministrazione pubblica e supporta la nostra attività.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della cultura, onorevole Franceschini.

FRANCESCHINI, ministro della cultura. Signor Presidente, anch'io voglio aggiungere i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno lavorato in modo così intenso, molto convinto e determinato: il Presidente della Commissione, i relatori, tutta la Commissione cultura, al di là degli orientamenti politici. Credo si possa dire che davvero è una bella storia parlamentare dei rapporti tra Parlamento e Governo, che dimostra peraltro come si può proficuamente lavorare fino all'ultimo giorno della legislatura e non disperderne neanche uno.

Il percorso è stato molto partecipativo. Il lavoro è stato fatto prima con la presentazione di numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare; è seguita l'indagine conoscitiva che ha svolto la Camera dei deputati e poi il percorso partecipativo di coinvolgimento delle categorie e di tutte le rappresentanze del settore, che come sapete è molto variegato, e che ha portato alla stesura del disegno di legge. Infine, il lavoro parlamentare che ha portato in modo non retorico a un grande miglioramento del testo e all'introduzione di molte novità. Ne cito soltanto alcune: l'indennità di discontinuità, vale a dire la possibilità per il lavoro dello spettacolo - discontinuo per natura - di avere una copertura nei momenti di non lavoro; l'equo compenso per i lavoratori autonomi; il riconoscimento dei *live club*; il riconoscimento della disciplina della professione di agente e rappresentante dello spettacolo dal vivo; l'aumento della retribuzione giornaliera riconosciuta. E potrei continuare, annoverando anche i nuovi criteri per il FUS. Sono tutte cose innovative, preparate con un percorso molto convinto e condiviso, che ha avuto anche come motore - credo lo si debba riconoscere - le vicende dei mesi della pandemia e del *lockdown*.

Come spesso capita, le crisi - anche le più drammatiche - portano con sé qualche conseguenza positiva. In quei mesi tutto il Paese e anche i decisori politici che normalmente non si occupano di cultura (perché si occupano prevalentemente di altre cose, come è comprensibile) hanno capito che cos'è l'Italia con i musei e i teatri chiusi, senza musica nelle piazze e nelle strade, quanto il Paese diventa più povero e quanta ricchezza viene dalla produzione teatrale, musicale e di spettacolo che caratterizza così fortemente l'Italia e la fa riconoscere nel mondo.

Abbiamo anche capito, attraverso l'erogazione delle molte misure di ristoro di quei mesi, quanto la situazione dei lavoratori dello spettacolo fosse precaria. Non vi era nemmeno la consapevolezza numerica del fenomeno dei lavoratori precari dello spettacolo. I vari provvedimenti per l'emergenza hanno fatto emergere tutta questa marea di persone che aspettavano da decenni i riconoscimenti. Quello è stato il motore che ha consentito di andare avanti.

Adesso è necessario che il provvedimento arrivi a compimento. Dobbiamo correre per l'approvazione alla Camera dei deputati e per l'approvazione dei decreti attuativi. Dobbiamo correre e correremo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame degli articoli, sui quali sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere è favorevole su tutti gli emendamenti.

[FRANCESCHINI](#), *ministro della cultura*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.100, passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.100, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G13.100.

[CATALFO](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere dei relatori è favorevole.

[FRANCESCHINI](#), *ministro della cultura*. Signor Presidente, il Governo è favorevole ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.100 non verrà posto ai voti.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, desidero ringraziare il Governo ed i relatori per l'accoglimento di quest'ordine del giorno, che ci sembrava doveroso nell'ambito del settore musicale, in quanto chiede un'attenzione particolare anche per la musica *jazz*, che oggi è entrata a far parte del patrimonio dell'UNESCO. Credo che per un Paese come l'Italia, che ha fatto anche di questo percorso musicale un fiore all'occhiello e un'eccellenza, l'attenzione da parte del Governo e del Parlamento sia veramente un bel segnale.

Grazie di cuore, ministro Franceschini, ci aspettiamo che poi quest'ordine del giorno effettivamente possa diventare un impegno formale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, oggi votiamo per un provvedimento fortemente atteso da tutto il mondo della cultura e dello spettacolo. Si tratta di uno dei settori più duramente colpiti durante la pandemia, tra l'impossibilità di spettacoli dal vivo e programmazioni sistematicamente saltate per il susseguirsi delle ondate pandemiche.

Oggi, finalmente, questo settore rivede la luce e i numerosi concerti e gli eventi dal vivo sono lì a ricordare quanto in questi due anni ci è mancata la cultura e quanto ci sono mancati gli spettacoli. La pandemia ha però modificato certe abitudini di consumo culturale degli italiani: penso soprattutto al cinema e al fatto che non si avvertano segnali di ripresa sugli incassi nelle sale. Speriamo, come sostiene qualcuno, che si tratti di una conseguenza della coda lunga delle restrizioni: in fondo, stare due ore in sala con una mascherina non è il massimo. Intanto, a farla da padrone sono le grandi piattaforme, che sono cresciute di numero ed hanno aumentato il numero dei loro abbonati durante il biennio pandemico. La loro esplosione anche dal lato delle produzioni pone serie domande sul potere contrattuale che il singolo professionista o la maestranza locale possano esercitare rispetto ad una multinazionale.

Il discorso non riguarda però solo il cinema. Pensiamo a com'è cambiata l'economia della musica, con la perdita di redditività dei dischi e la necessità per i musicisti di puntare sui concerti dal vivo.

È l'insieme di queste trasformazioni a spiegare il senso e il valore del provvedimento, che finalmente riconosce l'artista come lavoratore, con i suoi diritti e le sue tutele. È un professionista particolare, strutturalmente precario, con un'irregolarità che è figlia anche di esigenze di carattere artistico e del rapporto con il proprio talento. Quanti sono quelli che, per garantire determinati *standard* qualitativi, hanno bisogno di momenti di decantazione e quanti sono quelli che hanno bisogno di fermarsi per studiare o fare sperimentazione e ricerca? Se non tutti, la grande maggioranza.

La legge che votiamo oggi affronta la questione dal verso giusto. Penso all'indennità di discontinuità quale indennità strutturale permanente. Penso al riconoscimento della rilevanza dei periodi di prova, che costituiscono ore di lavoro ad ogni effetto della carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo. Penso al riconoscimento dell'indennità giornaliera quale elemento aggiuntivo di compenso in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva. Penso al discorso dell'equo compenso, proporzionato, cioè, alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché alla complessità della prestazione. Penso all'incremento dei contributi e della base di calcolo per i trattamenti di malattia o di maternità, ivi compresi quelli del congedo parentale.

Molto importante è anche tutto il filone che ha l'obiettivo di riordinare l'intera disciplina, con la nascita di un codice dello spettacolo. In particolare, le fondazioni lirico-sinfoniche, per il cui risanamento in

questi anni è stato svolto un prezioso lavoro, sono chiamate a immaginarsi cuore pulsante della cultura nazionale: già, si tratta di quell'opera lirica italiana che è un *unicum* a livello mondiale e rappresenta un punto di riferimento assoluto nel pianeta per la cultura musicale. Queste realtà devono quindi avere rapporti più stretti con i rispettivi territori e, dall'altro lato, non rinunciare all'ambizione di essere poli attrattivi di un turismo internazionale per la qualità della loro offerta.

Inutile dire che l'Italia sul fronte culturale ha potenzialità infinite. Per merito anche di buone decisioni degli ultimi Governi, nel Paese è maturata una consapevolezza trasversale della cultura come volano economico, come strumento di crescita civile e come elemento di qualificazione dell'Italia agli occhi del mondo. Altro che con la cultura non si mangia! Mettendo al centro i suoi protagonisti, gli artisti e tutti coloro che lavorano nell'economia dello spettacolo, si aggiunge un ulteriore importante tassello.

Per questo votiamo convintamente questa legge delega, con l'auspicio che si traduca presto in elementi concreti per dare un'ulteriore spinta a questo mondo così importante e per tutelare una categoria di lavoratori troppo spesso dimenticati. Nel ringraziare infine i due relatori, il senatore Rampi e la senatrice Catalfo, e naturalmente il ministro Franceschini per il Governo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. (*Applausi*).

[CORRADO](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO (*CAL-Alt-PC-IdV*). Signora Presidente, gentili colleghi e rappresentanti del Governo, buonasera. Avrei voluto usare un'aggettivazione parimenti deferente per entrambi, ma distinta; apostrofare cioè come "gentili" gli uni ed "egregi" gli altri o viceversa. Mai come in questo caso, però, sarebbe una contraddizione in termini dare dell'egregio a chiunque di voi, se l'etimologia è ancora una scienza non proprio esatta, ma quanto meno affidabile.

Come potrei, infatti, attestare l'essere "egregio" (da "*ex grege*", cioè fuori dal gregge) di chi affida a questo Governo, o a chi per esso la prende in carico, una qualsiasi materia delicata come tutte quelle che arrivano in quest'Aula, che un tempo trattavamo, come dovere del Parlamento? Dico un tempo, perché la pioggia di questioni di fiducia dimostra che non aveva torto Mark Twain, quando asseriva che, se votare facesse qualche differenza, non ce lo farebbero fare.

Infatti, il Governo dei migliori non ce lo fa fare, se non su temi su cui, non reputando pericoloso l'esercizio del pensiero, la discussione e la scelta, per salvare le apparenze, ci consente di svolgere interamente l'attività propria di quest'Assemblea e poi di votare. È per salvare le apparenze, appunto, per dare un po' di corpo a quell'ectoplasma di democrazia parlamentare che ancora si aggira fra questi banchi, che siamo chiamati qui oggi a votare la delega al Governo e altre disposizioni in tema di spettacolo, pur sapendo ormai per esperienza, consolidata da oltre un anno di attività dell'Esecutivo Draghi, che è impossibile delegare a questo Governo alcunché in buona fede, sperando che sia in grado - prima ancora che intenzionato - di agire nell'interesse della comunità, meno che meno nel *post* pandemia.

Desidero tuttavia accompagnare la dichiarazione di voto del Gruppo CAL, che avete intuito a questo punto essere contrario, con qualche riflessione a largo raggio. In effetti, colleghi, riprendo con qualche esitazione la parola in quest'Aula, se escludiamo i *question time* e gli interventi di fine seduta, dopo molti mesi di silenzio. L'ultimo mio intervento era stato l'elogio funebre del Ministero per i beni e le attività culturali, che, ben lontano dall'essere oggetto di un mero cambio di denominazione, nell'occasione è stato invece annientato su iniziativa di questo Esecutivo, ma con il consenso disinformato del Parlamento, a favore della nascita del Golem definito Ministero della cultura, funzionale esclusivamente a completare lo smembramento e l'alienazione a privati del patrimonio culturale pubblico, quello che rende ovviamente, e a gettare via il resto, perseguita dal ministro Franceschini, prima *sicarius* e poi *fossator* del glorioso Mibac, in ciascuno dei suoi plurimi mandati al Collegio Romano.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,27)

(*Segue* CORRADO). Per non riaprire questa pagina dolorosa mi sono astenuta dal prendere la parola anche la settimana scorsa, quando in quest'Aula il Teatro Regio di Parma è stato riconosciuto monumento nazionale. Naturalmente abbiamo votato anche noi a favore della lodevole iniziativa

promossa e portata avanti con determinazione dalla senatrice Saponara. Avrei voluto sottolineare in quell'occasione l'incoerenza tra la decretata apoteosi del contenitore, in sé condivisibile - lo ripeto - e anzi motivo di orgoglio per tutti gli italiani, e l'indifferenza, per non dire l'accanimento, nei confronti del contenuto da parte del Ministero, che purtroppo ha competenza anche su quello, ovvero sui lavoratori dello spettacolo e sul pubblico che ne fruisce, accomunati dall'essere ridotti entrambi a clienti, anche qui in senso etimologico (cito dal dizionario Treccani: «Nell'antica Roma chi, pur godendo dello stato di libertà, si trovava tuttavia in rapporto di dipendenza da un cittadino potente (patrono), dal quale riceveva protezione»). Come dicevo, sono stati ridotti entrambi a clienti, anziché riconoscere agli uni la dignità di corpo vivo dell'istituto e agli altri quella di fruitori consapevoli di un contenuto culturale. E badate che parlo di contenuto e non di prodotto, perché la pervasività del gergo mercantile nel linguaggio corrente è tale da renderlo più infestante del gergo bellico e di quello sportivo e i pensieri - si sa - sono elaborati in relazione agli strumenti, le parole, dei quali ciascuno dispone.

Ho detto che purtroppo il Dicastero al quale spettano la conservazione e la valorizzazione di uno storico edificio per spettacoli come il Teatro Regio di Parma e, al contempo, spetta occuparsi dei professionisti che detti spettacoli realizzano, offrendoli poi al pubblico, è il medesimo; purtroppo, lo ripeto ancora, perché l'incapacità di realizzare le previsioni dell'articolo 9 della Costituzione, ragione stessa dell'esistenza del Ministero (che oggi è della cultura), si apprezza - si fa per dire - sia sul piano della tutela e conseguente valorizzazione a fini culturali del patrimonio storico-artistico, archeologico e paesaggistico, sia sul piano della regolamentazione e promozione delle attività culturali, che da quello dovrebbero attingere materia e slancio per una nuova creazione.

Non pretendo che mi crediate per fede, tanto più che la distorsione della realtà nel settore cultura in Italia, anzi il suo ribaltamento, affidata alla voce dei *media* compiacenti dura ormai da quasi un decennio. Sono i fatti a parlare e a dirci che affidare a questo Governo un intervento nel settore dello spettacolo significa sfidare la sorte, sapendo in partenza di uscire perdenti.

Mi spiego, accennando brevemente alle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche. Da membro effettivo della 7a Commissione, in questa legislatura, sulla base delle segnalazioni che noi tutti riceviamo dall'esterno e che, una volta verificate, trasformiamo in atti, ho promosso ben tre interrogazioni sulla Fondazione Teatro Regio di Torino. Rosanna Purchia, sponsorizzata da quello che la stampa ha definito - senza essere smentita, badate - il vero decisore del Ministero della cultura, persino oltre il limite temporale della proroga dell'incarico conferitole (tutt'altro che gratuito, peraltro), durante il suo commissariamento, ha inanellato una serie di irregolarità amministrative, arrivando a modificare lo statuto e a creare figure dirigenziali *ex novo*, in spregio alla normativa di settore.

Un'altra interrogazione chiamava in causa il Teatro San Carlo di Napoli e l'Arena di Verona, da dove appena qualche giorno fa è arrivato a tutti noi un documento sulla situazione dei lavoratori aggiunti di Fondazione Arena di Verona, perché il problema fondamentale, al di là delle ovvie differenze che caso per caso si palesano, è la progressiva e sistematica riduzione dei diritti dei lavoratori, costretti persino a rinunciare ai contenziosi presenti e futuri nei confronti dell'ente, pur di ottenere il successivo di una serie di contratti che sono altrettante dichiarazioni di resa incondizionata, altrettante briciole e, tecnicamente, sono estorsioni contrattuali. Eppure i danzatori, i musicisti, i cantanti, le masse artistiche sono essi stessi parte rilevante e, anzi, preponderante di quel patrimonio culturale che il Ministero dovrebbe tutelare; sono i custodi della nostra tradizione e gli artefici di quella sua riproposizione fedele e felice che assicurerebbe alla nostra memoria di avere un futuro, se solo volessimo.

Invece no. Persino il canto lirico, invenzione e vanto assoluto dell'Italia, arriva quest'anno alla candidatura quale elemento del patrimonio immateriale riconosciuto dall'UNESCO solo a prezzo di indicibili contrattazioni sottobanco, con grave scorno di chi, pur avendo offerto di più in termini finanziari (perché le candidature si comprano e si vendono, evidentemente), non risponde a pieno alle necessità tattiche degli attuali gestori di quella gallina dalle uova d'oro che è il nostro patrimonio immateriale, nuova frontiera delle ambizioni di molti.

A mezza strada, per così dire, tra beni materiali e immateriali, tra tangibile e intangibile, sta il grande affare dei cammini e dei sentieri e della loro presunta valorizzazione, sui quali si va consumando una

lotta senza quartiere tra chi ancora gestisce insieme (malamente) i beni e le attività culturali, ragionando però come se gestisse anche il turismo, e chi, gestendo il turismo, rivendica naturalmente i propri spazi di manovra rispetto a iniziative che sono in effetti eminentemente turistiche, con una connotazione culturale variabile (religiosa, storica, letteraria, naturalistica o altro). Il ritorno elettorale sperabile dal favorire questo o quel Comune, questo o quel territorio, questo o quell'operatore economico, magari sotto il mantello del terzo settore, fa gola a tutti gli instancabili cacciatori di voti.

Tuttavia, detto di un'interrogazione sul sommerso musicale, problema drammatico che non viene affrontato seriamente neanche in questa occasione, torno allo spettacolo, citando un altro atto di sindacato ispettivo che affrontava il tema spinoso della direzione del Teatro dell'Opera di Roma e accennando alle conseguenze *in fieri* delle ulteriori segnalazioni attendibili arrivate più di recente dalla Fondazione Teatro di Cagliari. In diversi casi, il contenuto degli atti di sindacato ispettivo o la segnalazione stessa si sono tradotti in esposti alle procure territorialmente competenti. Sempre - prestate attenzione, colleghi - il malfunzionamento della macchina evidenziato dai segnalanti (veri e propri *whistleblower* che, in mancanza di garanzie di tutela dell'anonimato, non denunciano la pubblica amministrazione) rinvia alle scelte errate di quello che nell'ultimo decennio è stato ed è il vertice politico del Ministero oggi della cultura, quello che tutte le forze politiche presenti in quest'Aula hanno avallato, nonostante l'evidenza del danno irreparabile già arrecato al Paese fin dalla prima stagione.

Quello stesso vertice ora si intesta la proposta e chiede al Parlamento la delega per intervenire in tutta la complessa materia delle attività di spettacolo e culturali in genere. Qual è però lo spirito, qual è la prospettiva e quali sono i principi in base ai quali il Governo dei migliori interverrà su tutto questo? Al di là delle intenzioni proclamate, sono i fatti a parlare e i cittadini sanno leggerli perfettamente. La finzione è scoperta, colleghi: il Governo dei migliori, al cui Ministero della cultura la Corte dei conti lo scorso febbraio, a proposito delle esternalizzazioni, ha contestato la potenziale violazione di ben tre articoli della Costituzione (non un regolamento di condominio, con tutto il rispetto), ha la sfrontatezza di chiederci una delega in bianco per agire sulla voce cultura, ovvero sull'anima stessa del Paese, sul passato e dunque sul futuro dell'Italia. La risposta è no, colleghi, perché nell'acronimo CAL del Gruppo di opposizione cui appartengo la «C» iniziale sta per «Costituzione» e la nostra Carta costituzionale ci chiama tutti - chiamerebbe anche voi, se solo aveste orecchie per intendere, ma specialmente le istituzioni - ad agire in nome e nell'interesse dello Stato-collettività. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, la giornata di oggi segna una tappa fondamentale sulla strada della costituzione di un nuovo quadro normativo a tutela degli operatori dello spettacolo, ai quali, grazie a una serie di strumenti, potrà essere riconosciuto e garantito finalmente il giusto sostegno. Voglio ringraziare anche il lavoro prezioso di tutti i gruppi parlamentari e, in modo particolare, del Gruppo a cui appartengo, Italia Viva-PSI.

Con l'approvazione del provvedimento al nostro esame, le migliaia di professionisti della musica, del teatro, del cinema, della danza e di tutte le arti, potranno contare su nuove garanzie, grazie ad una complessiva riforma del settore. I lavoratori del mondo dello spettacolo avranno oggi le prime risposte alle richieste di maggiori tutele che hanno avanzato nei mesi scorsi, a fronte di una precarietà che per troppo tempo ha caratterizzato il mondo delle arti. È un primo passo che arriva peraltro dopo anni molto difficili e complessi per tutti certamente, ma soprattutto per i lavoratori del mondo dello spettacolo, che sono stati tra quelli maggiormente colpiti dalle misure di contenimento della pandemia. Abbiamo oggi finalmente una bella occasione per costruire la cornice di settore all'interno della quale ci si dovrà muovere nei prossimi anni per costruire tasselli ulteriori. Anche questo è un segno di cambiamento grazie ad un Governo nuovo, guidato da una persona autorevole come il presidente Draghi, a cui ancora una volta va il nostro ringraziamento.

Abbiamo visto in questi due anni di pandemia cos'ha significato vivere senza i luoghi della cultura e perdere emozioni e passione. Abbiamo visto anche come ha reagito il mondo della cultura di fronte alle tragedie quotidiane che stiamo vivendo con una guerra alle nostre porte. Il messaggio universale

della cultura parla infatti non solo alla testa, ma anche al cuore, a quei sentimenti e a quei valori positivi che fanno parte e sono patrimonio del nostro Paese, che è basato soprattutto sulla cultura.

Non voglio soffermarmi nello specifico sui singoli ambiti nei quali il disegno di legge si muove, cercando invece di ripercorrere brevemente le principali novità. La riapertura della delega al Governo in materia di riordino delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spettacolo segna prima di tutto il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità per l'introduzione di un'indennità di discontinuità quale indennità strutturale e permanente. Penso poi al riconoscimento della professione di agente dello spettacolo dal vivo, ma anche al rafforzamento e all'ampliamento delle funzioni dell'osservatorio dello spettacolo e all'istituzione del tavolo permanente di questo settore, così come all'istituzione di uno sportello unico per lo spettacolo, finalizzato a garantire maggiori tutele a questi lavoratori.

Si tratta certamente di novità di rilievo, in particolare su due aspetti che vengono presi in considerazione dal disegno di legge: da un lato, il riconoscimento del ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e delle arti nel nostro Paese e nel mondo; dall'altro, il riconoscimento di specificità quali la flessibilità, ma anche la discontinuità che caratterizzano le prestazioni nel mondo dello spettacolo.

Potrebbe esserci quasi un'antitesi tra questi due aspetti, ossia il riconoscimento di un ruolo e di un'utilità sociale, ma anche quasi delle debolezze intrinseche a questo lavoro. Credo che questa contraddizione sia solo apparente e il disegno di legge in esame lo dimostra, perché ha saputo valorizzare quegli aspetti che solo in superficie potrebbero sembrare più problematici, quali la mobilità e la flessibilità e, soprattutto, la discontinuità, ma che sono anche i punti di forza dei lavori del mondo dello spettacolo.

Per questo importante risultato mi sento davvero di ringraziare i relatori del provvedimento, il senatore Rampi e la senatrice Catalfo, il Governo, in modo particolare il ministro Franceschini, e i presidenti delle due Commissioni, Nencini e Matrisciano. Rivolgo un ringraziamento per il contributo e il sostegno a norme fondamentali che vogliono finalmente dare tutele assistenziali e previdenziali.

La domanda che però tutti oggi nel mondo dello spettacolo si stanno ponendo è come si potrà ovviare alla carenza di personale, soprattutto nel *live* e nel mondo del teatro, settori che ormai si stanno avviando verso un'estate finalmente ricca di eventi. Del resto, molti lavoratori hanno deciso di non ritornare a operare in questo settore proprio per le sue fragilità, che non si superano soltanto con la riapertura dei luoghi culturali a piena capienza, perché necessitano di interventi strutturali e più strutturati.

Di certo c'è quindi un problema per un settore che nel 2019 produceva 11,4 miliardi di euro, pari allo 0,6 del PIL italiano, e che senza lavoratori faticherà inevitabilmente a realizzare gli stessi numeri.

La svolta che compiamo oggi con la prima approvazione di questo disegno di legge è davvero copernicana. Senza un cambio di passo di questo tipo difficilmente questo settore sarebbe potuto tornare a crescere e a fiorire, continuando a rappresentare un ambito strategico dell'economia italiana.

Credo che anche questa volta il Parlamento, in particolare nelle Commissioni competenti, attraverso il lavoro trasversale fatto tra colleghe, colleghi e Governo, abbia prodotto un risultato che va nella direzione giusta. Abbiamo ancora molto da lavorare, ma siamo convinti che questa sia la direzione da intraprendere.

Per tutte queste ragioni, non posso che dichiarare il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

[IANNONE](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (Fdi). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, ho ascoltato parole enfatiche in merito al provvedimento in esame, ma sinceramente, com'è stato già preannunciato dal senatore Maffoni, nostro collega di Gruppo e componente della Commissione lavoro, riteniamo che sia un'occasione persa per dare una risposta pienamente concreta e incisiva a un mondo che la aspetta da anni.

Siamo anche molto rammaricati perché, per l'ennesima volta, le proposte emendative di Fratelli

d'Italia, che non ha mai un atteggiamento pregiudiziale, sono state assolutamente ignorate. Noi avevamo tutta l'intenzione di offrire un contributo che migliorasse in maniera sensibile il provvedimento, che per lungo tempo è stato bloccato nelle Commissioni, davanti all'evidenza del fatto che c'erano anche contrasti politici molto evidenti, che sono culminati nel momento in cui il Governo è stato battuto su un emendamento presentato da un esponente della maggioranza sulla delicata questione - che anche noi da anni proponiamo e riproponiamo - della vigilanza sulla gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche. La maggioranza si è spaccata, ma questa non è una novità, alla luce di quello che avviene ormai in maniera consueta nelle Commissioni.

Tuttavia, la nostra posizione di astensione critica che esprimeremo non ci impedisce - come la nostra onestà intellettuale, invece, sempre ci consente - di riconoscere che la delega dello spettacolo introduce certamente elementi nuovi, anche se non risolutivi, nella precarietà dei lavoratori dello spettacolo e di fronte alla necessità di garantire il settore culturale.

È venuta una risposta limitata, lo ribadisco - praticamente Tachipirina e vigile attesa - ai problemi che le Commissioni Istruzione di Camera e Senato hanno avuto la possibilità di studiare e di approfondire in maniera molto esaustiva. Pertanto, mi permetto di muovere una critica, prima di merito e poi di metodo, passando dalla tecnicità delle questioni più politiche.

Abbiamo presentato emendamenti per la riforma del Fondo unico per lo spettacolo in Fondo per le arti nazionale; è presente in Parlamento - a prima firma del collega Mollicone della Camera, che è anche il nostro responsabile del dipartimento cultura - una proposta di legge per la revisione del Fondo unico per lo spettacolo, che elimina in particolare il ruolo distorsivo delle commissioni consultive come richiesto dalle categorie, come nel caso del Movimento spettacolo dal vivo, e promuove l'introduzione della detrazione del consumo culturale, necessaria per rilanciare la domanda di cultura che abbiamo proposto più volte sia alla Camera sia al Senato in più provvedimenti e nelle leggi di bilancio.

La sinistra si dice sempre favorevole alla detrazione del consumo culturale, ma poi non vota mai la misura. Si tratta di temi su cui, invece, Fratelli d'Italia è sempre stato in prima linea accanto alle categorie, come nel caso di Federculture, tanto da inserire gli incentivi alla domanda di cultura - penso alla detrazione del consumo culturale e all'abbattimento dell'IVA al 4 per cento per i prodotti culturali - nel programma di Governo del partito fin dalla sua fondazione.

Ci poniamo in maniera molto favorevole sul riconoscimento della professione di agente dello spettacolo dal vivo come sul rafforzamento e sull'ampliamento delle funzioni dell'osservatorio dello spettacolo e sull'istituzione del tavolo permanente del settore dello spettacolo, oggetto di un nostro ordine del giorno che è stato votato alla Camera dei deputati.

Va segnalato che la delega - come ha detto anche la collega che mi ha preceduto - poco si rivolge al settore del *live club*, così come non specifica il ruolo dello spettacolo dal vivo come impresa culturale. Eppure, nonostante la nostra azione emendativa di buonsenso, l'opposizione è stata esclusa ed è rimasta inascoltata.

Colleghi, noi ci asterremo in maniera critica per i motivi che ho spiegato, ma non saremo mai contro chi fa cultura, musica e spettacolo, perché rappresenta un riferimento identitario importantissimo e fondamentale per la nostra Nazione. (*Applausi*).

LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, intanto mi unisco anch'io ai ringraziamenti, già formulati da chi mi ha preceduto, indirizzati ai commissari delle Commissioni 7a e 11a, dei loro rispettivi Presidenti e, naturalmente, ai relatori, il senatore Rampi e la senatrice Catalfo, che hanno costruito sapientemente questo passaggio, questo disegno di legge, e segnatamente la delega dentro la quale dovrà essere collocata la fase attuativa del Governo. Per l'appunto, il ringraziamento va fatto anche nei confronti del Governo, che ha seguito questo percorso e che oggi assume la titolarità della fase attuativa. Un ringraziamento particolare va al ministro Franceschini, che oggi è presente, a segnalare, una volta di più, l'importanza di questo passaggio.

Noi voteremo convintamente a favore di questo disegno di legge, per almeno due ordini di ragioni. Sarò molto breve, per non ripetere tante osservazioni che, per fortuna, si sono ripetute, nel senso che

molti interventi sono sostanzialmente sovrapponibili, ciò a dimostrare una condivisione molto larga rispetto a questo passaggio.

La prima ragione riguarda il contenuto in sé, le misure che questo provvedimento prevede, appunto la cornice che è stata costruita e i binari lungo i quali dovrà muoversi il Governo, in una chiave di arricchimento e di ampliamento della delega, alla luce di quello che è accaduto negli ultimi mesi e negli ultimi anni nel nostro Paese. Mi riferisco, all'istituzione del registro nazionale dei lavoratori dello spettacolo; all'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed Enit; alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori (la senatrice Catalfo ha fatto una sottolineatura molto specifica e peculiare proprio su questo aspetto così importante); ancora, mi riferisco alle modifiche concernenti l'osservatorio dello spettacolo e al riconoscimento della professione di agente dello spettacolo dal vivo, di cui diceva molto bene il senatore Rampi, nonché al riconoscimento giuridico dei *live club*, che rappresentano un pezzo importante del ragionamento che è stato portato avanti.

Insisto nel dire che queste sono tutte misure significative, che arricchiscono questa delega e che sono frutto, a loro volta, dell'arricchimento della discussione che ha prodotto il risultato che oggi noi consegniamo a quest'Assemblea, rispetto al quale è giusto che i suoi membri possano esprimere il giusto orgoglio per il valore di tale passaggio.

Questa è sicuramente la nostra prima motivazione, ma ce n'è un'altra, naturalmente sovrapponibile, che ha a che fare, sì, col contenuto, ma innanzitutto col valore simbolico di quello che ci accingiamo ad approvare. Sono state usate espressioni che, secondo me, non sono enfatiche, bensì adeguate alla materia di cui stiamo discutendo e quindi anche al contenuto che stiamo approvando.

Ho sentito dire, per esempio, da qualcuno che è intervenuto precedentemente che l'indennità di discontinuità è un risultato storico. Effettivamente, potremmo definirla esattamente in questi termini. Lo è, proprio per il significato simbolico di ciò di cui stiamo discutendo.

Lei, signor Ministro, ha detto una cosa molto importante nel suo intervento, ossia che la discontinuità delle figure professionali del mondo dello spettacolo non è un elemento patologico (ritraduco quanto da lei sottolineato). Non è la patologia del sistema, ma è la fisiologia e l'intima natura di quella peculiare figura professionale.

A me piace chiamarlo mestiere, quello dello spettacolo, proprio perché è un impasto di formazione intellettuale, ma anche di componente materiale, materica e fisica. Molto dello spettacolo si esprime attraverso la voce e attraverso i corpi. Aver immaginato una delega con queste caratteristiche vuol dire dare valore a quelle figure, ma anche al contenuto e alla natura di questo tipo di professione, che non può che essere discontinua. La patologia, semmai, è non aver costruito un pavimento, una rete di protezione o un armamentario, quello sì, molto fisico, materiale e concreto, per sostenere questi lavoratori.

È stato detto sostanzialmente in tutti gli interventi che ci siamo misurati con questo fenomeno durante la pandemia. Forse avremmo dovuto aprire gli occhi prima. Attualmente, la pandemia ha ingigantito questa dinamica. Ci siamo drammaticamente misurati con questo settore, così come con tutti gli altri che abbiamo sostenuto, però oggettivamente abbiamo corso anche un rischio: da un lato, abbiamo acceso i riflettori, per usare una metafora che in questo passaggio potrebbe essere calzante; ma, dall'altro, abbiamo rischiato di allargare la forbice tra gli intenti, la sottolineatura giusta di un tema enorme (occuparci dei lavoratori che fanno dell'Italia quello che è, ossia un Paese famoso nel mondo per l'arte, per la cultura e per lo spettacolo), e ciò che effettivamente eravamo nelle condizioni di fare per accompagnare questi lavoratori.

Dico di più: c'è una percezione pubblica, collettiva, che va ribaltata. Siamo il Paese delle arti, della cultura e dello spettacolo, ma spesso, rivolgendosi a uno di questi che magari sono lavoratori dell'arte, della cultura o dello spettacolo dal vivo, si chiede: ma che lavoro fai? La risposta è: mi occupo di arte, faccio il musicista, faccio l'attore. E spesso si sente replicare: sì, però qual è il tuo vero lavoro? C'è una percezione che va completamente ribaltata ed è paradossale che questo accada esattamente in un Paese come il nostro. È quindi un bene aver posto un ragionamento politico e culturale ed è positivo averlo accompagnato con una strumentazione e quindi anche con indicazioni molto concrete e materiali su

come aiutare questi lavoratori, ma tutto questo deve servire a ribaltare la dignità stessa di questi lavoratori, quindi anche la percezione e la funzione del ruolo che svolgono.

Questo vale per i lavoratori dello spettacolo, ma dico di più. Vedo il collega Verducci, che credo interverrà dopo di me, con il quale ho condiviso, così come con tanti altri colleghe e colleghi, alcune battaglie piccole, che piccole non sono, perché hanno avuto un loro valore: penso, ad esempio, all'aver "combattuto", con qualche piccolo esito e non come avremmo voluto, affinché i dottorandi - un sottoinsieme di loro, per la verità - che hanno subito uno *stop* durante la pandemia, perché a un certo punto non hanno più potuto beneficiare delle strutture, degli archivi e delle banche dati e non hanno potuto girare, avessero una proroga della loro borsa di dottorato. È stato come restituire loro la dignità di lavoratori, perché gli studenti di dottorato sono dei lavoratori. Ed è stato una piccola, grande battaglia: vale per gli studenti di dottorato; vale per i lavoratori dell'arte, dello spettacolo e della musica dal vivo; vale per tutti coloro che hanno voglia di continuare a fare questo mestiere, questo lavoro, e vogliono farlo nel segno della naturale e fisiologica discontinuità che prevede questo tipo di professione, ma devono anche sentirsi liberi. Sentirsi liberi vuol dire esattamente essere nelle condizioni di poter svolgere quel lavoro e quella funzione, a beneficio naturalmente delle loro aspettative e delle loro aspirazioni, ma credo innanzitutto a beneficio della grandezza di questo Paese e del suo immenso patrimonio artistico, culturale e naturalmente anche musicale.

Quindi una volta di più ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo risultato e naturalmente rivolgo un incoraggiamento al Governo a prendere in mano questa delega e a produrre un passaggio finalmente concreto. (*Applausi*).

[*VERDUCCI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è una giornata di grande importanza ed è un'emozione essere qui, votare questo provvedimento e averlo costruito, giorno dopo giorno, in questi due anni difficilissimi, da quando - improvvisamente - tutti i teatri, tutti i cinema e tutti gli spazi della musica dal vivo furono costretti a chiudere per un tempo interminabile.

In quei giorni abbiamo avuto subito una consapevolezza politica, che poi ci ha mosso e guidato in questi mesi, cioè che la crisi non avrebbe colpito tutti alla stessa maniera e che c'erano settori e categorie che, già troppo vulnerabili, rischiavano di essere cancellati. Vi era la consapevolezza del rischio di perdere intere generazioni di professionisti nelle arti performative e creative: artisti, autori, tecnici e produttori indipendenti. Li cito insieme perché anche questo è un punto politico: è un unico mondo, un'unica filiera che vince o perde insieme e che va riconosciuta nella sua interezza; un mondo dinamico, sempre in cambiamento, dove nascono nuove professioni e nuovi ruoli sotto la spinta della rivoluzione tecnologica e digitale e delle trasformazioni multimediali che ne ampliano continuamente il perimetro.

È ora che tutti questi lavori - nessuno escluso - vengano riconosciuti e che tutti abbiano diritti, tutele e dignità. Fare cultura, fare spettacolo, fare arte è un lavoro e come tale va riconosciuto, rispettato, retribuito e protetto. (*Applausi*). Questo oggi, finalmente, conquistiamo. Le professioni della cultura e delle arti sono uno straordinario moltiplicatore economico e sociale; creano ricchezza, coscienza civile, coesione e identità condivisa; sono un pezzo decisivo della nostra economia e del nostro prodotto interno lordo, della nostra proiezione internazionale; sono il fulcro di quel sentimento che lega il nostro Paese a tutti i Paesi del mondo, di quella suggestione dell'Italia nel mondo che rende il nostro Paese amato e desiderato ovunque; sono un formidabile vettore per il nostro *made in Italy* e per la nostra capacità competitiva.

Ecco perché questa legge riguarda non solo alcune categorie, ma l'intero Paese. C'è in questa legge un'idea di modello di sviluppo, di democrazia e di futuro. Questa legge è uno spartiacque e può segnare un nuovo inizio, perché chi fa questo mestiere spesso non ha potuto farlo a testa alta. In Italia è difficilissimo fare un lavoro creativo e si è spesso soli e invisibili. La pandemia ha colpito più duro questo settore anche per questo, perché è un settore dove la frammentazione è più forte che altrove, dove ingiustizie e disparità sono più forti che altrove. È un settore condizionato da asfissianti posizioni dominanti, in cui è complicato emergere per il proprio talento.

Per questo abbiamo detto con forza, a inizio pandemia, che non sarebbero bastati i sostegni economici, ma che servivano nuove norme e riforme strutturali di cambiamento. Abbiamo fatto di tutto perché, dentro le tante emergenze della pandemia, si parlasse dell'emergenza dei lavoratori della cultura, per evitare che queste voci si perdessero o si silenziassero, per metterle al centro del dibattito politico e del dibattito pubblico. Abbiamo chiesto che queste voci fossero ascoltate in Parlamento. Abbiamo svolto intere sessioni di audizioni e ascoltato in particolare le istanze delle nuove realtà associative nate durante la pandemia, nel tempo più difficile. Ed è con loro che abbiamo preparato le proposte di legge per il riconoscimento degli spazi, dei *live club* e delle imprese culturali. Abbiamo dato a questi temi una rilevanza politica e parlamentare, in modo che nessuno potesse più ignorarli e per evitare che, finita la pandemia, si tornasse al mondo che c'era prima.

La legge che oggi votiamo nasce da questo ascolto e dal lavoro comune che la politica ha fatto insieme alle rappresentanze del mondo delle arti e dello spettacolo. Siamo stati insieme nelle Aule parlamentari e nelle piazze, in decine di manifestazioni. Abbiamo fatto battaglia politica. Questa legge è il frutto di una fortissima battaglia politica. In preparazione di questa legge, qui in Senato, su proposta del Partito Democratico, abbiamo approvato una mozione per uno statuto dei lavori del settore creativo, dello spettacolo, delle arti performative e poi, con il collega Orfini, abbiamo presentato una proposta di legge, nel dicembre del 2020, frutto di questo lavoro collettivo. Il cuore di quella proposta è l'introduzione nel nostro ordinamento di un'indennità di discontinuità per tutte le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo e delle arti performative e creative, siano essi autori, artisti, tecnici. Il cuore di quella proposta è oggi il cuore del provvedimento che stiamo per votare, con quello stesso nome e filosofia: "indennità di discontinuità". (*Applausi*).

La Repubblica italiana riconosce finalmente, con questo provvedimento, la natura strutturalmente discontinua di questi lavori. Viene riconosciuto il tempo di preparazione, il tempo di studio e di formazione, che è connesso all'apertura del sipario, alla *performance* vera e propria, che è tutt'uno con il lavoro delle arti. Quella di oggi è una giornata storica ed è un orgoglio essere qui, non è un risultato per niente scontato. Oggi si apre e comincia una fase nuova per la legislazione italiana in questo settore e intorno a questo strumento - l'indennità di discontinuità - potremo davvero costruire un *welfare* universale, solido, per i lavoratori dell'intera filiera, con il riconoscimento giuridico, politico, previdenziale del lavoro che viene svolto. Adesso colleghi - lo sappiamo - il prossimo obiettivo immediato è fare in modo che questo strumento così innovativo sia adeguatamente finanziato. Ancora non basta assolutamente quello che c'è, servono molte più risorse di quelle attualmente stanziare e servono sin dalla prossima legge di bilancio.

Presidente, voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno permesso questo risultato, voglio ringraziare i relatori, voglio ringraziare in particolare i Ministri, il ministro Andrea Orlando e il ministro Dario Franceschini, che ha seguito oggi tutti i nostri lavori e che ha sempre sostenuto questo provvedimento. Presidente, per chi fa politica, per chi crede nell'impegno politico, oggi è una giornata importante. Questo risultato appartiene a tutti quelli che hanno creduto in questa battaglia, appartiene a chi, tra mille difficoltà, fa questo lavoro e da oggi potrà farlo a testa alta, con l'autonomia che è fondamentale per il lavoro creativo, senza doversi piegare a ricatti; questo provvedimento appartiene a chi è mosso dalla passione enorme di voler lavorare in questo settore, la passione più grande che vale un'intera esistenza e vederla frustrata o mortificata significa rinunciare al proprio progetto di vita, a tutto quello che si ha nel proprio animo. Noi questa battaglia l'abbiamo fatta per fare in modo che nessuno dovesse rinunciare al proprio progetto di vita. "Nessuno dovrà rinunciare" abbiamo scandito all'inizio della pandemia. E oggi possiamo dire di aver tenuto fede a quell'impegno. Questo strumento permetterà a tutti, soprattutto ai più giovani, di andare avanti, di non essere più soli né invisibili e per questo è un risultato storico e a suo modo è un risultato rivoluzionario. Questa battaglia oggi vinta, per noi è un punto di inizio. Il lavoro da oggi continua. Ed è con questo impegno, Presidente, che annuncio con grande soddisfazione il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi*).

[CANGINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANGINI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ministro Franceschini, colleghi senatori, il comparto della

cultura, come sappiamo, con il suo milione e mezzo di addetti, è tra quelli che più hanno sofferto le chiusure legate alla pandemia. All'interno di questo comparto, che si compone di filiere diverse, quella dello spettacolo dal vivo è senz'altro quella che ha pagato il prezzo più elevato; un prezzo per molti insostenibile, perché già complessa era la situazione in epoca pre-pandemica.

Dalla crisi economico-finanziaria del 2007-2008 è invalsa una retorica che, partendo dall'etimo greco della parola "crisi", ritiene che dalle difficoltà del presente possano derivare opportunità per il futuro. Tendenzialmente è una retorica un po' vacua, perché raramente in effetti questo è accaduto. Stavolta onestamente no, stavolta è diverso; stavolta siamo di fronte a un grande cambiamento, lungamente atteso, che probabilmente ha avuto la propria spinta decisiva proprio nella difficoltà che il settore dello spettacolo dal vivo ha vissuto nell'era pandemica. Questo dobbiamo riconoscerlo, colleghi, e dobbiamo riconoscere che si sta facendo e che stiamo per votare una riforma di sistema, una riforma strutturale, che ha il suo elemento forte nel riconoscimento, come specifico, strutturale e tipico dello spettacolo dal vivo, della discontinuità del lavoro di chi vi opera. È una cosa che fino a oggi era stata lungamente auspicata; ora è norma di legge. Ed è norma di legge che riconosce la specificità del lavoratore dello spettacolo, non considerando l'arte, lo spettacolo dal vivo, il canto e la musica come degli *hobby*, ma come delle vere e proprie professioni.

Altri sono gli elementi che compongono questa delega al Governo, tutti piuttosto significativi e rilevanti: l'introduzione di un registro nazionale per i lavoratori dello spettacolo e per i loro agenti, che per la prima volta vedono giuridicamente formalizzata la loro professione; l'equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo dal vivo; il riconoscimento dei periodi di prova come ore di lavoro effettivamente svolto; l'introduzione di un codice dello spettacolo, per dare organicità al settore; il riordino degli ammortizzatori sociali; il riconoscimento dei *live club*; il sostegno, ma anche la trasparenza, per le fondazioni lirico-sinfoniche.

Si poteva fare di più? Sì, certo, si poteva fare di più, soprattutto per quanto riguarda le dotazioni economiche, ma si farà di più al momento del varo della legge di bilancio. Quello che conta - e non è poco - è che oggi fissiamo un principio: il riconoscimento a livello legislativo - e dunque anche retributivo, previdenziale, del *welfare* - della peculiarità della professione di artista che si esibisce dal vivo. Era con tutta evidenza un atto dovuto alle migliaia di lavoratori dello spettacolo e come atto dovuto è stato interpretato dai membri delle Commissioni cultura e lavoro di questo ramo del Parlamento. È stato già detto, ma ci tengo a dirlo anch'io: non ho visto, non abbiamo visto, non si sono registrati distinguo, tatticismi, formalismi, posizionamenti, *bluff*, né logiche di parte o di partito. Abbiamo remato tutti e abbiamo remato tutti nella stessa direzione, convinti di fare la cosa giusta, pur con le diverse sensibilità politiche e culturali.

Credo davvero - lo credo sinceramente - che oggi ciascuno di noi, nel momento in cui questa legge delega verrà approvata, dovrà essere orgoglioso. E potrà dirsi orgoglioso per aver contribuito a sanare un'ingiustizia e a sostenere chi lavora in un comparto così evidentemente importante per l'immagine e per lo spirito della Nazione a cui tutti noi apparteniamo. Personalmente, sono anche orgoglioso del fatto che siano stati recepiti alcuni punti di un disegno di legge che avevo presentato e che è stato di fatto in parte assorbito da questa legge delega. Quello a cui tenevo di più, e che sarà a breve norma, è quello che si occupa dell'opera lirica. C'era un'evidente incongruità: così come la musica classica parla italiano, perché italiane sono le parole che la compongono e la definiscono, il melodramma è un'invenzione italiana. Nulla di più italiano dell'opera lirica. È per questo e anche grazie all'opera lirica che l'Italia è celebre nel mondo. Abbiamo una quantità di straordinari interpreti lirici. Ma, se andiamo a vedere i cartelloni delle principali rappresentazioni, dei principali festival e delle principali produzioni delle fondazioni lirico-sinfoniche, noteremo con facilità che molto spesso - non sempre ma molto spesso - prevalgono gli artisti e gli interpreti di origine straniera. È un'anomalia obiettivamente, che non rende onore alla nostra storia, alle nostre caratteristiche e agli straordinari talenti lirici che, anno dopo anno, le nostre scuole, le accademie e la prassi sfornano.

C'era bisogno di una legge? Sì, purtroppo c'era bisogno di una legge, perché quello che in altri Paesi, come la Francia o gli Stati Uniti, avviene per prassi, da noi per prassi non avveniva, perché lo strapotere delle grandi agenzie internazionali e le sensibilità dei sovrintendenti stranieri facevano sì

che artisti non italiani prevalessero sugli artisti di nazionalità italiana. Quindi, la norma che è stata recepita in questa legge prevede che una parte - l'auspicio significativa - dei fondi FUS sia erogata agli enti lirici, ai festival e ai teatri che si occupano di musica lirica se - e solo se - manifesteranno nei loro cartelloni almeno il 75 per cento di interpreti italiani. È un incoraggiamento, uno stimolo e vorrei che fosse un precedente, perché purtroppo è necessario fare per legge quel che altri fanno per prassi. *(Applausi)*.

Non è un cedimento alla retorica sovranista, ma è un modo per rendere il dovuto onore a quanto più ci caratterizza e per aprire quegli spazi necessari ai giovani talenti - la norma è finalizzata ai giovani talenti lirici italiani - che, viceversa, sarebbero costretti ad andare a esercitare la loro arte all'estero; il che, nella patria del melodramma, francamente sarebbe un po' un paradosso.

È per queste ragioni che Forza Italia voterà convintamente questa legge, convinta anche che il Governo sarà coerente con gli impegni presi con il Parlamento. *(Applausi)*.

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, Ministro, quello in discussione oggi in quest'Aula è un provvedimento grandemente atteso dal mondo dello spettacolo, settore fortemente messo in difficoltà dalla pandemia e che proprio per questo ha avuto da parte dei componenti della 7a Commissione una grande attenzione. Infatti, è dopo aver effettuato varie audizioni dei rappresentanti del settore, proprio nel periodo più triste della pandemia, che la Commissione cultura ha deciso di intervenire al fine di elaborare una normativa che il mondo dello spettacolo attendeva da tempo, per garantire le giuste tutele a un comparto da sempre carente nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori e anche per questo messo in ginocchio durante la chiusura dei teatri e dei cinema.

È dall'aprile dello scorso anno che le Commissioni cultura e lavoro, in sede congiunta, sono andate ad approfondire una serie di problematiche da risolvere, con l'obiettivo di dare un certo ordine e una giusta tutela ai lavoratori dello spettacolo: dal riconoscimento della figura professionale dell'artista alle tematiche più strettamente contrattuali; dai compensi alla disciplina per una tutela previdenziale e assicurativa. Sono tutti temi evidenziati nei vari disegni di legge presentati in Commissione sull'argomento, con l'intento di ottenere un testo unificato che rispondesse alle varie esigenze messe in evidenza dai lavoratori dello spettacolo, esigenze a cui anche la Lega, con un disegno di legge a prima firma della senatrice Lucia Borgonzoni, oggi Sottosegretario alla cultura, ha cercato di dare risposte.

Nel contempo si è mosso anche il Governo, tant'è che ad agosto, sempre dello scorso anno, è stato assegnato alle due Commissioni congiunte, cultura e lavoro, il disegno di legge delega per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo, testo collegato alla legge di bilancio. In qualità di membri delle Commissioni abbiamo subito iniziato a esaminare il testo giuntoci dal Governo per migliorarlo e apportare quelle modifiche che ottemperassero agli impegni presi con i lavoratori dello spettacolo, cercando così di introdurvi, attraverso proposte emendative, alcune delle norme contenute nei disegni di legge di iniziativa parlamentare e - a nostro avviso - importanti.

Si è trattato di un lavoro lungo, che ci ha impegnato diversi mesi, e per concludere il quale abbiamo atteso la legge di bilancio, e dirò poi perché. Siamo infine giunti oggi alla discussione in Aula del disegno di legge proposto dal Governo che prevede, tra le altre, le seguenti novità: la riapertura della delega al Governo in materia di riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di spettacolo; le deleghe al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, per l'introduzione di un'indennità di discontinuità quale indennità strutturale permanente e per i contratti di lavoro, nonché per l'equo compenso per i lavoratori autonomi. Sono inoltre previsti il riconoscimento della professione di agente dello spettacolo dal vivo, il rafforzamento e l'ampliamento delle dell'osservatorio dello spettacolo e l'istituzione - molto importante e attesa - del tavolo permanente del settore spettacolo. Nel disegno di legge delega è prevista, poi, l'istituzione del registro nazionale dei lavoratori dello spettacolo; si dispone, inoltre, che l'INPS attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici.

Proprio riguardo all'indennità di discontinuità, uno degli emendamenti dei relatori, c'è stata ampia

convergenza dei componenti delle Commissioni. L'obiettivo di questa misura - già presente anche nel testo della Lega - è riconoscere la specifica natura discontinua delle professioni creative. L'indennità di discontinuità, infatti, riconosce i tempi di preparazione, formazione e studio quali parti integranti dei tempi di lavoro effettivo, perché connaturati e indispensabili per chi svolge un lavoro nelle arti performative. Questo sostegno economico è stato tra i temi più discussi e per esso si è attesa la legge di bilancio, al fine di comprendere quale copertura fosse realmente possibile. Siamo consapevoli del fatto che sarebbero stati necessari molti più fondi per questa misura, per la quale attualmente sono a disposizione circa 40 milioni. A nostro avviso, si sarebbe potuto fare di più, dal momento che le casse dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), assorbite dall'INPS, risultano in attivo ogni anno, come risulta da un'audizione nelle Commissioni riunite VII e XI della Camera dell'11 novembre 2020, durante la quale il professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, aveva dichiarato che: «La spesa pensionistica rimane inferiore alla contribuzione. Da qui un avanzo che si genera di anno in anno per circa 300 milioni, fino a un cumulato ad oggi di circa 5,4 miliardi.». Ovviamente, nel sistema di contabilità nazionale, l'avanzo patrimoniale del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo contribuisce a finanziare le gestioni previdenziali di altri comparti produttivi che presentano condizioni di disavanzo.

Tengo a sottolineare, avviandomi alla conclusione del mio intervento, che durante tutto l'*iter* del provvedimento in esame, il Gruppo Lega ha condiviso e sostenuto gli emendamenti dei relatori e sono stati accolti alcuni emendamenti sempre del Gruppo Lega, che proponevano l'accorciamento dei tempi della delega da dodici a nove mesi (a mia firma) e la possibilità di svolgere tirocini formativi presso gli operatori del settore della moda e dello spettacolo in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo (a firma della senatrice Alessandrini). Inoltre, è stato accolto l'ordine del giorno del senatore Rufa, che impegna il Governo a precisare che l'obbligo contributivo per indossatori e fotomodelli sussiste solo ed esclusivamente nel caso in cui tali professionisti partecipino a eventi con un effettivo carattere di spettacolarità e prestino attività artistica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione dello spettacolo.

In conclusione, oggi ci accingiamo a votare un provvedimento che, pur non essendo completamente risolutivo di tutti i problemi relativi al settore dello spettacolo, pensiamo abbia raggiunto un risultato e un contenuto importante.

Il voto favorevole che anche il Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione darà al provvedimento trova il sostegno anche nelle dichiarazioni di alcune associazioni dello spettacolo dal vivo, quali per esempio Assomusica, che ha apprezzato le migliorie apportate dalle Commissioni rispetto al tema della costruzione di un primo *welfare* universale per i lavoratori della filiera e al riconoscimento dei *live club* all'interno del comparto. Questa delega fa rivivere la legge n. 175 del 2017, approvata sul finire della scorsa legislatura, ma rimasta purtroppo inattuata.

Ringrazio i Ministri, in particolare il ministro Franceschini, oggi presente; i relatori, senatore Roberto Rampi e senatrice Nunzia Catalfo; i Presidenti delle Commissioni 7a e 11a; i colleghi commissari per il lavoro condiviso proprio per arrivare a questo risultato. Ringrazio naturalmente anche la senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato per la cultura, che ci ha seguito con attenzione e passione in tutto il percorso per l'importanza e la centralità dei lavoratori del mondo dello spettacolo, che meritano il giusto riconoscimento. Signor Ministro, il nostro Paese è grande e riconosciuto in tutto il mondo grazie anche all'apporto, alla professionalità e alla passione che queste persone mettono in ciò che fanno ogni giorno e, in quanto tali, sono il nostro grande patrimonio da tutelare.

L'auspicio, signor Ministro, è che ora i decreti delegati vengano emanati con la massima sollecitudine per non perdere l'ennesima occasione di regolare un comparto che da troppo tempo attende una riforma. (*Applausi*).

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, cari colleghi, care colleghe, anche per noi è davvero un giorno molto felice. Siamo infatti qui ad approvare il primo passaggio dell'approvazione del

provvedimento al nostro esame che - come già stato detto - è molto atteso dal mondo dei lavoratori dello spettacolo dal vivo; un provvedimento che ha avuto un percorso e un cammino lungo e faticoso, di cui però oggi il Parlamento non solo può prendere atto, ma anche esserne soddisfatto.

Come è già stato ricordato in quest'Aula, è un provvedimento che deve la sua formulazione anche a un'indagine conoscitiva fatta alla Camera dei deputati su iniziativa della nostra collega Alessandra Carbonaro. Anch'io mi unisco sentitamente ai ringraziamenti che sono stati fatti. (*Applausi*).

Probabilmente, senza questa indagine conoscitiva, noi non avremmo avuto modo di avere una fotografia di quello che era e che è il mondo del lavoro nel comparto dello spettacolo dal vivo; un'indagine conoscitiva - lasciatemi dire, colleghi - quasi profetica, perché poi nel 2020 purtroppo è intervenuta la pandemia. Come è già stato ricordato in quest'Aula, nel corso della pandemia il comparto dello spettacolo dal vivo e della cultura in generale è quello che ha più pagato le conseguenze gravi, ma è anche quello che più ci ha aiutato a lenire, curare e a vivere in modo positivo un *lockdown* molto pesante per tutti i cittadini. (*Applausi*). Dalla pandemia è emerso il quadro tragico di un comparto privo di un sistema previdenziale e assistenziale adeguato alla particolarità delle professioni in esso svolte, come già i colleghi hanno ricordato. È da lì dunque che siamo partiti.

Vi voglio ricordare che non si tratta solo di pensare a chi già lavora in questo settore. Si tratta anche di pensare ai nostri giovani. Vi voglio dare un dato che non è stato ricordato: da un'audizione dell'associazione "Bauli in piazza" abbiamo appreso che il 30 per cento dei professionisti specializzati ha abbandonato il settore per dedicarsi ad altri lavori, e non vi sta rientrando. E c'è anche una lacuna negli ingressi occupazionali in questo settore proprio perché la mancanza di certezze e di tutele disincentiva e demotiva i giovani ad abbracciare le professioni dello spettacolo. Molti magari hanno conosciuto giovani che volevano intraprendere una professione in questo comparto e che sono stati dissuasi dai genitori, poco sicuri e poco motivati a incentivare i figli a dispiegare a livello professionale il loro talento in questo settore. Oggi dunque pensiamo anche al futuro e non solo all'esistente.

Il percorso si è snodato anche attraverso altri provvedimenti. Penso, ad esempio, al decreto sostegni-*bis*, nel quale sono contenute misure importanti come l'assicurazione per i lavori autonomi dello spettacolo; penso, ancora, alla legge di bilancio, in cui è stato introdotto il sostegno economico temporaneo. E arriviamo poi alla delega di cui stiamo discutendo oggi.

Si è già detto dell'importanza dell'istituzione dello sportello unico per i lavoratori dello spettacolo, per una facilitazione dell'accesso all'ottenimento dei certificati di agibilità e, quindi, anche per una maggiore tutela dei lavoratori.

È già stato ricordato il sistema a rete degli osservatori regionali dello spettacolo, che faranno rete tra loro e con l'osservatorio nazionale, e non solo per monitorare e studiare i dati, ma anche per mettere in campo delle iniziative tese a rendere omogenee ed efficaci le misure in favore dello spettacolo, di modo che non vi siano disuguaglianze tra le diverse Regioni in questo settore.

Abbiamo parlato poi del cuore del provvedimento, vale a dire dell'indennità di discontinuità. Su questo vorrei spendere qualche parola perché - come già è stato detto - non si tratta solo di prevedere una misura in favore dei lavoratori. Qui si tratta di fare una rivoluzione mentale e culturale, abbandonando la concezione secondo la quale chi lavora nel mondo dello spettacolo in fondo non lavora, ma vi si dedichi amatorialmente, e riconoscendo che il lavoro si esprime non solo nel momento in cui vediamo il prodotto finale del processo creativo, ma anche in tutta una fase di preparazione, di aggiornamento della propria formazione e di studio, che è fondamentale affinché si possa fruire del prodotto finale, e non lo dico a caso. Molto spesso, infatti, a partire dalla confusione nella concezione del lavoro in questo comparto, abbiamo messo in campo delle misure parziali che, in realtà, non hanno aiutato completamente questa categoria di lavoratori. (*Applausi*).

Grazie poi all'intervento del MoVimento 5 Stelle abbiamo inserito dei criteri per la promozione della parità di genere - ringrazio la collega De Lucia per essere entrata nel dettaglio su questo, per cui non mi ripeterò - e per il riconoscimento dei *live club*. Chi di noi non è stato giovane e non è andato in un *club* ad ascoltare musica dal vivo? Chi di noi non ha avuto un amico, un fratello, una sorella, un cugino o una cugina che hanno iniziato proprio in uno di quei *club* a suonare come artisti emergenti

indipendenti, per passare poi magari a un professionismo che li ha visti in ribalte internazionali? Pensiamo, signori, e non mi stanco di ricordarlo a tutti noi, ai Maneskin, ai Maneskin. (*Applausi*).

Abbiamo quindi il dovere di riconoscere a questi luoghi la loro funzione sociale e culturale di contaminazione tra le arti, di incontro della creatività dei nostri giovani, di cerniera tra i percorsi formativi e il professionismo.

Infine, per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministro sa bene quanto il MoVimento 5 Stelle abbia a cuore questo comparto. Sono particolarmente lieta che sia stato approvato un emendamento - per una volta il Parlamento ha riconosciuto la bontà di una proposta - per la revisione dei metodi di selezione delle figure ai vertici di queste fondazioni, che hanno la responsabilità della gestione economica, artistica ed organizzativa delle stesse; criteri che dovranno andare sempre di più verso la trasparenza delle procedure di selezione, verso il merito - le persone giuste nel posto giusto - e l'assenza di conflitto di interessi.

Badate bene, colleghi: il conflitto di interessi è un cancro che intacca non solo alcuni settori, ma anche quello della cultura, insospettatamente. È dunque bene che sia passato questo emendamento. Allo stesso modo, poiché stiamo confermando dei criteri di delega già previsti nel codice dello spettacolo del 2017, mi auguro che finalmente si arrivi ai decreti attuativi per non riconfermare talune cariche che non si sono distinte per merito in quei ruoli.

Presidente, mi permetta di concludere con le cose da fare: approvare questo provvedimento alla Camera senza alcun impedimento; monitorare l'emanazione dei decreti attuativi affinché questo testo non rimanga un libro dei sogni chiuso in un cassetto, come il codice dello spettacolo del 2017. E poi, colleghi, tutti ci dobbiamo impegnare per non lasciare che cada nel vuoto il grido di dolore di Roberto Bolle alla Camera dei deputati, il quale ci ha restituito una fotografia del mondo della danza che non è all'altezza della fama di questo Paese in quest'arte, che non è all'altezza di quanto la danza e la lirica ci danno tutti i giorni in termini di biglietti da visita ineguagliabili nel mondo in ogni settore. (*Applausi*).

Dunque, Ministro e colleghi, dobbiamo dare a questo Paese sbocchi occupazionali per i danzatori, mirare alla stabilizzazione dei corpi di ballo, dare impulso alle *start-up* di giovani danzatori. Dobbiamo fare tutto il possibile perché quel grido non rimanga inascoltato. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*). (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MANTOVANI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, colleghi tutti, il prossimo 20 maggio saranno passati dieci anni dalla prima forte scossa di terremoto che ha colpito l'Emilia e parte della Lombardia e del Veneto. Fu l'inizio di un lungo sciame sismico, iniziato quella notte del 20 maggio alle ore 4,03, con la scossa di magnitudo 5.9 della durata di 136 secondi, ed epicentro nel Comune di Finale Emilia, in provincia di Modena. Il 29 maggio, poi, alle ore 9 ci fu una nuova scossa molto forte, di magnitudo 5.8, con epicentro tra i Comuni di Mirandola, Medolla e San Felice sul Panaro. Lo stesso giorno altre tre scosse: una alle 12,55 di magnitudo 5.5, una alle ore 13 di magnitudo 5 ed un'ulteriore scossa di magnitudo 4.9.

Queste forti scosse avvennero durante uno sciame sismico con scosse di minore entità, ma sempre avvertibili dalla popolazione; sciame durato continuativamente, per molti giorni, fino a giugno inoltrato, creando paura e ansia in tutta la popolazione. Furono 27 le vittime, in maggioranza dipendenti di aziende distrutte dalle scosse avvenute nella mattina della giornata lavorativa del 29 maggio.

È stato possibile, fortunatamente, evacuare tutte le scuole nella mattina del 29 maggio, mettendo in salvo bambini e ragazzi dalle scosse avvenute alle ore 13 dello stesso giorno. L'anno scolastico per loro si è concluso quel giorno, fortunatamente senza danni alle persone che studiavano e lavoravano nelle scuole.

La popolazione colpita, nonostante la paura, l'ansia per le continue scosse, la desolazione per aver perso persone care, il dover abbandonare le proprie abitazioni e sospendere le attività produttive, ha comunque reagito con forza - come è nell'indole della nostra gente - per dare innanzitutto aiuto reciproco a chiunque ne avesse bisogno.

Nei paesi più colpiti la forza delle comunità è stata evidente e subito ci si è organizzati per fornire il supporto primario, pasti e posti letto. La Protezione civile e il volontariato hanno fatto e regalato moltissimo: materiali e affetto. I tendoni hanno ospitato i campi estivi e anche l'attività scolastica, che è ripresa a settembre.

La ricostruzione iniziò subito, con la promessa di finire presto. A distanza di dieci anni, molta parte della ricostruzione privata è stata fatta, per quanto riguarda sia le aziende che le abitazioni, ma sarebbe un errore pensare che sia finita.

Per scelta del commissario per la ricostruzione si è preferito sbrigare velocemente le pratiche più facili e toglierle di mezzo. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Collegli, tre minuti, quando si è in sei iscritti a parlare, sono già troppi.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, sono lieta di partecipare oggi alla staffetta che, come parlamentari, abbiamo promosso per riportare l'attenzione italiana e internazionale sulla condizione delle donne in Afghanistan.

In questo periodo l'attenzione è chiaramente catalizzata dal conflitto russo-ucraino e da quanto di atroce sta accadendo alle donne laggiù. Nel frattempo, però, anche in Afghanistan accadono cose inaccettabili. Il 7 maggio scorso il Governo dei talebani ha esteso l'obbligo del *burqa* per le donne in tutti i luoghi pubblici. La notizia, di per sé, potrebbe anche non stupire. Nella retorica talebana, il particolare accanimento contro le donne e i loro diritti si potrebbe dire fosse già scritto nel pensiero e nelle prassi integraliste: chiusura delle scuole femminili, divieto di accesso ai posti di lavoro, divieto di viaggiare da sole.

Nel decreto emanato si legge che le donne devono velarsi per non provocare gli uomini non appartenenti alle loro famiglie, che non hanno un compito esterno importante e diverso dalla propria casa, dove dovrebbero restare. Per quelle che volessero disobbedire sono previsti sanzioni gravi e anche il carcere.

Malgrado ciò, nonostante le incarcerazioni, gli arresti, la repressione e la violenza perpetrata ai danni di quelle donne, le manifestazioni non si fermano. La voglia di libertà e di riscatto sociale non si ferma. La resistenza delle donne rimane forte e influenza il modo di pensare e di agire anche di molti uomini che non si riconoscono in questa radicale interpretazione della *sharia*. Sostenere le donne afgane nelle loro lotte e rivendicazioni è un imperativo assoluto. Altre colleghe nei loro interventi hanno ricordato e richiamato le molteplici iniziative istituzionali ai vari livelli, e queste devono moltiplicarsi sempre di più. Dobbiamo insistere perché si trovino opportunità e vie di emersione per le donne che vogliono studiare, lavorare, fare sport, musica e spettacolo; in una parola: per le donne che vogliono vivere. *(Applausi).*

[AIMI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, avremmo dovuto partecipare insieme al collega Nazario Pagano, che è presidente del Gruppo di amicizia parlamentare con la Polonia, ad un'importante manifestazione a Montecassino per ricordare - oggi è il 18 maggio - quella battaglia terribile che fu lo sfondamento in quella giornata della linea Gustav. Vogliamo ricordare tutti i caduti, ma anche un altro episodio.

Prima la collega Montevicchi parlava giustamente di violenza sulle donne, quella che avviene in Afghanistan; vorrei ricordare quella che sta avvenendo in Ucraina. Ma vorrei ricordare che proprio quel 18 maggio 1944 ci fu una delle violenze più terribili e spietate che colpì le donne della Ciociaria: ci furono stupri da parte dei *goumiers*, soldati di nazionalità marocchina incorporati nell'esercito francese. Furono 60.000 gli stupri compiuti in quelle giornate - non una cifra esigua - e nei confronti

non solamente delle donne, ma anche di bambini, e vecchi. Fu una tragedia immane. Una volta sfondata la linea Gustav non ci fu pace, fu un autentico inferno.

Ho il piacere di ricordare in quest'Aula, con la solennità che credo meriti quell'evento, che esistono alcuni progetti di legge per ricordare quella data importante. Colleghi, quell'evento terribile costò la vita a tanti, a tantissimi: voglio ricordare tra tutti anche don Alberto Terrilli che, nel tentativo di difendere due donne, venne legato a un albero, violentato tutta la notte e morì dopo due settimane in ospedale per le violenze subite. Furono addirittura commesse violenze nei confronti di bambine di cinque anni e alcune donne vennero crocifisse.

Ma il numero che dobbiamo ricordare è quello di 70.000 stupri: una cifra che non può passare inosservata. Non possiamo cancellare la storia e non possiamo strappare pagine di storia. Li dobbiamo ricordare perché eventi del genere non si ripetano. Oggi ricordiamo in quest'Aula quel momento terribile e tragico, e mi auguro che venga ricordato in futuro nelle scuole di ogni ordine e grado, perché si tratta di crimini che non possono essere dimenticati.

[MOLLAME](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MOLLAME](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*). Signor Presidente, intervengo affinché si trovi più celermente possibile una soluzione a un problema che riguarda le isole di Pantelleria e Lampedusa.

Dal 1° luglio risulta già impossibile prenotare i voli che collegano la Sicilia e le suddette isole; sarebbero ancora in corso le procedure di proroga o quelle per un nuovo bando europeo ancora in gestazione. Alle porte della stagione turistica, quella alta, capite quanto questo possa significare per tutte quelle piccole imprese che vivono di turismo in quelle isole, e cosa significhi anche per tutti i loro residenti. Ove non fossero bastati due anni di pandemia, che hanno sfiancato tutte le aziende di queste realtà, ENAC e Regione Siciliana mi risulta stiano già facendo la loro parte. Il Governo nazionale è uno dei committenti nonché garante della continuità territoriale, e opera attraverso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Ed è a codesto Ministero che faccio appello.

È già tardi, non c'è più tempo. Non si può arrivare a superare la metà di maggio senza che non sia ancora possibile per chiunque fare programmi a partire dal 1° luglio.

Siamo in una situazione di emergenza anche per il personale impiegato della compagnia aerea che, al momento, opera sulle tratte in questione, il quale rischia il licenziamento.

A dicembre si è parlato di riduzione del costo del biglietto per i residenti, di agevolazioni particolari per categorie e quant'altro. Oggi serve un nuovo stanziamento per la continuità territoriale e una soluzione per l'incremento del costo del carburante, che è il vero problema. Non c'è più tempo. Il danno, dal punto di vista della programmazione della stagione turistica, si sta già verificando se i *tour operator* non sono messi nella possibilità di far proposte a partire dal 1° luglio.

Occorre che quanto prima, già nei prossimi giorni, si siedano a un tavolo ENAC, Regione Siciliana e Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per lavorare ed esperire tutte le procedure affinché si trovi un'immediata soluzione. (*Applausi*).

[DRAGO](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DRAGO](#) (*FdI*). Signor Presidente, intervengo dopo il voto sulla legge delega in materia di tutela dei lavoratori dello spettacolo. Si tratta di un collegamento casuale, visto che oggi ricorre un anno dalla morte di Franco Battiato, catanese e figura eclettica: cantautore, scrittore, poeta, pittore e filosofo.

Ci tengo a evidenziare ed esaltare questo momento, in quanto a livello internazionale viene riconosciuto il suo estro. Il prossimo 20 maggio, a Sydney, si terrà un concerto in suo onore organizzato da un diplomatico italiano, direttore dell'Istituto italiano di cultura.

Nell'*incipit* del famoso e conosciuto brano «La cura» Franco Battiato scriveva: «Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo». Sembra un testo quanto mai attuale, visti anche il periodo pandemico che abbiamo passato e quello bellico che ci coinvolge relativamente.

Tengo a evidenziare come, anche in questo caso, un artista come Franco Battiato, che si è distinto per un passaggio graduale, con stili di musica differenti e sperimentali, d'autore, *rock* progressivo

all'avanguardia e con innesti anche di *new wave* e incursioni classiche, anche arabeggianti, abbia avuto questa capacità anche nella sua Milo, in provincia di Catania, nel cosiddetto Mungibeddu, il nostro vulcano, che era il luogo privilegiato per l'attività creativa. Vorrei esaltare, dal punto di vista umano, la sua capacità di elaborare senza frenesia in un mondo come quello odierno.

Il prossimo 22 maggio, a Catania, gli verrà dedicato il lungomare di Ognina, così come proposto una settimana dopo la sua morte dall'amministrazione del territorio, e verrà svelata una targa in piazza Europa.

[TARICCO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, intervengo per chiedere al Governo la risposta all'interrogazione [3-03048](#), che sarebbe importante visto il tema che essa pone, ovvero il lotto 2.5 del completamento dell'Asti-Cuneo nel tratto della tangenziale di Alba.

Questo tratto - che già negli accordi del 2012 era stato previsto che, in sostituzione dell'ipotesi originaria del tunnel che passava sotto il Tanaro, utilizzasse l'attuale tangenziale rafforzandola e mettendola sostanzialmente in sicurezza - dalle ultime voci che stanno circolando parrebbe venga incluso in quanto tale nell'autostrada. Questo - come già sostenevo nell'interrogazione - rischierebbe di ribaltare tutto il traffico ordinario che oggi passa sulla tangenziale, sulla città di Alba, per non andare a pagamento, con il rischio di aver atteso per venticinque anni il completamento dell'autostrada e trovarsi, a completamento avvenuto, l'ingarbugliamento di tutto il traffico riguardante la città di Alba e i territori circostanti.

Con l'interrogazione ponevamo al Ministero la richiesta di un approfondimento e di risposte su questo tema. Chiediamo che sia valutata l'ipotesi - così come avviene in moltissime circonvallazioni francesi - di un'autostrada che arriva in prossimità della città; il tratto della tangenziale non è autostradale e poi riparte l'autostrada. Diversamente, il rischio è di passare da un'attesa venticinquennale dell'autostrada a una complessità ingestibile del traffico; peraltro molto del traffico che circola su quella zona non potrebbe in ogni caso passare sull'autostrada, perché i mezzi non sono abilitati a tale passaggio, con il rischio di complicare veramente la situazione.

Chiediamo una risposta e soprattutto che vengano valutate accuratamente le scelte da fare in questo tratto stradale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Taricco, attendo anch'io da venticinque anni quel tratto stradale, passandoci spesso e conoscendolo bene.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 19 maggio 2022

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 19 maggio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 18,57*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ([2604](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24
MARZO 2022, N. 24

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 » e dopo le parole: « dall'articolo 26 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

al secondo periodo, dopo le parole: « da adottare » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, ».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 », dopo le parole: « 1° aprile 2022 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « contrasto alla » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto della »;

al secondo periodo, dopo le parole: « maggiori oneri » sono aggiunte le seguenti: « a carico della finanza pubblica »;

al quarto periodo, le parole: « vicarie, e » sono sostituite dalle seguenti: « vicarie, » e dopo le parole: « maggiori oneri » sono aggiunte le seguenti: « a carico della finanza pubblica »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « dall'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « commi 457 e seguenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « delle pubbliche amministrazioni » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, dopo le parole: « progressivamente assegnato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « ad altre amministrazioni » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 6, dopo le parole: « "Fondi di riserva e speciali" » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 8, le parole: « a ogni emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ogni emergenza » e le parole: « epidemico pandemiche » sono sostituite dalla seguente: « epidemico-pandemiche »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella

circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa" ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (*Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori*) - 1. Al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e di promuovere, nella fase post-pandemica, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di quattro unità di personale, di cui due di Area C - posizione economica C1 e due di Area B - posizione economica B1, per completare la copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori è rideterminata in dodici unità complessive, di cui un'unità con qualifica C5, tre unità con qualifica C1, un'unità con qualifica B3, sei unità con qualifica B1 e un'unità con qualifica A3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Art. 10-bis:

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 »;

al comma 1, alinea, dopo le parole: « il Ministro della salute, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, »;

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 ».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso Art. 10-ter:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata »;

al comma 2, le parole: « all'articolo 10-quater, commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5 ».

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso Art. 10-quater:

all'alinea, le parole: « fino al 30 aprile 2022 » sono soppresse;

al comma 1:

alla lettera a), alinea, sono premesse le seguenti parole: « fino al 15 giugno 2022, » e le parole: « mezzi di trasporto » sono sostituite dalle seguenti: « mezzi di trasporto »;

alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: « fino al 30 aprile 2022, »;

alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: « fino al 30 aprile 2022, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture

residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017 »;

al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022 ».

All'articolo 6:

al comma 2, lettera a), capoverso 1, lettera d), dopo le parole: « dall'articolo 9-ter.1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente decreto ».

All'articolo 7:

al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:

"1-*sexies*.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 può adottare misure precauzionali più restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive" ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-*bis*. - (*Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19*) - 1. All'articolo 9, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: "prima dose di vaccino" sono sostituite dalle seguenti: "prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi" e, al secondo periodo, le parole: "ciclo vaccinale primario" sono sostituite dalle seguenti: "ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose," ».

All'articolo 8:

al comma 3, lettera d), le parole: « dell'articolo 4 comma 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 4, comma 5 »;

al comma 4:

al capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, le parole: « anti SARS-CoV-2, » *sono sostituite dalle seguenti:* « anti SARS-CoV-2; »;

al capoverso Art. 4-ter.2:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » *il segno d'interpunzione:* « , » *è soppresso;*

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 1 » *il segno d'interpunzione:* « , » *è soppresso;*

al comma 6, le parole: « di bilancio. » *sono sostituite dalle seguenti:* « di bilancio". »;

al comma 5, le parole: « "e 4-ter," » *sono sostituite dalle seguenti:* « "e 4-ter" »;

al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1:

al primo periodo, le parole: « regime sanzionatori » *sono sostituite dalle seguenti:* « regime sanzionatorio » *e le parole:* « lettera a-*bis* » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettera a-*bis* » »;

al secondo periodo, le parole: « 9-*octies*, e 9-*novies* » *sono sostituite dalle seguenti:* « 9-*octies* e 9-*novies* ».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso Art. 3:

alla rubrica, le parole: « ivi compresa modalità » *sono sostituite dalle seguenti:* « ivi comprese modalità »;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « dell'anno scolastico 2021-2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* «

dell'anno scolastico 2021/2022 »;

al terzo periodo, le parole: « a legislazione vigente." » *sono sostituite dalle seguenti:* « a legislazione vigente. »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età » *sono soppresse;*

al comma 4, primo periodo, le parole: « , accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata » *sono soppresse;*

al comma 5:

all'alinea, le parole: « dell'anno scolastico 2021-2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'anno scolastico 2021/2022 »;

alla lettera a), le parole: « fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età » *sono sostituite dalle seguenti:* « fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 »;

al comma 3, alinea, le parole: « legge 24 aprile 2002, n. 27 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - *(Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)* -

1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza ».

All'articolo 10:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 350.000 euro;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 »;

al comma 2, le parole: « 30 giugno 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 luglio 2022 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022 »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".

5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 »;
alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Medicina trasfusionale) - 1. Al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020 ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a), capoverso 1:

al primo periodo, le parole: « 10-ter comma 2, 10-quater » sono sostituite dalle seguenti: « 10-ter, comma 2, e 10-quater »;

al secondo periodo, dopo le parole: « e al comma 7 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 12:

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore

di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999".

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché in materia di formazione specifica in medicina generale ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « indirizzi forniti dal Ministero della salute, » *sono inserite le seguenti:* « nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2, », *le parole:* « decreto-legge 2020, n. 34, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

al comma 2, dopo le parole: « all'Istituto superiore di sanità » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 4, dopo le parole: « regolamento (UE) 2016/679 » *sono inserite le seguenti:* « del Parlamento europeo e del Consiglio, »;

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di sanità »;

al comma 6, dopo le parole: « regolamento (UE) 2016/679 » *sono inserite le seguenti:* « del Parlamento europeo e del Consiglio, » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 è l'Istituto superiore di sanità ».

All'articolo 14:

al comma 1, la parola: « 2-ter, » *è soppressa e le parole:* « 8-ter, 9-quater.1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 8-ter e 9-quater.1 ».

Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

« Art. 14-bis. - (Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico) - 1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

"402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e *master* universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti

dalle linee guida di cui alla lettera *b*) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla medesima lettera *b*), sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario nazionale;

d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa".

2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

"402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 182, della medesima legge".

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 14-ter. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

All'allegato A:

è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«

5-bis.	Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.
--------	--

».

All'allegato B:

al numero 2, le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 »;
il numero 3 è soppresso.

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e altre disposizioni in materia sanitaria ».

ARTICOLI DA 1 A 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI A E B
Articolo 1.

(Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19)

1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia di COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022,

la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare, nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.

Articolo 2.

(Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità, avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unità di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Al 31 dicembre 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1.

3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell'immediato, alla

attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale così composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.

4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, con le modalità semplificate previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto è progressivamente assegnato, fino al 31 dicembre 2022, all'Unità di cui al comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la predetta Unità. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale.

5. Il Ministero della salute provvede entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione generale individuata con decreto del Ministro della salute.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole « degli alimenti » sono inserite le seguenti: « , di contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti. ».

8-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

« *e-quater*) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di *test* diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della

riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa ».

Articolo 2-bis.

(Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

1. Al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e di promuovere, nella fase post-pandemica, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di quattro unità di personale, di cui due di Area C - posizione economica C1 e due di Area B - posizione economica B1, per completare la copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori è rideterminata in dodici unità complessive, di cui un'unità con qualifica C5, tre unità con qualifica C1, un'unità con qualifica B3, sei unità con qualifica B1 e un'unità con qualifica A3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Articolo 3.

(Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 10-bis. - *(Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19)* - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;

b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. ».

Articolo 4.

(Isolamento e autosorveglianza)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente:

« Art. 10-ter. - *(Isolamento e autosorveglianza)* - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in

presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-*quater*, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento. ».

Articolo 5.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-*ter*, come inserito dal presente decreto, è inserito il seguente:

« Art. 10-*quater*. - *(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)* - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) fino al 15 giugno 2022, per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, *Intercity*, *Intercity* Notte e Alta Velocità;

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) fino al 30 aprile 2022, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
 - a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
 - c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.
8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022 ».

Articolo 6.

(Graduale eliminazione del green pass base)

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « Alle persone ospitate » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate ».
2. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass base*, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass base*, l'accesso ai seguenti servizi e attività:
 - a) mense e *catering* continuativo su base contrattuale;
 - b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
 - c) concorsi pubblici;
 - d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*ter.1* del presente decreto e dagli articoli 4-*ter.1* e 4-*ter.2* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
 - e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
 - f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto. »;
 - b) i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati;
 - c) al comma 3, primo periodo, le parole « ai commi 1 e 1-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 ».
3. All'articolo 9-*ter.1* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso

in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ».

4. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ».

5. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, *Intercity*, *Intercity* Notte e Alta Velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. »;

b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole « e al comma 2-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-quater, comma 6 »;

d) al comma 3-bis, le parole « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure » sono sostituite dalle seguenti: « Le misure » e le parole « e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale » sono soppresse;

e) al comma 4, le parole « , 2-bis » sono soppresse.

6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ».

7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ».

8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 6, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 »;

b) al comma 7, le parole « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ».

Articolo 7.

(*Graduale eliminazione del green pass rafforzato*)

1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

b) convegni e congressi;

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso. ».

b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole « e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 1-*sexies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*. ».

b-bis) dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:

« 1-*sexies*.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 può adottare misure precauzionali più restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive ».

Articolo 7-*bis*.

(*Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19*)

1. All'articolo 9, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: « prima dose di vaccino » sono sostituite dalle seguenti: « prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi » e, al secondo periodo, le parole: « ciclo vaccinale primario » sono sostituite dalle seguenti: « ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose, ».

Articolo 8.

(*Obblighi vaccinali*)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « Al fine di tutelare la salute pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica »;

b) al comma 5:

- 1) al primo periodo, le parole « non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2022 »;
 - 2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: « In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento. »;
 - c) al comma 6, le parole « alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 ».
2. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo le parole « Dal 10 ottobre 2021 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2022 ».
3. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
 - 1) nell'alinea, dopo le parole « Dal 15 dicembre 2021 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2022 »;
 - 2) le lettere a), b) e d) sono abrogate;
 - b) il comma 1-*bis* è abrogato;
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7. »;
 - d) al comma 3, ultimo periodo, le parole « 15 giugno 2022. » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5. »;
 - e) il comma 4 è abrogato;
 - f) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Obbligo vaccinale per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ».
4. Dopo l'articolo 4-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti:
« Art. 4-*ter*.1. - (*Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale*) - 1. Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-*ter*, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie:
- a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-*ter*.2;
 - b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

- c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- d) personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
- Art. 4-ter.2. - (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola) - 1.* Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

6. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

5. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, al comma 1, le parole « e 4-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « , 4-*ter*, 4-*ter*.1 e 4-*ter*.2 ».

6. L'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è sostituito dal seguente:

« Art. 4-*quinquies*. - (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-*ter*.1, 4-*ter*.2 e 4-*quater**) - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-*sexies*, i soggetti di cui agli articoli 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-*quater*, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o *test*, cosiddetto *green pass* base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis* , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-*ter*.1, 9-*ter*.2, 9-*quinquies*, 9-*sexies*, 9-*septies*, 9-*octies* e 9-*novies* del decreto-legge n. 52 del 2021. ».

7. All'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di sanzioni pecuniarie, al comma 1, le parole « di cui all'articolo 4-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 4-*ter*.1, 4-*ter*.2 e 4-*quater* ».

8. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-*ter*.1, comma 1, le parole « dall'articolo 4-*ter*, comma 1, lettera *a*) » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 4-*ter*.2 »;

b) all'articolo 9-*ter*.2, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

c) all'articolo 9-*quinquies*, comma 1, le parole « , 4-*quater* e 4-*quinquies* » sono sostituite dalle seguenti: « e 4-*ter*.2 »;

d) all'articolo 9-*sexies*, comma 1, le parole « , 4-*quater* e 4-*quinquies* » sono sostituite dalle seguenti: « e 4-*ter*.2 »;

e) all'articolo 9-*septies*, comma 1, le parole « , 4-*quater* e 4-*quinquies* » sono sostituite dalle seguenti: « e 4-*ter*.2 ».

Articolo 9.

(*Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo*)

1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (*Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi comprese modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2*) - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-*ter* del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza

per tutti e i docenti e gli educatori utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del *test* è attestato con una autocertificazione.

3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del *test* è attestato con una autocertificazione.

4. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-*ter* in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. ».

2. L'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi del citato articolo 3-*sexies* sono ridefinite in funzione della presente disposizione.

3. Il comma 3-*ter* dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 3-*ter*. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. ».

Articolo 9-*bis*.

(*Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro*)

1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Articolo 10.

(Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

1-*bis*. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

1-*ter*. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 350.000 euro;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

2-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.

3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni universitarie, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e già in atto nonché ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.

5. Le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza COVID-19 possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31

dicembre 2022.

5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ».

5-quater. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022.

Articolo 10-*bis*.

(Medicina trasfusionale)

1. Al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020.

Articolo 11.

(Sanzioni e controlli)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*, 9-*bis*, 9-*bis*.1, 10-*ter*, comma 2, e 10-*quater*, nonché delle ordinanze di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera b), è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-*ter* dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, al comma 3 dell'articolo 9-*bis*.1 e al comma 7 dell'articolo 10-*quater*, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-*bis*.1, comma 1, lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. ».

2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, continuano a trovare applicazione nei casi in cui

disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio.

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi nonché in materia di formazione specifica in medicina generale)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è abrogato.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *a*), terzo periodo, e all'articolo 2-*ter*, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « esclusivamente durante lo stato di emergenza » sono soppresse.

3-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 ».

3-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

3-*quater*. Al primo periodo del comma 548-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

Articolo 13.

(Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali)

1. Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2, anche dopo il 31 marzo 2022, l'Istituto superiore di sanità gestisce la specifica piattaforma dati a tal fine già istituita presso il medesimo Istituto con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2020, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad alimentare con i dati sui casi, acquisiti ai sensi dell'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e secondo le modalità indicate dal predetto Istituto, adottando misure tecniche e organizzative idonee a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai sensi del presente comma sono comunicati tempestivamente dall'Istituto superiore di sanità al Ministero della salute, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono messi a disposizione delle regioni e delle province autonome, anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da svolgersi nel rispetto delle modalità concordate con il Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di

sanità, in interoperabilità con la piattaforma di cui al comma 1, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.

3. Anche dopo il 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il sistema Tessera sanitaria trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.

4. I dati personali raccolti mediante la piattaforma di cui al comma 1 sono trattati dai soggetti indicati dal presente articolo, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nonché a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere *i*) e *j*), del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

5. Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di sanità pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalità internazionalmente riconosciute, con gli specifici *database* dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'Istituto superiore di sanità.

6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione dell'Istituto superiore di sanità, anche mediante lo sviluppo di nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari, i trattamenti dei dati raccolti con la piattaforma di cui al comma 1, sulla base di specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa apposita pseudonimizzazione e adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico e di ricerca, nonché da enti di particolare rilevanza scientifica, di livello nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni, che a tale scopo assumono la qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 è l'Istituto superiore di sanità.

7. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono i dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità.

8. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14.

(Abrogazioni)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 1, 2, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-quater.1 sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022.

Articolo 14-bis.

(Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello

spettro autistico)

1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e master universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario nazionale;

d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa ».

2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« 402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 182, della medesima legge ».

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 14-ter.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A
(Articolo 10)

1	Articolo 2- <i>bis</i> , comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 2020, n. 27. Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del sanitario nazionale
2	Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 2020, n. 27. Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario
3	Articolo 17- <i>bis</i> , commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 2020, n. 27. Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da COVID-19
4	Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
5	Articolo 3- <i>quater</i> del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2021, n. 165. Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie
5- <i>bis</i>	Articolo 38- <i>bis</i> del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

Allegato B
(Articolo 10)

1	Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77. Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
2	Articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77. Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre», ovunque ricorrenti, con le seguenti: «31 maggio».

2.1

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - 1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una adeguata capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il Ministero della salute, al fine dell'espletamento delle funzioni assegnate, si avvale anche del supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare.

2. Il Ministero della salute provvede entro il 30 maggio 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.

3. Al Segretariato generale è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020».

2.3

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi da 1 a 8;*

b) *al comma 8-bis, sostituire il capoverso «e-quater» con il seguente:*

«e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa».

2.4

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Precluso

Sostituire i commi da 1 a 8-bis con il seguente: «1. I commi da 457 a 467 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati».

2.5

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Precluso

Sostituire i commi da 1 a 8-bis con il seguente: «1. Al comma 457 della legge 30 dicembre 2020, n.

178, dopo le parole "proprio decreto" sono inserite le seguenti: ", valido fino al 15 maggio 2022, ".».

2.6

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Dal 1° giugno 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 30 giugno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni di Direttore dell'Unità. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-9 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Al 31 maggio 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° luglio 2022, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1.»

2.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 maggio».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 maggio 2022» e al terzo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: «1° gennaio 2023» con le seguenti: «1° giugno 2022».

2.8

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere i commi da 3 a 8.

2.9

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere il penultimo periodo.

2.0.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire i seguenti:

«**Art. 2-bis**

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza

sanitaria territoriale, della medicina dei servizi)

1. Le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle Regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo commissariamento, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente Legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 Dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, previa ricognizione ed accertamento del reale ed indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i livelli essenziali di assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad altre limitazioni di legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 08 Marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 Luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).

3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle unità operative di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

Art. 2-ter

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della specialistica ambulatoriale interna)

1. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale dal almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario

Nazionale, anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 08 Marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 Luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

Art. 2-*quater*

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2-*bis* e 2-*ter* della presente legge si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.»

G2-bis.1

[Fregolent](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Cantù](#), [Binetti](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premessi che:

sono molteplici le ripercussioni che la pandemia da COVID-19 ha avuto sulle cure oncologiche, in quanto ha comportato l'interruzione dei trattamenti e ritardi nelle diagnosi nonché nelle attività di ricerca e sperimentazione;

l'Associazione italiana registri tumori (IRTUM) stima che per il quinquennio 2016-2020, in Italia, siano state diagnosticate 7.000 neoplasie tra i bambini e 4.000 tra gli adolescenti (15-19 anni), in linea con il quinquennio precedente. La media annuale stimata è di 1.400 casi nella fascia d'età 0-14 anni e 900 in quella 15-19 anni;

negli ultimi 10 anni in Europa, a fronte della sperimentazione di nuovi farmaci per combattere i tumori per gli adulti, sono ancora pochissimi quelli studiati per l'età pediatrica. Si evidenzia la mancanza di una ricerca dedicata all'età pediatrica, e, dunque, la carenza di farmaci dedicati ai bambini e sperimentati su di loro, tutto ciò comporta la difficoltà di accesso a farmaci innovativi;

la ricerca biomedica ha fatto grandi passi avanti nella cura dei tumori pediatrici, ma per poter usufruire delle migliori terapie disponibili i piccoli pazienti devono essere arruolati in protocolli di cura, che garantiscano loro i più elevati *standard* internazionali. Rispetto alle cure *standard*, non strutturate, l'apertura di questi protocolli ha costi aggiuntivi a carico delle strutture ospedaliere che, spesso, hanno grandi difficoltà a reperire i fondi necessari a sostenerli;

un'indagine condotta in Italia da Fondazione Soletterre e dall'Unità di ricerca sul trauma dell'Università Cattolica ("Cancro in età evolutiva: fattori di rischio e di protezione per il benessere psicologico degli adolescenti"), sul breve periodo (da novembre 2019 a settembre 2021) su un campione di 31 adolescenti dai 12 e 23 anni in cura presso la U.O.C. Oncematologia Pediatrica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, ha rilevato punteggi di ansia e depressione

cl clinicamente significativi per il 6,5 per cento dei giovani. Inoltre per il 12,9 per cento del campione l'ansia e la depressione sono responsabili di comportamenti di ritiro sociale e al loro aumentare crescono anche lamentele somatiche, problemi di pensiero e problemi di attenzione;

appare quindi necessario individuare nuovi approcci e interventi che possano migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita di molti pazienti oncologici pediatrici.

per tutto quanto sopra considerato e prospettato

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della finanza pubblica:

1) ad assumere iniziative ai fini di una corretta ed uniforme presa in carico del paziente oncologico pediatrico promuovendo a livello territoriale l'approccio multidisciplinare e il lavoro di *équipe* con la presenza di diversi specialisti, con l'obiettivo di garantire e migliorare il benessere psico-fisico del paziente pediatrico oncologico e della propria famiglia;

2) a promuovere l'assistenza psicologica dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie, nell'ambito dei reparti di oncologia medica, effettuata da laureati in psicologia, abilitati, e con specifiche competenze nell'ambito;

3) ad istituire un fondo pubblico per il finanziamento degli studi accademici al fine di incentivare e sostenere la ricerca scientifica riguardo alle patologie oncologiche pediatriche sui farmaci orfani e per lo sviluppo di nuove terapie, stanziando fondi per i farmaci oncologici pediatrici innovativi, l'attivazione di protocolli di cura sperimentali e lo sviluppo di studi clinici mediante un approccio terapeutico multidisciplinare;

4) a prevedere lo stanziamento di fondi volti al supporto economico delle famiglie a basso reddito, considerando i costi che le famiglie devono sostenere in caso di ricoveri presso centri di cura distanti dalla propria residenza;

5) ad emanare tutti i decreti attuativi relativi all'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

G2-bis.2

[Fregolent](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Cantù](#), [Binetti](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premessi che:

la pandemia da COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni sulle cure oncologiche, in quanto ha comportato l'interruzione dei trattamenti e ritardi nelle diagnosi;

il cancro è la seconda causa di mortalità nei Paesi dell'Unione europea dopo le malattie cardiovascolari;

si prevede che, senza un'azione decisa, il numero di casi aumenterà quasi del 25 per cento entro il 2035, facendo del cancro la prima causa di morte nella UE. Inoltre

in Italia nel 2019, secondo l'ultimo rapporto AIOM-AIRTUM, sono state effettuate circa 371.000 nuove diagnosi di tumore (196.000 uomini e 175.000 donne). Complessivamente in Italia ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno. Le 5 neoplasie più frequenti, nel 2019, nella popolazione sono quelle della mammella (53.500 nuovi casi), colon retto (49.000), polmone (42.500), prostata (37.000) e vescica (29.700);

la pandemia ha gravemente accentuato le differenze tra le Regioni relativamente alla disponibilità delle prestazioni e in ordine all'accesso all'assistenza. Numerosi reparti chirurgici sono stati chiusi e convertiti in reparti di medicina dedicati ai pazienti con COVID-19 e ciò ha comportato

evidenti limitazioni, in termini di volume, di altri casi trattati. Complessivamente, nel 2020, sono stati rinviati oltre un milione di interventi chirurgici, come evidenziato da uno studio dell'università Cattolica. Incrociando i dati di questa ricerca con quelli delle schede di dimissione ospedaliera del 2019, emerge che sono stati rimandati il 99 per cento degli interventi per tumori alla mammella, il 99,5 per cento di quelli per cancro alla prostata, il 74,4 per cento al colon retto;

la difficile gestione del COVID-19, inoltre, ha contribuito ad accrescere la consapevolezza della necessità di un profondo rinnovamento tecnologico e di processo dell'assistenza oncologica, che deve rappresentare un vero e proprio traino per l'ammodernamento dell'intero servizio sanitario nazionale;

è necessaria l'adozione di un nuovo piano oncologico nazionale, che deve seguire la via indicata dall'Europa, prevedendo azioni, tempistiche, finanziamenti e modifiche regolatorie e legislative per superare l'emergenza oncologica, al fine di rispondere concretamente alle gravi insufficienze strutturali dell'assistenza ai malati di cancro rese più che mai evidenti dalla pandemia. Inoltre, è fondamentale che prenda in considerazione gli sviluppi che la medicina ha raggiunto negli ultimi anni, e in un'ottica di maggiore inclusione preveda una cabina di regia che coinvolga anche le associazioni dei pazienti,

appare quindi necessario individuare nuovi approcci e interventi che possano migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita di molti pazienti oncologici;

la terapia con radioligandi, o radioligand therapy, si inserisce in questo scenario. Si pone come esempio innovativo della medicina di precisione, grazie al quale si intende individuare strategie di intervento mirate, sicure ed efficaci. Si tratta di un metodo innovativo che deriva dai progressi delle conoscenze in medicina nucleare e che tuttavia per sua natura richiede un'attenta pianificazione, dalle scelte di politica sanitaria all'adeguamento delle infrastrutture necessarie all'erogazione del trattamento;

la complessità di questa terapia necessita di un adeguamento infrastrutturale, nonché la gestione nell'ambito di un *team* multidisciplinare. A tal fine, dunque, è necessario che vi sia un'adeguata implementazione e istituzionalizzazione della terapia RLT affinché sia inserita all'interno delle politiche sul cancro, nazionali e regionali, e si ponga come un'alternativa di cura a disposizione dei pazienti;

l'oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato sull'acquisizione di informazioni meccanicistiche sullo stato di malattia e l'uso conseguente di terapie mirate (terapie personalizzate e di precisione). Il nuovo paradigma oncologica si basa sui test Next Generation Sequencing (NGS) per la profilazione genetica tramite biopsia solida e anche biopsia liquida. Questi nuovi test sono in grado di analizzare fino ad oltre 300 mutazioni geniche in una singola analisi e di fornire dati anche sul Tumor Mutational Burden (TMB);

per tutto quanto sopra considerato e prospettato

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della finanza pubblica:

1) a provvedere all'adozione di un nuovo piano oncologico nazionale che sia in linea con il piano oncologico europeo, che consideri le nuove terapie sul cancro, prevedendo misure di supporto alle strutture di ricerca italiane per assicurare ai pazienti oncologici di fruire dell'innovazione, garantendo la competitività nella ricerca;

2) ad adottare iniziative volte a facilitare e semplificare i percorsi e i tempi autorizzativi con misure di supporto alla ricerca scientifica, in particolare quella innovativa, stanziando fondi per l'ammodernamento della strumentazione tecnologica per la diagnosi delle malattie oncologiche ed oncoematologiche;

3) ad adottare iniziative volte a sostenere lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità, nell'ottica di sviluppare nuove innovazioni terapeutiche, tra cui la terapia con radioligandi, attivando strumenti di coordinamento delle attività delle reti oncologiche regionali, al fine di garantire

l'equa efficacia del modello su tutto il territorio nazionale;

4) ad emanare il decreto attuativo per consentire il finanziamento dei test NSG, al fine di garantire l'accesso a questi test a tutti i pazienti eleggibili, nonché prevedere un'implementazione del predetto fondo tenendo conto del volume potenziale dei pazienti suscettibili di una profilazione mediante NGS.

3.1

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», alinea, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 maggio».

3.4

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere la lettera a).

3.5

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», lettera a), sostituire le parole: «o d'intesa» con le seguenti: «e d'intesa» e dopo le parole: «province autonome,» inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».

3.6

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», lettera a), dopo le parole: «delle province autonome» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e delle imprese,».

3.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al capoverso «Art. 10-bis», lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché non comportino limitazioni alle libertà personali o di impresa ovvero siano solo raccomandazioni non obbliganti».

3.8

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al capoverso «Art. 10-bis», sopprimere la lettera b), e aggiungere, in fine, alla lettera a), le seguenti parole: «purché non comportino limitazioni alle libertà personali o di impresa ovvero siano solo raccomandazioni non obbliganti».

3.9

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sentiti i Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti».

3.10

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», lettera b), dopo le parole: «per materia», inserire le seguenti: «e previa comunicazione alle Camere».

G3.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, impegna il Governo:

a non avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 3, capoverso "Articolo 10-bis" in modo tale da limitare i diritti di cui agli articoli 4, 13, 14, 16, 17, 19 e 21 della Costituzione.

G3.2

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, impegna il Governo:

a non avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 3, capoverso "Articolo 10-bis", lettera a), in modo tale da limitare i diritti di cui agli articoli 4, 13, 14, 16, 17, 19 e 21 della Costituzione.

3.0.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000,00.

2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si compensa, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

4.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Articolo 10-ter» apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «risultate positive» inserire le seguenti: «e sintomatiche»;*
- b) *sopprimere il comma 2;*
- c) *al comma 3, sopprimere le parole: «e 2».*

4.2

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», comma 2, dopo le parole: «SARS-CoV-2», inserire le seguenti: «, a carico del sistema sanitario nazionale.».

Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

5.1

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.3

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. All'articolo 1-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere."».

5.4

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

5.5

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sopprimere le parole: «di tipo FFP2»;*

2) *al comma 4, capoverso «Art. 10-quater», lettera a), sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «dodici anni».*

5.6

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sostituire le parole «15 giugno 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 aprile 2022».

5.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», al comma 1, lettera a), al punto 7) sopprimere la parola: «primaria».

5.8

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sopprimere i commi 2 e 5.

5.9

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino al 30 aprile 2022 nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, negli hospice e nei reparti di degenza ospedaliera, sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.»

5.10

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sopprimere il comma 3.

5.11

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria».

G5.1

[Binetti](#), [Vitali](#), [Fregolent](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

premessi che:

dal 31 marzo 2022 il DL 24/2022 ha permesso il superamento dello stato di emergenza da Covid-19 e quindi è scattato un graduale ritorno alla vita ordinaria, con la fine del sistema delle zone colorate, il progressivo superamento del green pass base e rafforzato e la eliminazione delle quarantene precauzionali; l'articolo 5 disciplina l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto, prorogandolo fino al 15 giugno 2022;

il decreto ha disposto altresì l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi, e fino al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

mentre le modalità di applicazione del decreto nel contesto sportivo e nel mondo dello spettacolo sono state interpretate con la maggiore liberalità possibile, per cui stadi e teatri, cinema e luoghi per concerti, sono tornati a riempirsi con facilità, nei contesti sanitari, dagli ospedali alle RSA, le visite da parte di familiari e visitatori alle persone sono ancora contingentate, creando un disagio considerevole ai pazienti e agli ospiti ricoverati;

si tratta evidentemente di una misura a tutela delle persone più fragili, spesso costrette a vivere in comunità, nei quali tuttavia continuano a soffrire di solitudine e non di rado presentano una sindrome da abbandono, con tutti gli effetti depressivi che ciò comporta; paradossalmente per tutelare le persone più fragili si sono create modalità che le rendono fisicamente protette ma psicologicamente ancor più fragili, con i segni visibili di una sindrome post-traumatica da stress;

per ragioni di sicurezza, pur potendo visitare, sempre e solo su prenotazione, i propri cari, per un tempo contingentato, i parenti non possono incontrare i loro familiari nei luoghi di vita quotidiana, dal momento che le visite, programmate per evitare assembramenti, avvengono in spazi anonimi, possibilmente all'aperto; altrettanto complesse, e spesso ancor di più, sono le regole per chi desidera visitare un degente in ospedale. Tutto sembra fatto in modo da scoraggiare la visita: ai varchi di ingresso sono richiesti la certificazione verde Covid-19 in forma cartacea o digitale di avvenuta vaccinazione o guarigione (Green pass rafforzato o Super Green pass), il documento d'identità, l'autodichiarazione pre-triage sottoscritta (disponibile sul portale asst-spedalivicivili.it); un tampone negativo al virus eseguito entro le 48 ore precedenti la visita;

è facile immaginare che quando un paziente viene ricoverato corre il rischio di non vedere più i suoi familiari; le direzioni sanitarie possono sospendere le visite qualora si sviluppasse un focolaio tra gli anziani ospiti. Negli ospedali, i direttori dei reparti possono decidere di interrompere le visite se queste comportano un rischio per i malati degenti; insomma per anziani e degenti le cose sembrano essersi complicate, creando un rigetto molto forte nei confronti della ospedalizzazione;

non possiamo esporre gli anziani a fare una drammatica scelta: isolati in casa, lontani dagli affetti di figli e nipoti, senza poter incontrare gli amici e con il rischio che il peso della solitudine generi stress e depressione, oppure liberi di ricevere amici e conoscenti ma con il rischio di ammalarsi di Covid-19, malattia particolarmente aggressiva dopo i 70 anni;

bisogna considerare che non tutti gli anziani sono uguali e che le tecnologie, dagli smartphone

ai social media, possono essere di grande aiuto; ci sono anziani che si possono considerare a bassa fragilità, sia psicologica che fisica, e altri a più alta fragilità, ed è fondamentale saper distinguere tra i bisogni degli uni e i bisogni degli altri; tenendo conto del loro stato mentale ed emotivo, che può causare alterazioni della memoria, della capacità di concentrazione del controllo emotivo, e favorire l'irritabilità;

la tecnologia, però, può rappresentare un aiuto concreto: Tablet e smartphone possono aiutare a superare la solitudine, grazie a videochiamate e chat, per cui è importante favorire gli anziani nell'acquisto di tablet o smartphone con l'aiuto di volontari disposti a insegnare loro ad utilizzarli. Il Bonus Tablet per anziani non è mai stato istituito ma potrebbe essere un sussidio, valutabile anche sotto il profilo sanitario, molto efficace. Anche per loro deve valere il principio della transizione digitale e il Governo potrebbe valutare un grande progetto per la digitalizzazione nelle RSA, e perfino negli ospedali, perché tra anziani, degenti, familiari e professionisti, la comunicazione possa sfruttare tutti i canali possibili riducendo il gap relazionale e il vuoto esistenziale che la pandemia ha reso così concretamente visibile,

impegna il Governo:

fatte salve le norme di protezione fisica di anziani e degenti, a valutare l'opportunità di sollecitare i direttori generali delle diverse strutture a considerare anche le esigenze di natura psicologica delle persone fragili.

5.0.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 5-bis.**

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

6.1

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioi, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Eliminazione del green pass base)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-bis è abrogato.».

6.4

[Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioi, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana](#)

Precluso

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

«1. Il capo I del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.

2. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 8.

6.5

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il capo I del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 8 e gli articoli 7 e 8.

6.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «15 aprile 2022».

6.6

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «24 maggio 2022».

6.8

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 4, articolo 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87, le parole: "di sei mesi" sono sostituite con le parole: "illimitata".»

6.10

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1, le parole "e fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 15 maggio 2022".».

6.9

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1, le parole "e fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 20 maggio 2022".».

6.11

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.».

6.12

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

6.13

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

6.14

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, al comma 6, alla fine dell'ultimo periodo, inserire i seguenti: "ad eccezione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Agli oneri derivanti, pari a euro 120.000.000 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

6.0.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di funzionalità degli uffici giudiziari)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

6.0.2

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di ripristino della funzionalità degli uffici giudiziari)

1. Con circolare del Ministero della Giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono emanate linee guida nazionali per il celere ripristino della piena funzionalità di tutti gli uffici giudiziari, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022.».

6.0.3

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis

All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.».

7.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Eliminazione del green pass rafforzato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-bis.1 è abrogato.».

7.4

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde rafforzata gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;».

7.5

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, nonché ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso ai seguenti servizi e attività»;*

b) *al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso."».*

7.6

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire l'alinea con la seguente: «Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:».

7.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) numero 1, sostituire le parole: «da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato» con le seguenti: «da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base».

7.8

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le lettere b), c), d), f) e g).

7.9

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

7.0.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.2

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati

nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.3

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.4

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.5

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che attesti l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2."».

7.0.6

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario"».

7.0.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 eseguito, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario."».

7.0.8

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1."».

8.1

[Paragone](#), [Martelli](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.4

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Superamento dell'obbligo vaccinale)

1. Al decreto-legge 1 aprile 2022, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, gli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati.»

8.5

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Abolizione dell'obbligo vaccinale)

1. Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 è abrogato.»

8.6

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

8.7

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2022,» con le seguenti: «30 aprile 2022,».

8.8

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati che non hanno contratto infezione da SARS-CoV-2;».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di intervenuta guarigione, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione definitiva della sospensione."»

8.9

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2-bis. L'obbligo vaccinale di cui ai commi 1 e 1-bis non sussiste per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1° marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute».

8.10

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera, b) sopprimere il numero 1);

b) sopprimere la lettera c);

c) al comma 3, sopprimere la lettera d).

8.11

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1), lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione definitiva della sospensione."».

8.12

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3.

8.13

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

8.14

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

8.15

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

8.16

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1.», comma 1, sostituire le parole: «15 giugno 2022» con le seguenti: «15 maggio aprile 2022».

8.17

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1», sopprimere la lettera a).

Conseguentemente,

a) alla rubrica, sopprimere le parole: «della scuola»;

b) al comma 4, sopprimere il capoverso «Art. 4-ter.2»;

c) al comma 6, capoverso «Art. 4-quinquies», al comma 1, sostituire le parole: «i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater» con le seguenti: «i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-quater e il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore»;

d) sopprimere il comma 7.

8.18

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1», apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sopprimere la lettera a);

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'obbligo vaccinale di cui al precedente comma 1 si applica fino al 30 aprile 2022 al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2»

8.19

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1», al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente,

a) alla lettera d) sopprimere le parole: «personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché»;

b) sostituire la rubrica con la seguente: «Obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale».

8.20

[Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1.», comma 2, dopo le parole: «L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste», inserire le seguenti: «per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1 marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute e».

8.21

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere il capoverso «Art. 4-ter.2».

8.22

[Merlo](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1 sostituire le parole: «15 giugno 2022» con le seguenti: «31 luglio 2022»;*
- 2) *al comma 2, sostituire le parole: «delle attività didattiche a contatto con gli alunni» con le seguenti: «di qualsiasi tipologia di attività scolastica»;*
- 3) *sopprimere i commi 4, 5 e 6.*

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:

«1-quater.1. A partire dal 1 aprile 2022 e fino 31 luglio 2022 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2, articolo 26 del DL n. 18/2020, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 26 del DL n. 18/2020, il periodo di assenza dal servizio prescritto dal medico specialista dipendente o convenzionato con il SSN o dal medico di medicina generale che ha in cura il lavoratore è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta a decorrere dal 17 marzo 2020. Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rileva ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento. e si applica a partire. La certificazione attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita è rilasciata dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. o dal medico di medicina generale che ha in cura il lavoratore ed i cui riferimenti devono essere riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato di assenza dal servizio. Nel caso di lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sufficiente riportare, per le competenti verifiche, i riferimenti del predetto riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nel medesimo certificato di assenza dal servizio. La tutela prevista dal presente comma si estende anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati giudicati dal medico competente inidonei temporanei alla mansione, per motivazioni legate ad un aumentato rischio Covid-19 correlato. Dal 1° aprile 2022 fino al 31 luglio 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

1-quater.2. È prorogato fino al 30 settembre 2022 il diritto al lavoro agile, in assenza degli accordi individuali, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati:

- a) *di cui al comma 2-bis, articolo 26, del DL 18/2020;*
- b) *che svolgono funzioni di caregiver, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;*
- c) *genitori che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità con connotazione di gravità grave riconosciuta ai sensi del comma 3, articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile.*

1-quater.3. Il decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato».

8.23

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», al comma 1, sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «24 maggio».

Conseguentemente,

a) al comma 2, sopprimere il primo periodo.

b) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8.24

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale scolastico di cui al comma 1 sospeso per le ragioni di cui al presente decreto-legge durante l'anno scolastico 2021/2022 che sia in servizio per l'anno di prova, è comunque permesso di svolgere, nel termine del medesimo anno scolastico, un orario di servizio che permetta l'adempimento dei termini prescritti ai fini dell'immissione in ruolo.».

8.25

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

8.26

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del suo orario di servizio e funzione, nonché delle norme contrattuali vigenti».

8.27

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», sopprimere il comma 4.

8.28

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.29

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, è soppresso.».

8.30

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

8.31

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 6, capoverso, «Art. 4-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-quater, il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

8.32

[Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura](#)

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 4-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di dare seguito a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, gli oneri relativi all'esecuzione di test antigenici e molecolari sono a carico del Servizio Sanitario nazionale».

8.33

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È disposto il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del CCNL dell'11 aprile 2008.».

8.34

[Rauti, Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È disposto il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del CCNL dell'11 aprile 2008.».

8.35

[Rauti, Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La sospensione dalla retribuzione nei confronti di lavoratori ancora soggetti all'obbligo vaccinale non opera nei confronti delle donne in congedo di maternità.».

8.36

[Rauti, Malan, La Russa, Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La sospensione dalla retribuzione nei confronti di lavoratori ancora soggetti all'obbligo vaccinale non opera nei confronti del personale in servizio legittimamente assente dal lavoro per qualsiasi causa.».

8.37

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il periodo di sospensione delle persone che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale, è comunque riconosciuto un assegno alimentare in misura pari alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti previdenziali, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.»

8.38

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In nessun caso può essere imposta, attraverso qualsiasi tipo di sanzione, la somministrazione di dosi di vaccino contro il Covid-19 a persone in possesso dei requisiti per il Green Pass rafforzato.».

G8.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, impegna il Governo:

ad impedire, in qualsiasi pubblica amministrazione, l'imposizione della somministrazione di dosi di vaccino contro il Covid-19 a persone in possesso dei requisiti per il Green Pass rafforzato, attraverso qualsiasi tipo di sanzione.

G8.2

[Romano](#), [Ricciardi](#), [Mantovani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento reca ai commi 1 e 3 delle modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;

le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione;

il medesimo articolo del provvedimento, al comma 4, conferma l'obbligo del vaccino fino al 15 giugno 2022, per ulteriori categorie di lavoratori, come il personale docente ed educativo della scuola,

ritenendo la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni;

considerato che:

lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 221 del 2021, convertito dalla legge n. 11 del 2022, fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente rinnovato, con conseguente cessazione dello stesso alla data del 31 marzo 2022 e introduzione nell'ordinamento di nuove disposizioni ai fini del superamento delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia;

in particolare, dal 1° aprile 2022 e fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, il personale docente inadempiente, dichiarato temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni, è di fatto destinato ad attività di supporto all'istituzione scolastica, la cui discrezionalità operativa è in capo ai singoli Dirigenti scolastici;

tuttavia, anche in assenza di una chiara ed incontrovertibile circolare del Ministero della salute con riferimento all'esenzione dalla vaccinazione da COVID-19 dei soggetti guariti, è accaduto che molti docenti, non riuscendo ad ottenere le certificazioni di provvisoria esenzione dal vaccino - e pur dopo aver contratto l'infezione - sono stati comunque sospesi dal servizio;

dovendo allo stato attuale trovare applicazione la suddetta disciplina, ne conviene, che a decorre dalla predetta data del 1° aprile 2022, il personale docente privo di vaccinazione, ma in possesso di una certificazione verde da guarigione non potrà essere in ogni caso adibito all'attività di diretta docenza nelle classi loro assegnate;

ciò sembra essere in contraddizione con le linee operative del Ministero della Salute che ha nel tempo sostanzialmente equiparato gli effetti dell'evento "vaccinazione" agli effetti dell'evento "guarigione da Covid-19"; al punto che entrambi gli eventi sono condizione sufficiente per ottenere il cd. green pass rafforzato;

ritenuto inoltre che:

l'infezione dal virus SARS-CoV-2 determina un differimento dell'applicazione del suddetto obbligo, secondo i termini temporali, concernenti la vaccinazione successiva alla guarigione, indicati dalla circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, e dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, parzialmente modificativa della prima circolare. Inoltre, sulla base di esse, ai fini della determinazione della decorrenza dell'obbligo in oggetto, si fa in genere riferimento, in via interpretativa, al termine di sei mesi dalla guarigione;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

eliminare questa disparità di trattamento, sia nell'ambito lavorativo sanitario che scolastico, fra i soggetti vaccinati e quelli guariti dall'infezione, equiparati solo per l'ottenimento di una certificazione amministrativa, ma impossibilitati a svolgere la medesima mansione lavorativa;

differire il termine temporale per l'avvio del ciclo vaccinale o la somministrazione della dose booster al personale scolastico e sanitario che abbia contratto il Covid-19 a partire dal 1° gennaio 2022 all'effettiva disponibilità di vaccini specificamente costruiti per contrastare le nuove varianti.

8.0.1

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana" sono aggiunte le seguenti: "o a causa di inoculazione volontaria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-Cov- 2."».

8.0.2

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2)

1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto superiore di sanità, è autorizzata la spesa di euro 200 milioni a valere sulle risorse stanziato a favore della Fondazione «Enea Tech e Biomedical» di cui al comma 5 dell'articolo 42 del decreto legge 29 maggio 2020, n. 34.»

8.0.3

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.»

8.0.4

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-Cov-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la

menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

8.0.5

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la

persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione: un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 6. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.

5. Avverso il giudizio della Commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

8.0.6

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Indennità di specificità infermieristica)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° aprile 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.».

9.1

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3.», commi 2 e 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: «di tipo FFP2» ovunque ricorrano;*
- b) *sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «dodici anni».*

9.2

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e di tipo chirurgico da parte degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

3-bis. Nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico

autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.»

9.3

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «fermo restando il riconoscimento di una specifica indennità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo di cui all'articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41».

9.7

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Sono a carico del Servizio Sanitario nazionale gli oneri relativi all'esecuzione dei test antigenici rapidi o molecolari. Il risultato del test, che dovrà essere negativo per la riammissione in classe, costituisce documento di autocertificazione.».

9.4

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 5, sostituire l'alinea con la seguente: «Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:».

Conseguentemente, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65».

9.5

[Paragone](#), [Martelli](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 5, sopprimere la lettera a).

9.6

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in presenza di almeno un caso di positività di uno o più alunni della sede dell'istituzione scolastica.».

G9.1

[Fregolent](#), [Romeo](#), [Augussori](#), [Cantù](#), [Binetti](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premesso che:

l'articolo 9 del presente Decreto, al comma 5, dispone che fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età;

sulla base di tale norma dal 1° aprile 2022 i bambini che abbiano compiuto 6 anni di età hanno l'obbligo di indossare la mascherina a prescindere dal ciclo scolastico frequentato, e dunque, anche se frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia;

tale norma rischia di creare delle vere e proprie discriminazioni tra i più piccoli, invero in una medesima classe della scuola dell'infanzia, si hanno gruppi di bambini obbligati a portare la mascherina e altri no;

tale previsione, inoltre, si pone come una vera e propria stortura rispetto al decreto in oggetto, che avrebbe dovuto condurci ad una graduale riapertura e un ritorno alla normalità, prevedendo la normalizzazione della situazione pandemica e non certo ad un aumento delle restrizioni, in special modo a spese dei soggetti più deboli, come appunto i bambini;

impegna il Governo

ad intraprendere delle iniziative urgenti, al fine di rimuovere ogni forma di disparità di trattamento tra i bambini, prevedendo una precipua modifica della norma, ripristinando il sistema antecedente che individuava l'obbligo di indossare la mascherina non sulla base dell'età ma del grado di istruzione.

9.0.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Teleassistenza e telemedicina)

1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 100 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.2

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Teleassistenza e telemedicina)

1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 50 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.1

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»

10.3

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 5-bis) aggiungere il seguente:

«5-bis.1) Articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.»

10.4

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Fregolent](#), [Cantù](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#)

Precluso

Sostituire i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater con i seguenti:

«1-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, 2-bis e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2022. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 5,4 di euro per l'anno 2022.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1-quater. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato. È parimenti abrogato il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 21,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

10.5

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 2, Allegato B, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

10.6

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 2, Allegato B, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) Articolo 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Congedi parentali.».

10.7

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c)» con le seguenti: «la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)».

10.8

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:

«5-quinquies.1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".»

G10.1

[Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Doria](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

premessi che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i medesimi giorni di assenza non siano computati ai fini del periodo di comporto;

il comma 2-bis del medesimo articolo ha previsto che i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

il comma 7-bis del medesimo articolo 26 ha disposto, infine, un rimborso forfettario di 600 euro in favore dei datori di lavoro privati con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS per gli oneri sostenuti relativi ad ogni singolo lavoratore che non abbia diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS e che non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;

le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis sono state oggetto di varie proroghe e, da ultimo, l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla

legge 18 febbraio 2022, n. 11, ne ha prorogato gli effetti sino al 31 marzo 2022;

l'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, prevede inoltre che, ferme restando le tutele previste per i fragili ai sensi delle disposizioni richiamate, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, siano individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità;

il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022 e finalizzato ad individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, non ha però ricevuto concreta attuazione;

l'articolo 10 del decreto-legge in esame dispone una proroga sino al 30 giugno delle sole disposizioni contenute nel comma 2-*bis* dell'articolo 26, mentre circoscrive la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 ai soggetti indicati nel decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché tutte le misure di tutela dei lavoratori fragili, richiamate in premessa, siano prorogate anche per i prossimi mesi e, più in generale, sino a quando l'andamento della situazione epidemiologica lo richieda;

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché le tutele nei confronti dei lavoratori fragili trovino applicazione anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

ad abrogare il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022.

G10.2

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento, al comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga al 31 agosto 2022 le disposizioni concernenti la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente;

la disposizione, in altri termini, proroga quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 90 del decreto legge n. 34 del 2020, prevedendo, entro il 31 agosto 2022, il termine dell'obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (art. 90, comma 3) e, al contempo, entro la medesima data, la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare lo smart working ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (art. 90, comma 4);

considerato che:

con l'emergenza Covid-19 è stato approntato un framework normativo volto ad agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

a partire dal decreto legge n. 18 del 2020, articolo 87, il lavoro agile è stato definito come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa anche nelle pubbliche

amministrazioni ed è stato poi nuovamente confermato con il decreto legge n. 56 del 2021, che ha previsto il ricorso allo smart working fino al 31 dicembre 2021;

lo scenario è successivamente cambiato, dal 15 ottobre 2021 in poi, quando si è fatto un passo indietro sul lavoro agile nella pubblica amministrazione ed è stato emanato un DPCM firmato il 24 settembre 2021 per stabilire che la modalità ordinaria di lavoro sarebbe stata quella in presenza;

è così decaduta la procedura semplificata ed il Ministero della pubblica amministrazione ha altresì pubblicato apposite linee guida al fine di dare un'indicazione generale alle amministrazioni su come organizzare i contratti di lavoro agile, al quale possono accedere in modo consensuale e volontario tutti i lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato ed indeterminato;

valutato inoltre che:

al pari dei dipendenti privati, anche quelli pubblici devono poter ricorrere al lavoro a distanza a prescindere dall'obbligatorietà dell'accordo individuale, dal momento che la stessa concezione del lavoro è fortemente mutata durante questi anni di pandemia e, infatti, lo smart working, applicato in prima istanza nel corso del lockdown causato dal Covid-19, come affermato dal Ministro per le politiche giovanili Dadone, altro non è che un'opportunità per rivoluzionare il mondo del lavoro;

in altri paesi, del resto, come ad esempio la Danimarca o la Svezia, la cultura del lavoro "smart", vale a dire "intelligente, sveglio, acuto", è presente già da diversi anni ed ha mostrato concretamente come si è giunti alla creazione di nuove abitudini e alla gestione più efficace del rapporto tra la sfera professionale e quella privata;

impegna il Governo a:

incentivare il ricorso allo smart working nella pubblica amministrazione come strumento di conciliazione vita privata-lavoro;

prevedere la proroga del termine di deroga agli accordi individuali per i dipendenti del settore privato fino al 31 dicembre 2022.

11.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.4

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è soppresso».

Consequentemente, sopprimere il comma 2.

11.3

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è soppresso».

Consequentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'articolo 4 del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono soppressi».

11.5

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

11.6

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «due» con la seguente: «duecento»;*
- b) *al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «terza» con la seguente: «trecentesima»;*
- c) *al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da uno a dieci giorni» con le seguenti: «da una a due ore»;*
- d) *al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «seconda» con la seguente: «duecentesima».*

G11.1

[Cantù](#), [Romeo](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Zaffini](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

Premesso che:

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per gli ultra cinquantenni, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento, in caso di inosservanza del predetto obbligo. L'articolo 1 del decreto, al comma 2, statuisce che l'obbligo non sussiste, per cui la somministrazione del vaccino può essere tralasciata o differita, in ipotesi di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito, ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto della disciplina ministeriale in materia;

la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento scatta per i soggetti che, entro il 1 febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute, non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi;

il presente sistema sanzionatorio prevede che attraverso l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), il Ministero della Salute comunica ai non adempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio, invitando gli stessi, entro 10 giorni dalla ricezione, di comunicare all'ASL competente per territorio l'eventuale certificazione afferente al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, oppure ulteriore motivo di assoluta e oggettiva impossibilità. Negli stessi 10 giorni, i medesimi inadempienti hanno l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'avvenuta presentazione di detta

documentazione, l'ASL competente per territorio trasmette ad Agenzia Entrate Riscossione, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla mancata sussistenza dell'obbligo vaccinale, oppure all'impossibilità di adempiervi, ove l'ASL competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, verrà notificato un avviso di addebito all'inadempiente, con valore di titolo esecutivo. Per l'eventuale opposizione alla sanzione la competenza appartiene al giudice di pace;

il Ministero della Salute ha inviato all'Agenzia delle entrate-Riscossione gli elenchi delle persone che non si sono sottoposte al vaccino - si tratterebbe di una platea di circa 1,8 milioni di over 50 - e, dopo la verifica, si prevede l'invio delle cartelle. Al momento sarebbero in via di spedizione circa 600 mila avvisi;

il database non risulta affidabile posto che sono state notificate multe a persone decedute e a persone vaccinate, anche in altri paesi, a persone decedute e, ancor più grave, a persone che il vaccino lo hanno fatto in Italia ma non sono state ancora caricate a sistema;

emerge la necessità di approfondire attentamente, anche per la rilevanza dei dubbi di incostituzionalità da più parti sollevati, i profili formali e sostanziali incidenti *ictu oculi* in punto di legittimità del procedimento sanzionatorio, in particolare per la parte in cui le disposizioni di interesse non prevedono l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato, posto che, se di obbligo vaccinale (anche in forma surrettizia) trattasi, non ci può essere prescrizione di consenso informato dovendo lo Stato assumersi integralmente la responsabilità per eventuali effetti avversi, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti del produttore ad ogni conseguente effetto di ragionevole certezza di efficacia, durata e sicurezza al fine di ristabilire un rapporto di fiducia tra Stato e cittadino;

dei 1,8 milioni soggetti over 50 che non risultano vaccinati circa 800 mila sono guariti dal Covid-19, e spetterà, dunque, a questi ultimi procedere alla comunicazione alle Asl di competenza, con una procedura non proprio agevole, per evitare la multa da 100 euro;

considerato che:

il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" avrebbe potuto e dovuto, per le ragioni suesposte, prevedere la sospensione, almeno per sei mesi, dell'invio degli avvisi di addebito delle sanzioni, in attesa degli approfondimenti necessari, al fine di evitare un aumento del contenzioso, considerato che la procedura di richiesta all'Azienda Sanitaria e di verifica da parte di quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'effettiva ipotesi di esenzione è un procedimento ostico che comporterà lungaggini in termini di controlli, valutando, altresì, di rimuovere fattispecie di obbligo vaccinale correlate al consenso informato posto che non vi può essere obbligo vaccinale nemmeno in forma surrettizia senza che sia preceduto da assunzione di piena responsabilità da parte dello Stato per eventuali effetti avversi;

impegna il Governo

a sospendere, quantomeno per sei mesi, l'invio degli avvisi di addebito delle sanzioni, in attesa degli approfondimenti necessari, almeno fintantoché non saranno verificati i casi di vaccinati all'estero, di persone decedute e di persone che il vaccino lo hanno fatto in Italia ma non sono state ancora caricate a sistema, e più in generale sui presupposti oggettivi e soggettivi tenuto conto delle criticità in materia di profilassi vaccinale in fatto e in diritto emerse fra cui l'ontologica incoerenza tra obbligo vaccinale e consenso informato, al fine di evitare un aumento del contenzioso, considerato che la procedura di richiesta all'Azienda Sanitaria e di verifica da parte di quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'effettiva ipotesi di esenzione è un procedimento ostico con lungaggini in termini di controlli, al fine di sviluppare la cultura dell'adesione alla profilassi vaccinale sicura ed efficace nel tempo e contro l'infezione, sulla base del postulato convincere per non costringere.

G12.1

[Cantù](#), [Romeo](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#), [Zaffini](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

premessi che:

il 31 marzo 2022 è terminato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato nei termini in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

le varie proroghe e i due anni ed oltre di emergenza non hanno fatto sì che si provvedesse a tutelare alcune posizioni che per le loro fragilità avrebbero dovuto maggiormente sensibilizzare l'attenzione del Governo in materia di prevenzione, sicurezza e protezione in particolare dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e dei lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o in conseguenza dello svolgimento di terapie salvavita, nonché dei lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica legittimante l'esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov2;

il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, non ha neppure preso in considerazione per la parte afferente la Sanità il dissesto di sistema che si è venuto a creare in questi due anni di pandemia da più parti valutato in oltre 5 miliardi di mancate risorse riconosciute alle Regioni in parte corrente, lasciando al PNRR la rigidità imposta dall'Europa con una prioritizzazione dei progetti non conforme alle esigenze di *upgrading* tecnologico che deve essere contestuale alla messa in sicurezza e a norma antisismica delle strutture, il che purtroppo non consente né di colmare le lacune del SSN in materia infrastrutturale né tantomeno le carenze di risorse umane e strumentali essenziali per il rafforzamento delle attività di prevenzione, il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie no covid-19 e il potenziamento delle cure territoriali e domiciliari, secondo i nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» pubblicata su GU n.102 del 3 maggio 2022;

considerato il deficit strutturale, nonostante il dettato generale della norma, in materia di controlli che non si possono limitare alle sole previsioni del cosiddetto CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) di natura prettamente formale e procedimentale, rilevando la necessità di introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti a Missione 6 del PNRR che dovrebbe essere agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4;

onde assicurare le necessarie coperture si suggerisce di riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a investimento, con garanzia di coerente allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti alla stregua del modello dell'Ecosistema Dati Sanitari sull'effettiva finalizzazione a garanzia nel tempo di efficace contrasto delle inappropriately, sprechi e disfunzioni;

posto che gli obiettivi a Missione 6 del PNRR non possono realizzarsi se disgiunti da un contestuale percorso di adeguamento gestionale delle Aziende sanitarie e delle relative articolazioni ospedaliere e territoriali, appare indispensabile introdurre a norma di legislazione ordinaria correttivi normativi atti a rafforzare in qualità e quantità il personale operante nelle strutture anche di emergenza urgenza preospedaliere ed ospedaliere per un reale potenziamento del monte ore di risorsa umana

effettivamente in grado di superare la fase emergenziale per poi essere a regime nella nuova normalità valorizzando il *know how* competenziale e professionale già disponibile anche per accelerare il processo formativo dei nuovi assunti nella fase emergenziale;

allo scopo, non essendo il momento di disperdere competenze, conoscenze ed esperienze qualificate, si suggerisce per tutto il periodo di vigenza del PNRR:

di mantenere la possibilità di conferire financo oltre i limiti di età gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

superare le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rendendo possibile la libera professione (che non deve eccedere il limite del 25% del monte orario complessivo e deve essere autorizzata dal datore di lavoro prioritariamente nella struttura di appartenenza ovvero per il cittadino o nei confronti dei medici di famiglia nonché presso le strutture sanitarie e socio sanitarie della Rete) aperta a tutti gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN;

in attesa della messa a regime del riordino del sistema preospedaliero ed ospedaliero di emergenza urgenza secondo il modello di cui al Disegno di Legge n. 2153, presentato presso il Senato della Repubblica nella presente legislatura, al fine di colmare le carenze stimate complessivamente su base nazionale in almeno 4.000 medici e 10.000 infermieri, escludere disparità dispositive e penalizzazioni nel percorso lavorativo degli operatori sanitari che lavorano nella Medicina d'Urgenza e Rianimazione in punto di istituti legati alle indennità accessorie o equivalenti (tenuto conto dei carichi di lavoro rispetto alle altre attività e specializzazioni trattandosi di professioni usuranti, che danno poco spazio alla carriera, con turnistica logorante senza un vero e proprio riconoscimento sostitutivo compensativo sì da assicurare trattamenti economici sovrapponibili per quantità e qualità di performance prestazionali rese) atte a valorizzare e non discriminare il personale operante presso il sistema preospedaliero ed ospedaliero di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, infermieristico, tecnico e soccorritore con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato ovvero di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, così come dovendosi assicurare pari regole in materia di libera professione della dirigenza sanitaria anche per le specializzazioni di Medicina d'Urgenza tanto in attività extraospedaliera (attualmente SET 118) che nelle unità operative di Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e più in generale nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) superandosi differenti trattamenti e discipline in materia di incompatibilità ed esclusività;

nonché elevare temporaneamente il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a sessantotto anni in materia di conferimento di incarichi di direzione generale;

per tutto quanto sopra considerato e prospettato

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, valutando l'opportunità per tutto il periodo di vigenza del PNRR e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della finanza pubblica, di:

1) prorogare le misure previste a tutela dei lavoratori fragili, di cui fra l'altro all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché dei lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale avuto riguardo alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44;

2) mantenere la possibilità di conferire anche oltre i limiti di età incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al

competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

3) superare almeno in via sperimentale le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rendendo possibile la libera professione (che non deve eccedere il limite del 25% del monte orario complessivo e deve essere autorizzata dal datore di lavoro prioritariamente nella struttura di appartenenza ovvero per il cittadino o nei confronti dei medici di famiglia nonché presso le strutture sanitarie e socio sanitarie della Rete) aperta a tutti gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN;

4) escludere disparità giuridiche ed economiche per i professionisti dei servizi territoriali e ospedalieri di Emergenza Urgenza in punto di istituti legati alle indennità accessorie o equivalenti atte a valorizzare e non discriminare il personale operante presso il sistema preospedaliero ed ospedaliero di emergenza urgenza di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, infermieristico, tecnico e soccorritore con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato ovvero di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, così come in materia di libera professione della dirigenza sanitaria anche per le specializzazioni di medicina d'urgenza tanto in attività extraospedaliera (attualmente SET 118) che nelle unità operative di Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e più in generale nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) superandosi disparità di norme in materia di incompatibilità ed esclusività, garantendo eque prospettive di carriera e di trattamento economico anche mediante misure compensative in forma di indennità specifiche per gli operatori dei servizi di emergenza urgenza (oltre che di assistenza e tutele legali, protezione dagli episodi di aggressione e violenza sui luoghi di lavoro) variabili per quantità e qualità di performance prestazionali rese in ragione dell'impatto della turnistica e del carico di lavoro e delle condizioni di pressione e logoramento psico fisico intrinseco alle attività svolte;

5) elevare temporaneamente il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a sessantotto anni in materia di conferimento di incarichi di direzione generale;

6) introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti a Missione 6 del PNRR agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 atto a coniugare le opere di messa a norma e sicurezza anche antisismica delle strutture con la dotazione nei relativi reparti e servizi ospedalieri di strumentazione tecnologica up to day, mediante rilevazione complessiva da prioritarizzare senza ulteriore indugio per darne contezza nel successivo step di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR sulla base di griglia di dotazione essenziale per le attività di prevenzione diagnosi e cure secondo standard aggiornati rispetto ai parametri indicati nel Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, con adeguamento tecnologico a massimo di 5 anni quale parametro di sostituzione necessitata in presenza di nuove tecnologie superiormente validate;

7) riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a investimento, ferma la corretta allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti alla stregua del modello dell'Ecosistema Dati Sanitari sull'effettiva finalizzazione, a garanzia nel tempo del contrasto delle inappropriately, sprechi e disfunzioni ma anche degli investimenti in risorse umane e strumentali indispensabili anche per rispondere ai nuovi standard delle cure territoriali di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» pubblicata su GU n.102 del 3 maggio 2022, consentendo il ripianamento straordinario dei maggiori costi sostenuti durante lo stato di emergenza sanitaria per tutto il periodo di attuazione di Missione 6 a PNRR;

8) prevedere in sede di revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento

delle strutture di cui all'adottanda legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che a tutti i contratti e a tutti i singoli accordi ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si applica il sistema di valutazione quanti qualitativa, monitoraggio e controllo delle prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale nell'interesse dell'utenza di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e possibile revisione del comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 per il conseguente abbattimento delle liste di attesa con nuove regole di ingaggio degli erogatori tenuti a condividere effettivamente le agende e in tempo reale (pubblicate on line) e remunerati per una fetta parte in ragione del pieno abbattimento delle liste di attesa (con obiettivo principale l'azzeramento delle inapproprietezze) modello negoziale che si integra con le nuove regole di ingaggio dei medici di medicina generale per l'effettivo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN e con la valorizzazione della libera professione all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.

G12.2

[Mautone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

premessi che:

il comma 3-*quater* dell'articolo 12 del provvedimento, inserito dalla Camera dei deputati, differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della disciplina transitoria che consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha stabilito al comma 547 che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

la legge di bilancio per il 2019 al comma 548-*bis* ha stabilito, inoltre, che *"Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa,, possono procedere fino al 31 dicembre 2022, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture[.]"*;

il medesimo comma della legge di bilancio per il 2019 prevede, altresì, che a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548 che prevede che l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;

alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, non appartenenti alla rete formativa, si applicano le disposizioni di cui l'articolo 1.2 dell'Allegato 1 Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 13 giugno 2017 n. 402, che prevede che "*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi*";

considerato che

è necessario dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548-*bis* della legge 30 dicembre 2018 e che la limitazione a 18 mesi per le assunzioni degli specializzandi in medicina, veterinaria, odontoiatria, farmacia, biologia, chimica, fisica e psicologia a partire dal terzo anno nelle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, non appartenenti alla rete formativa, costituisce un limite a discapito proprio di quelle strutture che hanno maggiore necessità di figure professionali per la copertura dell'attività assistenziale specialistica;

solo gli specializzandi assunti a tempo determinato, senza limiti temporali nelle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica, sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

impegna il Governo

a prevedere la possibilità anche per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate non appartenenti alla rete formativa, di prorogare i contratti di assunzione a tempo determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548-*bis* della legge 30 dicembre 2018 sino alla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica, affinché gli specializzandi assunti possano conseguire l'inquadramento a tempo indeterminato nell'ambito della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

12.0.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Modifica dell'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: "ruolo sociosanitario," inserire le seguenti: "nonché il personale del ruolo tecnico e amministrativo".»

13.1

[Granato](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Mininno](#), [Sbrana](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.2

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'Istituto superiore di sanità gestisce», inserire le seguenti: «, con il supporto tecnico, operativo e organizzativo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 202, n. 82, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.».

13.3

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 106,» sostituire le parole da: «e secondo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, e secondo le modalità indicate al predetto Istituto dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di adottare le necessarie e opportune misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti, che diano garanzia funzionale, operativa e di inviolabilità dell'architettura informatica della piattaforma dati evitando così l'esfiltrazione degli stessi».

13.4

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Istituto superiore di sanità», inserire le seguenti: «, secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite».

13.5

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 sono abrogati a decorrere dal 1° maggio 2022.»

13.6

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «, quest'ultimo trasmette», inserire le seguenti: «secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,».

13.7

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «, i dati individuali», inserire le seguenti: «pseudonimizzati, così come previsto dal regolamento (UE) 2016/679,».

13.8

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «trasmette alla piattaforma», inserire le seguenti: «, in forma pseudonimizzata e secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,».

13.9

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «a fini di archiviazione», inserire le seguenti: «, in modalità disaccoppiata,».

13.10

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

13.11

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «, possono essere condivisi» inserire le seguenti: «in forma aggregata secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.»

13.12

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «e la sicurezza del dato», inserire le seguenti: «, secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.»

13.13

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.»

13.15

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «e di Bolzano», inserire le seguenti: «in qualità di titolari dei dati ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.»

13.14

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «con cadenza giornaliera».

13.16

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «specifica circolare», inserire le seguenti: «da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge.»

Conseguentemente,

aggiungere in fine il seguente periodo: «La circolare ministeriale dovrà necessariamente tenere conto delle indicazioni operative e tecniche fornite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, atte ad evitare l'esfiltrazione dei dati raccolti ai fini statistici ed epidemiologici.»

13.17

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Corrado](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Sbrana](#), [Dessi](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «Istituto superiore di sanità», aggiungere in fine le seguenti: «, i quali assumono la qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.»

13.18

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «con le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale

e del conto corrente di cui all'articolo 2, commi 1 e 2».

G13.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, considerato che:

il giudice federale del Texas Mark Pittman ha richiesto nello scorso autunno all'agenzia Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti d'America di pubblicare celermente la documentazione riguardante il vaccino anti Covid-19 prodotto da Pfizer, di gran lunga il più diffuso in Italia con oltre 95 milioni di dosi distribuite; in un primo tempo l'agenzia si era resa disponibile a pubblicarne 500 pagine al mese, ritmo che avrebbe consentito di terminare il compito solo nel 2076; il giudice ha ritenuto tale periodo incompatibile con le esigenze di trasparenza e libertà di informazione imponendo la pubblicazione dell'intera documentazione entro otto mesi; a partire dal mese di marzo sono perciò state pubblicate 80mila pagine;

la suddetta documentazione è in gran parte di carattere tecnico e ne sono state diffuse varie interpretazioni, in particolare riguardo alle reazioni avverse e all'efficacia, che hanno causato dubbi e disorientamento;

impegna il Governo:

a riferire tempestivamente alle Commissioni competenti di Senato e Camera sul contenuto della documentazione rilasciata dalla FDA sul vaccino anti Covid-19 Pfizer al fine di dissipare dubbi e preoccupazioni che notizie su di essa hanno suscitato.

G13.2

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, premesso che:

lo stesso Giorgio Palù, presidente del Cda dell'Agenzia italiana del farmaco ha spiegato in audizione che le risorse limitate impediscono un più completo rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di studiare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, un incremento dei fondi destinati al rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19.

G13.3

[Romano](#), [Ricciardi](#), [Mantovani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

premessi che:

l'articolo 13 del provvedimento, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute;

spetta all'Istituto superiore di sanità la gestione della specifica piattaforma dati "Sistema di sorveglianza integrata Covid-19", che regioni e province autonome sono quotidianamente tenute ad alimentare con i dati acquisiti e raccolti nei propri territori;

la disposizione garantisce, anche dopo il 31 marzo 2022, la funzionalità del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2;

il Ministero della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la suddetta piattaforma, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini;

il Sistema Tessera sanitaria continua inoltre a trasmettere alla piattaforma il numero di tamponi antigenici rapidi effettuati con l'indicazione degli esiti, per la successiva trasmissione al Ministero della salute;

considerato che:

il settimo rapporto congiunto sull'impatto dell'epidemia sulla mortalità totale dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato che da inizio pandemia (marzo 2020) a gennaio 2022 l'eccesso di mortalità totale, rispetto alla media 2015-2019, è stato di 178 mila decessi;

valutato inoltre che:

il rapporto annuale AIFA sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19, contenente l'analisi delle 117.920 segnalazioni di sospette reazioni avverse successive alla vaccinazione inviate alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 dicembre 2021, ha evidenziato che il monitoraggio e la valutazione dei casi fatali sono in approfondimento presso tutte le Agenzie Regolatorie a livello globale, sebbene solo poche di esse rendano disponibili rapporti periodici e valutazioni pubbliche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere pubblico, sui canali informatici istituzionali, un chiaro e costantemente aggiornato quadro su quanti soggetti con tre dosi di vaccino hanno contratto il Covid, sul rapporto dei dati relativi al tasso di infezione tra le persone non vaccinate, sull'esistenza di studi ufficialmente riconosciuti relativi alla risposta del sistema immunitario, sul numero e sul tipo degli eventuali effetti collaterali correlati alla somministrazione del vaccino.

G13.4

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

al fine di consentire una migliore valutazione della situazione pandemica,

impegna il Governo:

a rendere agevolmente consultabili i dati di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19, suddivisi per classi di età e stato vaccinale, introducendo una categoria a sé per coloro che sono stati vaccinati nei quattordici o quindici giorni precedenti, senza includerli né tra i vaccinati, né tra i non vaccinati;

a rendere consultabili il più rapidamente possibile i dati sulla mortalità generale, suddivisi per classi di età.

14.0.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Attuazione del Titolo X del Codice del Terzo Settore)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del Titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai fini dell'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10.».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo ([2318](#))

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(Modifiche all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole da: « e dalla Convenzione Unesco » fino a: « legge 19 febbraio 2007, n. 19 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)) »;

b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

« c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;

c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;

c-quinqies) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quale forma universale di espressione e comunicazione ».

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il

riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01). Tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Governo esercita la delega secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della lettera b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017, secondo il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7.

2. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo il seguente principio e criterio direttivo: revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;

b) l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;

b) riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;

c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

d) previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 5, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione

di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;

b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto legislativo è adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:

1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;

b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 6;

c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;

e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 5 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTO

2.100

I Relatori

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti legislativi di cui al comma 1 recano disposizioni per il riconoscimento dei *Live club* quali soggetti che operano in modo prevalente per la

promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, e per il sostegno delle medesime attività.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

ARTICOLI DA 3 A 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

Non posto in votazione (*)

(Riconoscimento dei Live club)

1. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, recano disposizioni per il riconoscimento dei *Live club* quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, e per il sostegno delle medesime attività.

(*) Approvato l'emendamento 2.100, soppressivo dell'articolo.

Art. 4.

Approvato

(Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo)

1. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

3. Il registro è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

4. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui al citato articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

5. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attività extracurricolari deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

6. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Approvato

(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato « agente », quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli, come disciplinata dal presente articolo.

2. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso;

c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

- d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale;
 - e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente.
3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.
4. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.
5. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 4.
6. Il registro è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Osservatorio dello spettacolo)

1. Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità, è istituito presso il Ministero della cultura l'Osservatorio dello spettacolo.
2. L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale:
- a) i dati aggiornati e le notizie relativi all'andamento delle attività di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche;
 - b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e all'incentivazione dello spettacolo;
 - c) informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonché informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono tali lavoratori e professionisti;
 - d) informazioni concernenti le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero, anche con riferimento alle aree pubbliche attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
 - e) informazioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro e le relative evoluzioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali.
3. L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. L'Osservatorio promuove altresì il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.
4. L'Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati.
5. Presso l'Osservatorio è istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 4. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro

quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 e di tenuta del registro di cui al comma 5, le modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonché la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica di cui al comma 5.

7. L'Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 *pro capite*, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati.

L'Osservatorio può altresì stipulare convenzioni con le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali.

8. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e per le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

9. È abrogato l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

EMENDAMENTO

6.100

I Relatori

Approvato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fino alla data di entrata in funzione dell'Osservatorio, sulla base dei decreti di cui al comma 6, resta in funzione l'Osservatorio di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere dalla predetta data, l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163 è abrogato».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività, è istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato « Sistema nazionale », del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 6, e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti:

a) le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza;

b) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

c) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero della cultura, tramite l'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine della successiva trasmissione alle Camere, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

7.100

I Relatori

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo è predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Osservatori regionali dello spettacolo)

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In particolare, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- a) promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;
- b) verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo;
- c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attività dello spettacolo dal vivo.

EMENDAMENTO

8.100

I Relatori

Approvato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo dell'alinea con il seguente:

«Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:».

ARTICOLI DA 9 A 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 9.

Approvato

(Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attiva specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.
2. Tra i servizi di informazione e comunicazione di cui al comma 1, l'INPS, tramite il proprio portale, attiva, in forma telematica, un canale di accesso dedicato denominato « Sportello unico per lo

spettacolo », anche al fine di semplificare l'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 10.

Approvato

(Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo)

1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia di COVID-19.

2. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro;

b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative concernenti i lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni;

c) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

4. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

Approvato

(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali)

1. Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è elevato a 120 euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 12.

Approvato

(Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali)

1. Al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli

operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Si applicano le linee guida di cui all'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo)

1. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere.

2. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.

ORDINE DEL GIORNO

G13.100

[Gallone](#), [Cangini](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Serafini](#), [Rizzotti](#), [Damiani](#), [Dal Mas](#), [Caliendo](#), [Aimi](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante " Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo"

premessò che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative al Fondo unico per lo spettacolo integrando i criteri di riparto dello stesso;

in particolare, il comma 2 prevede che i decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul FUS, tengano conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati;

al fine di sostenere il settore musicale, sarebbe opportuno che la suddetta disposizione venisse estesa oltre che alle rappresentazioni liriche, a tutte le musiche, con particolare riguardo al Jazz che non è più riconosciuto da tempo linguaggio afroamericano, bensì come patrimonio mondiale dell'umanità secondo quanto disposto dall'UNESCO,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la disposizione di cui all'articolo 13 richiamato in premessa a tutti i settori musicali con particolare riguardo al Jazz.

(*) Accolto dal Governo

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2604

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2318 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento

generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 10, comma 3, si segnala l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale per la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo. Sarebbe altresì opportuno prevedere, al comma 4, l'integrazione della composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti. Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Integrazione all'intervento della senatrice Papatheu nella discussione generale del disegno di legge n. 2318

Oggi finalmente dopo settantacinque anni con il presente disegno di legge si potrà dare dignità ai lavoratori dello spettacolo che dal 1947 a oggi sono ancora privi di tutele e di una vera e propria qualificazione giuridica.

Negli ultimi anni il mondo dello spettacolo ha subito una fortissima crescita caratterizzata da un impegno sempre maggiore di capitali.

Questo settore, a lungo considerato come una sorta di "sottolavoro", è ormai diventato una vera e propria industria cui tutti siamo interessati. Infatti film, programmi e *format* sono ormai un patrimonio culturale di cui non possiamo fare a meno, poiché influisce notevolmente sul nostro modo di relazionarci e di pensare, coinvolgendo inoltre una crescente quantità di persone.

Eppure, questi lavoratori, sicuramente tanto affezionati ai Governi di sinistra, dopo settantacinque anni e anche dopo negli ultimi diciotto anni, dove possiamo affermare sicuramente che abbiamo avuto solo Governi di sinistra, solo oggi sono oggetto di esame in Parlamento.

Questo tema invece è sicuramente sempre stato caro a Forza Italia, che sull'argomento ha presentato un proprio disegno di legge, di cui sono la prima firmataria il 10 aprile 2019, ovvero molto tempo prima che arrivasse il Covid.

Abbiamo invece dovuto aspettare la crisi pandemica, con la sospensione di ogni forma di rappresentazione dal vivo, che con una lente di ingrandimento ha fatto luce su questa piaga tutta italiana, perché improvvisamente si è scoperto che i lavoratori dello spettacolo erano sprovvisti di una adeguata normativa e di tutela.

Molti contestano che non si possono definire questi soggetti come veri e propri lavoratori, ma non dobbiamo dimenticare che, come qualsiasi altro lavoratore, essi per la loro prestazione richiedono un certo impiego di energie fisiche, intellettuali, psicofisiche e che in aggiunta a ciò, nella loro attività, necessitano di quella *vis* creativa che rende unica la già di per sé peculiare prestazione.

Un Paese come il nostro, che vive e trae la sua forza dalla cultura e dalla tradizione, non può permettersi il lusso di lasciare questi soggetti privi di tutele.

Il presente disegno di legge vuole, pertanto, non solo inquadrare questi soggetti, ma anche fornirgli tutele previdenziali e in materia di occupazione.

A tal proposito era impossibile pensare che si potesse lasciare il tetto insormontabile delle centoventi ore lavorative annue, per dirne una.

Ma chi sono i lavoratori mondo dello spettacolo e i lavoratori del settore? attori, registi, tecnici, danzatori, musicisti, addetti alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti, uomini e donne di altissima professionalità,

Ecco migliaia di questi cittadini italiani si sono trovati in difficoltà difficilmente immaginabili, ribattezzati addirittura gli invisibili. La situazione di emergenza ha fortunatamente messo in luce ed amplificato questa intrinseca fragilità del lavoro nel settore dello spettacolo dato dalla natura discontinua delle scritte e dei contratti di lavoro. Questi lavoratori, infatti, alternano periodi di

intenso impegno professionale a fasi di formazione e talvolta a fasi di stasi e di attesa. Il settore dello spettacolo si distingue, infatti, per la discontinuità dei rapporti occupazionali che accompagna i lavoratori per l'intero arco della loro carriera lavorativa e per l'estrema flessibilità delle forme contrattuali.

Durante la pandemia, a causa di una insufficiente copertura degli ammortizzatori sociali, è stato necessario erogare, a sostegno dei lavoratori del comparto, indennità, lasciatemi dire miserie, specifiche e in regimi di durata temporanea.

Sappiamo che un numero elevato di lavoratori non riesce a raggiungere il minimo di venti anni di anzianità assicurativa richiesto per ottenere il trattamento pensionistico.

In una audizione presso la Commissione cultura e lavoro del Senato, tenutasi il 27 ottobre 2020, il Presidente dell'INPS ha dichiarato che la durata media annuale delle posizioni lavorative nello spettacolo è di cento giorni, addirittura quindici per gli attori.

Il riconoscimento delle peculiarità del lavoro artistico - flessibilità, mobilità e discontinuità - è il punto centrale del disegno di legge oggi all'esame di questa Assemblea.

La norma infatti, oltre a riconoscere, meritatamente, "il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo", introduce un nuovo strumento di sostegno al reddito di questi lavoratori costituito da una indennità di discontinuità, che sarà strutturale e permanente.

Dobbiamo dire però ai poveri lavoratori dello spettacolo che il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro, riconoscendo la specificità del lavoro e il carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni. E quindi spero che dopo settantacinque anni di attesa non si arrivi a settantasei magari perché in effetti è un attimo.

In favore dei lavoratori autonomi del settore è anche riconosciuto il principio dell'equo compenso, già previsto per altre categorie di professionisti. Inoltre, in base ai principi stabiliti dalla delega, si dovrà riconoscere un'indennità giornaliera, aggiuntiva al compenso o alla retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva.

Si garantiscono, finalmente, maggiori tutele ai lavoratori dello spettacolo attraverso interventi strutturali.

Oltre a questi particolari aspetti il disegno di legge ridisegna, le disposizioni legislative in tema di fondazioni liricosinfoniche.

E' riconosciuta anche la professione di agente dello spettacolo dal vivo; il rafforzamento e l'ampliamento delle funzioni dell'Osservatorio dello spettacolo con l'inserimento della promozione e il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle Regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione dello spettacolo; l'istituzione del Tavolo permanente del settore spettacolo; l'istituzione del registro nazionale dei lavoratori dello spettacolo.

E colleghi colgo l'occasione per ringraziare a nome di questo Parlamento da destra a sinistra questi lavoratori dello spettacolo che meritano tutto il nostro rispetto perché non hanno mai smesso di produrre, ma soprattutto ringraziarli perché durante il terribile periodo della pandemia e delle chiusure ci hanno tenuto compagnia intrattenendoci a casa dove il tempo non passava mai.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Boccardi, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', D'Angelo, De Poli, Di Girolamo, Di Marzio, Di Piazza, Ferro, Floridaia, Galliani, Ghedini, Lupo, Marti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pizzol, Pucciarelli, Rivolta, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Tosato, Turco e Vanin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso,

per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Airola e Garavini, per attività dell'Unione interparlamentare; Ortis e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

3a Commissione permanente, elezione del Presidente

La 3a Commissione permanente ha proceduto all'elezione del Presidente.

E' risultata eletta la senatrice Stefania Craxi.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Sbrollini Daniela

Istituzione del congedo per le donne che soffrono di dismenorrea (2616)

(presentato in data 17/05/2022);

senatrice Moronese Vilma

Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, contenente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (2617)

(presentato in data 17/05/2022);

DDL Costituzionale

senatori De Falco Gregorio, Fattori Elena, Mininno Cataldo, Granato Bianca Laura

Modifica all'articolo 116 della Costituzione (2618)

(presentato in data 17/05/2022);

senatori Nencini Riccardo, Cangini Andrea, Laniece Albert, Rampi Roberto, Russo Loredana, Saponara Maria, Sbrollini Daniela

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica (2619)

(presentato in data 17/05/2022);

senatrice Boldrini Paola

Disciplina dell'iter formativo assistenziale integrato delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2620)

(presentato in data 18/05/2022);

senatori Vono Gelsomina, Siclari Marco, Papatheu Urania Giulia Rosina, Giammanco Gabriella, Caligiuri Fulvia Michela, Schifani Renato, Bernini Anna Maria, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Gasparri Maurizio, Mallegni Massimo, Paroli Adriano, Barachini Alberto, Gallone Maria Alessandra, Toffanin Roberta, Aimi Enrico, Damiani Dario, Messina Alfredo, Vitali Luigi, Perosino Marco, De Siano Domenico, Pagano Nazario, Binetti Paola, Caliendo Giacomo, Giro Francesco Maria, Cesaro Luigi, Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Floris Emilio, Rizzotti Maria, Stabile Laura, De Bonis Saverio, Barboni Antonio, Modena Fiammetta, Dal Mas Franco, Tiraboschi Maria Virginia, Serafini Giancarlo

Disposizioni per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina (2621)

(presentato in data 18/05/2022).

Affari assegnati

È deferito alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche inerenti alla crisi del comparto ortofrutticolo nazionale (Atto n. 1173).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della giustizia, con lettera dell'11 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - lo schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 392).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 60 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro della salute, con lettera del 28 aprile 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere

parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 - la proposta di nomina della professoressa Adriana Bonifacino a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (n. 111). Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 11 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*quater*, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, il rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, aggiornato al mese di aprile 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 1174).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai dottori Antimo Ponticiello e Stefano Suraniti - dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - nell'ambito del Ministero dell'istruzione.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia - EGF/2022/001 FR/Air France (COM(2022) 201 definitivo), alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Uno spazio europeo dei dati sanitari: sfruttare il potenziale dei dati sanitari per le persone, i pazienti e l'innovazione (COM(2022) 196 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (COM(2022) 208 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Mettere al primo posto le persone, garantire una crescita sostenibile e inclusiva, liberare il potenziale delle regioni ultraperiferiche dell'UE (COM(2022) 198 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+) (COM(2022) 212 definitivo), alla 1a e alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 123 del 23 marzo 2022, depositata il successivo 17 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

dell'articolo 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 5a, alla 7a, alla 8a, alla 10a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. VII, n. 153*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 maggio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'esercizio 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 559*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 17 maggio 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (COM(2022) 204 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 10a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Testor ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07031 della senatrice Pergreffi e del senatore Bergesio.

Mozioni

[BINETTI Paola](#), [RIZZOTTI Maria](#), [STABILE Laura](#), [FREGOLENT Sonia](#), [CANTÙ Maria Cristina](#), [FLORIS](#), [PAPATHEU Urania Giulia Rosina](#), [AIMI](#), [GALLONE Maria Alessandra](#), [VONO Gelsomina](#), [CALIGIURI Fulvia Michela](#) - Il Senato,

premessi che:

martedì 13 aprile 2021, l'Assemblea del Senato ha discusso due mozioni sull'adozione del nuovo piano oncologico nazionale, una a prima firma della prima firmataria del presente atto di indirizzo (1-00288) e un'altra a prima firma della senatrice Boldrini (1-00289). Nel corso della seduta le due mozioni vennero ritirate e fu presentato un ordine del giorno (9/1-00289/001), condiviso e votato all'unanimità da tutti i gruppi, proprio per dare maggiore forza alle richieste;

i 15 impegni previsti dall'ordine del giorno, votati da tutti senatori presenti in Aula, impegnavano il Governo ad agire tempestivamente data la gravità del tema-problema, ma a distanza di un anno sono rimasti praticamente tutti inapplicati, in particolare lo stesso piano oncologico nazionale di cui non v'è alcuna traccia, nonostante il piano oncologico europeo potrebbe rappresentare un punto di partenza efficace e una falsariga precisa e puntuale che richiederebbe solo un adattamento alla luce delle risorse umane, tecnologiche, scientifiche ed economiche presenti in Italia;

nello specifico, l'ordine del giorno approvato nel 2021, espressione della più ampia maggioranza possibile, impegnava il Governo:

1) ad adottare iniziative per provvedere con urgenza all'approvazione di un nuovo piano oncologico

- nazionale (PON), coordinato con il piano oncologico europeo;
- 2) a monitorare la concreta attuazione del PON, delle azioni e dei contenuti programmatici previsti, con una cabina di regia e un adeguato sistema di monitoraggio specifico per l'oncologia;
 - 3) ad adottare iniziative utili per promuovere le reti oncologiche regionali, con uno stanziamento di risorse dedicato al finanziamento delle relative attività e un adeguato piano di incentivi in favore delle Regioni nell'ambito delle risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale;
 - 4) ad attivare i necessari strumenti per il coordinamento, a livello nazionale, delle attività delle reti oncologiche regionali, nell'ottica di garantire l'efficacia del modello;
 - 5) ad adottare iniziative volte a potenziare l'assistenza oncologica domiciliare e territoriale per ridurre il numero di accessi alle strutture ospedaliere, valutando un sistema di incentivi collegati al raggiungimento di obiettivi strategici;
 - 6) ad adottare iniziative per rinnovare e modernizzare la dotazione strumentale e tecnologica per gli *screening* diagnostici, per le attività chirurgiche e per la radioterapia;
 - 7) ad incentivare l'attuale tavolo tecnico interistituzionale per l'adozione di linee di indirizzo o linee guida per la telemedicina e per gli altri servizi della sanità digitale in generale e per il settore oncologico in particolare, nell'ottica di uniformare i programmi esistenti;
 - 8) ad adottare iniziative volte a sostenere il funzionamento e lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità che abbiano i requisiti necessari per l'accreditamento, anche in collaborazione con il settore privato, per sviluppare e diffondere la terapia CAR-T e valorizzare i ricercatori;
 - 9) ad adottare iniziative di competenza per attuare quanto previsto dall'intesa Stato-Regioni 26 ottobre 2017 sul documento "Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche" nell'ottica di garantire il più ampio accesso alla medicina di precisione, assicurare la multidisciplinarietà attraverso strutture adeguate e personale altamente specializzato;
 - 10) a dare nuovo impulso all'istituzione della rete nazionale dei tumori rari e garantire il pieno funzionamento degli *European reference network*, attraverso specifici finanziamenti;
 - 11) ad adottare nuove strategie comunicative per garantire nei tempi e nei modi corretti accesso agli *screening* diagnostici, alle terapie di ultima generazione e alla riabilitazione sociosanitaria per consentire ai pazienti un reinserimento tempestivo nella loro vita sociale e professionale;
 - 12) a valutare la possibilità di trasformare una comunicazione verbale in una comunicazione multicanale: televisite, teleconsulti, videochiamate, *chat* con i familiari, *videomeeting* tra gli operatori, maggior uso dello *smarthphone* e dei *tablet* anche in ospedale o nei servizi territoriali;
 - 13) a facilitare la consegna di farmaci a domicilio per attivare una riduzione degli spostamenti. L'accesso del farmacista a domicilio consentirebbe di fornire le informazioni necessarie a mantenere alta la *compliance* al farmaco e un maggior *empowerment* del paziente e del *caregiver*;
 - 14) a monitorare l'attuazione del decreto-legge n. 34 del 2020, in cui si riconoscono ruolo e funzioni dell'infermiere di famiglia, adottando iniziative per un reclutamento nazionale adeguato, nell'ottica di rafforzare i servizi territoriali anche per i malati oncologici;
 - 15) ad adottare iniziative volte a garantire il sostegno psicologico così come previsto dai LEA anche ai malati oncologici;

in quella occasione, il sottosegretario per la salute Sileri, ringraziando sia per le mozioni che per l'ordine del giorno unitario presentato, ha rievocato quanto accaduto non solo con il piano pandemico, obsoleto e decisamente inadeguato, in quanto previsto per l'influenza, ma anche con il piano oncologico risalente al 2011, successivamente prorogato fino al 2016 e nel più assoluto silenzio fino al momento del dibattito in Aula;

come si evince dal resoconto di seduta, il sottosegretario Sileri si esprime ribadendo: "Quindi, posso solamente dire due cose. La prima è chiedere scusa e chiedo scusa a nome del Ministero" e aggiungendo: "Sarà ovviamente mia premura seguire il nuovo documento e far sì che venga approvato senza dover aspettare altri cinque anni. Voglio sperare che tutto ciò accada con un documento che possa essere inviato alla Conferenza Stato-Regioni entro giugno (...) Vi ringrazio quindi della mozione trasformata in ordine del giorno. Vi do la mia parola e vi assicuro il mio impegno affinché questo documento possa vedere l'*iter* concluso nel più breve tempo possibile (...) Questo è il mio impegno.

Non leggerò tutto quello che è scritto sul testo a mia disposizione, perché - vi dico la verità - per gran parte non lo condivido: non condivido tutti i preamboli; non condivido tutte le parole spese a parlare di tante cose. Quello che conta è che, entro giugno, dobbiamo avere il piano. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1";

la citazione è completa perché è importante confrontare quel che il Governo disse allora e il più assoluto silenzio che ne è seguito in questo anno; occorre inoltre aggiungere che il 13 aprile 2021, il sottosegretario Sileri non puntualizzò di quale mese di giugno si trattasse, ma essendo ormai trascorso il mese di giugno 2021, è auspicabile che il riferimento fosse al mese di giugno 2022, considerato che nel 2023 ci sarà un nuovo Parlamento, un altro Governo e forse una diversa impostazione; considerato che:

le ripercussioni della mancanza del piano oncologico nazionale si sono notate su diversi fronti; non hanno riguardato solo i volumi di prestazioni ma anche le modalità di presa in carico multidisciplinare del paziente e i relativi processi organizzativi. La misura dell'impatto quantitativo e qualitativo della pandemia sull'oncologia e sull'onco-ematologia ha accentuato ulteriormente le differenze regionali già esistenti, rendendo necessario un piano di recupero più ampio che colmi in primo luogo le disparità tra Regioni. Tra queste, per esempio, rimane prioritario il completamento delle reti oncologiche regionali ancora non realizzate in alcune Regioni. Nel rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021, la Corte dei conti ha messo in luce il diverso grado di implementazione delle numerose misure introdotte nel 2020 per contrastare l'impatto della pandemia sull'assistenza sanitaria;

per tale motivo, l'8 febbraio 2022 la prima firmataria ha presentato la mozione 1-00453 che impegna il Governo a realizzare un piano straordinario di recupero per l'oncologia *post* pandemia e ad approvare quanto prima il nuovo piano oncologico nazionale. Nell'atto è stato sollecitato il Governo a monitorare l'intero piano, le azioni previste e i finanziamenti già predisposti, attraverso una cabina di regia e un sistema di monitoraggio specifico per l'oncologia ed onco-ematologia, ma nonostante tutto dal Ministero non è arrivato alcun segnale di risposta positiva, in cui si evidenziasse una concreta volontà di superare questa fase di *post* pandemia in cui il malato oncologico, più di molti altri, si è sentito trascurato;

l'Europe's beating cancer plan deve essere il punto di partenza per la realizzazione del piano oncologico nazionale. A fronte dei 2,7 milioni di casi di tumore diagnosticati nel 2020 in Europa, 1,3 milioni di morti per cancro e l'aumento previsto del 24 per cento dei casi oncologici entro il 2035, il piano europeo di lotta contro il cancro identifica gli obiettivi strategici da raggiungere attraverso 10 "iniziative faro" e le relative azioni concrete. Le azioni previste a supporto delle iniziative faro saranno sostenute attraverso un finanziamento di 4 miliardi di euro destinati agli Stati membri che ne recepiranno i principi attraverso progettualità in linea e nel rispetto delle tempistiche indicate dal piano. Il piano europeo di lotta contro il cancro si basa su una logica organizzativa e definisce tempistiche precise per l'attuazione delle azioni e i relativi finanziamenti. Inoltre, prevede modifiche regolatorie e legislative come la strategia farmaceutica per l'Europa e la riforma della legislazione farmaceutica per favorire l'*early access* ai medicinali antitumorali. Anche i regolamenti relativi ai farmaci orfani dovranno essere rivisti allo scopo di migliorare le condizioni di studio ed autorizzazione. Il piano oncologico nazionale dovrà quindi pensare a misure regolatorie AIFA alla luce di quanto previsto dal piano europeo;

rilevato che:

poiché si stima che entro il 2035 il cancro sarà la prima causa di morte in Europa, la Commissione europea è intervenuta con la *mission on cancer* e il piano europeo di lotta contro il cancro per salvare 3 milioni di vite umane e aumentare la percentuale di sopravvivenza dall'attuale 47 al 75 per cento entro il 2030, concentrandosi su prevenzione del cancro, trattamento, assistenza e riabilitazione delle persone guarite, innovazione sociale e riduzione delle disuguaglianze. Ciò dimostra che per l'emergenza oncologica italiana va considerata la posizione dell'Europa che ha cercato di porre rimedio all'emergenza oncologica europea;

la proposta che si avanza con la presente mozione è quella di ripartire dal piano oncologico europeo, tenendo conto che dopo la pandemia è necessario disporre di un piano straordinario per il recupero

dell'oncologia *post* pandemia e probabilmente il nuovo piano oncologico nazionale, ancora sospeso, potrebbe non essere sufficiente. Di fatto, esiste un'emergenza dell'oncologia *post* pandemia perché i ritardi di accesso alle prestazioni oncologiche non sono ancora stati recuperati: persiste una vera e propria difficoltà di accesso a visite e controlli e, nonostante nel 2021 ci sia stata una ripresa delle attività assistenziali, è ancora insufficiente a colmare i *gap* creati e per il prossimo futuro si prevede un ulteriore aumento delle liste di attesa e soprattutto una maggiore complessità assistenziale;

la pandemia da COVID-19 ha messo in evidenza alcune aree critiche che richiedono un attento monitoraggio in questa fase di possibile ripresa. Si tratta di punti critici che caratterizzano l'intero percorso del paziente oncologico e che si possono distribuire sul fronte organizzativo, laddove le reti non sono ancora sufficientemente strutturate, per arrivare a cogliere con tutta l'urgenza necessaria la mancanza di quella medicina personalizzata, oggi possibile in teoria, ma non ancora calata nella concretezza delle azioni che consentono un'autentica azione di prevenzione e di promozione della salute. Non bisogna confondere la prevenzione con la diagnosi precoce, che tutt'al più consente una prevenzione secondaria degli effetti di una patologia quando è diagnosticata in ritardo. Per tale motivo è più che mai necessario garantire equità di accesso a diagnosi di patologie complesse ricorrendo a strumentazioni sofisticate, ma disponibili. È l'unico modo per passare a trattamenti innovativi con alti *standard* di qualità, cercando di garantire la qualità della vita dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti alla malattia;

come affermato dal presidente nazionale AIOM, Saverio Cinieri, "Serve subito un piano di recupero dell'oncologia, per colmare i ritardi nell'assistenza ai pazienti oncologici, che vada dalla diagnosi alla chirurgia, alla terapia medica fino alla radioterapia. Senza un'adeguata programmazione, che preveda l'assegnazione di risorse e personale dedicato, le oncologie del nostro Paese non saranno in grado di affrontare l'ondata di casi di cancro in fase avanzata stimati nei prossimi mesi e anni. In queste settimane, la nuova ondata della pandemia causata dalla variante Omicron sta mettendo in crisi la gestione dei reparti di oncologia e l'attività chirurgica programmata è stata sospesa o rallentata, poiché le terapie intensive sono occupate da pazienti con Covid. I danni per le persone colpite da cancro rischiano di essere molto gravi, in quanto il successo delle cure dipende anche dai tempi brevi entro cui viene eseguito l'intervento chirurgico". "La crisi nell'assistenza sanitaria causata dalla pandemia non può più essere affrontata con iniziative estemporanee come è avvenuto finora, basate sull'apertura e chiusura dei reparti in relazione all'incremento del numero dei contagiati dal Covid-19. Chiediamo alle Istituzioni di definire una programmazione a medio e lungo termine sulla conservazione e implementazione dell'attività oncologica ospedaliera. Soffriamo in particolare la mancanza di personale e di spazi, sarebbe anche appropriato comprendere come la maggior parte dei trattamenti di oncologia medica venga effettuata in regime di Day-Hospital, permettendo ai pazienti di continuare, compatibilmente con la malattia e con le cure, una vita quanto più normale possibile";

occorre riconoscere che la pandemia, tra i tanti danni prodotti, è stata anche un facilitatore di nuove soluzioni e di nuovi modelli di presa in carico, sebbene questi non siano bastati ad evitare ritardi nelle attività assistenziali. Ad esempio il modello *patient driven*, particolarmente efficace per valutare le leve strategiche del piano straordinario di recupero per l'oncologia *post* pandemia e probabilmente lo stesso nuovo piano oncologico nazionale, quando sarà varato, dal momento che il modello *patient driven* consente la valutazione dell'impatto, delle priorità e dell'urgenza di implementazione delle stesse leve strategiche. Tra le leve strategiche a maggior impatto sulla salute individuale e pubblica, che vanno quindi considerate tra le priorità da implementare nel nuovo piano oncologico nazionale, si possono includere: la necessità di riorganizzare il percorso del paziente oncologico e onco-ematologico, perché non trovi intoppi di nessun tipo, neppure a livello organizzativo e burocratico; il percorso comincia ancor prima di ricevere la diagnosi e passa attraverso gli *screening* oncologici, che rappresentano vere e proprie azioni qualificate per la promozione della salute; la valorizzazione delle cosiddette cure intermedie, di cui è parte integrante l'assistenza domiciliare integrata; e infine occorre migliorare la relazione e il coordinamento tra l'ospedale e il territorio, anche alla luce dell'attuale PNRR, che valorizza l'assistenza territoriale sia come medicina di prossimità per venire incontro ai bisogni dei pazienti, che per decongestionare molti accessi impropri all'ospedale in genere e al pronto soccorso in

particolare;

di fatto sono state identificate 10 "leve di miglioramento", con le relative azioni organizzative, di processo per rendere il più efficace possibile sia il piano straordinario di recupero per l'oncologia *post* pandemia che il piano oncologico nazionale, quando sarà varato. I punti chiave sono sempre la *governance*, sul piano organizzativo-gestionale, gli *screening* sul piano della diagnostica precoce, e la qualità della relazione tra ospedale e territorio, soprattutto se si vuole garantire all'assistenza domiciliare la qualità che merita. Anche in questo caso un aiuto potente potrà venire dai tanto auspicati processi di digitalizzazione e dal relativo rinnovamento del cosiddetto parco tecnologico. Ma senza investire a livello scientifico una rinnovata capacità di attrarre talenti giovani, creativi, si potrà assistere ancora a quella migrazione di giovani scienziati che rappresenta un vero e proprio depauperamento del nostro Paese. Scienza e tecnologia costituiscono una leva potentissima se si integrano senza pregiudizi, scoprendo anche nuovi modelli formativi e soprattutto nuovi modelli sperimentali per esplorare nicchie di sapere per ora solo marginali. Ma se il malato ha bisogno di più organizzazione, di più ricerca e di più tecnologia, sarà sempre sul piano umano della relazione e dell'assistenza che si sentirà preso in carico dalle diverse strutture e dai vari professionisti, che si tratti sia di ospedali pubblici che di strutture convenzionate o di privati. Il malato e i suoi famigliari vogliono comprovare nella quotidiana della loro esperienza di malattia come si armonizzano le rispettive *skill* dei medici e del personale sanitario, senza conflitti di competenza e senza deleghe di responsabilità. Solo così sarà possibile riorganizzare il percorso del paziente oncologico in questa fase di *post* pandemia;

se qualcuno ritenesse che il problema della scarsa presa in carico del malato oncologico è solo di natura economica, allora bisognerebbe provare ad elencare tutte le risorse, almeno teoricamente, disponibili. Il Governo ha disposto un miliardo di euro per il recupero delle liste d'attesa per tutti i malati. Il PNRR (asse VI, sanità: 15, 63 miliardi), ha previsto: 2 miliardi per le "case della comunità" e per la presa in carico della persona; 4 miliardi di euro per la casa, l'abitazione del paziente, considerandola come primo luogo di cura, in cui innestare le risorse della telemedicina; un miliardo per l'assistenza sanitaria intermedia, gli ospedali di comunità; 7 miliardi per l'ammodernamento tecnologico; 1,26 miliardi per la formazione; 520 milioni per la ricerca biomedica e 740 milioni per lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali. Inoltre il piano europeo di lotta al cancro ha predisposto 1, 25 miliardi EU4Health, più 2 miliardi per progetti ricerca e circa 250 milioni per attivare i processi di digitalizzazione. Non tutti sono per i malati oncologici, ma costoro non sono esclusi da nessuna voce del bilancio riportato;

giòva evidenziare che le risorse possono essere necessarie e al tempo stesso non sufficienti se manca la cabina di regia prevista, o almeno prevedibile, dal piano oncologico nazionale; da un'azione di controllo e di verifica dei risultati degli investimenti, ma anche della misura di soddisfazione del paziente e da quella serie di indicatori concreti ed oggettivi che consentono una valutazione *in itinere* di grande efficacia sui processi,

impegna il Governo:

- 1) a prevedere finanziamenti per le reti oncologiche regionali;
- 2) a formalizzare e valorizzare il ruolo degli IRCCS e dei centri di eccellenza all'interno delle reti oncologiche regionali;
- 3) a condividere le buone pratiche cliniche e organizzative (PDTA), comprese le esperienze regionali virtuose, per la riduzione delle problematiche di accesso alle prestazioni, dalla riduzione delle liste di attesa alla promozione della continuità assistenziale;
- 4) ad allungare l'intervallo tra gli *screening* per recuperare ritardi e riuscire a coinvolgere tutta la popolazione prevista per ciascuno di essi;
- 5) ad investire sulle risorse strutturali e tecnologiche e contestualmente sulle competenze in ambito sanitario (*clinical skill*);
- 6) ad estendere i programmi di *screening* oncologico anche in altri *setting* (CdC e OdC);
- 7) ad implementare e diffondere modelli integrati di gestione di percorsi oncologici ed oncoematologici attraverso piattaforme per l'integrazione dei processi;

- 8) a riorganizzare attività chirurgica per intensità di cura valorizzando i *setting* assistenziali a minore assorbimento di risorse;
- 9) a coinvolgere le strutture private convenzionate nell'erogazione di selezionate prestazioni in ambito oncologico per ridurre le liste di attesa, prevedendo l'utilizzo di piattaforme integrate di condivisioni dei processi e delle attività (agende condivise, dati pazienti, indicatori);
- 10) a riorganizzare modelli di distribuzione ed erogazione dei trattamenti garantendo facilità di accesso attraverso la logica della prossimità, garantendo le cure nel *setting* più appropriato;
- 11) a prevedere il coinvolgimento chiave delle associazioni pazienti nel disegno ed efficientamento dei percorsi paziente;
- 12) ad implementare televista, teleconsulto e telediagnosi favorendo interscambio di informazioni tra ospedale e territorio con piattaforme integrate con i sistemi informatici inseriti in maniera appropriata all'interno del processo assistenziale;
- 13) ad investire in percorsi formativi per favorire lo sviluppo di competenze specifiche per nuovi ruoli (*case manager* infermieristico);
- 14) ad ammodernare il parco tecnologico e revisionare processi di acquisto in sanità;
- 15) a sviluppare processi di valutazione della strumentazione medica attraverso l'applicazione della HTA (*health technology assessment*);
- 16) ad istituire *molecular tumor board* e centri di profilazione genomica;
- 17) ad istituire una rete che colleghi centri di eccellenza nel contesto nazionale promuovendo l'integrazione di informazioni omogenee con le realtà internazionali;
- 18) a potenziare le risorse professionali e strumentali dedicate all'ADI (assistenza domiciliare integrata) valorizzando nuovi *setting*, favorendo l'integrazione tecnologica tra i diversi attori e *setting* coinvolti;
- 19) a sviluppare percorsi di riabilitazione oncologica che prevedono il coinvolgimento della medicina di prossimità e assistenza domiciliare facendo leva sui nuovi *setting* (case di comunità e ospedali di comunità);
- 20) a valorizzare ed implementare la *survivorship care* per pazienti sopravvissuti e guariti prevedendo strumenti per migliorare la qualità di vita e l'efficacia delle cure.

(1-00487)

Interrogazioni

[CORRADO Margherita](#), [ANGRISANI Luisa](#), [GRANATO Bianca Laura](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

l'atto di sindacato ispettivo 3-03151, pubblicato il 9 marzo 2022, ha portato all'attenzione del Ministro in indirizzo una situazione, che pare non conforme a quei principi di trasparenza e parità di trattamento che sono imprescindibili fondamenti dell'agire e del buon andamento della pubblica amministrazione, e quindi anche delle università italiane;

nella citata interrogazione è stato portato ad esempio un caso di particolare gravità, che interessa la "Alma Mater studiorum Università di Bologna", ateneo che pure eccelle nel contesto nazionale per numero di regolamenti volti a prevenire, contrastare e sanzionare non solo la corruzione, ma anche il mancato rispetto del codice etico e dell'integrità nella ricerca;

nel "Regolamento per l'integrità nella ricerca" adottato dalla "Alma Mater" nel 2020 si dichiara, in premessa, che l'ateneo di Bologna "ritiene irrinunciabile il principio dell'integrità nello svolgimento dell'attività di ricerca, così come il trasferimento, a quanti si formano presso l'Ateneo, dei principi e dei valori su cui si fonda tale integrità"; il medesimo regolamento stabilisce (art. 1) che la Alma Mater "si impegna a gestire tempestivamente, con rigore e obiettività, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, gli eventuali casi segnalati di non rispetto dell'integrità nella ricerca";

considerato che:

a quanto risulta agli interroganti, le modalità di applicazione del suddetto regolamento, ad iniziare dall'art. 1, non sembrano corrispondere alle finalità e ai principi espressi. Un caso esemplare di questa difficoltà di attuazione è stato già portato all'attenzione del Ministro nell'interrogazione citata, che evidenziava la sussistenza di una preoccupante opacità e di una ancor più grave disparità di trattamento

nelle posizioni assunte e nelle azioni intraprese dall'ateneo bolognese in relazione a segnalazioni di presunto plagio;

il medesimo ateneo, che in altri casi con grande sollecitudine e massima attenzione aveva accolto più segnalazioni a carico di un suo docente, fin se proposte da soggetti non più in rapporti con l'Alma Mater, ha adottato tempi e modi del tutto diversi nei confronti di una segnalazione presentata dal docente "plurisegnalato";

dal dicembre 2019, infatti, l'ateneo evita di rispondere nel merito in relazione ad un presunto plagio compiuto da un soggetto che all'epoca dei fatti era dottorando in un corso condiviso dalle università di Bologna e Padova, e che in quanto tale dalla Alma Mater percepiva regolare stipendio, nella forma di una borsa di studio triennale finanziata con fondi pubblici;

la segnalazione arrivata al magnifico rettore nell'aprile 2021 (con il corredo di una dettagliata perizia tecnica) ha ottenuto risposta solo il 16 marzo 2022, una settimana dopo la pubblicazione della citata interrogazione in cui la situazione era portata all'attenzione del Ministro. Nonostante l'insediamento di un nuovo rettore e di una nuova *governance* di ateneo, nella Alma Mater, contenuti e tenore della risposta si sono rivelati del tutto in linea con l'opacità e la disparità di trattamento che da anni caratterizzano la vicenda;

ad una segnalazione corredata, come detto, da una perizia di valore legale, l'attuale magnifico rettore ha infatti ritenuto, infine, di rispondere che la segnalazione va archiviata, per difetto di informazione e mancanza di interesse: da una parte, in quanto il presunto plagio non sarebbe verificabile, perché l'autore della tesi di dottorato aveva posto sulla medesima un *embargo* permanente; dall'altra, in quanto "anche un'eventuale riscontro" (testuali parole tra virgolette, apostrofo compreso) non avrebbe conseguenze concrete, in quanto l'autore della tesi, e del presunto plagio, non è ora interno all'ateneo;

nei fatti, l'Alma Mater continua a tutelare strenuamente un medesimo soggetto: sia accogliendo con estrema sollecitudine le sue segnalazioni, sia omettendo, quando il "tutelato" viene a trovarsi nella posizione di "segnalato", le verifiche e le valutazioni previste dai suoi stessi regolamenti;

di fronte alla nota del 16 marzo scorso, il docente autore della segnalazione ha allora ritenuto suo dovere, nel rispetto del codice etico e del "Regolamento per l'integrità della ricerca" dell'Alma Mater, far presente al rettore che l'*embargo* permanente non risulta essere previsto per le tesi di dottorato nella normativa vigente, e che l'autore del presunto plagio era, all'epoca dei fatti, titolare di borsa erogata dalla Alma Mater;

contestualmente, il medesimo docente ha indirizzato al rettore un'istanza di accesso agli atti, *ex art. 22* e seguenti della legge n. 241 del 1990 e art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativa a tutti gli atti, provvedimenti, documenti e comunicazioni redatti, emessi, prodotti, trasmessi e ricevuti da servizi e soggetti dell'ateneo in conseguenza della segnalazione del 21 aprile 2021. A tale istanza nessun riscontro è stato dato dall'ateneo di Bologna;

valutato che:

la vicenda narrata riguarda un corso di dottorato, ovvero il primo livello della ricerca universitaria, sul quale molto stanno investendo, e ancor più si preparano a investire, Ministero e università, anche grazie ai finanziamenti del PNRR, creando nuovi dottorati nazionali e potenziando quelli locali, con centinaia di nuove posizioni. In tale prospettiva, appare ancora più preoccupante il difetto di interesse per la verifica della sussistenza di un presunto plagio, compiuto da un dottorando (stipendiato con fondi pubblici) e acclarato da una perizia tecnica di valore legale;

la vicenda vede protagonista proprio l'ateneo, ovvero l'Alma Mater, che in Italia si è più e meglio dotato di strumenti atti a prevenire e sanzionare ogni "cattivo comportamento". Allo stato, però, pare che per tale ateneo non tutti i "cattivi comportamenti" siano meritevoli della medesima attenzione, e che alcuni soggetti siano beneficiari della massima tutela, a prescindere da ogni effettiva ed accurata verifica dei fatti;

il caso rischia di costituire un modello negativo per i molti giovani che ancora vedono nel dottorato di ricerca un importante strumento di formazione e di crescita, in termini non solo scientifici e professionali ma anche etici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa acquisire dal magnifico rettore della "Alma Mater" i dati utili a chiarire le motivazioni di questa palese e reiterata disparità di trattamento, sempre a danno del medesimo soggetto;

se possa chiedere al rettore per quale motivo l'ateneo di Bologna intenda apparire così disinteressato alla verifica della sussistenza di un plagio compiuto nel quadro di un suo corso di dottorato e, non ultimo, da parte di un soggetto che proprio in quel dottorato beneficiava di una borsa di studio erogata dalla Alma Mater e finanziata con fondi pubblici;

se possa e intenda attivarsi per invitare il medesimo rettore a voler provvedere ad una puntuale, dettagliata e sollecita valutazione nel merito della questione portata alla loro attenzione.

(3-03328)

[CORRADO Margherita](#), [ANGRISANI Luisa](#), [GRANATO Bianca Laura](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

inizialmente fissato alle ore 14:00 del 9 maggio 2022, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, teso a reclutare 1.956 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato e a tempo parziale di 18 ore settimanali, per 18 mesi, nei Ministeri della cultura, dell'istruzione e della giustizia, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 28 del 8 aprile 2022, è stato successivamente posticipato di due settimane: al 24 maggio 2022 (si veda in proposito il sito della *Gazzetta Ufficiale*);

per quanto attiene al Ministero della cultura, sono stati messi a bando 511 posti, tutti a tempo determinato. Per l'area funzionale III, fascia retributiva F1, sono previsti 219 posti: A. funzionario amministrativo un'unità; B. funzionario archeologo 73 unità; C. funzionario architetto 96 unità; D. funzionario archivista un'unità; E. funzionario bibliotecario 16 unità; F. funzionario geologo 6 unità; G. funzionario ingegnere 24 unità; H. funzionario storico dell'arte un'unità; I. funzionario tecnologo un'unità. Per l'area funzionale II, fascia retributiva F2, si reclutano 84 unità: J. assistente amministrativo-gestionale 46 unità; K. assistente tecnico 18 unità; L. assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza 20 unità; mentre per l'area funzionale II, fascia retributiva F1, si reclutano 208 unità: M. operatore amministrativo-gestionale 17 unità; N. operatore tecnico 38 unità; O. operatore alla fruizione, accoglienza e vigilanza 153 unità;

considerato che:

ex art. 1, comma 2, del bando di concorso, "sono prioritariamente ammessi alla procedura selettiva" quanti sono o sono stati inquadrati come tirocinanti nei percorsi di formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della cultura nelle regioni previste dall'articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2021: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Ex art. 2, comma 1, lettera a), la citata priorità diventa, però, il "requisito" per l'ammissione alla procedura di selezione;

ai tirocini svolti nelle quattro regioni "obiettivo convergenza" va certamente riconosciuto il merito di avere assicurato all'amministrazione dei beni culturali un supporto indispensabile per evitare la chiusura dei molti istituti del Sud Italia che, per carenza di personale interno, già negli scorsi anni sarebbero stati costretti a sbarrare le porte al pubblico (archivi, biblioteche, musei, gallerie, aree archeologiche). Non si può dimenticare, però, che, avendo lo scopo di incrementare l'occupazione per risolvere il divario di quelle regioni con il resto del Paese, i tirocini erano rivolti a cittadini iscritti alle liste di collocamento e con reddito molto modesto, non esclusi giovani laureati con scarsa esperienza professionale;

valutato che:

le funzioni dell'area III del Ministero, funzioni di direzione coordinamento e controllo di attività rilevanti, necessitano di titoli di terzo livello universitario (specializzazione o dottorato di ricerca o *master* di secondo livello) e pluriennale esperienza lavorativa, requisiti imprescindibili, finora, nei concorsi pubblici ordinari che danno accesso a quei ruoli;

si pensi, inoltre, in tema di normativa vigente per i professionisti abilitati ad intervenire sui beni culturali, alle previsioni delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati", approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 14 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 88 del 14 aprile 2022 (si veda il sito della *Gazzetta Ufficiale*), e al regolamento attuativo della legge n. 110 del 2014, ovvero l'allegato 2 del decreto ministeriale n. 244 del 2019;

nessuno dei tirocinanti presso gli istituti del Ministero, laureati compresi, oggi ammessi alla selezione purché "in possesso di uno dei seguenti titoli: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale", ha svolto quelle funzioni, essendo state loro affidate generalmente mansioni analoghe a quelle degli assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV). Alcuni, pochi, sono stati impegnati in attività di digitalizzazione o catalogazione negli archivi e nelle biblioteche, ma nessuno ha avuto la direzione scientifica di scavi archeologici, predisposto perizie di spesa, espresso valutazioni paesaggistiche e svolto altre delicate funzioni a nome del Ministero, né firmato alcunché per conto del Ministero;

i 73 funzionari archeologi di area III che si vanno ora a reclutare, così come i 96 architetti e gli altri professionisti, avranno invece potere di firma, di ispezione, di valutazione di progetti, di vincoli, ma, assurdamente, per soli 18 mesi, durante i quali, però, svolgeranno funzioni per le quali non posseggono titoli ed esperienza lavorativa adeguati;

se poi fossero stabilizzati dopo i 18 mesi, com'è auspicabile data l'assurdità di una loro "retrocessione" al ruolo di collaboratori o consulenti esterni della medesima pubblica amministrazione dove sono stati funzionari *pro tempore*, l'amministrazione si farà carico di una quantità considerevole di funzionari entrati senza avere superato l'arduo concorso pubblico per titoli ed esami cui è affidato il reclutamento di detti ruoli, privi, inoltre, dei requisiti indispensabili allo svolgimento dei delicati compiti loro spettanti e dunque costituendo un'anomala "seconda categoria" all'interno del personale di fascia III, ma pagata quanto i colleghi "regolari",

si chiede di sapere:

come mai il Ministro in indirizzo non colga la grave contraddizione rilevabile negli articoli 1 e 2 del bando di concorso, dove l'essere o essere stati tirocinanti del Ministero è prima condizione prioritaria (art. 1) e poi requisito esclusivo (art. 2) per partecipare alla selezione;

perché abbia accondisceso ad un concorso che, per offrire una corsia preferenziale di accesso all'area III ad ex tirocinanti con esperienze assimilabili agli AFAV, abbassa in modo improprio i requisiti formativi ed esperienziali richiesti per figure come il funzionario archeologo, le cui mansioni sono definite su tutto il territorio nazionale dal regolamento attuativo della legge n. 110 del 2014 e dall'art. 9-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004;

se ritenga plausibile che funzionari archeologi reclutati con titoli inferiori rispetto ai concorsi pubblici ordinari, senza adeguata esperienza professionale e competenze sufficienti per svolgere le mansioni loro spettanti, possano anche solo interloquire con le agguerrite committenze e con i professionisti esterni che produrranno e sottoporranno alla loro valutazione, ad esempio, le relazioni previste dalla procedura di verifica dell'interesse archeologico;

come intenda scongiurare il rischio, se di rischio si tratta e non di una decisione meditata, di un abbassamento del livello qualitativo delle attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico del Paese, specialmente ricco nel Sud Italia, conseguenziale all'immettere nella pubblica amministrazione delle regioni meridionali, dove presumibilmente vorrà essere destinato, personale inadeguato alla complessità delle mansioni previste per l'area III.

(3-03329)

[RAUTI Isabella](#), [CIRIANI](#), [CALANDRINI](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [DE CARLO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ Daniela](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [MAFFONI](#), [MALAN](#), [NASTRI](#), [PETRENGA Giovanna](#) - *Ai Ministri della difesa, dell'interno e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale*. - Premesso che:

in data 11 maggio 2022 è stato rivolto contro il nostro Paese un attacco *hacker* sistematico e coordinato che ha interessato, secondo quanto si apprende da fonti di stampa, sette importanti siti *internet*, rendendoli temporaneamente inutilizzabili; tra i siti colpiti risultano quelli di alcune aziende private e altri di natura istituzionale, tra i quali il sito del Senato della Repubblica e il sito dell'Istituto superiore di sanità;

in data 16 maggio è stato sventato un pericoloso attacco *cyber* al sito della Polizia di Stato, proveniente da indirizzi IP esteri, riconducibili, secondo le ricostruzioni giornalistiche, al collettivo di *hacker* "filo-russo" "Killnet";

premessi altresì che:

meno di un anno fa sono state oggetto di attacchi *cyber* infrastrutture dati sanitarie ed è stato colpito il centro di elaborazione dati della Regione Lazio, impegnato nella gestione delle prenotazioni della campagna vaccinale regionale contro l'epidemia da COVID-19;

tra il 31 luglio 2020 e il 1° agosto 2021 gli attacchi informatici sono cresciuti complessivamente del 1.000 per cento e si registra un aumento costante dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina (24 febbraio 2022) degli attacchi *hacker* nei confronti di infrastrutture dati istituzionali e governative dei Paesi occidentali;

le infrastrutture italiane risultano, rispetto alla minaccia cibernetica, mediamente obsolete e difficili da proteggere; infatti, come dichiarato tempo fa dallo stesso Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il "95% delle infrastrutture dati della Pubblica amministrazione è privo dei requisiti minimi di sicurezza e affidabilità necessari";

considerato che l'attacco *hacker* dell'11 maggio scorso sarebbe avvenuto tramite il sistema "DDOS" (*distributed denial of service*) ed è stato rivendicato sulla piattaforma "Telegram" dal citato gruppo informatico "filo-russo", "Killnet", autore di precedenti attacchi ai danni di alcuni siti istituzionali della Romania, della Repubblica ceca, della Polonia e della Germania e lo stesso gruppo continua a minacciare altri *cyber* attacchi alle infrastrutture informatiche istituzionali del nostro Paese, costituendo un'insidia potenziale per tutto il sistema Italia;

considerato altresì che:

lo spazio cibernetico, *asset* strategico fondamentale da tutelare, rappresenta il quinto dominio operativo al livello globale e la *cybersecurity* è diventata il principale terreno di competizione tra gli Stati;

gli attacchi cibernetici alle infrastrutture istituzionali sono il risvolto terroristico della "*cyberwar*" e costituiscono un livello massimo di minaccia geopolitica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se possano chiarire quanto sia accaduto nelle giornate dell'11 e del 16 maggio;

quali azioni intendano intraprendere per fronteggiare le minacce dei gruppi *hacker* e per potenziare velocemente le infrastrutture cibernetiche della rete nazionale;

quale sia lo stato di avanzamento dei lavori dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita sei mesi fa, e quali siano i tempi di realizzazione del necessario *cloud* nazionale della pubblica amministrazione.

(3-03331)

[BOLDRINI Paola](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

il virus dell'epatite delta (HDV) è stato isolato per la prima volta nel 1977 in Italia ad opera del gruppo di ricerca del gastroenterologo torinese Mario Rizzetto;

l'infezione è causata da un virus a RNA difettivo che come involucro esterno utilizza l'HBsAg, cioè l'antigene di superficie del virus HBV. Per questo motivo i pazienti affetti da HDV presentano sempre una doppia infezione, risultando al contempo anche HBV positivi;

l'infezione avviene in genere per contatto con sangue o fluidi corporei infetti, tra cui rapporti sessuali, uso di droghe per via iniettiva o uso di materiali infetti, trasfusioni, ma anche per via verticale, da madre a figlio durante la gestazione e il parto;

in Italia, nella popolazione HBV positiva, la prevalenza di soggetti co-infetti da virus dell'epatite delta è circa il 10 per cento;

nonostante sia poco nota rispetto alle altre epatiti virali, la co-infezione HBV-HDV rappresenta dal punto di vista clinico la forma più aggressiva e pericolosa di epatite cronica, con il 76 per cento di rischio di progressione verso la fibrosi epatica e il 5,6 per cento di possibilità di degenerare, nel giro di 4-5 anni, in tumore al fegato;

per l'accesso alle prestazioni sanitarie, la patologia, oltre a essere codificata come malattia rara, è inserita nei LEA all'interno del pacchetto di esenzione 016 delle epatiti croniche attive, tuttavia al suo interno non figura il *test* viremico HDV RNA, raccomandato dalle linee guida internazionali e necessario per rilevare l'infezione attiva;

i soggetti maggiormente esposti ad infezione da HDV vivono spesso in contesti e condizioni socio-economiche svantaggiati, che impediscono loro di farsi carico dei costi dei *test* diagnostici, generando pertanto una quota consistente di sommerso;

il piano nazionale per la prevenzione delle epatiti virali da virus (PNEV), attualmente in fase di aggiornamento presso il Ministero della salute, è un documento programmatico, la cui finalità è quella di affrontare efficacemente i temi della prevenzione e cura delle epatiti virali in Italia, attraverso il coinvolgimento di tutti gli *stakeholder* di sistema;

il piano varato nel 2015 prevedeva linee di indirizzo per la sola gestione dell'epatite B e C, mentre sarebbe utile prevedere l'inclusione anche di percorsi appositi per l'epatite delta in virtù della sua incidenza significativa e del grave carico per il paziente;

data l'alta percentuale di rischio di epatite cronica, che costringe il paziente a trattamenti e assistenza continui, l'epatite delta dovrebbe trovare spazio anche all'interno del piano nazionale cronicità (PNC), affinché sia individuato per essa un disegno strategico comune centrato sulla persona e orientato su una migliore organizzazione dei servizi;

l'arrivo in Italia di persone provenienti dalle aree endemiche per HDV (in particolare dall'Europa dell'est) ha posto una nuova importante sfida per la sanità pubblica, per la quale sarebbe necessario avviare campagne intensive di *screening* per far affiorare il sommerso nelle fasce sociali maggiormente esposte,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare per estendere la gratuità del *test* HDV RNA a tutti i soggetti a rischio di infezione da HDV e affetti da epatite B, anche prevedendo un aggiornamento dei LEA, che inserisca nel pacchetto prestazionale lo *screening* dell'RNA virale;

se intenda procedere all'inserimento della patologia all'interno del PNEV e del piano nazionale cronicità, riconoscendo l'esigenza di percorsi appositi per i pazienti e di un disegno di presa in carico uniforme sul territorio;

se ritenga opportuno coinvolgere il più possibile, al pari di ciò che oggi avviene per i *test* per l'HIV, il mondo dell'associazionismo e del terzo settore, per ampliare le occasioni di *testing*, anche in contesti non ospedalieri, e consentire anche ad operatori non sanitari, ma con adeguata esperienza e formazione, di erogare i *test* diagnostici.

(3-03332)

[MARCUCCI](#) - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola), prevede disposizioni in materia di definizione degli organici e formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;

in particolare, l'articolo 2, comma 2, prevede che le dotazioni organiche complessive siano definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base a determinati criteri, che includono aspetti demografici, geomorfologici e socioeconomici, l'articolazione dell'offerta formativa, la distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi e le caratteristiche dell'edilizia scolastica;

ulteriori disposizioni individuano il numero massimo e il numero minimo di alunni per classe, con deroghe per le sezioni che accolgono alunni con disabilità e per le scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione;

il corrente andamento della situazione demografica, che, secondo i dati ISTAT aggiornati al 2021,

mostra un calo dello 0,4 per cento della popolazione residente in Italia e un calo dell'1,3 per cento delle nascite nel 2021 rispetto all'anno precedente in tutte le ripartizioni geografiche, sta avendo come conseguenza la progressiva riduzione del numero di classi formate ai sensi della normativa richiamata; le criticità conseguenti alla riduzione delle classi, presenti sull'intero territorio nazionale, si manifestano in modo evidente nei territori montani e nelle aree interne, in cui vi è il rischio di far venire meno i punti di riferimento fondamentali dal punto di vista sociale e di aumentare le distanze tra i centri più periferici e i servizi essenziali, mentre le criticità conseguenti al calo demografico si stanno gradualmente estendendo anche ai contesti circostanti alle aree urbane, nei quali si registra una crescente difficoltà nella formazione delle classi, e in particolare nelle città, in cui a fronte della riduzione del numero delle classi autorizzate sta aumentando il ricorso alla formazione di classi sovraffollate;

in risposta a un'interrogazione presentata alla Camera dei deputati, nella seduta 22 settembre 2021, il Ministro in indirizzo ha affermato la necessità di affrontare la questione del rapporto tra studenti e insegnanti in maniera strutturale, partendo dalle riforme contenute nel PNRR, il quale prevede, alla missione 4, componente 1, riforma 1.3 (riforma dell'organizzazione del sistema scolastico), la riduzione del numero degli alunni per classe e il dimensionamento della rete scolastica nell'ottica di superare "l'identità tra classe demografica e aula, anche al fine di rivedere il modello di scuola", consentendo di affrontare situazioni complesse sotto numerosi profili, ad esempio le problematiche scolastiche nelle aree di montagna, nelle aree interne e nelle scuole di vallata;

premessi inoltre che:

l'articolo 1, comma 344, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha previsto che, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con apposito decreto interministeriale e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente;

secondo i dati forniti nelle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'istruzione 11 aprile 2022, n. 90, che ha definito l'organico di docenti per l'anno scolastico 2022/2023, nonostante la necessità di un incremento della dotazione organica dei docenti, dovuta anche all'introduzione dell'insegnamento di scienze motorie alla scuola primaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 329, della legge di bilancio per il 2022, il numero e la distribuzione territoriale dei posti per il personale docente si aggira attorno a quello dello scorso anno;

conseguenza delle criticità evidenziate è il rischio concreto dell'impossibilità di avere una didattica efficace ed inclusiva su tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare la persistente riduzione del numero di classi nelle aree interne e periferiche del Paese, intervenendo in modo strutturale sul dimensionamento e sulla numerosità delle classi come previsto dal PNRR, garantendo così quell'"equilibrio" necessario a consentire una risposta adeguata alle necessità dei territori più svantaggiati.

(3-03333)

[ROMANO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha confermato l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 a scuola e anche sui mezzi dedicati al trasporto scolastico per gli studenti a partire dai sei anni;

la norma EN 149:2001 + A:2009 regola tutte le caratteristiche che deve avere tale dispositivo di protezione individuale (DPI) di classe 3 per essere certificato come FFP2 e, nel caso specifico, essere giudicato come più efficace nel contrasto all'infezione da SARS-CoV-2;

la norma non contempla l'uso di tale DPI per i bambini, tanto che gli enti certificatori e i marchi produttori non segnalano la possibilità di utilizzo da parte loro;

il comitato tecnico scientifico, il 21 aprile 2021, su richiesta del Ministero dell'istruzione, aveva

suggerito di attenersi ai protocolli approvati e in particolare esprimeva "parere contrario sull'ipotesi di prescrivere l'uso, da parte degli studenti, dei dispositivi FFP2, non essendo consigliabile l'uso continuato di tali dispositivi per lungo tempo";

la trasmissione televisiva "Report", il 18 aprile 2022, è tornata sull'argomento evidenziando che le mascherine FFP2 hanno dei parametri fisiologici pensati per i lavoratori e per garantire una protezione nei luoghi di lavoro;

considerato che:

per contrastare il contagio da SARS-CoV-2 e scongiurare ricadute sulla didattica, nelle scuole italiane gli studenti devono indossare le mascherine FFP2 anche per 6 ore al giorno;

quando i bambini indossano mascherine destinate agli adulti, come nel caso delle FFP2 ENI149, il rischio che non aderiscano al viso e che, quindi, siano inefficaci, può arrivare anche al 100 per cento, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fornire dettagliati e precisi chiarimenti tecnici e normativi in merito alla decisione di imporre l'obbligo di utilizzo di mascherine del tipo FFP2, nelle scuole e sui mezzi pubblici, con particolare riferimento agli studenti di età compresa tra i 6 e 14 anni e se non si intenda, date le evidenze, vietare l'uso delle mascherine FFP2 per i minori di anni 18, in ragione del fatto che la certificazione EN 149:2001 + A:2009 si riferisce esclusivamente all'utilizzo da parte di soggetti adulti.

(3-03334)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE BONIS](#) - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:

l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che "l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento";

un candidato a prova concorsuale pubblica (indetta da ente locale), dopo aver partecipato alla prova scritta concorsuale, si è visto differire l'accesso agli atti richiesto (per il proprio elaborato) con la singolare motivazione (espressa dal presidente della commissione di concorso, nonché segretario comunale), della "evidente ragione di evitare un precedente che aggraverebbe il lavoro degli uffici, qualora ogni candidato intendesse esercitare il medesimo diritto ed in considerazione del fatto che il carico di lavoro cui questa pubblica amministrazione è tenuta nello stesso periodo, non è meramente legato al solo concorso pubblico in espletamento";

il candidato, allegando copia del riscontro di differimento ricevuto, si è rivolto al difensore civico territorialmente competente per richiesta di riesame, ma questi ha rigettato l'istanza, di fatto ratificando l'orientamento espresso dal presidente di commissione;

l'interrogante ritiene che una pubblica amministrazione, nonostante abbia "carichi di lavoro", non possa negare una richiesta di accesso agli atti, nella consapevolezza che tale diritto assurge a diritto di rango costituzionale, dato il rinvio all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, operato dall'articolo 22 della legge n. 241 del 1990,

si chiede di sapere se, e con quali modalità, il Ministro in indirizzo intenda assicurare alle amministrazioni una particolare esimente volta a differire l'accesso agli atti richiesto dai candidati di prove concorsuali, sempre e comunque nel caso venga attestato, dalle stesse amministrazioni, un carico di lavoro non limitato alle sole procedure concorsuali o un numero elevato di richieste di accesso agli atti da parte dei candidati, come paventato nella nota del presidente di commissione riportata.

(3-03330)

[MARINO](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

nell'ordinamento italiano è obbligatoria, presso gli enti locali, la figura del segretario comunale, il quale svolge una funzione centrale ed essenziale per una corretta gestione delle attività dell'ente;

il segretario comunale ricopre, altresì, un importante ruolo che comporta compiti di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, dei responsabili e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovrintendenza alla gestione complessiva dell'ente, così da consentire l'attuazione del programma amministrativo del Comune, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della *performance*, la

responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti e responsabili in caso di inadempimento;

tale ruolo, già di per sé fondamentale in un contesto "normale", diviene ad oggi insostituibile dal momento che i Comuni sono chiamati a cooperare con lo Stato per attuare il PNRR;

rilevato che:

continua a perdurare la disperata ricerca da parte dei sindaci della figura del segretario comunale, con conseguente aumento delle situazioni patologiche nella gestione delle funzioni che andrebbero assolte da un segretario titolare;

stante la cronica carenza di segretari comunali, sono state emanate recenti disposizioni, tra le quali l'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 162 del 2019, che permettono ai Comuni nei quali manchi la sede di segreteria, che abbiano meno di 5.000 abitanti o, in caso di convenzioni di segreteria tra più Comuni, meno di 10.000 abitanti complessivamente, di incaricare quale vicesegretario, per non più di 24 mesi, un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per segretario comunale, affinché svolga tali funzioni;

la normativa vigente relativa agli incarichi dei vicesegretari presenta una limitata efficacia temporale, in quanto è valida nel triennio 2020-2022 ed è priva di una valenza generale, essendo applicabile, come anticipato, solo a Comuni di ridotte dimensioni;

considerato che:

nella Regione Sardegna, è stata approvata la legge regionale n. 9 del 2022, recante "Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna", la quale all'art. 3 dispone che "Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Sardegna, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nelle more di una riforma regionale dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, in possesso dei diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, che ne facciano richiesta all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali e che ricoprano o abbiano ricoperto alla data di entrata in vigore della presente legge l'incarico di vicesegretario, sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna, nella fascia di appartenenza del comune o provincia ove prevalentemente abbiano svolto l'incarico";

nella Regione Piemonte, la carenza di segretari comunali risulta maggiormente aggravata a causa della presenza di molti Comuni di piccole dimensioni (sono oltre 1.000 i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), impossibilitati a stipulare convenzioni con più comuni proprio per via dell'indisponibilità di segretari comunali abilitati a tale stipula;

esiste la concreta possibilità che, dopo il 31 dicembre 2022 (termine della vigenza dell'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 8 del 2019) gli enti locali sotto i 5.000 abitanti possano ritrovarsi nuovamente sprovvisti della figura del segretario comunale, la quale, si rammenta, è obbligatoria per legge;

nello scenario attuale, in molte sedi comunali le funzioni proprie dei segretari comunali sono assolte, egregiamente, dai vicesegretari, ormai da 24 mesi, fuori, però, da ogni tipo di tutela sia dal punto di vista normativo che economico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale grave situazione e quali iniziative urgenti intenda intraprendere in vista del termine della vigenza dell'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 8 del 2019, citato, per evitare la paralisi amministrativa di moltissime amministrazioni comunali, e assicurare un indispensabile supporto a garanzia della legittimità degli atti assunti dagli enti, in cui sono incaricate tali figure, a sostegno dell'azione amministrativa, giuridica e contabile dei sindaci e del

loro personale;

se non ritenga opportuno intervenire affinché, nelle more di una riforma nazionale dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei Comuni e delle Province, che ricoprono o abbiano ricoperto l'incarico di vicesegretario nel triennio 2020-2022 ed in possesso dei diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, possano fare richiesta d'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e, possano essere iscritti al rispettivo albo regionale dei segretari comunali e provinciali, nella fascia iniziale di carriera.

(3-03335)

[VERDUCCI](#), [D'ARIENZO](#), [D'ALFONSO](#), [STEFANO](#), [PITTELLA](#), [ASTORRE](#), [BOLDRINI Paola](#), [CIRINNÀ Monica](#), [FEDELI Valeria](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [IORI Vanna](#), [LAUS](#), [PORTA](#), [ROJC Tatjana](#), [TARICCO](#), [MANCA](#) - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

l'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", prevede che i posti comuni e di sostegno destinati alle procedure straordinarie per l'anno scolastico 2021/2022 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni sono destinati, fino al 15 marzo 2022, alle immissioni in ruolo limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene "entro il 31 gennaio 2022";

con la nota n. 964 del 13 gennaio 2022, il Ministro dell'istruzione ha dato indicazioni in merito all'assunzione in ruolo dei docenti collocati nelle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020, invitando gli uffici scolastici regionali (USR) a procedere entro il giorno 11 febbraio all'individuazione degli aventi titolo e alla relativa assegnazione della sede spettante;

con più di un mese di ritardo rispetto alla scadenza, il 16 marzo è stato pubblicato il decreto del direttore generale del 15 marzo 2022, con il quale l'USR per il Lazio ha approvato le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A049 scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado per le regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, rendendole di fatto inutilizzabili per le immissioni in ruolo 2021/2022;

premessi inoltre che:

l'articolo 59, comma 9-bis, ha disposto il bando di una procedura concorsuale straordinaria ("concorso straordinario bis") per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate anche per il concorso straordinario;

con successiva nota, il Ministero ha comunicato il numero di posti da destinare al "concorso straordinario bis", anticipando l'accantonamento dei suddetti posti e la conseguente uscita del bando;

al danno è quindi seguita la beffa dal momento che i posti A049 per Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria risultano vacanti solo perché il Ministero non ha avuto il tempo per fare le assunzioni in ruolo a seguito del ritardo dell'USR del Lazio, privando i docenti vincitori del concorso straordinario 2020 della possibilità di essere assunti in ruolo per l'anno scolastico 2021/22,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire ai suddetti vincitori di concorso l'immissione in ruolo o attraverso un accesso prioritario nell'ambito delle prossime procedure concorsuali o attraverso l'utilizzo, nella sua totalità, della graduatoria del "concorso straordinario 2020" per le immissioni in ruolo 2022/2023, così come fatto in precedenza per le altre graduatorie tardive della stessa procedura concorsuale, sanando in questo modo la situazione di evidente ingiustizia.

(3-03336)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SBROLLINI Daniela](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:

il Consiglio dei ministri, in data 2 maggio 2022, ha approvato un nuovo "decreto aiuti" mirato a sostenere famiglie e imprese, a limitare gli effetti della crisi in Ucraina e dell'aumento dei prezzi dell'energia. Tra le misure previste, il decreto stabilisce, per l'anno 2022, un'indennità *una tantum* di 200 euro, per i lavoratori dipendenti, per pensionati e per altre categorie di soggetti con un reddito ISEE non superiore a 35.000 euro;

alcune categorie risultano escluse da tale *bonus*. Tra queste vi è quella dei collaboratori sportivi; considerato che:

per collaboratori sportivi si intendono tutti quei soggetti che svolgono mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche e che risultano lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (CONI), il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche;

la categoria dei collaboratori sportivi da sempre è soggetta a precariato. Tale situazione ha visto un peggioramento con lo scoppio della pandemia COVID-19 e le conseguenti misure restrittive. Invero, l'intero comparto è stato fortemente colpito e per compensare le gravi perdite, per il 2020 e il 2021, era stato previsto un aiuto economico, sotto forma di *bonus*, erogato da Sport e Salute S.p.A.. Per il 2022 il contributo è stato confermato, ma come credito d'imposta. Tuttavia, molti collaboratori sportivi non sono riusciti ad usufruire di tali *bonus*, altri hanno ricevuto importi sbagliati ed altri ancora hanno riscontrato integrazioni inferiori a quanto dovuto;

rilevato, inoltre, che, nonostante le diverse sollecitazioni portate avanti dai rappresentanti di categoria, anche in questo nuovo decreto non sono state previste misure in loro favore,

si chiede di sapere quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda porre in essere al fine di garantire l'erogazione dell'indennità *una tantum* pari a 200 euro anche in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(4-07042)

[BOSSI Simone](#) - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:

la società "Tamoil Raffinazione S.p.A." sita nel comune di Cremona, ha cessato le proprie attività di raffinazione da ormai oltre 10 anni;

ad ottobre 2012 il Servizio per le emergenze ambientali dell'ISPRA ha elaborato una relazione tecnica dalla quale emergerebbe una migrazione di sostanze inquinanti presenti nelle acque della falda sottostante allo stabilimento Tamoil di Cremona verso l'esterno, con una contaminazione della falda nella zona compresa tra lo stabilimento ed il fiume Po, nonché dei suoli esposti al contatto con l'acquifero e lo stesso fiume;

viene inoltre rilevato che, a seguito di omessa attivazione delle necessarie misure di messa in sicurezza, realizzate solo nel 2007, si sia determinato un aggravamento della contaminazione, sia in termini di estensione nello spazio che di permanenza nel tempo e che l'ISPRA ipotizza un danno ambientale di notevole consistenza;

in data 13 ottobre 2020, la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha respinto il ricorso straordinario presentato dal *manager* dell'ex raffineria Tamoil, Enrico Gilberti, contro la sentenza definitiva di condanna a 3 anni di reclusione per disastro ambientale colposo, emessa il 25 settembre 2018 e passata in giudicato, con la quale è stata confermata a carico del medesimo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alle costituite parti civili;

considerato che:

a seguito dell'accertamento tecnico preventivo, depositato nel gennaio 2022, disposto dal giudice del Tribunale di Cremona su richiesta della società Canottieri Bissolati, storica società sportiva situata nella zona, si evidenzia "il requisito dell'urgenza", posto che "il permanere nel terreno di propria pertinenza di sostanze inquinanti e pericolose per la salute costituisce grave pericolo per la salute dei frequentatori dell'area", che "il meccanismo di contaminazione dell'area occupata dalla Bissolati è dato dal flusso d'inquinanti (idrocarburi) provenienti dal sito di proprietà Tamoil" e ancora che la fonte primaria di inquinamento, "per assenza di fonti alternative riconosciute" allo stabilimento uso Tamoil, è da attribuirsi all'area industriale in questione;

tale preoccupante situazione ambientale rende necessaria la verifica delle matrici ambientali del sito

Tamoil e la verifica della funzionalità della barriera idraulica. In assenza di tali verifiche risulterebbe oltremodo inopportuno anche solo prefigurare nuove attività di reindustrializzazione di aree di proprietà Tamoil;

nel corso della seduta del 26 gennaio 2022 dell'osservatorio Tamoil (organismo costituito dal Comune di Cremona per il monitoraggio delle attività in corso e il confronto fra tutti i soggetti coinvolti) il *manager* Tamoil Enrico Garavaglia ha confermato che quello di Cremona "è un sito che continua ad essere rilevante nella strategia del gruppo Tamoil che sta valutando nuovi investimenti su tre fronti: il fotovoltaico, la produzione di biocomponenti e la conversione di materiali plastici in combustibili avanzati". A tale riguardo il *manager* ha affermato che "abbiamo già iniziato alcuni passaggi di tipo autorizzativo con gli uffici",

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che sia stato presentato un piano di reindustrializzazione di aree di proprietà Tamoil esterne al polo logistico;

se intenda avviare tramite le competenti strutture tecniche interne o dall'ISPRA una nuova istruttoria per la valutazione del danno ambientale, anche alla luce dei nuovi accadimenti e in particolare dell'accertamento tecnico preventivo di gennaio 2022, al fine di chiarire la portata della contaminazione in atto nella zona, in termini di danni alla falda acquifera, ai suoli e alle acque superficiali del Po, di perdita di flora e fauna locale e di rischi sanitari per le popolazioni locali;

se intenda intraprendere l'azione civile di risarcimento del danno ambientale riconosciuto dalla società, anche alla luce del richiamato pronunciamento della Corte di cassazione.

(4-07043)

[FEDELI Valeria](#), [LAUS](#), [D'ARIENZO](#), [CIRINNÀ Monica](#), [MARCUCCI](#), [ROSSOMANDO Anna](#), [NANNICINI](#), [ASTORRE](#), [BOLDRINI Paola](#), [COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [FERRAZZI](#), [IORI Vanna](#), [MARGIOTTA](#), [PARRINI](#), [PITTELLA](#), [PORTA](#), [ROJC Tatjana](#), [STEFANO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#) - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali.* -

(4-07044)

(Già 3-03300)

[IANNONE](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che, per quanto a conoscenza dell'interrogante:

con legge regionale n. 4 del 2003 "Nuove norme in materia di bonifica integrale", la Regione Campania, "ai fini di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, attraverso i Consorzi di Bonifica, la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale";

gli articoli 22, 23 e 24 stabiliscono le modalità delle elezioni consortili, il diritto al voto, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità;

con delibere commissariali n. 410 del 27 dicembre 2021, n. 26 del 31 gennaio e n. 102 del 29 marzo 2022 sono stati: indette le elezioni per il rinnovo degli organi consortili al consorzio di bonifica integrale comprensorio Sarno (comprendente i bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno); fissata la data del 10 luglio 2022 per la consultazione elettorale; approvati l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, i modelli per la presentazione delle liste dei candidati e la dichiarazione di accettazione delle candidature;

pur facendo riferimento agli articoli richiamati ed allo statuto consortile, tuttavia, il commissario nominato dalla Regione non ha provveduto ad adottare un regolamento per il voto, anche per definire la scelta delle sedi per la consultazione, la composizione dei seggi, la possibilità, per le diverse liste dei candidati di concordare una propria rappresentanza nella composizione dei seggi;

il commissario in carica intende proporre una propria lista ed una propria candidatura per il consiglio dei delegati. A tale proposito si tenga conto della norma di cui alla legge regionale n. 4: "non possono essere eletti nel Consiglio dei delegati coloro che gestiscono denaro consortile" (art. 24, lettera g)); per dovere di trasparenza sarebbe auspicabile, inoltre, che il commissario che gestisce il consorzio, le risorse dei contribuenti, la struttura amministrativa, le procedure elettorali eccetera comunicasse la

data della sua iscrizione nelle liste degli aventi diritto al voto;
sono state adottate delibere da parte del commissario candidato relative ad impegni di spesa, incarichi professionali, personale dipendente, a giudizio dell'interrogante molto discutibili ed inopportune in una fase elettorale;

in data 9 febbraio 2022 è stato pubblicato il manifesto a firma del commissario con il quale si informa che ai Comuni sono stati consegnati l'"elenco e la composizione delle fasce degli aventi diritto al voto per l'Assemblea dei Consorziati". Lo stesso manifesto prevede che "I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere diretti al Consiglio dei Delegati del Consorzio e fatti pervenire, mediante raccomandata a.r., entro il termine perentorio delle ore 12:00 del ventesimo giorno dall'ultimo di affissione presso l'Albo del Consorzio" (art. 38 dello statuto). In alcuni Comuni sarebbero state consegnate le delibere ma non gli elenchi degli iscritti al catasto consortile e solo a seguito di segnalazioni l'elenco sarebbe stato successivamente trasmesso. Non è stato possibile pertanto, rispettare i tempi per i "reclami contro le risultanze";

stabilisce inoltre "che l'Assemblea è costituita dagli iscritti nel catasto consortile e che hanno diritto al voto i componenti dell'Assemblea che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili in riferimento ad un titolo di diritto reale su immobili ricadenti nel comprensorio o ad uno specifico onere derivante da contratto agrario (art. 20 L. 11.2.1971, n. 11)". Non risulta a tutt'oggi alcun elenco dal quale si possono verificare le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità;

sul quotidiano "Le Cronache" in data 9 aprile 2022 (pag. 13) si legge tra l'altro che: "Se c'è qualcuno che ritiene lecito far circolare negli ambienti di lavoro i moduli per la raccolta di firme necessarie per la presentazione dei candidati ha sbagliato i conti. Ogni episodio ignobile e spregevole sarà denunciato all'autorità giudiziaria. La dignità dei lavoratori e la loro indipendenza saranno tutelate. La lista 'Il Consorzio dei Cittadini' fa appello alla responsabilità dei dirigenti, dei funzionari e dei lavoratori del Consorzio affinché siano respinti comportamenti tesi a turbare il normale svolgimento di elezioni democratiche ed ai lavoratori sia garantita la necessaria tranquillità per lo svolgimento del lavoro a favore dell'ente e dei cittadini e non di chi detiene posizioni di comando",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, intenda promuovere un'attività di vigilanza e di controllo per accertare i fatti descritti e garantire la regolarità delle consultazioni considerato che il commissario nominato dalla Regione, che gestisce le risorse, il personale e le procedure elettorali, è interessato a proporre la candidatura al consiglio dei delegati senza definire alcun regolamento che metta in condizione le diverse liste di partecipare alle elezioni con uguali diritti; quali atti, aventi ad oggetto incarichi, incentivi o comunque spese a favore di alcuni dipendenti del consorzio, siano stati adottati dal commissario candidato negli ultimi 5 mesi;

se si ritenga utile il coinvolgimento dei Comuni per consentire la più ampia partecipazione alla consultazione ed offrire ai consorziati la possibilità di esercitare il diritto al voto nella sede più vicina alla loro residenza, considerata l'ampiezza di un territorio che interessa ben tre province e precisamente Salerno, Avellino e Napoli;

se intenda attivarsi al fine di verificare le notizie riportate dal quotidiano "Le Cronache" in data 9 aprile 2022.

(4-07045)

[MARINO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, ha introdotto il credito di imposta per gli investimenti realizzati dalle imprese nell'ambito ricerca e sviluppo, successivamente modificato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), poi confermato e rinnovato, con la finalità precipua di stimolare la spesa privata nel settore della ricerca, accrescendo la competitività del sistema produttivo italiano a livello internazionale;

la misura incentiva le spese incrementalmente sostenute in ricerca dalle imprese residenti nel territorio nazionale, rispetto ad un triennio convenzionale di comparazione (2012-2014) a condizione che siano riconducibili ad attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale;

questo credito d'imposta trova la sua originaria legittimazione nel "Manuale di Frascati", documento

redatto e adottato nel 1963 dall'OCSE e considerato fonte e strumento per l'identificazione e la misurazione delle attività tecnico-scientifiche attinenti la ricerca e sviluppo. L'ultima versione del manuale (del 2015) identifica i criteri fondamentali che un'attività deve soddisfare congiuntamente per essere qualificata come attività di ricerca e sviluppo, comprendendovi l'insieme dei "lavori creativi e sistematici intrapresi per aumentare il patrimonio delle conoscenze, comprese quelle relative all'umanità, alla cultura e alla società, e per concepire nuove applicazioni delle conoscenze disponibili";

la ricerca e sviluppo può declinarsi nelle seguenti tre tipologie di attività: ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale; il manuale stabilisce, inoltre, che affinché un'attività sia considerata di ricerca e sviluppo, deve soddisfare 5 criteri fondamentali: deve essere nuova, creativa, incerta, sistematica, trasferibile o riproducibile;

rilevato che:

negli anni si sono generate molteplici questioni critiche ed interpretative, prevalentemente incentrate sul corretto inquadramento delle attività ammissibili al credito d'imposta, nel rispetto del requisito essenziale della "novità". Infatti, nel tempo, innumerevoli fonti di rango secondario hanno stravolto la *ratio* della norma, rendendo di fatto inapplicabile la fruizione del *bonus*, riflettendosi tali interpretazioni sia sul piano della non spettanza dell'agevolazione sia sul piano sanzionatorio;

dal 2018 in avanti, partendo dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico del 9 febbraio n. 59990, il mondo delle agevolazioni finanziarie connesse alle attività di ricerca e sviluppo ha avviato un processo di mutazione sensibile ad opera degli enti competenti alla vigilanza, indirizzato ad una limitazione sempre più rigida dei perimetri di azione delle agevolazioni;

l'incertezza relativamente all'ambito oggettivo di applicazione della misura ha comportato numerosi casi in cui le imprese abbiano in buona fede fatto ricorso al credito d'imposta non avendone però i reali presupposti ed essendosene rese conto tardivamente, quasi sempre in occasione di verifiche da parte dell'Agenzia delle entrate;

peraltro, gli atti di recupero ad esito di tali verifiche spesso difettano nella motivazione, limitandosi a ripercorre le disposizioni e le argomentazioni della prassi più recente, adeguate solo sommariamente alla situazione concreta, e pretendono di applicare indiscriminatamente criteri quali quello della "novità" che solo successivamente ai periodi di imposta ad oggi in contestazione sono entrati nella prassi dell'Agenzia delle entrate, con riferimento al manuale OCSE, dando a quest'ultimo un'importanza gerarchica assoluta rispetto al nostro ordinamento giuridico, con un evidente ed inaccettabile riconoscimento di valore retroattivo a mere interpretazioni di prassi che non è compatibile col nostro sistema di diritto;

considerato che:

l'articolo 5, commi 7-12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è intervenuto proprio in tale contesto, introducendo una norma salva imprese che offre a coloro che abbiano utilizzato il credito in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto la possibilità di riversare spontaneamente il *bonus* utilizzato in compensazione senza sanzioni e senza interessi. Tuttavia, per evitare un collasso economico del sistema industriale italiano, si è manifestata la necessità per tutti i soggetti interessati, a prescindere dal fatto che il riversamento dei crediti sia già stato accertato con un atto di recupero crediti ovvero con altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi, di prevedere una rateizzazione degli importi che dovranno essere riversati per l'adesione spontanea;

attualmente, l'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015 sui controlli relativi all'utilizzo del credito d'imposta ricerca e sviluppo, prevede che, qualora nell'ambito delle attività di verifica dell'Agenzia delle entrate emerga la necessità di condurre degli accertamenti tecnici relativamente all'ammissibilità al contributo di alcune attività di ricerca e sviluppo, l'Agenzia può richiedere il parere del Ministero dello sviluppo economico;

inoltre, le conclusioni di un recente indirizzo della giurisprudenza tributaria in materia di riscossioni del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo hanno opportunamente osservato che il parere del Ministero dello sviluppo economico è necessario, poiché l'Agenzia delle entrate non possiede le competenze per valutare i profili tecnici e tecnologici volti ad accertare ad esempio se l'attività di

ricerca e sviluppo ha condotto un "ordinario miglioramento" o un "miglioramento significativo", dove il primo comporterebbe un uso non congruo del contributo. Nella maggior parte dei casi, infatti, le agevolazioni da parte delle imprese sono state fruite ponendo alla base della ricerca le spese sostenute per lo più per il miglioramento e per l'innovazione dei processi produttivi aziendali, ambito nel quale gli uffici preposti all'accertamento non hanno l'adeguata competenza per valutare se una spesa possa essere legittimamente ricondotta tra le spese agevolabili;

la normativa specifica in materia, difatti, evidenzia l'inevitabile necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla pubblica amministrazione se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero. Il rischio correttamente individuato dalla giurisprudenza è quello di una configurazione di un vero e proprio eccesso di potere dell'ufficio, visto che esso non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta per migliorare i cicli produttivi dell'azienda;

le misure di agevolazione introdotte nel più ampio progetto "Industria 4.0" sono state costruite dal legislatore per dare una spinta economica alle imprese e non è pensabile che l'evoluzione normativa si concentri ora esclusivamente sulla fase "patologica", senza considerare la necessità che il recupero sia supportato da maggiore rigore e tecnicismo, e ciò, in specie, laddove si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività, rischiando che, in assenza di ciò, l'intera manovra del credito d'imposta si configuri come una "trappola" nelle mani del contribuente, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario prevedere: a) la possibilità di accedere alla rateizzazione anche per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi, nonché nei casi in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 21 ottobre 2021; b) qualora nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, che l'Agenzia debba richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere in merito alla corretta fruizione del credito d'imposta.

(4-07046)

[SALVINI](#), [OSTELLARI](#), [SAPONARA Maria](#), [PISANI Pietro](#), [CAMPARI](#), [CORTI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

dagli organi di informazione si apprende che il circolo Arci di Reggio Emilia ha organizzato un concerto in cui si è esibito, con i volti coperti da passamontagna, il gruppo musicale di *rap* e *trap* "P38-La Gang" nell'ambito della "festa dell'Unità comunista";

la *band* (che si autodefinisce di *trapper* brigatisti), con una bandiera delle Brigate rosse esposta, ha proposto brani musicali con testi che evocano il passato buio degli anni di piombo e che sono conditi da incitazioni violente contro le forze dell'ordine e oltraggi alla memoria delle vittime di terrorismo, fra cui Aldo Moro;

durante il concerto non si sono limitati ai riferimenti del passato ma hanno offeso e minacciato anche esponenti politici del presente, con un brano il cui testo recita "Sparo alla Lega, prendo Salvini, lo metto al contrario" e poi "Piazza una carica dentro al Senato, scappo veloce fra resto basso";

appare poi sconvolgente che il presidente del circolo Arci che ha ospitato il concerto a Reggio Emilia, anziché condannare fermamente quanto accaduto, scusandosi per le offese arrecate durante la manifestazione da lui organizzata, ha parlato di una semplice "esibizione artistica che tratta tematiche estreme e provocatorie". Gli interroganti ritengono che sia stata opportuna l'apertura di un'indagine nei suoi confronti per istigazione a delinquere;

in un Paese democratico come l'Italia, in cui il Parlamento affronta quotidianamente temi politici e sociali importanti facendo tesoro degli sbagli del passato per assicurare un futuro migliore alle nuove generazioni e in cui si condannano senza scusanti atti violenti e denigratori, non è tollerabile che voci fuori dalla storia e prive di ogni dignità profanino il sangue versato per la libertà degli italiani,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno riferire quanto prima nell'Aula parlamentare del Senato in merito a quanto descritto, anche al fine di lanciare un forte segnale di condanna nei confronti di chiunque inciti all'odio e alla violenza.

(4-07047)

[VESCOVI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da un comunicato della ASL Toscana Centro si apprende che presso il punto nascita di Pescia (Pistoia) sarà sospeso il servizio di assistenza al parto a partire dal 1° giugno 2022, in quanto nel 2021 i parti sono stati 459, con un *trend* considerato in diminuzione;

la sede più vicina per il parto sarà, dunque, quella del punto nascita dell'ospedale "San Jacopo" di Pistoia, mentre nel punto nascita di Pescia saranno svolte solo le attività legate alla gestione della gravidanza e del supporto *post parto*;

l'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, recante "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo", ha definito gli elementi tecnico-organizzativi per il miglioramento della qualità, appropriatezza e sicurezza del percorso nascita, con l'obiettivo di razionalizzare i punti nascita con un numero di parti inferiore a 1.000 unità all'anno;

con decreto ministeriale 11 novembre 2015, al Comitato percorso nascita nazionale (CPNn), costituito con decreto ministeriale 12 aprile 2011 al fine supportare tutte le Regioni e Province autonome nell'attuare le migliori strategie di riorganizzazione dei punti nascita e verificare che siano coerenti con quanto definito nell'accordo Stato-Regioni, è stato attribuito l'ulteriore compito di esprimere un parere "consultivo" su richieste di deroga relativamente a punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti all'anno avanzate da Regioni e Province autonome, valutando *standard* operativi, tecnologici e di sicurezza del punto nascita in deroga;

si ritiene assolutamente necessario procedere al mantenimento del punto nascita di Pescia, procedendo nel minor tempo possibile ad intraprendere le procedure volte a richiedere la specifica autorizzazione, affinché vi sia una rapida riapertura del punto nascita anche in ordine alle attività relative al parto, al fine di tutelare l'incolumità di partorienti e nati;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire al fine di disporre l'immediata riapertura della struttura, affinché sia pienamente tutelata la salute delle partorienti e dei nati.

(4-07048)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03333 del senatore Marcucci, sul dimensionamento e la numerosità delle classi scolastiche, specie nelle aree interne;

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-03332 della senatrice Boldrini, sull'inserimento della patologia derivante da virus dell'epatite delta (HDV) nel piano nazionale cronicità;

3-03334 del senatore Romano, sull'utilizzo delle mascherine FFP2 da parte di studenti in età compresa tra 6 e 14 anni.

